

DIPARTIMENTO IURA
SEZIONE DI STORIA DEL DIRITTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Monografie - 10

Giuseppina Aricò Anselmo

ANTICHE REGOLE PROCEDURALI
E NUOVE PROSPETTIVE
PER LA STORIA DEI *COMITIA*



G. Giappichelli Editore - Torino

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
(AUPA)

DIRETTORE

Gianfranco Purpura

CONDIRETTORE

Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Anselmo Aricò	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzeola	Palermo
Enrico Mazzeola Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Direzione e Redazione: Dipartimento IURA - Diritti e tutele nelle esperienze
giuridiche interne e sovranazionali - Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo
e-mail: redazioneaupa@unipa.it

DIPARTIMENTO IURA
SEZIONE DI STORIA DEL DIRITTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Monografie – 10

Giuseppina Aricò Anselmo

ANTICHE REGOLE PROCEDURALI
E NUOVE PROSPETTIVE
PER LA STORIA DEI *COMITIA*



G. Giappichelli Editore – Torino

© Copyright 2012 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-348-2858-8

Stampa: Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l. - Bagheria (PA)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

INDICE SOMMARIO

PREMESSA

ITINERARIO DELLA RICERCA E SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI

1. Fondamentale importanza per il presente lavoro di Varr. *D. l. L.* 6.86-95; necessità di studiare organicamente, nelle loro relazioni reciproche e con il commento varroniano di contorno i brani di antichi documenti riportati in questo celebre testo del *De lingua Latina*..... 17
2. L'estratto dei *commentaria consularia* (§ 88); una prima valutazione: qualche punto oscuro e comune interpretazione del passo..... 18
3. Confronto con gli estratti delle *ensoriae tabulae* (§§ 86-87) e del *commentarium vetus anquisitionis* (§§ 91-92); l'atto dell'*imperare exercitum* alla luce di Varr. *D. l. L.* 6.93. Riferibilità del contenuto prescrittivo di tutt'e tre gli antichi documenti ad un unico schema di procedimento, tipicamente scandito da tre successive *vocationes* – le prime due, *vocatio inlicium* e *ad con(ven)tionem*, emesse da un araldo per ordine del magistrato presidente, la terza, *vocatio ad comitiatum*, direttamente da quest'ultimo –, e suscettibile d'esser applicato, rispettivamente sotto la direzione del console e del questore da una parte, del censore dall'altra, tanto ai fini dei *comitia centuriata*, tanto del *lustrum condere*..... 23
4. La formula “*Impero qua convenit ad comitia centuriata*” come schema verbale della *vocatio ad comitiatum* consolare, atto consistente nell'ordine al popolo di trasferirsi

collettivamente nel luogo stabilito per l'assemblea deliberativa delle *centuriae*. Presumibile utilizzazione di simili formule imperative per la *vocatio ad comitiatum* da parte del censore e del questore nei procedimenti rispettivamente previsti nelle *ensoriae tabulae* e nel *commentarium vetus*. Configurabilità in base ai dati forniti da Varrone di un antico modello di procedimento articolato in due tratti con sedi di svolgimento topograficamente distinte e con intermedio spostamento dall'una all'altra del popolo e del magistrato nella forma rituale del *comitiatus*. Irriducibilità di tale modello alle correnti vedute intorno al procedimento dei comizi centuriati e conseguente necessità di estendere l'indagine al di là del testo varroniano..... 25

5. Alla ricerca di tracce, nelle fonti, dell'originaria bipartizione topografica del procedimento e del connesso *comitiatus*. Usi di questo termine in accezioni più recenti. Proposta di conciliazione sul piano storico-evolutivo tra le abituali vedute sul procedimento dei comizi centuriati e le divergenti risultanze della presente indagine. L'ipotizzabile prototipo "curiato" della procedura attestata da Varrone. Ricordando Bernardo Albanese..... 27

CAPITOLO I

VARR. *D. l. L.* 86-95: UN ANTICO PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTI MAGISTRATUALI RICHIEDENTI LA PARTECIPAZIONE ATTIVA (*COMITIA CENTURLATA*) O PASSIVA (*LUSTRUM CONDERE*) DEL POPOLO COSTITUITO IN CENTURIE.

1. L'origine e il significato di *inlicium* come costante motivo conduttore di Varr. *D. l. L.* 6.86-95. Il rito del

- vocare inlicium* nelle prescrizioni delle *ensoriae tabulae* e del *commentarium vetus*. *Inlicere* e gli altri composti verbali derivati da *lax*. La nozione di *inlicium* secondo Varr. *D. l. L.* 6.90 e 94 e il significato dell'espressione "*ad magistratus conspectum*"..... 35
2. Il ritorno dell'araldo, reduce dall'*inlicium*, nel *templum* auspicale. Necessaria subordinazione del procedimento al favorevole esito dell'*auspicatio* magistratuale. Localizzazione nel *templum* della successiva *con(ven)tio*..... 44
3. Fuorviante confusione, nell'epitome *festina*, tra *inlicium vocare* e *ad con(ven)tionem vocare*. Sicura identificabilità della *con(ven)tio* quale autonoma fase del procedimento, successiva all'*inlicium*. Dipendenza, sul piano funzionale, dell'una dall'altro. *D. 2.14.1.3*: i due significati di *convenire* e lo scrupolo filologico di Ulpiano..... 47
4. Distinta sede di svolgimento dell'*inlicium* rispetto al *templum*, sede della *con(ven)tio*. Aspetti topografici della ricostruzione del procedimento e rinvio a più tardi dei relativi problemi. Cenni alla questione della topografia dell'*inlicium*, che si è deciso di stralciare dalla presente trattazione..... 53
5. Assenza di ogni riferimento, negli estratti delle *ensoriae tabulae* e del *commentarium vetus*, ad atti corrispondenti all'*imperare exercitum* previsto nei *commentaria consularia*. Importante passaggio del discorso in Varr. *D. l. L.* 6.93 e portata dell'inciso "*qui viros vocare potest*" nel successivo § 94..... 59
6. Varr. *D. l. L.* 6.93: un unico atto magistratuale visto sotto i due differenti profili del *vocare populum ad comitiatum* e dell'*imperare exercitum quo eat*. Individuabi-

- lità alla base dei procedimenti previsti nelle *ensoriae tabulae*, nei *commentaria consularia* e nel *commentarium vetus* di un solo e medesimo schema di azione collettiva, in tre movimenti consecutivi: 1) il raduno in prossimità del *templum*; 2) il “venire insieme” nel *templum*; 3) l’“andare insieme” (dal *templum*) nella direzione indicata dal magistrato..... 65
7. Il procedimento diretto dal censore ai fini del *lustrum condere*. Proposta ricostruttiva basata sul collegamento tra le prescrizioni delle *ensoriae tabulae* (Varr. *D. l. L.* 6.86-87) e le considerazioni di Varrone (*D. l. L.* 6.93) intorno ai tre atti aventi ad oggetto l’*exercitus quinquennalis*: *constituere*, *lustrare* e *ducere in Urbem ad vexillum*. Collocabilità dei primi due nell’ambito della *con(ven)tio* che si svolge sotto la presidenza del censore preposto per sorteggio alla celebrazione del *lustrum*..... 70
8. Il procedimento del *lustrum condere* nelle testimonianze di Liv. 1.44.1 e Dion. Hal. 4.22.1. La marcia di rientro *in Urbem* dell’*exercitus quinquennalis* e il formale atto imperativo che questa necessariamente presuppone da parte del censore..... 78
9. Lo stato di decadenza dell’antica procedura secondo la testimonianza di Varr. *D. l. L.* 6.95. Il nuovo ruolo dell’augure al momento dell’*imperare exercitum*. L’ipotesi che quest’atto si configurasse un tempo, nel procedimento dei *comitia centuriata*, così come pare ancora configurarsi, al tempo di Varrone, in quello del *lustrum condere*, e cioè come un comando al popolo-esercito di muovere al seguito del magistrato verso la meta da quest’ultimo indicata..... 83

10. L'antica procedura attestata dalla documentazione varroniana: una messa a punto dell'ipotesi ricostruttiva venuta a delinearci in base ai dati finora disponibili..... 89
11. Precisazioni, a scanso di equivoci, su alcune peculiarità del procedimento del *lustrum condere*. Il rientro in città del corteo guidato dal censore dopo il *lustrum* e la presumibile uscita dalla città di quello guidato dal console prima dei *comitia centuriata*..... 92

CAPITOLO II

TRACCE E RIFLESSI SUPERSTITI DELL'ANTICA BIPARTIZIONE TOPOGRAFICA DEL PROCEDIMENTO DEI *COMITIA CENTURIATA*

1. La terminologia *mittere, ire, discedere in suffragium*. Liv. 39.15.11 e *educere exercitum comitiorum causa*. Il racconto dionisiano dei “primi e paradigmatici” *comitia centuriata*..... 95
2. La *Petronia amnis* sul percorso dei magistrati diretti nel campo Marzio a *quid agere*..... 102
3. La funzione degli *auspicia peremnia* secondo il *mos augurum*..... 107
4. Il falso principio della necessaria unità di luogo tra *auspicatio* magistratuale e *actio gerenda*. La testimonianza di Liv. 5.52.15-17..... 113
5. Primi dati in favore dell'ipotesi che il procedimento originario dei *comitia centuriata*, nel tratto compreso tra la preliminare presa degli auspici e la *vocatio ad comitiatum*, si svolgesse all'interno dell'Urbe..... 118

6.	“ <i>Sexagenarios de ponte deicere</i> ”: uno strano detto e le sue tante spiegazioni.....	120
7.	L'intreccio, nelle diverse varianti proposte dalle fonti, tra il proverbiale detto sui sessagenari e la tradizione sugli Argei.....	126
8.	La vera genesi del proverbio secondo Fest. v. <i>Sexagenarios <de ponte></i> (452.13-22 L.). Un remoto episodio di insofferenza giovanile: la protesta dei <i>iuniores</i> contro i più anziani componenti dell' <i>exercitus centuriatus</i>	132
9.	L'antica pratica di <i>per pontem suffragium ferre</i> . Molteplicità di argomenti contro il suo preteso collegamento con i <i>pontes</i> installati in occasione dei comizi.....	137
10.	L'esistenza di un <i>pons</i> sulla <i>Petronia amnis</i> , come ovvio e imprescindibile postulato della notizia festina che i magistrati attraversavano questo fiume quando si recavano nel campo Marzio per <i>agere cum populo</i> . Nuova luce sulla vicenda dei <i>iuniores</i> e sul significato delle locuzioni <i>per pontem suffragium ferre</i> e <i>sexagenarios de ponte deicere</i> . Ulteriore e significativo argomento a favore dell'antica bipartizione topografica del procedimento dei comizi centuriati.....	146

CAPITOLO III

COMITIATUS E COMITIA

1.	Il precetto decemvirale <i>de capite civis</i> nella testimonianza del <i>De legibus</i> . Risalenza alle XII Tavole delle parole <i>per maximum comitiatum</i> e loro controverso significato.....	155
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

2. Critica dell'interpretazione basata su una presunta volontà del legislatore decemvirale di prevenire l'*infrequentia* nelle deliberazioni popolari *de capite civis*.... 165
3. L'uso delle parole *per maximum comitiatum* (XII tab. 9.2), come espressione atta ad individuare l'assemblea centuriata (cui il legislatore intese attribuire la competenza esclusiva a deliberare *de capite civis*) attraverso il riferimento a un momento caratteristico della relativa procedura: la processione del popolo guidata dal magistrato fuori dalla città *comitiorum causa*..... 167
4. L'uscita dell'armata *ad bellum* sotto la guida dell'*imperator*, come "militärische Vorbild" del *maximus comitiatus*..... 174
5. Il termine *comitiatus* in due testi del *De legibus* e in un passo del *De auspiciis* di M. Messala augure..... 178
6. Il discusso rapporto tra *comitiatus* e *comitia*: nuovo modo di impostare la questione..... 186
7. Stratigrafia di un'evoluzione storico-semantiche in tema di *imperare exercitum* in un noto testo gelliano..... 188

CAPITOLO IV

L'EDITTO DI CONVOCAZIONE E LA SCOMPARSA DEL *COMITIATUS*.
 UN'IMPORTANTE TESTIMONIANZA DELLA TRANSIZIONE DALL'ANTICA
 ALLA PIÙ RECENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROCEDIMENTO
 DEI *COMITIA CENTURIATA*: VARR. *D. L. L.* 6.91-92.

1. Il procedimento dei *comitia centuriata* secondo la rappresentazione che ne viene comunemente data in dottrina. Contestuale operatività in tale ricostruzione di due distinti meccanismi di convocazione – il *comitiis*

	<i>diem edicere</i> e il <i>vocare inlicium</i> – in realtà appartenuti ad epoche storiche successive.....	195
2.	L’editto di convocazione e il necessario intervallo di un <i>trinum nundinum</i> tra la sua emanazione e il <i>dies futurus</i> fissato per la riunione dell’assemblea.....	202
3.	Ragioni per cui è da pensare che un sistema siffatto, operante sulla base di un editto di convocazione e con l’intervallo del <i>trinum nundinum</i> , presuppone necessariamente una comunità politica di vaste dimensioni e fortemente democratizzata.....	207
4.	Ragioni per cui è da pensare viceversa che un sistema basato sulla convocazione per mezzo di un araldo, e con le caratteristiche desumibili dalla documentazione varroniana, presuppone una comunità di limitate dimensioni e con un’accentuata caratterizzazione politica di tipo autoritario.....	215
5.	L’avvento del nuovo meccanismo di convocazione e lo sfaldamento progressivo dell’antico procedimento dei comizi centuriati. Decadenza degli <i>auspicia</i>	221
6.	Trasferimento del rito auspicale per i comizi centuriati nella sede extraurbana prevista per la riunione dell’assemblea, e conseguente svuotamento di funzionalità del tratto del procedimento originariamente compreso tra la preliminare presa degli auspici e la <i>vocatio ad comitiatum</i>	223
7.	Eliminazione della <i>con(ven)tio</i> e scomparsa del <i>comitiatus</i>	229

8. I due estratti del *commentarium vetus anquisitionis*. Le regole per il questore di Varr. *D. l. L.* 6.91; loro ascrivibilità ad un'epoca più antica del processo contro Trogo diretto da M. Sergio; il cui editto, parzialmente riportato in Varr. *D. l. L.* 6.92, rispecchia l'avvenuta concentrazione in sede extraurbana del procedimento che era ancora topograficamente bipartito quando venne redatta la raccolta di regole del § 91..... 235
9. Presenza nell'estratto di contenuto più antico di elementi estranei alla formulazione originale del testo. Rilevanza della menzione dei *Rostra* per la datazione delle regole del § 91. Valore ai fini della presente indagine della testimonianza offerta dai due brani del *commentarium vetus*..... 248

CAPITOLO V

LA FORMA ORIGINARIA DEL PROCEDIMENTO ATTESTATO DA VARR. *D. l. L.* 6.86-95, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ARCHETIPO "CURIATO" DEL *VOCARE POPULUM AD COMITIATUM*.

1. Generalità e originarietà..... 259
2. "Economia" delle modalità dell'agire nell'ordinamento primitivo. Il *lictor curiatus*..... 261
3. Segni di ascendenze "curiate" nell'estratto dei *commentaria consularia*..... 265
4. Il contrasto *viri / quirites* e le formule "*omnes quirites*"- "*populus Romanus quirites*" nel brano delle *ensoriae tabulae*..... 269

5.	Derivazione da un antico modello curiato del procedimento cui si riferisce la documentazione varroniana. Per quali ragioni e sotto quali aspetti è da presumere che la terza ed ultima <i>vocatio</i> del modello originario differisse dal corrispondente atto del modello derivato.....	277
6.	Il Comizio, meta esclusiva del <i>coire comitiis curiatis</i>	281
7.	Infondatezza della corrente affermazione che il Comizio fosse uno spazio inaugurato.....	285
8.	Il <i>templum</i> dei <i>Rostra</i> e sua localizzabilità nell'area del Foro antistante al suggesto al confine con il Comizio.....	288
9.	Il suggesto del Foro e le sue molteplici connessioni con la struttura organizzativa del procedimento comiziale. Il misconosciuto ritrovamento di resti d'una costruzione d'età monarchica al limite tra il Foro e il Comizio.....	293
10.	Il procedimento dei <i>comitia curiata</i> in due testimonianze dionisiane.....	298
11.	Un'assemblea comiziale legislativa sullo sfondo di una scenetta spiritosamente descritta da un oratore repubblicano.....	301
12.	Il nuovo modo di <i>agere cum populo</i> introdotto da C. Licinio nel 145 a. C.: quale fu, concretamente, l'innovazione che pose fine ad una tradizione plurisecolare.....	310
13.	La centralità dei <i>Rostra</i> nella vicenda di C. Licinio.....	317
14.	Gli effetti dell'innovazione liciniana sulla configurazione dell'atto magistratuale su cui verte un noto passo del commento di Asconio a Cicerone.....	320

15.	Rilevanza dei risultati raggiunti ai fini della ricostruzione del passaggio collettivo dal Foro al Comizio nel procedimento dei <i>comitia curiata</i>	325
16.	Una prima supposizione sulla forma dell'atto con cui veniva comandato, al termine della <i>contio</i> , il trasferimento dei quiriti nel Comizio.....	327
17.	Ipotizzabili differenze di struttura e di funzione tra la <i>vocatio ad comitiatum</i> del procedimento dei <i>comitia centuriata</i> e il corrispondente atto del procedimento dei <i>comitia curiata</i>	330
18.	Le due ricorrenze annuali dei cd. comizi testamentari e i due <i>dies fissi QRCF</i>	332
19.	La sigla calendariale <i>QRCF</i> e i punti oscuri della relativa spiegazione di Varrone.....	336
20.	Emendazioni del testo varroniano e obiezioni ad esse opponibili.....	340
21.	Un elemento della sigla generalmente negletto dagli studiosi e il profilarsi di una nuova proposta di soluzione... che però viene subito ad urtare contro un grave ostacolo.....	345
22.	Superamento dell'ostacolo con l'ausilio di alcuni dati emersi nella prima parte dell'indagine. Strascico di interrogativi al séguito della nuova ipotesi.....	350
23.	Una prevedibile obiezione da parte del linguista e la categoria dei verbi "delocutivi".....	355
	Indice bibliografico.....	361
	Indice degli autori citati.....	381
	Indice delle fonti citate.....	389

PREMESSA

ITINERARIO DELLA RICERCA E SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI

1. Questo libro si basa su Varr. *D. l. L.* 6.86-95, testo soprattutto famoso per alcuni brani inseritivi dall'autore del *De lingua Latina*, il quale fa sapere di riportarli da tre documenti da lui denominati, nell'ordine in cui ne trascrive i rispettivi estratti, *ensoriae tabulae*,¹ *commentaria consularia*,² *commentarium vetus anquisitionis M. Sergii, Mani filii, quaestoris, qui capitis accusavit Trogum*.³ Questi estratti, recanti nello stile espressivo e nel contenuto i segni di una notevole antichità, sono stati spesso e variamente utilizzati in dottrina, ma assai di rado sottoposti ad analisi approfondita, e mai, per quanto ci risulta, studiati congiuntamente tra loro, alla luce dell'ampio e organico discorso varroniano che fa loro da contorno. Questo, appunto, è ciò che ha dato l'impulso decisivo al presente lavoro, l'aver letto quegli inserti secondo il filo conduttore che attraversa senza interruzioni il tessuto espositivo di cui fanno parte: tutto il resto non è che il variegato insieme delle conseguenze che ne sono derivate.⁴

L'occasione di metter mano al celebre testo varroniano si presentò quando uno dei dieci paragrafi che lo compongono, precisamente il § 88, cadde più o meno per caso nel raggio d'osservazione di un'indagine cui stavamo lavorando.⁵ L'interferenza risultò fatale per

¹ Varr. *D. l. L.* 6.86: *Nunc primum ponam <de>ensoriis tabulis...*

² Varr. *D. l. L.* 6.88: *In commentariis consularibus scriptum sic inveni...* La scelta della forma *commentaria*, invece del più usuale *commentarii*, è quasi obbligata, diremmo, alla luce di Varr. *D. l. L.* 6.90. (cit. alla nota seguente).

³ Varr. *D. l. L.* 6.90: *...commentarium indicat vetus anquisitionis M. Sergii, Mani filii, quaestoris, qui capitis accusavit Trogum; in quo sic est...* Per altre attestazioni del neutro *commentarium*, più raro del maschile, v. A. VON PREMERSTEIN, v. *Commentarii*, in *PW* IV, Stuttgart 1901, 726.

⁴ Al termine di questa premessa il lettore troverà una trascrizione integrale del testo, che gli darà la possibilità, quando vuole, di seguire comodamente l'andamento del discorso varroniano cogliendone la connessione di tutte le parti.

⁵ E nell'ambito della quale è destinato a confluire, quando essa verrà ripresa, uno strascico di questioni che il presente lavoro lascerà insolte dietro di sé: cenni al riguardo, *infra*, 353 s.

l'indagine ora detta, dacché fu proprio il parziale contatto con quel testo, tutto sommato marginale rispetto ai suoi obiettivi, che finì per spostarne l'asse della ricerca, costringendoci ben presto ad accantonarla per far posto al tema di questo libro⁶ e ai problemi che esso trae seco.

Ora, per spiegare, com'è preliminarmente doveroso da parte nostra, qual è questo tema e a quali sviluppi hanno dato luogo i problemi che esso solleva non c'è miglior modo, crediamo, che presentar subito il faticoso § 88, certo il più noto della deca, o almeno il più frequentemente citato. È stato infatti il singolare contenuto di questo paragrafo a porre il tema della presente indagine: da qui ha cominciato a svolgersi il percorso che, come all'inizio eravamo ben lungi dal prevedere, si sarebbe poi snodato, tappa dopo tappa, attraverso i cinque capitoli di questo libro.

2. Varr. *D. l. L.* 6.88: *In commentariis consularibus scriptum sic inveni: Qui exercitum imperaturus erit accenso dicit hoc: Calpurni, voca inlicium omnes quirites⁷ huc ad me. Accensus dicit sic: Omnes quirites inlicium visite huc ad iudices. C. Calpurni, consul dicit, voca ad conventionem omnes quirites huc ad me. Accensus dicit: Omnes quirites, ite ad conventionem huc ad iudices. Dein consul eloquitur ad*

⁶ A dir il vero era stata nostra intenzione, in un primo momento, ricavare dallo studio di Varr. *D. l. L.* 6.86-95 un contributo per la raccolta di studi che si stava allora realizzando in onore di Giovanni Nicosia (poi pubblicata con il titolo *Studi per Giovanni Nicosia*, Milano 2007), studioso al quale ci hanno sempre legato stima, affetto e un qualche cosa in più sicuramente dovuto alla comune "sicilianitudine". A lui desideriamo esprimere il rammarico che, per non aver potuto mantenere quel nostro proposito, ha accompagnato la stesura di questo libro per tutta la sua durata.

⁷ Preferiamo non conformarci all'abitudine generale, comune tra l'altro a tutti gli editori del testo varroniano, di scrivere questa parola con l'iniziale maiuscola; abitudine influenzata più o meno consapevolmente da un equivoco, diffuso tanto tra gli antichi quanto tra i moderni, che sulla base di errate etimologie fa in sostanza di *quirites* un nome etnico. Per *Quirites* nel senso di *Romani*, v., dichiaratamente, I.1.2.2 e Isid. *Etym.* 5.9.2 (cfr. B. ALBANESE, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978, 83 ntt. 27 e 28); nel senso, invece, di *nomen Sabinum*, v., ad es. Fest.-Paul. v. *Curis*, 43 L., Serv. *Aen.* 7.710 (sul punto, in generale, v. A. NOCENTINI, *Miti etimologici antichi e moderni intorno a Quirites*, in *Archivio Glottologico Italiano* 56, 1971, 128 ss). L'iniziale minuscola, d'altra parte, si addice al significato che, con buona parte della dottrina, riteniamo sia da attribuire a *quirites* (su ciò *infra*, 266 ss.).

*exercitum: Impero qua convenit ad comitia centuriata.*⁸

Nel brano è riportato ciò che Varrone, all'inizio, dice di aver trovato scritto, nei *commentaria consularia*.⁹ Si tratta, ad un primo sguardo, di un insieme di prescrizioni comportamentali¹⁰ cui deve

⁸ A parte l'iniziale di *quirites*, il testo è quello stabilito da G. GOETZ-F. SCHOELL, *M. Terenti Varronis De Lingua Latina quae supersunt*, Amsterdam 1964, che seguiremo anche per le altre parti del testo varroniano. Con l'occasione precisiamo che si è pure tenuto conto di due edizioni, entrambe corredate da pregevoli commenti, del VI libro del *De lingua Latina*: E. RIGANTI, *Varrone. De lingua Latina. Libro VI*, Bologna 1978, e P. FLOBERT, *Varron. La langue Latine. Livre VI*, Paris 1985; e non sono state trascurate altre due edizioni, stavolta complessive, dell'opera varroniana: R.G. KENT, *Varro. On the Latin Language*, London 1958 e A. TRAGLIA, *Opere di Marco Terenzio Varrone*, Torino 1974.

⁹ Sulla natura dei (*libri*) *commentarii* o *commentaria*, e sulla loro relazione con i greci ὑπομνήματα, v., fundamentalmente F. BÖMER, *Der Commentarius. Zur Vorgeschichte und literarischen Form der Schriften Caesars*, in *Hermes* 81, 1953, 210 ss., che assegna i *commentaria consularia* di Varr. *D. l. L.* 6.88 ad un genere di scritti redatti ad uso dei magistrati «als Anweisung für den Nachfolger und kommende Beamtengenerationen im Dienst», e rappresentativi di un importante stadio preletterario della «römische Schriftum» (op. cit., 214 s. e nt. 7).

¹⁰ Non è pacifico tra gli studiosi se i commentari magistratuali avessero natura prescrittiva o descrittiva. Per TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I³, Leipzig 1887, 5 nt. 4, si tratta di scritti di natura normativa miranti a far conoscere ai magistrati che entravano in carica le regole da osservare nell'esercizio delle loro funzioni; sotto quest'aspetto sarebbero assimilabili al *commentarius isagogicus* composto da Varrone per il neoconsole Pompeo affinché *discret quid facere dicereque deberet cum senatum consuleret* (Gell. 14.7.2). Secondo A. VON PREMERSTEIN, v. *Commentarii*, in *PWIV*, cit., 747 ss., si tratterebbe invece di registri dove venivano protocollati gli atti dei magistrati, per certificarne l'avvenuto compimento e fissarne la memoria. Per quanto riguarda in particolare il testo riportato in Varr. *D. l. L.* 6.88 (op. cit., 732 s.), esso conterrebbe, non come pareva al Mommsen delle schematiche istruzioni per il console sulle modalità di convocazione dei comizi centuriati, sì piuttosto «eine Darstellung... einer Aufzeichnung concreter Vorgänge» (sulla questione v. anche E. RIGANTI, ed. cit., 183 s. e, più recentemente, D. MANTOVANI, *Aspetti documentali del processo criminale nella Repubblica. Le tabulae publicae*, in *MEFRA* 112, 2000, 658 nt. 26). Ed è sulla base di tale valutazione, dalla quale non possiamo non dissentire, che il P. accosta i *commentaria consularia* del *De lingua latina* ai ὑπομνήματα menzionati nell'epigrafe marmorea di Oropo (*Senatus consultum aliaque acta de Oropiorum et publicanorum controversiis*, ed. *RDGE*, n. 23), dove si ricorda che i consoli del 73 a. C. fecero inserire nella «tavola dei commentari» (l. 31) la loro decisione in ordine ad una controversia insorta tra gli Oropi e i *publicani* (su questa testimonianza epigrafica, v. D. MANTOVANI, op. cit., 675 s.). A noi sembra che le due opinioni non siano rigidamente opponibili l'una all'altra. In fondo, ammettendo che attraverso la protocollazione si venivano a costituire dei precedenti e dei modelli per i successori nella carica magistratuale, anche il Premerstein finisce con il non negare il valore normativo-isagogico di questi commentari. Non diremmo, d'altra parte,

attenersi colui *qui exercitum imperaturus erit*,¹¹ ossia il console in atto di predisporre ad emettere il comando descritto alla fine del brano, consistente, per l'appunto, in un'allocuzione indirizzata all'*exercitus* e introdotta dalla parola *Impero*. Prima di compiere quest'atto, il console deve, secondo lo schema tramandato da Varrone, impartire all'*accensus*¹² (individuato nel brano con il nome di Calpurnio)¹³ due

che il valore ora detto si desuma dall'assenza in tali scritti di ogni riferimento a fatti accaduti (così il Mommsen, *loc. cit.*: «da sie nicht Geschehenes berichten, sondern auffordernd und vorschreibend»): si tratta, infatti, di attività rituali e, come osserva a ragione, nel Commentaire della sua cit. ed., P. FLOBERT, 165, «les rituels sont prescriptifs par nature». Non si vede pertanto la necessità degli emendamenti proposti da C.G. BRUNS, TH. MOMMSEN, O. GRADENWITZ, *Fontes iuris Romani antiqui. Scriptores*⁷, Tubingae 1909, 58, che vorrebbero trasformare i quattro *dicit* e l'*eloquitur* in imperativi futuri (*dicito, eloquitur*).

¹¹ Secondo il Giardina, la cui opinione è riferita adesivamente da E. RIGANTI, ed. cit., 184, il fatto che l'azione venga collocata nel futuro (*imperaturus erit*) renderebbe necessario accogliere gli emendamenti di Bruns-Mommsen (v. la nota precedente). A nostro avviso, il carattere della normatività è intrinsecamente proprio al contenuto di questo brano, e non ha bisogno di esser dedotto né dall'assenza di verbi al passato (Mommsen: v. la nota precedente), né dalla presenza di verbi al futuro (Giardina-Riganti). Quanto alla forma *imperaturus erit*, essa denota semplicemente che il testo è stato redatto con l'intento di ricordare al console ciò che egli deve fare prima di *imperare exercitum*, atto che viene perciò visto come futuro rispetto ai due comandi da impartire prima all'*accensus*, mentre viene prescritto al presente (*eloquitur*) quando arriva il suo turno, cioè d o p o (*dein*) quei due comandi.

¹² *Accensus* indica qui ciò che chiameremmo oggi l'"attendente" del console. Per questo uso del termine nel senso di persona subalterna al servizio di un comandante o di un magistrato, e per le numerose fonti dov'è attestato, v. B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano II. Adscripticii, accensi, velati, ferentarii, rorarii*, in *Scritti giuridici*, III (cur. G. FALCONE), Torino 2006, 292 s., cui si fa rinvio per la dibattuta questione intorno alla figura e al ruolo degli *accensi*, nel senso, forse più antico, di speciale reparto dell'esercito centuriato: problema, questo, non rilevante ai fini della presente indagine.

¹³ È probabile che il prenome *C(aius)*, figurante soltanto, come si vede, nel secondo dei due comandi del console, sia caduto dal primo a causa della sua interposizione tra la *c* finale di *hoc* e l'iniziale di *Calpurni*. Questo nome sarà da considerare convenzionale o reale a seconda che si aderisca alla tesi del valore prescrittivo ovvero descrittivo del formulario. Qualcuno, seguace della prima delle due opinioni, ha paragonato il *Calpurnius* di Varr. *D. l. L.* 6.88, agli *Aulus Agerius* e *Numerius Negidius* degli schemi di formule edittali (M. VOIGT, *Über die leges regiae, II. Quellen und Authentie der leges regiae*, in *Abhandlungen der phil.-hist. Cl. der kön. sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften* 7, Leipzig 1879, 656 nt. 228). Non è da escludere però che anche uno schema d'azione contenente delle regole di comportamento previste in astratto possa, nella copia fatta redigere da un magistrato per suo uso personale, esser integrata da nomi di persone concretamente individuate, com'è con ogni probabilità il caso di Varr. *D. l. L.* 6.90 e 92 (su ciò, v. *infra*, 238 ss.).

comandi successivi con cui gli impone di emettere due diverse *vocationes*, destinate entrambe ad *omnes quirites*, che l'*accensus* eseguirà, ciascuna dopo aver ricevuto il relativo comando. Per la prima di tali *vocationes* si parla nelle rispettive formule – l'una usata dal console per comandarla, l'altra dall'*accensus* per eseguirla – di *vocare inlicium* e di *inlicium visere*, per la seconda, di *vocare ad conventionem* e di *ire ad conventionem*. Benché non sia chiaro il significato della parola *inlicium*, né per conseguenza in che cosa differiscano sostanzialmente le due *vocationes*, sembra ovvio che ad esse debbano corrispondere due distinte fasi di realizzazione, e che quindi il comando del console all'*accensus* di *vocare ad conventionem omnes quirites* non possa essere emesso se non dopo che la precedente *vocatio inlicium* abbia finito di produrre i suoi effetti.¹⁴ Analogamente, un congruo intervallo di tempo si frappone tra la *vocatio ad conventionem* e l'ultimo dei tre comandi del console, quello che egli emette nella forma dell'*imperare exercitum*.¹⁵

Ci troviamo di fronte, si direbbe, allo schema di un procedimento in più fasi, scandito da tre distinti comandi del console, i primi due miranti a dar impulso, con la cooperazione dell'*accensus*, a due successive mobilitazioni di tutti i quiriti, di non trasparente relazione reciproca; il terzo, espresso in una forma che ne rende poco perspicuo il significato e impedisce perciò, sul momento, di identificarne la finalità.¹⁶

¹⁴ La precisazione non è oziosa come potrebbe sembrare: la serie di proposizioni... *accenso dicit... accensus dicit... consul dicit... accensus dicit...*, accostate tra loro senza alcun elemento di congiunzione che serva a determinare in modo esplicito la successione nel tempo delle quattro azioni, potrebbe far pensare ad una sorta di duetto verbale tra il console e l'*accensus* consistente esclusivamente nelle pronunce consecutive delle quattro formule di rito. In questo modo, per esempio, sembra aver inteso C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma* (tr. it.), Roma 1980, 330.

¹⁵ In questo caso il rapporto di successione temporale è apertamente denunciato dall'avverbio *dein*, che viene così messo in particolare risalto dal contrasto con la coordinazione piattamente asindetica delle quattro precedenti proposizioni rette da *dicit*.

¹⁶ Paleograficamente e sintatticamente inverosimile per P. FLOBERT, ed. cit., 166, la proposta di E. RIGANTI, ed. cit., 185, di emendare *qua convenit in quo conveniatis*, dando a *quo* valore finale ("Ordino che vi riuniate nei comizi centuriati"). Da parte loro, R.G. KENT e A. TRAGLIA traducono, nelle rispettive citate edizioni, «I order you to go by the proper way to the centuriate assembly» e «Vi ordino di venire ai comizi centuriati nel luogo apposito», entrambi sottintendendo, come si vede, un verbo di moto ("to go" e "venire") che non esiste nel brano, e dando a *qua* valore locativo ("by the proper way" e

Non sono pochi nel testo gli indizi di alta antichità: oltre al termine *inlicium*, già notato per il suo non chiaro significato, è evidentemente arcaica anche la parola *conventio*, che figura due volte al posto della più recente forma sincopata *contio*.¹⁷ Si osservi pure la struttura rigidamente paratattica delle proposizioni rette dai quattro *dicit*, indice di una sintassi ancora acerba che ignora forme di coordinazione stilisticamente più evolute. Parimenti significativo l'appellativo *iudices* usato con riferimento ai consoli,¹⁸ nonché il vistoso richiamo, contenuto nell'espressione *exercitum imperare*, all'originario carattere militare dei *comitia centuriata*, che appaiono menzionati alla fine del brano.

Proprio sulla base di tale menzione, si è soliti veder rispecchiato nella sequenza di Varr. *D. l. L.* 6.88 il rituale della convocazione

“nel luogo apposito”): con risultati, in tutti e due i casi, piuttosto deludenti dal punto di vista del senso. Autorevole e sbrigativo, nella questione, l'intervento di TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig 1887, 309, nt. 6, che si appoggia dichiaratamente al parere di Wilamovitz: la frase, in sostanza, non altro significherebbe che *impero, quirites, convenite*, essendo impensabile che *convenire* possa qui esser inteso in senso difforme che in *conventio*, termine figurante due volte nello stesso testo. Non può farsi a meno però di obbiettare che in questo modo si riduce il terzo comando del console, emesso nelle vesti di *imperator exercitus*, a un doppione della *vocatio ad conventionem*, emessa prima dal suo subalterno.

¹⁷ Il latino progredito conosce *conventio* (al di là del non chiaro uso del termine nel sintagma *conventio in manum*: cui si accennerà *infra*, nt. 107) unicamente nel significato – con ogni probabilità derivato: cfr. A. ERNOUT- A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue Latine*⁴, Paris 1959, v. *venio, -is*, 720) – di “accordo”, “patto”, mentre qui la parola ricorre con il valore di “adunanza”, “riunione”, destinato a sopravvivere nella più tarda forma contratta *contio*. Oltre che in Varr. *D. l. L.* 6.88, la parola *conventio*, in questo suo significato antico, è attestata solo, per quanto ci risulta, in Varr. *D. l. L.* 6.87 (*ensoriae tabulae*) e in *SC de Bacch.* (186 a.C.), l. 22: *...in coventionid* [da notare, qui, la caduta della nasale, verificatasi pure in un altro composto con *cum-*, di significato affine, *co(m)eo, co(m)ire*].

¹⁸ Se dobbiamo credere a Zon. 7.19, il titolo di *consules* entrò in uso dopo le XII Tavole; la controversa applicabilità ai consoli delle disposizioni della *Lex Valeria Horatia* (Liv. 3.55.11-12) presuppone evidentemente l'alta risalenza dell'uso nei loro confronti del titolo di *iudices* (cfr. TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1³, Leipzig 1887, 77 nt. 2); titolo che nel contesto arcaicizzante di Cic. *De Leg.* 3.8, precede quello di *consules: regio imperio duo sunt... praetores iudices consules appellanto*. Quale sia stato il nome originario dei consoli, se *iudices* o *praetores*, su tale questione, con opinioni discordanti, v. P. VOICI, *Per la definizione dell'imperium*, in *Studi in memoria di E. Albertario II*, Milano 1953, 84 e P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma 1959, 762 s. nt. 104.

dell'*exercitus centuriatus* all'espletamento delle sue funzioni deliberativo-comiziali,¹⁹ e nelle oscure parole finali, *Impero qua convenit ad comitia centuriata*, la formula con cui il magistrato comandava la costituzione in centurie, ai fini del *suffragium*, di tal sorta di assemblea popolare.²⁰

3. Non pienamente soddisfatti da tale interpretazione che ci sembrava lasciasse in ombra alcuni aspetti importanti della singolare testimonianza, provammo a verificare se offrissero qualche possibilità di andar più a fondo i contigui estratti delle *ensoriae tabulae* e del *commentarium vetus*. Tentativo suggerito dall'elementare intuizione che proprio per il fatto d'esser contigui, di far parte dello stesso contesto, questi estratti dovessero presentare nel loro contenuto dei legami con quello dei *commentaria consularia*.

In effetti, come fu facile constatare,²¹ anche quei brani contenevano delle regole comportamentali prescritte, in un caso al censore, nell'altro al questore, in relazione a delle procedure che questi magistrati erano tenuti ad applicare per finalità rientranti nelle rispettive sfere di competenza; e precisamente, il questore ai fini di un'*accusatio capitis*, il censore per una finalità non altrettanto univocamente determinabile, che, come ci mostrò subito una scorsa alla dottrina, alcuni studiosi identificano con un'adunanza popolare immediatamente successiva all'entrata in carica dei censori, altri, all'opposto, con la *lustratio exercitus* che soleva celebrarsi a conclusione

¹⁹ V. per es., L. LANGE, *Römische Alterthümer*, I³, Berlin 1876, 560 ss.; O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*. I, Leipzig 1885, 397 s.; TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 339 nt. 6; W. LIEBENAM, v. *Comitia*, in *PW* IV, Stuttgart 1901, 689 s.; G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912, 138 s.; L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies. From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor 1966, 156; A. MAGDELAIN, *Recherches sur l'«imperium»*. *La loi curiate et les auspices d'investiture*, Paris 1968, 46; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², Napoli 1972, 406 nt. 2; C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit. 330; R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio prima della sua riduzione a strumento processuale*, in *Scritti minori* II (cur. M. VARVARO), Torino 2009, 420.

²⁰ A questa interpretazione, condivisa, tra i tanti, da L. LANGE, G. ROTONDI, W. LIEBENAM, R. SANTORO citati alla nota precedente, si conforma P. FLOBERT, che nella sua cit. ed. traduce: «Je vous donne l'ordre de vous constituer en comices centuriates de la manière qu'il convient».

²¹ *Infra*, 36 ss., 39 ss.

del censo prima della loro uscita di carica.²² In tutt'e due i casi, quel che più conta, erano chiaramente riconoscibili dei passaggi procedurali corrispondenti a quelli che nella previsione dei *commentaria consularia* fanno capo ai due comandi successivamente rivolti dal console all'*accensus*, l'uno di *vocare inlicium*, l'altro *ad conventionem, omnes quirites*. Sicché era evidente che anche il censore e il questore, in due momenti successivi del procedimento cui erano rispettivamente preposti, impartivano ad un subalterno – poco importa che si trattasse qui di un *praeco* – gli stessi due comandi rivolti dal console all'*accensus*.

Nessun riscontro offrivano tuttavia né le *censoriae tabulae* né il *commentarium vetus* al terzo ed ultimo comando del console, quello espresso con l'oscura formula sul cui significato avevamo giusto sperato di ricevere qualche lume dagli altri estratti. A fornire su questo punto dei chiarimenti preziosi fu invece la spiegazione che trovammo nascosta, ma non poi tanto reconditamente, in una piega del commento di Varrone. Dalle considerazioni esposte dall'antiquario nella seconda parte del § 93 emersero infatti, a proposito di quel terzo comando del console, tre dati a nostro avviso assolutamente inequivocabili,²³ e cioè: 1) che legittimati a compierlo, oltre al console, erano pure (sia pure entro limiti che non valevano per il console) il censore e il questore; 2) che, sebbene espressamente menzionato nel solo estratto dei *commentaria consularia*, esso faceva pure parte delle procedure contemplate nelle *censoriae tabulae* e nel *commentarium vetus*; 3) che, a prescindere dal problema della sua formulazione, esso era, funzionalmente, una *vocatio ad comitiatum*, ossia, come fin dall'inizio ci sembrò dovesse intendersi, un ordine rivolto a quanti si trovavano presenti nel luogo dove s'era tenuta la *con(ven)tio* di mettersi in marcia tutti insieme, con in testa il magistrato, verso il luogo da quest'ultimo indicato nel formulare l'ordine stesso.

Dallo stesso passaggio del commento varroniano, rivelatosi in un certo senso la chiave di volta dell'intero discorso, veniva fuori, inoltre, quanto bastava ad identificare senza incertezze nella cerimonia lustrale celebrata ogni cinque anni a conclusione del censo l'evento cui erano finalizzate le prescrizioni procedurali delle *censoriae tabulae*.

²² Sulla questione v. *infra*, 70 ss.

²³ *Infra*, 65 ss.

Con l'apporto di questi elementi risultava assodato che le antiche regole riportate da Varrone riguardavano tutte un solo e medesimo tipo di procedimento, fondamentalmente caratterizzato dal succedersi di tre *vocationes*, le prime due, *inlicium* e *ad con(ven)tionem*, emesse da un araldo per ordine del magistrato, la terza personalmente da quest'ultimo; e che siffatta procedura era suscettibile di esser utilizzata sia ai fini di una deliberazione dei *comitia centuriata*, come nei casi in cui vi apparivano preposti il console e il questore, sia ai fini del *lustrum condere*, come nel caso previsto dalle *ensoriae tabulae*.²⁴

4. In rapporto a tale risultato si pose subito un problema di natura terminologico-espressiva: come qualificare un procedimento che si prestava ad applicazioni tanto eterogenee? Escluso l'aggettivo "comiziale", inadattabile al caso del censore, ci si vedeva costretti a ricorrere a pesanti circonlocuzioni imperniate sull'attitudine di tale *modus procedendi* ad essere adibito per il compimento di atti richiedenti la partecipazione attiva o passiva del popolo in assetto centuriato.

Destava inoltre un particolare interesse l'accennato carattere "locomotorio" della *vocatio ad comitiatum*. Se davvero, come pareva configurarsi nel commento di Varrone, essa consisteva nell'ordine del magistrato di trasferirsi tutti insieme in un luogo diverso da quello in cui s'era tenuta la *con(ven)tio*, ciò prometteva di ridimensionare il problema interpretativo della frase *Impero qua convenit ad comitia centuriata*: nel senso che, restituito al *qua* il suo noto e consueto valore di avverbio di luogo ("per dove"), poteva scorgersi in quella frase una sorta di formula in bianco della *vocatio ad comitiatum* stessa, da riempirsi di volta in volta con l'indicazione del tragitto "per il quale" il console e il suo collega – anche lui certamente partecipante al procedimento, come mostra il plurale *iudices*, figurante nel formulario dei *commentaria consularia*²⁵ – avevano convenuto²⁶ si dovesse

²⁴ *Infra*, 89 ss.

²⁵ Come si vedrà a suo tempo, anche gli estratti delle *ensoriae tabulae* e del *commentarium vetus* contengono chiari riferimenti alla partecipazione non inattiva dei colleghi del magistrato preposto al procedimento.

²⁶ *Convenit*, finora, è stato inteso in due modi diversi: o come verbo di moto (MOMMSEN-WILAMOVITZ, RIGANTI: *supra*, nt. 16), o nel senso di "convenire, esser appropriato", interpretazione proposta a sua volta in due varianti diverse a seconda che si

andare,²⁷ dopo l'adunanza preliminare, a tenere l'assemblea deliberativa delle centurie.²⁸

Quanto ai magistrati destinatari degli altri due gruppi di norme, poteva presumersi che prescrizioni di contenuto analogo figurassero sia nel *commentarium vetus*, per il questore latore di un'accusa capitale davanti ai comizi centuriati, sia nelle *ensoriae tabulae*, per il censore preposto alla *lustratio* dell'*exercitus urbanus* da lui "costituito" in centurie in occasione di quella solenne cerimonia.

A prescindere, comunque, dal procedimento del censore, per il quale non esistono in pratica altre testimonianze al di fuori di Varrone, bisognava fare i conti, per i *comitia centuriata*, con le notizie fornite da altre fonti sul relativo procedimento, nonché con l'autorevole e più che consolidata dottrina esistente a riguardo. E nel loro insieme, fonti e dottrina, formavano un quadro difficilmente raccordabile con quanto si ricavava dalla testimonianza di Varrone.

Ciò che più immediatamente balzava agli occhi era l'aspetto topografico del problema. Sulla base dei dati varroniani si profilava chiaramente un procedimento articolato in due tratti cui corrispondevano due sedi distinte: l'una, quella in cui si teneva la preliminare *con(ven)tio*, coincideva con l'area del *templum* dove il magistrato la notte precedente aveva impetrato i necessari auspici e poi, fattosi giorno, emetteva i tre comandi successivi visti prima;

attribuisse a *qua* valore modale (FLOBERT: «de la manière qu'il convient»: *supra*, nt. 20) o locale (KENT, «by the proper way»; TRAGLIA, «nel luogo apposito»: *supra*, nt. 16). Qui si propone un terzo tipo d'interpretazione, che valorizza il particolare della rilevata presenza nel procedimento anche dell'altro console.

²⁷ L'interpretazione qui proposta, "Comando di andare dove (lett.: per dove) si è convenuto per i comizi centuriati", sottintende un *ire*, verbo che verrà poi allo scoperto nel commento di Varrone (*infra*, 67). *Qua* pone l'accento, non tanto sulla meta di questo *ire*, quanto sul tragitto da percorrere per arrivarvi: si tratta infatti di una *vocatio ad comitiatum*, cioè, propriamente, all'"andata", non ad un luogo dove si debba andare. Che non sia sbagliato, tuttavia, dare al *qua* un sostanziale valore di complemento di moto a luogo è dimostrato, come si vedrà meglio *infra*, 68, da Varr. *D. l. L. 6.93: quod hic exercitui imperare potest quo eat, id quod propter comitia centuriata imperare solent*.

²⁸ Bisogna, in proposito, tener presente una peculiarità dei *comitia centuriata*, probabilmente dovuta alla loro origine militare: a differenza dei comizi curiati, essi non hanno una sede fissa (anche se è vero che nel corso del tempo loro sede abituale divenne il campo Marzio: sul punto v. *infra*, 328 ss.). Non è inverosimile, dunque, che anticamente, dopo la *con(ven)tio*, il console dovesse di volta in volta ordinare al popolo "dove andare" *propter comitia centuriata*.

l'altra era invece ubicata nel luogo dove s'era convenuto di tenere i comizi centuriati. In mezzo, come elemento di raccordo tra i due tratti accennati, vi era il *comitiatus*, cioè il passaggio collettivo dall'una all'altra sede, che seguiva all'ultima delle tre *vocationes*, quella emessa personalmente dal magistrato, che era, per l'appunto, una *vocatio ad comitiatum*. Considerato, d'altra parte, che i *comitia centuriata* si riunivano abitualmente nel campo Marzio, e comunque non potevano tenersi, per un ben noto divieto,²⁹ *intra pomerium*, ne veniva per necessaria illazione che tutti gli atti anteriori al *comitiatus*, compresa la stessa *vocatio ad comitiatum*, venivano compiuti all'interno dell'Urbe, in un luogo nel quale doveva essere ubicato il *templum* auspicale, fulcro spaziale dell'intera sequenza degli atti accennati.

Senonché tutto questo appariva ben lontano dall'insegnamento generalmente seguito in materia. Non solo, infatti, la dottrina tradizionale si rappresenta il procedimento di cui parliamo come un'azione che si svolge tutta, dall'*auspicatio* del magistrato al *suffragium* popolare, nel campo Marzio (o altra sede extraurbana), ma per di più, ignorando radicalmente l'idea di *comitiatus* ricavabile, secondo la nostra interpretazione, da Varr. *D. l. L.* 6.93, tende a considerare il termine ora detto un semplice sinonimo di *comitia*.

Una così profonda disparità di vedute non poteva non sollecitare un allargamento dell'indagine oltre i confini di Varr. *D. l. L.* 6.86-95, alla ricerca di altre eventuali tracce della realtà che tanto nitidamente vedevamo profilarsi nel testo varroniano: la realtà di una procedura articolata in due segmenti, uno urbano l'altro extraurbano, con al centro il *comitiatus*, cioè il trasferimento in massa dalla città al campo Marzio dei *suffragia ferentes* al seguito del magistrato.

5. La ricerca fu fruttuosa. Basti qui richiamare, tra altri elementi venuti ad assecondare la ricostruzione appena proposta, quelli scaturiti, in base ad un accostamento di due celebri lemmi festini, dalla combinazione dei risultati delle relative analisi. Sicché, tenuto conto delle conferme ottenute, di cui diamo conto nel secondo capitolo di questo libro, bisognò preoccuparsi di coordinare l'inedito significato di *comitiatus*, emerso dalla nostra interpretazione del testo

²⁹ Gell. 15.27.5: *centuriata autem comitia intra pomerium fieri nefas esse*. Su questo divieto, v. *infra*, 189 ss. e *passim*.

varroniano e adesso garantito dalle conferme accennate, con i vari impieghi dello stesso termine nei pochi altri testi in cui esso figura, a partire, naturalmente, dal celebre versetto delle XII Tavole, *De capite civis, nisi per maximum comitiatum, ne ferunto*.

Assolto questo compito, cui è dedicato il terzo capitolo, si trattò di affrontare il problema storico. Per noi era evidente che il tipo di procedimento appena delineatosi nella testimonianza di Varrone era di gran lunga più antico di quello che si trova solitamente descritto in dottrina, sulla base di notizie ricavabili dalle fonti per le epoche meglio note. Purtroppo però ciò che a noi pareva evidente si scontrava con la tenace tendenza degli studi in materia a far risalire alle origini stesse dell'ordinamento centuriato il secondo dei due accennati tipi di procedimento, come se questo, fin dall'inizio, fosse stato organizzato secondo strutture mantenutesi poi per parecchi secoli miracolosamente immuni da ogni sorta di mutamento.

Si rese quindi necessario, preliminarmente, sottoporre questa rappresentazione, diciamo così canonica, del procedimento dei *comitia centuriata* ad un attento confronto con quella che potremmo per brevità chiamare "varroniana", così da metterne in risalto alcune caratteristiche che ne denotavano in modo lampante la rispettiva appartenenza ad epoche storiche differenti. Sulla scorta di questa premessa, fu possibile impostare la questione che più ci premeva: secondo quali modalità e per quali cause si fosse attuata la trasformazione nel corso della quale si verificò la scomparsa del *comitatus*, con la conseguente unificazione in sede extraurbana di un procedimento il cui tratto iniziale, secondo la nostra ipotesi, si era svolto, fino ad un certo tempo, all'interno della città.

La trattazione di questi temi occupa il quarto capitolo, la cui parte finale è riservata all'esame approfondito dei due estratti del *commentarium vetus*, che hanno insperatamente fornito una prova testuale della metamorfosi storica da noi poco prima ricostruita in chiave puramente ipotetica.

S'era fatta strada nel frattempo, sulla base di alcune precise osservazioni, l'idea che si trova sviluppata nell'ultimo capitolo del libro: che la procedura di cui si tratta in Varr. *D. l. L.* 6.86-95 fosse geneticamente connessa con la sfera d'attività dei *comitia curiata*; e solo in progresso di tempo fosse stata estesa alle applicazioni contemplate nella documentazione varroniana, tutte accomunate,

come sappiamo, dal riferimento ad atti richiedenti la partecipazione dell'*exercitus centuriatus*.

In questa prospettiva era possibile pensare a due modelli di procedimento, uno originario, adottato, fin da quando vennero in essere, per i *comitia curiata*, l'altro derivato dal primo ai fini dei *comitia centuriata* (ma anche della celebrazione del *lustrum*, nonché di altri atti, se ve n'erano, ai quali era prevista una partecipazione ugualmente passiva dell'*exercitus centuriatus*). Due modelli identici per il loro impianto strutturale: entrambi, vogliamo dire, topograficamente bipartiti e caratterizzati dal succedersi di tre distinti comandi dell'organo direttivo, emessi tutti e tre nel *templum*, certo situato, questo, *intra pomerium*, e sede comune ad entrambi fino alla terza *vocatio*; a partire dalla quale il procedimento doveva, per la sua seconda parte, intraprendere due itinerari differenti a seconda che si trattasse di *comitia curiata* o *comitia centuriata*: spostandosi, in quest'ultimo caso, nel campo Marzio (o anche altrove, sempre al di fuori della città), nel primo caso, invece, in un luogo situato anch'esso *intra pomerium* e da identificarsi secondo ogni probabilità con il *Comitium*, sede tradizionale, come si sa, della più antica fra le assemblee popolari romane.

Questa era l'ipotesi, resa plausibile, almeno ai nostri occhi, dalle su accennate osservazioni (elencate in apertura del quinto capitolo); ed essa rendeva ineludibile un interrogativo: dov'era ubicato il *templum* da cui, finita la *con(ven)tio*, tutti coloro che vi avevano partecipato muovevano verso il Comizio, ovvero, fintantoché si mantenne la bipartizione topografica del procedimento dei *comitia centuriata*, verso il campo Marzio (o altro luogo convenuto per tal specie di assemblee)?

Se era vero d'altra parte, che lo schema delle tre successive *vocationes* attestato in Varr. *D. l. L.* 6.88, derivava da un ipotizzabile prototipo "curiato", era certo da escludersi che l'ultima di tali *vocationes* avesse rivestito nel modello originario i tratti spiccatamente militari che presenta nel modello derivato, tratti che è invece da ritenere essa abbia tipicamente assunto solo nel procedimento finalizzato ad atti coinvolgenti l'*exercitus centuriatus*. In che modo, allora, dovevamo raffigurarci l'equivalente "curiato" del comando magistratuale che Varrone descrive in termini di *imperare exercitum* e di *vocare populum ad comitiatum*?

Tutt'e due le questioni ora dette, entrambe sollevate qui per la

prima volta, hanno portato a rivedere in una nuova luce alcuni testi amplissimamente noti agli studiosi. Esse hanno altresì imposto degli imprevisti sconfinamenti in territori come l'archeologia e la topografia dell'antica Roma, la religione e la scienza augurale, la linguistica e la filologia, nei quali ci siamo addentrati nei limiti dello strettamente necessario e con la cautela richiesta dalla nostra scarsa familiarità con le accennate discipline.

Due temi, per altro, che avevamo pensato di trattare nell'ambito delle suddette questioni, si sono rivelati troppo complessi e specialistici per poter essere assorbiti nel tessuto dell'indagine senza provocarvi degli squilibri.³⁰ Sicché li abbiamo stralciati, dapprima con il proposito di occuparcene in appendice al presente lavoro; in seguito, essendosi tale proposito rivelato irrealizzabile per impellenti ragioni editoriali, con l'intento, che speriamo di attuare quanto prima possibile, di rinviarne la trattazione ad altra sede.

* * *

Mi è spesso accaduto, lungo gli itinerari di questo libro, di incontrare Bernardo Albanese, e di poter ancora contare, come quando era in vita, sulla sua guida illuminante e fidata.

Vi sono dei campi nei quali mi avventuro qui per la prima volta, che egli aveva già esplorato, o cominciato a dissodare, soprattutto negli scritti più tardi; e all'inizio avrei certo stentato ad orientarmi se non avessi trovato in qualche sua indicazione un punto di riferimento pronto e sicuro.³¹

³⁰ Si tratta nel primo caso di un problema squisitamente topografico, riguardante l'individuazione del sito urbano dove i quiriti venivano attirati, con la *vocatio inlicium*, a radunarsi prima della *conventio*. Ad alcuni aspetti di tale questione si farà cenno *infra*, 54 ss. Nell'altro caso abbiamo invece un'interferenza con un difficile problema di storia della religione romana. A crearla è l'esistenza, per noi ipotizzabile, di un'antichissima connessione tra il procedimento studiato in queste pagine e la figura di Giano, il dio dai tanti attributi, il più noto e più oscuro dei quali, "bifronte", potrebbe, proprio nella connessione accennata, aver una spiegazione forse maggiormente persuasiva di quante finora ne sono state proposte in dottrina. L'ipotesi di cui parliamo, e che ci riserviamo di sviluppare altrove, verrà in considerazione *infra*, 331 s.

³¹ Non c'è bisogno di anticipare qui su quali e quanti argomenti questa indagine è debitrice verso la sua opera. Basta dire che nell'insieme si tratta di un debito di entità considerevole.

Non passerà inosservata, inoltre, a chi scorra queste pagine la chiara ascendenza albanesiana di un'idea che qua e là vi si affaccia con una certa insistenza, l'idea dell'importanza delle parole come insostituibile fonte di conoscenza sull'origine delle cose che esse designano. «Lo dico: la lingua è filosofica!»: questa frase che gli udii pronunciare una volta con una venatura di scherzo esprimeva la convinzione, da lui teorizzata in un suo memorabile scritto,³² e praticamente dimostrata in ogni possibile occasione,³³ che l'essenza profonda dei fenomeni appare sovente riflessa nella relativa terminologia. Spero, da parte mia, di offrire con questa ricerca una modesta conferma della verità e fecondità dell'idea accennata. In fondo, come proverò a far vedere tra non molto, la struttura dell'antico procedimento comiziale è tutta racchiusa nella sequenza di tre verbi: *inlicere*, *convenire*, *co(m)ire*, e nella catena dei derivati di quest'ultimo verbo: *comitiare*, *comitium* (loc.), *comitiatus*, *comitia*, è contenuta la testimonianza di una sua secolare evoluzione rimasta avvolta fino ad ora nella più completa oscurità.

Non posso, poi, far a meno di confessare il leggero disappunto con cui scoprii per caso, rincantucciato in una delle densissime note del suo Trattato sugli atti negoziali,³⁴ un cenno inequivocabilmente anticipatore della soluzione che nel quinto capitolo di questo libro viene da me presentata come nuova di zecca in relazione al controverso significato di un celebre e tormentato testo varroniano.³⁵ Il vero è che in anni passati avevo frequentato con molta assiduità quel Trattato, di cui trovo esemplari i profili sfruttabili per la didattica; e non è affatto improbabile che proprio dalla lettura della suddetta nota sia derivato il germe della soluzione da me poi elaborata inconsapevolmente come frutto della mia personale ideazione.

Non ho potuto, è vero, evitare di entrare in disaccordo con lui su alcuni punti, due dei quali riguardanti questioni di basilare

³² «*Verba tene, res sequentur*», in *Scritti giuridici*, I (cur. M. MARRONE), Palermo 1991, 581 ss. (pubblicato dapprima in *Quaderni del diritto e del processo civile* 2, 1969).

³³ Come sa bene chiunque abbia qualche familiarità con i suoi scritti, non trascurava mai, trattando di un istituto, una regola, un principio del diritto romano, di richiamare l'attenzione sugli aspetti morfo-semantici del relativo lessico.

³⁴ *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982, 32 nt. 16 (richiamato *infra*, nt. 1101).

³⁵ Varr. *D. l. L.* 6.31, su cui *infra*, 346.

importanza per l'impianto complessivo della presente indagine.³⁶ Eppure, è stato in tali circostanze che ho sentito innalzarsi al livello più alto la gratitudine nei suoi confronti. Tra le tante ragioni, infatti, che ce lo rendono caro e indimenticabile, una in particolare desidero qui richiamare: egli ha insegnato ai suoi allievi ad esercitare la scienza in piena indipendenza e sovranità di giudizio, non esclusa la libertà di dissentire dal loro Maestro.³⁷ Non ho dovuto rammaricarmi quindi di esprimere il mio pensiero in contrasto con il suo, ché anzi sapevo, così facendo, di metter in atto uno dei suoi insegnamenti più preziosi, certamente il più raro.

Nel rivolgermi infine ai più giovani studiosi della scuola palermitana che generosamente, nonostante il mio lungo silenzio, non hanno cessato in questi ultimi anni di accordarmi fiducia e confidenza, voglio dir loro che non vi sarebbe per me vanto più alto del sentirmi attribuire questo merito: d'aver contribuito, in qualche modo, a "farli discepoli"³⁸ di Bernardo Albanese.

* * *

Postilla irrinunciabile:

sono enormemente grata a Giacomo D'Angelo, Monica De Simone e Francesca Terranova per la sollecitudine e per la pazienza con cui si sono presi a cuore questo libro nella fase finale della sua gestazione.

³⁶ In uno di questi due casi, il dissenso verte sull'identificazione della circostanza ufficiale in vista della quale doveva seguirsi la procedura contemplata nell'estratto delle *ensoriae tabulae* (Varr. *D. l. L.* 6.86-87). Sul problema, nelle sue varie articolazioni, v. *infra*, ntt. 159, 168, 170, 175. Per quanto riguarda il secondo punto, si tratta di una divergenza, non tanto da un'opinione del Maestro, quanto più propriamente, da una certa corrente interpretazione delle parole "*per maximum comitatum*" (XII tab. 9.2), da lui strenuamente difesa contro un'isolata proposta di lettura alternativa. Al riguardo, v. *infra*, 165 ss. e nt. 470.

³⁷ Libertà apertamente professata – possono confermarlo i miei colleghi palermitani – anche nel corso dell'ultima toccante lezione che tenne nel nostro Ateneo.

³⁸ "Fare discepoli" è la missione che espressamente egli affidava ai suoi allievi; e c'era in queste parole, ne sono quasi certa, una reminiscenza del μαθητεύσατε di Mt. *ev.* 28.19.

VARR. D. L. L. 6.86-95

Riportiamo qui di seguito, perché possa aversene all'occorrenza una visione d'insieme, il brano del *De lingua Latina* analiticamente studiato in queste pagine. Il testo è quello stabilito da G. Goetz e F. Schoell, *M. Terenti Varronis de lingua Latina quae supersunt*, ed. ster., Amsterdam, 1964.

86. *Nunc primum ponam <de> censoriis tabulis: 'ubi noctu in templum censor[a] auspicaverit atque de caelo nuntium erit, praeconi[s] sic imperato ut viros vocet: quod bonum fortunatum felix salutareque sie[ri]t populo Romano Quiritibus reiue publicae populi Romani Quiritium mihique collegaeque meo, fidei magistratuique nostro, omnes Quirites, pedites armatos privatosque, curatores omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero rationem dari volet, voca[re] inlicium huc ad me.*

87. *'Praeco in templo primum vocat, postea de moeris item vocat. Ubi lucet, censor scribae magistratus murra unguentisque unguentur. Ubi praetores tribunisque plebei quique in consilium vocati sunt venerunt, censores inter se sortiuntur, uter lustrum faciat. Ubi templum factum est, post tum conventionem habet qui lustrum conditurus est.'*

88. *In commentariis consularibus scriptum sic inveni: "qui exercitum imperaturus erit, accenso dicit hoc: 'Calpurni, voca inlicium omnes Quirites huc ad me.' accensus dicit sic: 'voca ad conventionem omnes Quirites huc ad me.' dein consul eloquitur ad exercitum: 'impero qua convenit ad comitia centuriata.'*

89. *Quare hi[n]c accenso, illic praeconi dicit, haec est causa: in aliquot rebus item ut praeco accensus acci[pi]ebat, a quo accensus quoque dictus. Accensum solitum ciere Beotia ostendit, quam co[m]m<o>ediam A<qui>lii esse dicunt, hoc versu: 'ubi primum accensus clamarat meridiem'. Hoc idem Cosconius in actionibus [sui]scribit praetorem accensum solitum [tum] esse iubere, ubi ei videbatur horam esse tertiam, inclamare horam tertiam esse, itemque meridiem et horam nonam.*

90. *Circum muros mitti solitus quo modo inliceret populum in eum <locum>, unde vocare posset ad contionem, non solum ad consules et censores, sed etiam qu<a>estores, commentarium indicat vetus anquisitionis M. Sergii, Mani filii, qu<a>estoris, qui capitis accusavit <T>rogum; in [a]quo sic est:*

91. *'Auspicio †orande sed in templo auspiciis. Dum aut ad praetorem*

aut ad consulem mittas auspicium petitem, †commeatum praetores vocet ad te, et eum de muris vocet praeco; id imperare <o>portet. Cornic<in>em ad privati ianuam et in arcem mittas, ubi can[n]at. Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabe<r>nas occludant. Patres censeant exqu<a>eras et adesse iubeas; magistratus censea<n>t ex<qua>era<s>, consules praetores tribunosque plebis collegasque <t>uos [et] in templo adesse iubeas [h]om[i]nes; ac cum mittas, contionem a<d>voce.

92. *In eodem commentario anquisitionis ad extremum scriptum caput edicti hoc est: 'idem quod attingat qui de censoribus classicum ad comitia centuriata redemptum habent, uti curent eo die quo die comitia erunt, in arce classicus ca[n]nat[um] circumque muros et ante privati huiusce T. Quinti Trogi scelerosi [h]ostium canat, et ut in campo cum primo luci adsi[t]et'.*

93. *Inter id cum circum muros mittitur et cum contio advocatur, interesse tempus apparet ex his quae interea fieri †illicitum scriptum est; sed ad comitiatum vocatur populus ideo, quod alia de causa hic magistratus non potest exercitum urbanum convocare; censor, consul, dictator, interrex potest, quod censor[em] exercitum centuriato constituit quinquennalem, cum lustrare[t] et in urbem ad vexillum ducere debet; dictator et consul in singulos annos, quod hic exercitui imperare potest quo eat, id quod propter centuriata comitia imperare solent.*

94. *Quare non est dubium, quin hoc inlicium sit, cum circum muros itur, ut populus inliciat ad magistratus conspectum, qui <vi>ros vocare potest, in eum locum unde vox ad contionem vocantis exaudiri possit. Quare una origine illici et inlicis quod in choro Proserpinae est, et pellexit, quod in <H>ermiona est, cum ait Pacuvius: 'regni alieni cupiditas pellexit.' sic Elicii Io[bis]uis[a] ara in Aventino ab eliciendo.*

95. *Hoc nunc aliter fit atque olim, quod augur consuli adest tum cum exercitus imperatur ac pr<a>eit quid eum dicere oporteat. Consul augur<i> imperare solet, ut inlicium vocet, non accenso aut praeconi. Id inceptum credo, cum non adesset accensus, et nihil intererat cui imperaret; et dicis causa fieba<n>t quaedam neque item facta neque item dicta semper. Hoc ipsum inlicium scriptum inveni in M. Iunii commentariis, quod tamen †ibidem est quod †illicite illexit, quae cum E et C cum G magnam habet co<m>munitatem.*

CAPITOLO I

VARR. *D. L. L.* 86-95: UN ANTICO PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTI MAGISTRATALI RICHIEDENTI LA PARTECIPAZIONE ATTIVA (*COMITIA CENTURIATA*) O PASSIVA (*LUSTRUM CONDERE*) DEL POPOLO COSTITUITO IN CENTURIE

1. Nel 6° libro del *De lingua Latina* i §§ 86-95 formano una falda espositiva tematicamente slegata, secondo ogni apparenza, dal discorso precedente.³⁹ Il brusco salto logico con cui vi si arriva denuncia, com'è stato più volte rilevato, un'inspiegabile soluzione di continuità della tradizione manoscritta tra la fine del § 85 e l'inizio del § 86.⁴⁰ In questa lacuna, probabilmente di ampiezza considerevole,⁴¹ è possibile sia andato perduto tra l'altro un qualche lembo della trattazione contenente l'espressa menzione da parte di Varrone del tema destinato ad esser svolto nell'accennata serie di paragrafi.⁴² Dimodoché bisogna

³⁹ Quanto al discorso successivo, esso si riduce ai §§ 96 e 97, ultimi del 6° libro, dove l'esposizione abbandona con una svolta finale (sulla quale v. *infra*, nt. 42) il tema trattato nei §§ 86-95.

⁴⁰ Sembra sia stato l'Augustinus a diagnosticare per primo tra i §§ 85 e 86 la presenza di una lacuna che oggi è riconosciuta da tutti gli editori del testo. Sul contenuto del § 85 e sul suo nesso logico con la trattazione precedente, v. un cenno *infra*, nt. 42.

⁴¹ Un ipotetico calcolo della sua estensione viene proposto nell'introduzione della citata edizione di P. FLOBERT, XI.

⁴² Non è impossibile tentare di ricostruire, ricavandolo dall'impianto complessivo del 6° libro, il percorso che l'esposizione seguiva dal punto in cui è interrotta dalla lacuna (§ 85) fino all'inizio del tema dell'*inlicium* (§ 86). Dopo i vocaboli della serie spaziale, trattati nel 5° libro, è la volta, nel libro successivo, di quelli relativi alla serie temporale; i quali vengono programmaticamente suddivisi (Varr. *D. L. L.* 6.1) in *vocabula temporum* e (*vocabula*) *earum rerum quae in agendo fiunt aut dicuntur cum tempore aliquo*, per esser poi trattati nei §§ 3-34 e, rispettivamente, 35-97. Il nostro tema rientra nella seconda sezione, dove il discorso, esaurite alcune questioni preliminari (§§ 35-39) ed assunto ad oggetto espressamente il campo dell'*agere* (§ 41), pone come proprio nucleo organizzativo una classificazione generale delle *actiones* nei tre ambiti del *cogitare*, del *dicere* e del *facere* (§ 42). Dopo essersi occupato, quindi, della terminologia del *cogitare* (§§ 43-50) e del *dicere* (§§ 51-76), Varrone passa (§ 77) al *tertium genus agendi* (cioè al *facere*), prospettando qui un'ulteriore distinzione tra *facere* in senso stretto, *agere* anche questo in senso stretto (da non confondere evidentemente con l'*agere* in senso lato del § 42,

aspettare d'averne letto un certo tratto per rendersi conto che il testo di cui dobbiamo occuparci verte interamente sul problema del significato e dell'origine del termine *inlicium*.⁴³

Oltre a figurare due volte nel brano dei *commentaria consularia* del § 88,⁴⁴ il termine compare anche nel § 86, dove sono riportate, dalle *ensoriae tabulae*,⁴⁵ alcune prescrizioni cui il censore deve attenersi in

comprensivo di *cogitare, dicere e facere*), e *gerere*. Nel volgersi subito dopo (§ 78) al primo dei tre termini così distinti (*facere* in senso stretto), Varrone dice tra l'altro, in modo indiretto, che esso designa propriamente un'azione *cuius opus... extat quod sub sensum veniat*. Questo riferimento ad una percepibilità sensoriale permette di recuperare il legame – attualmente spezzato da un'altra importante lacuna che si apre nel testo, dopo il § 78 –, tra il *facere* in senso stretto e la terminologia dei cinque sensi cui è dedicato un tratto piuttosto esteso dell'esposizione successiva. Il che significa che nel § 85, riguardante il senso del tatto – ultimo dopo vista (§§ 80-82), udito e olfatto (§ 83) e gusto (§ 84) –, la trattazione è ancora impegnata a sviluppare il tema del *facere* in senso stretto. Ora, precisamente dal § 85 comincia la lacuna che precede il tema dell'*inlicium*, il quale copre tutta la parte finale del libro, esclusi solo gli ultimi due paragrafi, il 96 e il 97, sicuramente sganciati dall'intera impalcatura sistematica (è possibile però che il § 96 dipenda in qualche modo dal *ferre* di § 40). Tutto ciò offre, a nostro avviso, un buon fondamento all'opinione che nell'accennata lacuna sia perita tutta la trattazione dell'*agere* in senso stretto (oltre che, forse, di quella del *facere* in senso stretto), e che il tema dell'*inlicium*, emergente al termine della lacuna, appartenga dunque alla trattazione del *gerere* (in questo senso v., ad es., l'Introduction della cit. ed. di P. FLOBERT, XI, con critica, sul punto, a H. DAHLMANN, *Varro und die hellenistische Sprachtheorie*, Berlin 1964 [rist.], 43). Opinione per noi ulteriormente assecondata dal fatto che il genere d'attività su cui vertono, come si vedrà subito, i §§ 86-95 rientra sicuramente nella stessa sfera d'azione magistratuale da cui era stato tratto nel § 77 l'esempio usato da Varrone per illustrare l'ambito di riferimento del suddetto verbo: ... *imperator quod dicitur res gerere, in eo neque facit neque agit, sed gerit, id est sustinet; tralatum ab his qui onera gerunt, quod hi sustinent*. Per un quadro sintetico dell'organizzazione della materia nel 6° libro del *De lingua Latina*, v. H. DAHLMANN, v. *M. Terentius Varro*, in *PWsuppl.* VI, Stuttgart 1935, 1207 (che però ascrive al *facere* l'intera serie dei §§ 77-95), e P. FLOBERT, cit. ed., VII ss., con riferimenti alle ascendenze filologico-filosofiche dell'impalcatura sistematica adottata da Varrone.

⁴³ Come del resto viene da tutti pacificamente riconosciuto: cfr., tra molti altri, G. GOETZ-F. SCHOELL, *Terenti Varronis De lingua Latina*, cit., XLI.

⁴⁴ Riportato *supra*, 18.

⁴⁵ Da non confondere, queste *ensoriae tabulae*, con gli elenchi ufficiali del censo, cui la medesima espressione appare riferita in alcune fonti: sul punto, con richiamo alle fonti in questione, v. B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano II. Sui frammenti di censoriae tabulae in Varr.*, *De l. Lat.* 6, 86-87, in *Scritti giuridici*, III, cit., 313 s. e ntt. 1 e 2. Nel caso di Varr. *D. l. L.* 6.86-87 si tratta invece, come stiamo per dire nel testo, di un insieme di istruzioni comportamentali dirette al censore, di contenuto analogo – per un certo tratto, lo si vedrà tra poco, addirittura coincidente – a quello del brano dei

una circostanza ufficiale non espressamente identificata. Dopo le operazioni auspicali, eseguite di notte nel *templum*⁴⁶ e con esito favorevole,⁴⁷ questi deve – così è previsto nell'antico documento – comandare a un banditore di “chiamare gli uomini”: *praeconi sic*

commentaria consularia riportato nel § 88. V'è anzi da chiedersi, data l'evidente analogia di contenuto, perché in un caso si parli di *tabulae* e nell'altro di *commentaria* (valutazioni autonome vanno riservate, per ragioni che saranno esposte *infra*, 235 ss., al *commentarium vetus anquisitionis* dei §§ 90-92). Di sicuro può dirsi che il termine *tabulae* si riferisce al materiale scrittorio (in generale, per la scrittura su *tabulae*, v. G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1999, 18-28), mentre *commentaria*, termine alludente ad una generica funzione “mnemonica” dello scritto, doveva certo prestarsi ad essere adoperato sia che questo fosse redatto su supporto rigido sia su supporto cartaceo. Sulla prassi da parte dei magistrati di redigere su tavole i loro atti d'ufficio destinati alla conservazione, in registri indifferentemente denominati nelle fonti come *tabulae* o *commentaria* (o anche *codices*), v. D. MANTOVANI, *Aspetti documentali del processo criminale*, cit., 668 ss. Appare discutibile, per altro, l'opinione di A. VON PREMERSTEIN, v. *Commentarii*, in *PW IV*, cit., 749 s., secondo cui il termine *commentarii* sarebbe comparso verso la fine della repubblica in coincidenza con i primi impieghi del rotolo papiraceo, destinato a sostituirsi sempre più largamente alle tavole lignee che avevano costituito fino ad allora il materiale scrittorio d'uso prevalente. Al contrario, per un'altissima risalenza del termine e del concetto di *commentarii*, v. F. BÖMER, *Der Commentarius*, cit., 212 ss. («ein unrömisches Wort mit einer entsprechend alten römischen Vorstellung»). Quanto al rotolo di papiro, una menzione della carta da scrivere si trova già in Ennio, ap. Serv. *Aen.* 8.361: *neque me decet banc carinantibus edere chartis* (cui riteniamo si riferisca G. CAVALLO, *Le tavolette come supporto della scrittura: qualche testimonianza indiretta*, in *Les tablettes à écrire de l'antiquité à l'époque modern*, Turnhout 1992, 101. Su *chartis*, v. O. SKUTSCH, *The Annals of Quintus Ennius*, Oxford 1985, 616). Scartata pertanto la possibilità che l'impiego da parte di Varrone dei due diversi termini, *tabulae (ensoriae)* e *commentaria (consularia)*, implichi un differente grado di antichità dei due testi così designati, non resta, ci sembra, che collegare l'accennata differenza terminologica alla semplice diversità del supporto materiale – tavolette cerate in un caso, foglio di papiro nell'altro –, su cui Varrone trovò redatti i due documenti da lui citati.

⁴⁶ *Templum* è qui (come anche nei successivi §§ 87 e 91) la porzione di territorio (*templum in terris*) delimitata dagli auguri per l'osservazione dei segni auspicali nel sovrastante specchio di cielo. Fonte principale al riguardo è Varr. *D. l. L.* 7.6 ss., su cui v. B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano. Verba concepta e consapevolezza interiore in due antichi riti romani*, in *Scritti giuridici*, III, cit. 68 ss.

⁴⁷ Varr. *D. l. L.* 6.86: *Ubi noctu in templum censor auspicaverit atque de caelo nuntium erit... In templum* è probabilmente un errore di copista, da correggersi in *in templo*, secondo una proposta di Bergk sempre richiamata, anche se non necessariamente accolta, nelle varie edizioni del testo. L'*auspicium de caelo* rientra tra gli *auspicia maxima* (Serv. *Aen.* 2.693 e, indirettamente, Gell. 13.15.1), la cui spettanza ai censori è attestata da Gell. 13.15.4. Per quest'aspetto, v. A. MAGDELAIN, *Recherches sur l'«imperium»*, cit., 49 s. P. FLOBERT, cit. ed., 162, fa notare che *nuntium*, al neutro, è termine raro, appartenente al lessico religioso arcaico.

imperato ut viros vocet. Il comando va impartito con una formula assai complessa,⁴⁸ riferita per esteso da Varrone, in cui, ad una prima parte, consistente in una solenne invocazione propiziatrice,⁴⁹ se ne coordina una seconda, più interessante ai nostri fini, che contiene l'ordine vero e proprio: *omnes quirites*,⁵⁰ *pedites, armatos privatosque, curatores omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero rationem dari volet*,⁵¹ *voca inlicium huc ad me*. Non si tarda ad accorgersi che, tolto l'ampio inserto *pedites-volet*, la formula *omnes quirites... voca inlicium huc ad me* riproduce con parole identiche l'ordine che nel § 88 appare rivolto dal console all'*accensus*.⁵² E che proprio su quest'ordine di *vocare inlicium* si concentri l'interesse di Varrone è dimostrato dal fatto che nel successivo § 89 egli si soffermerà a spiegare perché tale ordine figure indirizzato in un caso ad un *praeco*, nell'altro ad un *accensus*.⁵³

⁴⁸ Approfonditamente analizzata da B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 322 ss.

⁴⁹ Sulla quale avremo occasione di soffermarci *infra*, 272 ss.

⁵⁰ Si noti che queste parole, *omnes quirites... voca ad me*, devono essere pronunciate dal censore in adempimento del suo obbligo di comandare all'araldo (*praeconi sic imperato*) *ut viros vocet*. Questa connessione confermerebbe per B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 322, che *quirites* è forma arcaica equivalente al più tardo *virites/viri* (in senso analogo, v. già ID., *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978, 83 s. e ntt. 27 e 28). Vedremo più tardi (*infra*, 270 s.) in quale diversa prospettiva si presti a nostro avviso ad essere inquadrata la relazione *quirites-viri*, innegabilmente emergente da Varr. *D. l. L.* 6.86.

⁵¹ Sui problemi sollevati dall'elenco dei destinatari della *vocatio*, nonché dal poco chiaro significato dell'inciso *si quis... volet*, v. *infra*, 273 ss.

⁵² Su tale coincidenza, v. *infra*, 271.

⁵³ Varr. *D. l. L.* 6.89: *Quare hic accenso, illic praeconi dicit, haec est causa: in aliquot rebus item ut praeco accensus acciebat a quo accensus quoque dictus. Accensum solitum ciere Beotia ostendit, quam comoediam A<qui>lii esse dicunt, hoc versu: "Ubi primum accensus clamaret meridiem". Hoc idem Cosconius in Actionibus suis scribit praetorem accensum solitum tum iubere, ubi ei videbatur horam esse tertiam, inclamare horam tertiam esse itemque meridiem et horam nonam*. Per la spiegazione etimologica *accensus* da *acciere* proposta qui da Varrone (ma sappiamo da Non. v. *Accensi* 82 L., che la stessa etimologia figurava nel l. XX delle *Antiquitates rerum humanarum*), v. P. FLOBERT, cit. ed., 166. Sulla paternità della *Beotia*, commedia che, stando a Gell. 3.3.3-4, Varrone attribuiva a Plauto, v. lo stesso P. FLOBERT, *loc. cit.*, e E. RIGANTI, cit. ed., 185 s., con opinioni divergenti sull'accettabilità o meno dell'integrazione, nel citato § 89, della parola *A<qui>lii* (TURNEBUS). Quanto a *Cosconius*, già menzionato in Varr. *D. l. L.* 6.36, basterà far rinvio a H. FUNAIOLI, *Grammaticae Romanae Fragmenta*, Leipzig 1907, (rist. Stuttgart 1969), 108-110.

Vediamo intanto che all'inizio del § 87 il *praeco* viene descritto⁵⁴ nell'atto di eseguire il comando ricevuto dal censore: *Praeco in templo primum vocat, postea de moeris*⁵⁵ *item vocat*. Parole da intendere a nostro avviso, non nel senso che il banditore deve articolare la sua *vocatio* due (e due sole) volte, la prima nel luogo dove sono stati tratti gli auspici, la seconda dalle mura della città, sì piuttosto nel senso che egli deve emettere *in templo* il primo di una serie di richiami che dovrà poi continuare ad emettere *de moeris*.⁵⁶

Tralasciamo per ora le ulteriori previsioni delle *ensoriae tabulae*⁵⁷ e continuiamo a seguire il filo dell'esposizione varroniana; che torna a manifestarsi in modo ben visibile nel § 90:

Circum muros mitti solitus quomodo inliceret populum in eum <locum>,⁵⁸ *unde vocare posset ad contionem, non solum ad consules et*

⁵⁴ È stato motivo di stupore (cfr. E. RIGANTI, ed cit., 182), dopo l'imperativo del § 86 (*praconi sic imperato*), la presenza nel § 87 di una serie di verbi all'indicativo (*vocat, unguentur, sortiuntur, habet*). Si è parlato in proposito di un passaggio «de la prescription a la description» (P. FLOBERT, cit. ed., 164). Ha avuto poca fortuna, comunque, la proposta di C.G. BRUNS, TH. MOMMSEN, O. GRADENWITZ di correggere i verbi trasformandoli in imperativi futuri: *vocato, unguentor, sortiuntor, habeto* (favorevole invece all'accoglimento di tale proposta, B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 341). Alle ragioni sintattiche addotte contro di essa da entrambi gli editori citati all'inizio di questa nota, ne aggiungeremmo da parte nostra un'altra: in una raccolta di regole comportamentali, dove il profilo normativo è indistricabile da quello didascalico, può ammettersi, ci sembra, che determinati comportamenti vengano prescritti attraverso la loro descrizione.

⁵⁵ *De moeris* è forma arcaica, che apparirà poi, nel seguito del testo varroniano, ammodernata in *de muris* (§ 91) o *circum muros* (§§ 90, 92, 93, 94). Nei §§ 90 e 92 la lezione *circa moeros* è accolta, su proposta rispettivamente di URSINUS e AUGUSTINUS, da P. FLOBERT, che nel commento della sua cit. ed., 164, richiama altre attestazioni della forma arcaica, tra cui Varr. *D. l. L.* 5.50 e 141.

⁵⁶ Chi segue la prima interpretazione, in sé non priva di plausibilità, correla *item a primum* (una prima volta... una seconda volta...): v., per es., B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 342, che parla di una «duplice *vocatio*» da parte del *praeco*. Ma *primum* ha già in *postea* il suo correlato, e *item* sembra avere qui il valore di «reiteratamente» (cfr. *Th.L.L.*, v. *item*, VII 2, 534): dapprima emette la *vocatio* nel *templum*, poi reiteratamente dalle mura. È questo il senso che appare a noi preferibile alla luce di quella che risulterà essere specificamente (v. *infra*, 44 s.), la funzione dell'*inlicium vocare*. Per tale interpretazione sembra propendere P. FLOBERT, che traduce: «Le héraut lance sa convocation d'abord dans l'aire augurale, puis il recommence du haut des murs».

⁵⁷ Su di esse avremo modo di tornare *infra*, 73 ss.

⁵⁸ L'integrazione *<locum>*, accolta da tutti gli editori, oltre ad essere logicamente

censores, sed etiam quaestores, commentarium indicat vetus anquisitionis M. Sergii, Mani filius, questoris, qui capitis accusavit Trogum; in quo sic est.

Non potrebbe a questo punto risaltare con maggiore chiarezza qual è per Varrone la comune ragion d'essere delle sue citazioni da tutt'e tre gli antichi documenti: anche il passo del *commentarium anquisitionis*, che egli si appresta ora a trascrivere, contribuisce, con gli estratti delle *ensoriae tabulae* e dei *commentaria consularia*, a fornire informazioni sul rituale dell'*inlicium*; di cui serve inoltre ad attestare l'appartenenza alla sfera d'attività, oltre che dei censori e dei consoli, anche dei questori.

Nel § 90 appena riferito c'è già una buona anticipazione del significato di *inlicium*⁵⁹ che troveremo definito in seguito più compiutamente.⁶⁰ Si tratta, com'è spiegato fin d'ora, dell'invio di un araldo a

necessaria, trova un sicuro appoggio nel § 94: *in eum locum unde vox ad contionem clamantis exaudiri possit.*

⁵⁹ Ciò che di questo termine, infatti, interessa maggiormente a Varrone non è, come degli altri *vocabula*, l'etimologia, bensì il significato. Una distinzione tra questi due aspetti era stata da lui prospettata su un piano generale in *D. l. L. 5.2: Cum unius cuiusque verbi naturae sunt duae, a qua re et in qua re vocabulum sit impositum..., priorem illam partem... Graeci vocant ἐτυμολογίαν, illam alteram περί σημαίνομένον.* E delle due cose egli aveva detto lì di voler trattare *promiscue*, e però con minore impegno (*exilius*) della seconda. Il proposito non è mantenuto nel nostro caso, dove ai pochi cenni esplicitamente dedicati all'*origo* della parola (§ 94) si arriva solo dopo la citazione e il commento degli antichi documenti, finalizzati alla ricerca e alla dimostrazione del suo significato. Questo strappo alla regola sembra giustificato dal fatto che l'etimologia non può stavolta assolvere il suo compito senza essersi prima giovata della competenza dell'antiquario. Non che *inlicium* sia parola completamente desueta, come i *verba oblivia* di cui Varrone ha espressamente dichiarato di non volersi occupare (*D. l. L. 5.10*). Solo che il rito così designato – si legge in *D. l. L. 6.95* – è ormai applicato dai magistrati con così scarso rispetto per le antiche regole di forma da compromettere inevitabilmente l'intelligibilità di quel termine. Da qui l'impossibilità di risalire all'*origo* della parola senza averne prima recuperato, grazie alla documentazione citata, l'originario contesto applicativo. Si spiega così l'insolita lunghezza della trattazione, che lo stesso Varrone mette in rilievo, con un certo humour, in *D. l. L. 6.96* (traendone disinvoltamente il pretesto per stipare in quel solo paragrafo una lista di ben ventuno parole latine con le corrispondenti matrici greche). Nella ricerca dell'origine delle parole – aveva detto in *D. l. L. 5.7* – vi sono quattro *explanandi gradus*, distinti per crescente livello di difficoltà. E *inlicium*, dobbiamo pensare, si colloca al livello più alto. Sicché non è vero, come talvolta si è scritto (v., ad es., H. DAHLMANN, v. *M. Terentius Varro*, in *PW* suppl. VI, cit., 1207), che i §§ 86-95 contengono l'*excursus* di un antiquario in vena di divagazioni: si tratta invece di un approfondimento proporzionato ad una tema di difficoltà particolarmente ardua.

⁶⁰ Varr. *D. l. L. 6.94*, su cui *infra*, 64 s.

ciò addetto⁶¹ ad andare tutt'intorno alle mura per attirare, *inlicere*,⁶² con i suoi richiami il popolo in un certo luogo da cui sia possibile invitarlo a partecipare ad un'adunanza davanti ai consoli o ai censori o ai questori.

*Inlicere*⁶³ fa parte – insieme con *pellicere*, *elicere*, *adlicere*, *prolicere*, *delicere*⁶⁴ – di un gruppo di verbi, composti di *lacio*,⁶⁵ esprimenti tutti con varie sfumature un significato di “attrarre”, loro derivato dalla comune radice *lax*, antichissima parola cui pare originariamente da connettere l'idea di un legame⁶⁶ creato attraverso

⁶¹ Manca, come si vede, nel § 90 or ora citato, un sostantivo indicante l'araldo, cioè il soggetto che è *circum muros mitti solitus*: manca, noi pensiamo, perché negli estratti delle *ensoriae tabulae* e dei *commentaria consularia*, già trascritti da Varrone ai §§ 86-88, l'araldo, destinatario del comando di *vocare inlicium*, è indicato con due diversi termini, *praeco* e *accensus*, e questa dualità di termini è stata messa in risalto dallo stesso Varrone nel § 89 (riportato *supra*, nt. 43). Sicché adesso, venuto il momento di cominciare a chiarire il significato di *inlicium*, e non potendosi a tal fine prescindere dalla figura dell'araldo, Varrone, nell'imbarazzo tra *praeco* e *accensus*, preferisce astenersi dalla scelta, lasciando così sottinteso il sostantivo. Ad uno scrupolo terminologico dello stesso tipo potrebbe esser dovuto l'uso, nella definizione finale di *inlicium* del § 94, della curiosa forma impersonale, *cum circum muros itur*.

⁶² Insieme al significato di *inlicium*, il § 90 ne anticipa pure, come si vede, la relazione con il verbo *inlicere*, della cui *origo* Varrone si occuperà poi espressamente nel § 94 (nel tratto riportato alla nota seguente).

⁶³ A questo verbo è dedicata la seconda metà del § 94: *Quare una origine illici et inlicis, quod in choro Proserpinae est, et pellexit, quod in Hermiona est, cum ait Pacuvius: Regni alieni cupiditas pellexit. Sic Elicii Iovis ara in Aventino ab eliciendo*. Rimane in definitiva non individuata, come si vede, l'*origo* del verbo *inlicere*, della quale in sostanza Varrone si limita a dire che essa è la medesima di *pellicere* e di *elicere*. Non è altrimenti noto (cfr. le *Adnotationes* di G. GOETZ-F. SCHOELL, cit. ed., 270) il coro di Proserpina, dove ricorrevano le forme *illici* e *inlicis*, rispettivamente infinito passivo e 2° pers. sing. del verbo che ci interessa. Non è forse da scartare la correzione *una origo* (invece che *una origine*, come legge la maggior parte degli editori), proposta da P. FLOBERT, cit. ed., 171, che assume di conseguenza *illici* e *inlicis* come genitivi di *inlicium* e di *inlex*. Di quest'ultimo termine, per altro, è confermata espressamente da Fest.-Paul. v. *Inlex* (100 L.) la derivazione *ab inliciendo*.

⁶⁴ Un penetrante sguardo d'insieme sulla folta e ramificata famiglia lessicale di questi verbi in A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *lax*, 346 ss., sostanzialmente confermativa delle relazioni etimologiche di cui Varr. *D. l. L.* 6.94.

⁶⁵ Verbo attestato da Fest.-Paul. v. *Lacit* (103 L.) e v. *Adlicit* (25 L.), dove da *lacio* viene fatto discendere esplicitamente anche *inlicere*.

⁶⁶ Al gruppo di *lax*, *lacio* potrebbe ricondursi *laqueus*, “laccio” “fune per calappio”. *Contra*, immotivatamente, A. ERNOUT-A. MEILLET *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *laqueus*, 341 (v. però A. WALDE-J. B. HOFMANN, *Leteinisches etymologisches Wörterbuch*³, I, Heidelberg 1965,

la pronuncia di formule rituali.⁶⁷

Di quest'idea, affiorante da un sostrato di remote credenze magico-religiose, possiamo forse vedere il manifestarsi nell'azione dell'araldo denominata *vocare inlicium*.⁶⁸ Dalle modalità con cui ci viene descritta,

v. *laqueus*, 745). A favore dell'accennata connessione ci si permetta di addurre due indizi: da una parte, il fatto che le parole *colliciae* e *deliciae*, sicuramente imparentate con *lacio* (v. A. ERNOUT-A. MEILLET *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *lax*, 347), compaiono talvolta nella forma *colliquiae*, *déliquiae*; dall'altra, il non raro uso di *laqueus* nel senso di "insidia", "tranello", che è accezione rientrante (v. la nota successiva) nell'area semantica di *lax*, *lacio*.

⁶⁷ Forse non originaria (cfr. B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 339 nt. 43) l'equivalenza *lax=fraus*, cui il già cit. Fest.-Paul. v. *Lacit* (103 L.) fa risalire *lacio=decipio*. V. anche Fest.-Paul. v. *Lacit* (104 L.) *inducit* in *fraudem*. Da qui *inlicere* nel significato di "attirare con l'inganno" (v. il già cit. Fest.-Paul. v. *Adlicit* 25 L.), o di "sedurre" (v. Plaut. *Mil. gl.* 1435; *Merc.* 53; *Asin.* 206). In altro senso si usa *inlicere* a proposito di colombi o api indotti con vari mezzi di attrazione ad entrare nei colombari o nelle arnie (Varr. *De r. r.* 3.16.6; 23; 31), oppure di acque fatte confluire in appositi canali lastricati di pietra (Fest.-Paul. v. *Inlices* 100 L.) o defluire su tegole appositamente inclinate (Fest.-Paul. v. *Inlicivum* 101 L.: cfr. v. *Elices* 66 L.). In base alla derivazione così individuata – del tutto correttamente – da Varrone, *inlicium* non può esser altro che un nome d'azione indicante, appunto, l'atto dell'*inlicere*, cui corrisponde il nome d'agente *inlex*: così come, nella stessa famiglia di parole, *aqu(ae)licium* e *aquilex* indicano l'atto e l'agente dell'*aquam elicere* (Fest.-Paul. v. *Aquaelicism* 2 L.). Cfr., per tutto ciò, A. ERNOUT-A. MEILLET *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *lax*, 347.

⁶⁸ Locuzione di controverso valore grammaticale. Vi si è visto alternativamente un accusativo di scopo (L. LANGE), un accusativo dell'oggetto interno (R.G. KENT), un accusativo di direzione (E. RIGANTI), un accusativo lativo, da accostare a *venum dare*, *infittias* o *exequias ire* (P. FLOBERT). Per B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 339, potrebbe invece trattarsi di una forma di supino arcaico. È comunque da respingere con certezza l'interpretazione, basata su una lettura disgiuntiva del termine *inlicium* (a ragione giudicata «inadmissible» da P. FLOBERT, cit. ed., 163), secondo cui *licium* sarebbe lo spazio recintato del *templum* dove il popolo era invitato ad entrare, con il rito, appunto, dell'*in licium vocare*, per partecipare all'assemblea. Seguono questa interpretazione, tra altri, O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte* I, cit., 398 s.; TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 399 e nt. 3 (il quale adduce la locuzione *lance licioque quaerere* a sostegno di un improbabile *licium*, che nella formula *vocare in licium* avrebbe rivestito il significato di «Gurt oder Schurz»); E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern*, rist., New York 1975, 194 nt. 1 (con espresso richiamo al Mommsen); L. WICKERT, v. *Licium*, in *PW* XIII.1, Stuttgart 1926, 505 s.; G. NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Milano 1940, 17 nt. 1; P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 590 s.; L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 156; J. WOLF, *Lanx und licium*, in *Symptica F. Wieacker*, Göttingen 1970, 61; R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio*, cit., 421; J. VAAHTERA, *On the Religious Nature of the Place of Assembly*, in *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation*, Acta Instituti Romani Finlandiae XIII, 1993, 113; M. HUMM, *Le Comitium des Forum Romanum et la réforme des tribus d'Appius Claudius Caecus*, in *MEFRA* 111.2, 1999, 635.

sembrerebbe che con i suoi richiami uniformemente reiterati dall'alto delle mura egli debba indurre gli uomini a lasciare le loro abitazioni,⁶⁹ e attirarli, come per sortilegio, nel luogo *unde vocare posset ad contionem*.

Di questo luogo verrà meglio chiarito nel successivo § 94,⁷⁰ che è quello in cui il popolo viene attirato *ad magistratus conspectum*: esso non è dunque dove si trova il magistrato, ma dove è possibile scorgerlo ad una certa distanza. A favore di questa interpretazione⁷¹ sta, oltre all'attestato impiego di *conspicere* nel senso di "mirare da lontano",⁷² la formula stessa del *vocare inlicium*, a noi nota dai *commentaria consularia*: *Omnes quirites visite huc ad iudices. Visere*⁷³ è più che *videre*, significa "scrutare davanti a sé", "aguzzare lo sguardo per riuscire a vedere"; e suona, nella formula, come invito a tutti i quiriti a portarsi, non già alla presenza, bensì in vista del magistrato:⁷⁴ è infatti con l'arrivo dei convocati in questo luogo, da cui si scorge in lontananza il profilarsi della sua figura, che si realizza la possibilità di *vocare populum ad contionem*. Dacché l'esser giunti "al cospetto" del

⁶⁹ L'idea del chiamar fuori gli uomini dalle loro abitazioni, dove, considerata l'ora antelucana, li si può pensare ancora immersi nel sonno, è suggerita da Fest.-Paul. v. *Inlicium* (101 L.) *dicitur cum populus... elicitur, id est evocatur*. Per *elicere* (verbo accostato da Varr. *D. l. L.* 6.94 a *inlicere*) nel senso di "trarre fuori da", v. Liv. 1.20.7, dove si dice che Numa dedicò un altare a *Iupiter Elicius* allo scopo di *elicere ex mentibus divinis* il senso dei messaggi inviati attraverso fulmini e altri prodigi visivi.

⁷⁰ V. *infra*, 64.

⁷¹ *Conspicere* è da assumere qui come "*actio sive facultas conspiciendi*" (cfr. *Th.l.L., ad h.v.*, dove precisamente a questo significato viene ricondotta la locuzione varroniana in questione), probabilmente, dato il particolare contesto, vuoi nel senso che il magistrato è oggetto del *conspicere* da parte del popolo, vuoi che il popolo è oggetto del *conspicere* da parte del magistrato.

⁷² Basti citare Varr. *D. l. L.* 7.9, dove, a proposito del rito eseguito dagli auguri per la delimitazione del *templum in terris*, il verbo è usato nel senso di "spaziare con lo sguardo fin dove gli occhi possono arrivare"; ed equiparato a *tueri*, da cui deriverebbero per Varrone lo stesso termine *templum* e il verbo *contemplare*. Per *conspicere*, nel senso di "possibilità di vedere qualcosa da una certa distanza", v., ad es., Liv. 6.20.11, a proposito di un'assemblea comiziale insolitamente tenutasi nel luco Petelino, *unde conspectus in Capitolium non esset*: in un luogo, cioè, da cui il colle capitolino non era visibile, come lo era invece dal campo Marzio, sede abituale dei comizi centuriati.

⁷³ Propriamente, desiderativo e intensivo di *videre*. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *uso*, 733.

⁷⁴ Su *visite*, con interpretazioni diverse dalla nostra, A. TRAGLIA, *Un dativo in -ū negli Aratea di Cicerone?*, in *RFIC* 109, 1981, 297 nt. 2, e R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio*, cit., 421.

magistrato equivale precisamente, come sarà detto in modo esplicito nel § 94, all'esser giunti in *eum locum unde vox ad contionem vocantis exaudiri potest*. La raggiunta possibilità di percezione visiva, in altre parole, assicura la possibilità di percezione acustica, e segna con ciò la fine dell' *inlicium*.

2. A giudicare da quanto s'è visto finora, si direbbe che l' *inlicium* sia un'operazione specificamente mirante a far convergere la moltitudine dei quiriti in un'area che dista dal punto in cui si trova il magistrato quanto basta a render captabile dal loro udito la *vox ad contionem vocantis*.⁷⁵ Nonostante l'innegabile "rugosità" sintattica del primo tratto del § 90,⁷⁶ è fuor di dubbio – e ne offre del resto una luminosa conferma il formulario del § 88 – che ad emettere la *vocatio ad contionem* è lo stesso araldo prima incaricato di *vocare inlicium*: il quale, dopo aver eseguito questo primo incarico, deve a quanto pare tornare presso il magistrato, pronto ad eseguire, su nuovo ordine di quest'ultimo, il compito successivo.

Del nuovo comando conosciamo solo la formulazione riportata nel § 88: "*Voca ad conventionem omnes quirites huc ad me*". È lecito però supporre, vista l'essenziale coincidenza già rilevata per la *vocatio inlicium* tra *commentaria consularia* e *ensoriae tabulae*, che anche per questa seconda *vocatio* fossero usati termini tendenzialmente identici in tutt'e tre le procedure cui si riferisce la documentazione varroniana.

Ciò premesso, osserviamo nella formula appena riferita la presenza dello stesso avverbio di moto a luogo, *huc* ("verso qua"), figurante nel primo comando del magistrato, "*voca inlicium omnes quirites huc ad me*", e doppiamente riecheggianti nell'esecuzione dell'araldo, "*inlicium visite huc ad iudices*", "*ite ad conventionem huc ad iudices*".⁷⁷ Ciò

⁷⁵ Questa curiosa circonlocuzione è a quanto pare un altro espediente di Varrone (v. *supra*, nt. 61) per evitare di dover scegliere in sede definitiva tra i due differenti nomi (*praeco-accensus*) dell'araldo, che è per l'appunto l'esecutore della *vocatio ad contionem*.

⁷⁶ *Circum muros mitti solitus quomodo inliceret populum in eum <locum> unde vocare posset ad contionem...* «Rugueuse» è il termine usato da P. FLOBERT nel commentare questo tratto (cit. ed., 167). Ciò non ha impedito comunque, né allo stesso Flobert, né ad altri editori, di fornire ineccepibili traduzioni del brano, dalle quali risulta nel modo più chiaro che la subordinata di 2° grado, *unde vocare posset ad contionem*, ha lo stesso soggetto dell'interrogativa indiretta, *quomodo inliceret populum in eum locum*, e cioè colui che è *circum muros mitti solitus*.

⁷⁷ Da presumere, si capisce, che nei procedimenti diretti dal censore e,

conferma che al suo ritorno l'araldo ritrova il magistrato nello stesso luogo in cui questi gli ha prima impartito l'ordine di *vocare inlicium omnes quirites*. Il luogo è quello nel quale è stata, ancor prima, eseguita l'*auspicatio*,⁷⁸ come si desume dal fatto che tanto nelle *ensoriae tabulae*,⁷⁹ tanto nel *commentarium vetus*⁸⁰ l'inizio del procedimento appare immediatamente subordinato alla presa degli auspici,⁸¹ e quindi chiaramente localizzato nel *templum*.⁸²

Che nel brano dei *commentaria consularia*, d'altra parte, manchi ogni accenno ad una preliminare *auspicatio in templo* non vale certo a metter in dubbio che anche il procedimento diretto dal console, al pari di quelli diretti dal censore e dal questore, traesse legittimamente il suo inizio, secondo un costume radicato nelle più antiche conce-

rispettivamente, dal questore, figurassero al posto di *iudices* le parole *censores* e *quaestores*.

⁷⁸ L'identità del luogo è sottolineata da B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 321. Da richiamare, in proposito, l'opinione di A. MAGDELAIN, *Recherches sur l'imperium*, cit., 46 ss. Secondo l'illustre studioso, per presiedere l'assemblea centuriata occorreano preventivamente due distinte *auspicationes*, da eseguirsi in due luoghi diversi: la prima all'interno della città, per ottenere gli auspici di guerra, o «de départ», essendo le riunioni dell'*exercitus urbanus* assimilate a quelle dell'armata; la seconda nel campo Marzio, per gli auspici comunemente richiesti in vista di un'assemblea popolare. Che l'*auspicatio* di cui si parla in Varr. *D. l. L.* 6.86 fosse eseguita in città in quanto mirante a ottenere, «comme les auspices de départ», l'*imperium* militare, sarebbe provato dal fatto che a una prima *vocatio*, lanciata subito dopo dal *praeco* nel *templum* stesso, ne segue una seconda *de moeris*: «Il est parti du centre pour aller ensuite à la périphérie» (op. cit., 50). Vedremo più avanti, quando se ne presenterà occasione, a quali obiezioni si presti l'opinione ora riferita.

⁷⁹ Varr. *D. l. L.* 6.86: *Ubi noctu in templo censor auspicaverit atque de caelo nuntium erit, praeconi sic imperato ut viros vocet*.

⁸⁰ Varr. *D. l. L.* 6.91: *Auspicio operam des et in templo auspices, tum... de muris vocet praeco*. In questo caso, tra la presa degli auspici da parte del questore e il suo ordine al *praeco* di *vocare de muris* (espressione alludente al *vocare inlicium*), da cui prende avvio il procedimento, si frappongono alcuni adempimenti integrativi della stessa operazione dell'*auspicatio*. Su cui, v. *infra*, 241 ss.

⁸¹ Si tratta, quasi superfluo precisarlo, di *auspicia impetrativa*, e in particolare (cfr. Varr. *D. l. L.* 6.86) di *auspicia de caelo*, per i quali si parla anche nelle fonti di *servare de caelo*. Non sembra che l'inferiorità di rango impedisse ad un *magistratus minor* di esercitare la sua facoltà di *spectio* su questa specie di segni celesti (cfr. G. WISSOWA, v. *Auspicium*, in *PWII*, Stuttgart 1896, 2583 s.). Possiamo quindi immaginare che anche il procedimento diretto dal questore dipendesse, come nel caso del censore (e certo anche del console), da un *nuntium de caelo*.

⁸² Menzioni esplicite del *templum* si trovano sia nelle *ensoriae tabulae* (§§ 86-87) sia nel *commentarium vetus* (§ 91).

zioni,⁸³ dalla regolare richiesta degli auspici da parte del magistrato che presiederà l'assemblea.⁸⁴ Anche in questo caso dunque, come negli altri due, è il *templum* il luogo dal quale parte l'araldo con l'ordine di *vocare inlicium*, e al quale ritorna dopo averlo eseguito. Qui, nel cuore della notte,⁸⁵ il magistrato ha invocato,⁸⁶ atteso⁸⁷ e infine ricevuto il *nuntium de caelo*⁸⁸ che lo ha autorizzato a dar inizio all'azione. Ed è

⁸³ A tale antico costume si riferiscono in termini generali Cic. *De div.* 1.28: *Nihil fere quondam maioris rei nisi auspiciato ne privatim quidem gerebatur*, e Liv. 6.41.1: *Auspiciis bello ac pace, domi militiaeque omnia geri quis ignoret*. Ma era soprattutto alle assemblee popolari, considerate il più importante evento della vita pubblica (*concilia populi, summa rerum*), che non si sarebbe assolutamente potuto procedere *nisi auspiciato*: cfr. Liv. 1.36.6. Sulla particolare rilevanza degli *auspicia comitiarum causa* v. I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, 1890, 234 s.; e G. WISSOWA, v. *Auspicium*, in *PWII*, cit., 2585.

⁸⁴ Sulla necessità di una preliminare *auspicatio*, ai fini dei comizi centuriati consolari, v. per tutti A. MAGDELAIN, *Recherches sur l'«imperium»*, cit. 46.

⁸⁵ Alla presa degli auspici erano destinate le prime ore dopo la mezzanotte: Fest. v. <*Silentio surgere*> (474 L.); Liv. 10.40.2 (*tertia vigilia noctis*). Ciò permetteva di far rientrare in uno stesso *dies civilis* sia l'*auspicatio* sia l'*actio* in vista della quale erano tratti gli stessi auspici, come spiega Gell. 3.2.10; v. anche Cens. *De die nat.* 23.4.

⁸⁶ La preghiera consisteva in una *verborum nuncupatio (legum dictio)*, indicante *quali condicione augurium peracturus sit*: Serv. *Aen.* 3.89; v. anche Liv. 1.18.9. Cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 77 s. nt. 4.

⁸⁷ Serv. *Aen.* 6.197: *ad captanda auguria post preces immobiles vel sedere vel stare consueverunt*. Serviva forse a tener lontano il sonno da un'attesa che doveva necessariamente mantenersi vigile per tutta la sua durata la *solida sella* di cui Fest. *s.h.v.* (470 L.).

⁸⁸ Segni celesti per eccellenza erano tuoni e fulmini (cfr. Fest-Paul v. *Caelestia auguria*, 56 L.), che però erano considerati un pessimo pronostico per le riunioni popolari (Cic. *De div.* 2.74: *auspicium optimum... ad omnes res praeterquam ad comitia*. Sul detto "*Iove tonante fulgurante comitia populi habere nefas*" v. Cic. *De div.* 2.42). Da ciò il MAGDELAIN, *Recherches sur l'«imperium»*, cit., 43, ritiene di poter desumere che l'*auspicium de caelo* di cui si parla in Varr. *D. l. L.* 6.86 miri ad ottenere, non la divina approvazione per l'assemblea centuriata che sarà presieduta dal censore, sì piuttosto il conferimento a questo magistrato dell'*imperium* necessario per convocare tale specie di assemblea; per la quale deve supporre, pensa il M., che il censore debba poi ricorrere ad una seconda *auspicatio*: il che proverebbe la necessità, sostenuta da questo a. (*supra*, nt. 78), di una doppia operazione auspicale per le riunioni dell'assemblea centuriata. Questo ragionamento sarebbe ineccepibile se fosse vero il postulato ad esso sotteso che gli *auspicia de caelo* si identificano esclusivamente con tuoni e fulmini. Ma tra gli *auspicia* ora detti rientrano altre specie di fenomeni celesti: si potrebbe, in rapporto al nostro caso, pensare per esempio a stelle cadenti (a proposito delle quali Serv. *Aen.* 2.693 parla di un *auspicium de caelo* che *verbo augurum "maximum" appellatur*); o anche, con J. LINDERSKI, *The augural law*, in ANRW II.16.3, 1986, 2189 nt. 157, ad un'«augural bird» (necessariamente notturno). Al riguardo occorre osservare che *signa ex caelo* e *signa ex*

qui che subito dopo s'è aperto con l'invio dell'araldo, e si chiuderà poi al suo ritorno, il cerchio sonoro che quest'ultimo ha il compito di tessere con i suoi reiterati richiami andando in giro tutt'intorno alle mura. Alle prime luci del giorno,⁸⁹ quando la grande manovra attrattiva è terminata, essa ha prodotto il risultato previsto: come catturata da quel magico "laccio" vocale, la massa dei quiriti sta già finendo di raccogliersi in un'area non molto distante dal *templum*, mentre l'araldo, reduce dalla sua deambulazione *circa moeros*, è tornato di nuovo accanto al magistrato; il quale, avendo da parte sua sbrigato nell'intervallo alcuni adempimenti di rito,⁹⁰ gli ordina ora di *vocare ad con(ven)tionem* i quiriti, ormai in grado di udire la voce che dal *templum* li chiama all'adunanza destinata a tenersi, come si desume da tutto ciò, in questo stesso luogo.⁹¹

3. Alla luce dell'autorevole e documentata testimonianza di

avibus costituivano nella classificazione augurale (Fest. v. *Quin<que genera>*, 316-317 L.) *genera* distinti. È possibile però che nell'epoca cui risalgono i documenti citati da Varrone le accennate categorie non fossero ancora rigidamente fissate, di modo che tra i segni celesti si facevano ancora rientrare i voli degli uccelli, o di alcune loro specie (sulla particolare complessità, nella scienza augurale, della materia dei *signa ex avibus*, v. per tutti G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*², München 1912, 590). Sta di fatto, comunque, che le *aves* stanno in rapporto elettivo con le assemblee popolari: Liv. 1.36.6... *concilia populi... ubi aves non admisissent, dirimentur*.

⁸⁹ Nelle *ensoriae tabulae* (Varr. *D. l. L.* 6.87) è stabilita una precisa coincidenza temporale tra il levarsi del giorno, *Ubi lucet*, e la cerimonia dell'unzione; cerimonia che, essendo successiva all'invio del *praeco* intorno alle mura, e precedente all'apertura della *contio* (*infra*, 73), si compie certo mentre è in corso l'operazione dell'*inlicium*; sicché deve immaginarsi che questa si concluda nella primissima parte del mattino. In un'ora mattutina ugualmente precoce ha inizio l'adunanza popolare di cui si parla in una celebre testimonianza liviana che, come si vedrà *infra*, 78 ss., può per molti aspetti considerarsi parallela a Varr. *D. l. L.* 6.86-87: Liv. 1.44.1... *ut omnes cives Romani... prima luce adessent*.

⁹⁰ Per questi adempimenti rituali ricadenti nell'intervallo tra l'invio dell'araldo e l'apertura della *contio*, e differenti a seconda della finalità del procedimento e dell'identità del magistrato che vi sovrintende, v. *infra*, nt. 202. Che la loro esecuzione fosse legata al *templum* è incidentalmente attestato in Varr. *D. l. L.* 6.91 *...consules, praetores, tribunosque plebis collegasque tuos et in templo adesse iubeas omnes; ac cum mittas, contionem advoce*. Ciò sembra provare che durante lo svolgimento dell'*inlicium* il magistrato non si allontana dal *templum*, dove comanderà poi all'araldo reduce dall'*inlicium* di procedere alla *vocatio ad contionem*. Sul punto, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 101 e III.1, cit., 378 nt. 3, secondo il quale, subito dopo l'*auspicatio*, il magistrato doveva invece tornarsene solitamente a dormire; in senso analogo, G. NOCERA, *Il potere dei comizi*, cit., 158.

⁹¹ Sul *templum* quale sede della *contio*, v. *infra*, 74 ss.

Varrone non può attribuirsi molto valore all'unica altra fonte dove si parla di *vocare inlicium*:

Fest.-Paul. v. *Inlicium vocare* (100 L.) *antiqui dicebant ad contionem vocare*.⁹²

Secondo l'epitomatore di Festo sarebbe questa l'espressione usata anticamente al posto di *ad contionem vocare*: il che implicherebbe che *inlicium* era il nome antico della *contio* e che sostanzialmente l'uno coincideva con l'altra. A noi risulta invece da Varrone che *vocare inlicium* e *vocare ad con(ven)tionem* sono atti distinti, cui fanno capo due diverse e successive fasi della procedura. Lo attesta nel modo più chiaro l'estratto dei *commentaria consularia* nel già tante volte citato § 88;⁹³ ma anche gli altri estratti, benché attinenti soprattutto all'azione dell'*inlicium*, contengono degli inequivocabili accenni ad una *con(ven)tio* prevista al termine di tale azione, sia nel procedimento diretto dal censore, sia in quello diretto dal questore.

Nelle *ensoriae tabulae*, infatti, dopo una serie di adempimenti rituali da osservarsi mentre è in corso la missione dell'araldo intorno alle mura, e incomincia nel frattempo ad albeggiare, si trova espressamente previsto: ... *post tum conventionem habet...*⁹⁴ così pure nel *commentarium vetus*, alla disposizione relativa all'*inlicium* (*de muris vocet praeco*) ne segue un'altra che prescrive al questore di procedere alla convocazione della *contio*: *ac cum mittas, contionem advoces*.⁹⁵ E tra le due disposizioni ora dette se ne frappongono delle altre dalle quali è possibile arguire – osserverà da parte sua Varrone all'inizio del § 93⁹⁶ – che trascorrevano un certo tempo, nel procedimento del questore, tra

⁹² Non siamo i soli, naturalmente, a giudicare questa fonte di gran lunga meno affidabile dei dati forniti in materia da Varrone: v., tra altri, L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit, 561 e nt. 10 e O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 397 s.

⁹³ La nuda schematicità del formulario mette qui in particolare risalto l'avvicinarsi procedurale del *vocare inlicium* e *ad contionem*.

⁹⁴ Varr. *D. l. L.* 6.87. Sulle disposizioni di questo paragrafo v. *infra*, 73 ss.

⁹⁵ Varr. *D. l. L.* 6.91, su cui v. *infra*, 241 ss.

⁹⁶ *Inter id cum circum muros mittitur et cum contio advocatur, interesse tempus apparet ex his quae interea fieri scriptum est*. Poco conta qui rilevare che la tradizione manoscritta riporta, subito prima di *scriptum est*, la parola *illicitum*, che quasi tutti gli editori scrivono tra uncini di espunzione.

l'invio dell'araldo in giro alle mura e la convocazione della *contio*.

A tali dati – che, per inciso, permettono di liquidare senz'altro come del tutto inattendibile la notizia di Festo-Paolo riferita poco più su⁹⁷ – si aggiunge poi la nozione di *inlicium* che Varrone enuncia in termini generali⁹⁸ in base all'insieme dei documenti addotti: questa nozione non solo conferma, se ve ne fosse bisogno, che l'*inlicium* precede la *con(ven)tio*, e non può ovviamente confondersi con essa, ma ci fa anche capire che l'uno costituisce in certo senso il presupposto necessario per l'attuabilità dell'altra: dacché se i quiriti non fossero, come s'è visto, attirati dall'araldo nel luogo dove riesce distinguibile al loro udito la voce di colui che li chiama *ad contionem*, questa *vocatio* risuonerebbe inutilmente⁹⁹ e la *contio* non potrebbe realizzarsi.

C'è dunque tra *contio* e *inlicium* un nesso strutturale per cui l'una dipende dall'altro, e tale strutturale dipendenza dall'*inlicium* sembra esser parte integrante della nozione stessa di *contio*, quale si rivela nella forma antica di questa parola. *Conventio*, nel significato di “adunanza”

⁹⁷ La stessa confusione tra *inlicium* e *contio* – confusione da ascrivere con ogni probabilità alla decadenza della procedura su cui ci informa Varr. *D. l. L.* 6.95 (v. *infra*, 83 ss.) – trapela chiaramente da Fest.-Paul. v. *Inlicium* (101 L.) *dicitur cum populus ad contionem elicitur*. Una reminiscenza ugualmente confusa, e in sé assolutamente sorprendente, dell'*inlicium* si trova in un passo della Parafraresi di Teofilo (2.10), che riportiamo nella traduzione di C. FERRINI: *Praeco omnem circumibat civitatem populum convocans, omnisque populus conveniebat...* Da una parte, come si vede, abbiamo qui, ben riconoscibile, la dinamica dell'*inlicium* quale si delinea nel brano del *De lingua Latina*: l'araldo (ὁ κήρυξ) che emette il suo richiamo tutt'in giro al perimetro della città (ἄπασαν περιῆει τὴν πόλιν συγκαλῶν); dall'altra il verbo συντρέχειν, tradotto dal Ferrini con *convenire* (e dal REITZ con *concurrere*), che si adatterebbe meglio, ci sembra, agli effetti della *vocatio ad conventionem*, che a quelli della *vocatio inlicium*. Il passo, che appartiene alla trattazione dei due più antichi *genera testamentorum* e mira a dare dei ragguagli sull'espressione *calatis comitiis*, non ha riscontro nelle Istituzioni gaiane né in quelle giustiniane. Da dove proviene, viene allora da chiedersi, nella tarda testimonianza di Teofilo, quell'inconfondibile, ancorché sfocato, ricordo di un rito tanto remoto, di cui non esistono a nostra conoscenza altre attestazioni al di fuori del *De lingua Latina* e dei luoghi festini qui richiamati?

⁹⁸ Dapprima, incidentalmente, nel § 90 e poi, in versione definitiva, nel § 94.

⁹⁹ Nella frase *in eum locum unde vox ad contionem vocantis exaudiri possit* (§ 94), il verbo *exaudio* va inteso, riteniamo, non solo nel senso di *auribus percipere*, ma anche come riferito all'*effectus audiendi*, e cioè nel senso di *oboedire, obsequi* (cfr. *Th.l.L.* V.2, v. *exaudio*, 1194): i quiriti, in altre parole, vengono fatti radunare in quel luogo affinché la *vocatio ad contionem* possa essere “udita” e, grazie a ciò, “esaudita”.

con cui ricorre nelle *ensoriae tabulae*¹⁰⁰ e nei *commentaria consularia*,¹⁰¹ costituisce una rarità quasi mai attestata altrove,¹⁰² essendo stata nel significato ora detto sostituita precocemente dalla forma sincopata *contio*.¹⁰³ Questa forma s'incontra già nel *commentarium vetus*¹⁰⁴ ed è quella adoperata da Varrone nell'espore le sue deduzioni¹⁰⁵ in ordine al significato del termine che gli interessa.¹⁰⁶ Nella sua forma piena, invece, la parola si mantenne in uso nel senso a tutti ben noto di "accordo", "patto". E proprio a quest'altra, più comune accezione di *conventio* si riferisce un passo di Ulpiano che non ci saremmo davvero aspettati di poter utilmente richiamare qui a proposito del rapporto *inlicium / contio* messo in luce da Varrone.

Il passo fa parte del famosissimo commento ulpiano alla rubrica editale *De pactis et conventionibus*,¹⁰⁷ del quale riportiamo

¹⁰⁰ Varr. *D. l. L.* 6.87: ...*post tum conventionem habet...*

¹⁰¹ Varr. *D. l. L.* 6.88 (due volte): ... *voca ad conventionem... ite ad conventionem...*

¹⁰² Su ciò v. già *supra*, nt. 17.

¹⁰³ Cfr. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 2. Un'attestazione lessicografica dell'identità semantica *conventio* = *contio*, si ha in Fest.-Paul. v. *In conventione* (100 L.).

¹⁰⁴ Varr. *D. l. L.* 6.91: *ac cum mittas, contionem advoces.*

¹⁰⁵ Varr. *D. l. L.* 6.90: ... *unde vocare posset ad contionem*; 93: ... *et cum contio advocatur...*; 94: *unde vox ad contionem vocantis...*

¹⁰⁶ Non ha bisogno di dimostrazione, essendo evidente di per sé, che nel brano in esame *conventio* ha lo stesso valore di *contio*. È altrettanto evidente, ma non è inutile ribadirlo, considerata la polisemia di questo termine (*infra*, ntt. 111, 645 e 888), che *contio* ricorre qui nel suo significato di "adunanza". In questo senso, si intese per *contio*, secondo la ben nota nozione ricavabile da Gell. 13.16.2-3, un'adunanza popolare presieduta da un magistrato, caratterizzata in via negativa dal fatto che si aveva in essa da parte di quest'ultimo, non un *agere cum populo*, bensì un *verba facere ad populum sine ulla rogatione*.

¹⁰⁷ O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae 1889, Ulp. 240; v. anche ID., *Das Edictum perpetuum*³, Leipzig 1927, 64 e nt. 6. Per alcuni studiosi la rubrica dell'editto sarebbe stata, non "*De pactis et conventionibus*", secondo la ricostruzione leneliana, si piuttosto "*De pactis et conventis*": così, tra altri, C. FERRINI, *Sulla teoria generale dei «pacta»*, in *Opere* III, Milano 1929, 250, per il quale l'antico diritto avrebbe evitato l'uso di *conventio* nel senso di "accordo", anche a causa, probabilmente, del diverso significato di questa parola nell'espressione *conventio in manum*. Osservazione apprezzata da L. PEPPE, *Storia di parole, storia di istituti. Sul diritto matrimoniale romano arcaico*, in SDHI 63, 1997, 161, che le riconosce il pregio di cogliere «un elemento di grande rilievo: la preesistenza in una sfera diversa rispetto a quella del patto e poi del contratto, del termine *conventio*». Tanto il Ferrini, tanto il Peppe, come si vede, trascurano il significato di

di seguito la sola parte che ora interessa:

D. 2.14.1.3 (Ulp. 4 *ad ed.*) *nam sicuti convenire dicuntur qui ex diversis locis in unum locum colliguntur et veniunt, ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt.*

Poco prima, all'inizio del § 3, il giurista ha parlato della generale applicabilità del termine *conventio* a tutti gli atti su cui, a qualunque titolo siano compiuti, le parti *consentiunt*.¹⁰⁸ Verbo, quest'ultimo, che gli dà spunto per introdurre il richiamo, nel tratto da noi trascritto, ai diversi valori di *convenire*: l'uno materiale = *ex diversis locis in unum locum colligi et venire*, l'altro metaforico = *ex diversis animi motibus in unum consentire*.

Conventio, è implicito nel suo pensiero, viene da *convenire* ed esprime, egli dice in sostanza, un significato già insito nel verbo da cui deriva e che è la trasposizione figurata di un *convenire* materialmente inteso: significato, quest'ultimo, in cui Ulpiano sembra quindi individuare, per altro correttamente,¹⁰⁹ il valore primario del verbo. Ora, chi consideri attentamente i due significati di *convenire*, così come Ulpiano li enuncia nel periodo su riportato, noterà che, mentre il secondo fa leva unicamente sull'idea dell'*ex diversis animi motibus in unum consentire*, nel primo si sommano invece due distinti momenti: *ex diversis locis in unum locum colligi + venire*. Ciò crea una leggera asimmetria tra le due proposizioni, su cui di sicuro non varrebbe la pena di soffermarsi minimamente se essa non denotasse, ci pare, l'attenta osservazione da parte di Ulpiano di un particolare che potrebbe sfuggire con facilità; un particolare ormai cancellatosi nell'accezione metaforica del verbo, ma d'importanza nient'affatto trascurabile per la corretta individuazione del suo significato originario.

Come composto di *cum* e *venio*, infatti, il verbo ha in sé, impressa

conventio attestato da Varr. *D. l. L.* 6.87-88, certo non meno antico del sintagma *conventio in manum*, e che è proprio Ulpiano, come stiamo per vedere nel testo, a metter indirettamente in relazione con *conventio* nel senso di "patto".

¹⁰⁸ *Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de quibus negotii contrahendi transigendique causa consentiunt qui inter se agunt.*

¹⁰⁹ Cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.* ⁴, cit., v. *uenio*, 720.

nella sua forma, l'idea di un "venire insieme" come coordinato movimento di una pluralità di individui verso un solo e medesimo luogo. In senso materiale, quindi, possono propriamente dirsi convenire, non già dei soggetti che da più parti, separatamente, convergono verso una meta comune, ma che vi si dirigono con percorsi paralleli prendendo avvio in modo simultaneo da un luogo nel quale, deve necessariamente considerarsi presupposto, si erano tutti concentrati in un momento anteriore.

Ecco dunque imprevedibilmente messo a fuoco dallo scrupolo filologico di Ulpiano l'essenziale carattere determinativo della primitiva nozione di *conventio*; nozione che sta tutta in questa parola, la cui forma ricalca, per così dire, il fenomeno che essa dovette designare in origine: cioè una riunione, un assembramento specificamente formatosi mediante il "venire insieme"¹¹⁰ in un dato luogo, da parte di una moltitudine di individui fatti prima, appositamente a questo scopo, radunare altrove.¹¹¹

¹¹⁰ Al "venire insieme", quale atto collettivo logicamente distinguibile dall'adunanza che ne costituisce il risultato doveva corrispondere nel lessico arcaico il sostantivo verbale *conventus*; che in seguito, cancellatasi l'antica differenza, venne considerato sinonimo di *contio* (in uno, almeno, dei tanti significati che questa parola era andata assumendo nel frattempo: su tale polisemia, v. la nota seguente); sono da richiamare al riguardo Fest.-Paul. v. *Contio* (34 L.) *significat conventum, non tamen alium, quam eum qui <a> magistratu vel a sacerdote publico per praeconem convocatur*; e Fest.-Paul. v. *Contio* (58 L.) *conventus, quasi convocatio*. È questo, se vediamo bene, un caso, non raro fra i *verbalia*, di concorrenza tra una forma in *-tus* e un'altra in *-tio*, in origine indicanti rispettivamente (come pure, ad es., *motus-motio, actus-actio, concursus-concursio*) lo svolgersi e il risultato dell'azione; distinzione poi sbiaditasi nel corso del tempo, con conseguente obliterazione, in alcuni casi, della forma in *-tus*. Cfr. M. LEUMANN-J. B. HOFMANN-A. SZANTYR, *Lateinische Grammatik*, II, München 1965, 743. Un nutrito elenco di casi di concorrenza del tipo ora detto in É. BENVENISTE, *Noms d'agent et noms d'action en Indo-Européen*, Paris 1948, 97 s.

¹¹¹ L'idea impressa, come diciamo nel testo, nella parola *conventio*, appare invece oscurata in *contio*, tanto da risultare irricognoscibile a Varrone che pure in tema di *inlicium* adopera, certo consapevolmente, questa parola in sostituzione di *conventio*: si veda la relazione fantasiosamente istituita tra *contio* e *cogere* in *D. l. L.* 6.43. Nella sua bizzaria, comunque, l'eguaglianza *contio* = *coactio hominum*, ivi proposta in modo implicito, richiama da vicino uno dei significati di *conventus* enunciati in Fest.-Paul. *b.v.* (36 L.): *multitudo... hominum contracta in unum locum*. S'è già visto, d'altra parte (v. nota precedente), che per Festo-Paolo *conventus* equivale a *contio*, e che *contio* per lo stesso lessicografo si identifica con *inlicium* (*supra*, nt. 97): e a quest'ultimo in effetti calzerebbe bene l'immagine della *coactio hominum* o della *multitudo contracta*, che Varrone e Festo applicano invece alla *contio*, senza rendersi conto a quanto pare che nell'antico rito il

4. Implicito nella suddetta nozione è un aspetto del rapporto tra *inlicium* e *contio* che s'è già avuto modo di cogliere incidentalmente e va ora posto nel dovuto risalto: tale aspetto consiste nella inequivocabile diversità del rispettivo teatro d'azione. Del luogo dove ha sede la *conventio* s'è visto,¹¹² e si vedrà meglio più in là,¹¹³ che coincide con quello in cui il magistrato ha ricevuto il notturno *nuntium de caelo*. Il qual luogo, osserviamo per inciso, essendo esso la proiezione terrestre della porzione di volta celeste designata per la *spectio auspicalis* (*templum in terris*), doveva certo avere dimensioni tali da prestarsi abbondantemente ad ospitare l'adunanza.¹¹⁴ Era situato invece, s'è visto anche questo,¹¹⁵ in prossimità del *templum*, e precisamente a portata di vista e di udito, il luogo dove si concludeva il pre-raduno dell'*inlicium*.

Ora, sotto l'aspetto di cui parliamo le notizie tramandate da Varrone sull'antica procedura pongono allo storico problemi di tipo diverso da quelli riguardanti la procedura in se stessa. Non si tratta, come per quest'ultima, di ricostruire una serie di atti tra loro coordinati in vista di determinati fini. Si tratta invece di identificare, in base alle odierne conoscenze sulla topografia di Roma antica, la serie dei luoghi corrispondenti alle tre fasi della procedura successivamente

momento della concentrazione, della *coactio*, non coincideva affatto con la *conventio*, ma la precedeva necessariamente come suo indefettibile presupposto procedurale. All'offuscamento dell'antico significato va ricondotta con ogni probabilità la polisemia del termine *contio*. Nella sua forma piena, la parola non poteva, crediamo, prestarsi ad equivoci di sorta (a prescindere si capisce, dalla possibilità, certo non originaria, di intenderla metaforicamente nel significato definito da Ulp. D. 2.14.1.3): in tale forma, essa combaciava, se così può dirsi, con la "cosa" designata. Lo stesso non può dirsi invece per la forma sincopata: qui la contrazione ha cancellato l'impronta della "cosa", e la parola, perduta la sua antica univocità e divenuta in qualche modo segno astratto, si presta ormai senza difficoltà ad esser veicolo dei diversi significati che si trovano elencati in Gell. 18.7.5-8 (su cui, v. *infra*, ntt. 645 e 888).

¹¹² *Supra*, 47.

¹¹³ *Infra*, 74 ss.

¹¹⁴ Significativo al riguardo l'antico uso del termine *templum* con generica allusione alla grande vastità di un luogo: Isid. *Etym.* 15.14.7 *Pro locis quibuscumque magnis antiqui templa dicebant*. Ciò serve a prevenire un'eventuale difficoltà ad ammettere che il *templum* potesse essere adibito a sede della *conventio*, in ragione di una certa diffusa concezione del *templum* stesso come un quadrilatero di modeste dimensioni; concezione contro la quale, v. per tutti J. LINDERSKI, *The augural law*, cit., 2272 s.

¹¹⁵ *Supra*, 43.

introdotte dalla *vocatio inlicium*, *ad con(ven)tionem* e *ad comitiatum*. Problema, questo, particolarmente arduo per i non specialisti di archeotopografia romana, e che cionondimeno proveremo ad affrontare, quando sarà venuto il momento, come abbiamo già cominciato a fare per l'altro. Qui cogliamo l'occasione per precisare che non saranno discusse nel presente lavoro le questioni relative alla topografia dell'*inlicium*, il cui elevato grado di complessità ha consigliato di rinviarne la trattazione ad altra sede. Fin d'ora, ad ogni modo, è possibile prevedere che la ricerca del luogo dove il popolo era chiamato al preliminare raduno dell'*inlicium* si baserà sull'informazione indirettamente fornita da Varrone che esso si trovava non lontano da quello dove si sarebbe svolta la successiva *conventio*.¹¹⁶ Poiché quest'ultimo, sappiamo, coincide con il *templum*,¹¹⁷ la cui ubicazione, lo si vedrà più avanti,¹¹⁸ può desumersi abbastanza univocamente dalle fonti, ciò verrà in pratica a restringere la ricerca alla fascia di terreno che, nella zona circostante all'area auspicale così localizzata, si sviluppa rispetto a quest'ultima ad una distanza approssimativamente misurabile con il criterio audio-visivo accennato poc'anzi.

Vi sarà poi da vagliare una congettura che potrebbe rivelarsi utile per un più preciso orientamento della ricerca: e cioè che l'idea del "venire insieme", scolpita nella terminologia *conventio*, *convenire*, sia geneticamente connessa alla materiale presenza di una struttura di raccordo tra l'area del pre-raduno e il *templum*; pensiamo ad un'antica strada, una *via*, che collegasse l'una all'altro, funzionando da canale collettore obbligato per la moltitudine dei quiriti in atto di obbedire, con un unico moto di massa, alla *vox ad contionem vocantis*. Nell'ottica di una simile congettura non potrà non acquistare un grande interesse ogni testimonianza, archeologica o letteraria, sull'esistenza di qualche via sfociante nel *templum*, o ad esso tangenziale: il cui percorso, in teoria, potrebbe farci risalire al luogo dove i quiriti si raccoglievano nella fase dell'*inlicium*.

Non sarà possibile, infine, eludere un problema insito in quella che

¹¹⁶ S'è già avuto modo in più occasioni di osservare che Varrone parla in proposito di un luogo *unde* (*sc. circum muros mitti solitus*) *vocare posset ad contionem* (§ 90); e poi, con maggior precisione, *unde vox ad contionem vocantis exaudiri possit* (§ 94).

¹¹⁷ *Supra*, 47, 53 e *infra*, 74 ss.

¹¹⁸ *Infra*, 288 ss.

era la caratteristica modalità di attuazione dell'*inlicium*. Ad essa alludono, nel brano di Varrone, le locuzioni *de muris* (o *moeris*) *vocare* e *circum muros ire* o *mitti*,¹¹⁹ descrittive di due diverse attività, o meglio due diversi profili della medesima attività, di cui l'uno sembrerebbe stare all'altro come il fine al mezzo: nel senso che per potere *vocare de muris*, l'araldo doveva *ire* o, che è lo stesso, *mitti*,¹²⁰ *circum muros*. Independentemente, comunque, dai due profili ora detti – la cui interconnessione, per inciso, asseconda l'interpretazione da noi avanzata prima, per cui il *vocare de muris* consisteva, non in un unico richiamo da emettere dall'alto delle mura, dopo quella emessa in *templo*, sì piuttosto in un'uniforme serie di richiami ripetuti, per l'appunto, lungo il percorso della cinta muraria¹²¹ –, indipendentemente da ciò, dicevamo, il problema con cui bisognerà fare i conti nasce proprio da questa ripetuta menzione, in tema di *inlicium vocare*, di una cinta muraria di incerta identificabilità.¹²²

In un primo momento, per associazione con i *comitia centuriata* menzionati espressamente nell'estratto dei *commentaria consularia*,¹²³ viene spontaneo pensare alle mura serviane: se non a quelle fatte erigere, secondo una tradizione per alcuni studiosi inattendibile, dal penultimo re di Roma,¹²⁴ almeno a quelle, dette anch'esse, convenzionalmente, servia-

¹¹⁹ V. §§ 87 e 91: *de moeris, de muris, vocare*; §§ 90 e 93: *circum muros mitti*; § 94: *circum muros ire*; § 92: *circum muros canere* (espressione, quest'ultima, figurante in un contesto che, come si vedrà *infra*, 235 ss., v'è ragione di considerare meno antico degli altri).

¹²⁰ Quasi superfluo notare che l'atto di *ire*, da parte dell'araldo, non è che l'esecuzione di un *mittere* da parte del magistrato.

¹²¹ *Supra*, 39.

¹²² Non è d'alcun aiuto sotto questo aspetto la letteratura esistente sulla problematica delle mura romane in età pregallica. Ambito di studi, questo, nel quale non ci risulta sia mai venuto in considerazione il brano di Varrone qui esaminato: che pure potrebbe rivestirvi, crediamo, un certo interesse proprio in ragione dei *muri* più volte menzionati in questi estratti, di cui nulla permette di escludere una risalenza anteriore al IV secolo a. C.

¹²³ Varr. *D. l. L.* 6.88: *Impero qua convenit ad comitia centuriata*.

¹²⁴ Su Servio Tullio costruttore di un'unica cinta muraria racchiudente la città da lui ampliata mediante l'aggiunzione di due colli, v. principalmente Liv. 1.44.3 e Dion. Hal. 4.13.2. e 14.1 (che presentano quest'operazione di riassetto del territorio urbano, l'uno, come successiva e consequenziale alla riforma centuriata, l'altro, al contrario, come anteriore all'attuazione di quest'ultima). Altre fonti in R. THOMSEN, *King Servius Tullius. A historical synthesis*, Gyldendal 1980, 215. Contro l'attendibilità di tale tradizione ha pesato, soprattutto nella prima metà del secolo scorso, l'autorevole critica di G. SÄFLUND,

ne,¹²⁵ realizzate nel IV secolo a. C., dopo la catastrofe dell'invasione gallica.¹²⁶ Senonché le dimensioni di questa possente cinta muraria, che si calcola abbracciasse, entro un circuito di oltre 11 chilometri, una superficie di 427 ettari,¹²⁷ non si accordano con due dati oggettivi ricavabili da quanto s'è appurato prima sull'operazione dell'*inlicium*. Tenuto conto che la missione dell'araldo *circa muros* cominciava dopo il *nuntium de caelo*, ad un'ora certo molto inoltrata della notte, e terminava con il ritorno dell'inviato nel *templum*, alle prime luci del giorno,¹²⁸ se ne desume che la durata dell'*inlicium*, stando alla cronometria implicita nelle regole riportate da Varrone, era di gran lunga inferiore al tempo che sarebbe stato necessario per completare il giro delle mura serviane. Considerato d'altra parte che, in quanto indirizzata ad *omnes quirites*, la *vocatio inlicium* doveva, *de muris*, esser udita da tutte le abitazioni dei destinatari, anche le più distanti dalle mura, si è indotti a pensare che l'operazione presupponeva un'area urbanizzata assai meno estesa della grande metropoli che già nel VI sec. a. C., epoca cui la tradizione fa risalire l'ordinamento centuriato, trovava confronto solo con poche città della Magna Grecia e della Sicilia.¹²⁹

Sembrirebbe insomma doversi prender atto che, così come si configura negli estratti riportati da Varrone, la procedura di cui

Le mura di Roma repubblicana. Saggio di archeologia romana, Lund 1932, rist. Roma 1998, 163 ss., opera ancor oggi considerata fondamentale in tema di mura romane.

¹²⁵ V., tra altri, G. LUGLI, *Le mura di Servio Tullio e le così dette mura serviane*, in *Historia* 7, 1933, 3 ss., e P. QUONIAM, *A propos du mur dit de Servius Tullius*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire* 59, 1947, 41 ss., entrambi assertori della attendibilità della tradizione che fa risalire alla tarda età monarchica (fine del VII e inizio del VI sec. a. C.) l'esistenza di un unico muro di cinta intorno alla città di Roma.

¹²⁶ Alle opere di fortificazione eseguite dopo l'incendio gallico si riferisce Liv. 6.4.12 (388 a. C. costruzione del Campidoglio), 6.32.1 (378 a. C.: *locatio censoria* per la costruzione di un muro in *saxum quadratum*) e 7.20.9 (353 a. C.: impiego delle legioni, reduci dalle razzie contro i Falisci, *muribus turribusque reficiendis*).

¹²⁷ Cfr., tra altri, F. COARELLI, *Demografia e territorio*, in *Storia di Roma*, I (curr. A. MOMIGLIANO e A. SCHIAVONE), Torino 1988, 323 ss., che insiste sulla quasi perfetta coincidenza del percorso delle mura del IV secolo rispetto alla cinta del VI secolo, la cui esistenza ritiene sia stata a torto messa in dubbio. Sulla relazione tra le due recinzioni in determinati tratti del loro andamento, v. anche ID. *Il Foro Boario dalle origini alla fine della Repubblica*, Roma 1988, 13 ss., 35 ss., 237 ss.

¹²⁸ *Supra*, 129 cfr., ancora, F. COARELLI, *Demografia e territorio*, cit., 324.

¹²⁹ Cfr., ancora, F. COARELLI, *Demografia e territorio*, cit., 324.

parliamo risulta strutturalmente sottodimensionata rispetto allo scenario monumentale-urbanistico che fa da sfondo ai *comitia centuriata* in vista dei quali, stando a quegli stessi estratti, essa veniva applicata. Ed è proprio di fronte a tale constatazione che bisogna fermarsi e rinunciare ad andar oltre. Non che manchi dal nostro punto di vista una possibilità di spiegare la discrepanza or ora rilevata tra struttura e materiali condizioni di funzionamento dell'*inlicium vocare*; ch  anzi saremmo senz'altro propensi a veder in ci  un importante indizio in favore di un'ipotesi che, come anticipato in una delle pagine introduttive,¹³⁰ intendiamo sostenere nel corso della presente indagine: e ci  che la procedura in esame sia pi  antica dei *comitia centuriata* in relazione ai quali essa figura applicata nella documentazione varroniana; le quali applicazioni, con ogni probabilit , non sono che il risultato di un'estensione e adattamento della procedura stessa al di fuori della sua sfera d'origine, per noi coincidente, come proveremo a dimostrare,¹³¹ con l'ambito d'attivit  dei *comitia curiata*. Solo che non si pu , a sostegno di tale ipotesi, avvalersi dell'argomento su accennato senza un esame convenientemente approfondito di ci  che la tradizione da una parte e l'archeologia dall'altra attestano sull'esistenza di mura di cinta della citt  di Roma in epoca anteriore al IV sec. a. C., e senza, soprattutto, un'adeguata valutazione delle discordanti opinioni espresse dagli specialisti intorno alla questione ora detta.¹³² Questione

¹³⁰ *Supra*, 28 s.

¹³¹ *Infra*, cap. V.

¹³² Ammesso pure, come comunemente si tende oggi ad ammettere, che gi  nel VI sec. a. C. Roma si sia dotata secondo la tradizione di un sistema fortificatorio unitario, si tratterebbe comunque di una cinta troppo ampia (di dimensioni non inferiori, secondo i calcoli degli specialisti, a quella del IV sec. a. C.: v. *supra*, nt. 127) per risultare compatibile con i brevi tempi dell'*inlicium*. Dal nostro punto di vista, dunque, il problema si pone proprio a partire da ci  che sembra d'esser autorizzati a desumere da tale incompatibilit : e ci  che il rito accennato presuppone una cintura muraria dal percorso notevolmente pi  breve di quella serviana. Il che, se da un lato conviene, come diciamo nel testo, alla nostra ipotesi che il rito stesso sia pi  antico dell'ordinamento centuriato, dall'altro ci mette di fronte ad un interrogativo cui non   facile dar risposta: come li si deve immaginare, storicamente parlando, questi *muri* aventi a che fare con l'*inlicium* e che si ha ragione di ritenere preesistenti alla citt  delle quattro regioni? A Roma, com'  notissimo, era diffusa la tradizione che attribuiva a Romolo la costruzione di mura a presidio della citt  da lui fondata sul Palatino (v., ad es., Liv. 1.7.2; Cic. *De rep.* 2.6; Plin. *Nat. Hist.* 3.66). E questa tradizione, ritenuta a lungo dai moderni puramente leggendaria, gode oggi, a giudizio di molti, dell'inatteso avallo della scienza archeologica: resti di una cintura muraria dell'VIII sec. a. C. sono stati infatti portati alla luce alle falde del

Capitolo I

Palatino dagli scavi condotti fin dal 1986 sotto la guida di A. CARANDINI (su cui v. in particolare, dello studioso ora menzionato, *Le mura del Palatino. Nuova fonte sulla Roma di età regia*, in *Bollettino di Archeologia* 16-17, 1992, 1 ss., nonché i contributi sullo scavo delle mura e sullo studio dei reperti, oltre che dello stesso Carandini, di N. TERRENATO, P. BROCATO, P. CARAFA, G. RICCI, *ibidem*, 111 ss.). L'importante rinvenimento, com'era inevitabile, ha avuto ripercussioni nell'ambito degli studi di protostoria romana, dove da tempo si contendevano il campo due opposti modelli ricostruttivi di carattere generale: l'uno, per il quale Roma si sarebbe formata per graduale aggregazione di più villaggi situati sulle varie alture, l'altro, per cui essa sarebbe invece sorta da un unico atto di fondazione e si sarebbe poi accresciuta per progressiva espansione del nucleo originario (una sintesi della dialettica fra i due orientamenti, rispettivamente ispirati alle idee di «Stadtgründung» e «Stadtwerdung», in M. PALLOTTINO, *Le origini di Roma: considerazioni critiche sulle scoperte e sulle discussioni più recenti*, in *Saggi di antichità*, I, Roma 1979, 290 ss.). Dibattito nel quale la suggestiva scoperta delle mura palatine ha innegabilmente segnato un grosso punto a favore della seconda ipotesi (al riguardo, v. per tutti A. GRANDAZZI, *La fondazione di Roma*, tr. it., Roma 1993, 170 ss.). Suggestionati anche noi dalle impressionanti coincidenze topografico-cronologiche con la tradizione romulea, non possiamo far a meno di chiederci se questi muri da poco ritrovati ai piedi del Palatino non siano per caso da identificare con quelli intorno a cui un araldo veniva mandato a *vocare inlicium omnes quirites* fin da quando, consolidate la prima comunità politica, il popolo cominciò a riunirsi nei *comitia curiata*. Non osta, crediamo, all'identificazione la presumibile receniorità dei *comitia* ora detti rispetto all'epoca cui risalgono le mura in questione (terzo quarto dell'VIII sec. a. C.); le quali, per affermazione dello stesso Carandini, op. cit., 2, «in varie refezioni sono durate due secoli», e dovevano quindi esistere già da tempo allorché ebbe inizio la prassi costituzionale di convocare l'assemblea plenaria delle *curiae* per il compimento di alcuni atti d'interesse generale. Ci dà alquanto da pensare, piuttosto, un'altra affermazione dello scopritore, per cui le mura sarebbero state «abolite... con la rifondazione serviana della città e lo spostamento delle difese in periferia» (op. cit., 2, 5, 9). Se così fosse, infatti, ne verrebbe che all'epoca in cui le regole procedurali originariamente seguite per le riunioni dei comizi curiati vennero estese, secondo la nostra ipotesi, all'assemblea delle centurie, a quell'epoca non esisteva più la piccola cintura palatina in proporzione alla quale era stato concepito il rito dell'*inlicium*. Sicché bisognerebbe pensare che questo rito venisse adattato alle esigenze della nuova forma di assemblea popolare benché ormai inidoneo, per le mutate dimensioni delle mura, ad assolvere in pratica la sua funzione. E questo, se ne vorrà forse convenire, sarebbe poco verosimile. Ora, noi ignoriamo se vi sia agli occhi dell'archeologo qualche specifica ragione per ritenere che all'edificazione delle mura serviane abbia dovuto corrispondere l'abolizione di quelle palatine; e ci chiediamo, da profani, se non possa, al contrario, prendersi in considerazione l'ipotesi che queste ultime si siano mantenute integre per un certo tempo all'interno della cerchia più grande. Sta di fatto che la tradizione annalistica, abbastanza prodiga di notizie sui progressivi allargamenti della città ad opera dei successori di Romolo (le principali fonti sui vari sviluppi della cinta muraria urbana in età monarchica possono vedersi raccolte in G. SÄFLUND, *Le mura di Roma*, cit., 210 s.), non fa il minimo cenno ad una «eliminazione» delle mura palatine. Inoltre, a proposito di alcune porte, *Mugonia*, *Romanula*, *Romana*, attraverso cui ancora in età storica si accedeva all'altura del Palatino, il Carandini esprime la convinzione che esse fossero sopravvissute all'antichissima cinta muraria di cui avevano fatto parte, a causa dei «culti liminari loro connessi, che evidentemente non potevano essere spostati o soppressi, e per

della quale, per ragioni evidenti, la presente indagine non può farsi carico.

5. Non ha risponderne negli estratti delle *ensoriae tabulae* e del *commentarium vetus anquisitionis* quel terzo comando che, secondo la procedura descritta nei *commentaria consularia*, il console doveva personalmente indirizzare all'*exercitus centuriatus* dopo i due rivolti all'*accensus*.¹³³ Sicché viene meno, sotto questo aspetto, il parallelismo finora rilevato nei tre antichi testi tra le regole comportamentali in essi riferite a console, censore e questore per quanto riguarda l'*inlicium* e la successiva *contio*. Sarà lo stesso Varrone, però, nel commentare i testi citati, a completare il parallelismo sotto l'aspetto mancante.

Il passaggio di cui parliamo si collega alla minuziosa elencazione degli adempimenti che il questore deve osservare, secondo le previsioni del *commentarium vetus anquisitionis*, dopo aver inviato il *praeco* a *vocare de muris*.¹³⁴ Il che può dare un'idea – osserva Varrone all'inizio del § 93¹³⁵ – di quanto tempo intercorra in questo caso tra il

monumentalizzare gli accessi al Palatino» (op. cit., 5). Senza queste due ragioni, una magico-religiosa, l'altra estetica, sembra intendere l'a., non si spiegherebbe la conservazione di quelle antiche porte, ormai praticamente inutili dopo la scomparsa delle mura che una volta le avevano inglobato. Non manca tuttavia, almeno a nostro modo di vedere, una ragione che potrebbe giustificare un'ipotesi alternativa: che dell'antico oppido si fossero conservate, non solo le porte, ma anche le mura; le quali, pur circondate ormai dalla grande cerchia serviana, dovevano non solo aver mantenuto, ma visto addirittura raddoppiare la funzione da esse ricoperta in rapporto al rito dell'*inlicium* adesso esteso dalla vecchia alla nuova forma di assemblea, la cui attuabilità, come s'è cercato di far vedere nel testo, dipendeva appunto dalla loro esistenza. Perché preoccuparsi, in altre parole, di spiegare la sopravvivenza delle porte, quando non manca la possibilità di individuare la necessità d'ordine pratico che potrebbe aver assicurato, fintantoché essa non venne meno (con la caduta in desuetudine del rito dell'*inlicium*), la sopravvivenza delle stesse mura?

¹³³ Varr. D. I. L. 6.88: *Dein consul eloquitur ad exercitum: Impero qua convenit ad comitia centuriata.*

¹³⁴ Varr. D. I. L. 6.91: *Cornicinem ad privati ianuam et in Arcem mittas, ubi canat. Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabernas ocludant. Patres censeant exquiras et adesse iubeas; magistratus censeant exquiras: consules, praetores tribunosque plebis collegasque tuos et in templo adesse iubeas omnes; ac cum mittas contionem advoces.* Su questo passo, v. *infra*, 237 ss.

¹³⁵ Tra le disposizioni del § 91 (riportate alla nota precedente) e l'osservazione con cui si apre il § 93 (v. nota seguente), si inserisce un secondo estratto del *commentarium vetus*: Varr. D. I. L. 6.92 *In eodem commentario anquisitionis ad extremum scriptum caput edicti hoc est: Item quod attingat qui de censoribus classicum ad comitia centuriata*

suddetto invio e la convocazione della *contio*.¹³⁶

A questo punto l'esposizione prende una piega che a prima vista dà l'impressione di spezzarne la linearità:

Varr. *D. l. L. 6.93 Sed ad comitiatum vocatur populus ideo quod alia de causa hic magistratus non potest exercitum urbanum convocare; censor, consul, dictator, interrex potest, quod censor exercitum centuriato constituit quinquennalem, cum lustrare et in Urbem ad vexillum ducere debet; dictator et consul in singulos annos, quod hic exercitui imperare potest quo eat, id quod propter centuriata comitia imperare solent.*

Nel passo è istituito un confronto tra il questore (*hic magistratus*)¹³⁷ e un gruppo di altri magistrati di cui fanno parte, insieme

redemptum habent, uti curent eo die quo die comitia erunt, in Arce classicus canat tum circumque muros et ante privati huiusce T. Quincti Trogi scelerosi ostium canat et ut in Campo cum primo luci adsiet. Si tratta di alcune disposizioni contenute nell'ultimo capitolo dell'editto di convocazione dei comizi centuriati che si occuparono dell'accusa capitale presentata dal questore M. Sergio contro T. Q. Trogo (su cui v., per il momento, B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, in *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 50 ss.). Per un approfondimento dei problemi riguardanti il rapporto tra i due estratti del *commentarium vetus* e la loro databilità, v. *infra*, 235 ss. Qui ci limitiamo a metter in rilievo che alcune delle direttive enunciate nell'editto sembrerebbero volersi conformare ad una delle regole del § 91 (*cornicinem ad privati ianuam et in Arcem mittas ubi canat*). Ciò basta ad assicurare, quel che più importa in questo momento, che, diversamente da quanto potrebbe sembrare in un primo momento, il § 92 è tematicamente connesso al paragrafo precedente e non spezza la continuità del discorso di Varrone.

¹³⁶ *Inter id cum circum muros mittitur et cum contio advocatur interesse tempus apparet ex his quae interea fieri [illicium] scriptum est* (già riportato *supra*, nt. 96). Si osservi, all'inizio, la forma impersonale *mittitur*, probabilmente adottata qui da Varrone, come nei §§ 90 e 94 (cfr. *supra*, ntt. 61 e 75), a causa della diversa identificabilità del *misus* con il *praeco* e con l'*accensus* a seconda di quale magistrato sia preposto al procedimento. Il che denoterebbe – particolare di non trascurabile importanza per la valutazione di ciò che segue nello stesso § 93 – il passaggio ad un piano di considerazioni di carattere generale, abbracciante tutt'e tre le applicazioni finora discusse dell'antica procedura oggetto della trattazione varroniana.

¹³⁷ Del questore si è parlato nei precedenti §§ 90-92: nessun dubbio, quindi, che a lui alludano le parole *hic magistratus* erroneamente riferite al pretore da R.G. KENT (a ragione corretto su questo punto da B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 54) e da A. TRAGLIA. All'interpretazione del Kent si richiama adesivamente F. CANCELLI, *Studi sui censes e sull'arbitratus della lex contractus*, Milano 1957, 39 ss., nel quadro di un ragionamento diretto a sostenere, in contrasto con la *communis opinio*, che il censore è titolare di *imperium*.

me ai primi due della terna fin qui considerata, censore e console, anche il dittatore e l'interre.¹³⁸

Il confronto verte sul loro potere di *exercitum urbanum convocare*: il primo non ha questo potere se non in relazione ad un'accusa capitale: *alia de causa non potest*;¹³⁹ ciascuno degli altri, al contrario, *potest*. Sulla base di questa discriminazione se ne impianta un'altra tra il censore e la coppia console-dittatore in ragione della diversa frequenza con cui sono rispettivamente legittimati ad esercitare il potere in parola:¹⁴⁰ il censore lo esercita una volta ogni cinque anni, data la fun-

¹³⁸ Non più menzionato, quest'ultimo, nel seguito del brano, a differenza del dittatore, che ricompare nell'ultimo tratto del § 93.

¹³⁹ È controverso se in rapporto a tale *causa* il questore operi in piena autonomia o come una sorta di delegato di un magistrato di rango superiore. Viene in questione, al riguardo, il primo tratto di Varr. *D. l. L. 6.91: Auspicio operam des et in templo auspices, tum aut ad praetorem aut ad consulem mittas auspicium petitum*. Per B. SANTALUCIA, *Studi di diritto penale*, cit., 54, vi sarebbe qui la prova che il questore, nella misura richiesta dall'assolvimento del suo compito istituzionale di condurre l'accusa davanti ai comizi centuriati, era pienamente legittimato a prendere gli auspici e ad esercitare il *ius agendi cum populo*, senza dipendere per il conferimento di tale legittimazione da un magistrato *cum imperio* (come ritengono invece altri autori citati *ibidem*, nt. 11). Secondo lo studioso di cui parliamo, *petitum* sarebbe participio attributivo di *auspicium* (così già P. F. GIRARD, *Histoire de l'organisation judiciaire des Romains*, I, Paris 1901, 122 nt. 1), sicché la frase su citata sarebbe da intendere nel senso che il questore è semplicemente tenuto a comunicare il risultato dell'auspicio, da lui già preso in modo indipendente, ad un magistrato maggiore, al solo scopo di rassicurarlo che gli dei non disapprovano la prevista assemblea. Avrebbe quindi torto J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, Oxford 1912, 157, il quale, assumendo *petitum* come supino, interpretava la frase nel senso che il questore deve mandar a chiedere al console o al pretore il diritto di trarre gli auspici. Ora, a noi pare innegabile che le parole *Auspicio operam des et in templo auspices* attestino, come vuole il Santalucia, un'indipendente assunzione degli auspici da parte del questore. A favore del supino, però, anche a prescindere dalle ragioni stilistiche addotte nella sua cit. ed. da P. FLOBERT, 168, ci sembra inoppugnabile il rilievo di J.L. STRACHAN-DAVIDSON, op. cit., 158 nt. 2: è insostenibile che *auspicium petitum* possa esser usato nel senso di auspicio già ottenuto (*auspicium impetratum*). A nostro sommo avviso, il testo di Varrone si presta ad una terza interpretazione: il questore deve dapprima, per suo conto, trarre gli auspici nel *templum* (*Auspicio operam des et in templo auspices*); e poi (in caso di esito favorevole) mandar a chiedere (*mittas petitum*) al pretore o al console che risultato abbia dato l'*auspicium* separatamente assunto dall'uno o dall'altro. Ne verrebbe, insomma, che il questore prende, sì, gli auspici in modo indipendente, ma il risultato da lui ottenuto non è sufficiente da solo a dar validamente inizio alla procedura, così da dover essere integrato dal conforme risultato ottenuto da un magistrato *cum imperio*. Di una «procédure en deux temps» parla anche P. FLOBERT, op. loc. cit.

¹⁴⁰ Diversamente O. LEUZE, *Zur Geschichte der römischen Censur*, Halle a. S. 1912, 49 e 61, secondo il quale i termini dell'opposizione sarebbero, da una parte l'*exercitus*

zione a lui spettante di costituire in centurie l'esercito quinquennale, allorché lo deve purificare e condurre nell'Urbe fino al vessillo,¹⁴¹ il

costituito dal censore, dall'altra quello costituito dal console: il primo con durata quinquennale, il secondo *in singulos annos constitutus*.

¹⁴¹ È il vessillo che veniva innalzato sulla rocca capitolina durante lo svolgimento dei comizi centuriati: cfr. Liv. 39.15.11 *cum... vexillo in Arce posito comitiorum causa exercitus eductus esset*. In Cass. Dio 37.28 questa usanza è collegata al fatto che, dovendo i suddetti comizi riunirsi obbligatoriamente all'esterno dell'Urbe, questa rimaneva per tutta la durata dell'assemblea pericolosamente indifesa. Nei tempi antichi – scrive lo storico greco – si soleva, mentre tutti gli uomini atti alle armi erano impegnati nell'assemblea, insediare sul Gianicolo una guarnigione, la cui presenza era segnalata da un vessillo issato sul colle per l'occasione e poi ammainato dalla guardia stessa al termine del comizio. Vederlo sventolare da lontano serviva quindi a rassicurare i partecipanti all'assemblea; la quale sarebbe stata invece immediatamente interrotta dall'allarmante scomparsa di quel segnale. Comunque debba valutarsi questa spiegazione – unica, tra l'altro, a menzionare il Gianicolo invece della più comunemente attestata arce capitolina (questa divergenza è forse da collegare all'avvenuto superamento, nell'ultimo secolo della repubblica, dell'antico divieto per i cittadini di abitare sul colle capitolino, che in tal modo, occupato dall'edilizia privata, perdette il suo carattere di cittadella dell'Urbe e venne sostituito, dal punto di vista strategico, dal Gianicolo: su ciò, v. G. SÄFLUND, *Le mura di Roma*, cit., 171 nt. 1 e 189 s.) –, essa lascia in ombra il valore simbolico che altre fonti, concordemente, attribuiscono al *vexillum* in quanto *specimen imperati exercitus*: così Serv. *Aen.* 8.1; ma v. anche Fest-Paul. v. *Iusti dies* (92 L.) e Macr. *Sat.* 1.16.15. Ciò va inteso, riteniamo, in due modi differenti a seconda che *imperare exercitum* si riferisca ad un ordine del comandante militare, secondo il significato originario dell'espressione, o del presidente dell'assemblea centuriata, nel significato in cui essa è usata in Varr. *D. l. L.* 6.88 e 93, nonché in un noto passo di Gellio di cui avremo più in là occasione di occuparci (*infra*, 188 ss.). Nel primo caso, il vessillo è detto da Virgilio *belli signum*, locuzione da cui trae spunto il già citato commento serviano, dove esso è presentato in sostanza come un segnale di mobilitazione dell'armata. Con questa o altra funzione segnaletica militarmente rilevante è da pensare che il vessillo restasse a sventolare *in Arce* durante i *triginta iusti dies* (di cui alle citate testimonianze di Festo-Paolo e di Macrobio), che si annoverano infatti, come precisa Macrobio, tra i *dies proeliales*. Sul significato dei *triginta iusti dies*, con opinioni discordanti sulla loro collegabilità o meno con il procedimento dei comizi centuriati, v. L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 554 s.; O. KARLOWA, *Röm. Reichsgeschichte*, I, cit., 389 s.; TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 376 nt. 5 e 387 nt. 3. Nel secondo caso dobbiamo supporre che il vessillo venisse innalzato contestualmente all'atto dell'*imperare exercitum* (che proveremo ora ad appurare in che cosa consistesse) per annunziare l'imminente costituzione del popolo in centurie al fine, per l'appunto, dei comizi centuriati. A queste due distinte funzioni corrispondevano, se dobbiamo prestar fede a Servio, *vexilla* di colori differenti: bianco per i comizi, rosso per la guerra. Colore, quest'ultimo, che secondo una tradizione alternativa ricordata dallo stesso scoliasta virgiliano, sarebbe stato riservato alla fanteria, mentre per gli *equites* si sarebbe usato l'azzurro in omaggio al dio del mare da cui *equum constat inventum*. Si vedrà tra non molto quali illazioni si sia autorizzati a trarre dal fatto, attestato da Varrone, che il censore dovesse, in *Urbem ad*

dittatore e il console, anno per anno (*in singulos annos*), dacché nel corso di ogni anno ciascuno di essi ha la facoltà di comandare all'esercito in che direzione deve andare (*exercitui imperare quo eat*), comando che sono soliti formulare per i comizi centuriati (*propter centuriata comitia*).¹⁴²

Lasciamo volentieri agli specialisti di diritto pubblico le tante questioni che il passo solleva sul fondamento costituzionale delle distinzioni ivi prospettate.¹⁴³ A noi, per ora, interessa solo stabilire se

vexillum ducere l'esercito quinquennale da lui "costituito" in centurie e "lustrato".

¹⁴² Il tratto *dictator et consul in singulos annos, quod hic exercitui imperare potest quo eat, id quod propter centuriata comitia imperare solent*, solleva qualche difficoltà d'interpretazione. Il Flobert intende *in singulos annos* nel senso di "per il periodo di un anno («pendant un an»)", periodo riferibile, com'è ovvio, non al dittatore, ma unicamente al console, al quale appunto sarebbe riferito l'*hic*; sicché occorre a suo avviso separare con una virgola le parole *dictator et consul* da *per singulos annos*, appoggiando queste ultime parole alla frase successiva, dove la terza persona singolare *potest* sembra in effetti dar ragione all'editore di cui parliamo. Senonché tale interpretazione non si accorda con il plurale *solent*, che compare alla fine del periodo con evidente riferimento a tutti e due i magistrati menzionati poco prima; e soprattutto non si accorda con il senso, per noi palese, della contrapposizione che Varrone istituisce tra *quinquennalis* e *in singulos annos*: da una parte vi è il censore, il cui potere di *exercitum urbanum convocare* è legato alla sua funzione di *exercitum centuriato constituere quinquennem*, ed è quindi esercitabile ogni cinque anni; dall'altra parte, vi sono il dittatore e il console che possono invece esercitarlo ogni anno, cioè senza sospensione di continuità nella serie annuale, dacché nello spazio di ciascun anno – intenderemmo così l'*hic*: non come pronome dimostrativo, ma come avverbio di luogo con valore temporale – essi possono *exercitui imperare quo eat* in vista dei comizi centuriati; essi possono, si capisce, non tutti e due insieme ogni anno, bensì l'uno o l'altro alternativamente: si spiega così, crediamo, il singolare *potest*. Si veda del resto poco prima, nello stesso § 93: *ensor, consul, dictator, interrex potest*, anche stavolta il verbo al singolare con un soggetto multiplo (esempi dell'uso di *hic* nel senso di *hoc tempore*, possono vedersi in *Th.l.L.* VI.3, 2766). Per non dire, poi, tornando al Flobert, che quella sua virgola dopo *dictator et consul* fa crollare l'impalcatura logica dell'intero periodo, così da dar la sensazione, come ammette lo stesso FLOBERT, cit. ed., 170, che «Varron termine sa phrase par une parenthèse».

¹⁴³ Ad accomunare il censore, il console, il dittatore e l'interré rispetto al questore sembra essere per Varrone il fatto che il potere di *exercitum urbanum convocare* è inerente al loro ufficio, e non, come per quest'ultimo, legato ad una particolare *causa*. Ciò fa pensare che tale potere venga visto come costituzionalmente estraneo alla sfera di competenza del questore. Si noti poi, nella contrapposizione tra il censore e la coppia dittatore-console, il passaggio dal *debet* al *potest*: il primo "deve" *lustrare et in Urbem ad vexillum ducere* l'esercito quinquennale da lui costituito in centurie; ciascuno degli altri due "può" *exercitum imperare quo eat*. Qualcuno potrebbe riconoscere nell'uso dei due differenti ausiliari una consapevole allusione alla diversa natura costituzionale del loro uguale potere di *exercitum urbanum convocare*: il censore è strettamente vincolato

vi è un nesso tra questo passo e il contesto di cui fa parte. Il nesso c'è, e viene allo scoperto chiaramente nel paragrafo successivo:

Varr. *D. l. L.* 6.94: *Quare non est dubium quin hoc inlicium sit, cum circum muros itur, ut populus inliciatum ad magistratus conspectum, qui viros vocare potest, in eum locum unde vox ad contionem clamantis exaudiri potest.*¹⁴⁴

Eccoci arrivati, infine, alla meta dell'intero discorso; a questo è servito tutto ciò che precede: a fissare senza possibili dubbi residui la nozione di *inlicium* qui enucleata. Vi ritroviamo infatti gli elementi già colti nel § 90,¹⁴⁵ con in più un elemento nuovo, che aggiunge un'importante determinazione al già discusso significato dell'inciso *ad magistratum conspectum*: non si tratta semplicemente dell'attirare il popolo "al cospetto" di un magistrato, deve trattarsi, per l'esattezza, di un magistrato *qui viros vocare potest*,¹⁴⁶ che abbia, cioè, il potere di compiere l'atto intorno alla cui spettanza ruota, ce ne accorgiamo adesso, il tratto su riportato del § 93.

Ci si rende conto, infatti, nel rileggerlo che, lungi dal costituire

all'assolvimento di una funzione (quella di costituire in centurie l'esercito quinquennale) rientrando nella sfera della sua *potestas*; il dittatore e il console godono, in linea di principio, di una piena discrezionalità nell'esercizio delle facoltà comprese nel loro *imperium*. Vi sarebbe poi da spiegare la strana assenza del pretore nel contesto in esame; ma soprattutto vi sarebbe da approfondire la portata della categoria magistratuale che vediamo qui profilarsi: una categoria che riunisce il questore, il censore, il console, il dittatore e l'interré in base al loro comune potere di *exercitum urbanum convocare*; potere, questo, che non coincide con il *ius agendi cum populo*, di cui il censore è sprovvisto (su questo punto, *infra*, 82 e nt. 190), ma viene, nel successivo § 94, identificato, come stiamo per vedere, con un inedito *viros vocare posse*.

¹⁴⁴ Essenziali, a nostro avviso, per la retta comprensione di questo brano sono le due virgole tra cui – in ciò seguendo la lezione di G. GOETZ e F. SCHOELL (adottata pure da R.G. KENT, A. TRAGLIA e E. RIGANTI) – abbiamo incluso le parole *qui viros vocare potest*. A quale flagrante contraddizione rispetto ai dati forniti da Varrone conduca l'omissione di tale punteggiatura, è dimostrato dalla traduzione del Flobert, stando alla quale sarebbe lo stesso magistrato ad «appeler les hommes dans un endroit d'où la voix de celui qui les convoque à l'assemblée puisse se faire entendre», mentre è al di là d'ogni dubbio che non è il magistrato, ma l'araldo su ordine di quest'ultimo, ad eseguire la *vocatio inlicium*.

¹⁴⁵ *Supra*, 40 s.

¹⁴⁶ In senso certo differente si parla in Gell. 13.12.6 di *magistratus qui vocationem habent*.

una digressione dal tema dell'*inlicium*, quel tratto è strettamente preordinato alla successiva definizione di quel concetto: mira a sciogliere preventivamente, a beneficio del lettore, il contenuto ad alta densità definitoria dell'inciso *qui viros vocare potest*.

Grazie a quei ragguagli preliminari è dato infatti intendere quali sono i magistrati cui spetta il potere di *viros vocare*, e che specie di atto sia, in se stesso, quello designato con queste parole. I magistrati sono, nell'ordine in cui appaiono menzionati nel § 93: il questore, il censore, il console, il dittatore e l'interré. Quanto all'atto, sarà possibile tra non molto ricavarne la nozione da alcune espressioni che Varrone adopera, riferendosi ad esso, nello stesso § 93.

Un punto, comunque, appare tanto evidente da potersi fin d'ora considerarsi assodato. Quest'atto è parte integrante della procedura contemplata nei tre antichi testi citati da Varrone, e costituisce un momento successivo e strutturalmente collegato alle due fasi dell'*inlicium* e della *contio*. Un collegamento così inscindibile che l'*inlicium* (il solo tratto della procedura che interessa a Varrone) non può, come si vede, definirsi se non in rapporto ad una successiva *contio*, a sua volta preordinata ad un *vocare viros* da parte di un magistrato legittimato a compiere quest'atto.

È interessante osservare che Varrone attribuisce questa legittimazione, oltre che al console, al censore e al questore, anche ad altri magistrati. Il che fa pensare che le regole contenute nei documenti da lui citati riguardino tre diverse applicazioni (facenti capo rispettivamente al console, al censore e al questore) di una medesima procedura, suscettibile di ulteriori impieghi, tutti accomunati, comunque, da una sola e medesima struttura.

6. Dell'atto magistratuale su cui verte il § 93 Varrone parla da tre diverse angolazioni, dapprima a proposito del questore, poi del censore, infine del console e del dittatore. Ci si permetta di riportare di nuovo il passo che già conosciamo, scomponendolo nelle tre parti corrispondenti alle suddette angolazioni.

Nella prima parte, riguardante il questore, Varrone dice:

Sed ad comitiatum vocatur populus ideo quod alia de causa hic magistratus non potest exercitum urbanum convocare.

Capitolo I

Nella seconda egli continua:

*ensor potest... quod censor exercitum centuriato constituit
quinquennalem, cum lustrare et in Urbem ad vexillum ducere debet.*

Nella terza conclude:

*dictator et consul in singulos annos quod hic exercitui imperare potest
quo eat, id quod propter centuriata comitia imperare solent.*

Come un prisma che ruotando intorno al proprio asse va mostrando le diverse facce, così questo passo ci presenta in ognuna delle sue parti un differente aspetto dello stesso atto. Il quale atto, come ci assicura la connessione logica appena emersa tra il § 93 e il § 94, non può esser altro che quello cui alludono, nella successiva definizione di *inlicium*, le parole *viros vocare*. Quale sia dunque, nelle sue concrete fattezze, l'atto indicato con queste parole, potrà ora vedersi riunendo i suoi vari profili separatamente delineati nel § 93 in rapporto ai diversi magistrati.

Nella prima parte abbiamo subito la conferma che esso risponde all'idea espressa, nella definizione di *inlicium*, dal verbo *vocare* (*viros*). Idea che ritroviamo infatti declinata qui in due diverse varianti, una in forma passiva, *ad comitatum vocatur populus*, l'altra in forma attiva, *non potest exercitum urbanum convocare*. Si tratta dunque di una terza *vocatio*, che segue alle prime due, *vocatio inlicium* e *vocatio ad contionem*, emesse dal banditore per ordine del magistrato; e se ne differenzia, non solo per il fatto che ad emetterla è stavolta lo stesso magistrato (*qui viros vocare potest*), ma anche per il fatto che essa è – qualunque sia propriamente il significato di quest'espressione, adoperata nel passo in esame – una *vocatio ad comitatum*.¹⁴⁷

¹⁴⁷ L'unico altro luogo varroniano in cui ricorre l'espressione *vocare ad comitatum* è *D. l. L. 5.91: Classicos a classe, qui item a corn[u]o canu<n>t ut tum cum classes comitiis ad comit<i>atum vocant* (Goetz-Schoell), di cui avremo occasione di occuparci *infra*, nt. 498. Il passo ha evidentemente subito dei guasti che ne rendono incerta in qualche punto la traduzione, e per questo non ci aiuta granchè, in questo momento, a chiarire il significato della suddetta espressione. Per alcuni studiosi la parola *comitiatus* figurerebbe anche in Varr. *D. l. L. 6.91*, dov'è riportato il primo dei due estratti del *commentarium vetus anquisitionis*. Dopo le prescrizioni sull'*auspicatio* (*Auspicio operam des et in templo auspices*) e sulla missione informativa presso il pretore o il console riguardo agli auspici separatamente

Sorvoliamo sulla seconda parte, cui sarà dedicato tra poco¹⁴⁸ un esame un tantino più approfondito che alle altre, e passiamo alla terza; dove l'atto in questione ricompare, dal punto di vista del console e del dittatore, sotto le nuove sembianze di un *exercitui imperare quo eat*. In termini analoghi, si ricorderà,¹⁴⁹ è indicato nei *commentaria consularia*

presi dall'uno o dall'altro (*tum aut ad praetorem aut ad consulem mittas auspicium petitum*: sul discusso significato di questa frase, v. *supra*, nt. 139), il testo prosegue con un'altra disposizione, che riferiamo secondo la tradizione manoscritta: *Commeatum praetores vocet ad te, et eum de muris vocet praeco*. Tra le numerose emendazioni apportate a questa frase (nessuna delle quali, a nostro avviso, necessaria) vi è anche la proposta, accolta tra altri da Riganti e Flobert, di correggere *commeatum* in *comitiatum*, con o senza la precedente integrazione (L. SPENGLER) di un *ad*. Si ottiene così un risultato per noi criticabile da due diversi punti di vista. Da un lato, esso prospetta una *vocatio (ad) comitiatum* in un contesto nel quale quest'atto, inalienabilmente proprio del magistrato e tipicamente rivolto al popolo in una fase inoltrata della procedura, risulterebbe, con scarsa plausibilità, compiuto da un *praeco* e indirizzato ai *praetores* in fase auspicale, cioè in uno stadio del procedimento addirittura anteriore all'*inlicium*. Non meno inaccettabili sono del resto sia la lezione di C. O. MÜLLER (accolta da B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 51 nt. 5): *comitiatum praeco reum vocet ad te, et eum de muris vocet praeco*; sia quella di TH. MOMMSEN, *Die römische Chronologie bis auf Caesar*, Osnabrück 1981 (rist. 2° Ausg. Berlin 1859), 242 nt. 31: *Comitiatum populum Romanum vocet... praeco*, che, del tutto arbitrariamente, sostituiscono a *praetores* le parole *reum* e, rispettivamente, *populum Romanum*. Dall'altro lato, a noi pare che il *commeatum* della tradizione manoscritta vada benissimo come supino di *commeare*, e non meriti per nulla la *crux* che lo precede nell'edizione di Goetz e Schoell. Nel significato di *ultra citro ire*, attestato da Fest. v. *Remeare* (344 L.), il verbo si inserisce infatti con piena coerenza nella serie di prescrizioni di Varr. *D. l. L.* 6.91. Dopo aver tratto gli auspici e (ove questi siano risultati favorevoli) mandato a chiedere l'esito di quelli del pretore o del console, il questore deve (se pure questi sono risultati favorevoli) ordinare al *praeco* di chiamare i pretori ad andar incontro a lui, questore: *commeatum praetores vocet ad te... praeco*. Da escludersi, ci sembra, che quest'ultimo ordine all'araldo miri semplicemente a far venire i pretori nel *templum*. A tal fine è specificamente diretto un ulteriore ordine, contemplato in una delle disposizioni finali del § 91: *consules, praetores... in templo adesse iubeas omnes*. È possibile supporre pertanto che, in seguito al doppio esito favorevole degli auspici, il questore abbia bisogno di una formale autorizzazione dei pretori per dar corso alla prima chiamata del reo, *eum* (o <1>*eum*) *de muris vocet praeco*, con cui avrà inizio la procedura di accusa; e che proprio a questo scopo inviti, tramite il *praeco*, i pretori, non a venire da lui nel *templum*, ma ad andare incontro a lui (*ultra citro ire*) che a sua volta muove verso di loro per un reciproco abboccamento fuori del *templum*.

¹⁴⁸ *Infra*, 70 ss.

¹⁴⁹ Varr. *D. l. L.* 6.88: *Qui exercitum imperaturus erit... Viene così indicato, all'inizio dell'estratto dei commentaria consularia, quello dei due consoli cui è stato attribuito, probabilmente per sorteggio (sul punto, v., infra, nt. 168), il compito di emettere personalmente – dopo i due prescritti comandi all'*accensus* – il terzo ed ultimo comando: la cui formula è lì introdotta dalle parole: *Dein consul eloquitur ad exercitum*; e contiene, all'inizio, la parola *Impero*. Non dovrebbe esservi dubbio, quindi, che proprio*

l'ultimo dei tre ordini magistratuali, quello con cui il console in persona *eloquitur ad exercitum*. Di questo stesso ordine, evidentemente, sta ora parlando Varrone, nell'ultima parte del § 93. Solo che qui ne parla in una prospettiva più ampia, una prospettiva in cui appare chiaro che l'*imperare exercitum* (o *exercitui*) non è che l'altra faccia del *vocare* (*populum* o *exercitum urbanum*) *ad comitiatum*, ed entrambe le facce, unite tra loro, danno l'immagine a tutto tondo dell'atto di cui Varrone si occupa per quasi tutto il § 93, in relazione, non solo al console e al dittatore, ma anche al questore e al censore.

In questo contesto viene ad arricchire le nostre conoscenze un dato che manca nel brano dei *commentaria consularia*, ed è messo qui in piena evidenza dall'inciso *quo eat*. L'*imperare exercitum*, se ne desume, consiste propriamente nel comandare all'armata in quale direzione deve andare: si tratta, in altre parole, di un ordine di *ire* contenente l'espressa indicazione del dove bisogna *ire*. Tale ordine, nel contesto dell'antica procedura di cui si occupa Varrone, non poteva esser emesso che al termine della *contio*, nel luogo stesso, è da pensare, in cui questa si era tenuta sotto la presidenza del magistrato; il quale in concreto comandava così ai quiriti, adunati nel *templum* dove avevano partecipato alla *contio*, di trasferirsi altrove, nel luogo da lui designato.

È ancora troppo presto per trarne alcunché di sicuro, ma ciascuno vede che vi è un accordo profondo tra l'ordine di *ire*, appena messo a fuoco in relazione all'*imperare exercitum*, e il *co(m)ire*¹⁵⁰ che sta palesemente alla base della parola *comitiatus*. Non è la prima volta, dall'inizio della presente indagine, che il lessico di quest'antica procedura contribuisce a porre in luce qualche aspetto degno d'interesse. In questo caso, la parola *comitiatus*, con la sua visibile discendenza da *co(m)ire*,¹⁵¹ sembrerebbe assecondare l'idea che le lo-

nell'emettere un ordine siffatto si concreti l'atto dell'*exercitum imperare*, di cui parla Varrone nel § 93.

¹⁵⁰ In combinazione con *eo* e nei derivati, sia verbali sia nominali, di tale composto, la preposizione *cum* si trasforma in *com* e, a seconda dei casi, conserva ovvero perde la nasale. *Co-eo* è la modificazione fonetica di un antico *co-m-eo*, attestato da *comes* = "colui che va con", (**com-it-s*): cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *comes*, 135; nonché da *comitium*, *comitiare*, *comitiatus*, *comitia* (su ciò v. *infra*, 358).

¹⁵¹ Discendenza non diretta, ma mediata da *comitiare*, antichissimo verbo attestato, com'è noto, dalla sigla *QRCE*, e generalmente ritenuto denominativo di *comitium*. Su questo punto, v. *infra*, 359. Sul rapporto *comitiatus/comitiare*, cfr. B. ALBANESE, *Maximus comitiatus*, in *Scritti giuridici*, II (cur. M. MARRONE), Palermo 1991, 1697 s.

cuzioni *exercitum imperare quo eat e vocare populum ad comitiatum* descrivano il medesimo atto da due diversi punti di vista: l'una, mostrandolo nella sua esteriore configurazione (di comando all'esercito di andare, appunto, in un determinato luogo); l'altra, ponendo l'accento sulla funzione che esso riveste nello spartito procedurale in cui si inserisce.

Sotto questo secondo aspetto è possibile supporre fin d'ora che esso si coordini alle due precedenti *vocationes* (*inlicium* e *ad conventionem*), dando impulso ad un ultimo spostamento in massa dei quiriti verso la tappa finale dell'intero procedimento. Un procedimento che, se vediamo giusto, sarebbe allora caratterizzato dal succedersi di tre diversi movimenti collettivi fra loro coordinati lungo un percorso avente per suo centro il luogo dove il magistrato ha tratto gli auspici.

Inlicium, *convenire*, *coire* sono termini di cui il tempo finirà per offuscare l'originaria diversità di riferimento: s'è visto¹⁵² che Festo confonde *inlicium* con *contio*, e lo si vedrà più in là¹⁵³ incorrere in un'analogia confusione fra *convenire* e *coire*. Ma all'inizio quei termini indicavano tre distinti movimenti collettivi coincidenti con le tre fondamentali articolazioni della procedura, e consistenti: il primo, nel convergere di tutti i quiriti in un luogo non molto distante dal *templum*, il secondo, nel loro *con-venire* nel *templum*, il terzo, nel loro *co(m)ire* dal *templum* verso un luogo indicato dal magistrato nell'ordinare quest'ultimo trasferimento.¹⁵⁴

¹⁵² *Supra*, 48 e nt. 97.

¹⁵³ *Infra*, 282.

¹⁵⁴ A proposito di ciò che differenzia tra loro questi tre movimenti, è da notare che, mentre il "venire insieme" e l'"andare insieme" sono attività del popolo, nell'*inlicium* entra in gioco la strana idea, non scevra probabilmente da componenti magico-religiose, che il popolo sia, non il soggetto, ma l'oggetto dell'azione; cfr. Varr. *D. l. L.* 6.90: ... *quomodo inliceret populum...*, e 94: ...*ut populus inliciatur*. È vero inoltre che tanto il "venire insieme" quanto l'"andare insieme" implicano l'idea di un simultaneo muovere da parte di più soggetti da un unico luogo, mentre nell'*inlicium* si ha, per usare le parole di Ulpiano (*D. 2.14.1.3*), un *ex diversis locis in unum locum colligi*. È ovvio, d'altra parte, che il *convenire* e il *co(m)ire* si distinguono per l'opposto orientamento rispetto al *templum*, concepito come fulcro spaziale dell'intero procedimento. Sotto quest'ultimo aspetto potrebbe aversi l'impressione che le due opposte prospettive del venire e dell'andare si mescolino in Varr. *D. l. L.* 6.88 piuttosto disordinatamente. Nell'eseguire il comando del console di *vocare ad conventionem* tutti i quiriti presso di lui (*huc ad me*), l'*accensus* – che in quel momento si trova nel *templum* insieme al magistrato – non dice, come ci si

7. Nella parte centrale del § 93 non c'è alcun riferimento diretto all'atto espressamente richiamato nelle altre due in termini di *vocare populum ad comitiatum* (rispetto al questore) e di *exercitui imperare quo eat* (rispetto al dittatore e al console). C'è solo la lapidaria affermazione: *censor potest*; affermazione che però, opponendosi al *non potest (de alia causa)* del questore, e al *potest* del console e del dittatore, si traduce in modo inequivocabile seppur indiretto nell'attestazione che il censore può *vocare populum ad comitiatum* o, che è lo stesso, *exercitui imperare quo eat*.

Il censore gode di tale legittimazione, spiega Varrone, inquantoché (*quod*) costituisce in centurie l'esercito quinquennale, quando (*cum*) lo deve purificare e guidare nell'Urbe, *etc.* Parole da cui si capisce che il suddetto magistrato esercita quel potere in stretta connessione con il compimento di tre atti consistenti nel *centuriato constituere*,¹⁵⁵ nel *lustrare* e nel *ducere in Urbem ad vexillum*, tutt'e tre aventi ad oggetto l'*exercitus quinquennalis*. Non è dato invece per il momento stabilire in che ordine questi tre atti si susseguano rispetto al quarto, non nominato da Varrone; né, più in generale, come lì si debba situare entro lo schema di procedura su cui verte interamente il lungo brano varroniano di cui ci stiamo occupando.

La questione che ci poniamo in questo momento poggia sul presupposto che i tre atti del censore menzionati nella parte centrale del § 93 (*constituere, lustrare, ducere*) facciano parte del procedimento al quale si riferiscono le prescrizioni delle *ensoriae tabulae* riportate nei §§ 86-87; e che tale procedimento sia da identificare con quello cui dava impulso il censore allo scadere di ogni quinquennio in occasione della solennità del *lustrum condere*.

Questo presupposto vorremmo apparisse, come appare dal nostro

aspetterebbe, *venite*, bensì *ite (ad conventionem huc ad iudices)*. Ciò dipende probabilmente dal fatto che nell'ideale geometria dell'azione l'*accensus* – cui spetta nell'azione stessa un ruolo puramente strumentale – occupa un punto non giacente sulla linea che i quiriti, *vocati ad conventionem*, sono invitati a percorrere per giungere *ad iudices*, punto tuttavia compreso nella stessa area in cui si trovano i *iudices*, cioè nel *templum*. Sicché si capisce come, dal suo punto di vista, l'araldo debba *vocare* i quiriti *ad ire* (non a *venire*) presso i *iudices*; e si capisce altresì l'uso da parte sua dell'avverbio *huc* (= verso qua), dacché l'araldo, nel *vocare ad conventionem*, si trova anche lui nel *templum* verso cui i quiriti sono chiamati a presentarsi *ad iudices*.

¹⁵⁵ *Centuriato*, con ogni probabilità, è forma avverbiale equivalente al più comune *centuriatim*: cfr. B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 345.

punto di vista, completamente libero da incertezze. Non dimentichiamo, infatti, che tra i §§ 86-87 e il § 93 si frappongono i brani dei *commentaria consularia*¹⁵⁶ e del *commentarium vetus anquisitionis*,¹⁵⁷ nonché alcune considerazioni ad essi attinenti da parte di Varrone.¹⁵⁸ Ciò può, in effetti, non giovare alla visibilità del legame che unisce tra loro le attività del censore separatamente richiamate ai due capi di un così vasto intermezzo.

Eppure quel legame c'è,¹⁵⁹ e per assicurarsene basta seguire il per-

¹⁵⁶ Varr. *D. l. L.* 6.88.

¹⁵⁷ Varr. *D. l. L.* 6.91-92.

¹⁵⁸ Varr. *D. l. L.* 6.89-90.

¹⁵⁹ Ed è proprio la sua esistenza a costituire l'argomento più solido contro l'opinione, autorevolmente sostenuta in passato, che le prescrizioni delle *ensoriae tabulae* riportate in Varr. *D. l. L.* 6.86-87 siano da riferire ad attività del censore ascrivibili all'inizio del suo periodo di carica. Così, per TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht* I³, cit., 98 nt. 6 (v. anche 81 nt. 3), l'*auspicatio* notturna contemplata nel § 86 sarebbe il rito da osservare al momento dell'entrata in carica; e per L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 562 (v. anche 795), la *contio* menzionata nel § 87 sarebbe quella tenuta dal censore per l'apertura delle operazioni del censo. Di diverso avviso, fra altri, I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 220; G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, New York 1968 (rist.), 111 nt. 1; e J. LINDERSKI, *The augural law*, cit., 2189 nt. 157. Per questi autori, l'*auspicium* previsto in Varr. *D. l. L.* 6.86 non è, come voleva il Mommsen, un atto di «Amtsantritt», ma va, al contrario, collegato con la solennità del *lustrum condere*, che, com'è noto, segnava la fine del periodo di carica del censore. E, a sostegno di tale collegamento, essi adducono concordemente l'espreso richiamo alla suddetta cerimonia che s'incontra in Varr. *D. l. L.* 6.87. Questo rilievo, per noi esatto, non è in sé sufficiente a chiudere la questione: che difatti è stata ultimamente ripresa da B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 318 ss., 341 ss., con argomenti volti, da un lato, a dar forza alla tesi del Mommsen, dall'altro a neutralizzare il rilievo dei suoi oppositori. Sotto quest'ultimo aspetto, egli suppone che nei §§ 86 e 87 Varrone citi consecutivamente due diversi frammenti delle *ensoriae tabulae*, di cui il secondo, riprodotto nell'ultimo tratto del § 87 (*Ubi praetores... conditurus est*), ed effettivamente riguardante il *lustrum*, non avrebbe nulla a vedere con le attività previste nel primo frammento – comprendente il § 86 e il tratto iniziale del paragrafo successivo (fino ad *unguntur*) –, attività che sarebbero invece da ricondurre al momento dell'entrata in carica del censore. Questa lettura non tiene conto evidentemente dell'intima connessione logica che unisce tra loro tutte le parti del discorso varroniano, e basta da sola, crediamo, a fornire un argomento inoppugnabile a favore della lettura opposta. Per altro, sarebbe poco credibile che Varrone riportasse di seguito due diversi estratti dell'antico documento senza segnalarne in alcun modo la rispettiva attinenza ad atti collocabili ai due estremi opposti del periodo di carica del censore. Tanto meno credibile, ove si consideri il diverso criterio seguito per il *commentarium vetus anquisitionis*: dal quale, stavolta sì, Varrone riporta due diversi brani (§§ 91 e 92), con passaggio espressamente sottolineato dall'uno all'altro (§ 92: *In eodem commentario anquisitionis ad extremum scriptum caput edicti hoc*

corso espositivo di Varrone. Il quale, come s'è visto, cita i tre antichi testi, riguardanti altrettante applicazioni di una sola e medesima procedura, con il proposito – probabilmente dichiarato in un passo iniziale poi scomparso nella lacuna del manoscritto¹⁶⁰ – di ricavarne la nozione di *inlicium*; nozione che egli arriva effettivamente a definire nel § 94, non senza aver prima, però, nell'importante passaggio del § 93, riunito le tre anzidette applicazioni nella prospettiva di quella terza *vocatio* magistratuale che le accomuna tutt'e tre, e concorre indefettibilmente ad integrare la successiva definizione di *inlicium*.

Ora, alla *vocatio* ora detta appaiono, come già visto, collegati con certezza i tre atti del censore aventi ad oggetto l'*exercitus quinquennalis*: i quali atti, dunque, risultano per questa via collegabili con altrettanta certezza al procedimento previsto nelle *ensoriae tabulae*. Se si aggiunge a queste osservazioni l'oggettivo rilievo che nello stesso brano delle *ensoriae tabulae* si trova per ben due volte un espresso riferimento alla cerimonia del *lustrum*¹⁶¹ cui si allude pure nel § 93, nessun dubbio, riteniamo, potrà più infirmare la sicurezza che in entrambi i passi ora detti si tratti di un solo e medesimo procedimento; e che tale procedimento non altro possa essere se non quello nel corso del quale il censore celebrava il *lustrum* a conclusione del censo e della sua stessa attività magistratuale.

Si tratta allora di provar a stabilire in che modo questi tre atti specificamente propri del censore si inseriscano nella procedura scan-

est). Quanto alle ragioni addotte in favore dell'interpretazione mommseniana, la principale fra esse viene ricavata dall'ultima parte del formulario di Varr. *D. l. L.* 6.86, dove le parole *si quis pro se sive pro altero rationem dari volet*, conterrebbero un chiaro riferimento alle dichiarazioni (*rationes*) che i cittadini dovevano presentare ai fini delle operazioni del censo che i censori intraprendevano subito dopo esser stati eletti. Vedremo tra poco (*infra*, nt. 175) in quale diversa connessione la frase si presti ad esser letta secondo l'interpretazione per noi più plausibile. Vi sarebbe poi, ad avvalorare ulteriormente l'opinione del Mommsen, la prescrizione relativa all'*auspicium de caelo* (§ 86), rito che veniva tipicamente osservato all'inizio di tutte le cariche magistratuali. In realtà (cfr. I.M.J. VALETON, *op. loc. cit.*), questa regola degli auspici iniziali subiva delle deroghe, una delle quali concernente proprio i censori; che difatti solevano *inire magistratum* subito dopo lo scioglimento dei comizi da cui erano stati eletti, come sembra di poter desumere da Liv. 40.45.8: *Comitiis confectis, ut traditum antiquitus est, censores in campo ad aram Martis sellis curulis conederunt*.

¹⁶⁰ *Supra*, 35.

¹⁶¹ Varr. *D. l. L.* 6.87: ... *censores inter se sortiuntur uter lustrum faciat...; Ubi templum factum est, post tum conventionem habet qui lustrum conditurus est*.

dita dagli atti del *vocare inlicium, ad contionem, ad comitiatum*, secondo lo schema comune a tutte le applicazioni dell'antica procedura di cui si occupa Varrone, una delle quali, appunto, è quella diretta dal censore in occasione del *lustrum*. A tal fine occorre tornare al brano delle *ensoriae tabulae* ed esaminarne l'ultima parte:

Varr. *D. l. L. 6.87 Ubi lucet, censor scribae magistratus murra unguentisque unguentur.*¹⁶² *Ubi praetores tribunique plebei quique in consilium vocati sunt venerunt, censes inter se sortiuntur uter lustrum faciet. Ubi templum factum est, post tum conventionem habet qui lustrum conditurus est.*

Il passo ci riporta ad un momento relativamente inoltrato della prima fase del procedimento. È già trascorso qualche tempo dalla partenza notturna del *praeco*¹⁶³ per il suo giro intorno alle mura e al primo affacciarsi del giorno il censore e i suoi scribi¹⁶⁴ si cospargono di unguenti purificatori.¹⁶⁵ All'arrivo dei consoli,¹⁶⁶ dei tribuni della plebe e di altri personaggi chiamati in *consilium*,¹⁶⁷ si sorteggia tra i

¹⁶² Per *unguentur*, v. P. FLOBERT, cit. ed., 164, che corregge il verbo in *unguntur*.

¹⁶³ All'inizio della missione del *praeco* si riferisce la prima frase del § 87 (riportata *supra*, 39): *Praeco in templo primum vocat, postea de moeris item vocat.*

¹⁶⁴ Nella edizione del Flobert le parole *scribae* e *magistratus* sono separate da una virgola che impedisce di intendere la seconda come genitivo di appartenenza in unione con la prima, secondo la lettura che a noi pare da preferire. Considerato infatti che i *praetores* e gli altri personaggi arrivano sulla scena in un momento successivo al rito dell'unzione, non si vede chi potrebbe essere il magistrato (o i magistrati) che la virgola costringerebbe ad immaginare presente e partecipante al suddetto rito insieme al censore. Su questo punto, v. anche B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 342, nt. 52, che, per gli scribi del censore, richiama opportunamente Liv. 4.8.4.

¹⁶⁵ Sull'uso della mirra, in particolare, e sulla credenza nelle sue virtù purificatorie, v. B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 343.

¹⁶⁶ Ai quali allude verosimilmente, nel brano delle *ensoriae tabulae*, il termine *praetores*, con cui, com'è noto (v., tra altri, G. VALDITARA, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1988, 336 e nt. 149), vennero in origine designati i consoli. Sul punto v. *infra*, nt. 751.

¹⁶⁷ Non si hanno elementi per identificare questi notabili cittadini *vocati in consilium* insieme ai consoli e ai tribuni della plebe. È possibile – suggerisce B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 346 – che da tali consultazioni tra alti organi dello stato scaturissero decisioni riguardanti modifiche da apportare alle già redatte liste censorie, come per esempio la rimozione di determinati *cives* dall'ordine equestre, o il loro trasferimento da una tribù all'altra. Di questa particolare prescrizione delle *ensoriae*

censori¹⁶⁸ chi dei due sovrintenderà alla cerimonia lustrale.¹⁶⁹ Dopo di ciò tutto è pronto per la *conventio*: questa avrà luogo *ubi templum factum est*,¹⁷⁰ e a tenerla sarà il sorteggiato. Il che vale ad assicurare che

tabulae è probabile che Varrone si occupasse pure nel XX libro delle sue *Antiquitates rerum humanarum*, da cui attinge dichiaratamente Non. v. *Sortirent* (755 L.): *cum venirent censores, inter se sortiant*. Solo che qui il sorteggio tra i censori appare subordinato all'arrivo, non dei personaggi su accennati, bensì degli stessi censori.

¹⁶⁸ È questo l'unico momento del rito al quale risulta espressamente prevista la partecipazione di entrambi i censori. Per B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 341 s., ciò contribuirebbe a provare che l'ultimo tratto del § 87, dov'è menzionata, appunto, la *sortitio* tra i censori *uter lustrum faciat*, è estraneo al contesto da cui proviene tutto il tratto precedente (compreso il § 86), nel quale si fa invece ripetuto riferimento all'attività di un solo censore. In realtà, come ognuno può constatare, appaiono riferite ad un solo censore anche le attività successive alla *sortitio*; che proprio a questo scopo, anzi, è stata effettuata: per stabilire a chi spetti, fra i due, di *lustrum facere* ed *habere contionem*. Nulla impedisce perciò di supporre che anche le attività precedenti (*auspicatio* notturna, pronunzia della solenne formula contenente l'ordine al *praeco* di *viros vocare*; unzione con la mirra e altre sostanze) siano state precedute da analogo sorteggio e per questo figurino eseguite da un solo censore (sulla normalità del sorteggio come criterio di attribuzione di compiti e sfere di competenza in seno alle magistrature collegiali, v. del resto lo stesso B. ALBANESE, op. cit., 347). Sicché è lecito ritenere che entrambi i censori partecipassero all'intero procedimento, assumendovi ciascuno un ruolo di volta in volta attivo o inattivo secondo l'esito dei sorteggi (o anche sulla base di reciproci accordi: cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 358 nt. 1), con cui veniva loro assegnata la direzione delle varie fasi della procedura, fino al conclusivo rientro in *Urbem ad vexillum*, alla testa dell'esercito quinquennale *constitutus* e *lustratus*, di cui si parla nel § 93, con riferimento, anche lì, ad un solo censore. Che, comunque, il prescelto dalla sorte operi anche in rappresentanza, diciamo così, del collega, si desume dalle parole della formula propiziatrice (§ 86): *Quod bonum... siet... mihique collegaeque meo, fidei magistratuique nostro*. Ad analoghe osservazioni si prestano i brani dei *commentaria consularia* e del *commentarium vetus*. Nel primo (§ 88), la frase *Qui exercitum imperaturus erit*, sembra far da pendant a quella del § 87, *qui lustrum conditurus est*, sicché si potrebbe pensare ad una preliminare designazione per sorteggio di quello tra i due consoli cui toccherà di sovrintendere al procedimento. A rivelare che anche l'altro console partecipa al rito per tutta la sua durata, sono le parole dell'*accensus*: *Omnes quirites inlicium visite huc a d i u d i c e s*, e *Omnes quirites ite ad conventionem huc a d i u d i c e s* (sul punto, v. già *supra*, 25 s.). Anche le prescrizioni del *commentarium vetus* sono rivolte ad uno solo dei questori (verosimilmente pure in questo caso designato per sorteggio), al quale l'altro collega si affianca con un ruolo secondario, come si desume dalle parole *Collegam roges ut comitia edicat de rostris* (§ 91).

¹⁶⁹ Appare del tutto infondata, alla luce del passo in esame, l'opinione di H. BERVE, v. *Lustrum*, in *PWXIII.2*, Stuttgart 1927, 2046, secondo cui già al momento dell'entrata in carica i censori si accordavano su chi di loro avrebbe presieduto alla celebrazione del *lustrum*.

¹⁷⁰ Il *templum* qui considerato non può esser altro che quello menzionato due volte nel tratto precedente (§ 86: *Ubi noctu in templum...*; § 87: *Praeco in templo primum*

il *lustrum* sarà celebrato nell'area auspicale, nel corso della stessa *conventio*: non si vede infatti perché a presiedere quest'assemblea

vocat...): quello, cioè, dove, all'arrivo del *nuntium de caelo*, ha preso avvio il procedimento nel quale s'inserisce l'intera serie degli atti contemplati nei §§ 86 e 87. Ciò ovviamente obbliga ad intendere la frase *Ubi templum factum est*, non in senso temporale ("Quando" il *templum* è stato costituito), sì piuttosto in senso spaziale ("Dove" il *templum* è stato costituito). Altrimenti bisognerebbe leggerci il riferimento ad un *templum* costituito – dopo la *sortitio* e prima del *conventionem habere* – in funzione di un procedimento diverso da quello di cui si parla nella prima parte dell'estratto (in questo senso, difatti, intende B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 341 e 347 s., coerentemente con l'opinione – già ricordata *supra*, nt. 159 – che Varrone riporti dalle *censoriae tabulae* due diversi gruppi di prescrizioni, relative ad attività del censore rispettivamente ascrivibili ai due opposti estremi del suo periodo di carica; v. anche, sull'impiego di *ubi* in Varr. *D. l. L. 6.86-87*, ID., *Quattro brevi studi. «Orare» in XII tab. 1.6*, in *Scritti giuridici*, IV, cit., 816, che parla di un uso dell'avverbio «con valore temporale, sostanzialmente condizionante»). Non osta, crediamo, alla nostra interpretazione il fatto che per ben tre volte nello stesso contesto l'avverbio *ubi* sia stato prima usato in senso temporale (*Ubi... censor auspicaverit; Ubi luces; Ubi praetores... venerunt*): si sa quale sostanziale affinità accomuni in latino le relazioni di tempo e di luogo, tanto che non pochi avverbi o preposizioni, tra cui, appunto, *ubi*, si prestano indifferentemente ad esprimerle entrambe. Nulla di sorprendente quindi che nell'estratto delle *censoriae tabulae* il suddetto avverbio venga promiscuamente usato in tutt'e due le funzioni. Senza dire che, nel tratto finale del § 87, la funzione di raccordare cronologicamente la *sortitio* con la *conventio* è affidata all'espressione *post tum* ("dopo di allora"), e ciò contribuisce ad assicurare che l'*Ubi templum factum est* serve invece, da parte sua, a localizzare normativamente questi ulteriori sviluppi della procedura mantenendone fisso il legame con il *templum*. Un particolare interesse riveste la frase ora citata dal punto di vista di A. MAGDELAINE, *Recherches sur l'imperium*, cit., 50, per il quale essa proverebbe che ai fini del *lustrum condere* vi erano due distinte *auspicationes*: una iniziale, per ottenere al censore l'*imperium* militare, necessario per presiedere l'assemblea centuriata; l'altra – cui alluderebbe, appunto, la frase *Ubi templum factum est* –, per ottenere poi l'approvazione divina dell'assemblea stessa. Non sfugge però all'illustre romanista a quale difficoltà sia esposto un simile ragionamento per via della *sortitio* che interviene tra i censori, *uter lustrum faciat* (§ 87). Quest'atto è sicuramente successivo all'*auspicatio* di cui si parla all'inizio del § 86 (*Ubi... in templum censor auspicaverit...*), quella che secondo il M. mirerebbe a conferire all'auspicante l'*imperium* militare. Sicché si profila la possibilità che il censore designato dalla sorte a presiedere l'assemblea e, in quanto tale, legittimato a chiederne con l'*auspicatio* l'approvazione divina, non coincida con l'autore della prima *auspicatio*, e sia perciò sprovvisto dell'*imperium* militare. Al fine di premunirsi contro tale difficoltà, l'autore ricorre (op. cit., 49, nt. 8) alla poco verosimile congettura che tutt'e due i censori, ciascuno per suo conto, prendessero all'inizio gli auspici d'investitura dell'*imperium*. O, altrimenti, che il censore sorteggiato alla presidenza dell'assemblea, se privo dell'indispensabile *imperium* militare, se lo facesse delegare da un magistrato *cum imperio* attraverso una sorta di "prestito" degli auspici, del tipo di quello che si configura, secondo l'a., nel *commentarium vetus acquisitionis* nei riguardi del questore (Varr. *D. l. L. 6.91*: ... *aut ad praetorem aut ad consulem mittas auspicium petitum*).

debba essere *qui lustrum conditurus est*, se non per la ragione che egli dovrà per l'appunto *lustrum condere*¹⁷¹ durante l'assemblea da lui presieduta.¹⁷²

In tal modo, prendendo le mosse da un passaggio delle *ensoriae tabulae*, si è finito con il dar fondamento all'ipotesi che la *lustratio* venisse celebrata nel corso della *conventio*.¹⁷³ E questo ci mette in grado di dar un sicuro inquadramento procedurale anche ad un altro dei tre atti menzionati da Varrone nel successivo § 93. È ovvio infatti che per esser "lustrato", l'*exercitus quinquennalis* dev'esser stato prima "costituito in centurie";¹⁷⁴ ed è altrettanto ovvio, d'altra parte, che la

¹⁷¹ Per il rapporto tra *lustrum condere* e *lustrum facere* (... *uter lustrum faciat*), v. R.M. OGILVIE, "Lustrum condere", in JRS 51, 1961, 31.

¹⁷² Il solo studioso, per quanto ci risulta, che si sia preoccupato di chiarire la relazione intercorrente tra il *conventionem habere* e il *lustrum condere* è R.M. OGILVIE, "Lustrum condere", cit., 32, il quale, coordinando il presente *habet* con il futuro *conditurus*, ne argomenta che a presiedere la *conventio* è il censore che in seguito, dopo la *conventio*, celebrerà il *lustrum*. Ma *conditurus*, come generalmente il participio futuro nella cd. perifrastica attiva, ha il valore di "destinato a", "in procinto di", ed esprime, non la posteriorità del *lustrum condere* rispetto al *conventionem habere*, sì piuttosto il titolo che legittima uno dei censori ad *habere conventionem* in quanto designato, attraverso la *sortitio*, a *lustrum condere*.

¹⁷³ E non dopo la *conventio* (v. la nota precedente). Non esistono, per quanto è dato vedere, ragioni opponibili, tecnicamente parlando, contro tale ipotesi. È noto che nel lessico magistratuale *conventionem habere* significa propriamente *verba facere ad populum sine ulla rogatione* (Gell. 13.16.3): concetto estremamente ampio che si determina in via negativa per il solo fatto di non comprendere l'*agere cum populo*, attività, questa, consistente appunto, come dice Gellio, nel *rogare quid populum, quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet*. In pratica si presta ad esser ricondotta entro gli elastici confini del *conventionem habere* ogni ipotesi in cui un magistrato, per fini inerenti alla sua carica, tratti con il popolo senza sollecitarne una deliberazione in ordine ad una sua proposta, cioè senza coinvolgerlo in una relazione in cui il popolo debba assumere il ruolo di controparte attiva del magistrato stesso. Non deve pertanto stentarsi troppo a far rientrare nell'ambito della *conventio*, non solo il *lustrum condere*, atto del censore richiedente una partecipazione puramente passiva del popolo, ma anche, per ragioni analoghe, il *constituere centuriato exercitum quinquennalem* che, come stiamo per dire nel testo, ne costituisce il necessario presupposto.

¹⁷⁴ L'ovvietà, è appena il caso di notare, risiede nel fatto che l'*exercitus quinquennalis* forma l'oggetto della *lustratio*: alla quale cerimonia non si può quindi procedere se non, necessariamente, dopo averne "costituito" l'oggetto, ordinando il raggruppamento in centurie della moltitudine di *virī*, o *quirites*, giunti nell'area del *templum* al richiamo della *vocatio ad conventionem*. Sul *lustrum condere* come variante censoria della *lustratio exercitus* ad opera del comandante militare, v. K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, München 1960, 119. L'idea che il *lustrare exercitum* fosse un'azione rituale avente propriamente ad

sua costituzione in centurie non può esser stata realizzata anteriormente alla *vocatio ad conventionem*. Può quindi ritenersi, ci pare, con buon grado di certezza, che l'atto del *centuriato constituere* va collocato anch'esso nel corso della *conventio*, immediatamente prima del *lustrare exercitum quinquennalem*, di cui costituisce il necessario presupposto.¹⁷⁵

oggetto l'esercito, si manifesta con particolare risalto nel triplice cerchio che il corteo dei *suovetaurilia* descriveva (cfr. Dion. Hal. 4.22.1) intorno a quest'ultimo, evidenziandone così il ruolo di destinatario e beneficiario degli effetti lustrali del rito. La processione circolare dei sacri animali intorno all'armata può vedersi raffigurata in due bassorilievi della colonna Traiana, riprodotti in S. SETTIS, A. LA REGINA, G. AGOSTI, V. FARINELLA, *La colonna Traiana*, Torino 1988, 270 e 338. A proposito del rapporto intercorrente tra i due momenti del *constituere* e del *lustrare exercitum*, è da ricordare W. F. OTTO, *Lustrum*, in *Rheinisches Museum für Philologie* 71, 1916, 17 ss., il quale, ragionando soprattutto in base ad argomenti etimologico-lessicali, identifica il *lustrum* con il primo dei due momenti anzidetti, dal quale, solo in progresso di tempo, il termine sarebbe passato a designare il rito religioso dei *suovetaurilia*.

¹⁷⁵ Nell'atto del "costituire" in centurie l'*exercitus quinquennalis* veniva a materializzarsi il risultato del lavoro svolto dai censori nei diciotto mesi precedenti. A questo, in sostanza, servivano le liste del censo, nella cui redazione risiedeva l'impegno principale della magistratura in questione: a stabilire in quale centuria e classe ciascun cittadino avrebbe, nei successivi cinque anni, preso parte alle attività costituzionalmente rilevanti (un tempo, alle attività belliche) del *populus Romanus*. Si trattava, in pratica, di predisporre, in base alle dichiarazioni presentate dagli aventi titolo, la struttura complessiva, destinata a durare per un quinquennio, dell'assemblea comiziale. Struttura che era già delineata, diciamo così, sulla carta, al termine dei lavori, ma veniva per la prima volta a prender corpo fisicamente allorché i censori, ormai prossimi ad uscire di carica, convocavano i cittadini per formare l'esercito quinquennale e sottoporlo alla *lustratio* finale. In tale occasione, è ragionevole supporre che i *cives* arrivassero muniti di un qualche documento loro rilasciato in precedenza dai censori, attestante a quale unità della struttura ciascuno fosse stato assegnato. E ciò permette di dar un senso ad una frase a prima vista inesplicabile che s'incontra nella formula con cui il censore deve ordinare al *praeco* di procedere alla *vocatio inlicium: omnes quirites, pedites armatos privatosque, curatores omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero rationem dari volet, voca inlicium huc ad me* (D. I. L. 6.86). Risulta poco peripetico in questa formula il significato dell'inciso *si quis pro se sive pro altero rationem dari volet*, e in particolare delle parole *rationem dari*. Il FLOBERT, cit. ed., 163 (ma v. già in senso analogo E. RIGANTI, cit. ed., 182), vi legge il riferimento ad un rendiconto del proprio operato che il censore si dichiarerebbe disposto a fornire, in chiusura del censo, su richiesta di eventuali interessati. Per B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 318 s. (ma v. anche 320 nt. 9, dov'è criticata l'interpretazione del Flobert) il censore, appena entrato in carica, avrebbe con quelle parole invitato i cittadini a presentare, per sé o per altri, le dichiarazioni (*rationes*) dovute ai fini delle operazioni censitarie. Non sfugge naturalmente all'a. la scarsa conciliabilità con tale lettura della forma passiva *dari*, questione che tuttavia sarebbe a suo giudizio «di mera rilevanza filologica, dato che il senso è in ogni caso

8. La sequenza appena vista – *vocatio ad contionem*, costituzione in centurie dell'esercito quinquennale e sua *lustratio* – trova un interessante parallelo nella leggendaria rappresentazione dell'istituzione del *lustrum condere*, che Livio e Dionisio di Alicarnasso¹⁷⁶ fanno risalire a Servio Tullio:¹⁷⁷

Liv. 1.44.1 *Censu perfecto... edixit ut omnes cives Romani, equites peditesque*,¹⁷⁸ *in suis quisque centuriis in campo Martio prima luce*

inequivocabile». Un'analoga certezza è probabilmente sottesa alla correzione di *dari* in *dare*, apportata dal Mommsen in C.G. BRUNS, TH. MOMMSEN, O. GRADENWITZ, *Fontes iuris Romani antiqui. Scriptores*⁷, cit., 58. Alla questione, in un'ottica interpretativa dello stesso tipo, sembra non attribuire alcun peso C. NICOLET, *Il mestiere del cittadino*, cit., 78, che traduce senz'altro *rationem dari* con "render conto". A noi pare invece che nella frase su riportata l'espressione *rationem dari* trovi una plausibile spiegazione in rapporto alla prevista eventualità che qualcuno dei convocati non abbia con sé il documento comprovante la posizione assegnata, nel costituendo *exercitus quinquennalis*, a lui o a qualche suo sottoposto. A tale documento, che doveva essenzialmente contenere un numero d'ordine corrispondente alla posizione attribuita ad ogni *civis* in base ai calcoli dei censori, si riferisce, pensiamo, il termine *ratio* (che contiene infatti, nel suo significato di base, l'idea del calcolare, computare, fare i conti). Ora, in un'eventualità del genere è da supporre che l'interessato potesse chiedere a sua discrezione (*si quis volet*) che la necessaria documentazione venisse esibita, *pro se sive pro altero*, dai *curatores tribuum*, proprio a questo scopo, pensiamo, espressamente inclusi nell'elenco dei soggetti da convocare. I quali *curatores tribuum* erano con ogni probabilità degli ausiliari dei censori (cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 361 e nt. 6) specificamente incaricati – forse uno per ogni tribù – di custodire le *rationes* rilasciate ai rispettivi iscritti, sia che questi ultimi fossero tenuti, dopo il rilascio, a depositarle presso di loro, sia che si trattasse di duplicati, da conservare in previsione di possibili smarrimenti degli originali. Non ha avuto fortuna la proposta di J.N. MADVIG, *Adversaria critica*, II, Copenhagen 1873, 171, di emendare *curatores* in *iuratores*; soggetti, questi, menzionati in alcune fonti (Liv. 39.44.2; Plaut. *Poen. prol.* 58) in rapporto all'attività del censo, ma – osserva a ragione P. FLOBERT, cit. ed., 163 – non collegabili in alcun modo con le tribù. In una diversa prospettiva, v. E. KORNEMANN, v. *Curatores*, in *PWIV*, Stuttgart 1901, 1796, che identifica i *curatores tribuum* menzionati da Varrone con i φύλαρχοι di cui parla Dion. Hal. 4.14.2.

¹⁷⁶ Ma v. anche Val. Max. 3.4.3 e Cens. *De die nat.* 18.13.

¹⁷⁷ Nel quadro della più ampia tradizione che attribuisce allo stesso Servio Tullio la paternità della costituzione centuriata. Su tale tradizione, e sui problemi di valutazione storica che vi si connettono, v., per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 161 ss. Per ciò che riguarda, in particolare, il racconto degli storici antichi sull'istituzione del censo e del *lustrum condere*, v., tra molti, G. PIÉRI, *L'histoire du cens jusqu'à la fin de la république Romaine*, Paris 1968, 52 ss.; C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 165 ss.; R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., 11, 145, 154.

¹⁷⁸ La serie *omnes cives Romani, equites peditesque* è accostabile a quella dei destinatari

adessent. 2. Ibi instructum exercitum omnem suovetaurilibus lustravit, idque conditum lustrum appellatum, quia is censendo finis factum est;

Dion. Hal. 4.22.1¹⁷⁹ Τότε δ'οὖν ὁ Τύλλιος ἐπειδὴ διέταξε τὸ περὶ τὰς τιμήσεις, κελεύσας τοὺς πολίτας ἅπαντας συνελθεῖν εἰς τὸ μέγιστον τῶν πρὸ τῆς πόλεως πεδίων ἔχοντας τὰ ὄπλα, καὶ τάξας τοὺς θ'ἵππεῖς κατὰ τέλη καὶ τοὺς πεζοὺς ἐν φάλαγγι καὶ τοὺς ἐσταλμένους τὸν ψιλικὸν ὅπλισμόν ἐν τοῖς ἰδίοις ἐκάστους λόχοις, καθαροὺς αὐτῶν ἐποίησατο ταύρω καὶ κριῶ καὶ κάπρω. τὰ δ'ἕρεϊα ταῦτα τρεῖς περιαχθῆναι περὶ τὸ στρατόπεδον κελεύσας ἔθυσσε τῷ κατέχοντι τὸ πεδῖον Ἄρει.¹⁸⁰

della *vocatio inlicium* secondo la formula delle *ensoriae tabulae* riportata in Varr. *D. l. L.* 6.86 (cfr. A. J. TOYNBEE, *L'eredità di Annibale*, I, Torino 1981, 608 nt. 96). A tale parallelismo con il testo liviano si richiamano E. RIGANTI, cit. ed., 181 e P. FLOBERT, 163, nell'accogliere l'integrazione di <equites> tra *Omnes quirites* e *pedites* nell'accennato elenco delle *ensoriae tabulae* (da cui quel termine sarebbe caduto a loro modo di vedere per ragioni imputabili alla tradizione manoscritta). Al contrario, per TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 371 s. e nt. 4, la mancanza di quel termine nell'elenco varroniano contribuirebbe a provare l'esistenza di un *census equitum* separato dal *census peditum* e storicamente posteriore. Nello stesso ordine di idee G. PIÉRI, *L'histoire du cens*, cit., 73 e nt. 79, e C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 79. Sul punto, v. F. CANCELLI, *Studi sui censores*, cit., 37.

¹⁷⁹ “Allora Tullio, appena ebbe completato le operazioni del censo, chiamò tutti i cittadini a riunirsi in armi nel più vasto spiazzo davanti alla città e, avendo ordinato in squadroni i cavalieri e in schiere i fanti e i soldati con armamento leggero, tutti nelle proprie centurie, celebrò un rito lustrale con un toro, un ariete e un porco. Ordinò quindi che questi animali consacrati fossero condotti per tre volte intorno all'esercito e poi li sacrificò a Marte, cui il campo era dedicato”. Il termine κάπρω (= porco) è emendazione (ROSCHER) del meno probabile τράγω (= caprone) figurante nei mss. come terzo elemento della triade zoologica dei *suovetaurilia*.

¹⁸⁰ Secondo Dionisio, la convocazione prevedeva, come si legge nel passo, che i cittadini si presentassero armati (ἔχοντας τὰ ὄπλα). Questo particolare, assente in Livio, fornisce un riscontro a Varr. *D. l. L.* 6.86, dove il termine *armatos*, figurante nel comando di *vocare viros (omnes quirites... armatos... voca inlicium huc ad me)*, indica che gli uomini – comunque si risolve logicamente il rapporto tra *armatos* e le parole successive, *privatosque curatores omnium tribuum, etc.* (su ciò v. B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 340) – erano obbligati a sfoggiare per l'occasione il loro equipaggiamento bellico. Ciò costituisce, cogliamo l'occasione di notare, un ulteriore argomento contro la tesi che collega le prescrizioni delle *ensoriae tabulae* ad atti d'entrata in carica del censore, attinenti all'apertura del censo. Se è vero, infatti, che scopo del censo era originariamente di stabilire, sulla base delle rispettive *professiones* patrimoniali, il tipo d'armamento adattabile a ognuno dei cittadini, non si vede come avrebbe potuto pretendersi che questi si presentassero armati ancora prima che il censo stesso avesse avuto

Se si prescinde dalla mancanza nei due storici dei dettagli procedurali che abbondano nel testo del *De lingua Latina*, si può osservare che entrambi presentano una concatenazione di eventi sostanzialmente coincidente con quella appena ricostruita sulla base dei dati varroniani: convocazione di tutti i *cives*,¹⁸¹ formazione dell'esercito centuriato¹⁸² e cerimonia lustrale;¹⁸³ il tutto sullo sfondo dell'avvenuto completamento delle operazioni censitarie, che tanto Livio quanto Dionisio, a differenza di Varrone, richiamano in modo esplicito all'inizio della descrizione.¹⁸⁴

In più, troviamo in Livio un particolare che contribuisce ora a

inizio. Per superare questa obiezione, del cui peso è ben consapevole, uno dei fautori della tesi da noi criticata, G. PIÉRI, *L'histoire du cens*, cit., 62, è costretto a supporre che nelle *censoriae tabulae* si rispecchi una forma arcaica di censo, concepito come «un acte de caractère militaire plus semblable à une sorte de revue des guerriers qu'à un relevé de la fortune des citoyens». Diversa spiegazione in TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 396 e nt. 2: l'obbligo di presentarsi in armi all'apertura del censo avrebbe fatto sì che fossero gli stessi *patresfamilias* a mostrare al censore quale tipo di armamento fosse esigibile da loro e dai loro figli in età militare.

¹⁸¹ Al complesso rituale delle *censoriae tabulae*, comprendente due successive *vocationes*, *inlicium* e *ad conventionem*, funzionalmente distinte (*supra*, 49 ss.), si è, come si vede, sostituito, tanto in Livio quanto in Dionisio, un unico atto di convocazione cui i due autori si riferiscono rispettivamente con le parole *edixit ut omnes cives... adessent* e *κελεύσας τοὺς πολίτας ἅπαντας συνελθεῖν*. Si è tentati di vedere in tale unificazione gli effetti di quella stessa tendenza, più d'una volta già osservata in Festo, a confondere reciprocamente *inlicium* e *contio* (*supra*, 48 e nt. 97).

¹⁸² All'*exercitum centuriato constituere* di Varr. *D. l. L.* 6.93 corrisponde l'*exercitum instruere* di cui parla Livio. Dionisio è più analitico, scompone l'esercito in cavalieri (anche da lui, dunque, come da Livio, espressamente coinvolti nell'evento), fanti con armamento pesante e fanti con armamento leggero; e dice, rispettivamente, che il re li ordinò (τάξας) κατὰ τέλη e ἐν φαλάγγι, tutti nelle loro proprie centurie (ἐν τοῖς ἰδίῳις λοχοῖς). Per l'espressione *exercitum constituere* v. Fest. v. *Rituales* (358 L.).

¹⁸³ Su questa cerimonia, sono i due storici a dir qualcosa di più rispetto a Varrone, che dal canto suo si limita solamente a menzionarla (*D. l. L.* 6.87 e 93). Livio non manca infatti di far cenno ai *suovetaurilia* (...*suovetaurilibus lustravit*), e fornisce anche un ragguaglio esplicativo sulla locuzione *conditum lustrum: quia is censendo finis factum est* (sul discusso significato di *lustrum condere*, v. G. PIÉRI, *L'histoire du cens*, cit., 87 ss., con ampia discussione delle principali tesi sull'argomento). Dionisio aggiunge il dettaglio della triplice processione circolare περὶ τὸ στρατόπεδον, insieme alla notizia che gli animali venivano poi sacrificati a Marte (sul *circumferre*, quale elemento rituale comune a tutte le specie di *lustrationes*, v. G. BOEHM, v. *Lustratio*, in *PW* XIII.2, Stuttgart 1927, 2030 s., e le fonti ivi citate).

¹⁸⁴ Liv. 1.44.1: *Censu perfecto,...*; Dion. Hal. 4.22.1: ...ἐπειδὴ διέταξε τὸ περὶ τὰς τμησεις...

precisare la dinamica di quel terzo atto del censore menzionato in Varr. *D. l. L.* 6.93, e di cui non v'è traccia, invece, nella descrizione dei due storici, né del resto in alcun'altra fonte.

Dopo averlo costituito in centurie e sottoposto alla *lustratio*, il censore deve – si apprende da Varrone – *ducere in Urbem ad vexillum* l'esercito quinquennale. Ciò implica che la *contio*, nel corso della quale sono stati compiuti i due atti precedenti, si è svolta fuori Roma, in un luogo su cui non si ricava dal testo varroniano altra indicazione se non che è quello *ubi templum factum est*. A farne conoscere l'ubicazione in termini non relativi è invece Livio, che colloca la *lustratio* dell'*exercitus instructus* espressamente *in campo Martio*,¹⁸⁵ dov'egli dice che tutti i *cives* erano stati invitati ad esser presenti *prima luce*.

In tal modo, grazie al tassello topografico fornito da Livio, viene a determinarsi il luogo da cui parte la marcia di rientro *in Urbem* dell'esercito quinquennale guidato dal censore *ad vexillum*.¹⁸⁶ Questo rituale rientro in città del popolo centuriato presuppone il compimento da parte del *ensor-dux*, di un atto necessario a dar formalmente impulso al coordinato movimento degli uomini in direzione dell'Urbe e a raccordarlo sul piano procedurale con gli avvenimenti svoltisi durante la *conventio*: necessità alla quale corrisponde perfettamente quell'atto che Varrone non nomina in rapporto al censore, ma attorno al quale gravita tutto il secondo tratto

¹⁸⁵ Il campo Marzio non è nominato espressamente da Dionisio, che però lo identifica ugualmente, senza possibilità d'equivoco (τὸ μέγιστον τῶν πρὸ τῆς πόλεως πεδίων; ἔθυσσε τῷ κατέχοντι τὸ πεδίων Ἀρεῖ).

¹⁸⁶ La marcia non si arrestava, come ritiene il MOMMSEN (*Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 413), alle porte della città, ma proseguiva, dice Varrone, fino al vessillo, per raggiungere il quale bisognava certamente varcare il perimetro delle mura. Ciò si ricava, non solo dal fatto che il *vexillum* sorgeva su un'altura compresa entro la cinta muraria – altura che le fonti identificano, come visto *supra*, nt. 141, con l'*Arx* capitolina o, nel solo caso di Cass. Dio 37.28, con il Gianicolo (sulla posizione di entrambe rispetto alle mura, v. le fonti riportate in G. SÄFLUND, *Le mura di Roma*, cit., 216 s.); ma anche dal valore indicativo che assumono nel testo di Varrone le parole *in Urbem* alla luce del significato concordemente attribuito da numerose fonti al termine *Urbs*: il quale designa propriamente la città per la sola parte *intra murum*, in contrapposizione a *Roma* che ha un più vasto ambito di riferimento, includente anche i *continentia aedificia*: v. D. 33.9.4.4; 50.16.2; 87; 147; 154. In proposito, v. anche Varr. *D. l. L.* 5.143, Isid. *Etym.* 15.2.3 e Tac. *Ann.* 12.23.

del § 93,¹⁸⁷ e di cui egli parla, con riferimento agli altri magistrati, in termini di *exercitui imperare quo eat* e di *vocare populum ad comitiatum*.

Di queste due espressioni, la prima non potrebbe calzar meglio ad un atto che dobbiamo necessariamente immaginare interposto tra la chiusura della *conventio* e l'avvio dell'esercito quinquennale *in Urbem ad vexillum*. Che cos'altro, infatti, poteva produrre la messa in moto, dar avvio alla marcia dell'*exercitus* in direzione dell'Urbe, se non precisamente un'allocuzione imperativa ad esso rivolta dal censore e contenente un ordine di *ire* verso la meta ora detta?

Quanto alla seconda espressione, si vedrà più avanti¹⁸⁸ che scrittori dell'età di Varrone adoperano *comitatus* come sinonimo di *comitia*, ossia nel senso a tutti ben noto di assemblea popolare idonea, secondo la costituzione repubblicana, a deliberare su proposte di magistrati muniti di *ius agendi cum populo*; e si vedrà pure l'espressione *vocare populum ad comitiatum* usata in un celebre passo di Messala Augure¹⁸⁹ nel senso di "presentare al popolo una *rogatio* perché l'approvi o la rigetti". Ora, tenuto conto che in Varr. *D. l. L.* 6.93 l'espressione ora detta indica certamente un atto cui sono legittimati i vari magistrati di cui si parla in questo testo compreso il censore, ciò permette di escludere senz'altro che essa ricorra qui con lo stesso valore che in Messala, essendo il censore notoriamente un magistrato sprovvisto di *ius agendi cum populo*.¹⁹⁰ D'altra parte, è proprio nel quadro del procedimento diretto dallo stesso censore in occasione del *lustrum condere*, così come da noi ricostruito in base ai dati forniti dal Varrone, che si coglie, crediamo, l'autentico e più antico significato dell'espressione *vocare populum ad comitiatum*. Se è vero infatti, secondo la nostra ricostruzione, che l'atto così designato cadeva immediatamente prima della trasferta dell'esercito quinquennale guidato dal censore, si è allora

¹⁸⁷ V. *supra*, 65 ss.

¹⁸⁸ *Infra*, 178 ss.

¹⁸⁹ Di questo passo, appartenente al primo libro *De auspiciis*, riprodotto da Gell. 13.16.1, ci occuperemo *infra*, 180 ss.

¹⁹⁰ È rimasta isolata la tesi del censore titolare di *ius agendi cum populo* sostenuta dal CANCELLI nel cit., *Studi sui censori* (*supra*, nt. 137). In argomento, v., per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 332 e nt. 76. Sulla notizia di Zon. 7.19, che i censori τὸν δῆμον ἐπὶ τε νόμων εἰσφοραῖς... συνήθροιστον, v. L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 663.

autorizzati a ritenere che tale trasferta ci metta sotto gli occhi un esempio concreto di *comitiatus*, ossia di ciò che l'atto accennato era funzionalmente preordinato ad operare nell'antica procedura di cui Varr. *D. l. L.* 6.86-95. Questo dunque, coerentemente con l'idea del *co(m)ire* radicata nella parola, doveva propriamente essere il *comitiatus*: l'"andata insieme", il movimento collettivo di una massa di individui guidati da un capo verso una determinata meta.

9. Di quest'antica procedura articolata in più fasi e scandita da tre distinte *vocationes*, *inlicium*, *ad con(ven)tionem*, *ad comitiatum*, rimane ben poco al tempo di Varrone. Egli stesso lo attesta poco dopo aver fissato la nozione di *inlicium*:

Varr. *D. l. L.* 6.95 *Hoc nunc aliter fit atque olim, quod augur consuli adest tum cum exercitus imperatur ac praeit quid ei dicere oporteat. Consul auguri imperare solet, ut inlicium vocet, non accenso aut praeconi. Id inceptum credo, cum non adesset accensus, et nihil intererat cui imperaret; et dicis causa fiebant quaedam neque item facta neque item dicta semper.*

Secondo la spiegazione qui proposta dal nostro antiquario, a dar inizio al decadimento delle antiche strutture è stata la scomparsa della tradizionale figura dell'*accensus* (*Id inceptum credo, cum non adesset accensus*),¹⁹¹ una volta addetto a ricevere e ad eseguire gli ordini di *vocare inlicium* e *ad contionem* da parte del console.¹⁹² Sicché, essendo divenuto indifferente a chi dovessero impartirsi i comandi previsti dal rito, ci si adattò ad emetterli solo *dicis causa*, e senza più molta cura per le regole che avrebbero dovuto garantirne la necessaria immutabilità nelle parole e nei gesti. Si deve a questa incuria per le forme se oggi l'augure, diversamente da una volta, sta accanto al console al momento dell'*imperare exercitum*¹⁹³ e gli suggerisce le parole di rito (*ac*

¹⁹¹ In realtà, lungi dall'esser causa del decadimento, la scomparsa dell'*accensus* dovette costituire uno tra i tanti aspetti della profonda trasformazione che investì nelle sue strutture essenziali l'antico *modus procedendi*, per cause che proveremo ad approfondire *infra*, 221 ss.

¹⁹² Cfr. Varr. *D. l. L.* 6.88.

¹⁹³ La frase *Hoc nunc aliter fit atque olim* si riferisce, secondo ogni evidenza,

praeit quid eum dicere oporteat).¹⁹⁴ Di modo che il magistrato – approfittando del fatto di averlo accanto a sé¹⁹⁵ – suole rivolgere a lui, anziché ad un *accensus* o ad un *praeco*, l'ordine di *inlicium vocare*.¹⁹⁶

all'*inlicium*, appena definito nel precedente § 94. Adesso, dice Varrone, l'operazione è attuata diversamente da una volta; e questo mutamento dipende per lui, stando alla relazione causale chiaramente espressa dal *quod*, dalla circostanza che *augur consuli adest tum cum exercitus imperatur*. Deve quindi intendersi che anticamente l'augure non stava affatto accanto al console al momento dell'*imperare exercitum*. Cfr., in questo senso, G. WISSOWA, v. *Augures*, in *PW* II, Stuttgart 1896, 2336, che vede qui attestata un'assunzione da parte degli auguri di funzioni estranee alla loro sfera di competenza originaria. Insostenibile, a nostro avviso, l'interpretazione di J. LINDERSKI, *The augural law*, cit., 2194, secondo il quale la frase *Hoc nunc, etc...* si riferirebbe al fatto che *augur consuli adest, etc...*: sicché sarebbe quest'ultima frase a descrivere quello che era per Varrone lo stato di cose più antico.

¹⁹⁴ Fuorviante, a nostro avviso, l'accostamento augure-pontefice proposto da J. LINDERSKI, *op. loc. cit.*, nel senso che l'uno avrebbe ricoperto nei *comitia centuriata* un ruolo simile a quello tipicamente assolto dall'altro nell'assistere i magistrati suggerendo loro le parole di rito (*verba* o *verbis praeire*) necessarie per il compimento di determinati atti, come la *dedicatio* o la *nuncupatio votorum*. Questi atti infatti – ai quali possono aggiungersi la *devotio* e, forse, la *evocatio* (cfr., J. PAOLI, *Verba praeire nella legis actio*, in *RIDA* 5, 1950, 290) – rientrano nell'ambito del *ius pontificium* e il pontefice vi interviene nella sua qualità di conoscitore dei relativi formulari e di responsabile per la corretta osservanza da parte magistratuale delle forme prescritte. Le testimonianze, relativamente numerose, di tali interventi pontificali possono vedersi riunite in G. WISSOWA, *Religion und Kultus*², cit., 394 s. Non esiste invece alcuna relazione tra l'*imperare exercitum* e il diritto augurale, e sotto questo aspetto la partecipazione dell'augure all'atto accennato – per altro, a quanto ci risulta, mai attestata altrove – appare certo piuttosto anomala. Non è forse azzardato vedervi l'espressione di una tendenza, maturata in ambito sacerdotale, ad arginare il progressivo disfacimento dell'antica liturgia procedurale con iniziative volte a richiamare e, in certo senso, a rieducare i sempre più negligenti magistrati al rispetto, almeno di facciata, delle forme dovute. Sullo sfondo di un simile orientamento potrebbe supporre che l'augure si sia adattato a svolgere nel procedimento dei comizi centuriati un ruolo di assistente-suggeritore del console paragonabile, non tanto a quello dei pontefici, quanto piuttosto di alcuni personaggi subalterni che si incontrano nelle fonti in atto di *verba praeire*, come lo scriba del censore in occasione del *lustrum condere* (Val. Max. 4.1.10) o gli *assessore* del pretore (Sen. *De tranquill. an.* 3.4) nello svolgimento della *legis actio*. Si accorda bene, crediamo, con tale interpretazione il fatto, esplicitamente attestato da Varrone, che in rapporto al *vocare inlicium* l'augure ha finito per assumere il ruolo un tempo ricoperto dall'*accensus* o dal *praeco*.

¹⁹⁵ C'è una relazione evidente tra il fatto che *augur consuli adest, etc...* e il fatto che *consul auguri imperare solet, etc...*: in questo senso, ha ragione TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 398 nt. 3, nel far dipendere anche questa seconda frase dal *quod* introduttivo della prima.

¹⁹⁶ Può sorprendere, certo, che un appartenente al prestigioso collegio degli auguri, tra i cui membri si annoverarono spesso «leading men of state», risulti qui adibito alle mansioni di un *accensus* o di un *praeco*. Ciò non giustifica, però, l'incredulità di J.

È evidente, benché non se ne comprenda subito la ragione, che per Varrone il fatto che *augur consuli adest tum cum exercitus imperatur* costituisce un indice particolarmente significativo dello stato di decadenza in cui versa nella sua epoca il procedimento in questione. Vediamo un attimo di chiarire questo punto.

La partecipazione dell'augure al procedimento è strutturalmente legata¹⁹⁷ all'opera di assistenza che egli presta al magistrato nel corso dell'*auspicatio*;¹⁹⁸ operazione che, sebbene anch'essa in forte decadenza ai

LINDERSKI, op. cit., 2194 s., di fronte alla notizia di Varrone; il quale è invece l'attendibile testimone delle trasformazioni di un antico rito evidentemente giunto al suo ultimo stadio di sopravvivenza.

¹⁹⁷ Che l'augure partecipi ai comizi può accadere, in linea di massima, per varie ragioni, in fasi più o meno inoltrate del procedimento. Egli può intervenire, sia su richiesta del magistrato, interessato a conoscere il suo parere su questioni sorte durante il procedimento (v., ad es., Varr. *De re rust.* 3.2.2.; 7.1), sia di sua propria iniziativa, per far constatare l'avvenuta manifestazione di qualche segno infausto e interrompere il procedimento con il suo fatidico "*Alio die*" (cfr., Cic. *De leg.* 2.13.31). Non è però da questo tipo di interventi, di natura occasionale e legati all'autorevolezza e al potere di *denuntiatio* tradizionalmente riconosciuti all'augure, che possono essersi sviluppate le nuove, più modeste mansioni qui attestate da Varrone. Che questo sacerdote funga adesso da destinatario dell'ordine di *vocare inlicium*, nonché da suggeritore delle parole rituali, dipende chiaramente per il nostro antiquario dalla circostanza che adesso, a differenza di una volta, egli è presente accanto al console al momento dell'*imperare exercitum*: una presenza, sembrerebbe, divenuta abituale in quel particolare momento a causa di una deformazione subita dal procedimento nel corso del tempo.

¹⁹⁸ Si usò al riguardo, sembra tecnicamente, l'espressione *in auspicio esse*: cfr. Cic. *De rep.* 2.16; *De div.* 2.71; *ad Att.* 2.12.1; Gell. 13.15.4. Questa particolare funzione – sulla quale, v. per tutti J. LINDERSKI, *The augural law*, cit., 2190 ss. – risale secondo la tradizione (Cic. *De rep.* 2.16) alle istituzioni romulee. Essa si fonda sulla generale preposizione degli auguri alla materia degli *auspicia* (cfr. Cic. *De nat. deor.* 1.122: *auspicis augures praesunt*), ed è forse connessa al loro compito di garantire la permanente idoneità del *templum* (nel senso di *locus inauguratus* o *templum terrestre*) all'osservazione dei segni celesti, ripristinandola all'occorrenza con gli appositi riti: cfr., su questo punto, G. WISSOWA, v. *Augures*, in *PWII*, cit., 3338 s., a proposito di Cic. *De leg.* 2.20.21: *Publici augures... templa liberata et effata habent*. Si può supporre infatti che l'augure, presente nel *templum*, per l'assolvimento del compito ora detto, già prima della cerimonia auspicale, vi si trattenesse poi per tutta la durata di quest'ultima, per mettere a disposizione del magistrato auspicante la propria competenza di *administer et consiliarius* di Giove Ottimo Massimo (Cic. *De leg.* 3.43). Si ritiene, d'altra parte, che per operazioni auspicali di loro autonoma competenza, gli auguri potessero chiedere a qualcuno di coadiuvarli (*iubere sibi in auspicio esse*: Cic. *De leg.* 3.43) nella presa degli auspicii. Per tale ragione I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 414 ss., giudicava poco credibile che i suddetti sacerdoti abbiano effettivamente potuto ricoprire rispetto ai magistrati auspicanti lo stesso ruolo ausiliario da altri ricoperto rispetto a loro. Su questa opinione, accolta da G.

tempi di Varrone,¹⁹⁹ continua certo a costituire, almeno formalmente, il fondamentale presupposto di validità dell'intera azione.²⁰⁰ Tra questa operazione iniziale e il momento dell'*imperare exercitum* si frapponeva un tempo l'articolata sequenza procedurale prevista nei *commentaria consularia*,²⁰¹ per una durata complessiva che è da presumere si estendesse ad una buona parte della mattinata.²⁰² Adesso, il fatto che l'augure sia presente sulla scena del rito al momento dell'*imperare exercitum* fa venire il sospetto che quest'atto all'epoca di Varrone segua, senza più quasi soluzione di continuità, alla presa degli auspici;²⁰³ e

WISSOWA, v. *Augures*, in *PW II*, cit., 2336 s., v. le rettifiche di P. CATALANO, *Contributo allo studio del diritto augurale*, I, Torino 1960, 225 nt. 52 e 562 nt. 8, e la critica di J. LINDERSKI, *op. loc. cit.*

¹⁹⁹ A testimoniare la decadenza degli *auspicia* è soprattutto Cicerone: *De leg.* 2.33; *De div.* 1.28 s.; 2.70; *De nat. deor.* 2.29. Al riguardo v. G. WISSOWA, v. *Auspicum*, in *PW II*, cit., 2587 e I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 254 s. V. anche *infra*, 223.

²⁰⁰ In un'età completamente secolarizzata, almeno ai livelli sociali superiori, il mantenimento in vita delle pratiche auspicali si basa ormai solamente su ragioni di opportunità politica (*opinio vulgi* e *magnae utilitates rei publicae*, secondo Cic. *De div.* 2.70). Svuotate del loro antico valore religioso, esse si sono ridotte alla loro pura esteriorità, come Cicerone non manca di rimarcare in diverse occasioni: *De div.* 1.28 *qui* (scil. *auspices*), *re omissa, nomen tantum tenent*; 2.71 *simulacra sunt auspiciorum, auspicia nullo modo*; *De nat. deor.* 2.9 *veritas auspiciorum spreata est, species tantum retenta*.

²⁰¹ Varr. *D. l. L.* 6.88.

²⁰² In tale durata va computato, oltre al tempo strettamente necessario per la realizzazione dell'*inlicium* e della *con(ven)tio*, anche quello richiesto da una serie di comportamenti rituali che è da presumere fossero prescritti in specifica relazione con il procedimento diretto dal console come lo sono, in quelli diretti dal censore e dal questore le formalità previste, rispettivamente, in *D. l. L.* 6.87 (unzione rituale del censore e dei suoi scribi, chiamata *in consilium* di altri magistrati, *etc.*) e in *D. l. L.* 6.91-92 (invio di un trombettiere da parte del questore *ad privati ianuam* e *in arcem*; invito al collega *ut comitia edicat de rostris, etc.*). Questo tipo di adempimenti, varianti a seconda della finalità del procedimento, e in certo senso accessori rispetto all'immutabile struttura della sua azione di base, potevano occupare una considerevole quantità di tempo, come lo stesso Varrone sottolinea espressamente all'inizio del § 93: cfr. *supra*, 481.

²⁰³ Si consideri che la presa degli auspici doveva ormai avvenire in un'ora ben più tarda che in passato (*supra*, nt. 85), allorché il magistrato doveva starsene pazientemente ad aspettare, nel cuore della notte, l'arrivo del segno celeste necessario, secondo le concezioni genuinamente religiose di un tempo, a dar il via all'azione senza rischiare di *in dira et in vitiosa incurrere* (Cic. *De div.* 1.28). In seguito, quando gli *auspicia* perdettero ogni sostanziale rilevanza sul piano religioso (*supra*, nt. 199), essi saranno verosimilmente diventati una semplice formalità da sbrigare immediatamente prima dell'inizio del procedimento, con la collaborazione

che della serie di adempimenti di rito un tempo intercorrente tra i due momenti ora detti non rimanga altro oggidì all'infuori della formula che il console suole ancora pronunciare, *dicis causa*, per ordinare all'augure *ut inlicium vocet*.²⁰⁴

Non ci è noto, né da Varrone né da altra fonte, se anche il censore e il questore continuassero in età tardo-repubblicana ad emetter il comando di *vocare inlicium*, così com'era previsto nelle *ensorie tabulae*²⁰⁵ e nel *commentarium vetus*.²⁰⁶ Quand'anche fosse, comunque, si sarà trattato anche nel loro caso di una formula pronunciata solamente *dicis causa*; una formula che, proprio per il fatto di non trovar più da molto tempo alcuna rispondenza nella materiale messa in atto dei comportamenti comandati, ha finito per trasformarsi in un fossile linguistico di cui nessuno comprende ormai il significato. Tant'è vero che Varrone, per conoscere il valore di *inlicium*, ha dovuto darsi la pena di andar a rovistare negli archivi e rispolverare una documentazione appartenente ad un passato lontano.²⁰⁷

Da un così vasto smantellamento dell'antica procedura sembra essersi salvato l'atto dell'*imperare exercitum*. Sia infatti che vi si riferisca a proposito del console,²⁰⁸ sia, in generale, di tutti i magistrati legittimati a compierlo,²⁰⁹ Varrone usa sempre il presente; e dà la netta sensazione di parlarne come d'un atto che continua tuttora a far parte

dell'augure, non avente forse altro ruolo ormai che di curare il rispetto esteriore del tradizionale protocollo liturgico.

²⁰⁴ Quanto sia fondato questo sospetto apparirà meglio più avanti (*infra*, 224, 229), quando ci occuperemo delle probabili cause di decadenza dell'antico procedimento dei *comitia centuriata*.

²⁰⁵ Varr. *D. l. L.* 6.86.

²⁰⁶ Varr. *D. l. L.* 6.91.

²⁰⁷ Che Varrone abbia esteso la sua ricerca anche alla vecchia letteratura giurpubblicistica, sembra provare l'accenno, nell'ultimo tratto del § 95, ai *commentarii* di un *M. Iunius*, da identificare, come si ammette comunemente, con M. Giunio Congo Graccano, autore del *De potestatibus*. In tali *commentarii* il Reatino dice infatti d'aver incontrato il termine *inlicium*, usato però, non nell'accezione da lui illustrata nei paragrafi precedenti, ma, se ben intendiamo (su questo passo, assai corrotto, v. P. FLOBERT, cit. ed., 172), nel significato proprio dell'omografo *inlex-egis* = "senza legge". Su quest'ultimo significato cfr. Fest-Paul. v. *Inlex* (100, 15-17 L.)... *qui legi non pareat*; e Non. v. *Inlex* e *Inlix* (716 L.): *inlex quo lex non servetur*.

²⁰⁸ Varr. *D. l. L.* 6.95.

²⁰⁹ Varr. *D. l. L.* 6.93.

tanto del procedimento diretto dal console, dal dittatore, dal questore e dall'interré ai fini dei *comitia centuriata*, tanto di quello diretto ogni cinque anni dal censore ai fini del *lustrum condere*. Di quest'ultimo, anzi, si direbbe che esso continui a far parte, non *dicis causa*, come l'ordine di *vocare inlicium*, sì piuttosto con una sua concreta incidenza sul piano procedurale. Abbiamo visto,²¹⁰ infatti, che al potere del censore di compiere quest'atto si collega per Varrone il dovere di tale magistrato di *ducere in Urbem ad vexillum* l'esercito quinquennale, dopo averlo costituito in centurie e sottoposto alla *lustratio*. Se ne desume che nella sua epoca l'atto di cui parliamo si inserisce nel procedimento diretto dal censore come un ordine inteso a far muovere, a far andare effettivamente, l'esercito quinquennale nella direzione indicata.

Non altrettanto può dirsi in relazione al procedimento finalizzato ai comizi centuriati. A proposito del console e del dittatore ci viene, sì, attestato che essi sono soliti, *propter comitia centuriata*, rivolgere all'esercito un'allocuzione imperativa contenente un ordine di *ire* verso una data meta (*exercitui imperare... quo eat*). Non è affatto detto, però, che un tale ordine venga ancora realmente eseguito, e non si tratti piuttosto dello sterile avanzo di un atto ormai improduttivo di qualsivoglia effetto, come l'altro ordine, rivolto dal console all'augure, *ut inlicium vocet*.

Conosciamo d'altronde, attraverso le ricostruzioni che ne propone la dottrina²¹¹ in base ai materiali sparsi nelle fonti,²¹² l'itinerario procedurale seguito a Roma per i comizi centuriati; e non risulta, né per l'età di Varrone, né per alcun'altra a noi nota, che di tale *iter* abbia mai fatto parte una marcia dell'esercito ordinata e guidata dal magistrato, paragonabile a quella che per attestazione del nostro antiquario concludeva ancora al suo tempo il procedimento del *lustrum*, su comando e sotto la guida del censore.

Sembra perciò doversi supporre che nel procedimento finalizzato

²¹⁰ *Supra*, 70.

²¹¹ Di tali ricostruzioni, fra le quali resta fondamentale TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 369-419, avremo modo di occuparci *infra*, 196 ss.

²¹² Quasi superfluo rilevare che le accennate ricostruzioni, come ogni altra, del resto, attinente ad istituti giuspubblicistici d'età repubblicana, risentono inevitabilmente della quasi totale mancanza di fonti giuridiche in materia, e sono pertanto basate in prevalenza su notizie, solitamente di carattere incidentale e a volte di tutt'altro che garantita affidabilità, che si trovano disseminate in gran quantità nelle fonti letterarie.

ad una deliberazione dell'assemblea delle centurie l'accennato momento rituale di locomozione collettiva sia caduto in disuso assai precocemente, lasciando sussistere, come un guscio ormai svuotato di ogni concreta rilevanza operativa, l'antichissimo atto dell'*imperare exercitum*.

Si finisce così per presupporre che in un passato di imprecisabile risalenza tale atto producesse, nel procedimento diretto dal console per i *comitia centuriata*, lo stesso effetto ancora osservabile al tempo di Varrone in quello diretto dal censore per il *lustrum*. Un effetto di cui restano tracce in quell'ordine di *ire* tuttora risonante nella formula dell'*imperare exercitum*, e nella parola *comitiatus*, usata da Varrone (§ 93) nel suo originario significato di “marcia”, “avanzata”, “processione” del popolo-esercito al seguito del magistrato *imperator*.²¹⁵

10. Il risultato appena scaturito dalla lettura del testo varroniano non si fonda soltanto sulle tracce ancora reperibili, come appena detto, nel rituale e nella terminologia dei comizi centuriati. Esso si regge soprattutto sul fatto, in sé incontestabile, che le procedure cui si riferiscono le tre antiche raccolte normative utilizzate da Varrone non sono che varianti applicative di un solo e medesimo *modus procedendi*. Le sue articolazioni fondamentali, schematizzate nell'estratto dei *commentaria consularia*,²¹⁴ ma sottese, come s'è visto,²¹⁵ anche ai procedimenti diretti dal censore e dal questore, consistono in tre comandi emessi in successione dal magistrato, i primi due – di *vocare inlicium* e poi *ad conventionem, omnes quirites* – rivolti ad un araldo, il terzo – *imperare exercitum* – direttamente al popolo. Fra questi tre comandi esiste un nesso funzionale che viene chiaramente in risalto nella

²¹³ Se è vero, com'è stato scritto, che «La notion de marche est bien sentie des anciens» (A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *comes*, 135), vi sarebbe allora da spiegare come mai non esista, per quanto comunemente se ne sappia, nella lingua latina una parola corrispondente a quella nozione. Ciò potrebbe spiegarsi, a nostro avviso, con il fatto che la parola, esistita in epoca antica, non solo scomparve dall'uso abbastanza precocemente, ma per di più, prima di scomparire, venne piegata ad usi lontani dal suo significato originario. S'è già accennato infatti e si vedrà meglio poi (*infra*, 178 ss.) che *comitiatus*, termine non più attestato dopo l'ultimo secolo della repubblica, risulta qualche volta adoperato in quest'epoca nel senso di *comitia*, senso per noi estraneo al suo valore originario.

²¹⁴ Varr. *D. l. L.* 6.88.

²¹⁵ *Supra*, 36, 40, 48, 59 ss.

definizione enunciata da Varrone nel § 94 come punto d'approdo della sua ricerca sul significato e l'origine di *inlicium*.²¹⁶

Stando a tale enunciato, l'*inlicium* consiste nell'andare intorno alle mura (da parte di un araldo) allo scopo di attirare (per mezzo di un richiamo più volte reiterato) il popolo "al cospetto" di un magistrato titolare del potere di *viros vocare*, là donde risulti percepibile all'udito la voce (dello stesso araldo) che chiama il popolo *ad conventionem*. Secondo l'interpretazione da noi proposta,²¹⁷ le parole *viros vocare* alludono all'atto magistratuale su cui verte il § 93, e che è certamente da identificare con l'*imperare exercitum*, l'ultimo dei tre atti imperativi di cui alla sequenza dei *commentaria consularia* (§ 88). Se ciò è vero, come noi riteniamo, dobbiamo allora intendere, in base alla definizione del § 94, che l'ordine magistratuale di *vocare inlicium*, da cui dipende evidentemente l'intera sequenza ivi sintetizzata, mira in sostanza a realizzare i presupposti perché lo stesso magistrato emetta in un secondo momento l'ordine di *vocare ad conventionem*, in modo da render possibile la realizzazione della *con(ven)tio* al termine della quale egli potrà *imperare exercitum*, atto in cui si concreta l'esercizio del suo potere di *viros vocare*, che lo legittima per l'appunto a dar impulso all'intera procedura.

Non immediatamente chiaro risulta invece, come abbiamo visto, a che cosa miri, quale funziona rivesta, quest'ultimo comando. Esso non interessa a Varrone se non tangenzialmente alla nozione di *inlicium*, e si capisce perciò che egli non si soffermi sul significato, a prima vista non del tutto intellegibile, della formula dell'*imperare exercitum*, riportata nel § 88.²¹⁸

A far luce sull'enigmatico atto è invece il passaggio del § 93, dedicato ai differenti criteri secondo cui i vari magistrati (questore, censore e console, cui si aggiungono qui il dittatore e l'interre) esercitano il loro comune potere di compierlo. In questa luce obliqua, non direttamente proiettata sull'oggetto che ci interessa, vengono fuori, uno dopo l'altro, alcuni dati rivelatori.

²¹⁶ La riportiamo qui per comodità del lettore: *Quare non est dubium, quin hoc inlicium sit, cum circum muros itur, ut populus inliciatum ad magistratus conspectum, qui <vi>ros vocare potest, in eum locum unde vox ad contionem vocantis exaudiri possit.*

²¹⁷ *Supra*, 64 s.

²¹⁸ *Supra*, 21.

Il primo si ricava dall'espressione *vocare populum ad comitiatum* con cui Varrone si riferisce all'atto in questione trattandone in rapporto al questore. Più che un dato, è una sensazione, impalpabile ma netta, evocata in questo particolare contesto dalla parola *comitiatus*; sostantivo raro ed arcaico, palesemente connesso con il composto verbale *co(m)ire*, che indica un movimento di più persone simmetrico a quello del *convenire*. Suggestionati dalla convinzione che le parole siano in molti casi il calco fedele di ciò che furono al loro primo apparire le cose da esse designate, ci siamo chiesti allora se non sia possibile che, come il *vocare ad conventionem* era l'invito dell'araldo ai quiriti a "venire insieme" *huc*, cioè nell'area del *templum*, dove al loro arrivo si sarebbe tenuta la *contio* presieduta dal magistrato, così il *vocare ad comitiatum* fosse l'invito dello stesso magistrato ad "andare insieme" dal *templum* in un luogo diverso da quello in cui s'era tenuta la *conventio*.

Vi è poi la notizia, filtrante a proposito del console e del dittatore, che questi magistrati sono soliti *exercitui imperare quo eat... propter comitia centuriata*. Stavolta non è una sensazione, ma un dato oggettivamente rilevabile: l'*imperare exercitum*, ciascuno può vedere, contiene un ordine di *ire*, di *ire* verso una meta assegnata dall'*imperator*.

Una conferma in questo senso, per noi decisiva, arriva infine dal lato del censore. In rapporto a questo magistrato, l'atto di cui si parla nel § 93 assume le inequivocabili fattezze del comando che egli doveva, secondo la nostra ricostruzione,²¹⁹ emettere nel momento in cui si poneva alla testa dell'esercito quinquennale per condurlo in *Urbem ad vexillum*, dopo averlo costituito in centurie e "lustrato" nel corso della *conventio*. Non dimentichiamo che si tratta dello stesso atto per cui Varrone, nel parlarne, sempre in quel paragrafo, in rapporto agli altri magistrati, adopera le espressioni *vocare populum ad comitiatum* ed *exercitui imperare*; e non dimentichiamo, inoltre, che quest'atto è strutturalmente coordinato ai due precedenti ordini di *vocare inlicium* e *ad conventionem*, secondo l'*iter* procedurale schematizzato nel § 88, e comune ai procedimenti diretti dai diversi magistrati.

Impossibile, allora, in base a tutto ciò, non esser indotti a supporre

²¹⁹ *Supra*, 82 s.

che anche nei procedimenti diretti dal console e dagli altri magistrati, l'atto in questione abbia concretamente operato in un passato lontano, forse molto lontano, rispetto al tempo di Varrone, in modo non diverso da come sembra operare, ancora nell'età ora detta, in quello diretto dal censore: e cioè, in sostanza, come un ordine di messa in marcia mirante ad ottenere uno spostamento della moltitudine degli uomini in un luogo diverso da quello in cui s'era tenuta la *conventio*.

Non nuoce pregiudizialmente alla credibilità di questa conclusione il fatto che essa non trovi riscontro nelle fonti al di là del testo varroniano. Intanto, come si vedrà tra poco,²²⁰ non è del tutto vero che non resti nelle fonti alcuna traccia di quello spostamento collettivo, di quella marcia o *comitatus*, che dovette un tempo, stando alla nostra ipotesi, vistosamente caratterizzare il procedimento finalizzato ad una deliberazione dell'assemblea centuriata. Inoltre, come si vedrà ulteriormente,²²¹ non manca la possibilità di ricostruire nelle grandi linee la vicenda storica in cui scomparve l'antico *comitatus* e cadde in oblio quel momento di locomozione collettiva che aveva costituito in origine l'aspetto più tipico del procedimento su accennato.

11. Prima, però, di entrare nel vivo della questione, è necessario prevenire un malinteso cui potrebbe prestarsi l'assunto che ci proponiamo di dimostrare.

Quando diciamo, come abbiamo detto più volte, che nel procedimento diretto dal console l'atto dell'*imperare exercitum* doveva originariamente operare in modo non diverso da come esso opera – a quanto Varrone lascia intendere ancora al suo tempo – in quello diretto dal censore, non intendiamo certo dire che anche in quel primo caso doveva trattarsi di un ordine del magistrato inteso a far muovere la massa degli uomini dal campo Marzio alla città.²²²

Per chiarire quest'aspetto, occorre prima di tutto aver presenti le differenti finalità dei due procedimenti, l'una consistente nell'*agere cum populo*, e cioè, propriamente, nel *rogare quid populum, quod*

²²⁰ *Infra*, cap. II.

²²¹ *Infra*, cap. III.

²²² È questa, lo si è visto *supra*, 81, la traiettoria di marcia dell'*exercitus quinquennalis* al comando del censore.

suffragiis suis aut iubeat aut vetet,²²³ l'altra consistente invece nella cerimonia del *lustrum condere*. È importante notare che questi due eventi, espressione del *suffragium* e celebrazione del *lustrum*, si verificano in stadi diversi della sequenza procedurale, in sé identica in entrambi i procedimenti. Se la *lustratio* dell'esercito quinquennale avviene, infatti, in *contione*, come i dati varroniani ci hanno permesso di stabilire,²²⁴ il momento del *suffragium* è sicuramente successivo alla *contio*, tipo di riunione popolare che può solo precedere, non certo coincidere con esso.²²⁵ Questo significa che i due eventi in questione si collocano, l'uno in un momento precedente, l'altro in un momento successivo all'atto dell'*imperare exercitum*; il quale, dal canto suo, in quanto elemento costitutivo della struttura comune ai due procedimenti, cade in entrambi al termine della *conventio*: solo che nel caso del censore esso è posteriore al *lustrum*, con la cui celebrazione il procedimento ha già toccato il suo punto culminante, nel caso del console esso è invece anteriore al momento della deliberazione popolare cui il procedimento deve ancora arrivare per raggiungere il suo traguardo.

Lasciamo ora entrare in gioco un altro aspetto fin qui non considerato. Benché diversamente posizionati dal punto di vista procedurale, *lustrum* e *suffragium* sono ugualmente ambientati, per dir così, dal punto di vista topografico: oltre ad esser teatro, per antica tradizione,²²⁶ della solennità lustrale celebrata dal censore, il campo Marzio è anche, notoriamente, la sede abituale delle riunioni deliberative dell'assemblea centuriata.²²⁷ Tenuto conto di ciò, vediamo allora che, mentre il censore, finita la *conventio*, ordina formalmente all'esercito di rientrare nell'Urbe dov'è da pensare che questo verrà sciolto²²⁸ ai piedi del *vexillum*, il corrispondente atto imperativo del console si sostanzierà in un ordine agli uomini di *ire* nel luogo dove essi saranno invitati ad approvare o a respingere con il loro *suffragium* una propo-

²²³ Gell. 13.16.3.

²²⁴ *Supra*, 74 ss.

²²⁵ Cfr. W. LIEBENAM, v. *Contio*, in *PWIV*, Stuttgart 1901, 1150.

²²⁶ Liv. 1.44.1 e Dion. Hal. 4.22.1, testi richiamati entrambi *supra*, 78 s.

²²⁷ Cfr., per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 470. Sul punto, v. *infra*, 329 ss.

²²⁸ Cfr. H. BERVE, v. *Lustrum*, in *PWXIII.2*, cit., 2046.

Capitolo I

sta del magistrato. E siccome si tratta, come rilevato poco fa, dello stesso sito indicato nelle fonti quale sede del *lustrum condere*, si è autorizzati ad inferirne che il luogo di arrivo del corteo guidato dal console doveva coincidere con il luogo di partenza di quello guidato dal censore. Sicché, nel metterci adesso sulle tracce di quest'antica processione propedeutica alle riunioni deliberative del popolo-esercito, sappiamo che, se la ricerca sarà fruttuosa, come naturalmente ci auguriamo, essa ci mostrerà le residue testimonianze di un *comitiatus* dall'andamento opposto a quello capeggiato dal censore: non proveniente, cioè, dal campo Marzio e diretto verso l'Urbe, sì al contrario, uscente dall'Urbe in direzione del campo Marzio.

CAPITOLO II

TRACCE E RIFLESSI SUPERSTITI DELL'ANTICA BIPARTIZIONE TOPOGRAFICA DEL PROCEDIMENTO DEI *COMITIA CENTURIATA*

1. Capita non di rado di incontrare nelle fonti, a proposito di comizi, espressioni come *mittere* o *ire, discedere in suffragium*,²²⁹ tipicamente usate per indicare, o dal punto di vista del magistrato che presiede l'assemblea, o dei cittadini che obbediscono al suo ordine, il passaggio alla fase propriamente deliberativa del procedimento comiziale.²³⁰ Raramente, però, ci si è fermati a riflettere sull'apparente incongruità dell'uso di simili verbi di movimento in rapporto ad una procedura che, secondo le vedute correnti, non prevede mai un obbligo dei convocati di recarsi, per esercitare il *ius suffragii*, in una sede diversa da quella nella quale ricevevano dal magistrato l'invito, per l'appunto, di *ire in suffragium*.²³¹ E quelle poche volte che si è avver-

²²⁹ V., ad es., Liv. 3.64.5; 25.37.6; 31.7.1; 14; 8.1; 34.2.5. Per *discedere*, merita una particolare menzione Ascon. *ad Cic. in Corn.* 56 STANGL, su cui v. *infra*, 320 ss. Ugualmente riconducibile ad un'area semantica di tipo "locomotorio" l'espressione *submovere populum* (o *contionem*), usata, si direbbe tecnicamente, per indicare l'atto di scioglimento della *contio*, preludente alla formalizzazione dell'assemblea in vista del voto: v., ad es., Cic. *Pro Flacc.* 7.15; Cic. *in Corn. ap. Ascon.* 56 STANGL; Liv. 25.3.16. Un osservatore non distratto potrebbe aver l'impressione che la terminologia comiziale sia sistematicamente infiltrata dall'idea che l'"andare" al voto sia propriamente un "andar via" dalla sede in cui s'è tenuta la *contio*.

²³⁰ Sulla tipicità di siffatta terminologia, v. ad es. L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 562; TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 400; L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 3, 75, 79.

²³¹ Si rende necessaria, qui, una precisazione a proposito della questione di come si spieghi l'apparente contraddittorietà tra una terminologia rinviante all'idea di un "andare" tutti da un luogo all'altro e un procedimento che risulta invece, per quanto se ne sa, impostato tutto in un unico luogo. Bisogna dire infatti, da una parte, che la suddetta terminologia è indifferentemente adoperata nelle fonti in relazione a tutte le specie di assemblee comiziali; dall'altra, che tutte le specie di assemblee comiziali, a prescindere dal variare della sede tradizionalmente propria di ciascuna – il Comizio per i comizi curiati, il campo Marzio per i centuriati, *etc.* (sulla topografia dei comizi, v. per tutti TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 378-385) –, a prescindere da ciò, dicevamo, sono tutte accomunate dall'unità di luogo della loro procedura. Ciò posto, ne discende che, se

tito il bisogno di una qualche spiegazione al riguardo, si è ravvisato nell'accennata terminologia l'allusione a una necessità, concretamente imposta ai cittadini dal metodo di votazione, di spostarsi da una zona all'altra dell'area entro cui si sarebbe interamente svolto, dalla presa degli auspici fino alla conclusione, il procedimento comiziale.²³²

In alternativa a queste spiegazioni viene ora a profilarsene un'altra, che a noi pare scaturire quasi naturalmente da quanto detto nelle pagine precedenti: e cioè che in quei verbi si sia cristallizzato il ricordo della struttura topograficamente bipartita dell'antico procedimento comiziale, dove il magistrato, alla fine della *contio*, ordinava agli uomini, con la *vocatio ad comitiatum*, di trasferirsi al suo seguito dall'area del *templum*, cui il procedimento era stato ancorato fino a quel momento, nel luogo designato per l'assemblea comiziale propriamente detta.

Un minuscolo frammento di questa realtà dimenticata ci è conservato da un noto testo liviano, in cui si è creduto, a dir il vero piuttosto fantasiosamente,²³³ di scorgere il riferimento ad un comando del magistrato al popolo di disporsi in ordine centuriato ai fini del *suffragium*:

esiste una ragione capace di spiegare l'accennata contraddittorietà, deve trattarsi di una ragione di carattere generale, valida, cioè, per ogni tipo di comizio. Ora, la spiegazione che noi proponiamo dipende, come stiamo per dire nel testo, da quanto si è potuto desumere da Varr. *D. l. L.* 6.86 ss., dove si tratta solamente di comizi centuriati. Sicché potrebbe dubitarsi della validità della spiegazione stessa ritenendo che non soddisfi al suddetto requisito della generalità. Contro quest'obiezione ci limitiamo qui a rinviare a quanto si dirà nell'ultimo capitolo del presente lavoro sull'ipotizzabile monogenesi storica di tutte le specie di comizi sotto l'aspetto procedurale.

²³² Secondo una di tali spiegazioni, proposta da C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 328 s., «l'espressione "*summovere populum*"... indica... il fatto che la *contio* viene respinta lontano dalla tribuna, proprio per dare a ciascuno la possibilità di raggrupparsi e per permettere di alzare le transenne provvisorie, installare le urne, *etc.*». A questo spazio vuoto, attestato secondo l'a. per un'assemblea giudiziale delle tribù di cui parla Liv. 25.3.16, e per lui sicuramente esistito anche nel campo Marzio, alluderebbe la formula "*Discedite, quirites*" usata dal presidente dell'assemblea in chiusura della *contio* per invitare in sostanza tutti i presenti a far largo, prima del voto, alle necessarie operazioni preliminari. Per L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 145 nt. 36 e 147 nt. 37, le espressioni *ite in suffragium*, *discedite*, rispecchierebbero invece il movimento dei cittadini che si vanno raggruppando nelle rispettive unità di voto (sul significato attribuito da questa a. alle espressioni *submovere populum* o *contionem*, v. *infra*, nt. 1017). Spiegazioni non molto diverse in J. VAAHTERA, *On the Religious Nature of the Place of Assembly*, cit., 113, e M. HUMM, *Le Comitium des Forum Romanum*, cit., 641 nt. 46.

²³³ V., ad es., W. LIEBENAM, v. *Comitia*, in *PWIV* cit., 690.

Liv. 39.15.11 ... *vexillo in arce posito comitiorum causa exercitus eductus esset...*²³⁴

A noi sembra invece difficile non accorgersi della simmetria esistente tra l'*educere exercitum* di cui parla Livio con sottinteso riferimento ad un magistrato titolato ad *agere cum populo*, e il *ducere in Urbem* di cui parla Varrone²³⁵ a proposito del censore che riporta in città il novello *exercitus quinquennalis* dopo averlo costituito in centurie e sottoposto alla *lustratio*. A sottolineare la reciproca specularità delle due rappresentazioni è il *vexillum*, presente in entrambe, ma con funzioni simboliche evidentemente opposte. In Varrone, esso segnala la meta assegnata alla marcia dell'*exercitus* rientrante in *Urbem* guidato dal censore,²³⁶ e ne saluta il ritorno prima di esser ammainato, in coincidenza, forse, con il suo scioglimento.²³⁷ In Livio, al contrario, esso dà il preannuncio dei *comitia* imminenti levandosi sull'arce capitolina mentre l'*exercitus* esce dalla città, "condotto fuori" dal magistrato verso il luogo del comizio.

Una scena analoga a quella che si adombra in Livio, di un'uscita del popolo dalla città *comitiorum causa*, si trova descritta, stavolta più esplicitamente, da Dionisio nel contesto degli avvenimenti che condussero all'elezione della prima coppia consolare.²³⁸

²³⁴ Non è privo di importanza il fatto che la frase appartenga ad un contesto dove si fa espresso riferimento a consuetudini di antica risalenza: *Maiores vestri ne vos quidem, nisi cum aut vexillo in arce posito comitiorum causa exercitus eductus esset aut plebi concilium tribuni edixissent aut aliquis ex magistratibus ad contionem vocasset forte temere coire voluerunt; et ubicumque multitudo esset, ibi et legitimum rectorem multitudinis censebant debere esse*. Si tratta del discorso che Livio fa pronunciare al console Spurio Postumio Albino (186 a. C.) in una *contio* da lui presieduta in relazione alla nota vicenda dei Baccanali. Nel riferirsi agli illeciti assembramenti notturni dei cultori di Bacco, e alla loro larga componente femminile, il console esalta, davanti ad un uditorio esclusivamente maschile, il costume antico che neanche agli uomini permetteva di partecipare ad alcun tipo di adunanza, se non convocata e diretta da un *legitimus rector multitudinis*.

²³⁵ *D. l. L. 6.93.*

²³⁶ Il quale lo deve infatti, come sappiamo (*supra*, 62), *ducere in Urbem ad vexillum*.

²³⁷ *Supra*, 93.

²³⁸ *Dion. Hal. 4.76-84.*

Secondo il racconto dello storico greco,²³⁹ l'elezione avvenne nel campo Marzio, su proposta di Spurio Lucrezio, nominato interré per l'occasione, con deliberazione del popolo distribuito in centurie,²⁴⁰ al termine di quella che in accordo con il Mommsen²⁴¹ può considerarsi la prima, paradigmatica assemblea dei comizi centuriati.

Ora quest'assemblea, conclusasi con il voto delle centurie, costituisce la parte finale di un procedimento che, al di là degli aspetti leggendari della vicenda, mostra chiaramente di ispirarsi ad uno schema d'azione storicamente determinato e ben riconoscibile.

Nella sua parte precedente, il procedimento di cui parliamo è occupato da una serie di eventi – tra cui la fluviale orazione antitirannica di Bruto,²⁴² pezzo forte della narrazione dal punto di vista letterario – che a noi non interessano tanto per se stessi, quanto, diciamo così, per le loro “boundary conditions”.

Essi si svolgono in seno ad un'adunanza popolare convocata su iniziativa del gruppo dei congiurati con a capo Giunio Bruto, uno dei due futuri consoli.²⁴³ Benché indicata con il generico termine di ἐκκλησία,²⁴⁴ tale adunanza ha i tratti tipici della *con(ven)tio* che ab-

²³⁹ Assai più ampio e articolato, oltre che divergente su alcuni punti, rispetto al corrispondente racconto di Liv. 1.59.3-13.

²⁴⁰ Dion. Hal. 4.84.5. “Dopo ciò Bruto, fattosi avanti, indicò Spurio Lucrezio come *interrex*, per tenere i comizi secondo le patrie leggi. E costui, sciolta l'adunanza, ordinò a tutti di recarsi subito, armati, al campo nel quale solevano tenere i comizi. Allorché vi furono giunti, scelse due uomini, Bruto e Collatino perché svolgessero le attività che erano state proprie dei re. Ed il popolo, convocato per centurie, confermò il potere a quegli uomini”. La traduzione è tratta da B. ALBANESE, *Questioni di diritto romano arcaico. Liv. 1.60.4 e la creazione della prima coppia consolare*, in *Scritti giuridici*, IV, cit., 1187, che sottopone qui il racconto dello storico greco al confronto con quello di Liv. 1.60.4, con particolare riguardo al diverso ruolo, di *interrex* e di *praefectus urbis*, che Spurio Lucrezio avrebbe rispettivamente ricoperto per Dionisio e per Livio nella creazione dei primi due consoli. Un cenno alla questione in O. LICANDRO, *Unus consul creatus collegam dicit. A proposito di Liv. 7.24.11 e 37.47.7*, in *BIDR* 98-99, 1995-96, 731 s.

²⁴¹ *Röm. Staatsrecht*, III.1 cit., 387 nt. 5.

²⁴² Dion. Hal. 4.77-83.

²⁴³ Dion. Hal. 4.76.3: συνέκαλον τὸν δῆμον εἰς ἐκκλησίαν.

²⁴⁴ Non esiste in lingua greca la varietà di termini di cui dispone il latino (*contio*, *comitia*, *concilium*) per designare tipi differenti di assemblee popolari. Da qui le difficoltà linguistiche degli scrittori greci di cose romane, su cui si sofferma L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 3.

biamo visto situata, nel procedimento di cui Varr. *D. l. L.* 6.86 ss., tra la *vocatio ad con(ven)tionem* e la *vocatio ad comitiatum*.²⁴⁵ Come questa, infatti, anche l'adunanza di cui parla Dionisio è convocata per mezzo di araldi che, nel luogo stesso dove essa è destinata a svolgersi,²⁴⁶ ricevono da Bruto e dai suoi compagni l'ordine di "chiamare il popolo",²⁴⁷ nel medesimo luogo. Da aggiungere che gli araldi eseguono l'incarico "andando per le vie della città",²⁴⁸ particolare da cui pare affiorare la reminiscenza di un *vocare inlicium* ormai confuso, secondo una tendenza già rilevata altrove, con il *vocare ad con(ven)tionem*.²⁴⁹ Non va trascurata, d'altra parte, una vistosa divergenza dal modello varroniano, certo ascrivibile al fatto che a dar impulso al procedimento è, in Dionisio, non un magistrato – figura che all'inizio della vicenda da lui narrata è ancora di là da venire –, sì piuttosto un gruppo di soggetti non legittimati, né come singoli, né tantomeno come gruppo, all'esercizio di quel potere eminentemente magistratuale che è l'*auspicium*.²⁵⁰ Il che può ben spiegare, appunto, la mancanza,²⁵¹ in questo caso, non solo di un'ufficiale subordinazione del procedimento ad una regolare *auspicatio*,²⁵² ma anche di ogni

²⁴⁵ *Supra*, 89 ss.

²⁴⁶ Ricordiamo che nel procedimento descritto da Varrone, la *vox ad contionem vocantis* proviene da luogo dove il magistrato, all'arrivo dei convocati, terrà la *con(ven)tio* (*supra*, 44 s.).

²⁴⁷ Dion. Hal. 4.76.4: ...οί κήρυκες ...τὸν δῆμον ...καλοῦντες. L'araldo, come si ricorderà, è menzionato espressamente in Varr. *D. l. L.* 6.88 (in quel caso si tratta di un *accensus*) come destinatario ed esecutore dell'ordine di *vocare omnes quirites ad con(ven)tionem*.

²⁴⁸ Dion. Hal. 4.76.4: διεξήεσαν γὰρ ...διὰ τῶν στενωπῶν. Il termine στενωποί andrebbe forse tradotto con "vicoli", "viuzze".

²⁴⁹ *Supra*, 48 e nt. 97.

²⁵⁰ Varr. *ap. Non. v. Cis* (131 L.): *de caelo auspicari ius nemini sit praeter magistratum*. In generale, per l'esclusività della competenza magistratuale in materia di *auspicia publica*, v. G. WISSOWA, v. *Auspicium*, in *PWII*, cit., 2583.

²⁵¹ In deroga al principio generalissimo (*supra*, 45 e nt. 83) per cui nessuna attività in qualche modo coinvolgente l'interesse pubblico, e meno che mai nel campo dell'*agere cum populo* (Liv. 1.36.6: *concilia populi, summa rerum*), poteva essere intrapresa senza una preventiva assicurazione del favore degli dei, ottenuta, per l'appunto, per mezzo degli *auspicia* (*impetrativa*).

²⁵² Non ha nulla a vedere con gli *auspicia* la preghiera che Bruto e i suoi compagni rivolgono agli dei perché li assistano nell'opera di giustizia cui si accingono: Dion. Hal. 4.76.3 ... τοὺς θεοὺς εὐχαῖς λιτανεύσαντες συλλαβέσθαι σφίσιν ὁσίων καὶ δικαίων ἔργων

Capitolo II

riferimento ad un *templum*²⁵³ come sede qualificata, oltre che delle operazioni auspicali, anche della successiva *con(ven)tio*.

In compenso, quest'ultima risulta inequivocabilmente ubicata da Dionisio all'interno dell'Urbe, per la precisione nell'ἀγορά,²⁵⁴ cioè nel Foro.²⁵⁵ Ed è proprio in rapporto a questa indicazione topografica fornita dallo storico greco²⁵⁶ che può ora valutarsi l'ultimo e per noi più significativo elemento di coincidenza tra la sua narrazione e quell'antico *modus procedendi* al quale si riferisce la documentazione varroniana:

Dion. Hal. 4.84.5 κάκεινος ἀπολύσας τὴν ἐκκλησίαν ἐκέλευεν ἄπαντας ἤκειν εἰς τὸ πεδῖον, ἔνθα σύνηθες αὐτοῖς ἦν ἀρχαιοσιάζειν, ἔχοντας τὰ ὄπλα ἐν τάχει.

Il pronome iniziale, κάκεινος, si riferisce a Spurio Lucrezio che Bruto ha allora nominato *interrex* perché sia lui d'ora in poi a

ἐφτεμένοις ἐξήεσαν εἰ τὴν ἀγοράν. Manca in questo caso ad integrare il concetto di *auspicatio* una risposta degli dei a quella preghiera, e cioè, precisamente, gli *auspicia*. Da rilevare inoltre che la suddetta richiesta d'aiuto viene rivolta agli dei in un momento anteriore all'arrivo dei congiurati nell'ἀγορά, luogo nel quale, come stiamo per dire nel testo, sarà in questo caso convocata, e poi tenuta, la stessa *contio*; mentre s'è visto (*supra*, 44 s., 68, 74) che nell'antico procedimento illustrato da Varrone la *contio* si tiene nella medesima sede in cui si sono tratti gli *auspicia* (*templum*). Ciò che manca, dunque, dell'*auspicatio* non è solo l'aspetto, diciamo così, della bilateralità dell'atto, ma anche quell'effetto tipico consistente nel fissare il fulcro spaziale del successivo procedimento.

²⁵³ Che è invece menzionato espressamente più volte negli estratti delle *ensoriae tabulae* e del *commentarium vetus*: *supra*, 37, 74; *infra*, 242.

²⁵⁴ L'ἀγορά è menzionata tre volte, tutt'e tre nella parte iniziale del racconto, una in Dion. Hal. 4.76.3 (citato *supra*, ntt. 243 e 252) e le altre due poco dopo (Dion. Hal. 4.76.4): la folla che si raduna intorno a Bruto è formata, non solo τοῦ (*scil.* ὄχλου) κατ'ἀγοράν τότεόντος, ma di tutti quelli che gli araldi sono andati in giro a chiamare εἰς ἀγοράν.

²⁵⁵ Al carattere leggendario degli avvenimenti fa riscontro la reale storicità dei luoghi. Bruto pronuncia la sua orazione ἀναβὰς ἐνθα τοῖς συνάγουσι τὰς ἐκκλησίας δημαγοεῖν ἔθος ἦν (Dion. Hal. 4.76.4): chiaro riferimento ai *Rostra*, noto monumento del Foro di Roma di cui avremo occasione di occuparci *infra*, 288 ss., 317 ss.

²⁵⁶ Interessanti punti di contatto con Liv. 1.59.7-8: ...*ex omnibus locis urbis in forum curritur. Quo simul ventum est, praeco ad tribunum celerum, in quo tum magistratu forte Brutus erat, populum advocavit. Ibi oratio habita...* Anche nella versione liviana, come si vede, l'orazione di Bruto contro la tirannide di Tarquinio è pronunciata nel Foro e previa convocazione del popolo per mezzo di un araldo.

prender in mano formalmente le redini del procedimento da cui lo stesso Bruto di lì a poco uscirà eletto console insieme a Collatino.²⁵⁷ Il quale Spurio, si legge nel tratto ora riportato, «avendo sciolto la *contio*, chiamò tutti ad andare nel campo, dove divenne loro costume eleggere i magistrati».

Quasi superfluo richiamare l'attenzione sulla locuzione ἐκέλευσεν ἅπαντας ἦκειν εἰς τὸ πεδῖον: essa rende esplicito in lingua greca il valore da noi attribuito alle espressioni *vocare populum ad comitiatum* e *exercitum imperare quo eat*, ricorrenti nel testo di Varrone; e conferma che l'atto così designato era in sostanza l'ordine, emesso dal magistrato alla fine della *contio*, di recarsi tutti nella sede da lui indicata. È inesplicabile, certo, che nel tessuto di una narrazione in sé priva di valore storico sia rimasto come impigliato il ricordo della primitiva configurazione del procedimento dei *comitia centuriata*.²⁵⁸

²⁵⁷ «A me sembra – scrive B. ALBANESE, *Questioni di diritto romano arcaico*, cit., 1188 – che la chiamata in causa di un *interrex* nella tradizione riferita da Dionisio debba considerarsi frutto di uno scrupolo di regolarità costituzionale, in realtà poco congruo con la situazione di vera e propria congiura che certamente inerisce, anche secondo lo stesso Dionisio, al momento storico cui i fatti si riferiscono».

²⁵⁸ Può esser utile a questo proposito un breve cenno agli accadimenti che nel racconto di Dion. Hal. 4.84.1-4 precedono immediatamente la nomina di Lucrezio ad *interrex*. Terminata l'orazione e cavalcando la tempestosa manifestazione di sentimenti antimonarchici che questa ha scatenato nella piazza, Bruto invita il popolo a deliberare su due proposte che egli presenta in successione e che il popolo approva entusiasticamente con due distinte votazioni dopo essersi raggruppato in curie (κατὰ τὰς φυλακάς): la prima riguarda la messa al bando di Tarquinio e di tutta la sua stirpe, nonché il divieto di restaurazione regia con connessa previsione di pena capitale per il trasgressore; la seconda riguarda invece l'istituzione di due magistrati da eleggere annualmente con voto popolare espresso per centurie, destinati per il futuro a sostituire l'odiatissimo monarca. A questa duplice deliberazione delle curie, che ha luogo nel Foro su proposta di Bruto, si aggiunge in seguito, dopo il trasferimento nel campo Marzio e su proposta del neonominato interré, la terza votazione, stavolta per centurie, che rende operativa, con l'elezione di Bruto e Collatino, l'innovazione costituzionale poco prima introdotta con la seconda delibera. Tutti questi eventi, d'altra parte, costituiscono la messa in atto di una linea d'azione precedentemente concordata (cfr. Dion Hal. 4.75.1-2) tra i protagonisti della vicenda, allorché, riuniti nella casa di Collatino davanti al corpo senza vita di Lucrezia, si erano impegnati con solenne giuramento ad adoperarsi con tutte le loro forze per scacciare da Roma Tarquinio con i suoi figli e a predisporre le misure necessarie ad impedire un futuro ritorno della tirannia (Dion. Hal. 4.70.3-71.1). Da osservare che Bruto, avendo poco dopo il giuramento cominciato a delineare un concreto piano d'azione, comprendente tra l'altro la convocazione nel Foro di un'assemblea popolare per sottoporre la progettata espulsione del re al voto delle curie (Dion. Hal. 4.71.2), si era sentito obiettare da parte di Valerio (Dion. Hal. 4.71.5) che ciò avrebbe richiesto secondo

Capitolo II

Sta di fatto che in questa sua «erste und paradigmatische Darstellung»²⁵⁹ tale procedimento appare composto di due segmenti topograficamente differenziati: il primo, comprendente tutto il tratto fino al termine della *contio*, con sede di svolgimento all'interno dell'Urbe, l'altro, coincidente con la fase deliberativa, nel campo Marzio. E fra l'uno e l'altro, sembra necessario aggiungere, l'intermezzo, strutturalmente indispensabile, del *comitiatus*.

2. D'importanza non marginale ai fini della presente indagine è ciò che si ricava da

Fest. v. *Petronia* (296 L.): *Petronia amnis est in Tiberim perfluens, quam magistratus auspicato transeunt, cum in campo quid agere volunt; quod genus auspici peremne vocatur.*

L'esistenza di un affluente del Tevere chiamato *Petronia amnis* ci è nota unicamente da Festo, che lo richiama anche in un altro suo lemma:

Fest.-Paul. v. *Cati* (39 L.) *Cati fons ex quo aqua Petronia in Tiberim*

il diritto (κατὰ νομούς) una legittimazione che nessuno di loro poteva vantare, dacché ἡμῶν δὲ οὐδεὶς οὐδεμίαν ἀρχὴν ἔχει. Preoccupazione che Bruto aveva subito fugato facendo leva sulla propria carica di κελερώων ἀρχῶν (= *tribunus celerum*: cfr. Liv. 1.59.7-8, cit., *supra*, nt. 256; sulla istituzione romulea di questi *tribuni*, v. Dion. Hal. 2.13), che lo avrebbe messo in grado di convocare il popolo nel più pieno rispetto del diritto (Dion. Hal. 4.71.6). La questione posta da Valerio mette in risalto la cura riservata dallo storico greco (o dai suoi autori) ai profili procedurali della triplice deliberazione popolare, che nella tradizione da lui accolta sembra voler controbilanciare in senso democratico il ruolo attribuito all'aristocrazia nella vicenda della cacciata dei re. Se è vero per esempio, come Bruto assicura, che basta un *tribunus celerum* a presiedere legittimamente l'assemblea curiata, si direbbe occorra invece un *interrex* per dirigere il procedimento nel quale il popolo sarà chiamato a votare per centurie. E in proposito non può farsi a meno di sottolineare che l'*interrex* figura in Varr. *D. l. L.* 6.93 tra i legittimati a *vocare populum ad comitiatum* o, che è lo stesso, ad *exercitui imperare quo eat*: il che non può, riteniamo, non accrescere la probabilità che le parole ἐκέλευσεν ἅπαντας ἕκειν εἰς τὸ πεδῖον ci restituiscano con realistica precisione la portata dell'atto designato con quelle due locuzioni.

²⁵⁹ Curioso che il Mommsen non abbia tenuto conto del valore "paradigmatico" da lui stesso attribuito (*supra*, nt. 241) a questa "chiamata ad andare tutti nel campo", se non per il fatto, a suo giudizio «auffallend», che essa faceva obbligo ai convocati di portare le armi (ἔχοντας τὰ ὅπλα ἐν τάξει).

fluit, dictus, quod in agro fuerit cuiusdam Cati.

Questo nome, *fons Cati*, ha permesso agli studiosi²⁶⁰ di localizzare la sorgente del fiume su un'altura menzionata in

Placid. *CGL* 5.15.36 (GOETZ): *Catialelem collem ubi nunc lacus funditur est dictus a catio loco.*²⁶¹

Altura che è a sua volta da localizzare sul versante occidentale del Quirinale²⁶² in base alla notizia festina su riportata che i magistrati varcavano questo corso d'acqua nel recarsi al campo Marzio, notoriamente situato ad ovest della città serviana.²⁶³

Comunque si snodasse il suo percorso,²⁶⁴ dal Quirinale fino allo

²⁶⁰ V., tra altri, CH. HÜLSEN, *Zur Topographie des Quirinals*, in *Rhein. Mus. für Phil.* 49, 1894, 379 ss.; R. LANCIANI, *Di un frammento inedito della pianta di Roma antica riferito alla Regione*, VII, in *BCAR* 22, 1894, 285 ss.; J. WEISS, v. *Petronia*, in *PW* XXXVII, Stuttgart 1937, 1192; A. VON DOMASZEWSKI, *Abhandlungen zur römischen Religion*, Leipzig u. Berlin 1909, 217; F. CASTAGNOLI, *Il Campo Marzio nell'antichità*, in *MAL* 8.1, 1947, 119; L. ADAMS HOLLAND, *Janus and the bridge*, Roma 1961, 18 s.; G. RADKE, v. *Quirinalis collis*, *PW* XLVII, Stuttgart 1963, 1207; R.E.A. PALMER, *The king and the Comitium. A study of Rome's oldest public document*, einzelschrift aus *Historia* 11, 1969, 39; F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, Roma 1983, 191 nt. 12; ID. *Il Campo Marzio. Dalle origini alla fine della Repubblica*, Roma 1997, 148 ss.

²⁶¹ V. anche *CGL* 5.53.5 (GOETZ) e 6.190.

²⁶² Al Quirinale come sito del *Catialis collis* si arriva con certezza attraverso la combinazione di due elementi: da una parte, il ritrovamento, avvenuto appunto sul Quirinale di un'epigrafe (*CIL* VI.1297) con la dedica a Silla da parte di un *vicus laci Fundani*; dall'altra, la più che probabile identificabilità del *lacus Fundanus* menzionato nell'iscrizione ora detta con il *lacus* esistente sul *Catialis collis* secondo la citata testimonianza del glossatore Placido, dove il nome del lago, *Fundanus*, ci è stato conservato dalla tradizione manoscritta (come correzione di *funditur*: cfr. l'apparato critico di Goetz). Sull'argomento v. F. COARELLI, *Il Campo Marzio*, cit., 151 s., che adduce da parte sua, a conferma dell'ubicazione ora detta, una testimonianza di Tac. *Hist.* 3.69. Non è pacifico, invece, tra gli studiosi da quale lato del Quirinale scaturisse il corso della *Petronia*: in proposito, v. ancora F. COARELLI, *loc. cit.*, che pone la sorgente sulle pendici meridionali in contrasto con altri studiosi (Lanciani, Hülsen) che la situavano sul versante opposto. V. anche F. CASTAGNOLI, *Il Campo Marzio*, cit., 119, che la colloca nella parte nord-ovest del colle.

²⁶³ Si veda per es., per avere un'idea della posizione del Campo rispetto alla città (età arcaica), la cartina riprodotta in F. COARELLI, *Roma*, Bari 1985, 6.

²⁶⁴ Nulla di sicuro ovviamente può dirsi al riguardo. L'accertamento, in seguito alle esplorazioni di G. Gatti, della reale posizione del Circo Flaminio, ha mostrato

sbocco nel Tevere, il fiume attraversava una regione destinata, per la sua vicinanza alla città, ad esservi presto inglobata per effetto dell'inarrestabile moto di espansione che portò, dopo la fine della Repubblica, all'assorbimento nell'area urbana dello stesso campo Marzio.²⁶⁵ Ed è possibile che sia stata proprio la progressiva edificazione dei dintorni della città antica a richiedere ad un certo momento il convogliamento sotterraneo della *Petronia amnis*²⁶⁶ e a causarne la cancellazione dapprima dal paesaggio e poi dalla memoria. Non è da escludere però che essa sia scomparsa per cause naturali²⁶⁷ in epoca di gran lunga anteriore agli inizi dell'urbanizzazione della zona. Sarebbe anzi deporre in questo secondo senso, non solo il fatto che del fiume non rimanga alcun ricordo al di fuori di Festo, ma anche che nella sua denominazione la parola *amnis* conservi la forma femminile, di cui è lo stesso Festo ad attestare l'arcaicità.²⁶⁸ In ogni caso, benché quest'ultimo, in entrambe le frasi su riportate, usi i verbi al presente, non dovrebbe esservi dubbio che la sua testimonianza va riferita ad un'epoca di considerevole risalenza.

In questo non meglio precisabile passato, dunque, la *Petronia amnis* incrociava il cammino dei magistrati provenienti dalla città e

l'infondatezza dell'opinione del Castagnoli (*Il Campo Marzio*, cit., 118 ss.), che l'*amnis* formasse il confine tra quest'ultimo e il campo Marzio: così F. COARELLI, *Il Campo Marzio*, cit., 148 s. D'altra parte, non sapremmo fino a che punto possa condividersi l'affermazione dello stesso Coarelli, op. cit., 10, 151 (ma v. già ID., *Il Foro Romano*, I, cit., 191), che il corso della *Petronia* attraversava il Campo: Festo dice che erano i magistrati ad attraversare il fiume, quando volevano *quid agere in Campo*, non il fiume ad attraversare il Campo.

²⁶⁵ Sulla progressiva urbanizzazione della zona v. R. KUBITSCHKEK, v. *Martius ager o. campus*, in *PW* XIV.2, Stuttgart 1930, 2028 s.

²⁶⁶ CH. HÜLSEN, *Zur Topographie des Quirinals*, cit., 402 s., credette di riconoscere la *Petronia amnis* in un corso d'acqua tuttora fluente nel sottosuolo della città. Opinione parzialmente accolta da F. CASTAGNOLI, *Il Campo Marzio*, cit., 119, e respinta da F. COARELLI, *Il Campo Marzio*, cit., 152.

²⁶⁷ Costituisce forse un indizio in tal senso l'esistenza di un *lacus* attestata, come s'è detto, sull'altura del Quirinale dove si localizza la sorgente della *Petronia amnis*. Di questo lago si trova detto che *n u n c funditur* (CGL 5.15.36 [GOETZ] da poco citato nel testo), e quel *nunc* parrebbe evocare, per opposizione, un passato in cui il lago non esisteva ancora. Da qui, appunto, la congettura che la formazione del lago possa esser stata provocata da qualche evento naturale, per esempio un violento sisma.

²⁶⁸ Fest. (296 L.) i.f.: *Annem autem feminine antiqui enuntiabat*. V. anche Fest. v. *Spicum* (446.11 L.).

diretti nel campo Marzio, obbligandoli ad attraversare le sue acque; attraversamento preceduto da una *auspicatio*, che rientrava, si apprende da Festo (296 L.), in un genere di *auspicia* chiamato *peremne*.²⁶⁹ Al genere di auspici ora detto si riferisce espressamente

Fest. v. *Peremne* (284 L.) *Peremne dicitur auspicari, qui amnem, aut aquam, quae ex sacro oritur, auspicato transit.*

Una spiegazione che in realtà aggiunge ben poco a quella insita nella stessa parola *peremne* (*per+amnis*),²⁷⁰ di per sé sufficiente a significare che gli *auspicia* così qualificati hanno a che fare con l'attraversamento di un fiume.²⁷¹ Un contributo esplicativo su questa nozione può, semmai, ottenersi dall'inciso *quae ex sacro oritur* laddove si accetti la persuasiva emendazione del Mommsen,²⁷² *quae ex agro oritur*.²⁷³ Così emendato, infatti, il lemma *peremne* (284 L.) si presta ad esser fruttuosamente accostato all'altro

Fest. v. *Manalis fons* (146 L.): *Manalis fons appellatur ab auguribus puteus perennis neque tamen spiciendus videtur, quia flumen id spiciatur, quod sua sponte in amnem influat.*²⁷⁴

²⁶⁹ Di tal genere di auspici si trova menzione in Cic. *De nat. deor.* 2.3.9: *nulla perennia servantur* (a proposito, qui, della loro ormai generale inosservanza in epoca ciceroniana da parte dei comandanti militari); e in *De div.* 2.36.77: *Itaque nec amnis transeunt auspicato...* (a proposito della loro non spettanza ai proconsoli e ai propretori).

²⁷⁰ Cfr. L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 558.

²⁷¹ *Th.l.L.*, v. *perennis,-e*.

²⁷² *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 97 nt. 1

²⁷³ Sulla lettura conservativa, *ex sacro*, si fonda una certa tendenza dottrinale a collegare gli *auspicia perennia*, o ad una supposta sacralità di ogni *fons*: così A. DOMASZEWSKI, *Abhandlungen zur röm. Religion*, cit., 217, con espresso rifiuto dell'emendazione mommseniana; o al culto delle divinità fluviali: v., ad es., J.G. FRAZER, *Publii Ovidii Nasonis Fastorum libri sex*, V, London 1929, 96; A.W. VAN BUREN, v. *Pons*.1, in *PW XXI.2*, Stuttgart 1952, 2436. In questa prospettiva anche A. BOUCHÈ-LECLERCQ, v. *Auspicia*, in *DS I*, Paris 1877, 584, con significativo accostamento ad Hesiod., *Erg.*, 737-739, e L. ADAMS HOLLAND, *Janus and the bridge*, cit., 18 nt. 41.

²⁷⁴ Ignoriamo se vi sia qualche relazione tra questo *manalis fons* e il *manalis lapis* utilizzato come pietra della pioggia in antichi riti contro la siccità, di cui è menzione in Fest.-Paul. (115 L.) v. *Manalem lapidem*; (2 L.) v. *Aqualicium*; Serv. *Aen.* 3.175; Fulgent. *Serm. ant.* 112.4 (Helm). Da respingere, a nostro avviso (v. *infra*, 107 e nt. 281), l'accostamento su base etimologica proposto da W. KROLL, v. *Manalis lapis*, in *PWXIV*, Stuttgart 1928, 970.

Si coglie qui l'eco di una questione di diritto augurale riguardante un *puteus perennis* chiamato *Manalis fons*. La questione *an spiciendus*,²⁷⁵ sembra essere se lo si debba o non *transire auspicato*, e cioè se il suo attraversamento possa o meno rendere obbligatorio un *auspicium peremne*. Ciò fa capire che questo *puteus* non è propriamente un pozzo, si piuttosto un condotto in cui è stato convogliato il flusso di una falda acquifera di profondità.²⁷⁶ Il parere negativo che risponde all'implicita *quaestio* è accompagnato da una motivazione (*quia flumen id spiciatur, quod sua sponte in amnem influat*), da cui si ricavano due informazioni non del tutto insignificanti sugli *auspicia peremnia*: che essi si traggono attraverso l'osservazione della corrente (*flumen spicere*);²⁷⁷ e sono obbligatori solo per corsi d'acqua che fluiscono nel loro alveo, non per esservi stati immessi con opere di canalizzazione, ma *sua sponte*: come accade, precisamente, quando si tratta di un'acqua *quae ex agro oritur*.²⁷⁸

Dal nostro punto di vista, però, interessa di più un altro rilievo. Quale attributo di *puteus*, l'aggettivo *perennis*²⁷⁹ è usato certo come equivalente di *manalis*, antica parola che, in rapporto a un *fons*, ne esprime, per l'appunto, il carattere permanente, la perennità, nell'accezione definita da

Fest.-Paul. v. *Manalem fontem* (115 L.): *Manalem fontem dici pro eo, quod aqua ex eo semper manet*.²⁸⁰

²⁷⁵ *Spicere, spectio* sono, come si sa, termini tecnicamente connessi con la materia degli *auspicia*. Cfr. Varr. *D. l. L.* 6.82. V. anche G. WISSOWA, v. *Auspicium*, in *PW* II, cit., 2583.

²⁷⁶ Di simili condotti sotterranei, scavati a partire da *putei*, si occupa Vitruv. *De arch.* 8.1.6; 8.6.12-13.

²⁷⁷ Come dice I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 211, si tratta propriamente di un *fluminispicium*.

²⁷⁸ Non si dimentichi, a questo proposito, che la sorgente della *Petronia amnis* viene espressamente localizzata da Festo *in agro cuiusdam Cati* (Fest.-Paul. v. *Cati*, 39 L., citato sopra, nel testo).

²⁷⁹ Di *putei perennis* si parla anche in Hor. *Epist.* 1.15.15.

²⁸⁰ Da questo valore di *manalis* (= *quod semper manet*) va tenuto distinto quello che si ricava dalle fonti richiamate *supra*, nt. 274, relative al *manalis lapis*, dove il termine assume un significato dalle sfumature varianti a seconda che il misterioso *lapis* venga identificato con l'*ostium Orci* ovvero con la pietra della pioggia, e comunque

Nulla a vedere, quindi, con *peremne* nel senso di *genus auspiciorum*.²⁸¹ Eppure si percepisce nelle parole del lessicografo un principio di confusione tra i due significati. È evidente, infatti, che il parere negativo, *neque tamen spiciendus videtur*, contrasta in qualche modo (*tamen*) con la “perennità” del *puteus*, quasi che vi sia una certa intrinseca contraddittorietà nel fatto che si possa attraversare un corso d’acqua “perenne” senza obbligo di *auspicia peremnia*.²⁸²

Per quanto oziosa rischi d’apparire, questa osservazione introduce a quello che è certo il principale interrogativo intorno al genere di auspici ora detto, e cioè quale fosse la loro funzione. È infatti possibile, come tosto si vedrà, che sia stata proprio la loro particolare funzione a favorire²⁸³ lo scambio di significato tra *peremnis* in senso auspicale, e *perennis* nel senso di “permanente”.

3. La risposta più probabile all’interrogativo su accennato è quella cui si arriva con il determinante aiuto di

Serv. *Aen.* 9.24 *Locus autem iste dictus est secundum augurum morem, apud quos fuerat consuetudo, ut si post acceptum augurium ad aquam venissent, inclinati aquas haurirent exinde et manibus et fuis precibus vota promitterent, ut visum perseveraret augurium, quod aquae intercessu disrumpitur.*

La consuetudine augurale qui descritta ha la sua ragion d’essere nella credenza – sintetizzata nelle parole finali *visum... augurium... aquae intercessu disrumpitur* – secondo la quale l’interposizione di un

riconducibili, così ci pare, all’idea del *manare*, piuttosto che del *manere*.

²⁸¹ Ai due diversi significati corrispondono rispettivamente la derivazione da *perennis* (*supra*, 105), e da *per-annus*: cfr., per quest’ultima, Aug. *Serm.*, 267.1, e, per la relativa nozione, Isid. *Etym.* 10.20.4 e Ulp. D. 43.12.1.2.

²⁸² Con ciò non si vuol dire che Festo (o il suo autore) non avesse chiara la differenza tra *perennis* e *peremnis*. Vogliamo dire piuttosto che una possibilità di confusione, di cui Festo pare esser consapevole, era oggettivamente insita nel rapporto tra due termini quasi omografi, e anzi praticamente identici data l’inevitabile assimilazione delle due nasali di *peremnis*. Sembra in qualche modo risentire dell’ibridazione semantica di cui parliamo Serv. *Aen.* 2.719, dove il commentatore di Virgilio attribuisce a un *flumen* menzionato dal poeta la qualifica di *perennis* per la sua *aqua iugiter fluens*, e perché è (il *flumen* stesso) *semper fluens, id est naturale*.

²⁸³ *Infra*, 109.

corso d'acqua sul percorso di chi ha da poco realizzato un' *auspicatio* vanifica i segni captati dall'auspicante: nel senso, sembra doversi intendere,²⁸⁴ che rende pericolosamente incerto l'esito dell'azione futura alla quale gli auspici precedentemente tratti avevano invece dato garanzia di buona riuscita.

Mira per l'appunto a parare tale rischio il rito prescritto dalla scienza augurale a chi,²⁸⁵ dopo avere ottenuto degli auspici favorevoli, si trovi a dover varcare un corso d'acqua (*si post acceptum augurium ad aquam venissent*) prima ancora d'aver compiuto l'atto "auspicato". Il rito ha, come si legge nel testo su riportato, una parte gestuale e una verbale: bisogna curvarsi sull'acqua in modo da berne *exinde et manibus* (attingendola, cioè, sia direttamente con le labbra, sia raccolta nel cavo delle mani), e inoltre *promittere vota* elevando al contempo "sciolte" preghiere²⁸⁶ affinché conservi la sua validità l'augurio ottenuto (*ut visum perseveraret augurium*).

Non è qui possibile purtroppo provare a penetrare nella fascinosa sfera di concezioni magico-religiose cui mostrano chiaramente di appartenere tanto la cerimonia tanto la credenza ad essa sottesa.²⁸⁷

²⁸⁴ Cfr. I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 209 ss.

²⁸⁵ Sulla probabile portata generale di tale prescrizione, v. I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 210.

²⁸⁶ Che le *preces* debbano essere *fusae* va inteso, noi riteniamo, sullo sfondo delle concezioni magico-religiose su cui la cerimonia sembra iscriversi (v. la nota seguente): e cioè, nel senso che devono esser libere da costrizioni strofiche, non soggette ad esigenze metriche.

²⁸⁷ Per la sua natura fluida, incerta, sfuggente (cfr. Serv. *Aen.* 12.146; Fest.-Paul. v. *Aquilus* [20 L.]), l'acqua potrebbe materializzare, in un'ottica primitiva, ciò che si oppone alla sicurezza, alla garanzia, all'approvazione ottenuta per mezzo degli *auspicia* da chi ora li "porta con sé" (sull'*auspicia secum ferre*, v. I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 221) nel passare il fiume. Si può allora immaginare che questo metterli, per così dire, "di traverso al corso dell'acqua" esponga gli auspici stessi al pericolo di un dissolvimento che bisogna scongiurare, appunto, con il rito descritto da Servio. Questo rito ha degli aspetti che chiameremmo religiosi – si pensi all'atto del *vota promittere* (che presuppone, come destinatari, delle entità extraumane di natura personale) –, uniti ad altri più propriamente magici. Il gesto del prender acqua con la bocca e con le mani parrebbe esser volto ad entrar in comunione con la forza potenzialmente avversa dell'elemento, per propiziarsela e renderla sensibile alle *preces*: che devono però esser "sciolte" (nel senso ipotizzato *supra*, nt. 286), altrimenti, pare di capire, imbriglierebbero il libero fluire dell'acqua, rischiando di scatenare la sua reazione. Sembra di vedere operare in ciò un'idea propria della cd. magia imitativa o mimetica: cfr. É. DURKHEIM, *Le forme elementari della vita religiosa*, tr. it. Roma 1973, 358 ss.

Conta invece sottolineare che a proposito di questo scolio di Servio gli studiosi sono generalmente concordi nell'accostare il rito descritto agli *auspicia peremnia* di cui parla Festo,²⁸⁸ attribuendo in sostanza a questi ultimi la stessa funzione del primo: far sì che il passaggio del fiume non vanifichi gli auspici ottenuti a favore di un atto che si è in procinto di compiere.²⁸⁹ Opinione che da parte nostra troviamo avvalorata dalla tendenza vista prima a confondere *perennis*, nel senso di "permanente", con *peremne*, quale attributo del genere di *auspicia* in questione: la cui funzione conservativa potrebbe, vogliamo dire, aver facilitato tale confusione in base all'idea che essi servivano a salvaguardare, e quindi in qualche modo a rendere permanenti gli effetti favorevoli degli auspici precedentemente ottenuti (*ut visum perseveraret augurium*).

Ora, se era questa, come si ritiene comunemente e anche a noi pare innegabile, la funzione degli *auspicia peremnia*, ne viene che l'atto dello *spicere flumen* cade necessariamente in un momento intermedio tra quello, passato, dell'*auspicatio* di cui si vuole adesso preservare il risultato, e quello, futuro, dell'azione in previsione della quale l'*auspicatio* stessa è stata eseguita. Il che, tradotto in termini spaziali, vuol dire che il corso del fiume taglia, più o meno perpendicolarmente, l'itinerario da percorrere per andare dal luogo dov'è stata eseguita la prima fino a quello dove sarà eseguita la seconda.

Ciò posto, veniamo alla *Petronia amnis* che doveva, s'è detto,²⁹⁰ snodarsi in direzione grosso modo ortogonale al tragitto dei magistrati provenienti dalla città e diretti al campo Marzio, tanto che questi non potevano, a quanto pare, esimersi dall'attraversarla. Il fatto che l'attraversamento avvenisse *auspicato* dimostra, alla luce di quanto si è or ora appurato intorno alla funzione degli *auspicia peremnia*, che i magistrati prima di lasciare la città vi avevano tratto degli auspici riguardanti una qualche attività che intendevano compiere in un luogo situato al di là della *Petronia amnis*. E noi sappiamo, da Festo,

²⁸⁸ Non esita addirittura ad identificarli I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 210: «ea caerimonia nihil aliud fuisse videtur quam ipsa illa auspicia quae peremnia vocaretur». Sarebbe forse più esatto dire che si tratta di due diversi modi di raggiungere un medesimo risultato.

²⁸⁹ Questa interpretazione è esposta nel modo più chiaro dal Valetton nel più volte citato studio, *De modis auspicandi Romanorum*.

²⁹⁰ *Supra*, 104 s.

non solo che questo luogo era il campo Marzio, ma anche – particolare finora trascurato, ma più importante di ogni altro – che essi vi si recavano per *quid agere*, verbo, questo, che di sicuro è qui usato, non nel significato ampio e generico²⁹¹ illustrato in alcune fonti assai note,²⁹² sì piuttosto nel significato ristretto e tecnico di *agere cum populo*: e cioè con riferimento all’atto del magistrato che presenta la sua *rogatio* a un’assemblea popolare perché questa l’approvi o la rigetti.²⁹³

Vi è un’altra osservazione da fare: ai tempi della *Petronia amnis*, quando la campagna che allora separava la città dal campo Marzio era ancora solcata dalle sue acque, a quale specie di assemblea popolare può immaginarsi che i magistrati andassero a presentare le loro proposte al di là del pomerio, se non, unicamente, ai *comitia centuriata*?²⁹⁴ Si vede dunque come per questa via si restringa ulteriormente il significato del *quid agere*, e cresca per noi, in proporzione, il valore della testimonianza festina. Ne risulta infatti positivamente dimostrato che, in origine, gli *auspicia* preordinati al procedimento dei *comitia centuriata* venivano presi dai magistrati legittimati a presiedere tali comizi non già, come ci viene attestato per le epoche meglio note,²⁹⁵ nello stesso campo Marzio – o altro luogo, necessariamente extraurbano²⁹⁶ – in cui si sarebbero poi

²⁹¹ È questo, evidentemente, il senso che J. G. FRAZER, *Ov. Fast.* 5, cit., 96, attribuisce ad *agere*, quando, a proposito di *auspicia peremnia*, egli scrive, con riferimento a Fest. v. *Petronia* (296 L.), che i magistrati li traevano prima di attraversare il fiume «to perform some official business in the country».

²⁹² Varr. *D. l. L.* 6.41-42; Ulp. D. 50.16.19.

²⁹³ Gell. 13.16.3: “*cum populo agere*” est rogare quid populum, quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet.

²⁹⁴ Esclusi infatti i *comitia curiata* che non poterono mai tenersi se non *intra pomerium* (su ciò, v. *infra*, 279), bisogna anche escludere, per un’epoca tanto remota, i comizi tributi, che solo più tardi furono, per le riunioni elettorali, spostati nel campo Marzio. Spostamento che, sulla base del fondamentale studio di P. FRACCARO, *La procedura del voto nei comizi tributi romani*, in *Opuscula* II, Pavia 1957, 252 s., si suole far risalire ad epoca non anteriore alle leggi tabellarie (Fraccaro pensa in particolare alla *lex Gabinia* del 139 a. C.): v., fra altri, L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 40 s., 47; C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 318 s.

²⁹⁵ Ciò potrà meglio vedersi *infra*, 226 ss.

²⁹⁶ Necessità imposta dal ben noto principio “*centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse*” (Gell. 15.27.5), su cui avremo modo di soffermarci *infra*, 189 ss. e *passim*.

tenute le operazioni di voto, sì invece all'interno dell'Urbe.²⁹⁷

²⁹⁷ Considerata l'importanza che questo dato riveste ai fini della presente indagine, non può farsi a meno di chiedersi come mai esso sia finora rimasto inosservato anche da parte dei non rari studiosi che, avendo ben inteso quale fosse la funzione degli *auspicia peremnia*, avrebbero perciò potuto scorgere senza difficoltà quel che si desume da Fest. v. *Petronia* (296 L.): e cioè che un tempo, prima di recarsi nel campo Marzio a presiedere i comizi centuriati, i magistrati a ciò legittimati dovevano aver già tratto i relativi auspicci all'interno dell'Urbe. Ad oscurare il valore della testimonianza festina crediamo abbia contribuito, oltre al pregiudizio dottrinale di cui ci occuperemo tra poco nel testo, anche il malinteso in cui sono incorsi alcuni studiosi nell'interpretare la testimonianza delle fonti su un fatto verificatosi in occasione delle elezioni consolari dell'anno 163 a. C. In quella circostanza l'assemblea, conclusasi con l'elezione di P. Scipione e C. Figulo, fu presieduta dal console T. Gracco, padre dei due più celebri Gracchi; il quale condusse a termine i *comitia* senza rendersi conto di aver violato con un suo comportamento, di cui tosto diremo, la regolarità del procedimento. Fu solo qualche tempo più tardi, trovandosi in provincia, che Tiberio, illuminato tutt'a un tratto da un libro che era intento a leggere, ebbe coscienza dell'errore da lui commesso. Resosi conto della propria responsabilità per l'irregolare elezione di quella coppia di consoli, egli non si peritò di inviarne subito notizia al collegio degli auguri, i quali ne riferirono al senato, il cui parere fu che i due consoli, *vitio creati*, dovessero abdicare; come in effetti avvenne: cfr. Fast. Capit. a. 592 (CIL I.1², 25). Più o meno ampiamente, e con divergenze per noi trascurabili, il fatto viene riferito da Cic. *De nat. deor.* 2.4; *De div.* 1.17; 2.35; *Ad Q. fr.* 1.2.2; Val. Max. 1.1.3; Plut. *Marcell.* 5; Gr. Licin. 28 (8-9 FLEMISCH); Aur. Vict. *De vir. Ill.* 44, come esempio dello scrupoloso rispetto da parte degli antichi per le regole e gli istituti della religione: un rispetto così scrupoloso nel nostro caso da spingere l'ex console a denunciare a distanza di tempo, e con conseguenze così clamorose, una propria mancanza che avrebbe potuto, più convenientemente per lui, mantenere celata. Quanto alla natura di tale mancanza, le fonti ora citate confermano ciò che si poteva già desumere dal coinvolgimento nella vicenda del collegio degli auguri: nella missiva inviata al collegio Tiberio, che anche lui era stato augure (cfr. Cic. *De nat. deor.* 2.4.11; *De div.* 1.17.33), scriveva che *vitio sibi tabernaculum captum fuisse* (Cic. *De nat. deor.* 2.4.11), espressione, questa, che ricorre anche in Cic. *De div.* 1.17.33 e Val. Max. 1.1.3, e indica tecnicamente ciò che Cicerone, nella citata sua epistola al fratello Quinto, rievoca in termini più familiari: *recordatus est (sc. Ti. Gracchus.) quid sibi in campo Martio comitia consularia habenti contra auspicia accidisset* (sull'uso tecnico dell'espressione *tabernaculum capere*, per indicare, in senso generico, la cerimonia degli *auspicia*, v. per tutti J. LINDERSKI, *The augural law*, cit., 2164). C'era stata dunque, da parte dell'ex console una violazione delle regole sugli *auspicia*: ma quale? Secondo la versione di Cicerone, certamente la più autorevole e informata tra le fonti al riguardo, Tiberio, avendo dovuto rientrare in città nell'intervallo tra la presa degli auspicci – eseguita negli *horti Scipionis* (la cui ubicazione nel campo Marzio si evince con certezza dal racconto delle fonti ed è generalmente ammessa dagli studiosi) – e l'inizio dell'assemblea, aveva poi dimenticato di prendere gli auspicci al momento di attraversare il pomerio: *in redeundo cum idem pomerium transiret auspicari esse oblitus* (Cic. *De nat. deor.* 2.4.11; v. pure Cic. *De div.* 1.17.33; altra versione in Plut. *Marcell.* 5, su cui v. I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 244 s.). Ora, il Mommsen, osservando che l'attraversamento del *pomerium* non è atto per cui risulti previsto un obbligo di *auspicia*, ritenne che

Capitolo II

l'omissione di Tiberio riguardasse gli *auspicia peremnia* presi dai magistrati, come si sa da Festo, al passaggio della *Petronia amnis*: TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 97 nt. 1 e 103 nt. 4. Tra i seguaci di questa opinione I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 209 e A. DOSMASZEWSKI, *Abhandlungen zur röm. Rel.*, cit., 218. Questa soluzione, proposta dal Mommsen per chiarire un aspetto a suo giudizio altrimenti inesplicabile della vicenda di T. Gracco, presupponeva un'interpretazione di Fest. v. *Petronia* (296 L.), che sarebbe stata poi resa esplicita dal Valeton, op. cit., 209 e 221. Secondo il quale l'*auspicium* sulla *Petronia* di cui parla Festo veniva praticato, non in generale dai magistrati che si recavano nel campo Marzio a presiedere i comizi centuriati, ma solo da quelli che vi ritornavano dopo essersene allontanati in una pausa del procedimento per un breve rientro nell'Urbe: proprio com'era accaduto a T. Gracco. In sostanza, la regola auspicale che si ricava dalla testimonianza festina avrebbe trovato applicazione unicamente in casi del genere, per salvaguardare dai rischi del passaggio sull'acqua gli *auspicia* precedentemente tratti dal magistrato nel campo Marzio per una sua puntatina in città. Da questo punto di vista, insomma, la notizia festina non rivelerebbe sui *comitia centuriata* e sui relativi *auspicia* nulla più di quanto si conosceva già da altre fonti ed era ritenuto pacifico in dottrina: le operazioni auspicali preordinate ai *comitia centuriata* erano di norma eseguite nello stesso campo Marzio, o eventuale altra sede extraurbana, dov'era poi tenuta l'assemblea comiziale. In realtà, un esame spassionato delle fonti dimostra che la connessione istituita dal Mommsen tra l'episodio di T. Gracco e la *Petronia amnis* è, per usare le parole di A. MAGDELAINE, *Recherches sur l'«imperium»*, cit., 48, «tout à fait artificielle». Da Cicerone risulta inequivocabilmente, e anche Grano Liciniano, benché mutilo, lo attesta al di là di ogni dubbio, che la trasgressione del console aveva a che fare con degli *auspicia* che egli avrebbe dovuto trarre, al ritorno nel campo Marzio, prima di rivarcare il *pomerium*. Il che, d'altra parte, non costringe affatto a credere, contro ogni verosimiglianza, che per attraversare il *pomerium* si fosse ogni volta obbligati a prendere gli auspici. Il fatto stesso che Tiberio, esperto, in quanto augure, in materia auspicale, se ne fosse, non solo dimenticato, ma ricordato soltanto a distanza di tempo, e per di più con l'aiuto mnemonico di un libro che stava leggendo, dimostra che si trattava di un obbligo basato su presupposti nient'affatto usuali. Può aver interesse al riguardo la circostanza, a noi nota da Cic. *De nat. deor.* 2.4.11, che a richiamare in città il console, quel giorno impegnato nel campo Marzio per i comizi elettorali, era stata la necessità di partecipare a una seduta del senato. La cui apertura è da pensare fosse stata, secondo la regola generale (su cui v. per tutti TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 86 e nt. 3), preceduta da un'apposita *auspicatio*. Di modo che, nella persona del console, reduce da un'analogo operazione da lui eseguita poco prima fuori della città, doveva essersi venuto a creare un singolare intreccio tra *auspicia*, chiamiamoli così, "comiziali" e *auspicia* "senatori". Si può allora immaginare quale fosse il pericolo che egli avrebbe dovuto preoccuparsi di scongiurare per mezzo di quegli *auspicia* che invece si dimenticò di prendere. Ognuno sa che il *pomerium* costituisce il *fnis urbani auspicii* (cfr. Gell. 13.14.1; Varr. *D. l. L.* 5.143); sicché Tiberio, varcando nuovamente questo limite per tornare nel campo Marzio, sarebbe uscito dalla sfera d'efficacia degli auspici "senatori", rischiando di lasciarsi alle spalle, confusi e intrecciati con questi ultimi, anche gli auspici "comiziali" che egli doveva invece riportare seco, intatti, sul luogo dell'assemblea per la quale li aveva tratti prima del suo rientro in città. Proprio questa, stando a quanto si riesce a leggere in Gr. Licin. 28 (8-9 FLEMISCH), sembra esser la ragione che, nella sua lettera agli auguri, Tiberio adduceva a

4. Il risultato appena ottenuto urta contro un'opinione autorevolmente sostenuta in passato, e fino ad oggi quasi del tutto incontrastata, secondo cui la cerimonia della presa degli auspici non poteva, per principio generale,²⁹⁸ esser eseguita in altro luogo che in quello stesso dove si sarebbe poi svolta l'azione per la quale gli auspici venivano richiesti.²⁹⁹ Non possiamo quindi proseguire nell'indagine senza aver prima provato a difendere l'attendibilità della nostra interpretazione di Fest. v. *Petronia* (296 L.), da cui crediamo risulti provato, in contrasto con l'accennato insegnamento, che per i comizi

fondamento del dovere, da lui colpevolmente trascurato, di prendere gli auspici prima di riattraversare il pomerio: (*scripsit se in)tra (pomeri)um aus(picari) debuisse, cu(m ad haben)da <in campo> (co)m(i)tia contende(ret, quo)niam (po)meriu(m fi)nis esset (ur)banorum a(uspici)ici(orum)*). Una spiegazione d'altro tipo è proposta da A. MAGDELAIN, op. cit., 47 s. (che opta, a ragione, per la lettura *intra pomerium*, diversamente dal Flemisch, che legge *extra pomerium*). Ciò che conta, comunque, stabilire ai nostri fini non è quale fosse la causa che rendeva necessaria l'*auspicatio* omessa da T. Gracco, bensì che non esiste alcuna relazione tra il caso ora discusso e la testimonianza di Fest. v. *Petronia* (296 L.); sicché, qualunque deduzione possa trarsi dalla vicenda di Tiberio, essa non influisce in alcun modo sulle deduzioni, per noi oltremodo importanti, che si traggono dal lemma festino.

²⁹⁸ Questo principio, di cui sarebbe vano cercare un qualsivoglia accenno nelle fonti, è così formulato da TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 102: «die Auspicien müssen angestellt werden, wo die Handlung vorgenommen werden soll, auf die sie sich beziehen». In termini ugualmente normativi, v. anche, tra altri, G. WISSOWA, v. *Auspicium*, *PW* II, cit., 2585. È abituale in dottrina l'accostamento tra il principio ora detto e l'altro che obbligava a far rientrare nell'arco di uno stesso giorno gli auspici e la relativa "Handlung" (MOMMSEN, op. cit., 101: «Der Zeit nach müssen die Auspicien am demselben Tage angestellt werden, an welchem die Handlung vorgenommen werden soll, auf die sie sich beziehen»). Per A. BOUCHÈ-LECLERQ, v. *Auspicia*, in *DS* I, cit., 584, il fatto che per i comizi gli auspici dovessero esser presi «le jour même sur le lieu de réunion» sarebbe dipeso dall'esistenza di «temples spéciaux effectués à la prise des auspices» in tutti i luoghi rispettivamente adibiti alle varie specie di assemblee popolari.

²⁹⁹ Unico, per quanto ci risulta, a dissentire dall'opinione riferita nel testo è I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 240 s. Il dissenso si fonda, oltre che sul rilievo, in sé incontestabile, che nelle fonti non è mai ricordato un obbligo di unità di luogo tra auspici e relativa *res agenda*, soprattutto sul convincimento che le auspicazioni magistratuali fossero di norma eseguite all'esterno dell'Urbe (essendo ammesse all'interno le sole auspicazioni sacerdotali), e quindi in luogo necessariamente diverso rispetto alle corrispondenti *actiones*, che per la maggior parte erano invece eseguite *intra pomerium*. Quanto agli argomenti addotti a favore di questa tesi, per noi assolutamente insostenibile, essi appaiono sviluppati in ID., *De templis Romanis*, in *Mnemosyne* 23, 1895, 37 s. Giustamente pungente, al riguardo, la critica di A. BOUCHÈ-LECLERQ, v. *Inauguratio*, in *DS* III.1, Paris 1900, 437 nt. 16. Sul punto v. anche J. LINDSRKI, *The augural law*, cit., 2277 nt. 519.

centuriati – da sempre, com'è notissimo,³⁰⁰ destinati a tenersi fuori della città –, gli auspici venivano presi originariamente all'interno dell'Urbe.

Ora, diciamo pure, sulla scorta degli esempi addotti dagli studiosi interessati, che esiste una normale coincidenza topografica tra *auspicatio* e *actio gerenda*.³⁰¹ E tuttavia, se questa è la normalità, vediamo che essa incontra, almeno in un caso, una sicura e vistosissima eccezione. Parliamo degli auspici che il magistrato munito di *imperium* prendeva nell'imminenza della guerra prima di uscire dalla città alla testa dell'esercito.

Questo atto, non meno antico di Roma stessa,³⁰² e in ogni epoca caratterizzato da una straordinaria solennità,³⁰³ non poteva – come tutti i più importanti atti della vita pubblica,³⁰⁴ e a maggior ragione degli altri, dato il suo valore particolarmente fatidico –, non poteva, dicevamo, esser compiuto *nisi auspicato*.

Ad esser posto sotto la copertura protettiva dei segni augurali era in questo caso, non già lo stesso "Auszugsact" in sé considerato,³⁰⁵

³⁰⁰ *Supra*, nt. 296.

³⁰¹ Nel senso che gli *auspicia* si prendevano, per i comizi, dove si sarebbe poi svolta l'assemblea comiziale; per il senato, dove si sarebbe poi svolta l'assemblea senatoria; per la battaglia, dov'era stato impiantato l'accampamento in previsione della battaglia, *etc.* Cfr., tra altri, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 102 ss.; G. WISSOWA, v. *Auspicium*, *PWII*, cit., 2585.

³⁰² Cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 64.

³⁰³ Liv. 42.49.2: *Semper quidem ea res cum magna dignitate ac maiestate geritur; praecipue convertit oculos animosque, cum ad magnum nobilemque aut virtute aut fortuna hostem euntem consulem prosecuntur*. 3. *Contrahit enim non officii modo cura, sed etiam studium spectaculi ut videant ducem suum, cuius imperio consilioque summam rem publicam tuendam permiserunt*. V. anche Liv. 42.49.8: *omnium ordinum homines proficiscentem consulem prosecuti sunt*; 44.22.17: *traditum memoriae est maiore quam solito frequentium prosequentium consulem celebratum*.

³⁰⁴ Cfr. Liv. 1.36.6 (cit., *supra*, nt. 83).

³⁰⁵ È questa, se ben intendiamo, l'interpretazione su cui ripiega, piuttosto paradossalmente, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 99 s. e 102, con il presumibile intento di non ledere il dogma, da lui propugnato, dell'obbligatoria unità di luogo tra *auspicia* e *res gerenda*. Al potere del dogma sembra soggiacere pure G. WISSOWA, v. *Auspicium*, in *PWII*, cit., 2585, quando si preoccupa di giustificare il fatto che gli auspici per l'"Auszug ins Feld" fossero presi sul Campidoglio: ciò si spiegherebbe per il fatto che qui, sul Campidoglio, il comandante dell'esercito pronunciava la *nuncupatio votorum* (considerata dall'eminente studioso quale parte integrante della rituale uscita dalla città dell'*imperator* in partenza per la guerra). Anche in questo caso, in altre parole,

bensi la vicenda bellica che ne sarebbe scaturita, in tutta la sua complessità e durata.³⁰⁶ E non si può, ovviamente, dire che vi fosse stavolta unità di luogo tra il *bellum gerendum*, destinato ad esser combattuto a distanza più o meno grande da Roma, e gli auspici che a garanzia delle sue buone sorti erano presi nella città³⁰⁷ prima della partenza.³⁰⁸

Ammesso perciò che la regola fosse quella dell'unità di luogo, ci basterebbe invocare il caso degli *auspicia* di guerra per sostenere la possibilità di ravvisare un'analogia eccezione in quegli altri auspici che fino ad una certa epoca, come sembra desumersi da Festo, si usò prendere nella città prima di portarsi nel campo Marzio o in altra sede extraurbana prevista per lo svolgimento dell'assemblea delle centurie. Senonché, gli auspici ora detti si prestano ad esser accostati agli *auspicia bellica* sotto un profilo per noi assai più fruttuoso di quello

si confermerebbe la regola dell'inscindibilità topografica tra presa degli auspici e compimento dell'atto relativo.

³⁰⁶ Non è forse inutile precisare che questi auspici, *de bello universo capta*, vanno distinti dai cd. *auspicia castrensia*, presi nell'accampamento, prima delle singole azioni belliche, per lo più *ex extis* o *ex tripudiis*, a differenza dei primi che erano solitamente assunti *ex avibus* o *de caelo* e che l'*imperator* doveva *a domo secum ferre* (Liv. 22.1.6-7). Sulla distinzione ora detta, v., per tutti, I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 221 ss.

³⁰⁷ Né potevano esser presi altrove: era così inscindibile il legame tra questi *auspicia* e il suolo dell'Urbe, che, se il comandante fosse partito senza averli presi, non gli era data alcuna possibilità di *in externo ea solo nova atque integra concipere* (Liv. 22.1.7). E se un qualunque dubbio fosse sorto durante le operazioni belliche a far vacillare la certezza dei *signa* ricevuti in patria, il comandante, dovunque si trovasse in quel momento, non poteva esimersi dal *proficisci Romam auspiorum repetendorum causa*: cfr. Liv. 8.30.2; 32.4; 10.3.6; 23.19.3; 26.10. Quest'abitudine dei duci Romani di *revertere ad captanda rursus auguria* si conservò, secondo Serv. *Aen.* 2.178, finché le guerre rimasero circoscritte alla penisola italiana: *Postquam vero imperium longius prolatum est, ne dux ab exercitu diutius abesset, si Romam ad renovanda auspicia de longinquo revertissent, constitutum, ut unus locus de captivo agro Romanus fieret in ea provincia in qua bellabatur, ad quem, si renovari opus esset auspicia, dux rediret*. Sulla *renovatio auspiorum*, v., per tutti, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 99 ss.

³⁰⁸ Non è possibile qui entrare nella questione se tali auspici fossero presi sul Campidoglio, il giorno stesso dell'"Auszug ins Feld", con un rito comprendente anche la *nuncupatio votorum*, come si ritiene generalmente, soprattutto sulla base di Fest. v. *Praetor* (276 L.), ovvero essi siano da identificare con quelli richiesti per la *lex curiata de imperio* su cui formalmente poggiava lo stesso *ius belli gerendi*, secondo l'isolata (ma ottimamente argomentata) opinione di I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 222 ss., 232 s.

della loro comune eccezionalità rispetto al principio di cui s'è parlato prima.

Ci riferiamo alla storia più antica dei comizi centuriati, sviluppatisi – come si riconosce da parte di molti studiosi – da un ampliamento delle funzioni dell'esercito serviano, inizialmente limitate alla sfera bellica e poi man mano estese ad un ambito di attività, diciamo così, politico-costituzionali.³⁰⁹ Proprio a questa originaria identità tra assemblea centuriata ed esercito si deve con ogni probabilità, non solo il divieto che impedì sempre di riunire in città i comizi centuriati,³¹⁰ ma anche il fatto che i relativi auspici siano stati presi fino ad un certo tempo (forse fintantoché i comizi centuriati non divennero un organo della costituzione repubblicana completamente svincolato dall'esercito)³¹¹ all'interno dell'Urbe, come sempre lo furono quelli preordinati alla guerra.

In questa prospettiva, insomma, appare nient'affatto improbabile che la testimonianza di Festo ci restituisca un aspetto finora mai rilevato del parallelismo, caratteristico dell'ordinamento centuriato, tra organizzazione costituzionale e organizzazione militare.

Non sono solo, però, gli *auspicia* di guerra ad avvalorare la notizia che si ricava da Fest. v. *Petronia* (296 L.). Una più diretta e sostanziosa conferma proviene da un passo di Livio da cui risulta, a nostro avviso inequivocabilmente, che almeno fino all'epoca dell'incendio gallico le auspicazioni magistratuali per i comizi centuriati si compivano, non diversamente che per i curiati, entro la cinta del pomerio.

Si tratta di un testo ben noto agli studiosi, i quali però, abbastanza curiosamente, ne hanno ignorato la preziosa testimonianza sotto l'aspetto che qui interessa:

Liv. 5.52.15-17 15. *Quid? Alia quae auspicato agimus omnia fere intra pomerium, cui oblivioni aut cui negligentiae damus?* 16. *Comitia curiata, quae rem militarem continent, comitia centuriata, quibus consules tribunosque militares creatis, ubi auspicato, nisi ubi adsolent,*

³⁰⁹ Cfr. P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei "comitia centuriata"*, in *Studi in onore di V. Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, I, Napoli 1953, 1 ss.

³¹⁰ Su ciò, v. *infra*, 191.

³¹¹ Sulla cd. riforma del comizio centuriato, v., per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II², Napoli 1973, 157 ss.

feri possunt? 17. Veiosne transferemus? An comitiorum causa populus tanto incommodo in desertam hanc ab dis hominibusque urbem conveniet?

Ci troviamo di fronte ad un brano della veemente orazione con cui M. Furio Camillo dissuase i suoi concittadini dall'abbandonare Roma, ridotta ad un ammasso di macerie fumanti, per trasferirsi a Veio come proponevano i tribuni della plebe. Uno degli argomenti da lui usati è che se la proposta fosse stata accolta si sarebbero con ciò condannati all'estinzione quasi tutti gli atti dipendenti da una preventiva presa degli auspici, visto che tale cerimonia non poteva nella maggior parte dei casi esser eseguita se non *intra pomerium*. Tra gli atti accennati, come si può constatare, vengono fatti rientrare i comizi centuriati: dove possono – incalza infatti l'oratore – tenersi *auspicato*³¹² i comizi curiati, dove i comizi centuriati, se non nelle loro

³¹² Al passo, per quanto ci risulta, non sono mai state dedicate specifiche analisi o approfondimenti. Si capisce però, dai modi in cui, nei vari contesti, esso viene richiamato, che l'impossibilità, retoricamente proclamata da Camillo, di tenere i *comitia centuriata* fuori della loro sede abituale viene fatta dipendere da motivazioni differenti a seconda che si dia importanza o non al participio *auspicato*. Secondo una prima lettura, tale motivazione non avrebbe nulla a vedere con gli auspici: quei comizi dovevano necessariamente tenersi nel campo Marzio (o comunque nelle immediate vicinanze della città) perché altrimenti le loro deliberazioni sarebbero state sottratte all'*intercessio tribunicia*, non opponibile, com'è noto, oltre il primo miglio da Roma. In questa prospettiva il passo liviano appare richiamato, per esempio, da E. HERZOG, *Geschichte und System der römischen Staatsverfassung*, I, Leipzig 1884, 1097 nt. 3, e, se ben intendiamo, anche da W. LIEBENAM, v. *Comitia*, in *PWIV*, cit., 689. Secondo un'altra lettura, l'inamovibilità dei comizi centuriati dipenderebbe invece dal fatto che essi non potevano riunirsi se non in un luogo inaugurato, qual è per l'appunto il campo Marzio, loro sede abituale: in questo senso, si vedano per es. L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 557 e nt. 5, e L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 134 nt. 50. In questo modo, si mostra, sì, di tener conto del participio *auspicato*, ma si trascura di spiegare che cosa impedisse di trapiantare altrove quei comizi dopo averne fatta debitamente inaugurare la nuova sede. Non sorvola invece sopra tale aspetto O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 396, secondo cui le parole di Camillo alluderebbero al fatto che «die für die Centuriatkomitien erforderlichen Auspizien konnten nur auf dem ursprünglichen *ager Romanus*, nicht auf beliebigen anderen Boden eingeholt werden». Da parte sua, però, il Karlowa mostra di non tener conto del legame che unisce strettamente i comizi centuriati ai curiati nell'argomentazione di Camillo. Il quale in sostanza nega che possano esser trasferiti altrove, non solo i comizi centuriati ma anche i curiati, e nega per entrambi, non semplicemente che essi *feri posse*, ma che *auspicato fieri posse* in altra sede. Il peso della negazione, vogliamo dire, pesa interamente sulla possibilità che vengano presi in un diverso luogo gli auspici di cui è stato detto poco prima, che per la maggior parte, hanno

sedi abituali? Questa frase non va intesa nel senso che i comizi centuriati, al pari dei curiati, hanno la loro sede abituale *intra pomerium*,³¹³ dacché Livio di sicuro non ignora che i primi, senza alcuna eccezione, furono sempre vietati all'interno della città, fuori della quale, al contrario, non furono mai ammessi i secondi.³¹⁴

Ciò che accomuna, piuttosto, le due specie di *comitia* nella prospettiva del discorso di Camillo è che gli *auspicia* necessari per entrambe devono trarsi necessariamente all'interno dell'Urbe. Questo dunque egli intende quando dice che tanto i comizi curiati quanto i centuriati possono solo tenersi nelle loro sedi abituali: che emigrare a Veio, come volevano i tribuni della plebe, sarebbe equivalso a non poter più eseguire nel luogo dove va indefettibilmente eseguito sia per gli uni sia per gli altri il rito auspicale da cui essi dipendono; e quindi, in sostanza, a cancellare per il futuro ogni possibilità di sopravvivenza, non solo di quelle due specie di assemblee popolari, ma addirittura della stessa comunità politica romana, la cui vita si regge essenzialmente sulle funzioni proprie di ciascuna di esse.³¹⁵

5. Abbiamo dunque delle conferme: le fonti attestanti che gli

le loro radici *intra pomerium*. Nello strappare queste radici, ammonisce insomma Camillo, la progettata migrazione a Veio, produrrebbe inevitabili ripercussioni sui comizi, sia curiati sia centuriati, i quali, indipendentemente dalla diversità delle rispettive sedi di riunione, traggono dal suolo patrio la loro linfa vitale attraverso gli auspici su cui parimenti si fondano.

³¹³ In questo modo intendono i curatori del testo liviano per la Société d'édition «Les belles lettres», 5, Paris 1964, *ad h.l.*, che ravvisano nel passo una consapevole deformazione della verità da parte di Livio, il quale, pur sapendo bene che i comizi centuriati, per il loro carattere militare, si tenevano fuori Roma, avrebbe voluto far risaltare, per bocca di Camillo, il fatto che essi, comunque, si riunivano non lontano dall'Urbe, con le alture del Campidoglio e del Gianicolo ben visibili dal luogo dell'azione.

³¹⁴ V. *infra*, 279.

³¹⁵ Alle funzioni dei due tipi d'assemblea accennano rispettivamente le proposizioni relative *quae rem militarem continent* e *quibus consules tribunosque militares creatis*. La prima, riferita ai *comitia curiata*, perde la sua enigmaticità se la si collega come propone qualche studioso (v., per es., F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 124 e nt. 22), alla *lex curiata de imperio*. In tale connessione, la frase significherebbe che l'intera sfera della guerra (*res militaris*) è "contenuta" *in nuce* in quell'atto, di competenza dei comizi curiati. In un'ottica assai simile, cfr. Cic. *De lege agr.* 2.12.30: ... *consuli, si legem curiatam non habent, attingere rem militarem non licet*. Un accostamento di questo testo ciceroniano al passo di Livio di cui ci stiamo occupando, in A. MAGDELAIN, *Recherches sur l'«imperium»*, cit., 15 s.

auspicia per i comizi centuriati erano presi nel luogo stesso – necessariamente extraurbano – dove si sarebbe poi tenuta l’assemblea, queste fonti³¹⁶ non rispecchiano lo stato di cose più antico; in origine quegli *auspicia* erano presi nella città, com’era, e fu sempre, consuetudine per i comizi curiati,³¹⁷ che, al contrario dei centuriati, non poterono mai tenersi fuori del pomerio.

Il dato, desunto da Fest. v. *Petronia* (296 L.)³¹⁸ risulta, come s’è appena visto, avvalorato da Liv. 5.52.15-17³¹⁹ (che ne certifica per altro la validità fin almeno all’epoca dell’incendio gallico), nonché dalla rilevata analogia con gli *auspicia bellica*,³²⁰ analogia che si rivela, per le ragioni accennate sopra,³²¹ particolarmente significativa se messa in rapporto con l’antica coincidenza tra assemblea ed esercito centuriato.

Ora, se si osserva il dato così ottenuto e confermato, vediamo che esso si presenta carico di implicazioni. Si sa che tutti i luoghi in cui vengono presi gli auspici devono essere necessariamente dei *templa* inaugurati.³²² S’è visto d’altra parte che nella procedura prescritta per lo svolgimento dei *comitia centuriata*, da noi ricostruita in base agli elementi forniti da Varr. *D. l. L.* 6.86-95,³²³ in quella procedura, dicevamo, gli atti compiuti tra la presa degli *auspicia* e la *vocatio ad comitiatum* sono tutti strutturalmente ordinati al *templum* secondo le opposte direttrici del “venire nel” e dell’ “andare dal” *templum*, che è per l’appunto l’area in cui è stata eseguita l’*auspicatio*.

Se dunque gli auspici per i comizi centuriati erano presi nella città, ciò dovrebbe implicare che all’interno della città, nel *templum* in cui s’era svolto il rito auspicale, si svolgeva pure tutta la serie di atti successivi, fino alla *vocatio ad comitiatum*, atto che, come per l’appunto si vuol qui dimostrare,³²⁴ non poteva esser altro, allora, se non l’ordine rivolto dal magistrato agli uomini, dopo la *contio*, di se-

³¹⁶ Queste fonti saranno richiamate *infra*, ntt. 674, 675.

³¹⁷ Sui *comitia curiata* ci soffermeremo più avanti, 277 ss.

³¹⁸ Citato *supra*, 102.

³¹⁹ Riportato *supra*, 116 s.

³²⁰ *Supra*, 115.

³²¹ Sul punto, v. per tutti G. WISSOWA, v. *Auspicium*, in *PWII*, cit., 2586.

³²² V. *supra*, 116.

³²³ Testo che è stato analizzato nel I capitolo.

³²⁴ V. *supra*, 68, 83, 89, 94.

guirlo nel campo Marzio, dove si sarebbe tenuta l'assemblea formale, con presentazione della *rogatio* e relativa votazione.

È a questo punto che nella nostra indagine si inserisce un nuovo dato. In sé, a dir il vero, tutt'altro che nuovo, essendo esso ben noto agli studiosi, non però dal punto di vista, questo sì del tutto nuovo, da cui si presta, speriamo proficuamente, ad esser sfruttato ai nostri fini.

6. Esiste a Roma un curioso modo di dire, *depontani senes*, la cui origine si perde nei meandri di una tradizione di non chiaro significato.³²⁵

Erano così chiamati, ci informa Festo, quei vecchi che, avendo raggiunto i sessant'anni di età, venivano buttati dal ponte:

Fest.-Paul. v. *Depontani* (66 L.) *senes appellabantur qui sexagenarii de ponte deiciebantur.*

La spiegazione è talmente bizzarra che volentieri l'ascriveremmo ad un'incomprensione dell'epitomatore se essa non trovasse un riscontro piuttosto inquietante in un'obliqua, ma inequivocabile allusione ciceroniana:

Cic. *Pro Sex. Rosc. Amer.* 35.100 *Habeo etiam dicere quem contra morem maiorum minorem annis LX de ponte in Tiberim deiecerit.*

La frase appartiene ad un brano in cui Cicerone dipinge Capitone – sul quale graverebbero secondo la tesi da lui sostenuta delle gravissime responsabilità nel delitto di cui è accusato Sesto Roscio Amerino – come un vero campione di malvagità. Nessuna forma di assassinio, ha prima affermato tra l'altro, è estranea alla sua esperienza: delle sue vittime, alcune le ha fatte fuori con il ferro, altre con il veleno.³²⁶ E mi risulta inoltre, aggiunge l'oratore nel passo su riportato, che in contra-

³²⁵ Sul tema basterà qui richiamare A. KLOTZ, v. *Sexagenarii*, in *PWIIA* 2, Stuttgart 1923, 2025 s.; J. G. FRAZER, *Ov. Fast. IV*, cit., 79 ss.; G. WISSOWA, *Argei*, in *Gesammelte Abhandlungen zur römischen Religions- und Stadtgeschichte*, New York 1975 (rist. München 1904), 211 ss.; J.-P. NÉRAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, in *REL* 56, 1978, 159 ss.; A. GUARINO, «*Depontani Senes*», in *Pagine di diritto romano III*, Napoli 1994, 167 ss.

³²⁶ Cic. *Pro Sex. Rosc. Amer.*, 35.100: *nullum modum esse hominis occidendi quo ille non aliquot occiderit, multos ferro, multos veneno.*

sto con il *mos maiorum* ha buttato dal ponte nel Tevere un tale che non aveva ancora sessant'anni.

Con queste parole, in sostanza, Cicerone vuol dire che quell'esecrabile catalogo include anche un'uccisione per annegamento. Ed è ovvio che tale uccisione integrerebbe per lui la fattispecie dell'omicidio indipendentemente dall'età del malcapitato. Che quest'ultimo avesse meno di sessant'anni vale solo, evidentemente, ad impreziosire l'arringa con una boutade antiquaria di sicura efficacia retorica: neanche i *mores maiorum* – è questo il senso – potrebbe invocare a sua discolpa chi *minorem annis LX de ponte in Tiberim deiecerit*.³²⁷

Ciò che conta comunque ai nostri fini è che Cicerone sta qui facendo un preciso anche se indiretto riferimento ad una certa usanza del passato che è senza dubbio la stessa di cui dà notizia Festo. Notizia che l'Arpinate, non solo conferma alla lettera per quanto riguarda il *sexagenarios deicere de ponte*, ma integra da parte sua con alcune interessanti precisazioni: una delle quali è che si trattava di un ponte sul Tevere; ed era dunque nelle acque di questo fiume che gli sfortunati vegliardi venivano lanciati e fatti affogare. Altro punto, poi, da non trascurare è che tale barbarie sarebbe stata conforme al *mos maiorum*.

La stessa truce usanza troviamo richiamata, e addirittura letterariamente attualizzata in chiave tragicomica in una delle *Satyrae Menippeae* di Varrone, che porta il significativo titolo di *Sexagesis* (81-83 R. Astbury).³²⁸ In uno dei pochi frammenti residui,³²⁹ il sessagenario

³²⁷ Non giustificato, diremmo perciò, il malcelato sarcasmo di J. G. FRAZER, *Ov. Fast. IV*, cit., 81 s., per il quale Cicerone darebbe più peso all'età dell'annegato che all'annegamento stesso e alle varie altre forme di uccisioni da lui addebitate al personaggio in questione.

³²⁸ Varrone immagina in questa satira che un tale, risvegliatosi dopo cinquant'anni di sonno ininterrotto, si trovi trasformato dal glabro fanciullo decenne di mezzo secolo prima in un irsuto vecchio brontolone, che non la smette di metter a confronto i pregi del buon tempo antico con i difetti del presente; tanto da indurre gli spazientiti ascoltatori a fargli fare la fine che il suo tanto decantato *mos maiorum* riservava ai sessagenari come lui. È abbastanza probabile che per tale soggetto Varrone si sia ispirato alla leggenda, a lui sicuramente nota (cfr. *D. I. L.* 7.3), del cretese Epimenide, ridestatosi secondo la tradizione da un sonno cinquantennale che lo aveva colto nella caverna dove s'era una volta rifugiato per riposarsi quand'era bambino (per la precisione, il sonno di Eumenide, che Varrone fa durare cinquant'anni come quello del protagonista della *Sexagesis*, durò addirittura, narra Diog. Laert. 1.10.109, sette anni di più). Su questa leggendaria figura di poeta taumaturgo, v. O. KERN, v. *Epimenides.2*, in *PWVI.1*, Stuttgart 1907, 173 ss.

³²⁹ Oltre che sui due frammenti, 493 e 494, che stiamo per riportare nel testo, la

Capitolo II

protagonista dell'azione sente approssimarsi il compimento del suo atroce destino udendo crescere intorno a lui il rumoreggiare di una folla minacciosa:

Varr. *Sat. Men.* 493 *Acciti sumus ut depontaremus.*³³⁰ *Murmur fit ferus.*

Ha appena finito di pronunciare queste parole, quand'ecco irrompere degli scalmanati che, afferrandolo senza tanti complimenti, lo scaraventano dal ponte nel Tevere, infliggendogli la fine riservata dal *mos maiorum* ai vecchi crapuloni:³³¹

Varr. *Sat. Men.* 494 *Vix ecfatus erat, cum more maiorum ultro carnales*³³² *arripiunt, de ponte in Tiberim deturbant.*

Agli elementi della tradizione già noti da Festo e da Cicerone – i sessant'anni, il ponte, il Tevere, il *mos maiorum*, il *deicere* (sostituito, quest'ultimo, dai più coloriti *deturbare* e *depontare*) – si aggiunge qui quello che sembra essere la causa e al tempo stesso il limite d'applicazione di un così brutale trattamento. Al quale pare infatti di capire siano destinati, *more maiorum*, non già tutti quanti abbiano superato, e per il solo fatto d'averla superato, la soglia dei sessant'anni,

ricostruzione del contenuto della *Sexagesis* si basa principalmente sui fr. 485, 490, 491, 496, 497, 505, dove si trovano sparsi in cenni più o meno univoci i vari snodi della vicenda sintetizzata nella nota precedente: l'addormentamento del protagonista all'età di dieci anni, il suo risveglio cinquant'anni più tardi, i mutamenti intervenuti nel frattempo, sia in lui sia intorno a lui (a tali mutamenti sembra alludere anche il fr. 503: *sic canis fit a catello, sic e tritico spica*), la rievocazione di cose del passato a paragone con quelle del presente e infine il rimprovero a lui rinfacciato di *ruminari antiquitates*. Dal fatto che il destinatario di tale rimprovero viene individuato con il prenome Marco (fr. 505) si è ricavata la supposizione (cfr. J.-P. NÉRAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, cit., 170 nt. 5) che in questo “masticatore di anticaglie”, l'infaticabile antiquario reatino abbia scherzosamente ritratto se stesso.

³³⁰ *Depontare* è forse un neologismo varroniano, ricalcato sul gr. καταποντίζειν: cfr. J.-P. NÉRAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, cit., 159 e 171.

³³¹ È questo, per noi, il significato da attribuire qui al termine *carnales* in base alle osservazioni esposte *infra* nt. 333.

³³² L'emendazione *casnares*, adottata, fra altri, da R. ASTBURY, ha contro di sé la concorde tradizione manoscritta *carnales*, confermata da Non. *s.h.v.* 122 L. Per *casnares*, v. Varr. *D. l. L.* 7.29.

si invece solamente gli *ultra carnales*, quelli, cioè, che siano smodatamente dediti al vizio della gola,³³³ e a titolo, si direbbe perciò, di meritata punizione.

Sappiamo tuttavia da Nonio che in un'altra sua opera Varrone dava un'interpretazione completamente diversa di quell'antica tradizione:

³³³ Non immediatamente individuabile, in questo passo, il valore di *carnales*, termine in genere poco usato prima di diventare comune presso gli scrittori cristiani, come contrario di *spiritualis*. Fuorviante, al riguardo, Non. s.b.v. 122 L. che lo assume, nel frammento di cui ci stiamo occupando, come sinonimo di *edulis* (= commestibile, buono da mangiare). È di scarso aiuto, d'altra parte, *Th.l.L.*, v. *carnalis*, che si limita a dichiarare di *dubia significatio* l'accennato uso varroniano del termine, menzionando una bizzarra lettura di *carnales* nel senso di *carnifices* (BÜCHELER). Discordi sul significato in questione (nei rispettivi lavori citati *supra* nt. 325) J.-P. NÉRAUDAU e A. GUARINO: per quest'ultimo («*Deponiani senes*», cit., 167), il termine alluderebbe a «coloro che hanno le carni rese troppo frolle dall'età avanzata»; mentre servirebbe, ritiene il primo (*Sexagenarii de ponte*, 172), ad evocare per contrasto i manichini di giunco che ogni anno, il 14 maggio, venivano lanciati nel Tevere dal *pons Sublicius* (su questa usanza, v. *infra*, 126 ss.), come sta per accadere appunto al personaggio della satira varroniana, con la sola differenza che a lui toccherà di essere lanciato nel fiume in carne ed ossa. Quanto all'interpretazione da noi affacciata nel testo – *ultra carnales* nel senso, si direbbe oggi, di “affetti da bulimia” –, essa trova principalmente appoggio, all'interno della stessa opera, in Varr. *Sat. Men.* 487 (81 ASTBURY): *senibus crassis Romuli non vidimus quid fiat?* Per Nonio (122 L.), *crassus* starebbe qui per “ebete”, “tonto”: indicazione non meno fuorviante a nostro avviso di quella da lui fornita in relazione a *carnalis*. Non si stenta infatti a vedere – e si stenterebbe ancor meno, viene da dire, senza il sistematico depistaggio del nostro grammatico – quale unica idea esprimano nel contesto di cui parliamo le due locuzioni *crassi senes* e *ultra carnales*: dopo un digiuno durato cinquant'anni, il pover'uomo sarà stato sopraffatto da una famelica bramosia di cibo; non è improbabile, anzi, che proprio su questo tasto si modulasse il motivo dominante della farsa. Una bramosia talmente incontenibile da non arrestarsi neanche davanti alla previsione di ciò che può accadere ai *crassi senes*: e cioè, secondo il significato per noi inequivocabile di questa espressione, ai “vecchi obesi”. Previsione evidentemente destinata, nel nostro caso, a tradursi in realtà con il “deponamento” del protagonista; il quale, avendo a quanto pare continuato a soddisfare senza freni la sua avidità, finisce per attirare su di sé – con il determinante contributo delle sue fastidiose *ruminationes antiquitatum* – la sorte incombente, per antico costume, sui vecchi *ultra carnales*. Si presta forse ad assecondare l'interpretazione ora esposta un altro frammento della *Sexagesis*, il n. 492 (82 ASTBURY): *eo ut viaticum ex arcula adderem in vulgam*; dove si parla, sembrerebbe, di un travaso di alimenti (?), a titolo di viatico da una cassetta in una *vulga*. Nella sua citata edizione, R. ASTBURY legge *in bulgam*, ma l'emendazione è contraddetta, oltre che dai codici, da Non. v. *Vulga* 275 L., che intende qui *vulga* nel significato di “vasto recipiente dalle pareti elastiche” (*vulga, capacitas vel sinus cum laxitate*). Nulla impedisce perciò di vedere nel frammento appena citato uno scherzoso riferimento al capiente stomaco dell'insaziabile protagonista. Per ulteriori argomenti a favore di questa ipotesi interpretativa, offerti, fuori dal testo varroniano, dalla tradizione sui *sexagenarii de ponte*, si veda *infra*, 354.

Non. (842 L.) *Sexagenarios per pontem mittendos male diu populariter intellexit, cum Varro De Vita Populi Romani lib. II honestam causam religiosamque patefecerit: «Cum in quintum gradum pervenerant atque habebant sexaginta annos, tum denique erant a publicis negotiis liberi atque otiosi. Ideo in proverbium quidam putant venire, ut diceretur sexagenarios de ponte deici oportere id est, quod suffragium non ferant, quod per pontem ferebant».*

Nell'alludere ad una certa errata interpretazione del detto in questione, rimasta per lungo tempo circolante a livello popolare, Nonio gliene contrappone un'altra accreditata da Varrone nel *De vita Populi Romani*. A giudicare dall'*honestam religiosamque causam* cui il detto viene riportato in questa seconda versione esplicativa, deve presumersi che nella prima gli fosse attribuita, al contrario, una causa volgare o sconveniente, qual è difatti la sfrenata ingordigia del pingue sessantenne protagonista della *Sexagesis*. Con ogni probabilità, quindi, l'interpretazione popolare di cui parla Nonio va identificata con quella accolta nelle *Satyre Menippeae* dallo stesso Varrone.³³⁴ Il quale a quanto pare non disdegna di adeguarvisi sul piano del divertimento, ma ne adotta un'altra nel *De vita Populi Romani*, più consona al diverso e più serio tipo di trattazione.

A sessant'anni – scrive il Reatino, citato testualmente da Nonio³³⁵ – comincia l'ultima età della vita,³³⁶ nella quale gli uomini, finalmente esonerati da ogni pubblica incombenza, diventano *liberi e otiosi*.³³⁷

³³⁴ Non è improbabile che una tale interpretazione popolare fosse in qualche modo debitrice della commedia palliata, cui non era estraneo, come si sa, il tema del sessantenne da punire per la sua condotta poco virtuosa: cfr., ad es., Plaut. *Merc.* 1015 ss.

³³⁵ Cfr. B. RIPOSATI, *M. Terenti Varronis De vita populi Romani. Fonti. Egesis. Edizione critica dei frammenti*², Milano 1972, 300.

³³⁶ Sappiamo da Cens. *De die nat.* 13.14, che Varrone divideva la vita umana in cinque *gradus aetatis*, di quindici anni ciascuno meno l'ultimo, che cominciava appunto al sessantesimo anno e si estendeva fino al termine della vita. Sulla distinzione varroniana delle età dell'uomo v. anche Serv. *Aen.* 5.295. Giustamente respinta da B. RIPOSATI, *Varr. De vita populi Romani*², cit., 177, l'opinione (LANGE) che il termine *deponiani*, dall'osco *pompis* = *quinque*, indicasse nei vecchi il fatto di trovarsi nella quinta età secondo l'accennata distinzione degli stadi della vita.

³³⁷ Non è forse un caso che l'idea espressa da Varrone in questo passo si trovi in piena sintonia con quanto si legge in *Corn. Nep. De vir. ill. Atticus*, 7.1, a proposito della *vacatio aetatis* di cui godeva, grazie ai suoi sessant'anni, Tito Pomponio Attico, al quale

Per questa ragione – aggiunge – alcuni ritengono sia diventato proverbiale sostenere l’opportunità che gli ultrasessantenni “*de ponte deici*”, ossia cessino di esercitare il diritto di voto che prima, per l’appunto, esprimevano *per pontem*.

La spiegazione dei *quidam*,³³⁸ riferita da Varrone, produce un rasserenante mutamento di prospettiva: non più miseri vegliardi vittime di un’atroce usanza, ma tranquilli sessantenni cui l’età avanzata sembra non portare altra privazione fuorché del diritto di voto; e al funesto ponte sul Tevere ecco qui sostituito un *pons* di tipo diverso, a giudicare dalla sua, per la verità non chiara, ma certo innocua, relazione con l’attività del *ferre suffragium*.

Un’interpretazione dello stesso tipo emerge chiaramente da:

Macr. *Sat.* 1.5.10 *Et heus tu hisne tam doctis viris, quorum M. Cicero et Varro imitatores se gloriantur, adimere vis in verborum comitiis ius suffragandi et tamquam sexagenarios maiores de ponte deicies?*

Oggetto della conversazione è qui una certa vetusta peculiarità grammaticale che – come ha rilevato poco prima uno dei partecipanti alla discussione – tanto Cicerone tanto Varrone non esitarono ad usare, riprendendola da alcuni loro illustri predecessori.³³⁹ Quell’antico modo di esprimersi – vuol in sostanza significare lo stesso personaggio nel brano su riportato – non va abolito come un’anticaglia lessicale, ma anzi preservato con rispetto, proprio in considerazione dei suoi impieghi da parte di così autorevoli scrittori del passato. Per esprimere ciò egli si serve di un’immagine: a questi dotti uomini del passato – dice testualmente, rivolto al suo interlocutore – non vorrai certo negare il “diritto di voto” nei “comizi linguistici”, trattandoli come i sessagenari

sono giusto dedicati (Char. *Ars Gramm.* 1.161.1, BARWICK) i quattro libri del *De vita Populi Romani*.

³³⁸ Sarà possibile tra poco (*infra*, 134) dar un nome ai *quidam*, o quantomeno ad alcuni fra loro.

³³⁹ Macr. *Sat.* 1.5.3 ss. Si tratta del sintagma formato dal numerale *mille* più un genitivo plurale, es. *mille hominum*, e dell’antiquata usanza di accordarlo con un verbo alla 3° persona singolare, anziché plurale. Secondo Pretestato, il personaggio cui appartengono le parole da noi citate nel testo, né Cicerone né Varrone, nei rispettivi passi delle loro opere da lui ricordati, si sarebbero arrischiati a servirsi di tale costrutto se non l’avessero visto autorevolmente adoperato da Quadrigario, nel terzo libro degli Annali, e da Lucilio nel terzo libro delle Satire.

che i *maiores* usavano “*de ponte deicere*”! Metafora in sé alquanto lambiccata e letterariamente forse non troppo felice; dalla quale però appare evidente, ed è ciò che interessa dal nostro punto di vista, che vi è per Macrobio una stretta relazione tra *adimere in comitiis ius suffragandi* e *sexagenarios de ponte deicere*.

7. Veniamo adesso a quella che è certamente la fonte principale sulla questione di cui ci stiamo occupando in questo momento.

È un brano festino,³⁴⁰ contenente una raccolta di opinioni intorno alla genesi della locuzione “*sexagenarios de ponte deicere*”.³⁴¹ Fino ad un certo punto, press’a poco per tutta la sua prima metà, il testo è costellato di ampie lacune, che però non impediscono di riconoscervi i resti di una esposizione dove la questione dei *sexagenarii* veniva ad intrecciarsi con la famosa «Argeerfrage»,³⁴² di cui ci arriva notizia da innumerevoli altre fonti.³⁴³

Com’è risaputo, ogni anno, il 14 maggio,³⁴⁴ aveva luogo a Roma una singolarissima cerimonia³⁴⁵ nel corso della quale venivano lanciati

³⁴⁰ Fest. v. *Sexagenarios <de ponte>* (450, 452 L.).

³⁴¹ Subito dopo la parola *Sexagenarios <de ponte>* (452.23 L.) si apre una lacuna che alcuni studiosi, accogliendo l’integrazione proposta da Ursinus, colmano con le parole <*de ponte olim deiciebant*>: cfr., tra altri, G. WISSOWA, *Argei*, cit., 216. Si avrebbe così in apertura del brano l’affermazione del fatto, dato come certo, che un tempo si soleva *de ponte deicere* i sessagenari. Ciò si concilia poco, tuttavia, con la successiva rassegna di opinioni, tutte miranti, come diciamo nel testo, a spiegare variamente, non la causa di un fatto, ma l’origine di un detto. Preferibile perciò, a nostro avviso, pensare che *Sexagenarios* sia il residuo di un lemma in cui figurava per esteso quel detto (“*Sexagenarios de ponte deicere*”) sulla cui controversa origine si incentra per l’appunto l’esposizione festina.

³⁴² K. LATTE, *Röm. Religionsgeschichte*, cit., 412 ss.

³⁴³ Una raccolta esauriente e ragionata delle fonti sull’argomento in J. G. FRAZER, *Ov. Fast. IV*, cit., 74 ss.

³⁴⁴ *Ov. Fast.* 5.603 e 621, ritenuto generalmente più attendibile rispetto a Dion. Hal. 1.38.3 e Plut. *Quaest. Rom.* 32, che collocano la cerimonia alle idi del mese (il 15 invece del 14). Se avesse ragione Ovidio, si tratterebbe di una delle rare eccezioni alla regolare ricorrenza dei *sacra publica* nei giorni dispari.

³⁴⁵ Dionisio, cui si deve la descrizione più ampia della cerimonia (nel passo richiamato alla nota precedente), dice espressamente che la si celebrava ancora ai suoi tempi. Alla sua attualità accenna pure Plut. *Quaest. Rom.* 86. Su di essa, oltre alle fonti già citate, v. Varr. *D. l. L.* 7.44 e Fest.-Paul. v. *Argeos* (14 L.).

nel Tevere, dal ponte Sublicio, 27 manichini di vimini³⁴⁶ chiamati Argei.³⁴⁷ Sull'origine e il significato di questa celebrazione esistevano differenti tradizioni, una delle quali la faceva risalire ad un'antichissima pratica di sacrifici umani che si sarebbe poi trasformata nell'annuale rito dei fantocci offerti alla divinità in sostituzione di vittime umane.³⁴⁸ Ora, dalla mutila parte iniziale di Fest. v. *Sexagenarios* <de

³⁴⁶ Discordanti sul numero, nei passi richiamati alla nota precedente, Varrone e Dionisio, che parlano rispettivamente di 27 e 30 fantocci lanciati ogni anno nel Tevere. Se si dovesse prestar fede a Dionisio, verrebbe spontaneo pensare ad una corrispondenza degli Argei con il numero delle curie. Sulla relazione *Argei-curiae*, v. ampiamente A. MAGDELAINE, *De royauté et du droit de Romulus à Sabinus*, Roma 1995, 45 ss.

³⁴⁷ Con lo stesso nome erano indicati i 27 *sacraria* disposti in diverse parti della città, di cui parla Varr. *D. l. L.* 5.45, e di cui sappiamo, da Ov. *Fast.* 3.791-792, che si andavano a visitare ("ire ad Argeos"); la stessa espressione in Gell. 10.15.30 il 16 e il 17 marzo. Su di essi v. anche Liv. 1.21.5 e Fest.-Paul. v. *Argea* 18 L. La coincidenza nominale e numerica tra questi sacelli e i fantocci del rito del 14 maggio denuncia fra gli uni e gli altri l'esistenza di una relazione che costituisce uno degli aspetti più oscuri della cd. «Argeerfrage», vero e proprio «Kreuz des Altertumsforscher» (così PH.E. HUSCHKE, *Die Verfassung des Servius Tullius*, Heidelberg 1838, 86). Non contribuisce certo a semplificare la questione un autorevole insegnamento della dottrina che identifica nei ventisette *Argeorum sacraria* i punti nodali di una misteriosa planimetria della Roma delle quattro regioni di Liv. 1.43.13. Questa opinione si fonda su una fortunata correzione apportata da L. SPENGLER nel cit. Varr. *D. l. L.* 5.45 (*Argeorum sacraria septem et viginti in <quattuor> partis Urbis disposita*), al posto della lezione manoscritta *Argeorum sacraria in septem et viginti partis Urbis disposita*; nonché sulle indicazioni topografiche che si è ritenuto di poter trarre da Varr. *D. l. L.* 5.45-54. Sui tanti profili della difficile questione v., per tutti, G. WISSOWA, *Argei*, cit., 218 ss.

³⁴⁸ Della cerimonia degli Argei come rito sostitutivo di preistorici sacrifici umani si parla in Dion. Hal. 1.38. Nel quadro di un'esposizione riguardante l'uso, comune ad alcuni popoli antichi, di sacrificare a Saturno vittime umane, Dionisio riferisce che tale uso sarebbe stato un tempo seguito anche nel Lazio, dove si diceva esser stato abolito da Ercole; il quale poi, per tacitare negli abitanti della regione il timore superstizioso di esser venuti meno ad un loro dovere verso la divinità, li convinse a ripiegare su una riproduzione fittizia dell'antico rito, con pupazzi lanciati nel Tevere, mani e piedi legati, al posto di uomini in carne ed ossa. Usanza, questa, che Dionisio ritiene sopravvissuta fino ai suoi tempi nella cerimonia degli Argei. Il racconto dello storico greco presenta punti di contatto con una tradizione a noi nota attraverso Macrobio, *Sat.* 1.7.28, che dice di riprenderla da Varrone (senza però precisare da quale opera): scacciati dalle loro terre, e dopo aver peregrinato alla ricerca di una sede alternativa, i Pelasgi trovarono nel Lazio la nuova patria che era stata loro pronosticata dall'oracolo di Dodona. E ivi, per obbedire ad un enigmatico comando contenuto nella profezia – και κεφαλὰς Αἰδῆ και τῶ πατρὶ πέμπετε φῶτα – essi immolarono esseri umani ad Ade e a Saturno; e continuarono a farlo per molto tempo finché Ercole, giunto in Italia con il gregge di Gerione, non consigliò loro, sulla base di una diversa interpretazione delle parole del dio, di sostituire ai sacrifici umani delle offerte non cruenti. Anche in questo racconto ricorre, come si vede, il tema

ponte> (450.25 L.) risulta chiaramente che proprio questa particolare versione ricostruttiva della storia degli Argei veniva collegata con la questione dei *sexagenarii*³⁴⁹ (senza però che sia dato capire chi abbia potuto, e in qual modo, realizzare il collegamento).³⁵⁰

dionisiano dello “stellvertretendes Opfer” introdotto da un Ercole mitigatore di una preesistente pratica di sacrifici umani; tema che viene però sfruttato da Macrobio in relazione al problema della genesi dei Saturnali, senza il minimo riferimento alla cerimonia degli Argei. Dell’oracolo di Dodona e del suo ambiguo comando interpretato dai Pelasgi come una richiesta di sacrifici umani si parla pure in Dion. Hal. 1.19, anche qui del tutto indipendentemente dalla questione degli Argei, e senza riferimento, stavolta, ad un intervento civilizzatore di Ercole. Ed è proprio in questo brano che Dionisio inserisce la notizia, cui avremo tra pochissimo occasione di accennare di nuovo (*infra*, nt. 349), che un certo *Manlius* – o *Manilius*, secondo la correzione comunemente accettata – , uomo a suo dire non oscuro (sul quale v. J.-P. NÉRAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, cit., 161 nt. 3), affermava di aver visto con i suoi occhi, incise su un tripode nel tempio di Zeus, le parole dell’antichissimo oracolo; che lo storico greco trascrive nel brano accennato in una redazione perfettamente coincidente con quella fornita da Macr. *Sat.* 1.7.28.

³⁴⁹ Pare anzi che in questa prima parte, gravemente mutila, del brano festino la questione dei *sexagenarii* si innestasse nella trama di un racconto in cui il tema dello “stellvertretendes Opfer” come chiave storico-esplicativa della cerimonia annuale degli Argei si saldava con quello dell’oracolo rilasciato ai Pelasgi, tema questo legato, s’è già visto, al personaggio di Manilio, il cui nome affiora, per l’appunto, tra le lacune del testo. Un agganciamento del motivo dei *sexagenarii* al ricordo di sacrifici umani imposti ai Pelasgi dall’antico oracolo di Dodona, e poi trasformati, per intervento di Ercole, nel rito romano degli Argei, si trova pure in Ov. *Fast.* 5.621-632, su cui v. ampiamente G. WISSOWA, *Argei*, cit., 215 ss. Cogliamo l’occasione per segnalare che alcuni editori del testo ovidiano, tra i quali J. G. FRAZER ed altri da quest’ultimo richiamati nel suo cit., *Ov. Fast.* I, 688 nt. 622, rimuovono dalla loro sede i vv. 623-624 e li collocano subito dopo i vv. 633-634, senza alcun altro intento, pare di capire, se non di accorpare due distici contenenti entrambi delle allusioni ai *sexagenarii*. In questo modo, vorremmo osservare, si spezza arbitrariamente il filo che nella composizione di Ovidio tiene uniti i sessagenari dei vv. 623-624 agli altri ingredienti – il fatidico comando oracolare di sacrifici umani e il successivo arrivo nel Lazio di Ercole, astuto ideatore della sostituzione di *corpora falsa* alle vittime umane (vv. 625-632) – di una tradizione attestata non solo, come già detto, da Fest. v. *Sexagenarios <de ponte>* (450 L.), ma anche, sia pure con una certa confusione, da Lact. *Inst.* 1.21.6-8 (v. *Epit.* 18.2). Del tutto diversa, ed esulante da prospettive mitologico-sacrificali, è l’altro richiamo ai sessagenari dei vv. 633-634, su cui v. *infra*, nt. 359.

³⁵⁰ Artefice del collegamento, secondo A. GUARINO, «*Depontani senes*», cit., 171 s., sarebbe il Manilio (o Manlio) menzionato nel brano festino, che avrebbe avuto perciò un ruolo determinante nella formazione della credenza – rispecchiata da Cic. *Pro Sex. Rosc. Amer.* 35.100 e Varr. *Sat. Men.* 493-494 – di una derivazione del detto sui sessagenari da un’antichissima pratica di sacrifici umani. Una simile attribuzione è esclusa esplicitamente da G. WISSOWA, *Argei*, cit., 216, per il quale potrebbe invece esser stato Verrio Flacco, da una parte, a collegare il detto sui sessagenari a questa particolare versione esplicativa degli Argei basata sull’idea dello “stellvertretendes Opfer”; dall’altra,

I quali sessagenari, invece, per quanto permettano di asserire le gravi mutilazioni del testo, non appaiono coinvolti in alcun modo nelle altre tradizioni sugli Argei che Festo ricordava di seguito,³⁵¹ forse unicamente per ragioni di inscindibilità tematica dalla prima.³⁵²

ad agganciare a tale spiegazione il tema dell'oracolo di Dodona e della relativa testimonianza di L. Manilio. Dovrebbe però supporre, precisa l'insigne storico delle religioni, *loc. cit.*, nt. 1, che il duplice collegamento ora detto sia stato realizzato in uno scritto diverso – egli pensa al *De fastis* – dal *De verborum significatu*, dove Verrio Flacco escludeva invece, come risulta da Fest. v. *Sexagenarios <de ponte>* (452.20 L.), ogni relazione tra quel proverbio e la cerimonia degli Argei. Per una possibilità alternativa sull'origine del triplice collegamento accennato, v. *infra*, nt. 352.

³⁵¹ Tutte accomunate dal tentativo di spiegare l'oscuro significato della cerimonia del 14 maggio, non (come quella ricordata *supra*, nt. 349) sulla base del presunto simbolismo sacrificale del lancio dei manichini nel Tevere, si piuttosto della matrice greca cui alluderebbe il loro nome: cfr. Varr. *D. l. L. 7.44 Argei ab Argis*. Secondo una tradizione, che Macr. *Sat.* 1.11.47 dice di attingere da Epicado (un grammatico di età sillana), e di cui sembrerebbe, appunto, rimaner traccia in Fest. v. *Sexagenarios <de ponte>* (450.30-35 L.), con quella cerimonia si rinnoverebbe ogni anno il gesto di pietà amicale compiuto da Ercole quando reduce dalla vittoria su Gerione attraversò l'Italia per tornare in Grecia. In quella circostanza egli gettò dal ponte Sublicio tanti simulacri di uomini quanti erano i compagni caduti durante le sue peregrinazioni, nella speranza che dalle onde del Tevere, e poi dal mare, essi fossero, almeno in immagine, restituiti alla loro patria. Il racconto di Macrobio-Epicado aveva una variante che identificava gli Argei, non con i compagni di Ercole morti prima del suo arrivo in Italia, ma con i *principes* ellenici che, essendo qui giunti insieme con lui, avevano preferito non seguirlo oltre nel suo viaggio di ritorno in Grecia; e, scelta la Saturnia come loro nuova sede (così Varr. *D. l. L. 5.44*), vi erano poi giunti a morte e si trovavano seppelliti nella città di Roma (cfr. Fest.-Paul. v. *Argea* 18 L.). Sullo sfondo di questa vicenda, la cerimonia del 14 maggio avrebbe tratto origine da un fatto che Ovidio, *Fast.* 5.635-660, presenta poeticamente come il vero *principium ritus* (5.636): benché rimasti a Roma per loro scelta, quei seguaci di Ercole non cessavano di pensare con nostalgia alla patria lontana; e uno di loro, al momento della morte, diede incarico di affidare al Tevere il proprio corpo, affinché, pur ridotto a *pulvis inanis*, esso potesse toccare ancora una volta il patrio lido. Incarico che l'erede, cui ripugnava attenersi alla lettera, eseguì simbolicamente gettando nel fiume un manichino di vimini al posto del defunto (che aveva invece trovato regolare sepoltura in terra d'Ausonia), e dando così inizio ad un'usanza destinata a perpetuare nel tempo il ricordo della toccante vicenda. Un racconto simile a quello di Ovidio – «Nur ein Seitenschuß dieser Überlieferung», secondo G. WISSOWA, *Argei*, cit., 213 – si intravede tra i frantumi di Fest. v. *Sexagenarios <de ponte>* 450.36-37 e 452.1-4 L., con la differenza che il protagonista dell'azione sembra essere qui, non il nostalgico seguace di Ercole, ma un ambasciatore argivo morto come lui a Roma, lontano dalla patria. Sull'origine del rito degli Argei, v. pure Plut. *Quaest. Rom.* 32, dove l'ipotesi basata sul nome Argei si coniuga con la credenza relativa all'antica pratica di sacrifici umani di cui parla Dion. Hal. 1.38. Su tale commistione, v. G. WISSOWA, op. cit., 216 s.

³⁵² È possibile che le varie opinioni riferite in Fest. v. *Sexagenarios <de ponte>* 450 L.

Sorvoliamo dunque senz'altro su questi ulteriori risvolti della questione sugli Argei, che non toccano a quanto pare i nostri *sexagenari*, e arriviamo direttamente alla parte del brano festino leggibile nella sua integrità, di cui riportiamo di seguito il primo tratto:

Fest. v. *Sexagenarios <de ponte>* (452.4-13 L.) *Sunt, qui dicant, post Urbem a Gallis liberatam, ob inopiam cibatus, coeptos sexaginta annorum homines iaci in Tiberim, ex quo numero unus, filii pietate occultatus, saepe profuerit <pa>triae consilio, sub persona filii. Id ut sit cognitum, ei iuveni esse ignotum, et sexagenaris vita concessa. Latebras autem eius, quibus arcuerit senem, id est cohibuerit et celaverit, sanctitate dignas esse visas, ideoque Arcaea appellata.*

Nel tratto ora citato, il testo ospita una narrazione che ambisce a riportare sia il proverbiale detto sui sessagenari sia l'oscuro rituale degli Argei ad un unico, edificante αἴτιον. Un tempo – raccontano alcuni –, appena liberata l'Urbe dai Galli, la penuria di cibo era diventata tanto grave da imporre l'estrema decisione di eliminare gli ultrasessantenni gettandoli nel Tevere. Uno di questi, salvato dalla *pietas* del figlio, che lo aveva messo al sicuro in luogo segreto, ebbe occasione di rendersi utile alla patria con dei preziosi consigli forniti dal suo nascondiglio attraverso l'intermediazione del figlio stesso. In seguito, quanto tutto ciò venne scoperto, l'apprezzamento della collettività fu tale che, non solo tutti i sessantenni ebbero d'allora in poi salva la vita, ma persino il rifugio da cui il vecchio aveva elargito la sua clandestina saggezza venne ritenuto meritevole di un apposito culto sotto il nome di *Arcaea*, da *arcere* = *cohibere et celare*.³⁵³

provengano tutte da un'opera in cui qualcuno aveva elencato una serie di diverse spiegazioni circolanti in ordine all'oscura origine del rito degli Argei e da cui Verrio Flacco le prelevò così com'erano fra loro connesse in tal sorta di catalogo. Una raccolta analoga a quella festina si trova (in corrispondenza al giorno prima delle Idi di maggio, data della cerimonia) in Ov. *Fast.* 5.621-660, che potrebbe averla attinta alla stessa fonte. Alla quale fonte comune potrebbe risalire la triplice fusione (su cui v. *supra*, nt. 350) tra il motivo dello "stellvertretendes Opfer", il racconto dell'oracolo di Dodona e il tema dei sessagenari, non attestata, appunto, se non in Ovidio e Festo (non contando Lact. *Inst.* 1.21.6, citato prima). Ad un rapporto diretto tra Verrio Flacco e Ovidio, l'uno fonte dell'altro, pensa invece G. WISSOWA, *Argei*, cit., 216, con richiamo ad uno specifico contributo sulla questione di H. WINTHER, *De fastis Verrii Flacci ab Ovidio adhibitis*, Berlin 1855.

³⁵³ Questa «historiette émovante», che si suole liquidare con un certo

Ecco dunque un secondo tentativo di saldatura eziologica tra *sexagenari* e Argei attuato stavolta non, come il primo, sul piano mitico-religioso, ma sullo sfondo di un evento reale della storia di Roma (l'invasione gallica). In questo secondo caso, come si vede, si dà (o si vuol dare) per realmente accaduto in una lontana ma determinata epoca del passato che dei vecchi venissero lecitamente gettati dal ponte e fatti in tal modo perire nel Tevere. A prescindere dall'artificioso collegamento etimologico con gli Argei, si tratta in sostanza di una credenza analoga a quella che Cicerone utilizza retoricamente nella sua difesa di S. Roscio Amerino; e con la quale si diverte Varrone nelle Satire Menippee.³⁵⁴ Una credenza nota anche ad Ovidio, che però, diversamente da Cicerone e da Varrone, la respinge come una falsità lesiva dell'onorata memoria degli avi:

Ov. *Fast.* 5.623-624 *Corpora post decies senos qui credidit annos / missa neci, sceleris crimine damnat avos.*

disinteresse, a causa forse del suo asserito stato di isolamento nell'intero panorama delle fonti – cfr. G. WISSOWA, *Argei*, cit., 214 e J.-P. NÉRAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, cit., 163 (cui appartengono le parole tra virgolette) – vanta, al contrario, l'appartenenza ad una tradizione di insospettata vitalità. Il racconto, infatti, con qualche variante che non ne tocca il nucleo essenziale, figura sorprendentemente tra le leggende popolari siciliane raccolte dal celebre etnologo G. Pitrè. La segnalazione in A. SEPPILLI, *Sacralità dell'acqua e sacrilegio dei ponti*, Palermo 1990, 71 nt. 75, con le relative indicazioni bibliografiche e con, in più, la notizia della presenza di una favola di identico contenuto in una traduzione in volgare da Esopo pubblicata a Napoli nel 1485. Si ha quindi motivo di supporre che la versione riportata da Festo sia l'adattamento, in funzione esplicativa del problematico proverbio sui sessagenari, di un canovaccio narrativo risalente alla favolistica greca e andato poi, non si sa per quali vie, ad arricchire il patrimonio folcloristico della gente di Sicilia. Nel racconto dell'archetipo, una città non identificata, in cui vige la barbara usanza di uccidere i vecchi, è liberata dall'assedio dei nemici grazie all'astuto suggerimento di un vecchio che il figlio tiene nascosto per sottrarlo alla morte. Per bocca di quest'ultimo il vegliardo consiglia agli assediati di buttar dalle mura pane e cacio, facendo così credere al nemico di disporre di abbondanti provviste ed esser perciò in grado di resistere ancora a lungo. Scoraggiati da tale prospettiva i nemici rinunziano ad espugnare la città; nella quale, una volta venutasi a sapere la causa dell'insperata salvezza, si finisce per decretare l'eliminazione di quella crudele usanza. L'adattatore latino ambienta l'azione, non durante un assedio, ma subito dopo l'invasione dei Galli; ed è per questo probabilmente che è costretto a sorvolare sul contenuto del suggerimento dato dal vecchio, essendo tale contenuto inscindibile nel modello originale dal presupposto della città assediata.

³⁵⁴ Dove, per inciso, la sfrenata avidità di cibo del vecchio "depontato" fa pensare ad un caricaturale rovesciamento dell'*inopia cibatus* di cui, nel racconto riferito da Festo, avrebbero tragicamente fatto le spese i poveri sessagenari *iacti in Tiberim*.

8. Ma veniamo a Festo e alla sua diligente raccolta di opinioni sull'origine e il significato del detto "sexagenarios de ponte".

Esposta per ultima è quella cui egli assegna la palma della maggiore attendibilità:

Fest. v. *Sexagenarios <de ponte>* 452.13-22 L. *Sed exploratissimum illud est causae, quo tempore primum per pontem coeperunt comitiis suffragium ferre, iuniores conclamaverunt, ut de ponte deicerentur sexagenari, qui iam nullo publico munere fungerentur, ut ipsi potius sibi quam illi deligerent imperatorem: cuius sententia<e> est etiam Sinnius Capito. Vanam autem opinionem de ponti Tiberino confirmavit Afranius in Repudiato.*

La frase *Sed exploratissimum illud est causae* significa che solo la più scrupolosa di tutte le ricerche condotte sull'argomento è riuscita ad individuare la vera causa di quel detto, che è la seguente.

Nel tempo in cui fu introdotta la prassi di *per pontem comitiis suffragium ferre*, i più giovani presero a vociferare che i sessagenari, ormai dispensati da ogni pubblica mansione, *de ponte deicerentur*, sostenendo che a loro soli spettava, e non a questi (ai sessagenari), di *deligere imperatorem*. Questa spiegazione, si legge poi alla fine del brano, è condivisa da Sinnio Capitone;³⁵⁵ e già Afranio,³⁵⁶ del resto, nella sua opera "Il ripudiato" ha dimostrato l'inconsistenza dell'*opinio de ponti Tiberino*.³⁵⁷

³⁵⁵ Erudito di età ciceroniana (su cui v. A. KLOTZ, v. *Sinnius*.2, in *PW* III.A1, Stuttgart 1927, 246 s.) spesso citato nel *De verborum significatu*, specialmente in relazione a proverbi di controverso significato, come ad es., "*Multi mani ariciae*" (128.18 L.), "*Quot servi tot hostes*" (314 L.), "*Rideo inquit Galba canterio*" (356 L.), etc. Da qui l'ipotesi dell'esistenza (M. HERTZ) di una sua specifica opera sui proverbi; opera della quale, trasformando l'ipotesi in certezza, J.-P. NÉRAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, cit., 169, gli attribuisce senz'altro la paternità.

³⁵⁶ L. Afranio, il più noto esponente della *Togata tabernaria*, fiorito in età graccana e frequentemente citato nel *De verborum significatu*. Su di lui v. F. MARX, v. *Afranius*.5, in *PWI*, Stuttgart 1894, 708 ss.

³⁵⁷ La frase finale, *Vanam autem opinionem de ponti Tiberino confirmavit Afranius in Repudiato*, assume significati differenti a seconda che si consideri *vanam* attributo di *opinionem* o predicato nominale con copula sottintesa (*vanam autem esse opinionem... confirmavit*). Nel primo caso si fa di Afranio un assertore della *vana opinio de ponti Tiberino* (*vana*, si capisce, a giudizio di Festo); nel secondo, al contrario, della *vanitas* della suddetta *opinio* (che è, come diciamo subito nel testo,

Con queste parole, Festo fa piazza pulita delle varie ipotesi esplicative da lui stesso riferite prima che identificano il proverbiale *pons* con un ponte sul Tevere; identificazione evidentemente indotta dalla connessione, variamente istituita da quelle ipotesi, con il rito dei fantocci lanciati, per l'appunto, nel fiume ora detto. Tale connessione, pare voler dire Festo, mostra adesso tutta la sua *vanitas* al confronto con la spiegazione che egli non fa mistero di preferire a tutte le altre.

Preferenza, è da aggiungere subito, nella quale egli gode dell'autorevole compagnia di Varrone: che nel *De vita Populi Romani*, secondo la già vista attestazione di Nonio,³⁵⁸ si professava seguace dei *quidam* che interpretavano quel proverbiale detto, non già nel senso di un fatale “deponamento” dei sessantenni nel Tevere, bensì di un loro allontanamento da ogni pubblica attività, con specifico riferimento all'esercizio del *suffragium (per pontem) ferre*.³⁵⁹ Il che ci per-

quella relativa all'esistenza di un collegamento tra il detto sui sessagenari e la cerimonia degli Argei, tesi, questa, che nelle sue diverse varianti identifica ovviamente il *pons* del proverbio con un ponte sul Tevere, nelle cui acque venivano appunto gettati ogni anno i 27 fantocci). Seguono la prima delle due interpretazioni J.-P. NÉRAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, cit., 169 ss. (che in Afranio identifica addirittura l'artefice del collegamento *sexagenarii*-Argei, e quindi l'inventore dell'*opinio de ponti Tiberino*); e A. GUARINO, «*Depontani senes*», cit., 169 (che però, come accennato *supra*, nt. 350, attribuisce a Manilio, non ad Afranio, la paternità dell'accennato collegamento). La seconda interpretazione è quella che proponiamo nel testo, ritenendola preferibile all'altra. Non si vede infatti perché Festo, dopo aver dichiarato la propria adesione all'ultima delle soluzioni esplicative da lui esposte, unica tra tutte a prescindere completamente da qualunque tipo di connessione con la questione degli Argei, avrebbe dovuto tirar fuori di nuovo tale questione attraverso il richiamo finale ad un sostenitore della tesi già implicitamente da lui liquidata come erronea. È invece evidente, a nostro avviso, che Afranio viene menzionato come precorritore dell'opinione che Festo-Verrio Flacco dichiara di condividere con Sinnio Capitone: un'opinione alla quale quel commediografo doveva aver spianato la strada smontando in qualche modo, nel *Repudiatu*s, il presunto collegamento del noto proverbio con la questione degli Argei.

³⁵⁸ Non. v. *Sexagenarios per pontem* 842 L., testo riportato *supra*, 124.

³⁵⁹ È in sostanza la stessa interpretazione, diciamo così, “comiziale” seguita, come s'è già visto (*supra*, 125 s.), anche da Macr. *Sat.* 1.5.10. Essa non è ignota neppure ad Ovidio, che nei *Fasti* la include tra le spiegazioni circolanti intorno al significato e all'origine del rito degli Argei: *Fast.* 5.633-634 *Pars putat, ut ferrent iuvenes suffragia soli / pontibus infirmos praecipitasse senes*. Su questo punto Ovidio tiene una posizione opposta a quella assunta da Festo nel brano di cui ci stiamo occupando; brano che presenta diversi punti di contatto con l'accennata serie di spiegazioni ovidiana. In entrambi gli scrittori, infatti, troviamo una rassegna di opinioni – probabilmente attinte da un'unica fonte in cui esse erano già riunite in una sorta di catalogo (v. *supra*,

mette per inciso, con buon grado di probabilità, di attribuire agli ignoti interpreti citati da Varrone i nomi, almeno, di Sinnio Capitone e di Afranio, menzionati da Festo come fautori della suddetta interpretazione;³⁶⁰ nonché di Verrio Flacco, se è lui, come sembra verosimile, il benemerito autore dell'approfonditissima *exploratio* apprezzata da Festo.³⁶¹ Ciò che ai nostri occhi, però, rende particolarmente benemerita, chiunque ne sia autore, tale *exploratio* è il fatto che, al di là di quel proverbiale modo di dire, sul cui valore già Nonio e Macrobio hanno contribuito a metterci sulla giusta strada, essa viene ad illuminarne in modo preciso e assolutamente credibile il contesto storico d'origine.

Il contesto è quello, antichissimo, caratterizzato dalla coincidenza, per composizione e struttura, tra esercito e comizio:³⁶² gli stessi uomini, in qualità rispettivamente di membri dell'armata e dell'assemblea, sono adibiti, secondo le occasioni, all'assolvimento di funzioni proprie dell'una ovvero dell'altra; in entrambi i casi obbedendo ai medesimi principi organizzativi, caratteristici dell'ordinamento centuriato. Fra i quali principi è fondamentale, come si sa, quello del raggruppamento degli uomini nelle centurie,

nt. 352) –, dove la questione degli Argei e quella relativa al detto sui sessagenari appaiono variamente intrecciate tra loro. E in tutt'e due le rassegne vediamo collocata all'ultimo posto l'opinione che ciascuno dei due autori giudica la più idonea a risolvere quella tra le due accennate questioni intorno a cui gravita rispettivamente il loro interesse. Se a Festo, infatti, interessa spiegare come si sia formato il detto sui sessagenari, a Ovidio interessa solo chiarire come abbia avuto origine il rito degli Argei; e in tale prospettiva il poeta augusteo scarta la soluzione "comiziale", preferita invece, nell'altra prospettiva, da Festo; e opta da parte sua per una spiegazione (v. *supra*, nt. 351) scartata dal lessicografo.

³⁶⁰ Di Afranio, per la verità, Festo lascia solo intendere che respingeva l'*opinio de ponti Tiberino*, ma è ben possibile che la respingesse proprio perché accoglieva l'interpretazione esposta per ultima da Festo.

³⁶¹ Con ciò non intendiamo dire, è forse il caso di precisare, che potrebbe esser stato Verrio Flacco a introdurre l'interpretazione di cui parliamo: la quale, piuttosto, doveva esser stata affacciata da qualcun altro prima di lui, se è vero che già Afranio vi aderiva (cfr. *supra*, nt. 360), e che Ovidio, presso cui l'abbiamo vista menzionata (*supra*, nt. 359), la conosce, non dallo stesso Verrio Flacco, (secondo l'opinione di G. WISSOWA: *supra*, nt. 352), bensì da una fonte anteriore cui anche quest'ultimo attingeva.

³⁶² Sull'originaria inscindibilità, nell'ordinamento centuriato, della connessione tra servizio militare e attività politica v., per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 161 ss.

quali unità operative fra loro differenziate per fasce di età.³⁶³

Sono questi i presupposti necessari per comprendere le ragioni della protesta dei *iuniores* nell'episodio ricordato da Festo. Siamo, ci viene detto espressamente, agli inizi della pratica del *comitiis suffragium ferre per pontem*. Si capisce, a prescindere dall'ancora enigmatica espressione *per pontem*, che si allude qui agli albori dell'attività dei *comitia centuriata*. Quasi a conferma, infatti, della nota ipotesi secondo cui questi ultimi cominciarono a svilupparsi dal riconoscimento di un potere delle truppe di far sentire la loro voce nella scelta dei capi dell'esercito,³⁶⁴ si tratta proprio, nel nostro caso, di *deligere imperatorem*.

I *iuniores*³⁶⁵ vorrebbero impedire che all'elezione partecipino i sessantenni,³⁶⁶ ormai inadatti per età all'assolvimento di ogni pubblico

³⁶³ Le fonti fanno risalire alla riforma attuata da Servio Tullio nel VI sec. a. C. la distinzione tra *iuniores* e *seniores* come criterio organizzativo del nuovo ordinamento centuriato: v., ad es., Liv. 1.43; Dion. Hal. 4.16-17; Fest. v. "Pro censu classisi iuniorum" (290 L.); Cic. *De rep.* 2.22.39; Gell. 10.28.1. Per l'attendibilità di tali testimonianze in ordine al carattere originario della distinzione, e per la sua rilevanza inizialmente solo militare, v. G. VALDITARA, *Appunti sull'ordinamento centuriato*, in *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 1999, 23 ss.

³⁶⁴ Cfr., tra altri, P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei "comitia centuriata"*, cit., 16.

³⁶⁵ Rientrano, com'è notissimo, nella categoria dei *iuniores* gli uomini di età compresa fra i 17 e i 46 anni, limite, questo, oltre il quale si passava nella categoria dei *seniores*: v., ad es., Gell. 10.28.1; Liv. 43.14.6; Pol. 6.19.12. V. anche Dion. Hal. 4.16.3 e Cens. *De die nat.* 14.2, che, con oscillazione forse solo apparente rispetto alle altre fonti (su questo punto, v. il già citato studio di G. VALDITARA, *Appunti sull'ordinamento centuriato*), anticipano a 45 anni il *discrimen aetatis* tra le due categorie accennate.

³⁶⁶ Ciò smentisce, almeno per l'età cui si riferisce la testimonianza di Festo, la corrente affermazione che a sessant'anni si cessava di far parte delle centurie: è ovvio, infatti, che se i giovani manifestavano contro la partecipazione dei sessagenari all'elezione dell'*imperator*, tale partecipazione doveva esser ammessa dall'ordinamento. Ha dunque ragione il MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 408 e nt. 2, quando scrive che a quell'età si era liberati «von der Dienstpflicht» senza però perdere «das Dienstrecht», né tantomeno «das Stimmrecht» (quando questo divenne l'indefettibile attribuzione politica di tutti i soggetti «dienstberechtigten» sul piano militare) e la facoltà di continuare ad esercitarlo nelle centurie dei *seniores*. Se fosse vero, viene allora da pensare, che nella Roma del VI sec. a. C. gli ultrasessantenni superavano le 4.000 unità, secondo la stima di F. COARELLI, *Demografia e territorio*, cit., 322 s. (v. anche, per una valutazione abbondante della loro consistenza numerica, R. THOMSEN, *King Servius Tullius*, cit., 166), se ne dovrebbe dedurre che nelle antichissime assemblee dell'esercito, precorritrici dei *comitia centuriata*, il numero dei partecipanti anziani non era poi tanto inferiore a quello dei più giovani; né tanto superiore (per via del sistema di votazione per centurie) il loro peso politico, secondo il profilo gerontocratico solitamente attribuito a questa specie

munus.³⁶⁷ Sotto questa generica motivazione è da pensare, però, che essi intendano soprattutto lamentare che far votare degli anziani, completamente dispensati oltre i sessant'anni da ogni forma di servizio militare, costituisce una flagrante violazione del criterio generale secondo cui si ha titolo a *ferre suffragium* nell'assemblea in quanto si è obbligati a prestar servizio nell'esercito.

In realtà, è possibile osservare che i *iuniores* non si limitano a negare, con indubitabile fondamento, i diritti elettorali dei sessagenari, ma in più vantano per sé la spettanza esclusiva della scelta dell'*imperator*:³⁶⁸ pretesa, questa, insostenibile, considerato che i *seniores* – categoria d'età intermedia, com'è risaputo, tra i “giovani” e i sessantenni – godono anche loro dello stesso diritto, in quanto membri attivi dell'esercito,³⁶⁹ sia pure con compiti ridotti e meno rischiosi di quelli gravanti sui *iuniores*.³⁷⁰ Si potrebbe perciò pensare che dietro quest'arrogante pretesa di esclusività covi un celato malcontento nei confronti dei più maturi colleghi di servizio, equiparati sul piano assembleare ai *iuniores*, cui è invece addossata la parte più impegnativa e pericolosa dell'azione bellica.³⁷¹

di assemblea popolare (v., ad es., V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, rist., Napoli 1984, 34 s.).

³⁶⁷ *A publicis negotiis liberi atque otiosi*, dice di loro Varrone nel *De vita Populi Romani* (v. Non. 842 L., riportato *supra*, 124). Secondo lo schema pentapartito delle età dell'uomo esposto nell'opera ora detta, solo nel quinto *gradus aetatis*, che comincia appunto a sessant'anni, spetta propriamente l'appellativo di *senex* (Cens. *De die nat.* 13.14, su cui v. già *supra*, nt. 336).

³⁶⁸ Un'eco di questa pretesa esclusività anche in Ov. *Fast.* 5.633: ... *ut ferrent iuvenes suffragia soli* (v. *supra*, nt. 359).

³⁶⁹ Con i *iuniores*, fra l'altro, essi condividevano l'appartenenza al novero dei *milites*, qualifica attribuita da Servio Tullio a tutti gli *idonei reipublicae* secondo la tradizione riportata da Q. Elio Tuberone nel primo libro delle *Historiae*: così Gell. 10.28.1.

³⁷⁰ Secondo la ben nota ripartizione fissata in Liv. 1.43.2 (dove essa è riportata alla programmatica previsione di Servio Tullio), i *iuniores* venivano arruolati nelle legioni con la funzione di *foris bellum gerere*, mentre i *seniores* formavano la milizia territoriale (*legiones urbanae*: Liv. 6.9.5), *ad urbis custodiam ut praesto essent*. Per la normale adibizione dei *seniores* al compito di presidiare la città in assenza dell'esercito campale militarmente impegnato altrove, v., ad es., Liv. 3.4.10; 5.10.4; 6.2.6; 6.14. Lungi, tuttavia, dal costituire un ozioso ed imbelles corpo di riservisti, i *seniores* dovettero in più occasioni, fino al IV sec. a. C., provvedere attivamente a difendere la città da imprevisti attacchi e incursioni di truppe nemiche: su ciò, v. G. VALDITARA, *Appunti sull'ordinamento centuriato*, cit., 71 ss.

³⁷¹ Del latente stato di conflittualità tra *iuniores* e *seniores* chiaramente emergente dal

Ad ogni modo, non sono i *seniores*, ma i soli *sexagenari* a formare l'esplicito bersaglio della contestazione dei *iuniores*. I quali, tutti insieme, leggiamo in Festo, danno sonoramente voce alla richiesta *ut de ponte deicerentur sexagenari*: parole, come sappiamo, destinate a sopravvivere attraverso il tempo e a entrare proverbialmente nel parlare comune; pressappoco, in fondo, come anche oggi tende ad accadere con certi slogans³⁷² che furono scanditi, in un ancora recente passato, da masse di giovani compatte ed arrabbiate.

9. All'origine del proverbio non c'è quindi, come volevano i *quidam*,³⁷³ un atteggiamento di protettiva sollecitudine nei confronti degli anziani, ma, stando alla ricostruzione appena vista, secondo ogni apparenza la più veritiera, una risentita protesta dei *iuniores* contro l'ingerenza degli ormai imbelli sessagenari in affari che a giudizio dei contestatori non avrebbero più dovuto riguardarli.

Al di là, comunque, di questa divergenza, relativa alla causa del nostro detto, tutt'e due le versioni, come si vede, coincidono nel riferirlo ad un impedimento che veniva opposto contro la partecipazione ai comizi dei sessagenari in un'epoca in cui si usava, o si era appena cominciato,³⁷⁴ a *suffragium ferre per pontem*.

Ma qual è, non ci si può allora trattenere dal chiedere, il ponte di cui stiamo parlando, visto che deve escludersi, ormai con certezza, il *pons Tiberinus*?³⁷⁵ E che significato va attribuito propriamente

passo di Festo sembra non aver tenuto conto G. VALDITARA, *Appunti sull'ordinamento centuriato*, cit., 81 ss., secondo il quale sarebbe impensabile, fino al III sec. a. C., una contrapposizione di interessi tra le due suddette categorie. Con ciò non intendiamo dire che la testimonianza di Festo valga in qualche modo a smentire tale opinione; diremmo anzi, al contrario, che vale a confermarla, dacché proprio il carattere eccezionale di quella manifestazione di insofferenza da parte dei *iuniores* può forse spiegare il suo persistere nel ricordo delle epoche successive, nonché la formazione del relativo proverbio.

³⁷² Cfr. J.-P. NÉRAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, cit., 166, che ricorda un altro slogan "antisenile", anch'esso proclamante, in diversa forma, l'esclusiva pertinenza ai giovani delle cose della guerra.

³⁷³ Almeno nel senso, è da precisare, che Varrone sembrerebbe attribuire alla loro (dei *quidam*) opinione, nel passo del *De vita Populi Romani* trascritto da Non. v. *Sexagenarios per pontem*, 842 L. (testo riportato *supra*, 124).

³⁷⁴ V. rispettivamente, Non. v. *Sexagenarios per pontem* (842 L.): *suffragium... quod per pontem ferebant*; e Fest. v. *Sexagenarios <de ponte>* (452.14-15 L.): *quo tempore primum per pontem coeperunt suffragium ferre*.

³⁷⁵ Ricordiamo che l'*opinio de ponti Tiberino*, a suo tempo bocciata da Afranio (Fest.

all'espressione *per pontem suffragium ferre*? E infine, a che specie di comportamento materiale deve intendersi riferita la locuzione *deicere de ponte*, essendo ormai accertato che, di qualunque comportamento si trattasse, esso mirava in sostanza, per usare le parole di Macrobio, a (*sexagenariis*) *adimere in comitiis ius suffragandi*?³⁷⁶

Alla prima di queste domande i moderni rispondono ripiegando su un genere di *pontes* piuttosto *sui generis*:³⁷⁷ non il tipo di costruzione fluviale comunemente inteso con il termine in questione, bensì una sorta di impalcatura lignea, in forma di pedane o passerelle sollevate dal suolo, su cui si facevano sfilare i votanti in occasione dei comizi.³⁷⁸ In tale prospettiva ricevono una più o meno esplicita risposta anche le altre domande: *per pontem ferre suffragium* alluderebbe, appunto, al passaggio sulle accennate passerelle al momento del voto; e *deicere de ponte* descriverebbe pur sempre l'atto di *praecipitare* dall'alto gli *infirmi senes*,³⁷⁹ anche se non tanto dall'alto quanto dal *pons Tiberinus*,³⁸⁰ né con conseguenze altrettanto inevitabilmente letali.

Ad un simile atto di forza pensa infatti il Mommsen nel commentare quella che egli ritiene, al pari di Festo, la più credibile fra le tradizioni sull'origine del proverbio.³⁸¹ E immagina con arguto realismo che davvero possa essere accaduto che qualche giovanotto di sangue caldo, nel veder comparire su una delle suddette passerelle un esponente del mal sopportato gruppo dei più anziani, magari intenzionato a sostenere con il suo voto un candidato non gradito ai *iuniores*, abbia mandato in fumo questa intenzione con un «kräftiger Stoss».³⁸²

v. *Sexagenarios <de ponte>* 452.21-22 L.) nelle diverse versioni elencate da Festo, era quella basata su una presunta relazione tra la genesi del proverbio sui sessagenari e la cerimonia degli Argei.

³⁷⁶ Macr. *Sat.* 1.5.10, su cui *supra*, 125.

³⁷⁷ L'unanimità di tale risposta rende superfluo, qui, ogni richiamo alla letteratura.

³⁷⁸ Sull'impiego di tali passerelle nelle operazioni di voto, v. per tutti, F. SALERNO, «*Tacita libertas*», Napoli 1999, 95 ss., 159 ss., con i necessari richiami a fonti e letteratura.

³⁷⁹ Ov. *Fast.* 5.634 (*supra*, nt. 359).

³⁸⁰ Sulla probabile altezza dei *pontes*, v. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 45.

³⁸¹ *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 408 nt. 2.

³⁸² TH. MOMMSEN, op. loc. cit.: «Es ist ganz glaublich, dass bei den Wahlen der Feldherren, also zunächst der Consuln, die junge Mannschaft, die unter denselben in den

Peccato che questa gustosa scenetta contenga un anacronismo che la rende, ai nostri occhi, totalmente inaccettabile. Parliamo del *pons* presente al centro della rappresentazione: una delle famose passerelle o «Stimmbühne», come le chiama il Mommsen. A far dubitare, infatti, che proprio ad un ponte di tal specie si riferisca il nostro proverbio concorrono diverse ragioni; non ultima delle quali il fatto che nelle fonti, quando indica le accennate impalcature comiziali, il termine *pons* ricorre sempre al plurale:³⁸³ e basta questo a far pensare che altra cosa dovesse essere il ponte dei sessagenari, che compare invece costantemente al singolare.³⁸⁴

Da osservare, inoltre, che nelle fonti, sia testuali sia iconografiche, dove sono nominate o raffigurate, le suddette passerelle appaiono immancabilmente associate alla menzione o alla figura di *tabellae* o di *cistae*.³⁸⁵ Elementi che presuppongono evidentemente la già avvenuta

Krieg ziehen sollte, das Mitstimmen der älteren Leute, deren Leben dabei nicht auf den Spiele stand, insbesondere der durch ihr Alter vom Dienst gesetzlich befreiten Greise als eine Unbilligkeit empfand. Wenn solche auf der Stimmbühne erschienen, um einem unbeliebten Candidaten zum Consulat zu verhelfen, so mag manchen von ihnen ein kräftiger Stoss eines jüngeren Mitbürgers ganz anderswohin geführt haben als an sein Ziel».

³⁸³ Il plurale trova la sua ovvia ragione nel fatto che si allestivano nelle sedi dei comizi, non una, ma più passerelle per i votanti: su quest'aspetto, v. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 40 ss.; e anche TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 401.

³⁸⁴ Va considerata a sé la testimonianza di Svet. *Caes.* 80.4, dove si trova menzionato un *pons* (sing.) da cui i congiurati avevano progettato di far cadere Cesare mentre nel campo Marzio chiamava al voto le tribù (*in Campo per comitia tribus ad suffragia vocantem... a ponte deicerent*), in modo da sottrarlo alla vista dei presenti e subito trucidarlo. Escluso che si parli qui di una delle passerelle per i votanti, è da pensare (così L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 134 nt. 55) che si tratti piuttosto del *tribunal* su cui soleva stare il magistrato che presiedeva l'assemblea.

³⁸⁵ Auct. ad Her. 1.12.21: *Caepio... impetum facit, pontes disturbat, c i s t a s deicit*; Cic. *Ad Att.* 1.14.5: *operae Clodianae pontes occupant; t a b e l l a e ministrabantur ita, ut nulla daretur "uti rogas"*; Cic. *De leg.* 3.17.38: *Quae lex (sc. Maria) hanc sententiam continet... ne quis inspiciat t a b e l l a m... Pontes etiam lex Maria facit angustos*. Ai testi ora citati va aggiunta la coppia di *denarii* riprodotti e illustrati da L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 38 s., tutt'e due raffiguranti una scena di votazione sormontata dalla scritta NERVA, il nome del *monetalis* (II sec. d. C.): in entrambe le monete si riconosce chiaramente una delle passerelle in questione su cui un votante sta introducendo la sua tabella in una cista collocata all'estremità destra, mentre un secondo votante si prepara a fare lo stesso con la scheda che gli viene fornita da un terzo soggetto posto all'esterno e più in basso rispetto al *pons*. Per l'interpretazione di questi e altri

introduzione del voto scritto o, come si suol dire, *per tabellam*. L'idea stessa, per altro, di far votare i cittadini in fila per uno, su strutture sopraelevate che assicurano la piena visibilità dell'azione, sembra rispondere all'esigenza di rendere trasparente l'esercizio del *ius suffragandi*, mettendolo al riparo da possibili brogli o illecite pressioni: che è precisamente, come sottolineato da alcune fonti,³⁸⁶ l'esigenza ispiratrice della legislazione tabellare.³⁸⁷

Tenuto conto di ciò, sembra allora improbabile che l'uso di siffatti *pontes* possa esser anteriore all'organico gruppo di leggi³⁸⁸ che introdusse e generalizzò il voto scritto nel periodo compreso tra il 139 e il 107 a. C.

AmMESSO pure, comunque, come vogliono alcuni studiosi, la retrodatabilità delle passerelle in questione ai tempi del voto orale,³⁸⁹ osserviamo che l'uso di tali *pontes* presuppone un sistema di votazione

particolari della scena, v. TH. MOMMSEN, *Geschichte des römischen Münzwesens*, (Berlin 1860), rist. Graz 1956, 544.

³⁸⁶ Sul voto scritto come garanzia di libertà politica, v., ad es., Cic. *De lege agr.* 2.2.4; *Pro Planc.* 6.16; *Pro Sest.* 48.103.

³⁸⁷ Cfr., tra altri, C. NICOLET, *Cicéron, Platon et le vote secret*, in *Historia* 19, 1970, 39 ss.; C. WIRSZUBSKI, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero*, tr. it., Bari 1957; A. MOMIGLIANO, *Review and Discussion of C. WIRSZUBSKI, Libertas as a political idea at Rome during the late Republic and early Principate*, in *JRS* 41, 1951, 149 ss.

³⁸⁸ Si tratta propriamente, com'è noto, di un gruppo di plebisciti: il primo dei quali, fatto votare nel 139 a. C. dal tribuno A. Gabinio, introdusse il voto scritto nelle elezioni dei magistrati (Cic. *De leg.* 3.16.35; *Lael.* 12.41); ne seguirono altri due nel 137 e nel 131, su proposta rispettivamente di L. Cassio Longino (Cic. *De leg.* 3.16.35; *Brut.* 25.97) e di C. Papirio Carbone (Cic. *De leg.* 3.16.35; *Lael.* 12.41), che estesero il voto scritto, l'uno ai *iudicia populi*, esclusi quelli di *perduellio*, l'altro ai comizi legislativi; e infine un quarto, del 107, che, per iniziativa di C. Celio Caldo, ne allargò l'applicazione ai comizi giudiziari di *perduellio*. Dello stesso contesto normativo fa parte, benché non annoverabile tra le leggi tabellarie in senso stretto, la *lex Maria* del 119 a. C., che ridusse la larghezza dei *pontes* (Cic. *De leg.* 3.17.38) per impedire ad eventuali intrusi di compiere azioni di disturbo durante le votazioni: cfr., sul contenuto di questo plebiscito, G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 318.

³⁸⁹ Sono di questa opinione, insieme ad altri, L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 39 (che considera i *pontes* «an ancient feature of the comitia»); C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 347; A. GUARINO, «*Depontani senes*», cit., 170 s. Questi autori si fondano, da una parte, sul riconoscimento più o meno dichiarato e senza dubbio esatto, dell'alta antichità dell'episodio dei *iuniores*, dall'altra, sul tacito presupposto che il ponte da cui questi ultimi minacciavano di *deicere* i sessagenari non possa esser altro che una delle note passerelle per i votanti; presupposto indimostrato e, a nostro avviso, da respingere.

già notevolmente evoluto, fondato sull'interpellazione diretta dei singoli componenti, verosimilmente in base a distinti elenchi nominativi per ciascuna unità di voto.³⁹⁰ E un tale sistema, per quanto indietro lo si faccia risalire nel tempo, è da escludere senz'altro potesse già esser in vigore all'epoca della vicenda narrata da Festo: situabile, come tutto porta a credere, in un'età in cui l'*exercitus centuriatus*, alle sue prime prove "assembleari" doveva esprimere ancora, probabilmente, il suo *suffragium* nella forma primitiva di un *fragor plaudentium et acclamantium*.³⁹¹

Quand'anche, infine, si fosse disposti ad immaginare già operante in un'età tanto remota il meccanismo di votazione per centurie, resterebbe pur sempre da dimostrare l'effettiva compatibilità degli accennati ponti comiziali con il funzionamento del meccanismo ora detto, notoriamente legato fin dalle sue prime applicazioni alla distribuzione del popolo all'interno dei *saepta*.³⁹²

Sarà utile a questo proposito citare

Serv. Buc. 1.53 ... *saepta proprie sunt loca in campo Martio inclusa tabulatis, in quibus stans populus Romanus suffragia ferre consueverat.*

Le parole *in quibus stans* non vanno certo intese nel senso che «the people were on foot». ³⁹³ Esse significano piuttosto che il popolo

³⁹⁰ Ad un sistema siffatto pensa appunto C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 348 s.

³⁹¹ P. DE FRANCISCI, *Dal regnum alla res publica*, in SDHI 10, 1944, 161; ID., *Primordia civitatis*, cit., 581 s. V. anche U. COLI, *Regnum*, in *Scritti di diritto romano*, I, Milano 1973, 385; A. WALDE-J. B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*⁴, II, Heidelberg 1965, v. *suffragium*, 625 s.; E. GJERSTAD, *Innenpolitische und militärische Organisation*, in ANRW I.1, 1972, 158.

³⁹² Su questi recinti, tipicamente legati all'operatività dei *comitia centuriata*, v. A. ROSENBERG, v. *Saepta*, in PWII.1, Stuttgart 1920, 1724 ss.

³⁹³ Intende così L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 30 s., 47 e 123 nt. 43, che si appoggia per tale interpretazione ad un gruppo di testi che si trovano citati in TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 396 nt. 3. Solo che tali testi non riguardano il momento del *suffragium*, bensì lo svolgimento di *contiones*: adunanze alle quali, come mostrano appunto le testimonianze addotte dal Mommsen, il popolo – per una consuetudine tipicamente romana, opposta a quella seguita nelle assemblee greche – soleva partecipare senza sedere. In questo senso, *populus stans* ricorre pure in Tac. *Ann.* 14.20.2, dove si ricorda che anticamente, non essendovi sedili nei teatri, il popolo doveva assistere in piedi agli spettacoli, *ne si consideret (sc. populus) theatro, dies totos ignavos continuaret*. In generale, per

votava nel chiuso dei *saepta*.³⁹⁴ senza muoversi dai *saepta*.³⁹⁵

Non è possibile, naturalmente, addentrarsi qui nella complessa materia della metodologia delle votazioni popolari a Roma. Ci sia consentita però questa semplice osservazione. I *saepta*, com'è ampiamente noto, erano degli scomparti simili a corridoi paralleli fra loro, in ciascuno dei quali prendevano posto tanti uomini quanti ne conteneva ogni singola centuria.³⁹⁶ Sia che fossero delimitati, secondo le diverse epoche, da funi, steccati o barriere in muratura,³⁹⁷ essi fungevano in pratica da contenitori delle singole unità di voto: le quali, dopo che gli uomini erano stati introdotti, identificati e contati entro i rispettivi recinti, erano ormai pronte per il voto. Ora, non si vede perché si sarebbe dovuto scomporne la compagine così costituita facendo daccapo uscire gli uomini dai recinti per convogliarli sui famosi ponticelli, e farli sfilare in lente processioni davanti ad un *rogator*,³⁹⁸ ove si consideri che quest'ultimo poteva benissimo, entrando lui nei *saepta*, raccogliere i loro voti³⁹⁹ assai più comodamente

l'assimilabilità della *contio* a uno spettacolo teatrale, v. Cic. *Lael.* 97: *in scaena, id est in contione*.

³⁹⁴ L'idea di chiusura è suggerita da Ov. *Fast.* 1.53: *est quoque quo populum ius est includere saeptis*.

³⁹⁵ È di tutta evidenza, vogliamo dire, che nella frase di Servio il verbo *sto* non va preso nel suo significato di «être debout», opposto a *sedeo, iaceo, cado* (cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *sto*, 651 ss.), essendo semplicemente inimmaginabile che si possa *suffragium ferre* seduti o coricati; in quella frase, invece, il verbo è usato nel suo significato di «être immobile», in chiara opposizione a un diverso modo di esprimere il *suffragium* che implica per i votanti la necessità di spostarsi, di muoversi da un punto all'altro: come accade, per l'appunto, quando li si fa sfilare sulle passerelle.

³⁹⁶ Per farsene un'idea, si veda, in L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 53, la ricostruzione grafica dei *Saepta Iulia*, che, al di là della loro marmorea magnificenza (decantata da Cic. *Ad Att.* 4.16.8), non dovevano differire forse nell'essenziale concezione planimetrica dal più antico, e certo meno fastoso, modello repubblicano.

³⁹⁷ Cfr. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 47 ss.

³⁹⁸ Di un *rogator centuriae* è menzione in Cic. *De div.* 2.35.75 e Cic. *De nat. deor.* 2.4.10, a proposito delle elezioni consolari del 163 a. C. (su cui v. *supra*, nt. 297). Sui *rogatores*, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 403.

³⁹⁹ Verosimilmente, attraverso la registrazione su apposite tavolette dei *puncta suffragiorum*; le fonti sui *puncta* in TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 407 nt. 5. Non esiste la minima prova che tale operazione venisse eseguita sui *pontes*, come vorrebbe L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 76, con riferimento ad epoche anteriori all'introduzione del voto scritto.

per tutti e con indubbio vantaggio per la speditezza dell'operazione. È da presumere, in altre parole, che in quei tipi di comizi per i quali era strutturalmente prevista l'utilizzazione dei *saepta*,⁴⁰⁰ non doveva esistere alcuna necessità che potesse giustificare l'adozione, ai fini del *suffragium*, dei *pontes* in questione.⁴⁰¹

⁴⁰⁰ I *saepta*, come tutto porta a pensare (cfr. U. HALL, *Voting procedure in Roman assemblies*, in *Historia* 13, 1964, 281), furono una struttura rispondente alla funzione di tener distinte e separate più unità collettive di votanti quando queste fossero chiamate al *suffragium* contemporaneamente. Si ritiene che un tale sistema di votazione fu sempre applicato ai *comitia centuriata*, dove a votare insieme erano, come pare (v., ad es., Cic. *Phil.* 2.82-83), le centurie di ogni singola classe (cfr. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 96; sul punto, v. anche U. HALL, op. cit., 278 ss.); e fu inoltre esteso in età graccana ai comizi tributi elettorali (fondamentale, sull'argomento, la nota indagine di P. FRACCARO, *La procedura del voto nei comizi tributi romani*, in *Opuscula*, II, cit., 235 ss., in part. 253). I quali per conseguenza, non potendo la piazza del Foro contenere il contestuale dispiegamento delle 35 tribù, furono spostati nel campo Marzio, dove i *saepta*, originariamente ideati per le centurie, e già verosimilmente divenuti a quel tempo delle strutture stabili (lignee, se non già in muratura), dovettero esser adattati in modo tale da potersi prestare indifferentemente all'uso di entrambe le specie di comizi. Da rilevare, per inciso, che dovette esser proprio la presenza *in loco* di questa struttura, comune al funzionamento di tutt'e due le forme di assemblea, che permise a Cesare, con il repentino cambiamento di scena descritto da Cic. *Ad fam.* 7.30.1, di procedere ad un'elezione consolare nei comizi centuriati sfruttando un'adunanza popolare inizialmente convocata per eleggere dei questori nei comizi tributi; sull'episodio, v. L. ROSS TAYLOR, op. cit., 95. Vi è dunque una precisa relazione tra l'ubicazione dei *saepta* nel campo Marzio, saldamente provata dall'archeologia (cfr., fra altri, F. CASTAGNOLI, *Il Campo Marzio*, cit., 150 s.; F. COARELLI, *Il Campo Marzio*, cit., 161 s.) e dalla testimonianza di numerose fonti (oltre al già citato Serv. *Buc.* 1.53, v., ad es., Cic. *Pro Mil.* 15.41; Iuven. 6.529; Cic. *Ad Att.* 4.16.8; Cass. Dio. 53.23.; 55.8), e il metodo di votazione proprio dei comizi che in quel luogo avevano la loro sede abituale. Ciò considerato, appare ovvio che non risulti attestata la presenza di *saepta* nelle aree del Comizio e del Foro, dove si tennero, rispettivamente prima e dopo il 145 a. C. (su ciò, v. *infra*, 310 ss.), i comizi tributi legislativi e giudiziari, né in altra area dove pure si tennero occasionalmente i comizi ora detti (v. L. ROSS TAYLOR, op. cit., 41 ss.), dal momento che per tali comizi vigeva il sistema di far votare le tribù, non simultaneamente, ma per chiamata successiva. Altra questione è quella riguardante la probabile esistenza di recinzioni poste a delimitare l'area del Comizio e, più tardi, del Foro (cfr. Cic. *De rep.* 2.17.31; Quint. *Inst. or.* 12.2.23; per i *fragmenta saeptorum*, di cui si parla in Cic. *Pro Sest.* 37.79, v. L. ROSS TAYLOR, op. cit., 128 nt. 25); per le quali recinzioni, v. F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, Roma 1985, 129 ss. e ID. *Il Campo Marzio*, cit., 161 s.

⁴⁰¹ Non si comprende, tra l'altro, come avrebbe potuto avviarsi al rischio di confusioni tra i componenti delle singole unità di voto chiamate al suffragio simultaneamente (*uno vocatu*: *Lex mun. Malac.* 55, *FIRA I*², n. 24, 211) fuori dai *saepta*. Al riguardo, L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 52, immagina che all'uscita di ogni corridoio degli stessi *saepta* corrispondesse immediatamente l'imbocco di una

Capitolo II

Senza dire di alcune fonti relative ad incidenti verificatisi durante lo svolgimento di comizi elettorali, dalle quali si desume chiaramente che le votazioni erano effettuate all'interno dei *saepta*,⁴⁰² e il fatto che

passerella, su cui i votanti si sarebbero incanalati per andar a deporre le loro schede nell'urna situata all'estremità opposta (o più anticamente, a dichiarare il loro voto ad un *rogator*), per un totale di 35 *pontes* e di altrettante *cistae* (con relativi *custodes*?). Sulla stessa scia, v. E.S. STAVELEY, *Greek and Roman voting and election*, London and Southampton 1972, 159, che non esclude la possibilità di un ancor più mastodontico apparato di 70 ponti. A non esser troppo convinta, però, di un simile quadro sembra esser la stessa L. ROSS TAYLOR, quando finisce, in sostanza, per ammettere, op. cit., 134 nt. 55, che non altro appoggio esso trova nelle fonti fuori del fatto che «the stories of hurling old men down from the *pontes*...indicate that each voter crossed a *pont* to ballot». Ed è un appoggio, non può farsi a meno di aggiungere, tutt'altro che sicuro, non essendo affatto dimostrato che il *pont* di cui si parla nel famoso proverbio fosse davvero, come si ritiene generalmente, una passerella per i votanti. Si veda, per altro, quanto più plausibile risulti al confronto il sistema di votazione ipotizzato dalla studiosa americana, op. cit., 41, in rapporto ai comizi tributi legislativi e giudiziari: «Since *pont* occurs in the plural... I suggest that the voters from each tribe, called one by one into the precinct, marched to two *pontes* in two lines of the temple, and that the *pontes* over which they walked to the voting basket were attached to the stairs on either side». Il tempio qui menzionato è quello di Castore, frequentemente usato nella tarda Repubblica per assemblee comiziali (non elettorali); quanto alle votazioni nel Foro, l'a. ritiene che per tali occasioni si allestissero due *pontes*, ciascuno appoggiato ad un fianco della piattaforma dei *Rostra*, su cui sedeva il magistrato presidente, e da cui i votanti, dopo aver deposto la scheda nell'urna, discendevano per due rampe di scale dalla parte del comizio.

⁴⁰² Uno di tali episodi, riferito da Liv. 26.22.2-13, riguarda le elezioni consolari del 211 a. C. In quel caso, il voto della centuria *praerogativa*, la *Voturia iuniorum*, era andato a T. Manlio Torquato e a T. Otacilio, i quali, come tutto lasciava presagire, sarebbero stati di lì a poco confermati dalle *ceterae centuriae* (cfr. Liv. 24.9.3 e 27.6.3, a proposito della decisiva influenza del voto della *praerogativa* sul risultato finale di altre assemblee consolari), se ciò non fosse stato impedito dall'inatteso intervento di uno dei due votati. Fattosi largo tra la folla, che già si congratulava con lui, T. Manlio Torquato dichiarò la sua irremovibile indisponibilità ad accettare la carica di console; e chiese al presidente dell'assemblea di richiamare al voto la *Voturia iuniorum*. Dopo un vano tentativo di insistenza (... *cum centuria frequens succlamasset nihil se mutare sententiam eosdemque consules dicituros esse*), i giovani domandarono allora di poter conferire con i *seniores* della stessa *Voturia*. La consultazione avvenne all'interno dei *saepta*: *Citatis Voturiae senioribus datum secreto in Ovili cum iis conloquendi tempus*. E alla fine: ... *consultatione data senioribus dimissis iuniores suffragium ineunt*. Questa descrizione, per chi legga appassionatamente, non significa, come intende L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 94, che i giovani, «after having voted, were sent to confer with the seniors into... the *saepta*» (quasi che la votazione fosse avvenuta fuori dei *saepta*, dove i giovani sarebbero stati richiamati solo per conferire con gli anziani); significa invece che furono i *seniores* ad esser convocati nei *saepta*, dove i giovani si trovavano ancora dopo aver votato la prima volta, e dove poi, usciti gli anziani (*dimissis senioribus*), tornarono a votare, com'era stato loro consigliato, per M. Marcello Claudio e M. Valerio. In senso analogo depone un altro

qualcuno di tali episodi sia successivo all'introduzione del voto scritto⁴⁰³ – cui l'uso dei *pontes* deve, come già rilevato, ritenersi funzionalmente connesso – sembrerebbe dimostrare che l'utilizzazione di siffatte strutture rimase sempre circoscritta a quelle specie di comizi il cui meccanismo di votazione non richiedeva la preventiva distribuzione degli uomini nei *saepta*:⁴⁰⁴ operazione al contrario tipicamente

episodio narrato da Plut. *Marius* 5, a proposito di un sospetto caso di broglio elettorale verificatosi in occasione dell'elezione di Mario alla pretura (115 a. C.). A sollevare dei pesanti dubbi sul risultato di quella elezione fu il fatto che nei *saepta* era stato scoperto, confuso tra i votanti, un servo di Cassio Sabacone, intimo amico dell'eletto. Il quale Sabacone tentò di discolarsi davanti ai giudici dicendo che quel giorno, sentendosi accaldato, aveva chiesto dell'acqua fresca e il suo servo, venuto a portargliene una coppa, si era fermato nei *saepta* non più del tempo necessario a lasciargliela vuotare. Questo tipo di difesa mira evidentemente ad allontanare l'accusa di aver fatto entrare il servo perché concorresse a gonfiare il risultato elettorale a favore di Mario. Il che dimostra, ancora una volta, che si votava nel recinto dei *saepta*, e non sui *pontes*, dove peraltro un simile illecito sarebbe stato impensabile.

⁴⁰³ Certamente successivo è l'episodio di Plut. *Marius* 5 ricordato alla nota precedente. Su di esso, v. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 349.

⁴⁰⁴ La procedura dei comizi elettorali dettata dalla *Lex Malacitana* prevedeva che le singole unità di voto, in base ad un unico ordine rivolto a tutte (*uno vocatur*: v. *supra*, nt. 401) *in singulis consaeptis suffragium per tabellam ferant* (*FIRA* I², 211, 55.9). Questa frase indica come più chiaramente non potrebbe desiderarsi che esse votavano nei rispettivi compartimenti recintati. Considerato che la procedura municipale – secondo il criterio generalmente sotteso al rapporto tra le strutture organizzative urbane e quelle dei *municipia* e quella delle *coloniae*: cfr. TH. MOMMSEN, *Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica*, in *Gesammelte Schriften* I.1, Berlin 1905, 292 (ma v. anche ID., *Lex Municipii Tarentini*, *ibid.*, 153) – si modellava fedelmente su quella urbana, ciascuno vede quale valore assuma una simile testimonianza a favore della nostra convinzione che nei comizi deliberanti sul campo Marzio le votazioni si effettuassero dentro i *saepta*. Una diretta testimonianza su questo punto potrebbe del resto ricavarsi da Liv. 10.24.18, dove le parole *introvocare tribus ad suffragium* sembrano proprio alludere al fatto che si era chiamati a dar il voto all'interno di uno spazio chiuso (altra questione è quella riguardante l'identificazione dei comizi chiamati a deliberare nel particolare caso qui richiamato da Livio: se si trattasse di comizi tribuiti, come farebbero pensare le sue parole, o non piuttosto di comizi centuriati, nella cui sfera di competenza parrebbe meglio rientrare la questione che viene rimessa, in quella circostanza, alla decisione popolare: cfr., ad es., Liv. 6.26.9. Su questo non comune caso di conflitto tra i consoli sull'assegnazione di una provincia militare, v. L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 732 s.). A proposito di *introvocare*, il MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 399 e nt. 1, ritiene che questo verbo, propriamente indicante, a suo modo di vedere, l'ordine rivolto al popolo di entrare nei recinti comiziali (dapprima il *Comitium*, il *Licium*, più tardi, i *saepta*) sia per lo più usato nelle fonti in modo distorto («denaturirt») per indicare «das Ausruf zur Abstimmung» (nello stesso senso U. HALL, *Voting procedure*, cit., 281). A noi sembra che un uso distorto del verbo possa senz'altro ammettersi laddove lo si trova

prevista per i comizi centuriati, ai quali la tradizione più attendibile collega, s'è visto, la genesi del proverbio *sexagenarios de ponte deicere*.

Si vede bene dunque quale difficoltà venga a profilarsi ulteriormente, e diremmo ormai insormontabilmente, contro la corrente identificazione del ponte proverbiale con una delle passerelle venute fin qui in considerazione.

10. Saremmo tentati a questo punto di seppellire il problema sotto una rassegnata *crux*, se non ci rendessimo conto, proprio ora, di aver appena cominciato con le nostre stesse mani a disseppellirne la soluzione.

Eliminate infatti le fuorvianti passerelle comiziali, si presenta in tutta la sua evidenza quello che normalmente costituisce il più ovvio complemento della nozione di ponte: e cioè, un fiume. Se era un vero e proprio ponte, vogliamo dire, quello da cui gli insofferenti *iuniores* minacciavano di *deicere* i sessantenni, è lecito allora presumere che il fatto sia accaduto in prossimità, o in vista di un qualche fiume. Non, di certo, il Tevere che, come si è giustamente rilevato, «con i comizi centuriati non c'entra»: ⁴⁰⁵ deve trattarsi di un fiume topograficamente correlabile con l'accennata specie di comizi.

Ora, un fiume siffatto esisteva davvero, e si dà il caso che sia lo stesso Festo il solo autore antico a darne notizia. Ed è piuttosto curioso, ci si permetta di osservare, che non si sia mai notato quale oggettiva e illuminante attitudine ad integrarsi vicendevolmente presentino le notizie ricavabili dai due lemmi festini *Sexagenorios* e *Petronia*.

Della *Petronia amnis* sappiamo ⁴⁰⁶ che incrociava il percorso dei magistrati diretti nel campo Marzio per trattare lì con il popolo qualche affare di loro competenza; e s'è pure visto ⁴⁰⁷ che la scomparsa di

impiegato in rapporto a votazioni legislative o giudiziarie, che si svolgevano nell'Urbe (Foro, Campidoglio o altro luogo), e magari già con l'impiego di *pontes*: cfr., ad es., Ascon. in *Corn.* 76 (STANGL), *tribus ad legem accipiendam... introvocare*, Liv. 40.42.10; 45.36.7. Solo in questi casi, probabilmente è lecito parlare di «eine Nachlässigkeit» di quel verbo, per noi chiaramente alludente al fatto che la *suffragii latio* aveva luogo nei (*intro*) *saepia*, che erano invece ubicati nel campo Marzio, sede dei comizi elettorali.

⁴⁰⁵ A. GUARINO, «*Depontani senes*», cit., 168.

⁴⁰⁶ Da Fest. v. *Petronia* (296 L.), testo riportato e discusso *supra*, 102 ss.

⁴⁰⁷ Sulla base di argomenti svolti *supra*, 104.

questo corso d'acqua, precocemente avvenuta per cause a noi ignote, doveva averne cancellato quasi del tutto la memoria: due particolari, questi, che sembrano giusto calzare alle esigenze del momento. Il primo, perché soddisfa al requisito della correlabilità con i *comitia centuriata*; che notoriamente, fin dall'origine, ebbero la loro abituale sede nel campo Marzio. Il secondo, perché una completa, o quasi completa, caduta in oblio dell'esser una volta esistito quel fiume contribuirebbe bene a spiegare la fioritura di fantasiose elucubrazioni da parte di antiquari ed eruditi intorno all'origine del nostro detto e alla sua presunta connessione con un *pons Tiberinus*.⁴⁰⁸

Che l'origine di quel detto avesse invece a che fare con un *pons Petronius*, e non *Tiberinus*, è quanto si ricava da un organico insieme di riflessioni, aventi come punto di partenza ciò che apprendiamo dal nostro lessicografo a proposito degli *auspicia peremnia*: genere d'auspici, egli dice, che i magistrati provenienti dall'Urbe e avviati a *quid agere in Campo* usavano trarre al momento di attraversare il fiume in questione. In questa informazione deve intendersi infatti contenuto – per ragioni che non occorre qui ribadire, e riguardanti comunque la particolare funzione dei suddetti auspici⁴⁰⁹ – la prova indiretta, ma non per questo meno sicura, che prima di lasciare la città i magistrati vi avevano tratto gli auspici necessari ai fini della *res da agere cum populo* nel campo Marzio.

Da tale fatto – ulteriormente confermato per altra via⁴¹⁰ – si snoda il ragionamento che conduce dalla *Petronia amnis* ai *Sexagenari*, passando per i dati a suo tempo desunti da Varr. *D. l. L.* 6.86-95 intorno ad un corpo di antiche prescrizioni nel cui ambito d'applicazione rientrava, sappiamo, il procedimento dei *comitia centuriata*. Da quei dati risulta che centro di gravitazione di tale procedimento, per tutto il tratto che precedeva la fase deliberativa, era il luogo – necessariamente un *templum* – dove il magistrato aveva eseguito l'*auspicatio* dal cui esito dipendeva l'inizio dell'azione.⁴¹¹ Sicché era nel *templum*, in

⁴⁰⁸ Sull'*opinio de ponti Tiberino* e la sua *vanitas*, v. *supra*, 132 s.

⁴⁰⁹ Tali ragioni sono esposte *supra*, 109 ss.

⁴¹⁰ V. *supra*, 114 ss., sul parallelismo esistente tra gli *auspicia* dei *comitia centuriata* e gli *auspicia* di guerra.

⁴¹¹ Sulla centralità del *templum* nella procedura di cui si tratta in Varr. *D. l. L.* 6.86-95, v. *supra*, 69, 91.

particolare, che si teneva la *con(ven)tio* durante la quale gli uomini lì radunati ricevevano dal magistrato i necessari ragguagli sulla questione da sottoporre alla loro decisione.⁴¹²

Se è vero allora, come s'è detto e si vedrà confermato in seguito,⁴¹³ che gli *auspicia* per i *comitia centuriata* erano originariamente tratti all'interno della città, ne consegue evidentemente che fino al termine della *contio* il popolo era ancora presente nell'Urbe, occupato ad ascoltare le suddette comunicazioni del magistrato. Da qui l'ulteriore conseguenza, tanto ovvia quanto per noi decisiva: allorché il magistrato, lasciata la città si incamminava verso il campo Marzio per *quid agere cum populo*, ad accompagnarlo lungo quel cammino che veniva ad un certo punto interrotto dalla *Petronia amnis*, doveva esser necessariamente lo stesso *populus*.

Ora, scartata l'idea, in sé del tutto inverosimile, che popolo e magistrato fossero costretti, per raggiungere la meta comune, ad immergersi nel fiume per attraversarlo a guado oppure a nuoto, ecco prender corpo davanti a noi un più che plausibile *pons Petronius*.⁴¹⁴ Il cui apparire fa subito scattare quel felice circuito di reciproche corrispondenze, che lega, come preannunciato poco fa, i due lemmi festini *Petronia* e *Sexagenarios*.

Per quanto riguarda la poco perspicua espressione *per pontem suffragium ferre*, abbiamo adesso una spiegazione meno insoddisfacente, a nostro avviso, di quelle fondate sulle passerelle comiziali. Il *suffragium* che al tempo della protesta dei *iuniores* s'era cominciato *a ferre per pontem* era certo quello che ancora si materializzava, alla ma-

⁴¹² Della funzione della *contio* nel quadro dell'antica procedura dei *comitia centuriata*, ci occuperemo *infra*, 217 ss.

⁴¹³ *Infra*, 247.

⁴¹⁴ Già in passato, del resto, s'è avuta qualche volta occasione di pensare all'esistenza di un ponte sulla *Petronia amnis*: cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 97 nt. 1 (a proposito degli *auspicia perennia* richiesti, secondo la notizia di Fest. v. *Petronia* 296 L., per l'attraversamento del fiume in questione): «... dass Festus sie (die Auspicien)... für die Ueberschreitung d i e s e r B r ü c k e fordert». V. anche M. E. DEUTSCH, *The plot to murder Caesar on the bridge*, in *University of California Publications in Classical Philology* II, 1916, 272 ss., che identifica con un ponte sul fiume ora detto la γέφυρα menzionata in Nicol. Damasc. 23.81 (opinione che si basa però, come ha mostrato F. COARELLI, *Il Campo Marzio*, cit., 153, sul fraintendimento di una notizia di Svet. *Caes.* 84.4, citato *supra*, nt. 384).

niera antica, nel fragoroso plauso della moltitudine⁴¹⁵ al progetto enunciato dal magistrato. Solo che, nel nuovo tipo di procedura, introdotto proprio allora per le deliberazioni dell'*exercitus centuriatus*, bisognava che l'assenso degli uomini, già informalmente manifestato nel corso della *contio* alla proposta altrettanto informalmente anticipata loro in quella sede dal magistrato,⁴¹⁶ ricevesse poi una formale e definitiva consacrazione da parte del popolo costituito in centurie. A questo scopo, occorreva "portarlo" nel campo Marzio,⁴¹⁷ nello stesso senso, riteniamo, in cui si diceva pure che il legislatore "portava" la *lex*,⁴¹⁸ o il magistrato "portava" gli *auspicia*:⁴¹⁹ tutte espressioni originariamente alludenti con ogni probabilità ad una traslazione del procedimento dalla città alla sede, necessariamente extraurbana, in cui esso sarebbe arrivato alla sua conclusione. E lo si "portava", questo suffragio, *per pontem*, nel senso che bisognava attraversare il ponte che univa i due capi della via interrotta a quel tempo dal corso della *Petronia amnis*.

In un simile contesto si chiarisce pure, sdrammatizzandosi,

⁴¹⁵ *Fragor plaudentium et acclamantium: supra*, 141 e nt. 391.

⁴¹⁶ Questo punto, che già *in contione* il popolo rispondesse con il suo *suffragium* alla *rogatio* magistratuale, sarà meglio sviluppato *infra*, 218 s.

⁴¹⁷ Non ha fondamento l'opinione di TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 400, che l'espressione *suffragium ferre* sia entrata in uso dopo l'introduzione del voto scritto, quasi che in essa si rispecchi il gesto del "dare", "porgere" la tessera del voto, in contrapposto ad *inire suffragium*, che farebbe invece riferimento al vecchio sistema del voto orale. Gli impieghi nelle fonti di quest'ultima espressione mostrano per altro che essa, lungi dal costituire un più antico equivalente dell'altra, indica piuttosto, con specifica accentuazione dell'aspetto cronometrico, il momento in cui prendono il via, non importa secondo quale sistema, le operazioni di voto (v., ad es., Liv. 1.17.9; 3.17.4; 71.3; 6.26.9).

⁴¹⁸ *Lex*, da intender qui, ovviamente, non come risultato di una deliberazione popolare, ma come sinonimo di *rogatio*, la proposta che il magistrato, dopo averla presentata *in contione*, doveva poi sottoporre al comizio per l'approvazione formale. È questo il senso di *lex* nell'espressione "*legis lator*", almeno fintantoché questa venne usata per indicare il magistrato autore della proposta (su tutto ciò v. G. VALDITARA, *Gai 3. 218-I.4, 3, 15 e l'evoluzione del concetto di legislator*, in *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 1999, 89 ss.). In tale accezione, è da ritenere che essa conservi l'antica idea del "portare la legge" dalla sede della *contio* a quella della deliberazione popolare (sedi diverse tra loro, non solo nell'antichissima procedura dei comizi centuriati, come pare doversi ora ammettere in base agli elementi fin qui emersi, ma anche, come si vedrà nell'ultimo capitolo di questo lavoro, in quella originariamente seguita nei comizi tributi).

⁴¹⁹ Sulle espressioni *auspicium*, *auspicia ferre*, v. *supra*, nt. 287.

l'origine dell'espressione *sexagenarios de ponte deicere*. Può ben immaginarsi, vogliamo dire, che i giovani contestatori mirassero a levarsi di torno, per l'elezione dell'*imperator*, i loro anziani colleghi: non però nel senso di volerli addirittura eliminare fisicamente, scaraventandoli nel fiume dall'alto del ponte. Prima ancora, infatti, che "buttar giù" (*deorsum iacere*),⁴²⁰ *deicere*, composto da *de+**iacere*, significa semplicemente "cacciare", "spinger da", con l'idea di una qualche forma di pressione esercitata su qualcuno per costringerlo ad allontanarsi da un certo luogo.⁴²¹ Se nel detto sui *sexagenari* il verbo in

⁴²⁰ Per questo significato del verbo v. *Th.l.L.*, *s.h.v.*, 392 ss.

⁴²¹ Non può trascurarsi, in proposito, l'ampia trattazione che proprio al verbo *deicere* e alla sua capienza semantica Cicerone dedica nella *Pro Caecina*. Si trattava, vale la pena di ricordare, di convincere i giudici davanti ai quali fu pronunciata la famosa orazione – sulla quale v., da ultimo, G. D'ANGELO, *La perdita della possessio animo retenta nei casi di occupazione*, Torino 2007, 99 ss. – dell'applicabilità al caso allora discusso dell'interdetto *De vi armata*, emesso dal pretore su istanza di Cecina contro un tale Ebuzio da lui accusato di avergli impedito, con l'aiuto di uomini armati, di entrare nel fondo sul quale egli vantava delle pretese giuridiche. Da parte sua Ebuzio, assistito nella causa da C. Calpurnio Pisone, negava di esser tenuto ad osservare l'interdetto, basandosi soprattutto sull'argomento che nella condotta da lui tenuta in quella vicenda non erano ravvisabili gli estremi di una *deiectio*. Con ciò, è assai probabile egli si riferisse alla nozione tecnica di *deiectio*, già da qualche tempo, verosimilmente, venuta a fissarsi nel lessico editale e giurisprudenziale secondo il principio, poi espressamente enunciato nelle fonti classiche (D. 43.16.1.9), "*deicitur is qui possidet*". In sostanza è lecito supporre che per i suoi avversari Cecina non potesse pretendere di esser reintegrato nel possesso del fondo controverso per la semplice ragione che non lo aveva mai posseduto. Se davvero era questo – come suggerisce nella sua penetrante indagine G. D'ANGELO, op. cit., 128 ss. – il nocciolo della strategia difensiva degli avversari, esso appare completamente, e forse intenzionalmente, travisato da Cicerone. Il quale, consapevole forse dell'indifendibilità del suo cliente sulla questione del possesso, cerca di eluderla quanto più possibile, impiantando la sua confutazione sul falso presupposto che a Cecina la qualità di *deiectus* venisse negata, non per la ragione, squisitamente giuridica, che non può dirsi tale chi non sia stato privato del possesso, sì piuttosto perché sarebbe propriamente tale chi sia stato espulso dall'interno di un immobile, mentre a Cecina si era solo impedito di mettervi piede. In questo modo, sviata l'attenzione dal valore tecnico-editale di *deicere*, il discorso si sposta sui comportamenti materiali che nell'uso comune del verbo si intendono ricompresi nel suo ambito di riferimento; ciò, allo scopo di dimostrare che tale ambito ha confini più ampi ed elastici di quanto gli avversari di Cecina non vogliano far credere. Ed è proprio sotto quest'aspetto che l'arringa ciceroniana può esser istruttiva per chi cerchi, come noi in questo momento, di capire che specie di ritorsione prospettassero ai *sexagenari* quelle grida incitanti ad una loro *deiectio de ponte*. Non c'è dubbio, esordisce Cicerone nell'affrontare specificamente la questione (*Pro Caec.* 17.49), che il verbo ha per suo valore essenziale l'idea del *demovere et depellere de loco*. Tutto sta, però, ad intendere in quale delle possibili declinazioni di questo significato di base il verbo viene usato.

questione viene per lo più inteso in quel primo significato,⁴²² ciò avviene con tutta probabilità a causa di una persistente suggestione creata dall'accostamento con il rituale degli Argei, che venivano per l'appunto ogni anno "buttati giù dal ponte".⁴²³

Esiste per esempio, egli concede, un'accezione del verbo nel senso di "buttar giù dall'alto" ("in inferiorem locum de superiore movere": *Pro Caec.* 17.50). Chi si attenesse rigidamente ad un tale significato dovrebbe escludere la configurabilità di una *deiectio* in un luogo pianeggiante. Il che restringerebbe in modo grottesco i presupposti per l'applicabilità dell'interdetto, tradendone palesemente la *voluntas et consilium et sententia* (*Pro Caec.* 18.50). Ciò dà la stura ad una lunga tirata contro una certa tendenza ad interpretare le parole senza tener conto dell'intento di chi le ha scritto o pronunciato; al termine della quale digressione, tutta risonante del celebre motivo dei *verba* contrapposti alla *voluntas*, l'Arpinate ritorna alla questione di partenza. Esiste, egli dice in sostanza, un valore generico di *deicere* che rende il verbo ugualmente applicabile, sia all'azione del cacciare qualcuno *ex eo loco ubi fuisset*, sia del cacciarlo *ab eo loco quo veniat* (*Pro Caec.* 30.86). Uno può essere, aggiunge poco dopo (*Pro Caec.* 30.87), tanto *deiectus ex urbe* – come avvenne a Cinna, il quale si trovava nella città –, tanto *deiectus ab urbe* – come avvenne a Telesino, il generale sannita che tentava invece di penetrarvi –; in modo analogo, per le stesse ragioni, è corretto dire che i partigiani di Tiberio Gracco furono *diecti ex Capitolio*, mentre i Galli furono *deiecti a Capitolio*. Tutto questo serve a Cicerone per sostenere che fu proprio per tale adattabilità del verbo che gli antichi ideatori del *De vi* lo assunsero nella formula dell'interdetto, così che questo potesse giovare indifferentemente *sive ex fundo sive a fundo deiectus essem* (*Pro Caec.* 30.87). Ai nostri fini, naturalmente, interessa poco se davvero nell'uso del pretore il verbo abbia avuto *ab origine* un valore tanto comprensivo. Conta invece il veder richiamata l'attenzione sull'esistenza nel parlare comune (da cui appunto, secondo Cicerone, esso sarebbe stato mutuato dal pretore) di un uso di *deicere* che si presterebbe a far luce sulla genesi del proverbiale detto "*sexagenarios de ponte*" assai meglio, a nostro avviso, dell'altro, pur ampiamente attestato, uso del verbo nel senso di "buttar giù dall'alto". Molto probabilmente, vogliamo dire, in quella *deiectio de ponte* ostilmente prospettata ai *sexagenari* va letta, come stiamo per dire nel testo, non una minaccia di morte, ma solo l'avvertimento che, se non avessero rinunciato ad andare nel campo Marzio per l'elezione dell'*imperator*, la loro avanzata si sarebbe fermata al ponte: nel senso che sarebbe stato loro impedito di mettervi piede o comunque di superarlo, quand'anche fossero riusciti ad inoltrarvisi.

⁴²² V. J.-P. NERAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, cit., 168.

⁴²³ Sono solamente due, per quanto ci risulta, le fonti in cui l'espressione *de ponte deicere* ricorre, in rapporto agli ultrasessantenni, con l'inequivocabile significato di "buttare giù dal ponte": Cic. *Pro Rosc. Amer.* 35.100 (*Habeo etiam dicere quem contra morem maiorum minorem anni LX de ponte in Tiberim deiecerit*: cfr. *supra*, 120) e Lact. *Epit.* 18.2 (*Et iam ante Saturno sexagenari homines... de ponte in Tiberim deiciebantur*). In tutt'e due i casi, però, la menzione del Tevere rivela l'influsso, più o meno diretto, dell'"*opinio de ponti Tiberino*", cioè (cfr. *supra*, 132 s.) di quella diffusa tendenza a interpretare il proverbio sui sessagenari alla luce di spiegazioni che ne collegano l'origine a quella del rito del 14 maggio. Da notare, per altro, che nella tematica degli Argei il verbo prevalentemente usato non è *deicere*, ma *mittere*, e per lo più associato ad un

Adesso però, superata tale fuorviante suggestione alla luce della vicenda narrata da Festo, è possibile restituire a quel verbo il significato che meglio si adatta alla vera origine del nostro detto. Con la conclamata minaccia *ut de ponte sexagenarios deicerentur*, i *iuniores* intesero avvertire gli anziani che, se si fossero ostinati a volersi recare ad eleggere l'*imperator*, ci avrebbero pensato loro, i giovani, a bloccarli sul ponte: sia ricacciando indietro quelli che vi si fossero già inoltrati, sia proibendo ai sopraggiungenti di varcarne la soglia d'accesso.⁴²⁴ In

complemento indicante, non provenienza (*de ponte*), ma destinazione (*in Tiberim, in aquam, etc.*): cfr. Ov. *Fast.* 5.622, 624, 628, 631, 635; Fest. v. *Sexagenarios <de ponte>* (450.30 L.); Lact. *Inst.* 1.21. A tale proposito v. J.-P. NÉRAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, cit., 168, il quale collega a ragione quest'uso di *mittere* al πέμπετε dell'oracolo di Dodona (riportato concordemente da Macr. *Sat.* 1.7.28; Dion. Hal. 1.19.3 e Lact. *Inst.* 1.21), coinvolto, come s'è visto *supra*, nt. 348, in alcune elucubrazioni di antiquari ed eruditi intorno all'origine della cerimonia del 14 maggio. Con molta probabilità, in definitiva, la crudele usanza che interpreti antichi e moderni hanno creduto di veder testimoniata dal proverbio sui sessagenari, non è altro che un miraggio creato dall'interferenza fra la tradizione degli stessi sessagenari e quella degli Argei, e dal conseguente scambio semantico del *mittere* (*in Tiberim*), proprio di quest'ultima con il *deicere* (*de ponte*), proprio dell'altra. Del resto, fra le due tradizioni, oltre al suddetto scambio di significato tra quei due verbi, non è mancato neanche uno scambio degli stessi verbi. Vediamo infatti che Varr. *D. l. L.* 7.44 usa *deicere* con riferimento agli Argei, mentre Non. v. *Sexagenarios per pontem* (842 L.), usa *mittere* in rapporto al proverbio.

⁴²⁴ Ad una dinamica di tipo diverso obbedì la leggendaria azione di resistenza che Orazio Coclite oppose, anche in questo caso su un ponte, contro i soldati di Porsenna. L'accostamento sembrerà bizzarro, ma esiste un certo profilo di comparabilità tra l'impresa dell'eroico combattente, sempre celebrata a Roma come supremo esempio di patriottismo e di valore militare (cfr. Pol. 6.54.3), e l'assai meno glorioso episodio dei *iuniores* (senza contare la risalenza di quest'ultimo, resa probabile dagli elementi considerati *supra*, 134 s., ad un'epoca grosso modo coincidente con quella in cui la tradizione – rappresentata soprattutto da Liv. 11.10 – colloca l'impresa di Orazio). In tutt'e due i casi, infatti, c'è un ponte – poco importa che si tratti di due ponti diversi, là *Sublicius*, qua *Petronius* – di cui qualcuno, da una parte Orazio, dall'altra i *iuniores*, vorrebbero sbarrare l'accesso a qualcun altro, rispettivamente i nemici etruschi e i sessagenari, per impedirgli di raggiungere un luogo non altrimenti raggiungibile se non attraverso quel ponte, e cioè in un caso l'interno della città, nell'altro il campo Marzio. Ben diverse furono però le modalità dell'azione oraziana rispetto a quella progettata dai *iuniores* per la realizzazione del loro intento. Questi ultimi volevano, nel senso chiarito nel testo, *de ponte deicere* i sessagenari; e a questo scopo può immaginarsi che pensassero di concentrarsi intorno alla testa di ponte rivolta verso la città, e lì convincere gli anziani, con le buone o con le cattive, a rinunciare al loro proposito elettorale e a tornarsene in città. Orazio invece, non essendo ovviamente in condizione, da solo, di attuare nello stesso senso una *deiectio de ponte* dei nemici, li affronta sulla testa di ponte rivolta verso la campagna (Liv. 11.10.5: *Vadit inde in primum aditum pontis*) e lì si impegna strenuamente ad arginare l'*impetum hostium, quantum corpore uno posset obsisti*, mentre

sostanza, ciò che essi si proponevano di ottenere era solo, secondo il significato basilare di *deicere*, di rendere impraticabile agli intraprendenti sessagenari quello che era a quanto pare un passaggio obbligato per i *suffragia ferentes* diretti al campo Marzio. E ciò basta, crediamo, per scagionare definitivamente i *maiores* dell'accusa d'aver praticato la crudele usanza che antichi e moderni hanno creduto d'individuare all'origine del proverbio *sexagenarios de ponte*.

Non vorremo però che questa catartica conclusione facesse perder di vista quello che più conta per noi della vicenda così ricostruita: e cioè il luogo e la circostanza in cui accadde. Il luogo è quello dove sorgeva il ponte sulla *Petronia amnis*, che i magistrati incontravano sul loro cammino quando alla testa del popolo, si recavano nel campo Marzio per i *comitia centuriata*, provenienti dalla città dove avevano tratto i relativi auspici e diretto le fasi preliminari del procedimento. La circostanza è legata a un'elezione cui i *iuniores* intendevano impedire ai sessagenari di prender parte, ostruendo loro l'accesso al ponte che bisognava attraversare per raggiungere la sede dell'assemblea. Accostare tra loro questi due dati, rispettivamente attinti dai lemmi festini *Petronia* e *Sexagenarios <de ponte>*, è stato come far combaciare i lembi delle due parti, finora separate, di un unico affresco. Un affresco raffigurante un episodio che dovette suscitare un certo scalpore all'epoca in cui vigeva la pratica di *per pontem suffragium ferre*. Se la nostra ricostruzione è corretta, è possibile allora affermare su una base di inopinata concretezza, che in quell'epoca l'assemblea deliberativa delle centurie, per la quale fu sempre prevista una sede extraurbana, faceva parte di un procedimento il cui primo tratto si svolgeva invece all'interno dell'Urbe. Sicché era necessario, esaurita la fase urbana del procedimento stesso, che i partecipanti si recassero tutti insieme nel

alle sue spalle i compagni, da lui incalzati *ut pontem ferro, igni, quaquumque vi possint interrumpant* (Liv. 11.10.4), si adoperano furiosamente a troncargli quello che da un momento all'altro avrebbe potuto essere un pericolosissimo *iter hostibus* alla città (Liv. 11.10.2). E all'ultimo momento, mentre già risuona il *fragor rupti pontis*, è lui, il coraggioso difensore dell'Urbe, che rischia di esser "buttato giù dal ponte", in un estremo assalto del nemico che egli riesce a sventare tuffandosi, con armi e corazza, nelle acque del Tevere (*Ita sic armatus in Tiberim desiluit*). Solo che il verbo usato da Livio per indicare il fallito tentativo degli etruschi di precipitarlo nel fiume non è *deicere*, bensì *detrudere*. *iam impetu conabantur detrudere virum* (Liv. 11.10.10). Un'analisi accurata della leggenda di Orazio Coclite, con le sue diverse varianti e le relative fonti in F. MÜNZER, v. *Horatius*.9, in *PW*VIII.2, Stuttgart 1913, 2331 ss.

Capitolo II

campo Marzio per il formale atto deliberativo cui tutto ciò era preordinato. Proprio a questo trasferimento dei *suffragia ferentes*, strutturalmente previsto nell'intervallo tra la *contio* e l'assemblea centuriata, alludono, pensiamo, le parole *per pontem suffragium ferre*: dacché il trasferimento avveniva lungo un percorso che, essendo interrotto dalla *Petronia*, comprendeva in quel punto il passaggio di un ponte. Che l'espressione si incontri in contesti esplicativi del detto sui sessagenari, dipende evidentemente dal ruolo avuto da quel ponte nella vicenda da cui trae origine il detto stesso. Una vicenda che ci offre, attraverso la viva testimonianza di un conflitto tra giovani e anziani che venne a turbare l'andamento del *comitatus* sulla via per il campo Marzio, una significativa conferma dell'originaria dislocazione in due sedi distinte, l'una urbana l'altra extraurbana, del procedimento dei *comitia centuriata*.

CAPITOLO III

COMITIATUS E COMITIA

1. Risale certo all'epoca delle prime utilizzazioni dell'esercito centuriato come assemblea deliberante⁴²⁵ il noto principio "*centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse*".⁴²⁶ Nell'ordinamento centuriato il popolo-esercito votava nello stesso ordine in cui combatteva,⁴²⁷ e proprio a causa del vistoso parallelismo tra l'*inire suffragium* e l'*in aciem armati discendere*⁴²⁸ dovette affermarsi fin da principio la regola che imponeva al nuovo tipo d'assemblea popolare di esercitare all'interno dell'Urbe le funzioni decisionali che le si andavano man mano attribuendo in materia elettorale, legislativa, giudiziaria.

Può quindi immaginarsi che, proprio per ottemperare alla regola accennata, il *magistratus-imperator*, dopo aver emesso le disposizioni relative all'*inlicium*, e fornito nel corso della successiva *contio* i necessari ragguagli sul contenuto della proposta che intendeva sottoporre alla loro approvazione, ordinasse agli uomini di seguirlo fuori delle mura, in un luogo dove essi, distribuiti per classi e raggruppati in centurie, sarebbero stati formalmente *rogati* di esprimere su quella proposta il loro *suffragium*.⁴²⁹

Nella sua formulazione il suddetto ordine del magistrato si sarà modellato, è da pensare, su quello con cui l'*imperator*, all'apertura della campagna militare, comandava alle truppe di lasciare la città e incamminarsi al suo seguito verso il previsto teatro delle operazioni

⁴²⁵ Per la dibattuta questione a quale periodo storico debbano farsi risalire gli inizi di un'attività, diciamo così, politico-costituzionale dell'esercito centuriato, basterà qui rinviare al più volte citato P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei "comitia centuriata"*.

⁴²⁶ Altra questione è se, insieme al principio sostanzialmente in sé considerato, possa ritenersi originaria anche la forma in cui Gellio ce lo tramanda. Si vedrà più avanti (*infra*, 186) per quali ragioni sia per noi da escludere un'alta risalenza della locuzione *centuriata comitia*, nonché dello stesso termine *comitia*.

⁴²⁷ V., tra altri, L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 563.

⁴²⁸ Per tale parallelismo cfr. Liv. 24.8.2.

⁴²⁹ A prescindere, per il momento, dalla questione di come dovettero configurarsi nel corso del tempo, sia in sé considerati sia nel loro reciproco rapporto, i due momenti della *rogatio* magistratuale e del *suffragium* popolare.

belliche. Ciò, verosimilmente, in base all'idea che, come si estendevano le funzioni dell'esercito oltre la sfera della guerra, così potessero estendersi, con i necessari adattamenti, formalità e schemi procedurali legati all'esperienza bellica.⁴³⁰ Nel quadro di una simile concezione non è affatto da scartare, diremmo, la possibilità che il solenne momento della partenza dell'armata per la guerra⁴³¹ costituisse, proceduralmente parlando, il «militärische Vorbild»⁴³² dell'uscita dei quiriti dalla città verso il luogo designato per la deliberazione dell'assemblea centuriata. Il che, se ben vediamo, può aiutarci a trovare la chiave per intendere il vero significato di un'espressione contenuta nel famoso precetto decemvirale sulle deliberazioni popolari *de capite civis*.⁴³³

Com'è noto, ad attestare in varie occasioni l'appartenenza alle XII Tavole dell'accennata disposizione è Cicerone, che in particolare nel terzo libro del *De legibus*,⁴³⁴ la fa figurare nella lista delle "ottime leggi" da lui stesso presentate, nelle vesti di Marco, uno dei personaggi del dialogo, come elemento costitutivo di un'ideale *descriptio magistratuum*.⁴³⁵

⁴³⁰ Di un particolare aspetto del parallelismo di cui parliamo abbiamo già avuto occasione di occuparci *supra*, 116, in materia di *auspicia*.

⁴³¹ Per la grande solennità di tale momento, v. Liv. 42.49.2, riportato *supra*, nt. 303.

⁴³² L'espressione è usata da L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 560, a proposito del parallelismo osservabile a suo giudizio tra i tre ordini che scandiscono la procedura di convocazione dei *comitia centuriata* (Varr. *D. l. L.* 6.88) e i tre segnali che regolano la partenza dell'esercito dall'accampamento (Pol. 6.40) o l'uscita dell'esercito in battaglia (Prob. in *Verg.* 104 KEIL).

⁴³³ XII tab. 9.2. Cfr. *FIRA*, I², 64.

⁴³⁴ Oltre al passo del *De legibus* (3.4.11) che stiamo per trascrivere nel testo, vanno richiamati i seguenti luoghi ciceroniani: *De leg.* 3.19.44 (dove si torna a discutere della suddetta norma nel commento che segue alla recitazione delle *leges de magistratibus*): *Tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis translatae duae, quarum... altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat*; *De rep.* 2.36.61 (dove si parla di C. Giulio, uno dei decemviri del 450 a. C. al quale si ascrive il merito d'aver voluto assicurare un regolare giudizio popolare ad un patrizio gravemente indiziato di omicidio, che egli avrebbe potuto far giustiziare senza processo, essendo, nella sua qualità di decemviro, non esposto a *provocatio*): *quod se legem illam praeclaram neglecturum negaret quae de capite civis Romani nisi comitiis centuriatis statui vetaret*; *Pro Sest.* 30.65: ... *cum et sacratis legibus et XII tabulis sanctum esset... neve de capite civis nisi comitiis centuriatis rogari*.

⁴³⁵ Con questa espressione viene indicato nel *De legibus* (3.2.5; 5.12; 13) l'insieme delle norme riguardanti, non solo i *magistratus*, ma anche gli altri organi della costituzione repubblicana. Tali norme, enunciate una dietro l'altra da Marco in *De leg.*

Cic. *De leg.* 3.4.11 *De capite civis nisi per maximum comitiatum
ollosque quos censores in partibus populi locassint,*⁴³⁶ *ne ferunto.*

Tra le domande che di fronte ad una simile disposizione la dottrina si è posta,⁴³⁷ una, principalmente, interessa ai nostri fini: se il citato testo del *Del legibus* ce ne restituisca fedelmente, o non, il dettato decemvirale. Per chiarire quest'aspetto sarà utile riandare al momento in cui Marco, nell'accingersi alla solenne declamazione delle *leges quibus*

3.3.6-4.11, formano, insieme alle *leges de religione*, da lui enunciate prima (*De leg.* 2.8.19-9.22) in materia di *sacra* e di *sacerdotes*, il corpo delle *leges quibus civitatem regi debent*, tema che in *De leg.* 1.5.17 Marco aveva dichiarato di voler prendere in considerazione nell'ambito di un programma espositivo destinato nelle sue intenzioni ad abbracciare *tota causa universi iuris ac legum*. Le *leges* accennate sono *optimae* (*De leg.* 1.5.15; 2.10.23) in quanto ritenute *consentaneae* all'*optimus status rei publicae* vagheggiato dall'Arpinate nel *De republica* (cfr., esplicitamente, *De leg.* 1.7.23; 3.2.4). Per un approfondimento dei profili tematici sfiorati in questa nota si veda G. ARICÒ ANSELMO, *Ius publicum-ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in AUPA 37, 1983, 613 ss.

⁴³⁶ O anche *locassint*, o *lacarint*, secondo la variante della tradizione manoscritta.

⁴³⁷ Prima fra tutte, se il precetto in questione sia veramente ascrivibile alle XII Tavole. A tale riguardo, l'attendibilità della testimonianza di Cicerone, ritenuta affidante dalla maggioranza degli studiosi, è stata negata, per ragioni diverse da A. MAGDELAIN, *Les XII tables et le concept de ius*, in *Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff, Sonderdruck aus Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-Hist. Kl., III F*, 157, Göttingen 1987, 17 (v. anche, ID., *Provocatio ad populum*, in *Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain*, Roma 1990, 573 nt. 17) e A. GUARINO, *Cicerone come e quando*, in *Pagine di Diritto romano*, V, Napoli 1994, 78 ss. (che ribadisce qui un'opinione già espressa in scritti precedenti, alcuni dei quali richiamati dall'autore in *loc. cit.* 78 s. nnt. 1, 5, 6). In difesa dell'opinione prevalente, v., per tutti, con argomenti a nostro avviso inoppugnabili, B. ALBANESE, «*Privilegia*», «*maximus comitiatus*», «*iussum populi*» (XII tab. 9.1-2, 12.5), in *Scritti giuridici*, II, cit., 1701 ss. Altra importante questione è se il nostro precetto debba considerarsi, come si ritiene comunemente, riferito all'attività giudiziaria dei comizi centuriati (così da intenderlo come un divieto di irrogare condanne capitali al di fuori dell'assemblea centuriata); ovvero (anche) all'attività legislativa, come potrebbe far pensare, tra l'altro, la locuzione *ferre (de capite civis)*, che è tecnica – nota B. ALBANESE, *loc. cit.*, 1710 – per la presentazione al popolo di proposte legislative. Sul punto, v. le equilibrate considerazioni di C. VENTURINI, I «*privilegia*» da Cicerone ai romanisti, in SDHI 56, 1990, 187 s. Allo scritto del Venturini appena citato facciamo pure rinvio per ciò che attiene al discusso rapporto tra il precetto di XII tab. 9.2 e l'altro, «*Privilegia ne invoganto*» (XII tab. 9.1), ad esso strettamente associato da Cicerone nei passi citati *supra*, nt. 433 (eccetto che in quello del *De republica*). Quanto, infine, al problema della relazione tra la norma decemvirale di cui parliamo e le vicissitudini storiche della *provocatio ad populum*, v. M. HUMBERT, *Le tribunal de la plèbe et le tribunal du peuple: remarques sur l'histoire de la "provocatio ad populum"*, in MEFRA 100.1, 1988, 466 s., e B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 44 ss.

Capitolo III

civitates regi debeant,⁴³⁸ aveva dichiarato di volerle enunziare con “la voce” delle leggi:

Cic. *De leg.* 2.7.18 *Expromam equidem, ut potero, et, quoniam et locus et sermo familiaris est, legum leges voce proponam.*

E a Quinto che lo interrogava sul significato di questa frase, invero alquanto sibillina,⁴³⁹ aveva risposto:

⁴³⁸ Questo delle “leggi reggitrici dei popoli” è, come accennato *supra*, nt. 434, il secondo dei due grandi temi che, in *De leg.* 1.5.17, Marco assegna programmaticamente all’incipiente discussione con Quinto ed Attico, suoi interlocutori nel dialogo (il primo tema, vale la pena ricordare, è quello dell’origine naturale del diritto; e vi è poi, come terzo tema da svolgere su un piano subordinato rispetto agli altri due, quello del “cosiddetto” *ius civile*). Abbiamo esposto altrove la nostra convinzione che nella suddetta categoria delle *leges quibus civitates regi debent* si adombri una concezione ciceroniana in cui si prefigura la celebre nozione di *ius publicum* enunciata assai più tardi da Ulpiano in D. 1.1.1.2: cfr. il nostro *Ius publicum-ius privatum*, cit., 735 ss. (al quale studio ci si permetta pure di rinviare per ciò che attiene alla struttura espositiva del *De legibus* e alla verifica della sua effettiva rispondenza al programma di trattazione fissato in 1.5.17: v. op. cit., 648 ss.).

⁴³⁹ Non sorprende che in qualche caso essa sia stata fraintesa. Si veda, per es., G. DE PLINVAL, *Cicéron. Traité de lois*, Paris 1959, 48, dove le parole *legum leges voce proponam* vengono così tradotte: je vais à haute voix vous soumettre «les lois des lois». C’è qui, da parte dell’interprete una svista evidente: ai suoi compagni Marco preannuncia con quelle parole, non che egli reciterà loro «le leggi delle leggi (!) ad alta voce» (come se fosse pensabile, in alternativa, una loro recitazione sussurrata!), bensì che reciterà «le leggi con la voce delle leggi»; (così, fra altri, L. FERRERO-N. ZORZETTI, *M. Tullio Cicerone. Opere politiche e filosofiche* I. *Lo Stato, le Leggi, i Doveri*, Torino 1974, 483), proposito che risulterà meno oscuro di quanto non appaia in sé considerato, ove lo si colleghi alla frase immediatamente precedente, *quoniam et locus et sermo familiaris est* (non a caso anch’essa fraintesa dal curatore francese dell’edizione «Les belles lettres», il quale introduce un *haudquaquam* tra *sermo* e *familiaris* che capovolge del tutto arbitrariamente il senso della frase). A farci comprendere che cosa voglia dire Marco nel porre qui l’accento sul carattere “familiare” del *locus et sermo* (cioè, del soggetto e delle qualità stilistiche dell’imminente trattazione), sarà più tardi il duplice commento a caldo dei suoi interlocutori, appena terminata la solenne enunciazione delle leggi. Quand’egli, infatti, avrà finito di esporre quelle sulla religione, Attico esclamerà: 2.10.23 *Conclusa quidem est apte magna lex sane quam brevi! Sed, ut mihi quidem videtur, non multum discrepat ista constitutio religionum a legibus Numae nostrisque moribus*. In modo analogo, vediamo più in là, alla declamazione delle leggi sui magistrati, seguirà subito l’osservazione di Quinto: 3.5.12 *Quam brevi frater in conspectu posita est a te omnium magistratuum descriptio: sed ea paene nostrae civitatis, etsi a te paulum adlatum est novi*. Ecco spiegato per quale ragione nell’accingersi alla presentazione delle *leges*, Marco aveva parlato di una loro *familiaritas*: e cioè che esse non differiscono, sostanzialmente, dalle ben note strutture normative della *vetus res publica Romana*, che Quinto ed Attico non tarderanno appunto a riconoscere. Ed

*ibid. Sunt certa legum verba, Quinte, neque ita prisca, ut in veteribus XII sacratisque legibus, et tamen, quo plus auctoritatis habeant, paulo antiquiora quam hic sermo est.*⁴⁴⁰

Le parole delle leggi – egli dice, riferendosi evidentemente alle leggi che sta per enunziare – hanno un tono deciso (*sunt certa*), e sono inoltre mediamente anticate: non tanto vecchie, cioè, quanto nelle vetuste leggi delle XII Tavole o *sacratae*, e un pò più all'antica di come non si usi oggidì, così da guadagnare in autorevolezza.

Appare chiaro da queste parole che Marco sta parlando di uno stile legislativo ideale, quello che si addice appunto alle *leges quibus civitates regi debent*. La studiata mescolanza di perentorietà e attempatezza che caratterizza i preannunciati *verba legum* non si trova in leggi positivamente vigenti, ma costituisce il canone stilistico cui lo stesso Marco lascia intendere d'essersi ispirato nel formulare il testo delle ottime leggi: che nella realtà storica furono difatti, com'è noto, non delle leggi in senso tecnico, ma norme di diritto consuetudinario che proprio e soltanto a Cicerone devono la forma imperativa e arcaicizzante in cui le conosciamo dal *De legibus*. In questo senso, dunque, Marco dichiara d'aver dato loro una *vox legum*.

Fanno sicuramente eccezione, tuttavia, rispetto a quanto ora detto

è precisamente grazie a questa preannunciata e poi confermata *familiaritas* delle ottime leggi che Marco può permettersi di enunciarle *voce legum*, senza bisogno di tradurle nella lingua di tutti i giorni il contenuto dispositivo, essendo egli sicuro che questo risulterà pienamente intellegibile ai suoi compagni, malgrado le altisonanti asperità dello stile legislativo. Non ha molta logica, diremmo, il nesso istituito, in alcune traduzioni del testo, tra la causale *quoniam et locus et sermo familiaris est* e la reggente *legum leges voce proponam*. V., ad es., C. WALTER KEYES, *Cicero. De legibus*, London Cambridge 1961, 391: ...since the place and the conversation are private, I will recite my laws in the legal style; o anche L. FERRERO-N. ZORZETTI, *op. loc. cit.*: ...dal momento che il luogo e la conversazione sono d'indole familiare, proporrò le leggi con la voce delle leggi.

⁴⁴⁰ A queste parole, Marco aggiunge la promessa di limitarsi, per brevità, ai contenuti essenziali: *De leg. 2.7.18 (cont.) Eum morem igitur cum brevitate, si potuero, consequar. Leges autem a me edentur non perfectae – nam esset infinitum –, sed ipsae summae rerum atque sententiae*. Promessa il cui mantenimento gli verrà più tardi implicitamente riconosciuto da tutt'e due i suoi interlocutori; che, come s'è visto dai passi citati alla nota precedente, non mancheranno di osservare ammirati con quale concisione egli sia riuscito ad esporre sia la *constitutio religionum*, sia la *magistratum descriptio*.

le due *leges praeclarissimae* che lo stesso Marco rivela più in là⁴⁴¹ di aver *de duodecim tabulis translatae*:⁴⁴² una delle quali, precisamente, è quella che *de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat*. Se è vero infatti, come peraltro si ammette comunemente,⁴⁴³ che Cicerone ha tratto questa norma dalle XII Tavole, non si vede per quale ragione avrebbe dovuto trasmettercela in forma diversa dall'originale.⁴⁴⁴ Egli non fa mistero, lo abbiamo visto, anzi pare andarne fiero, d'esser l'artefice di quel maestoso apparato di pseudoleggi. Ma che vanto, o che vantaggio, avrebbe potuto trarre dall'alterare il tenore di una vera legge, per di più proveniente dalle XII Tavole,⁴⁴⁵ dichiaratamente assunte, si ricorderà, a modello di riferimento nella costruzione del suo monumento legislativo?⁴⁴⁶

⁴⁴¹ *De leg.* 3.19.44, riportato *supra*, nt. 433.

⁴⁴² Su ciò, recentemente, B. SANTALUCIA, *Sulla legge decemvirale de capite civis*, in *Le XII Tavole dai decemviri agli umanisti*, cur. M. HUMBERT, Pavia 2005, 401.

⁴⁴³ Le poche voci dissenzienti sono ricordate *supra*, nt. 436.

⁴⁴⁴ A parte, si capisce, l'ammodernamento ortografico subito nel frattempo dalla lingua delle XII Tavole: su ciò, v. A. GUARINO, *Cicerone come e quando*, cit., 80, e B. ALBANESE, «Privilegia», «*maximus comitiatus*», cit., 1708; ma già, con osservazioni dello stesso tipo, ID., *Maximus comitiatus*, cit., 1692.

⁴⁴⁵ Senza dire che proprio nel *De legibus*, in un passo famoso (2.23.59), Marco ricorda, rivolgendosi a Quinto e ad Attico, come da piccoli, secondo un costume educativo ormai desueto nei loro giorni attuali, avessero dovuto mandar a mente le XII Tavole *ut carmen necessarium*. Dobbiamo quindi presumere che tutti e tre, fin dall'infanzia, conoscessero a memoria il testo della legge. E ciò naturalmente aumenta la probabilità che le due *leges praeclarissimae* di cui parla Marco (*De leg.* 3.19.44) siano state da lui *translatae* con scrupolosa (o il più possibile scrupolosa) fedeltà letterale. Su questo punto (in rapporto ad opinioni espresse da A. GUARINO, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII Tavole*, ora in *Pagine di Diritto Romano*, IV, Napoli 1994) cfr. B. ALBANESE, «Privilegia», «*maximus comitiatus*», cit., 1708.

⁴⁴⁶ Di diversa opinione A. CORBINO, «*De capite civis nisi per maximum comitatum ferunto*». Osservazioni su *Cic. «De leg.» 3.4.11*, in INDEX 26, 1998, 110. Questo autore, pur ammettendo la probabilità che nelle XII Tavole fosse presente un divieto di *rogare de capite civis* al di fuori dei comizi centuriati, esclude che esso potesse esser formulato nei termini in cui viene riferito in *De leg.* 3.4.11. Una tale possibilità sarebbe infatti incompatibile a suo giudizio con il proposito, espresso da Marco in *De leg.* 2.7.18, di enunciare le *leges* con uno stile studiatamente arcaizzante e quindi artefatto (per tale opinione l'autore si richiama ad un'interpretazione già proposta da A. GUARINO, *Cicerone come e quando*, cit., 91 e nt. 61 – ma v. anche ID., *Il dubbio contenuto pubblicistico*, cit., 90 –, su un piano di più radicale scetticismo circa l'attendibilità della testimonianza ciceroniana sul precetto decemvirale in questione). Argomento al quale riteniamo possano contrapporsi i rilievi da noi esposti nel testo sulla non riferibilità giusto alle due *leges*

Se mai v'è qualcosa nella vetusta legge *de capite civis* di cui è dato sospettare un'effettiva estraneità al dettato decemvirale, non può esser altro che il riferimento ai censori: magistratura che non esisteva ancora, secondo la tradizione,⁴⁴⁷ a metà del V sec. a. C.: e la cui menzione è possibile perciò sia stata aggiunta dallo stesso Cicerone, magari con l'intento di render più chiaro il dettato della norma.⁴⁴⁸ Al contrario, sono da considerarsi certamente originali, a nostro avviso, le parole *nisi per maximum comitiatum*,⁴⁴⁹ che sotto forma di deroga al

decemvirali del dichiarato proposito di Marco. Una seconda ragione per negare che in *De leg.* 3.4.11 Cicerone citi fedelmente dalle XII Tavole, sarebbe per l'a. che «il linguaggio precettivo decemvirale afferma sempre direttamente e non attraverso una doppia negazione». Argomento, quest'altro, al quale non può farsi a meno di obiettare che Gaio, nel suo commento alle XII Tavole, e con indubbio riferimento al lessico decemvirale, dice, proprio al contrario, che *Duobus negativis verbis quasi permittit lex magis quam prohibuit.* D. 50.16.237 (Gai. 5. *ad l. XII tab.*). Non è da escludere, naturalmente, che *lex* indichi qui le norme decemvirali nel loro insieme, secondo un uso del termine piuttosto comune tra i giuristi romani (su cui, v., tra altri, TH. MOMMSEN, $\Delta\Omega\Delta\text{E}\text{K}\text{A}\Delta\text{E}\Lambda\text{T}\text{O}\Sigma$, in *Gesammelte Schriften*, I.2, Berlin 1905, 141). Ma nulla impedisce di scorgere in questo passo un preciso e diretto riferimento al precetto di XII tab. 9.2.

⁴⁴⁷ Secondo la tradizione, come si sa, la censura fu istituita nel 443 (Liv. 4.8.1. ss.; Zon. 7.19); benché non manchino indizi di una sua risalenza ad età predecemvirale (Dion. Hal. 11.63.2; Cic. *Ad fam.* 9.21.2; D. 1.2.2.17). Sono ben noti, per altro, i problemi relativi alla *lex Aemilia de censura* (Liv. 4.24.5; 9.32.4 ss.; 34.24), sui quali v. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 326 ss.

⁴⁴⁸ Eliminato come anacronistico il termine *censores*, non è detto che questo trattamento vada esteso all'intera frase *ollosque quos... in partibus populi locassint*. Su questo tratto, ignorato dagli editori del testo decemvirale e generalmente fatto segno di una più o meno dichiarata diffidenza da parte della dottrina, a causa, pensiamo, del termine innegabilmente sospetto che esso contiene (v., ad es., A. CORBINO, *De capite civis*, cit., 110), su questo tratto, dicevamo, ci sembra da accogliere l'invito di B. ALBANESE, «*Privilegia*», «*maximus comitiatus*», cit., 1707 s., ad un più cauto giudizio. Si ammette comunemente – egli dice in sostanza – che le operazioni del censo, cui allude l'arcaica espressione *in partibus populi locare*, preesistevano di gran lunga all'istituzione della censura, essendo la necessità delle anzidette operazioni sicuramente tanto antica quanto lo stesso ordinamento centuriato. Sicché, una volta eliminato il termine *censores*, non dovrebbe più sussistere alcuna valida ragione per negare l'originalità del tratto in discussione. Senza dire che con l'accennata eliminazione si verrebbe a recuperare la caratteristica, propria dello stile decemvirale, dell'uso del verbo senza esplicita menzione del soggetto (uso attestato nello stesso precetto di cui parliamo: *ne ferunto*). Sul tratto *ollosque-locassint*, e sulla sua, per noi probabilissima, ascrivibilità al testo decemvirale, v. comunque *infra*, 172 ss.

⁴⁴⁹ Le giudica «too literary and insufficiently precise to be plausible» M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, London 1996, 699, che ritiene più probabile, come

divieto di *ferre (ne ferunto) de capite civis*,⁴⁵⁰ autorizzano i magistrati a farsi latori di proposte di tal genere per mezzo del *maximus comitiatus*.

In altre sue opere,⁴⁵¹ dove gli era capitato di richiamare lo stesso precetto decemvirale senza sentirsi impegnato, come nel *De legibus*,⁴⁵² a mantenerne il più possibile l'antiquata forma lessicale, l'Arpinate aveva usato, al posto dell'arcaico inciso *nisi per maximum comitiatum*, la diversa espressione *nisi comitiis centuriatis*; nella convinzione, evidentemente, che *maximus comitiatus* designasse nella legge l'assemblea popolare rispondente al più aggiornato appellativo di *comitia centuriata*.

Senonché, riguardo a questa interpretazione ciceroniana, fatta propria dalla maggior parte degli studiosi,⁴⁵³ può osservarsi che essa

forma originaria, *ni maximus comitiatus est*, in base al confronto con XII tab. 1.1. Al riguardo ci si permetta di osservare che il confronto potrebbe giustificare, senz'altro, la sostituzione di *ni* a *nisi*, ma non di *maximus comitiatus* a *per maximum comitiatum*, né, tantomeno, l'inserzione di *est*, di cui non si sente il minimo bisogno, né dal punto di vista logico, né da alcun altro punto di vista. Non si vede, d'altra parte, a che cosa giovi richiamare l'enunciato gaiano di D. 50.16.237 (riportato *supra*, nt. 445) a sostegno dell'accennata proposta ricostruttiva, dal momento che la notazione di Gaio si ataglia perfettamente anche alla forma tramandata da Cicerone.

⁴⁵⁰ Vale la pena di notare che anche negli altri passi – *De leg.* 3.19.44; *De rep.* 2.36.61; *Pro Sest.* 30.65 (riportati *supra*, nt. 433) – dove richiama il precetto in questione, Cicerone lo presenta sempre sotto forma di un divieto (di *rogari* o *statui de capite civis*) la cui portata viene limitata per mezzo di un *nisi* (*maximo comitiatu* o *comitiis centuriatis*). Il che costituisce, crediamo, un'ulteriore garanzia, in aggiunta alla notazione gaiana di D. 50.16.237, della risalenza alle XII Tavole della doppia negazione *nisi... ne...*, attestata in Cic. *De leg.* 3.4.11: costruito che resiste indeformabilmente, potrebbe dirsi, al variare del contesto espositivo ciceroniano, proprio perché appartenente ai *certa verba* della *lex*.

⁴⁵¹ Precisamente in *De rep.* 2.36.61 e *Pro Sest.* 30.65.

⁴⁵² Ci riferiamo ovviamente all'impegno assunto da Marco in *De leg.* 2.7.18 di enunciare le leggi con la "voce" delle leggi. Un'eco di questa "voce" persiste a quanto pare nelle parole *maximo comitiatu* usate da Marco nel commentare, in *De leg.* 3.19.44, la norma *de capite civis*, dove quell'arcaica espressione si presenta nella diversa forma *per maximum comitiatum*.

⁴⁵³ Ad es., A. SCHWEGLER, *Römische Geschichte im Zeitalter des Kampfs der Stände*, III, Tübingen 1872, 40 s., 293; L. LANGE, *Römische Alterthümer*, II³, Berlin 1879, 549; TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 322 s.; E. PAIS, *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, I, Roma 1915, 408 ss.; A. HEUß, *Zur Entwicklung des Imperiums des Römischen Oberbeamten*, in ZSS 64, 1944, 144; P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei "comitia centuriata"*, cit., 23; V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, cit., 59; B. ALBANESE, *Maximus comitiatus*, cit., 1698; L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma*,

non si accorda granché con il ruolo strumentale che il *maximus comitiatus* sembra rivestire, stando alla forma antica del precetto, rispetto all'attività del *ferre* (... *per maximum comitiatum... ferunto*),⁴⁵⁴ verbo tecnicamente alludente alla presentazione di proposte magistratali ai comizi: e non, di certo, *per mezzo* dei comizi.⁴⁵⁵

Per non dire, poi, della difficoltà che l'aggettivo *maximus* oppone ai seguaci dell'interpretazione qui discussa. Ove si ritenga, infatti, che nella legge *maximus comitiatus* indicasse i *comitia centuriata*, si sarà necessariamente indotti a pensare che *maximus* rimandi ad un altro tipo di assemblea comiziale di ordine inferiore.⁴⁵⁶ E, poiché l'unica altra pensabile al tempo delle XII Tavole, per consolidata dottrina,⁴⁵⁷

Napoli 1994, 129; G. VALDITARA, *Lo Stato nell'antica Roma*, Soveria Mannelli 2008, 202. Vi sono poi degli studiosi che, pur dando credito a Cicerone sull'effettiva presenza nelle XII Tavole del precetto *de capite civis*, ritengono che *maximus comitiatus* vi stesse ad indicare, non i comizi centuriati, bensì i curiati: A. ROSENBERG, *Untersuchungen zur römischen Zenturienverfassung*, Berlin 1911, 57, 83 s.; G. BESELER, *Comitiatus maximus* in ZSS 57, 1937, 356 s.; H. SIBER, *Die ältesten römischen Volksversammlungen*, in ZSS 57, 1937, 263 s.

⁴⁵⁴ La singolarità di questa costruzione non sfugge a B. ALBANESE, *Maximus comitiatus*, cit., 1692, che vi scorge un indizio di «arcaicità autentica». Diversa spiegazione in E. GABBA, *Maximus comitiatus*, in *Athenaeum* 65, 1987, 203 nt. 1, secondo cui sarebbe stato Cicerone ad inserire le parole *per maximum comitiatum* nel testo della legge.

⁴⁵⁵ Altrettanto malamente si concilierebbe quest'idea di strumentalità con il verbo *rogare* che troviamo usato al posto di *ferre* in *De leg.* 3.19.44: dove si dice, del precetto in questione, che *de capite civis nisi maximo comitiatu rogari vetat*. *Rogare*, come *ferre*, indica un'attività del magistrato (i due verbi sono addirittura trattati come sinonimi in Tit. Ulp. 1.3: *Lex aut rogatur, id est fertur...*): sicché avrebbe poco senso dire che il magistrato *rogat per mezzo* del comizio. Lo stesso rilievo vale per Cic. *Pro Sest.* 30.65: *neve (liceret) de capite civis nisi comitiis centuriatis rogari*. Si può osservare che l'ablativo usato in tutti e due i passi or ora richiamati, *maximo comitiatu* e *comitiis centuriatis*, si presterebbe abbastanza plausibilmente ad esser inteso in senso locativo o temporale (nel, o durante, il comizio). Solo che verrebbe così a perdersi quel valore di strumentalità che risalta in piena evidenza nell'espressione *per maximum comitiatum*. Piuttosto ambiguo, per altro, Cic. *De rep.* 2.36.61, *quae (lex) de capite civis Romani nisi comitiis centuriatis statui vetaret*, dove, rispetto a *statuere*, l'espressione *comitiis centuriatis* potrebbe prendersi, non si sa bene se come complemento di mezzo o di agente. Si direbbe, insomma, che Cicerone incontri qualche difficoltà nel trasporre in altra forma la locuzione legislativa *per maximum comitiatum*. Ciò fa venire il sospetto che nelle XII Tavole *maximus comitiatus* non significasse affatto *comitia centuriata*, com'egli mostra di credere; e che proprio a tale equivoco siano dovuti quei poco felici adattamenti, da parte sua, della *vox legis*.

⁴⁵⁶ Cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 323 nt. 2: «Unleugbar setzen die Zwölf Tafeln für die nicht capitalen Prozesse ein Volksgericht geringerer Art voraus».

⁴⁵⁷ Per la diffusa opinione che fa risalire i comizi tribuiti ad epoca notevolmente meno antica delle XII Tavole, v., per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I²,

è quella curiata,⁴⁵⁸ non ci si potrà far a meno di chiedere la ragione di tale supposta supremazia legislativamente riconosciuta dell'una rispetto all'altra. Si è allora costretti a constatare che le due sole risposte possibili (e in effetti alternativamente proposte dagli studiosi) a questa semplice domanda sono entrambe, in pari misura, opinabili e insoddisfacenti.

Alla prima risposta – “massima” perché la più numerosa⁴⁵⁹ – si è

cit., 387 ss. Al contrario, per TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 323 nt. 1, il *comitiatus* non *maximus* implicitamente richiamato nella legge sarebbero proprio i comizi tributi, forse istituiti in epoca di poco precedente le XII Tavole. A ciò si arriverebbe per esclusione: i *concilia plebis* non erano *comitiatus*, e le curie non avevano competenza in materia giudiziaria. Più elastico, su questo punto, il ragionamento di H. SIBER, *Die ältesten röm. Volksversammlungen*, cit., 263 nt. 3: siccome non è dato stabilire se *maximus* sia elativo o superlativo, il secondo termine della sottintesa relazione potrebbe essere in teoria tanto un *comitiatus* non *maximus*, tanto un'assemblea diversa da un *comitiatus* (e cioè il concilio della plebe).

⁴⁵⁸ Ciò è apparso in contrasto con il fatto che *maximus* come superlativo presuppone invece l'esistenza di almeno tre specie di comizi: v. A. GUARINO, *Cicerone come e quando*, cit., 90 (ma v. già *Il dubbio contenuto pubblicistico*, cit., 91 nt. 23), il quale ne trae un'ulteriore ragione per metter in dubbio l'affidabilità della testimonianza ciceroniana sull'appartenenza alle XII Tavole del nostro precetto. Un rilievo analogo in A. CORBINO, «*De capite civis*», cit., 114 nt. 25 (in questo caso, per negare la risalenza alle XII Tavole, non del precetto, ma della forma in cui è citato da Cicerone). Ma è possibile, chiediamo, sostenere che anche nel latino arcaico valesse la regola, normalmente osservata nel latino classico, per cui il superlativo implica una relazione tra almeno tre termini? Per la negativa, v., a nostro avviso persuasivamente, A. MOMIGLIANO, *Praetor maximus*, in *Studi in onore di G. Grosso*, I, Torino 1968, 169 s., con numerose attestazioni di superlativo applicato ad uno dei due termini di una coppia. Sul punto v. anche M. LEUMANN-J.B. HOFMANN-A. SZANTYR, *Lateinische Grammatik*, II, 1965, 162. Si veda pure sull'argomento, benché in tutt'altro ordine di idee, A. SCHWEGLER, *Röm. Gesch.*, III, cit., 40 s., il quale, giudicando a quanto pare del tutto ovvio che *maximus* implicasse nella legge una relazione comparativa fra tre diverse specie di *comitia*, ne deduceva «daß zuvor (cioè anteriormente alle XII Tavole) auch die beiden kleineren Comitiate, die Curiat- und die Tributcomitien, Capitalgerichtsbarkeit geübt hatten».

⁴⁵⁹ Th. MOMMSEN, *Die patricisch-plebejischen Comitien der Republik*, in *Römische Forschungen*, I, Berlin 1864, 161; J. BLEICKEN, *Ursprung und Bedeutung der Provocation*, in ZSS 76, 1959, 352. Una perfetta dimostrazione della controvertibilità di tale opinione è data da H. SIBER, *Die ältesten röm. Volksversammlungen.*, cit., 263, per il quale all'epoca delle XII Tavole i *comitia centuriata* sarebbero stati, non «die größte», ma «die kleinere Versammlung». Un'ulteriore variazione su questo stesso tasto della superiorità numerica, in C. VENTURINI, in *Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazioni del diritto in epoca medio-repubblicana*. Atti del Convegno di Diritto Romano, Copanello 28-31 maggio 1986, Napoli 1989, 93, secondo cui l'espressione *maximus comitiatus* sarebbe stata, con consapevole intento, scelta dal legislatore decemvirale perché gli permetteva di indicare con sufficiente univocità i *comitia centuriata*, esibendo al tempo stesso, attraverso l'allusione alla

difatti obiettato autorevolmente⁴⁶⁰ che la tradizione presenta i comizi curiati come riunioni includenti, al pari dei centuriati, patrizi e plebei;⁴⁶¹ ed è perciò esclusa la possibilità di una relazione gerarchica di tipo quantitativo tra due specie di assemblee, coincidenti entrambe con l'*universus populus*.⁴⁶² Quanto alla seconda – “massima” perché di rango superiore rispetto all'altra⁴⁶³ –, non si vede da che punto di vista potrebbe giustificarsi questa presunta superiorità dei comizi centuriati, se si considera che l'assemblea delle curie era organo della più antica costituzione cittadina, vitalmente connesso alle venerande istituzioni dei *maiores* e vantava, a tacer d'altro, tra le sue competenze la *lex de imperio*, atto di essenziale rilevanza per lo *status rei Romanae*.⁴⁶⁴

2. In anni ancor recenti è stata avanzata un'interpretazione che respinge l'assunto, comune alle altre due appena ricordate, per cui la locuzione *maximus comitiatus* equivarrebbe a *comitia centuriata*. Non che si neghi l'esclusiva competenza di tali comizi a deliberare *de capite civis*; si ipotizza piuttosto che questa competenza sia stata solamente presupposta dal precetto di XII tab. 9.2, il quale dal canto suo si sa-

loro maggiore rappresentatività rispetto al *concilium plebis*, la ragione giustificatrice della competenza esclusiva a decidere *de capite civis* che veniva loro attribuita dalla legge.

⁴⁶⁰ A. MAGDELAIN, «*Praetor maximus*» et «*comitiatus maximus*», in *Ius Imperium Auctoritas*, cit., 334; ID., *De la coercition capitale du magistrat supérieur au tribunal du peuple*, *ibid.*, 540.

⁴⁶¹ Sui dati ricavabili dalla tradizione a questo riguardo, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Forschungen*, I, cit., 145 ss.

⁴⁶² Contro la tesi per cui i plebei sarebbero stati esclusi dalle curie, v., per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 149 ss.

⁴⁶³ Per TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 324, la qualifica di *maximus* alluderebbe per implicita opposizione alla più modesta levatura dei comizi tributi, in un'ottica simile a quella in cui Cic. *Pro Planc.* 3.7 parla di *comitia leviora* con riferimento ai comizi elettorali edilizi. Analogo punto di vista in A. MAGDELAIN, «*Praetor maximus*», cit., 337: «Le *maximus comitiatus* n'est pas l'assemblée la plus nombreuse mais l'assemblée souveraine. Le superlatif exprime une hiérarchie de compétence» (v. anche ID., *De la coercition capitale*, cit., 340 s.). Condividono l'interpretazione di *maximus comitiatus* nel senso di assemblea “sovrana”, M. HUMBERT, *Le tribunal de la plébe*, cit., 466 s. e nt. 101, e L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma*, cit., 129.

⁴⁶⁴ Tutte ragioni, queste, per cui non sorprende che alcuni studiosi (richiamati *supra*, nt. 453) abbiano identificato proprio con l'assemblea delle curie il *maximus comitiatus* di XII tab. 9.2.

rebbe invece limitato ad imporre la necessità che l'assemblea (centuriata) chiamata a deliberare su tali questioni fosse il più possibile numerosa.⁴⁶⁵ Contrariamente a quanto si è soliti ritenere, infatti, *comitiatus* non sarebbe sinonimo di *comitia*, ma termine indicante «il concorso, la riunione del popolo convocato dal magistrato in vista dei comizi». ⁴⁶⁶ E “*maximus*” non implicherebbe un’opposizione ad un’altra specie d’assemblea popolare, ma accompagnerebbe il sostantivo con funzione meramente qualificante, nel senso, appunto, di «quanto più numeroso possibile». ⁴⁶⁷ Inteso in questo modo, il precetto potrebbe aver mirato a contrastare, almeno là dov’era in gioco il *caput* di un *civis*, il fenomeno della bassa affluenza alle votazioni; fenomeno assai diffuso in epoche posteriori, e di cui verrebbe rivelata per questa via l’insospettata esistenza già nel V sec. a. C.

L’opinione appena riferita ⁴⁶⁸ pone senza dubbio su nuove basi la valutazione del problematico precetto di XII tab. 9.2, in modo da

⁴⁶⁵ E. GABBA, *Maximus comitiatus*, cit., 203 ss., scritto che ripropone parzialmente il contenuto della relazione *Assemblee ed esercito a Roma fra IV e III sec. a. C.*, tenuta dall’autore il 29 maggio 1986 al già citato Convegno di Copanello, *Roma tra oligarchia e democrazia*, e successivamente pubblicata negli Atti del Convegno, Napoli 1989, 41 ss.

⁴⁶⁶ Cfr. E. GABBA, *Assemblee ed esercito*, cit., 45, che dichiara di preferire alla corrente identificazione tra *comitiatus* e *comitia*, accolta pure dal *Th.L.L.* III, 1800, il significato attribuito a quel primo termine dal «vecchio Forcellini» (*Lexicon*, 13, Patavii 1827, 642): *populi ad comitia habenda congregatio*.

⁴⁶⁷ E. GABBA, *Assemblee ed esercito*, cit., 47. Che l’aggettivo abbia qui funzione qualificante (e non discriminante) si desumerebbe dal fatto che è preposto al sostantivo e non posposto, come dovrebbe essere se servisse a distinguere il *comitiatus* così qualificato da altri minori tipi di *comitiatus*. A sostegno dell’interpretazione *maximus* = «quanto più numeroso possibile», l’a. adduce il passo del *commentarium vetus antiquationis* (Varr. *D. l. L.* 6.91), dove si prescrive al questore di provvedere, nell’imminenza della votazione popolare su una *accusatio capitis*, di far chiudere nel Foro le *tabernae* degli *argentarii*: misura che egli ritiene intesa, per l’appunto, a favorire una maggior affluenza dei cittadini all’assemblea. Un diverso punto di vista su questa prescrizione del *commentarium vetus* sarà proposto *infra*, 245 ss.

⁴⁶⁸ Tale opinione ha riscosso l’adesione di M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, II, cit., 699 («the meaning of *maximus* will be close to that of *quam maximus* of classical prose»); nonché di A. CORBINO, «*De capite civis*», cit., 110 ss., che consente con il Gabba nel negare la sinonimia, comunemente ammessa in dottrina, tra *comitiatus* e *comitia*, e nell’accogliere per il primo dei due termini la spiegazione del Forcellini (v. *supra*, nt. 466), ritenendola anzi estendibile senz’altro a tutti gli impieghi a noi noti del termine stesso, sia all’interno sia al di fuori del *De legibus*. Si astiene dal prendere partito sulla questione così dibattuta B. SANTALUCIA, *Sulla legge decemvirale de capite civis*, cit., 402.

sfuggire all'inaccettabile dilemma interpretativo fondato sull'asserita identità tra *maximus comitiatus* e *comitia centuriata*. Tuttavia, ci si permetta di osservare, essa non tiene conto del fatto, in sé, a giudizio di molti studiosi, assai probabile, che nel V sec. i comizi centuriati erano composti e strutturati come l'esercito,⁴⁶⁹ anzi non dovevano essere altro che lo stesso esercito considerato dal punto di vista della sua, allora incipiente, attività sul piano "costituzionale". E ciò rende difficilmente ipotizzabile una risalenza a quell'epoca del fenomeno dell'*infrequentia* alle votazioni: dacché a dar impulso e a dirigere le operazioni di voto era lo stesso *imperator exercitus*, e ben pochi, può immaginarsi, avranno avuto l'ardire di non ottemperare al suo ordine di convocazione. Tanto più – ed è questa, per noi,⁴⁷⁰ l'obiezione principale – che tale ordine, come sappiamo da Varr. *D. l. L. 6.88*,⁴⁷¹ era espressamente indirizzato *ad omnes quirites*.

Il che, si è costretti ad aggiungere, induce a dissentire recisamente dalla proposta interpretativa qui discussa: che senso avrebbe avuto infatti, da parte del legislatore esigere, per le deliberazioni *de capite civis*, il più alto numero possibile di votanti, quand'era la stessa procedura a prevedere, con maggior rigore e per regola generale, la partecipazione ad ogni atto decisionale dell'assemblea centuriata della totalità dei suoi componenti?

3. Dev'esser un'altra, allora, la strada da battere, e non è affatto

⁴⁶⁹ Cfr., fra tanti altri, E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI, *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, 258 s.

⁴⁷⁰ Le osservazioni espone nel testo si aggiungono ai rilievi già mossi in chiave critica all'interpretazione del Gabba da parte di altri studiosi. Nella sede stessa in cui fu presentata, essa sollevò alcune perplessità. Si fece notare (F. SERRAO), per esempio, che, se la legge si fosse davvero limitata (con le parole *nisi per maximum comitiatum*) a richiedere la più alta partecipazione possibile alle decisioni popolari *de capite civis*, bisognerebbe ammettere, contro ogni verosimiglianza, che essa non attribuisce affatto, né all'assemblea, né ad alcun'altra allora esistente, la competenza esclusiva per le decisioni ora dette. Non si mancò d'altra parte di richiamare l'attenzione (F. SERRAO e G. PUGLIESE) sull'inaccettabile genericità di questo supposto requisito legislativo della maggior affluenza possibile: v. gli *Atti del Convegno di Copanello*, cit., 102 e 107. Difficoltà analoghe in A. GUARINO, *Tagliacarte*, in *Labeo* 34, 1988, 245. V. inoltre, sull'opinione qui discussa, la puntuale confutazione svolta, unitamente ad una serrata difesa della tradizionale interpretazione di XII tab. 9.2, nel più volte citato lavoro di B. ALBANESE, *Maximus comitiatus*, 1691 ss.

⁴⁷¹ *Supra*, 18 ss.

detto che essa debba discostarsi troppo dall'opinione tradizionale.

Quando Cicerone converte l'inciso *nisi per maximum comitiatum* in *nisi comitiis centuriatis*, egli ne coglie con esattezza, come ritiene la maggior parte degli studiosi, il riferimento al tipo d'assemblea popolare cui la legge attribuiva (non di cui solamente presupponeva) il potere esclusivo di deliberare *de capite civis*. Solo che, formalmente, il precetto in questione si pone dal punto di vista, non dell'assemblea, sì piuttosto dei magistrati (soggetto inespresso del *ne ferunto*), ai quali fa divieto di *ferre de capite civis* (cioè di proporre al popolo di deliberare su questioni concernenti il *caput* di un *civis*) *nisi per maximum comitiatum*: parole, queste, contenenti a nostro avviso una precisa allusione al procedimento che i magistrati erano tenuti a metter in atto, all'epoca delle XII Tavole, per la presentazione di una loro proposta a quella particolare specie di assemblea popolare che Cicerone, a ragione, identifica con i comizi centuriati, che la norma invece non nomina espressamente, ma individua in modo indiretto attraverso l'allusione, appunto, al procedimento specificamente richiesto in vista di una sua deliberazione.

In questa nuova prospettiva la problematica espressione *per maximum comitiatum* trova, crediamo, degli interessanti paralleli nella terminologia, a tutti ben familiare, del più antico processo privato romano:

Gai 4.12 *Lege autem agebatur modis quinque: sacramento, per iudicis postulationem, per condictionem, per manus iniunctionem, per pignoris captionem.*

Dei cinque modi di *lege agere* qui elencati, tutti tranne il primo, sono indicati con la preposizione *per* seguita da un accusativo;⁴⁷² co-

⁴⁷² Non esiste nelle fonti l'espressione *per sacramentum agere* (o *lege agere*). La forma *sacramento (lege) agere* è invece usata più volte da Gaio: oltre al citato Gai 4.12, v. anche Gai 4.13; 20; 31. Per la versione *sacramento contendere*, v. Gai 4.14-15 e Fest. v. *Sacramentum* (468 L.). Da queste locuzioni, in cui l'ablativo *sacramento* identifica il *modus agendi* (o *contendendi*), vanno distinte quelle altre in cui lo stesso ablativo qualifica un singolo atto rituale, come *sacramento provocare* (Gai 4.16 e 95), *sacramento interrogari* (Fest. v. *Sacramento*, 466 L.; v. *Sacramentum*, 468 L.); *sacramento quaerere* (Prob., *Litt. sing.* 4.5). Quanto a Gai 4.13 (*Sacramenti actio generalis est*), può dirsi che *sacramenti actio* sta a *sacramento agere* come *legis actio* sta a *lege agere*. Vi sarebbe da chiedersi se la diversità ora rilevata sul piano nominale tra il primo e gli altri quattro *modi agendi* elencati in Gai

strutto qui adoperato, secondo un uso diffusissimo nella lingua latina, per esprimere il mezzo, o strumento d'attuazione dell'azione espressa dal verbo.⁴⁷³ In tutti e quattro i casi il verbo è *agere*, mentre il mezzo è rappresentato da un atto, *iudicis postulatio*, *condictio*, *manus iniectio*, *pignoris capio*, ciascuno dei quali, sappiamo, fa parte di una sequenza rituale⁴⁷⁴ di cui costituisce il momento più peculiarmente caratterizzante.⁴⁷⁵

Si rispecchia in questa nomenclatura, certo notevolmente antica, una concezione che somiglia molto, diremmo, a quella che si manifesta, nella stessa forma grammaticale, in XII tab. 9.2.⁴⁷⁶ È possibile, in altre parole, che la locuzione *per maximum comitatum* aggiunga al concetto, in sé generico, espresso da *ferre*, una specificazione di tipo non diverso da quella che le locuzioni *per iudicis postulationem*, *per conductionem*, etc., aggiungono all'*agere*: e cioè il richiamo al momento

4.12 non rispecchi una sottostante ragione sostanziale riconducibile alla maggior risalenza dell'uno rispetto agli altri e alla conseguente diversità del suo processo di formazione storico-evolutiva.

⁴⁷³ Cfr. M.LEUMANN-J.B.HOFMANN-A.SZANTYR, *Lateinische Grammatik*, II, cit., 240.

⁴⁷⁴ Cfr. Gai 4.17 (*iudicis postulatio e condictio*) e 21 (*manus iniectio*). Anche la *pignoris capio* che Gaio si astiene dal descrivere, come fa, sia pur sommariamente, per le altre *legis actiones*, è da supporre costituisca il fulcro di un rito per il quale, oltre ad esser prescritto l'uso di *certa verba* (Gai 4.29), doveva certo esser richiesto, data la sua stragiudizialità, l'intervento di testimoni.

⁴⁷⁵ Probabilmente per il fatto che in ciascuno di questi atti si concreta l'innovazione cui è storicamente legato il progressivo differenziarsi delle corrispondenti leggi *actiones* dal ceppo di un unico rito originario. Stimolanti ipotesi evolutive sul processo delle *legis actiones* in B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palermo 1987, 62 s., 120 ss.

⁴⁷⁶ Il discorso potrebbe allargarsi alla terminologia che si incontra in materia di legati (*per vindicationem*, *per damnationem*, *per praeceptionem*) o di negozi *per aes et libram*. Anche qui, come in materia di *legis actiones*, il costrutto *per+acc.* rivela, a noi pare, la prospettiva antica in cui, da una parte vi erano i formulari, le procedure, i *modi agendi*, dall'altra le *actiones*, in senso lato, che si realizzavano *per loro mezzo*, vuoi sul piano della tutela giurisdizionale, vuoi della disposizione di rapporti giuridici sostanziali; cosicché può dirsi che gli uni preesistevano logicamente alle altre come uno strumentario da attivare all'occorrenza per fini processuali o negoziali. Quando Gaio dice che l'abolizione delle *legis actiones* portò a *litigare per concepta verba, id est per formulas* (4.30), egli adatta l'*habitus* grammaticale di una vecchia idea ad un'idea del tutto nuova. Dacché le *formulae* non sono *modi agendi*, ma coincidono, almeno tendenzialmente, con le stesse *actiones*.

più rappresentativo di una serie di adempimenti rituali per mezzo dei quali, attraverso i quali,⁴⁷⁷ dovevano propriamente realizzarsi tanto l'*agere* tanto il *ferre*⁴⁷⁸ per il conseguimento delle finalità rispettivamente previste dall'ordinamento. Finalità che nel nostro precetto decemvirale era quella di ottenere una decisione popolare *de capite civis*.

Ora, tra le *legis actiones* elencate da Gaio, ve n'è una di cui le XII Tavole prevedono due diverse applicazioni per finalità comparabili con quella ora accennata:

Gai 4.17 *Per iudicis postulationem agebatur si qua de re ut ita ageretur lex iussisset, sicuti lex XII tabularum de eo quod ex stipulatione petitur... Item de hereditate dividenda... eadem lex per iudicis postulationem agi iussit.*

Come può osservarsi, per indicare le due ipotesi cui la legge imponeva di applicare la *iudicis postulatio*, Gaio adopera la preposizione *de* seguita da un ablativo: *de eo (quod ex stipulatione petitur)*, *de hereditate dividenda*; e non è un puro caso che si tratti della stessa forma con cui in XII tab. 9.2 è individuata quell'altra fattispecie in relazione alla quale si comandava ai magistrati di *ferre* solo ed esclusivamente *per maximum comitiatum*. Dacché, sebbene tanto disparate tra loro, le tre ipotesi decemvirali hanno questo di comune: che tutt'e tre erano destinate a formare oggetto di una decisione da parte di un organo a ciò competente; ed è proprio il *de+abl.* la forma che più si addice ad indicare la cosa, la questione, la materia intorno alla quale, in ordine alla quale qualcuno, sia un giudice, sia il popolo, sarà chiamato ad emettere la sua decisione.⁴⁷⁹

⁴⁷⁷ Usato, come nei casi di cui parliamo, in funzione strumentale, al posto del semplice ablativo di mezzo, il costruito *per+acc.* esprime in senso figurato la funzione di moto per luogo (cfr. G. ARICÒ, M. CASERTANO, G. NUZZO, *Forme e funzioni. Corso di lingua latina*, Bologna 2001, 220), e si presta bene, pertanto, a metter in risalto la concezione di una procedura, di una sequenza rituale, come percorso attraverso cui l'azione deve svolgersi per raggiungere il risultato cui tende.

⁴⁷⁸ Che cos'altro è, del resto, il *ferre* magistratuale, nel senso tecnico, di presentare delle proposte ai comizi, se non un'estrinsecazione dell'*agere cum populo*? Sull'uso della terminologia *actiones, actor, agere*, con riferimento ad attività magistratuali (non attinenti al processo privato), v., per es., Cic. *De leg.* 3.4.10-11; 18.40, 42; 19.42.

⁴⁷⁹ Vale la pena, in proposito, di osservare com'è diversamente risolta da Gaio, sul piano

Ora, noi ignoriamo com'erano formulate nelle XII Tavole i due precetti concernenti la *iudicis postulatio*,⁴⁸⁰ ma disponiamo degli elementi essenziali – forniti da Gaio, autore di una *interpretatio* delle *vetustae leges*,⁴⁸¹ e si presume perciò buon conoscitore delle stesse⁴⁸² –, per ricondurle entrambe ad una struttura verbale di questo tipo:

De eo quod ex stipulatione petitur – ovvero: *De hereditate dividenda* – *per iudicis postulationem agunto*.⁴⁸³

espressivo, la relazione delle due *legis actiones* “esecutive” con le fattispecie cui le stesse XII Tavole disponevano che esse si applicassero rispettivamente. Per il *iudicatus*, egli dice (Gai 4.21), la legge stabilì che *Per manus iniectioem... ageretur... iudicati*; per il caso, invece, di mancato pagamento di denaro dovuto, o dal compratore di un animale da sacrificio, o al locatore che l'avesse destinato ad un uso sacrale, egli dice (Gai 4.28) che la *pignoris capio* fu introdotta dalle XII Tavole *adversus eum qui hostiam emisset, etc. e item adversus eum, qui mercedem non redderet, etc.* Gaio parla, come si vede, di *manus iniectio iudicati* (non *de iudicato*) e di *pignoris capio adversus eum, etc.* (non *de hostia emptia, de mercede non reddita*, o sim.), adattando evidentemente il suo modo d'esprimersi al diverso modo di operare della relativa *legis actio*. Si capisce, infatti, che se la *pignoris capio* si realizza su un bene del debitore, e quindi “contro di lui”, la *manus iniectio* si realizza invece sulla persona stessa del debitore, per cui risulta appropriato parlare di *manus iniectio iudicati* piuttosto che *adversus iudicatum*. Per quanto oziosi rischino di apparire, questi rilievi possono, crediamo, servire a sottolineare, per contrasto, la specifica rispondenza del *de+abl.* alla natura, diciamo così, “decisoria” della *legis actio per iudicis postulationem*.

⁴⁸⁰ Al posto assegnato loro dagli editori nel testo delle XII Tavole si trovano infatti i due enunciati di Gai 4.17*a* e D. 10.2.1 pr. (Gai. 7 *ad ed. prov.*): v., rispettivamente, XII tab. 2.1*b* (*FIRA*, I², 30) e XII tab. 5.10 (*FIRA*, I², 41).

⁴⁸¹ Cfr. D. 1.2.1 (Gai. 1 *ad l. XII tab.*). V anche I. 4.12.5.

⁴⁸² E buon conoscitore, aggiungerei soprattutto, oltre che delle *vetustae leges*, anche, presumibilmente, della loro *vetus interpretatio*. Dacché proprio tra gli antichi interpreti delle XII Tavole è probabile si sia formata, sotto l'ancor vivo influsso di quella risalente concezione dell'agire “per tramite” di un determinato schema rituale, la nomenclatura delle *legis actiones* a noi nota dalle Istituzioni gaiane. Sulle fonti cui Gaio potrebbe aver attinto la conoscenza del testo decemvirale, nonché sulle possibili relazioni tra il suo commentario *ad legem XII tabularum* e i precedenti commentatori della legge, v., tra altri, F. D'IPPOLITO, *Questioni decemvirali*, Napoli 1993, 138 s., 158 ss., il quale non esclude che il giurista antoniniano possa esser risalito ai *Tripertita*. Ipotesi a nostro avviso pienamente plausibile, anche in considerazione della notizia di D. 1.2.2.38 (Pomp. *l. s. ench.*) che l'opera di Sesto Elio era ancora *extans* al tempo di Pomponio.

⁴⁸³ Non che, è appena il caso di precisare, le due disposizioni potessero essere redatte in questi termini, o in termini simili. Ché anzi, in linea di massima, ci sembra non sia da scartare, sul piano della plausibilità, la doppia “reconstruction” che si trova proposta in *Roman Statutes*, II, cit., 603 e 650 (a parte, ci si permetta di osservare, il «*familiam eriscunto centos*»: il comando della legge non era affatto quello di dividere l'eredità, ma di ricorrere al modulo processuale della *iudicis postulatio de hereditate dividenda*, come si legge in Gai 4.17; per cui sarebbe forse più logico aspettarsi una forma del tipo *Si*

In questo schema di enunciato normativo le parole *per iudicis postulationem* sono, lo si è già detto, una sorta di arcaica sineddoche che serve ad indicare la procedura prescritta dalla legge per i due casi anzidetti, procedura che nella *iudicis postulatio* tocca difatti il suo punto più significativo. Se ciò è vero, è da pensare che lo stesso valore abbiano nel parallelo enunciato di XII tab. 9.2 le parole *per maximum comitiatum*. Parole con cui la legge doveva far riferimento ad un particolare passaggio dell'*iter* procedurale che bisognava a quel tempo osservare per la presentazione di una proposta magistratuale all'assemblea cui essa conferiva la competenza esclusiva a deliberare *de capite civis*. Questo passaggio procedurale era per l'appunto il *comitiatus*, termine che noi riteniamo designasse nella legge il corteo dei quiriti diretti dalla città al campo Marzio, con alla testa il magistrato "latore" di una sua proposta all'assemblea delle centurie. Di modo che quest'assemblea veniva ad esser individuata dalla legge non, come lo sarà da Cicerone, con il nome, ormai abituale nella tarda repubblica, di *comitia centuriata*, bensì con riferimento a ciò che in età decemvirale ne costituiva, proceduralmente parlando, uno dei tratti differenziali più vistosi rispetto alle altre due specie di assemblee esistenti a quel tempo, i *comitia curiata* e i *concilia plebis*; i quali esercitavano come si sa le loro funzioni all'interno della città,⁴⁸⁴ senza doversi per alcuna ragione trasferirsi fuori del pomerio.

Allo stesso scopo di identificazione in via differenziale obbediva, pensiamo, il tratto *ollosque quos [censores] in partibus populi locassint*.⁴⁸⁵ Questo inciso, per lo più negletto in dottrina,⁴⁸⁶ mira a

familiam exercere volunt, iudicem postulato). Ciò che conta ai nostri fini, comunque, è il fatto che, in base alle informazioni fornite da Gaio sul contenuto delle due disposizioni decemvirali, questo contenuto si presta ad esser fedelmente trasposto in un modello di enunciato che, se non è letteralmente quello della *lex*, risulta tuttavia parallelo in ogni elemento della sua struttura all'enunciato di XII tab. 9.2; e offre pertanto, a nostro avviso, un illuminante termine di raffronto alla, in sé poco perspicua, espressione *per maximum comitiatum*.

⁴⁸⁴ V. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 469 s. e le fonti ivi citate.

⁴⁸⁵ Sul termine *censores* e la sua dubbia ammissibilità in un precetto delle XII Tavole, v. *supra*, 161.

⁴⁸⁶ Sul punto v. già *supra*, nt. 448. L'inciso *ollosque-locassint* è accolto integralmente,

precisare ulteriormente il limite entro cui la legge restringe la facoltà di *ferre de capite civis*: nessun provvedimento riguardante il *caput* di un *civis*, era stabilito nella norma, deve esser sottoposto alla decisione popolare se non «per mezzo di coloro che (i censori) hanno collocato nelle diverse sezioni del popolo».⁴⁸⁷

Anche queste parole, come le precedenti *per maximum comitiatum* contengono un riferimento non ambiguo alla struttura organizzativa dei comizi centuriati.⁴⁸⁸ Non lasciamoci fuorviare dal termine *censores*. Se non erano i censori, al tempo delle XII Tavole, ad operare la *locatio in partibus populi* cui si allude nella frase, saranno stati i loro predecessori nell'esercizio delle funzioni divenute in seguito proprie di questa magistratura. Ciò che conta, in se stessa, è proprio la *locatio in partibus populi*; basta questo, infatti, ad escludere con sicurezza la riferibilità del precetto ad ogni altra specie di assemblea diversa da quella centuriata: la menzione del *populus* esclude infatti, ovviamente, i *concilia plebis*;⁴⁸⁹ la menzione delle *partes* (*populi*) mette fuori gioco i *comitia tributa*, essendo il *populus*, come dice Cicerone, *fuse in tribus convocatus*,⁴⁹⁰ e il *locare* (*in partibus*

insieme al resto della frase, in R. SCHOELL, *Legis Duodecim Tabularum Reliquiae*, Lipsiae 1866, 50, che dubita però della sua ascrivibilità al testo decemvirale nella forma tramandata da Cicerone.

⁴⁸⁷ Sul significato di *in partibus populi locassint*, v. B. ALBANESE, *Quattro brevi studi. A proposito di due precetti sui censori nel «De legibus» di Cicerone*, in *Scritti giuridici*, IV, cit., 823 s. Su «*partes populi*», v. anche A. GUARINO, *Il dubbio contenuto pubblicistico*, cit., 88 nt. 10.

⁴⁸⁸ Riferimento che viene poi, in sede di commento alla norma, reso esplicito da Marco: *De leg.* 3.19.44 *Ferri de singulis (de capite civis)*, corr. Mommsen in C.G. BRUNS, TH. MOMMSEN, O. GRADENWITZ, *Fontes iuris Romani antiqui. Scriptores*⁷, cit., 34 nt. 24b) *nisi centuriatis comitiis noluerunt. Descriptus enim populus censu, ordinibus, aetatibus, plus adhibet ad suffragium consilii quam fuse in tribus convocatus*. L'avverbio *fuse* indica che nelle tribù il popolo è chiamato a votare, non «en masse», come traduce G. DE PLINVAL, nella citata ed. «*Les belles Lettres*», ma indipendentemente dalle differenziazioni personali (*censu, ordinibus, aetatibus*) sulla cui base è strutturato il comizio centuriato.

⁴⁸⁹ In senso giuridico-costituzionale, *plebs*, com'è notissimo, è spesso termine antitetico a *populus*: cfr. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 371, con le essenziali fonti al riguardo.

⁴⁹⁰ Cic. *De leg.* 3.19.44, riportato *supra*, nt. 488. In Svet. *Caes.* 80, (riportato *supra*, nt. 384), dove si parla di *comitia tributa*, la locuzione *partibus divisus* non allude ad una divisione dei partecipanti all'assemblea, si piuttosto, crediamo, ad una ripartizione dei compiti tra i congiurati ai fini della progettata uccisione di Cesare durante lo svolgimento del comizio.

populi) esclude infine i *comitia curiata*, nei quali l'appartenenza alle *partes populi* era determinata dalla nascita,⁴⁹¹ e non da un'assegnazione ad opera di qualcuno.

4. Escluso che *comitiatus* sia una forma arcaica del termine *comitia*, come solitamente si ritiene, bisognerà per conseguenza escludere che *maximus* serva ad identificare, in opposizione ad una specie d'assemblea inferiore, per consistenza numerica o per rango, quell'altra cui le XII Tavole attribuiscono la titolarità esclusiva delle decisioni *de capite civis*. S'è visto, per altro,⁴⁹² quali diversi elementi fornisce la legge intorno all'identità dell'assemblea in questione, e come questi elementi bastino, senza bisogno d'altro, ad assicurare che Cicerone non sbagliò affatto nell'identificarla con i *comitia centuriata*.

Posto allora che *comitiatus* indichi davvero nelle XII Tavole l'avanzata della moltitudine dei quiriti guidati dal magistrato fuori dalla città verso il luogo dove si terrà la votazione, resta da chiedersi che cosa mai potesse essere il *comitiatus* non *maximus* cui l'aggettivo pare, anche a noi innegabilmente,⁴⁹³ rimandare.

Alla domanda, a questo punto, non è difficile rispondere. L'uscita dalla città di quella massa d'uomini in atto di *ire in suffragium* doveva costituire un evento per certi versi molto simile all'uscita dell'armata in partenza per la guerra.⁴⁹⁴ Non dimentichiamo che, nella sua qualità di sovrintendente al rito prescritto *propter comitia centuriata*, il console era indicato nei *commentaria consularia* come *qui exercitum imperaturus erit*⁴⁹⁵ e membri dell'esercito erano, essi stessi, i quiriti da lui chiamati, secondo il rito ora detto, a seguirlo nel campo

⁴⁹¹ *Ex generibus hominum*: potrebbe dirsi così con le parole di Lelio Felice, citato da Gellio 15.27.5, passo assai noto, dove si distingue tra *comitia curiata*, *centuriata* e *tributa* a seconda che *suffragium feratur, ex generibus hominum, ex censu et aetate* o *ex regionibus et locis*.

⁴⁹² *Supra*, 172 s.

⁴⁹³ «Unleugbar»: TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 323 nt. 1 (*supra*, nt. 455).

⁴⁹⁴ A questo evento e alla sua straordinaria solennità s'è già avuto occasione più volte di accennare *supra*, 114, 156.

⁴⁹⁵ Varr. *D. l. L.* 6.88.

Marzio;⁴⁹⁶ inoltre, v'è ragione di supporre⁴⁹⁷ che ugualmente formulata nei suoi termini essenziali fosse la *vocatio ad comitiatum* che metteva in marcia i *quirites* e i *milites* verso le rispettive mete, mentre parimenti risuonava in entrambi i casi il clangore dei corni⁴⁹⁸ e il

⁴⁹⁶ Non c'è bisogno di insistere ulteriormente sull'originaria identità, sotto il profilo della composizione personale, tra assemblea ed esercito centuriato.

⁴⁹⁷ *Supra*, 155 s.

⁴⁹⁸ Sul suono del corno al momento dell'uscita dalla città dell'*imperator* alla testa delle truppe, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 64. Il segnale emesso con il corno si chiamava *classicum* e *classici* era il nome dei suonatori di questo strumento a fiato (*cornicines*) in servizio segnaletico, sia presso l'esercito (v., ad es., Liv. 5.47.7; 7.36.9; 8.7.14; 32.1; Caes. *Bell. Civ.* 3.82.1; Veget. 2.22), sia in relazione allo svolgimento dei comizi centuriati (Varr. *D. l. L.* 6.92; Gell. 15.27.2). Sul duplice impiego militare-comiziale del *classicum*, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 288; H.O. FIEBIGER, v. *Classicum*, in *PW* III, Stuttgart 1899, 2629 s., e E. POTTIER, v. *Cornu*, in *DS*, I.2, Paris 1887, 1512 ss. Viene in considerazione in rapporto a ciò Varr. *D. l. L.* 5.91: *Classicos a classe, qui item a corn[u]o canu<n>t ut tum cum classes comitiis ad comit<i>atum vocant*, passo che si è già avuto occasione di richiamare *supra*, nt. 147. Su di esso hanno espresso opinioni contrastanti E. GABBA, *Assemblee ed esercito*, cit., 45 e B. ALBANESE, *Maximus comitiatus*, cit., 1696, e nt. 17, a proposito del controverso rapporto tra *comitiatus* e *comitia*, termini entrambi presenti nel passo stesso. Dal quale secondo il primo dei due autori si ricaverebbe «senza ombra di dubbio» che *comitiatus*, lungi dall'essere, come generalmente si ritiene, sinonimo di *comitia*, indicava piuttosto «il concorso, la riunione di popolo, convocato dal magistrato in vista di un comizio» (cfr. *supra*, ntt. 465-467). Il secondo, opponendosi a tale interpretazione e osservando invece la difficile esplicabilità in questo contesto del termine *comitiis*, ha suggerito di correggerlo piuttosto in *comitiales* (*classes*). Ora, al di là della questione terminologica sulla quale si è concentrata l'attenzione dei due insigni studiosi (questione sulla quale torneremo *infra*, 187 s.), notiamo che a creare delle difficoltà di interpretazione nel passo su riportato non è solo la parola *comitiis*, ma sono anche l'avverbio *item* e la congiunzione *ut*, elementi a prima vista inutilmente ridondanti o fuori posto nel tessuto logico della frase. Il che non è sfuggito ad alcuni editori, i quali, nel palese intento di dar un senso a *item ut* ("allo stesso modo in cui", "non diversamente da"), hanno inserito nella proposizione quello che era a loro avviso il termine mancante della comparazione di uguaglianza denunciata dal nesso correlativo *item ut* (cfr. M. LEUMANN-J.B. HOFMANN-A. SZANTYR, *Lateinische Grammatik*, cit., 633). Così ad esempio, tra i moderni, A. TRAGLIA, nella sua cit. ed. del *De lingua Latina*, emenda *cornu <aut litu>o canunt*. Senonché, pur a non voler tener conto della categorica bocciatura mommseniana (*Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 288 nt. 1), un'integrazione di questo tipo lascerebbe inspiegata la presenza del termine *comitiis*, almeno per chi non accetti l'emendazione albanesiana (*comitiales*), che in pratica sopprime la parola sostituendola con un'altra. Perché allora non pensare che proprio *comitiis* fosse uno dei due capi della comparazione, e che all'altro capo vi fosse nel testo originario un termine evocante quello che era certamente, in alternativa ai comizi centuriati, lo specifico campo d'attività dei *classici*? Difficile credere, tra l'altro, che Varrone potesse trascurare del tutto, nell'illustrare il significato della parola, la funzione militare dei *classici*, da lui stesso messa in luce subito

vessillo⁴⁹⁹ s'innalzava sull'Arce a segnalare che l'*exercitus imperatus*⁵⁰⁰ veniva "edotto" fuori dell'Urbe *comitiorum causa*⁵⁰¹ ovvero per una spedizione militare.⁵⁰²

Tutto lascia pensare, perciò, che il *comitiatus* dei votanti avesse il suo più ovvio e diretto termine di paragone nel *comitiatus* degli armati: dal quale ultimo, in un'ottica comparativa, esso doveva differenziarsi soprattutto⁵⁰³ per la sua maggior consistenza numerica.

prima sul piano dell'etimologia (*a classe*). Il termine da inserire potrebbe esser perciò *bello* (o *in bello*): *Classicos... qui item <bello> a cornuo canunt, ut tum cum classes comitiis ad comitiatum vocant*. Si otterrebbe così, ci pare, un recupero di senso integrale: "Si chiamano *classici* coloro che allo stesso modo in guerra come nei comizi (*item bello ut comitiis*) suonano il corno allorché chiamano le classi *ad comitiatum*. Si capisce che in rapporto ai comizi l'espressione *vocare ad comitiatum* avrà assunto per Varrone, non diversamente, del resto da quanto si è osservato nell'analizzare l'altro testo varroniano in cui ricorre la stessa espressione (*D. l. L. 6.93, supra, 65 ss.*), avrà assunto, dicevamo, un significato ormai diverso dall'originario. Significato, quest'ultimo, che ci viene in entrambi i passi restituito in una prospettiva, diciamo così, non comiziale: là, in rapporto alla *lustratio censoria* dell'*exercitus quinquennalis*, qua, in rapporto all'attività bellica dei *classici*. Dacché nella pratica dei comizi, all'epoca di Varrone, il *comitiatus* propriamente detto non esiste più da moltissimo tempo. Esisteva invece, noi pensiamo, all'epoca delle XII Tavole, e a quel tempo il suono dei corni che dava il segnale della messa in marcia, tanto ai quiriti che si preparavano *ad ire in suffragium*, tanto ai *milites* pronti *ad exire ad bellum*, doveva contribuire a metter in risalto il reciproco parallelismo dei due *comitiatus* (per il binomio *quirites-milites*, v. *infra*, 266 ss. e nt. 505).

⁴⁹⁹ Sul *vexillum* e sul suo simbolismo bellico-comiziale, v. *supra*, nt. 141.

⁵⁰⁰ Del vessillo come *specimen imperati exercitus* parla Serv. *Aen.* 8.1. Cfr. Fest.-Paul. v. *Iusti dies* (92 L.).

⁵⁰¹ Cfr. Liv. 39.15.11, su cui *supra*, 97.

⁵⁰² Il fatto stesso che, secondo la tradizione raccolta da Serv. *Aen.* 8.1, il vessillo mutava colore secondo che fosse *signum belli* o *comitiorum*, sembra sottolineare la comparabilità dei due eventi.

⁵⁰³ Non mancavano ovviamente altri vistosi elementi di differenza. A parte i carriaggi e le salmerie che si presume accompagnassero le truppe in partenza per la guerra, e non certo i *suffragia ferentes* diretti al campo Marzio, ciò che distingueva specificamente il corteo uscente dalla città *ad bellum* erano i *paludamenta* indossati dall'*imperator* e dai suoi littori (v. Varr. *D. l. L. 7.31* e Fest. v. *Paludati*, 298 L.); *exire* o *proficisci paludatus* si diceva appunto del comandante che lasciava la città per andare in guerra: v., ad es., Liv. 36.3.14; 37.4.2; 40.26.6; 41.17.6; Cic. *Ad Fam.* 8.10.2; *Pro Sest.* 33.7; *In Pis.* 13.31; Caes. *Bell. Civ.* 1.6.6. L'atto del magistrato consistente nel *paludamento mutare praetexam* (Plin. *Paneg.* 56) era probabilmente considerato il segno esteriore del passaggio dall'*imperium domi* all'*imperium militiae*, cui doveva corrispondere, al rientro nell'Urbe, un opposto mutamento di veste: cfr. Cic. *In Pis.* 23.55. Fu giudicato riprovevole il comportamento di Vitellio che, al suo ritorno dalla Gallia *urbem... introit paludatus* (Svet. *Vit.* 11; una versione alquanto diversa in Tac.

È infatti risaputo che dei componenti dell'esercito solo i più giovani erano utilizzati per le spedizioni militari,⁵⁰⁴ mentre la titolarità dei *munera* decisionali era estesa anche ai *seniores*: i quali andavano perciò ad ingrossare la colonna dei votanti benché dispensati dal far parte di quella dei combattenti.⁵⁰⁵ Sperequazione di cui, ricordiamo per inciso, ebbero a lamentarsi una volta i *iuniores* quando tentarono di dissuadere gli anziani dal partecipare all'elezione dell'*imperator* minacciando di sbarrar loro, al passaggio del ponte, il cammino per il campo Marzio.⁵⁰⁶

Tenuto conto di tutto ciò, non sembra azzardato supporre che, in un'epoca ancora sprovvista di una terminologia specificamente appropriata alle nascenti forme di attività "costituzionali" dell'esercito centuriato, siano state adoperate, per le relative necessità lessicali, espressioni atte ad individuare tali nuove forme di attività, diciamo così, *per differentiam*, rispetto alle antiche e tradizionali legate alla guerra. In quest'ordine di idee può ben intendersi, crediamo, perché

Hist. 2.89.1). Sul *paludamentum*, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 431 s. con altre fonti.

⁵⁰⁴ *Supra*, 135 ss.

⁵⁰⁵ Per quanto riguarda l'antitesi *quirites-milites*, che potremmo usare qui, come abbiamo già fatto qualche altra volta, per indicare i rispettivi componenti delle due colonne, è appena il caso di precisare che si tratta di una contrapposizione, non tra individui, ma tra ruoli che gli stessi individui rivestivano a seconda che andassero, appunto, a votare oppure in guerra, in un'epoca ancora caratterizzata dalla coincidenza, per composizione personale, dell'assemblea con l'esercito centuriato. Più tardi, quando la coincidenza venne meno, l'antitesi fu usata con un diverso valore. Significativo, in proposito, l'episodio riferito in Svet. *Caes.* 70: incuranti dei pericoli che il protrarsi della guerra in Africa addensava sulla Repubblica, i soldati della X legione non pensavano ad altro che al congedo e ai premi da riscuotere. Di fronte ad una condotta così irresponsabile, bastò a Cesare apostrofarli con l'appellativo di *quirites* invece che di *milites*, per ottenere un immediato risveglio di orgoglio militare nei suoi legionari, che vollero a tutti i costi seguirlo in Africa, malgrado la ricusa da lui sdegnosamente opposta. Un cenno allo stesso episodio si trova in Tac. *Ann.* 1.42.3, dove si sottolinea lo straordinario effetto di quella sola parola; da cui, a quanto pare, i soldati si sentirono lesi nella loro dignità militare come se Cesare, chiamandoli "quiriti", avesse dato loro degli imbelli o rammolliti (nella trasposizione poetica di Lucano, 5.538, un adiratissimo Cesare si rivolge ai suoi soldati stanchi di guerra chiamandoli *ignavi quirites*). In tutt'altro senso la stessa parola è contrapposta a *milites*, in Liv. 45.37.8-14, dall'ex console M. Servilio, che anzi, nel corso di una sua orazione, mette idealmente a confronto la serena imparzialità di un'assemblea di *quirites* con la passionale faziosità di un'assemblea di soldati. Su questo testo, v. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 159.

⁵⁰⁶ *Supra*, 152 s.

in XII tab. 9.2 il *comitiatus* sia qualificato *maximus*: perché, a differenza del suo “militärische Vorbild”, esso si presentava al colmo della sua consistenza, coincidente, appunto, con la totalità dell’esercito.

5. Oltre che nel precetto *de capite civis* di *De leg.* 3.4.11 e nel relativo commento di *De leg.* 3.19.44,⁵⁰⁷ il termine *comitiatus* si incontra in altri tre passi dello stesso dialogo ciceroniano. Uno di questi passi ci mette di fronte ancora una volta una norma compresa, come quella ora nominata, tra le *leges de magistratibus*:

De leg. 3.3.9 *Ast quando consules magisterve populi nec erunt, auspicia patrum sunt ollique ex se produnt qui comitiatu creare consules rite possit.*

La regola così enunciata prevede che, in mancanza delle supreme magistrature, gli *auspicia* spettino ai *patres*, e questi attribuiscano ad uno di loro il potere di *comitiatu creare consules rite*, cioè, in sostanza, di convocare e presiedere i comizi che dovranno, seconda la regolare procedura, eleggere i consoli.⁵⁰⁸ Qui, senza dubbio, *comitiatus* equivale a *comitia*, e tuttavia ciò non basta a metter in dubbio il diverso significato da noi attribuito alla stessa parola nel precetto *de capite civis*. Di quest’ultimo infatti è lo stesso Cicerone ad attestare la provenienza decemvirale⁵⁰⁹ ed egli ne riproduce, con ogni probabilità, l’originario tenore testuale.⁵¹⁰ L’altro, quello sull’*interregnum*, deriva invece dai *mores* e deve unicamente all’Arpinate la sua confezione in forma legislativa, imitata per sua esplicita dichiarazione⁵¹¹ sullo stile delle antiche *leges*. È da pensare pertanto che, adoperando qui la parola *comitiatus*, egli faccia il verso, per così dire, all’antico legislatore che di essa si era servito nell’accennata norma *de capite civis*. E dacché in questa norma la parola viene interpretata da Cicerone, com’egli stesso

⁵⁰⁷ *Supra*, 157 e 160.

⁵⁰⁸ Sull’istituto dell’*interregnum*, v. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 267 ss.

⁵⁰⁹ *De leg.* 3.19.44.

⁵¹⁰ V. *supra*, 160 ss.

⁵¹¹ *De leg.* 2.7.18, su cui v. *supra*, 158 s.

più volte ci ha dato modo di constatare,⁵¹² nel senso di *comitia*, nessuna meraviglia che nel medesimo senso egli la adoperi nella norma sull'*interregnum*.

Non diverso è il significato del termine *comitiatus* nei restanti due passi. Sempre nel terzo libro, a proposito della spettanza degli *auspicia*, riconosciuta dalla sua costituzione,⁵¹³ a tutti i magistrati, Marco spiega ai compagni che un uso politicamente avveduto del potere auspicale può in molti casi fornire al magistrato una giustificazione ostensibile per evitare delle assemblee popolari inutili:

De leg. 3.12.27 ... auspicia (sott. omnibus magistratibus data sunt) ut multos inutiles comitiatus probabiles impedirent morae.

Nel secondo libro, invece, dove il dialogo verteva ancora sui *sacerdotes*, e in particolare sugli *augures*, Marco aveva magnificato, tra le prerogative di questi sacerdoti, il loro potere di opporsi efficacemente ai supremi organi dello Stato, o vietando di condurre a termine delle assemblee popolari già avviate, o annullandone altre già concluse:

De leg. 2.12.31 Quid enim maius est... quam posse a summis imperiis et summis potestatibus comitiatus... dimittere, vel habita rescindere?

Come si vede, nessuno dei tre testi qui riportati ha relazione con la norma *de capite civis*, eppure non è improbabile, diremmo, che in tutt'e tre l'uso del termine *comitiatus* da parte di Cicerone sia da considerare un riflesso più o meno consapevolmente condizionato dall'autorevole, benché da lui mal compreso, impiego di quella arcaica espressione nella *praeclarissima lex* ospitata nella sua costituzione ideale. Ciò spiegherebbe, per altro, il fatto, in sé degno di rilievo, che proprio nel *De legibus* si concentrino tante occorrenze di una stessa parola mai attestata altrove nella pur vastissima produzione ciceroniana a noi nota.

Ad una valutazione alquanto diversa si presta il passo, stavolta non ciceroniano, che resta ancora da esaminare. Si tratta del notissimo

⁵¹² *De leg. 3.19.44; De rep. 2.36.61; Pro Sest. 30.65. Cfr. supra, nt. 434.*

⁵¹³ *Cfr. De leg. 3.3.10: Omnes magistratus auspiciam... habent.*

Gell. 13.16.1: *Idem Messala in eodem libro*⁵¹⁴ *de minoribus magistratibus ita scripsit: "Consul ab omnibus magistratibus et comitiatum et contionem avocare potest. Praetor et comitiatum et contionem usquequaque avocare potest nisi a consule. Minores magistratus nusquam nec comitiatum nec contionem avocare possunt. Ea re, qui eorum primus vocat ad comitiatum, is recte agit, quia bifariam cum populo agi non potest nec avocare alius alii posset."*⁵¹⁵ *Si contionem habere volunt, uti ne cum populo agant, quamvis multi magistratus simul contionem habere possunt*".⁵¹⁶

Il testo contiene un'ampia citazione *ad verbum* del primo libro dell'opera *De auspiciis* di M. Messala augure,⁵¹⁷ in tema di *magistratus minores*.⁵¹⁸ A differenza del console e del pretore, questi magistrati – si

⁵¹⁴ Gellio continua qui a citare dal primo libro *De auspiciis* dell'augure Messala, da lui espressamente indicato nel capitolo precedente (Gell. 13.15.3) come fonte di provenienza di un altro brano, anch'esso assai ben noto agli studiosi, lì trascritto subito dopo (Gell. 13.15.4). Già prima però (Gell. 13.14.5) il nome di Messala appare menzionato in rapporto ad una sua opinione verosimilmente espressa proprio nel *De auspiciis* (si tratta dell'inafausto auspicio che Remo avrebbe tratto sull'Aventino prima della fondazione di Roma); e non è improbabile che da questa stessa fonte derivino le informazioni intorno al concetto di *pomerium* da Gellio ascritte poco prima (13.14.1) a dei non meglio identificati *augures populi Romani, qui libros de auspiciis scripserunt*. Sull'integrale provenienza dall'opera di Messala di questa catena di citazioni gelliane, che attraversa i capp. 14-16, cfr. F. CAVAZZA (cur.), *Aulo Gellio. Le notti Attiche, libro XIII, capitoli I-XVIII*, Bologna 2000, 166 nt. 1.

⁵¹⁵ *Posset* è la lezione mommseniana di *potest set*, presente in diversi codici. Una diversa lezione in F. CAVAZZA, ed. cit., *ad loc.*: *po<te>s<t>*. *Sed...*

⁵¹⁶ Su questo passo v., tra altri, B. ALBANESE, *Maximus comitiatus*, cit., 1695 s., che già prima, sotto un differente profilo, aveva avuto occasione di occuparsene nello scritto *Prospettive negoziali romane arcaiche*, in *Scritti giuridici*, II, cit., 1624 ss.

⁵¹⁷ M. Valerio Messala "Rufo", da non confondere – avverte F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, I, Lipsiae 1896, 263 – con i due omonimi congiunti, rispettivamente figlio e cugino, altrimenti soprannominati "Corvino" e "Nigro". Su di lui, v. R. HANSLIK, v. *M. Valerius Messala Rufus*.268, in *PW* VIII, Stuttgart 1955, 166 ss.

⁵¹⁸ Questa categoria di magistrati era già venuta in considerazione nell'altro passo dello stesso libro di M. Messala riportato da Gellio nel capitolo precedente (13.15.4: cfr. *supra*, nt. 514), dove essa era stata determinata, in rapporto alla triade consoli-pretori-censori, sulla base della distinzione tra *auspicia maiora* e *auspicia minora*: gli uni spettanti ai tre magistrati anzidetti, gli altri ai *reliqui magistratus*. I quali perciò – spiegava lì Messala – sono chiamati *magistratus minores*, in contrapposto a quelli, chiamati invece *magistratus maiores*. Di essi – egli aggiungeva infine, per completare il quadro delle

legge nel brano citato da Gellio – non possono avocare ad altri (colleghi di pari grado o, tanto meno, magistrati maggiori) né un *comitiatus* né una *contio*.⁵¹⁹ Per la qual cosa chi di loro per primo *vocat ad comitiatum*, sarà questo il solo ad agire validamente; e ciò per la doppia ragione che 1) non si può *bifariam cum populo agere* e 2) non vi è, all'interno della categoria, diritto di avocazione reciproca.⁵²⁰ Viceversa, se uno di loro vuole tenere una *contio*, non impedirà ad altri di far altrettanto simultaneamente, purché senza l'intento di *agere cum populo*.

Ora, benché Messala sia contemporaneo di Cicerone⁵²¹ e anche Cicerone sia stato augure come lo fu Messala,⁵²² è evidente che i due

differenze –, i primi vengono eletti dai comizi tributi, i secondi dai centuriati. Una più sommaria citazione dello stesso passo di Messala sembra trasparire dal gravemente mutilo Fest. v. *Minora* (148 L.).

⁵¹⁹ “Avocare”, in italiano, si presta bene, crediamo, a rendere l'omofono verbo latino, che Messala sembra adoperare nel senso, appunto, di togliere, ed eventualmente far propria, la direzione (di un *comitiatus* o di una *contio*): cfr. F. CAVAZZA, *Aulo Gellio*, cit., 187 nt. 2, che richiama tra l'altro la versione del Forcellini, *contionem abducere a magistratu qui eam advocavit*.

⁵²⁰ Nella frase *is recte agit*, l'avverbio *recte* assume un valore che solo in parte crediamo di esser riusciti a cogliere con “validamente”. Traduzione che va bene in realtà solo rispetto alla prima delle due successive motivazioni. Dacché un eventuale ripetitore della *vocatio ad comitiatum* già compiuta da un altro agirebbe contro il principio *bifariam cum populo*, etc., e quindi invalidamente. Rispetto alla seconda motivazione, non si tratta tanto, diremmo, di validità, quanto di sicurezza: il primo *vocans*, grazie all'inammissibilità di avocazione reciproca, agisce al riparo dal pericolo di esser scalzato da un collega di pari rango. In quel *recte*, insomma, si condensa la regola che se uno batte gli altri sul tempo, nessuno può concorrere con lui e nessuno può sostituirsi a lui. Questa regola, secondo ogni evidenza, vale per i soli magistrati minori e non per il console e il pretore, come a torto ritiene F. CAVAZZA, *Aulo Gellio*, cit., 189, fuorviato a quanto pare dalla convinzione che solo i magistrati ora detti possano *agere cum populo* (basta qui richiamare, per la spettanza del *ius agendi cum populo* anche ai *minores magistratus*, sia pure limitatamente alla materia criminale, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 195 s.). Non meno insoddisfacente della nostra, per altro, la traduzione della frase *is recte agit*, adottata nell'edizione ora citata: «agisce con sicurezza di legge».

⁵²¹ M. Messala ottenne il consolato nel 53 a. C. Per la cronologia della sua vita, v. T.R.S. BROUGHTON, *The magistrates of the Roman Republic*, II, New York 1952, 173, 227 e 630.

⁵²² Messala dovette divenir augure in età molto precoce, se è vero che ricoprì questo sacerdozio per 55 anni (Macr. *Sat.* 1.9.14). Meno prolungata fu la permanenza nel collegio augurale di Cicerone, che vi fu cooptato nel 53 a. C. (*Brut.* 1.1; *Phil.* 2.4; Plut., *Cic.* 36.1), e più d'una volta accenna a questa sua carica con evidente fiera: *De leg.* 2.12.31; *Ad fam.* 15.4.13. Sui contrasti sorti intorno alla

non usano allo stesso modo il termine *comitiatus*. Cicerone ne fa un uso, diciamo così, letterario, cedendo probabilmente alla suggestione della norma da lui testualmente riferita proprio nel *De legibus*; e lo usa, in questo dialogo, così come altrove, innumerevoli volte, usa *comitia*,⁵²³ di cui senza dubbio lo ritiene sinonimo.

Per Messala, invece, a *comitiatus* corrisponde una particolare nozione che si determina in opposizione a *contio*, termine questo indicante una riunione popolare caratterizzata, secondo la spiegazione fornita da Gellio,⁵²⁴ dall'aver per fine un semplice *ad populum loqui*, e antitetico, quindi, a *comitiatus* che indica propriamente un'assemblea finalizzata ad un *agere cum populo*. L'augure, dunque, usa la parola indicante quest'ultimo tipo di assemblea in senso strettamente tecnico, come espressione, si direbbe, propria del lessico giurpubblicistico. E in questo senso sembra improbabile possa averla considerata come sinonimo di *comitia*, termine più generico, riferibile, come si sa, anche a qualche specie di assemblea "comiziale" non finalizzata ad un *agere cum populo*.⁵²⁵

Ciò che comunque, dal nostro punto di vista, attira soprattutto l'attenzione in questo brano di Messala è il fatto di ritrovarvi la locuzione *vocare ad comitiatum*, già incontrata in Varr. *D. l. L.* 6.93,⁵²⁶ e anche stavolta, come in quel passo varroniano da noi studiato nelle pa-

sua nomina, cfr. M. GELZER, v. *Tullius*.29 (*M. Tullius Cicero der Redner*), in *PW* VIIA 1, Stuttgart 1939, 967.

⁵²³ Cfr. H. MERGUET, *Lexikon zu den philosophischen Schriften Cicero's*, I, Hildesheim 1961, *ad h.v.*, e ID., *Lexikon zu den Reden des Cicero*, I, Hildesheim 1962, *ad h.v.*

⁵²⁴ Gell. 13.16.2-3: 2. *Ex his verbis Messalae manifestum est aliud esse "cum populo agere", aliud "contionem habere"*. 3. *Nam "cum populo agere" est rogare quid populum, quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet, "contionem" autem "habere" est verba facere ad populum sine ulla rogatione*. Il contenuto di questo commento esplicativo, che Gellio fa seguire al passo di Messala da lui trascritto nel § 1 può già vedersi parzialmente anticipato nel lemma stesso del cap. XVI: *Item verba eiusdem Messalae disserentis aliud esse ad populum loqui, aliud cum populo agere*.

⁵²⁵ Parliamo, ovviamente, dei *comitia calata*, il cui carattere non deliberativo viene riconosciuto pacificamente in dottrina. In essi, sappiamo da un'altra famosa testimonianza gelliana (15.27.1-3), si realizzavano atti come *inaugurationes* sacerdotali, *detestatio sacrorum* e *testamenta*, ai quali sembra da escludere che il popolo potesse avere una qualche partecipazione attiva.

⁵²⁶ E altrove reperibile unicamente in Varr. *D. l. L.* 5.91, passo riportato e discusso *supra*, nt. 147.

gine precedenti,⁵²⁷ capace di dar spunto ad osservazioni di un certo interesse. Visto infatti che per Messala *comitiatus* è un'assemblea convocata in vista di un *agere cum populo*, a che cos'altro, viene fatto di chiedersi, potrebbe riferirsi l'espressione *vocare ad comitiatum*, se non per l'appunto all'atto con cui un magistrato chiama, invita il popolo a partecipare ad un'assemblea siffatta? E invece no: un tale significato risulta inadattabile al contesto in cui ricorre l'accennata espressione. Chi rilegga infatti il tratto

qui... primum vocat ad comitiatum, is recte agit, quia bifariam cum populo agi non potest

non stenterà a riconoscere nella causale *quia-non potest* quel che ha tutta l'aria di essere una versione giuspubblicistica del principio di preclusione processuale vigente in ambito privatistico. A prescindere dall'incerta natura, avverbiale o aggettivale, del termine *bifariam*,⁵²⁸ non dovrebbe sussistere dubbio che in quella frase sta enunciato il divieto di *agere cum populo* due volte in modo identico.⁵²⁹ Per questo

⁵²⁷ *Supra*, 60 ss.

⁵²⁸ *Bifariam*, come avverbio, è attestato, raramente, a partire da Plauto, nel senso di «en deux parties», «de deux côtés»: cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., ad h.v., 70, secondo cui sull'avverbio si sarebbe poi formato, «a basse époque», l'aggettivo *bifarius*, non reperibile prima di Tertulliano. Può darsi, però, che l'aggettivo abbia una risalenza maggiore di quella che gli viene attribuita, come sembra dimostrare Cat. Agr. 20: *Labeam bifariam faciat habeat, quas figat clavis duplicibus ne cadat*, dove *bifariam*, se vediamo bene, non può esser altro, appunto, che aggettivo. Il che rende alquanto opinabile l'asserita derivazione dell'aggettivo stesso dall'avverbio (derivazione che anche altri, del resto, sembrano dar per scontata: v. *Th.l.L.* v. *bifarius*; F. CAVAZZA, *Aulo Gellio*, cit., 190 nt. 5).

⁵²⁹ «Non si può fare una proposta al popolo due volte»: così F. CAVAZZA traduce la frase in questione. È ovvio però che «due volte» non può da solo esaurire la portata del divieto. Ciascuno vede che per dar un senso a un simile enunciato occorre un qualche elemento che relativizzi, per dir così, l'accennata impossibilità di un duplice *agere cum populo*. E difatti per lo stesso autore, ed. cit., 190 nt. 5, ciò «equivale a dire che due *comitia* presieduti da due magistrati diversi, che fanno proposta di voto in immediata successione, non sono possibili». Ma un'eventualità del genere sarebbe stata, pensiamo, praticamente irrealizzabile, non foss'altro per l'oggettiva impossibilità di far rientrare in un'unica sequenza temporale (necessariamente contenuta, com'è noto, tra la *prima lux* e il *solis occasus*: cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 378) tutti gli adempimenti, a partire dai riti auspicali, richiesti per ciascuno dei due *comitia*. Non occorre dunque una regola del diritto per sancire un'impossibilità che era già *in re ipsa*. Ad un'obiezione

Capitolo III

dello stesso tipo si presta l'interpretazione secondo cui il principio in questione avrebbe mirato ad impedire che due comizi si tenessero contemporaneamente (v., per es., TH. MOMMSEN, op. cit. 374: «Der Populus aber kann nicht zugleich zwiefach zum Zweck der Abstimmung zusammentreten»; e O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 380: «gleichzeitig nebeneinander»). Ci sembra da preferire pertanto la traduzione di J. C. ROLFE, *The Attic Nights of Aulus Gellius*, II, Cambridge, Massachusetts 1960: «because it is unlawful to take the same action twice with the people». Riteniamo, per altro, che questa «identità d'azione» («the same action») vada intesa, come nel più noto principio «bis de eadem re ne sit actio», in senso oggettivo e soggettivo: la regola stabiliva, in altre parole, secondo l'interpretazione per noi più probabile, che due rogationes di identico contenuto non potevano esser presentate al popolo da due magistrati *eiusdem potestatis* (per l'*eadem potestas*, v. Gell. 13.15.4). La regola, infatti, non valeva nei confronti di magistrati di rango superiore, altrimenti sarebbe stata incompatibile con il potere di avocazione riconosciuta a questi ultimi: rispetto ai quali, potrebbe dirsi, non sussisteva *eadem res*. Conferma, crediamo, l'interpretazione appena esposta un interessante notizia su un processo di *perduellio* tenutosi nel 249 a. C.: Schol. Cic. Bob. 90.3-8 (STANGL) *Ob id factum dies ei dicta est perduellionis a Publio et Fundanio tr. pl. Cum comitia eius rei fierent et centuriae introducerentur, tempestas turbida coorta est: vitium intercessit. Postea tr. pl. intercesserunt ne idem homines in eodem magistratu perduellionis bis eundem accusarent. Itaque actione mutata, iisdem accusantibus, multa inrogata populus eum damnavit aeris gravis CXX millibus*. Nel giorno in cui il popolo avrebbe dovuto esprimere il suo giudizio e le centurie, già schierate nei *saepia*, erano pronte per il *suffragium*, l'improvviso scatenarsi di un violento nubifragio impedì che il processo fosse condotto a termine. Il successivo intervento dei tribuni (*ne idem homines, etc.*) non è, riteniamo, altrimenti spiegabile se non come volto a prevenire la possibilità che una riproposizione della stessa accusa, da parte degli stessi individui, rivestiti della stessa carica magistratuale, contro lo stesso imputato, desse luogo ad un processo invalido in quanto lesivo, per l'appunto, del principio attestato da Gell. 13.16.1. Contro una simile eventualità, che avrebbe in sostanza consentito al reo di restare impunito, si profilavano due soluzioni alternative: o sostituire gli accusatori, o mutare l'accusa. La prima delle due avrebbe comportato la necessità di rinviare il processo, in attesa che entrasse in carica il nuovo pretore (magistrato competente a convocare l'assemblea centuriata su richiesta dei tribuni precedenti per un crimine capitale: cfr. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*², cit., 86); sarà stato per questo che si preferì adottare la seconda, passando dalla precedente *accusatio capitis* ad una *multae inrogatio*. Al principio *bifariam cum populo agi non potest* alludono probabilmente Cic. *De dom.* 17.45: *si qua res illum diem aut auspiciis aut excusatione sustulit, tota causa iudiciumque sublatum est; e lex Osca tab. Bant. 3.15 (FIRA, 1², 16): neve magis quinquies cum privato agito*. Sull'operatività dello stesso principio potrebbero essere basati gli episodi di Liv. 40.42.9-10 e Cass. Dio. 37.27.3. Sul gruppo di testi appena citati, v. TH. MOMMSEN, op. cit., 357 e nt. 1, che non prende però in considerazione la possibilità da noi prospettata di un loro collegamento con il principio *bifariam cum populo agi non potest*. Altrove, anzi, lo stesso MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 170 nt. 5, con particolare riferimento a Cic. *De dom.* 17.45, vi vede attestato un principio tradizionale non altrimenti osservato se non in virtù di *intercessio tribunicia*; e adduce, a conferma di ciò, il processo di M. Manlio (Liv. 6.20.1-11), dove quel principio sembra non trovare applicazione. La questione meriterebbe un approfondimento.

agisce validamente (*recte agit*) colui che *primum vocat ad comitiatum*: perché chi fa altrettanto una seconda volta, lo fa in violazione del suddetto principio.

Dal che si deduce, piuttosto inaspettatamente, che *vocare ad comitiatum* è la stessa cosa che *agere cum populo*;⁵³⁰ coincide cioè, stando alla postilla esplicativa aggiunta poco oltre da Gellio,⁵³¹ con il *rogare quid populum quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet*.⁵³²

⁵³⁰ Ciò è abbastanza intuitivo: da una parte vi è il principio che non si può *bifariam agere cum populo*, dall'altra si dice che agisce "rettamente", cioè in conformità con il suddetto principio, *qui primum vocat ad comitiatum*. Ciò vuol dire ovviamente che qui *iterum vocat ad comitiatum* agisce in contrasto con lo stesso principio: ne consegue che *iterum vocare ad comitiatum* = *bifariam cum populo agere*.

⁵³¹ V. *supra*, nt. 524.

⁵³² Da ciò traggono spunto alcuni rilievi che ci riconducono all'enigmatico *bifariam*. S'è visto, grazie anche all'ausilio esplicativo di Gellio, come per Messala *agere cum populo* (nel senso di *rogare quid populum, etc.*) si opponga ad *habere contionem*, nel senso di *verba facere ad populum sine ulla rogatione*. L'opposizione si impernia evidentemente sull'elemento della *rogatio*, che è presente nel primo caso e manca invece nel secondo. Per il resto sembra presupporre che anche l'*agere cum populo* sia un'attività consistente essenzialmente in un "*verba facere*", o in un "*loqui*": non *ad populum*, per l'appunto, bensì *cum populo*; tale, cioè, da impegnare il popolo a rispondere *suffragiis suis* (cfr. Gell. 13.16.3) alla *rogatio* che gli è stata presentata. *Agere* deve perciò ritenersi usato, qui, nel senso di *dicere*, che è il secondo dei tre valori individuati da Varrone (*D. l. L.* 6.42) nell'ampissimo spettro semantico del verbo (per *agere* nel senso di *dicere* rivolti ad una moltitudine, v. Corn. Nep. *Alcib.* 8.2). Ora, un valore non diverso da questo di *dicere*, insito, come s'è appena visto, nell'*agere cum populo*, potrebbe stare all'origine dell'oscuro *bifariam*. Che il termine sia composto dal prefisso *bi-* e a *ferendo* (Prisc. *Inst. gramm.* 3.74.28 KEIL) è opinione palesemente dovuta ad una confusione con *bifer*, *-fera*, *-ferum*. Molto interessante, invece, l'accostamento (CGL 2.279.15 GOETZ-GUNDERMANN) con *διφασίως* (*δίζ, φημί*). Accostamento che suggerisce, per il termine latino, una derivazione da *bi(s)-fari*; e pone all'origine delle parole *bifarius*, *bifariam*, *bifarie*, quali che siano le loro reciproche relazioni di discendenza, l'idea di "cosa detta due volte": un'idea che potrebbe essersi conservata inalterata nella regola riferita da Messala, grazie alla tendenziale refrattarietà della lingua del diritto al cambiamento dei valori antichi delle parole. Se le cose stanno così, *bifariam* va inteso, in quella regola, come aggettivo, con *rem* sottinteso (se non addirittura come sostantivo: cfr. il greco *διφασία* = *διλογία*), corrispondente all'idea di una "dizione ripetuta due volte". Il che confermerebbe in sostanza che all'*agere cum populo* si collegava, secondo la regola in questione, un effetto "preclusivo" per cui una *rogatio* già proposta al popolo non poteva esser "ridetta" parimenti una seconda volta. Ricordiamo, a questo proposito, che nel racconto di Schol. Bob. 90.3-8 (riportato *supra*, nt. 520) il processo di *perduellio* viene interrotto *cum centuriae introducerentur*, cioè poco prima del giudizio popolare. Una situazione di analogia imminente del verdetto finale ci si presenta in Liv. 40.42.9-10 e Cass. Dio. 37.27 (richiamati *supra*, nt. 520), riguardanti rispettivamente un processo di multa e un altro di

Deve dunque rilevarsi nel brano di Messala una palese discordanza tra l'uso di *comitiatus* nel senso di assemblea deliberativa, e l'uso di *vocare ad comitiatum*, non già, come ci si aspetterebbe nel senso di "invitare il popolo ad un'assemblea deliberativa", sì piuttosto, a quanto pare, con riferimento all'atto stesso in cui si concreta propriamente l'esercizio del *ius agendi cum populo*: ossia la formale richiesta da parte del magistrato al popolo perché approvi o respinga una sua proposta.

6. Nel loro insieme, i dati appena raccolti, permettono di impostare su nuove basi la dibattuta questione del rapporto tra *comitiatus* e *comitia*.⁵³³ Limitarsi, come s'è fatto finora, ad affermare o a negare che i due termini siano sinonimi può far perdere di vista la complessità di una questione che, se posta in prospettiva storica, ammette senz'altro, come crediamo di aver mostrato, tutt'e due le risposte anzidette.

Da una parte, infatti, s'è visto Cicerone far sfoggio nel *De legibus*⁵³⁴ del termine *comitiatus* da lui inteso come semplice alternativa lessicale, stilisticamente in sintonia con la solennità della materia lì trattata, al più comune *comitia*. Dall'altra parte, dobbiamo escludere che nelle XII Tavole quel termine fosse adoperato nel senso in cui lo intenderà poi l'Arpinate: non solo perché riteniamo d'aver visto⁵³⁵ con quale diverso riferimento esso ricorreva nel testo decemvirale,⁵³⁶ ma anche perché a metà del V secolo a. C. non doveva esser ancora cominciato il processo di concettualizzazione che avrebbe portato solo più tardi ad unificare nella categoria e sotto il nome di *comitia* una pluralità di

perduellio: in entrambi i casi un evento improvviso interrompe il processo mentre sono in corso le operazioni di voto. Anche in questi due casi, dunque, come nel precedente, si presuppone una già avvenuta presentazione della *rogatio*. Se è vero, allora, come pensiamo, che in questi tre racconti vi è un comune riferimento ad un principio di preclusione operante in materia di *iudicia populi*, ciò potrebbe voler dire che a far scattare la preclusione è stata la pronuncia dei *verba rogationis* in cui si concreta, per l'appunto, l'*agere cum populo*.

⁵³³ Dibattito cui s'è accennato *supra*, 162 ss., 165 ss.

⁵³⁴ *De leg.* 2.12.31; 3.3.9; 12.27; 19.44.

⁵³⁵ *Supra*, 172 ss.

⁵³⁶ Riferimento che, indipendentemente dal testo decemvirale riportato in Cic. *De leg.* 3.4.11, era stato già possibile cogliere attraverso l'esame di Varr. *D. l. L.* 6.93 (*supra*, 83, 89, 92, 94); ed è forse lo stesso che si vede affiorare in Varr. *D. l. L.* 5.91 (*supra*, nt. 498).

istituzioni assembleari diverse tra loro per struttura, funzioni e origine storica; nonché a differenziare queste ultime, all'interno della suddetta categoria, sotto specie di *comitia curiata*, *centuriata*, etc.

Al riguardo ricordiamo l'ingombrante perifrasi⁵³⁷ usata in XII tab. 9.2 per identificare il tipo d'assemblea cui quella norma mirava in sostanza ad attribuire la competenza esclusiva in materia di deliberazioni *de capite civis*. E come ciò prova, a nostro avviso, l'inesistenza in età decemvirale della locuzione *comitia centuriata*, così è da presumere che con analoghe circonlocuzioni descrittive siano state indicati, man mano che vennero in essere nella realtà storica, gli altri tipi di organismi assembleari, fintantoché non si assestò la terminologia comiziale a noi ben nota dalle fonti, che rispecchia per l'appunto l'avvenuta acquisizione del concetto generale di *comitia*.

Per tornare, allora, alla questione accennata all'inizio di questo paragrafo sembra di poter dire che tra *comitiatus* e *comitia* c'è di mezzo una lunga storia. Una storia alla fine della quale il termine *comitiatus* fu effettivamente inteso ed usato come sinonimo di *comitia*; ma al principio della quale quest'ultimo termine era ancora di là da venire, e l'altro, certo più antico, indicava un particolare momento della procedura prescritta per le deliberazioni dell'assemblea centuriata: e cioè l'uscita dei quiriti dalla città con in testa il magistrato, alla volta del campo Marzio; evento simile sotto molti aspetti a quello dell'uscita dell'esercito dalla città verso il previsto teatro delle operazioni belliche.⁵³⁸

Tra l'uno e l'altro di questi due capi, la vicenda storico-terminologica di cui parliamo dovette conoscere dei passaggi semantici intermedi: senza i quali non si spiegherebbe un così gran salto dal significato originario di *comitiatus* a quello in cui questo termine è adoperato da Cicerone. Di un simile intermezzo evolutivo potrebbero esser traccia i due diversi valori che il termine ora detto riveste nel testo di Messala.⁵³⁹ Testo dove la coesistenza di quei due valori trova, a nostro avviso, una plausibile spiegazione nella naturale vischiosità del linguaggio tecnico-giuridico, che potrebbe aver mantenuto contemporaneamente in vita, nell'uso di un *peritus iuris publici* qual è

⁵³⁷ *Supra*, 172 ss.

⁵³⁸ *Supra*, 174 ss.

⁵³⁹ Gell. 13.16.1 su cui v. *supra*, 180 ss.

certamente l'augure M. Messala,⁵⁴⁰ due significati della stessa parola, venutisi a cristallizzare in stadi successivi della sua evoluzione semantica. Si sa, d'altra parte, che ogni storia di parole si intreccia con quella delle cose, dei fatti da esse designati; ed è questo per noi l'aspetto più interessante della questione. È evidente, vogliamo dire, che Cicerone e Messala ignorano entrambi il valore originario di *comitiatus*, essendosi con ogni probabilità smarrito tale valore già molto prima dell'epoca in cui vissero; e ciò fa pensare che molto prima di quest'epoca doveva essersi verificato un fatto che l'obliterazione del significato più antico della parola sembra necessariamente presupporre: e cioè l'abolizione, nel procedimento dei *comitia centuriata*, dell'antico corteo che aveva un tempo costituito il necessario momento di transizione dalla fase urbana a quella extraurbana. Ed è precisamente a tale fatto che deve ora volgersi l'indagine, nel tentativo di comprendere come e per quali cause vi si giunse.

Prima però vorremmo soffermarci brevemente su un altro notissimo passo gelliano dove a noi pare di scorgere qualche traccia delle trasformazioni che la scomparsa dell'antico *comitiatus* dovette produrre sul modo di intendere l'espressione *imperare exercitum*, nonché sulla natura dell'atto magistratuale così denominato.⁵⁴¹

7. Il passo di cui dobbiamo occuparci costituisce il tratto finale di un capitolo gelliano dedicato al tema dei *comitia*.⁵⁴² Prima di trascriverlo, ricordiamo che in esso continua la serie di citazioni cominciata, proprio in apertura del capitolo, con l'indicazione della loro comune fonte di provenienza: il primo libro dell'opera *Ad. Q. Mucium* di Lelio

⁵⁴⁰ F.P. BREMER, *Iur. Antehadr.*, I, cit., lo annovera infatti tra i *iuris consulti* della *libera res publica*, pur notando, op. cit., 263, che «*Neque iurisconsultus nominatur, neque responsa eius traduntur*».

⁵⁴¹ Ci sembra utile ricordare preliminarmente che *imperare exercitum* e *vocare populum ad comitatum* sono fin dall'origine espressioni indicanti, da angolazioni differenti, il medesimo atto magistratuale. Ciò riteniamo sia emerso chiaramente da Varr. *D. l. L.* 6.93, esaminato *supra*, 60 ss. Sicché, come s'è visto da poco attestato in Gell. 13.16.1 (Messala) un uso di *vocare ad comitatum* in senso diverso dall'originale, così potrà vedersi attestato un uso in senso analogo di *imperare exercitum* nell'altro passo di Gellio che ci accingiamo ad esaminare.

⁵⁴² È il capitolo 27° del 15° libro delle *Notti Attiche*, introdotto dal lemma *Quid sint comitia calata, quid curiata, quid centuriata, quid tributa, quid concilium; atque inibi quaedam eiusdemmodi*.

Felice.⁵⁴³ L'ultima di tali citazioni, contenente una famosa distinzione tra comizi curiati, centuriati e tributi,⁵⁴⁴ si chiude con la seguente notazione, riguardante la seconda delle accennate specie di *comitia*:

Gell. 15.27.5 *Centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem ius non sit. Propterea centuriata in campo Martio haberi exercitumque imperari praesidii causa solitum, quoniam populus esset in suffragiis occupatus.*

La forma infinitiva (*nefas esse*) fa pensare che Lelio, qui citato testualmente da Gellio, stia a sua volta riferendo il pensiero di qualcun altro: con ogni probabilità Labeone, già nominato all'inizio del capitolo,⁵⁴⁵ in rapporto ad un suo insegnamento sui *comitia calata* di cui era parola nello stesso primo libro di Lelio Felice.⁵⁴⁶ Non è dato stabilire per altro, in base alla sola sintassi, se quest'ultimo lo citi qui pedissequamente o ne riferisca il pensiero in una propria rielabora-

⁵⁴³ Nel capitolo si susseguono, con l'indicazione espressa della loro provenienza dal medesimo libro dell'autore adrianeo, tre diverse citazioni, rispettivamente occupanti i §§ 1-2, il § 4 e il § 5 (al quale appartiene il brano che stiamo per riportare nel testo). Per il § 3 v. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, Lipsiae 1889, Lael. 1 e nt. 3, che ne ipotizza la stessa derivazione.

⁵⁴⁴ Gell. 15.27.5: *Item in eodem libro hoc scriptum est: Cum ex generibus hominum suffragium feratur "curiata" comitia esse, cum ex censu et aetate "centuriata", cum ex regionibus et locis "tributa"* (su cui v. già *supra*, nt. 491).

⁵⁴⁵ Gell. 15.27.1-2: 1. *In libro Laelii Felicis Ad Q. Mucium primo scriptum est Labeonem scribere "calata" comitia esse quae pro conlegio pontificum habentur aut regis aut flaminum inaugurandorum causa. 2. Eorum alia esse "curiata" alia "centuriata"; "curiata" per lictorem curiatum "calari", id est "convocari", "centuriata" per cornicinem.* Per questa citazione labeoniana, v. A. PERNICE, *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht in ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit*, I, Halle 1873, 45, che ne ipotizza la provenienza dai libri de iure pontificio (sulla quale opera, v. P. JÖRS, v. *Antistius*.34, in *PW I*, Stuttgart 1894, 2250); cfr. anche PH.E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae antestinianae quae supersunt*, Lipsiae 1867, M. Antistius Labeo, n. 22, 48.

⁵⁴⁶ Se davvero è Labeone, come a noi sembra, l'autore citato da Gellio nel § 5, a lui bisognerà ovviamente ascrivere anche la distinzione esposta nella prima parte dello stesso paragrafo (*supra*, nt. 491); dove pure può notarsi, nella reggente, il verbo all'infinito. Non sufficientemente fondato, ci sembra, il dubbio di A. PERNICE, *Labeo*, cit., 45, che in un'opera di diritto pontificio Labeone potesse occuparsi, oltre che dei *comitia calata*, anche di altri comizi. Al contrario, alla distinzione tra le varie specie di *comitia*, nonché alle successive considerazioni sui comizi centuriati, potrebbe benissimo aver dato spunto l'asserita distinguibilità dei *comitia calata* in *curiata* e *centuriata*.

zione.⁵⁴⁷ Nella prima parte del brano sono enunciati due distinti principi, di cui uno, già da noi ricordato proprio all'inizio di questo capitolo, è quello che vieta lo svolgimento dei comizi centuriati *intra pomerium*; l'altro vieta invece di *imperare exercitum intra urbem*. Le due regole sono tra loro collegate in modo da far apparire la prima come avente la propria oggettiva ragion d'essere nella seconda: i comizi centuriati non possono tenersi entro il pomerio perché (*quia*) è proibito *imperare exercitum* all'interno della città.

È possibile che proprio da questo passo di Gellio derivi la tendenza, diffusa tra gli studiosi,⁵⁴⁸ ad identificare l'*imperare exercitum* con l'invito rivolto dal magistrato al popolo a che si costituisse in centurie ai fini dell'imminente *suffragium*. Vista infatti la relazione qui istituita tra i due divieti (per cui l'uno appare dipendere causalmente dall'altro), si capisce come si possa in effetti esser indotti ad argomentarne che una relazione dello stesso tipo dovesse legare tra loro le due attività (*fieri comitia*, *imperare exercitum*) vietate entro il perimetro cittadino; e a raffigurarsi quindi l'*imperare exercitum* come l'atto che dava impulso alla costituzione formale dell'assemblea; e lo svolgimento di quest'ultima come l'"effetto" causato, appunto, da quell'atto del magistrato.

Ora, ammesso pure che la testimonianza di Gellio possa prestarsi all'interpretazione ora detta,⁵⁴⁹ ricordiamo quale diversa funzione, stando ai dati da noi raccolti prima, rivestisse originariamente l'atto dell'*imperare exercitum* nel rituale prescritto per le riunioni deliberative dell'assemblea centuriata.

Come risulta da quei dati, il procedimento traeva inizio dalla presa degli auspici eseguita dal magistrato all'interno dell'Urbe, dove esso continuava a svolgersi, dopo i riti di convocazione (*inlicium*), per tutta

⁵⁴⁷ Il rilievo può utilmente esser esteso alla citazione labeoniana del § 1 (riportato *supra*, nt. 545), in rapporto alla quale sarebbe interessante domandarsi se la famosa nozione di "*calata comitia*" non derivi per caso da una trasposizione in chiave definitoria da parte di Lelio di dati labeoniani magari privi in se stessi di ogni intento definitorio.

⁵⁴⁸ *Supra*, 23.

⁵⁴⁹ Non è improbabile, del resto, come si vedrà *infra*, 233, che proprio questo fosse divenuto in sostanza, trasformandosi nel tempo, l'antico *imperare exercitum*: il formale atto introduttivo dell'assemblea centuriata. In realtà si tratterebbe quindi di ammettere, non che la testimonianza di Gellio si presti all'interpretazione ora discussa, bensì che quella testimonianza rispecchia effettivamente la metamorfosi subita dall'atto e il modo in cui se lo rappresentava Labeone.

la durata dell'adunanza preliminare (*conventio*). Al termine della quale il magistrato ordinava agli uomini di seguirlo fuori della città, nel campo Marzio, dove il dispiegamento degli uomini, militarmente ordinati per classi e centurie, non avrebbe violato il *fas*, contrario, per antichissimo principio,⁵⁵⁰ ad ogni esibizione di potenza bellica al di qua del *pomerium*.⁵⁵¹

Ad imporre dunque lo spostamento della moltitudine dei quiriti dal *templum* urbano, dove il procedimento aveva preso avvio, fino al luogo destinato ad esser sede della sua fase deliberativa, era l'incompatibilità tra il sistema di espressione del *suffragium* proprio dell'ordinamento centuriato e un principio del *fas* verosimilmente risalente ai primordi della *civitas*.⁵⁵² Rispondeva precisamente alla necessità ora detta quell'ordine del magistrato emesso alla fine della *contio* – nella forma dell'*imperare exercitum* e con la funzione di una *vocatio ad comitiatum* –, di mettersi in marcia tutti insieme alla volta del sito extraurbano previsto per il *suffragium*.

Tutto ciò appare come ribaltato nella visuale labeo-lesiana di Gell. 15.27.5, nella quale, come già rilevato, si fa causalmente derivare quell'antico principio del *fas* – quello che proibisce di tenere *intra pomerium* i comizi centuriati – dal divieto di *imperare exercitum intra urbem*; divieto, questo, assolutamente irriducibile al quadro delle origini qual è stato da noi ricostruito: nel quale, al contrario, l'atto

⁵⁵⁰ Non è forse inopportuno precisare che, se parliamo di una "violazione del *fas*", di un "principio del *fas*", lo facciamo solo per ragioni di brevità, senza quel tipo di implicazioni teorico-dottrinali giustamente criticate da R. ORESTANO, *Dal ius al fas. Rapporto tra diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica*, in BIDR 46, 1939, 247 s. In sostanza il "principio del *fas*" di cui si tratta sarà consistito, pensiamo, nell'inveterata consuetudine di non permettere entro la cinta urbana lo svolgimento di attività connesse, sia pur solamente nelle loro forme esteriori, con la sfera della guerra e per questo ritenute, alla stregua di antichissime concezioni magico-religiose, offensive verso delle potenze extraumane preposte al mantenimento della pace e della sicurezza interne, e capaci di scatenare la loro pericolosa reazione sulla città.

⁵⁵¹ Ciò vale naturalmente in tempo di pace. Per le deroghe che il principio sopportava in stato di guerra, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 61 ss., in part. 66 s.

⁵⁵² Altro è il principio, altro la formulazione in cui ce lo tramanda Gellio ("*centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse*"). Se l'uno verosimilmente, come diciamo nel testo, risale ai primordi della *civitas*, non è detto che altrettanto antica sia l'altra. S'è già visto infatti per quali ragioni sia da ritenere non ancora esistente in età decemvirale l'espressione *comitia centuriata* (*supra*, 186 s.).

dell'*imperare exercitum* doveva per forza compiersi *intra urbem*, se è vero, come s'è detto più volte, che esso consisteva praticamente in un ordine di trasferimento collettivo dalla città al campo Marzio. Dobbiamo dunque presupporre che un tale divieto sia il prodotto di uno sviluppo storico che trasformò profondamente la primitiva struttura del procedimento prescritto per le deliberazioni dell'assemblea centuriata, e privò della sua originaria funzione l'atto dell'*imperare exercitum*.

Dello sviluppo appena ipotizzato proveremo nelle prossime pagine a tracciare in via di ipotesi le essenziali linee evolutive.⁵⁵³ Fin d'ora, comunque, è possibile ritenere che la regola "*exercitum intra urbem imperari ius non esse*" sia di gran lunga più recente dell'altra, "*centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse*", che Labeone, riferisce Lelio, faceva invece dipendere causalmente dalla prima, invertendo a quanto pare la relazione cronologica tra l'una e l'altra. Inversione che dal nostro punto di vista appare spiegabile come effetto di uno schiacciamento prospettico dovuto alla completa obliterazione degli sviluppi intercorsi tra i due piani temporali cui appartengono rispettivamente le due regole attestate da Gell. 15.27.5. Non mancano, del resto, nel passo gelliano ora detto sintomi abbastanza visibili dello "schiacciamento prospettico" di cui parliamo.

Si notino, per esempio, i differenti predicati di illiceità dei due accennati divieti, l'uno formulato in termini di *nefas esse*, l'altro di *ius non esse*: e si giudichi se non suoni in qualche modo stonato che un principio del *fas* venga giustificato logicamente sulla base di una regola del *ius*. Osserviamo poi – altra innegabile stranezza – che della seconda delle due regole vengono offerte consecutivamente due differenti versioni, di contenuto identico ma di segno opposto: dapprima la si vede prospettata in formulazione positiva, *quia exercitum extra urbem imperari oporteat*, e subito dopo negativa, *intra urbem imperari ius non est*. Se non si tratta semplicemente dell'inutile duplicazione di un principio che sarebbe bastato proporre nell'una o nell'altra redazione, allora è possibile supporre che la prima delle due sia il relitto di uno stadio evolutivo nel quale, prima di tradursi in un categorico divieto del *ius*, il principio in questione si atteggiò nella più elastica forma di una regola di "opportunità".⁵⁵⁴

⁵⁵³ V. *infra*, 221 ss.

⁵⁵⁴ Questa interpretazione sarà ripresa *infra*, 232.

Non molto in linea, d'altra parte, con il ragionamento labeoniano riferito da Lelio sembra essere il tratto finale *Propterea... occupatus*. “Per questo – vi si legge – c'era⁵⁵⁵ l'abitudine di tenere i comizi centuriati nel campo Marzio e di *imperare exercitum* a scopo di difesa: per il fatto che il popolo era occupato a votare”.

A venir in considerazione, adesso, non sono, come nel tratto precedente, dei principi giuridici: sono piuttosto due fatti – *centuriata (comitia) in Campo Martio haberi ed exercitum imperari praesidii causa* – dei quali si vuol spiegare, così parrebbe, perché solessero realizzarsi contemporaneamente. E il senso della spiegazione sembra essere questo: che la consuetudine di tenere i comizi centuriati nel campo Marzio rendeva necessario, durante il loro svolgimento, comandare all'esercito di stare all'erta essendo il popolo impegnato nelle operazioni di voto, e ciò allo scopo, si direbbe, di premunirsi contro i rischi creati dalla temporanea assenza degli uomini dalla città.

È evidente qui, rispetto alla prima parte del brano, il passaggio ad una diversa dimensione di pensiero. All'*imperare exercitum* di cui parlava Labeone è subentrato inopinatamente un *imperare exercitum praesidii causa*,⁵⁵⁶ di cui sembra per altro non aver più interesse se si tratti di un comando da impartire all'esterno o all'interno dell'Urbe. E l'esercito non coincide più con l'insieme dei votanti nei comizi centuriati, cioè con il *populus*, secondo il senso antico in cui il termine *exercitus* era certo ancor usato da Labeone; adesso, come si vede, a votare è il *populus* mentre l'*exercitus* presidia la città.

Per tutte queste ragioni è da supporre che a parlare nell'ultima parte del brano sia, non più Labeone, bensì Lelio, il quale palesamente ne travisa il pensiero; senza rendersi conto, in particolare, del valore attribuito dal suo predecessore all'espressione *imperare exercitum*: della quale espressione lo stesso Labeone sembra aver a sua volta ignorato il significato originario.

⁵⁵⁵ Traduciamo “c'era”, non “c'è” (il testo latino si presterebbe qui ad entrambe le traduzioni), perché in quest'ultima parte del brano, come stiamo per dire nel testo, sembra esser riferito il pensiero, non di Labeone, ma di Lelio, all'epoca del quale i comizi centuriati erano ormai un ricordo del passato.

⁵⁵⁶ Una rievocazione analoga dell'esigenza di provvedere alla custodia militare della città mentre il popolo era impegnato altrove nei comizi centuriati, si trova in Cass. Dio. 37.28, richiamato *supra*, nt. 141.

CAPITOLO IV

L'EDITTO DI CONVOCAZIONE E LA SCOMPARSA DEL *COMITIATUS*. UN'IMPORTANTE TESTIMONIANZA DELLA TRANSIZIONE DALL'ANTICA ALLA PIÙ RECENTE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PROCEDIMENTO DEI *COMITIA CENTURIATA*: VARR. *D. L. L.* 6.91-92

1. Il *comitiatus* dovette cadere in disuso quando al rito dell'*inlicium*, anticamente applicato per adunare il popolo in vista del compimento di atti richiedenti la partecipazione dell'*exercitus centuriatus*,⁵⁵⁷ venne a sostituirsi un diverso, e nelle fonti più frequentemente attestato, sistema di convocazione, basato su un editto magistratuale che fissava a distanza di almeno un *trinum nundinum* il giorno del comizio e rendeva noto l'oggetto della futura decisione.⁵⁵⁸

Prima di discutere l'ipotesi appena affacciata, ci si permetta di addurre qualche breve considerazione in difesa dell'assunto su cui essa si regge: e cioè, che l'*inlicere populum* sia una forma di convocazione più antica dell'*edicere diem comitiis*, e che, in rapporto alle riunioni deliberative dell'assemblea centuriata, si sia verificato nel corso del tempo un passaggio dall'una all'altra delle due forme accennate; passaggio che ebbe, secondo l'ipotesi che verrà esposta nelle pagine seguenti, uno strascico di conseguenze, tra le quali, come appunto si diceva, la scomparsa dell'antico *comitiatus*.

In verità, è bene dir subito, di una siffatta transizione non offrono alcun riscontro né la documentazione a noi pervenuta sull'argomento, né la dottrina romanistica ad essa pertinente. La prima, proveniente

⁵⁵⁷ S'è visto da Varr. *D. l. L.* 6.86-95 (*supra*, cap. I) che non si trattava soltanto di atti deliberativi, come nel procedimento presieduto dal console o dal questore, ma anche, nel caso del censore, del *lustrum condere*, atto al quale l'esercito, essendone solo l'oggetto, partecipava con un ruolo puramente passivo.

⁵⁵⁸ Sul contenuto dell'editto di convocazione e sulla durata del *trinum nundinum*, v. *infra*, 197 ss. Anche i censori si servivano di un editto per fissare il giorno in cui il popolo era convocato per il *lustrum*: v. Fest. v. *Referti diem productam* 366 L. Interessante, al riguardo, un'osservazione di TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 377 nt. 5, sulla equiparabilità del *lustrum* ai *comitia (centuriata)* sotto il profilo della rispettiva «Ansetzung» per mezzo di un editto.

soprattutto da fonti annalistiche ed erudite, è formata da un pulviscolo di notizie per lo più intessute in contesti espositivi non interessati ai profili tecnico-giuridici degli istituti assembleari che vi appaiono coinvolti, né tanto meno alle loro variazioni procedurali da un'epoca all'altra. Vano, quindi, aspettarsi da un simile quadro informativo delle indicazioni esplicite su possibili relazioni di priorità temporale intercedenti tra istituti attestati in modo così casuale e frammentario.⁵⁵⁹

Da parte sua, la dottrina, sensibile all'esigenza di metter ordine nella disorganica congerie di questi dati, si è più preoccupata di darne una sistemazione dogmatica che di accertarne l'eventuale ascrivibilità ai diversi livelli temporali di una prospettiva storica. Secondo un insegnamento autorevolissimo, elaborato in Germania nell'ultimo quarto dell'Ottocento⁵⁶⁰ e rimasto praticamente incontrastato fino ad oggi,⁵⁶¹

⁵⁵⁹ Unica, notevolissima eccezione è naturalmente Varr. *D. l. L.* 6.86-95, testimonianza che, sebbene dettata da un interesse etimologico-linguistico, non solo fornisce informazioni preziose per la conoscenza di istituti giuridici di cui altrimenti non avremmo idea, ma offre per di più uno scorcio straordinariamente interessante sulle trasformazioni prodotte su di essi dal trascorrere del tempo. A quest'ultimo riguardo è possibile addirittura cogliere una certa assonanza tra Varr. *D. l. L.* 6.95: *Hoc nunc aliter fit quam olim...*, e Gai. 2.103: *Sane nunc aliter ordinatur, quam olim solebat* (a proposito della metamorfosi subita, tra l'*olim* e il *nunc*, rispettivamente dai riti dell'*inlicium* e del *testamentum per aes et libram*). È pur vero, comunque, che, per quanto importante, la testimonianza di Varrone non basta da sola a colmare, se non in minima misura, l'immensa lacuna che la perdita pressoché totale della letteratura giuspubblicistica repubblicana spalanca irrimediabilmente nelle nostre conoscenze del *ius publicum* romano.

⁵⁶⁰ Apparvero tutte nello stesso decennio le opere che maggiormente hanno contribuito, diciamo così, a standardizzare il modello descrittivo del «Verlauf der die Abstimmung derselben (*scil.* der Volksversammlung) vorbereitenden Acte». Si tratta dei già tante volte citati L. LANGE, *Römische Alterthümer*, I³, (1876), E. HERZOG, *Geschichte und System der römischen Staatsverfassung*, I (1884), O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, I (1885) e TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1 (1887), cui appartengono, op. cit., 369, le parole riportate sopra tra virgolette. Soprattutto nell'ultima delle opere citate è possibile apprezzare la tensione dommatizzante verso l'enucleazione di un coerente disegno normativo dalla massa di dati disseminati nelle fonti e mirabilmente padroneggiati dallo studioso tedesco. Anche per questo non si può non concordare con L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 12: «In spite of new evidence and of important scholarly investigations, the Staatsrecht remains supreme».

⁵⁶¹ Per la continuità dell'insegnamento tardo-ottocentesco nell'ambito tematico che ci interessa, v., senza pretesa di esaustività, G. HUMBERT, v. *Comitium*, in DS I.2, Paris 1887, 1379 s., 1392 ss.; A.H.J. GREENIDGE, *Roman public life*, London 1901, 256 ss.; F.F. ABBOTT, *A history and description of roman political institutions*, Boston-London 1901, 253 ss.; W. LIEBENAM, v. *Comitia*, in PWIV, cit., 687 ss.; G. ROTONDI, *Leges*

le due accennate forme di convocazione, l'una attuata con il rito dell'*inlicium*, l'altra per mezzo di un editto magistratuale, avrebbero entrambe fatto parte di una sola e medesima serie di attività organicamente preordinate alle deliberazioni dell'assemblea centuriata.⁵⁶²

Stando alla descrizione comunemente adottata, questa sequenza di attività propedeutiche al *suffragium* delle centurie aveva inizio con l'emanazione dell'editto,⁵⁶³ si snodava, per tutta la durata del *trinum*

publicae, cit., 123 ss.; B. KÜBLER, *Geschichte des römischen Rechts*, Leipzig 1925, 69 s.; P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I, Roma 1931, 254 s.; G. NOCERA, *Il potere dei comizi*, cit., 132; E. MEYER, *Römisches Staat und Staatsgedanke*, Zürich 1948, 180 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 466 ss.; E.S. STAVELEY, *Greek and Roman voting*, cit., 143 ss.; F. SERRAO, *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974, 78 s.; C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 323 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, cit., 90 s.; F. CASAVOLA, *La legislazione comiziale e l'editto*, in *Storia di Roma*, II.1, Torino 1990, 521; F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares en Roma*, Zaragoza 1993, 116 e nt. 72; A. GUARINO, *Storia del diritto romano*¹⁰, Napoli 1994, 207; F. SALERNO, «*Tacita libertas*», cit., 81 ss.; A. DOSI, *Così votavano i romani. Il sistema elettorale*, Roma 2004, 16 ss.; G. VALDITARA, *Lo Stato nell'antica Roma*, cit., 96 s.; C. WILLIAMSON, *The laws of the Roman People. Public law in the expansion and decline of the Roman Republic*, Ann Arbor 2008, 118 ss.

⁵⁶² Cfr. L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 554 (*edicere comitia*), 560 s. (*vocare inlicium*); E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 1091 ss. (editto), 1098 (*inlicium vocare*); O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 394 (editto), 387 s. (*inlicium vocare*); TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 370 ss. (editto), 386 s. («*Ladung*» per mezzo dell'araldo). Lo stesso abbinamento editto-*inlicium* ricorre pure, in forme descrittive più o meno stereotipe, negli autori citati alla nota precedente. Da precisare che il Mommsen, nostro autore di riferimento nell'attuale descrizione, generalizza il modello procedurale di cui parliamo, non limitandolo, come avviene di solito, ai comizi centuriati, ma estendendolo ad ogni specie di *comitia*, sulla base di una dichiarazione metodologica esplicitamente posta come premessa (op. cit., 369): «Da die dessfalligen Ordnungen in ihren Grundzügen allgemeine sind und sie ganz oder nahezu gleichmässig Anwendung finden theils auf die Abstimmung der patricischen Gemeinde nach Curien und Centurien, so weit wir auf diese rückzuschliessen im Stande sind, theils auf die der patricisch-plebejischen Comitien nach Curien, Centurien oder Tribus, theils endlich auf die des plebejischen Concilium anfänglich vielleicht nach Curien, späterhin nach Tribus, so wird auch diese Darstellung zweckmässig allgemein gehalten und die für die einzelne Versamlungsform etwa eintretende Modification an ihrem Platze bemerkt». Tra i contemporanei, si ispira a tale impostazione, per es., F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I¹, cit., 466 ss.

⁵⁶³ È opinione consolidata che tale emanazione avvenisse nella doppia forma di una «mündliche Abkündigung an öffentlicher Stelle» e di una «schriftliche Aufstellung an einem öffentlichen Orte»: così TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 370 s. Nello stesso senso v. pure, tra altri, E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 1093 s.; O.

Capitolo IV

nundinum,⁵⁶⁴ attraverso attività preparatorie di vario tipo organizzate

KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 394 s.; G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 123. In realtà gli elementi offerti dalle fonti (v. *infra*, 203 s.) depongono univocamente per un editto di convocazione in forma scritta, né, al riguardo, possono venir in considerazione gli editti emessi verbalmente *in contione* di cui si parla nelle fonti addotte da TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I², cit., 205 nt. 2, e richiamate da O. KARLOWA, *op. loc. cit.*, dacché tali editti non riguardano la materia dei *comitia*. Quanto a Varr. *D. l. L. 6.91: Collegam roges ut comitia edicte de rostris*, non c'è dubbio che si faccia qui riferimento ad un editto concernente un futuro comizio e consistente in un annuncio orale, ma si tratta di un atto che, nella procedura cui si riferisce il testo ora citato (testo del quale ci occuperemo *infra*, 235 ss.), segue, non precede, la fase dell'*inlicium vocare*, e ciò basta a differenziarlo nettamente dall'editto di convocazione cui vorrebbe assimilarlo E. HERZOG, *op. cit.*, 1091 nt. 2 e 1093 nt. 3. D'altra parte l'uso di convocare l'assemblea popolare per mezzo di un editto venne introdotto, secondo l'ipotesi che proporremo tra poco, sotto la spinta di un tipo di esigenze alla cui soddisfazione poteva solo prestarsi una comunicazione scritta destinata a rimaner esposta in luogo pubblico per un certo lasso di tempo prima dell'adunanza. Ed è questo, dal nostro punto di vista, il miglior argomento contro la verosimiglianza del supposto editto di convocazione in forma verbale.

⁵⁶⁴ Si è molto discusso in passato, senza arrivare ad un risultato generalmente condiviso, se tale espressione, ricorrente in numerose fonti (più rara la forma contratta *trinundinum*), sia da collegare a *nundinum*, termine indicante la settimana di 8 giorni, ovvero a *nundinae*, indicante il primo giorno di essa (perché poi alla settimana – che è fatta di 7 giorni – si attribuisse la durata di 8, e perché al periodo di tale durata si desse il nome di *nundinum*, che viene da *novem, novendinum*, può vedersi spiegato nel modo più chiaro in E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 1092 nt. 2). A seconda che si segua l'una o l'altra delle due soluzioni, si fa variare il valore grammaticale di *trinum nundinum*: accusativo singolare neutro o genitivo plurale femminile (*trinarum nundinarum*); nonché la durata di tale periodo: 24 o 17 giorni. Sull'intreccio grammaticale-cronologico dell'intera questione possono vedersi, tra altri, L. LANGE, *Die Promulgatio trinum nundinum, die Lex Caecilia Didia und nochmals die Lex Pupia*, in *Rhein. Mus. für Phil.* 30, 1875, 350 ss.; C. JOHN, *Sallustius über Catilina's Candidatur im Jahre 688*, in *Rhein. Mus. für Phil.* 31.3, 1876, 410 nt. 1; TH. MOMMSEN, *Die röm. Chronologie*, cit., 240 ss.; ID., *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 375 ss.; O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 391 ss.; W. LIEBENAM, v. *Comitia*, in *PWIV*, cit., 688 s.; G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 125 ss.; più recentemente è tornato sulla questione F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares*, cit., 96 ss., che riprende in parte un'opinione già espressa da A.W. LINTOTT, *Trinundinum*, in *CQ* 15, 1965, 281 ss. e riproposta da ID., *Nundinae and the Chronology of the late Roman Republic*, in *CQ* 18, 1968, 189 ss., secondo cui il termine *trinundinum* designerebbe, non il periodo di tempo, di durata variabile secondo le opinioni degli autori, intercorrente tra la pubblicazione dell'editto e il giorno dell'assemblea e comprendente tre successivi giorni di mercato, sì piuttosto i tre giorni di mercato (ed essi solamente) nei quali l'editto annunciava che la proposta magistratuale sarebbe stata affissa per ottenere la massima pubblicità possibile. Anch'essa annosa e mai approdata a soluzione certa è la questione in quale specie di assemblea popolare il *trinum nundinum* sia stato osservato inizialmente. La tesi che esso sia originario dei *concilia plebis*, da cui si sarebbe poi esteso ai *comitia tributa*, e solo più tardi ai *comitia centuriata*, è stata sostenuta

per influenzare più o meno scopertamente l'esito della futura deliberazione popolare,⁵⁶⁵ e si concludeva, nel giorno e nel luogo del comizio, con la presa degli auspici da parte del magistrato convocante e con l'esecuzione, da lui diretta, delle altre ritualità ricostruibili sulla base di Varr. *D. l. L.* 6.86-95, tra le quali l'invio dell'araldo ad *inlicere populum circa moeros*.⁵⁶⁶

soprattutto da L. LANGE, *Die promulgatio trinum nundinum*, cit., 371; v. anche ID., *Röm. Alterth.*, I³, cit., 554 ss. In quest'ultima specie di comizi, secondo il Lange, doveva anticamente intercorrere tra convocazione e assemblea popolare lo stesso intervallo di trenta giorni previsto tra la dichiarazione e l'inizio della guerra, e sostanzialmente necessario per l'espletamento, da parte dei Feziali, del rituale della *rerum repetitio*. Tra i seguaci dell'opinione ora riferita, O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 389 ss.; G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 127 s. (che fanno però risalire ai *comitia curiata* l'origine del *trinum nundinum*); W. LIEBENAM, v. *Comitia* in *PWIV*, cit., 680. In senso diverso, sull'argomento, A.W. ZUMPT, *Das criminalrecht der römischen Republik*, I.2, Berlin 1865, 196 e 458 nt. 52; PH.E. HUSCHKE, *Das alte römische Jahr und seine Tage*, Breslau 1869 e nt. 258; e TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 376 nt. 5, il quale liquida seccamente, come «nicht hierher gehörigen der Centuriatcomitien», i *triginta iusti dies* prescritti tra la dichiarazione e l'inizio della guerra: intervallo da accostare piuttosto, a suo giudizio, (op. cit., 387 nt. 3), al periodo di tregua di uguale durata che le XII Tavole concedevano al debitore tra la sentenza di condanna e l'applicazione della *manus iniectio*. Quanto al *trinum nundinum*, il Mommsen (op. cit., 375 ss.) dà per certa la sua osservanza in tutte le specie di comizi, fin da epoca estremamente antica (v. pure ID., *Die röm. Chronol.* cit., nt. 243). V. però, con espresso riferimento a tale certezza mommseniana, i dubbi avanzati da E.S. STAVELEY, *Greek and Roman voting*, cit., 144, che ipotizza l'entrata in uso del *trinum nundinum* non più tardi della fine del III secolo a. C.

⁵⁶⁵ Cfr., ad es., A.W. ZUMPT, *Das Criminalrecht*, cit., 196; E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 1092; O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 389; G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 130; W. LIEBENAM, v. *Comitia*, in *PWIV*, cit., 688.

⁵⁶⁶ Raramente ci si è soffermati a domandarsi a che cosa servisse mandare un araldo *circa moeros* il giorno del comizio per convocare i cittadini, dal momento che questi erano già stati convocati per mezzo di un editto pubblicato tanti giorni prima e rimasto affisso nel frattempo sotto gli occhi di tutti. Una risposta a tale domanda può considerarsi ciò che scrive C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 326: «I cittadini in teoria si recavano all'assemblea su invito dell'araldo: in realtà, avvertiti dall'editto di convocazione, essi non aspettavano il suono della tromba, bensì affluivano al campo Marzio fin dalla prima o dalla seconda ora (cioè all'alba)». Da tali parole si desume che lo studioso francese, sulla base, evidentemente, del modello di descrizione procedurale tradizionalmente seguito in dottrina (e da lui stesso accolto: cfr. *supra*, nt. 561), considera questa *vocatio* dell'araldo, effettuata poco prima dell'assemblea, una vuota formalità, un atto di parata, cui non corrisponde in pratica alcuna funzione. Ora, la non facile giustificabilità dal punto di vista funzionale di un doppio atto di convocazione all'interno di una sola e medesima procedura sembra non esser sfuggita al Mommsen, principale ideatore del suddetto modello descrittivo. Si direbbe, infatti, che egli cerchi di attribuire alla seconda convocazione, quella effettuata dall'araldo il giorno del comizio, un ruolo distinto e

Capitolo IV

La procedura così articolata avrebbe trovato applicazione indipendentemente dal fatto che si trattasse di comizi legislativi, elettorali o giudiziari, con variazioni, in ciascuno dei tre casi, che ne lasciavano inalterato lo schema essenziale dianzi descritto.⁵⁶⁷ Schema che per i

funzionalmente complementare rispetto alla precedente convocazione editale. Se questa, infatti, mira a render noto l'oggetto e il giorno dell'assemblea (*Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 370 s.), all'altra è lasciato il compito di precisare l'ora e il luogo (op. cit., 378, 386). Sarà forse per metterne in risalto la reciproca autonomia, che egli riserva soltanto alla prima il termine e il concetto di «Berufung», mentre tratta l'altra come una semplice «Ladung» (op. cit., 386 e *passim*), mentre altri studiosi usano promiscuamente i due termini con riferimento ad entrambe. Vediamo tuttavia che, dopo essersi adoperato, sia nel modo ora visto, sia in vari altri, a combinare i dati varroniani (*D. l. L.* 6.86-95) con quelli rastrellati da numerose altre fonti, così da comporli tutti nella maniera più armonica possibile in quel suo universale «Verlauf der Volksabstimmung», inossidabilmente trasversale all'intera età repubblicana, ecco che a un certo momento, a proposito delle tre *vocationes* consolari attestate in Varr. *D. l. L.* 6.88, egli finisce per ammettere che esse «lassen sich übrigens in die sonstigen oberflächlichen Schilderungen... nicht mit völliger Sicherheit einfügen».

⁵⁶⁷ Le variazioni riguardavano essenzialmente il contenuto dell'editto di convocazione e il regime delle *contiones* preparatorie. Quanto al primo punto, considerato che scopo dell'editto era, oltre quello di fissare il giorno della futura assemblea deliberativa, anche di renderne noto l'oggetto, è ovvio che il suo contenuto dovesse variare in rapporto alla natura elettorale, legislativa o giudiziaria della decisione da prendere: su ciò v., ad es., E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 1103, 1105 s.; TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 370 s.; W. LIEBENAM, v. *Comitia*, in *PWIV*, cit., 693, 694 s.; G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 123 s.; E.S. STAVELEY, *Greek and Roman voting*, cit., 143; A.H.M. JONES, *The criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford 1972, 6 s. Per ciò che riguarda il secondo punto, il Mommsen si stacca nettamente dalla restante dottrina. Secondo molti studiosi – ad es. E. HERZOG, op. cit., 1096, 1099; W. LIEBENAM, op. cit., 688, 690; G. ROTONDI, op. cit., 131, 139 nt. 6 –, i comizi centuriati sarebbero stati preceduti in ogni loro applicazione, elettorale, legislativa o giudiziaria, da *contiones* preparatorie, l'ultima delle quali tenuta il giorno stesso dell'assemblea deliberativa, tra la formale presentazione della *rogatio* e lo svolgimento delle operazioni di voto. Il MOMMSEN invece, nel trattare questo tema (op. cit., 392 ss.), ne scinde la parte riguardante il periodo trinundinale da quella riguardante il giorno fissato per il comizio. In rapporto alla prima egli ritiene spetti, in linea di principio, al magistrato convocante il potere di promuovere e presiedere il pubblico dibattito sull'oggetto della *rogatio* nel periodo anteriore al giorno previsto per il *suffragium*. Potere di cui era normale che i magistrati facessero uso nel caso dei comizi legislativi, mentre non risulta che lo stesso avvenisse per i comizi elettorali, in vista dei quali l'orchestrazione della «Wahlvorbereitung» era per lo più lasciata ad iniziative private. Regole diverse valevano per i comizi giudiziari (v. anche, op. cit., 351 ss., e inoltre, su questo tema, *Röm. Strafrecht*, cit., 473 ss.), in relazione ai quali si trattava, non tanto di un potere, quanto di un vero e proprio obbligo per il magistrato convocante di articolare la sua *acquisitio* in tre successive *contiones*, distanti almeno un giorno l'una dall'altra, dove potessero confrontarsi al cospetto del popolo le ragioni dell'accusa e della difesa (sulla relazione tra *acquisitio* magistratuale e giudizio popolare nella concezione del

seguaci della dottrina in questione sembra aver indiscutibilmente goduto di una fondamentale inalterabilità anche in proiezione storica: nel senso che, stando al comune presupposto dal quale paiono muovere gli studiosi di cui parliamo, esso sarebbe stato in uso per tutta la repubblica, fin da quando ebbe inizio l'attività deliberativa dell'assemblea centuriata.⁵⁶⁸

Ora, senz'affatto pretendere di sottoporre ad una globale revisione questo fortunato modello rappresentativo, noi ci prefiggiamo qui il più modesto proposito di far vedere che esso ha indebitamente realizzato una saldatura tra due differenti sistemi di convocazione che rivelano invece per molti aspetti di appartenere ad epoche storiche differenti: ed è da escludere possano aver funzionato contempora-

grande studioso tedesco, nonché sul vasto movimento critico levatosi nel secolo scorso verso il superamento della rappresentazione mommseniana in materia di *iudicia populi*, v. per tutti B. SANTALUCIA, *Processo penale*, in *Studi di diritto penale romano*, cit., 160 ss.). Nel giorno del comizio, invece, non vi sarebbe stato posto, secondo il MOMMSEN (*Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 395 s.), nei comizi centuriati, per quell'ultimo dibattito *in contione* che altri studiosi collocano immediatamente prima del *suffragium* (dibattito ammesso, al contrario, nei *comitia tributa* legislativi o nei *concilia pleblis*). Sarebbe proprio tale peculiarità dei comizi centuriati, dovuta forse all'originario carattere militare di questo tipo d'assemblea, o anche alla maggior quantità di tempo richiesta dal voto per centurie, a spiegare il fatto che nel campo Marzio, loro sede abituale, mancava una tribuna fissa come quella dei *Rostra* che, situata tra il Comizio e il Foro, veniva tipicamente usata dai magistrati nel presiedere le *contiones*. Per il Mommsen, dunque, la procedura dei comizi centuriati sarebbe stata caratterizzata da una frattura dello strettissimo legame che univa per principio generale la *contio* e il comizio, essendo in tale procedura necessariamente separati l'uno dall'altro, sia dal punto di vista cronologico sia topografico, i due momenti della «Vorverhandlung» e della «Abstimmung» (della strutturale connessione tra questi due momenti egli aveva parlato altrove, *Röm. Staatsrecht*, I³, 197, come di un principio che «beherrscht die gesamte republikanische Ordnung»). Su questo importante aspetto della dottrina mommseniana v. *infra*, nt. 680.

⁵⁶⁸ V., ad es., L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 554 ss., che fa esplicitamente risalire tale sistema all'età regia, e poi, più in là, op. cit., II³, 521 ss., ne afferma il pressoché immutato permanere fino alla fine dell'età repubblicana nonostante le trasformazioni nel frattempo intervenute nella struttura dell'assemblea centuriata. Per lo più, dandosi per scontata la risalenza della procedura in questione all'origine stessa dei comizi centuriati, ci si astiene dal prendere in esplicita considerazione la sua altissima antichità, se non attraverso qualche generica espressione del tipo «Nach alten Herkommen, etc.» (O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 389), oppure, con limitato riferimento al *trinum nundinum*, per affermarne l'originarietà nei comizi centuriati, contro la diversa opinione dell'iniziale osservanza, nei comizi ora detti, della regola dei *triginta iusti dies* (sulla questione, v. *supra*, nt. 564): così, ad es., TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 376 e G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 127.

neamente – se non, forse, per un limitato periodo di transizione⁵⁶⁹ –, come segmenti tra loro coordinati di un'unica compagine procedurale. Nel provar ad argomentare queste affermazioni baderemo a non addentrarci troppo in una tematica che, per ampiezza e complessità, supera largamente i limiti della presente indagine e, soprattutto, delle competenze giuspubblicistiche di chi scrive.

2. In senso tecnico, di “*comitia edicere*”⁵⁷⁰ può parlarsi solamente laddove destinatario della convocazione edittale sia l’*universus populus*. A fornire, in modo indiretto ma del tutto affidabile, questa nozione minima è

Gell. 15.27.4: *In eodem Laeli Felicis libro haec scripta sunt: «Is qui non universum populum, sed partem aliquam adesse iubet, non “comitia” sed “concilia” edicere debet».*⁵⁷¹

Ancora una volta eccoci di fronte una citazione gelliana tratta dal 1° libro *ad Quintum Mucium* di Lelio Felice, fonte di provenienza di un altro passo di cui abbiamo avuto occasione di occuparci nelle pagine precedenti.⁵⁷² Si tratta stavolta di una regola sull’uso delle due diverse forme, “*comitia*” ovvero “*concilium edicere*”,⁵⁷³ che vanno rispettivamente adoperate, scriveva Lelio, a seconda che la convocazione sia diretta all’intero popolo o ad una sua *pars aliqua*.⁵⁷⁴

Dal passo si ricava che un editto della specie di cui parliamo⁵⁷⁵

⁵⁶⁹ Sulla possibilità di ipotizzare una siffatta transizione, v. *infra*, 224 ss.

⁵⁷⁰ Per questa espressione, oltre a Gell. 15.27.4 che stiamo per riportare nel testo, v. anche, ad es., Liv. 4.57.9; 23.31.8; 35.24.3.

⁵⁷¹ Su questo testo, v. J. FARRELL, *The distinction between comitia and concilium*, in *Athenaeum* 64, 1986, 408.

⁵⁷² *Supra*, 188 ss.

⁵⁷³ Per “*concilium edicere*”, v. anche, ad es., Liv. 39.15.11 (riportato *supra*, nt. 234).

⁵⁷⁴ Che per *pars aliqua* si intenda qui la *plebs* appare chiaro dal seguito della citazione: *Tribuni autem neque advocant patricios, neque ad eos referre ulla de re possunt. Ita ne “leges” quidem proprie, sed “plebiscita” appellantur quae tribunis plebis ferentibus accepta sunt, quibus rogationibus ante patricios non tenebantur, donec Q. Hortensius dictator legem tulit, ut eo iure quod plebs statuisset omnes quirites tenerentur*. Passo comparabile con Gai 1.3, dove pure si parla dell’*universus populus* in opposizione alla plebe, intesa come sua componente.

⁵⁷⁵ Parliamo ovviamente dell’editto di convocazione, specie che si differenzia da altre del “genere editto”, non solo per il suo particolare contenuto, aspetto questo cui stiamo

aveva per suo contenuto essenziale un *adesse iubere*,⁵⁷⁶ e che tale mezzo era idoneo alla convocazione di ogni specie di assemblea popolare,⁵⁷⁷ sia aperta all'intero *populus* sia limitata alla sua sola componente plebea;⁵⁷⁸ con l'obbligo per il convocante di far rispettivamente figurare nella formulazione dell'ordine il termine *comitia* o il termine *concilium*.⁵⁷⁹ Che l'editto, d'altra parte, consistesse in una disposizione scritta⁵⁸⁰ è un dato reso sicuro, non soltanto dall'esplicito

per accennare nel testo, ma anche dal punto di vista della legittimazione ad emettere editti di tal sorta. Si pensi solo che, se godono indiscriminatamente del *ius edicendi* tutti i *magistratus populi Romani* (Gai 1.6), non tutti i magistrati, né solo i magistrati, sono legittimati a convocare un'assemblea popolare. Al riguardo ci si può qui limitare a rinviare a TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 202 ss.

⁵⁷⁶ Il che oppone un ostacolo difficilmente superabile al tentativo di G. NOCERA, *Il potere dei comizi*, cit., 129 ss., di negare la natura essenzialmente imperativa dell'editto di convocazione.

⁵⁷⁷ Di ogni specie di assemblea popolare, precisiamo, rientrando nella categoria dei *comitia* o del *concilium*: con esclusione, quindi, di quelle che TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 198 ss., chiama «selbständige *contiones*»: in rapporto alle quali le fonti non parlano di un editto di convocazione, ma usano espressioni più generiche, quali *contionem advocare* (ad es., Liv. 8.7.14; 39.15.1; 42.33.1), o *ad contionem advocare* (ad es., Liv. 8.32.1; 26.48.13), o *ad contionem convocare* (ad es., Liv. 7.36.9). Esulano, si capisce, dal nostro tema i semplici *conventicula*, o *coetus*, riunioni più o meno numerose senza intervento del magistrato o altro organo della *civitas* (su cui v. G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 21).

⁵⁷⁸ Indipendentemente dal fatto che abbia o non abbia una finalità deliberativa. All'editto del censore per l'adunanza del *lustrum condere* s'è fatto cenno *supra*, nt. 558. Del tutto verosimile, inoltre, che per mezzo di *edicta* venissero convocati i *comitia calata* (sull'editto di convocazione delle curie da parte del *pontifex maximus*, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 204).

⁵⁷⁹ Non è attestato, per i *comitia*, un obbligo di indicare nel relativo editto in che modo avrebbe dovuto ordinarsi il popolo (se per curie, centurie o tribù) ai fini della sua partecipazione, attiva o passiva, all'atto previsto (in senso diverso, v. G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 124). È da pensare che ciò dovesse risultare implicitamente da altri elementi della convocazione edittole (soprattutto dalla notificazione dello scopo dell'adunanza, o dalla sua sede, ammesso che questa venisse indicata). L'inesistenza di un obbligo del genere può del resto argomentarsi dal noto episodio di Cic. *Ad fam.* 7.30.1 (ricordato *supra*, nt. 400): il popolo, convocato per eleggere i questori nei comizi tributi, ricevette da Cesare l'imprevisto ordine di disporsi in assetto centuriato per eleggere i consoli.

⁵⁸⁰ Con ciò non si vuol negare, si capisce, che un editto potesse anche consistere, generalmente parlando, in una comunicazione orale; non altro che questo, anzi, sarà stato l'originario *e-dicere*, come mostra la forma stessa del verbo (cfr., per tutti, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 205). Se è vero, però, come cercheremo ora di far vedere, che l'*edicere comitia* è una pratica introdotta in epoca relativamente avanzata,

ricorrere al riguardo del verbo *scribere*,⁵⁸¹ ma anche dal fatto che, secondo una regola frequentemente attestata, esso doveva potersi *legere de plano*.⁵⁸²

Parte integrante dell'ordine era l'indicazione del *dies futurus*⁵⁸³ in cui il popolo doveva *adesse*,⁵⁸⁴ era anzi parte così essenziale da comparire nella locuzione stessa con cui nelle fonti si trova spesso designato l'atto di convocazione.⁵⁸⁵ Secondo un obbligo legislativamente sancito solo nell'ultimo secolo della Repubblica, ma sicuramente già osservato fin da epoca anteriore, il *dies* accennato doveva distare da quello

appare probabile (lo si è già accennato *supra*, nt. 563) che la supposta «mündliche Abkundigung» ai fini di un'assemblea comiziale sia soltanto il fantomatico corollario dottrinale della pretesa originarietà del sistema di convocazione popolare per mezzo d'un editto. Inaccettabile l'opinione, ancor recentemente ripresa da F. SALERNO, «*Tacita libertas*», cit., 82 nt. 99, che per i comizi centuriati l'editto di convocazione consistesse nella pronuncia della formula *Impero qua convenit ad comitia centuriata*, di cui Varr. *D. l. L. 6.88*.

⁵⁸¹ V., ad es., Gell. 13.15.1 (su cui v. *infra*, 221), Varr. *D. l. L. 6.92*. Al supporto ligneo dell'editto di convocazione si fa riferimento in Cic. *Pro Sest. 33.72 (tabula)*; Cass. Dio 42.23 (πινάκιος); 32 (σαβίς).

⁵⁸² La chiara leggibilità appare non di rado richiesta con la clausola di stile *unde* (o *ut de plano recte legi possit*, per atti, sia pubblici sia privati, destinati a rimaner affissi in luogo pubblico per un più o meno prolungato periodo di tempo: v. *D. 14.3.11.3 (Ulp. 28 ad ed.)*; *Lex Acilia rep. 1.65 s. (FIRA, I², 7)*; *tab. Her. 16 (FIRA, I², 13)*; *Lex mun. Mal. 63.16 (FIRA, I², 24)*; *Frag. leg. mun. 3 (FIRA, I², 25)*; Cass. Dio 59.28.11. Per ciò che riguarda, in particolare, disposizioni contenute nell'editto di convocazione, v. *Lex mun. Mal. 51.8 s., 21*. In alcune delle fonti epigrafiche appena citate, la regola è richiamata nella forma abbreviata *u d p r l p* (cfr. *Prob. Litt. sing. 3.10*). Per l'alternativa tra *unde* e *ut* nello scioglimento della lettera iniziale, v. F. LAMBERTI, «*Tabulae Irnitanae*». *Municipalità «ius Romanum*», Napoli 1993, 305 nt. 63.

⁵⁸³ Cfr. Gell. 13.15.1: *In edicto consulum, quo edicunt quis d i e s comitiis centuriatis futurus sit...* Che anche nell'editto di convocazione per il *lustrum condere* fosse fissato al popolo un *dies* per la futura adunanza si desume chiaramente da Fest. v. *Referri diem productam*, 366 L. (richiamato *supra*, nt. 558).

⁵⁸⁴ Doveva trattarsi di un *dies idoneus* (Quint. *Inst. or. 2.4.35*), cioè di un *dies comitalis* (Liv. 3.11.3; 7.18.9; 24.7.11; 25.2.4). Questi giorni, spiega Varr. *D. l. L. 6.29*, *Comitiales dicti, quod tum ut coiret populus constitutus est ad suffragium ferendum*. V. anche Macr. *Sat. 1.16.14: Comitiales sunt quibus cum populo agi licet*. Né Varrone né Macrobio precisano se alla stessa limitazione calendariale dovessero pure sottostare i comizi non deliberativi. Più generico, sotto quest'aspetto, Ov. *Fast. 1.53* e Fest.-Paul. v. *Comitiales*, 34 L. In tema, v. G. WISSOWA, v. *Comitiales dies*, in *PWIV*, Stuttgart 1901, 716.

⁵⁸⁵ Si diceva, infatti, *comitiis diem edicere* (Liv. 26.18.4; 31.49.12) o *in diem comitia edicere* (Liv. 22.33.9; 24.7.11; 27.6.2). V. anche Dion. Hal. 5.19.2 e 6.22.3 (ἀρχαιρεσιῶν προθεῖς ἡμέραν) e 10.19.4 (προεῖπεν ἀρχαιρεσιῶν ἡμέραν).

dell'emanazione dell'editto almeno un *trinum nundinum*,⁵⁸⁶ intervallo che, a prescindere dal controverso valore dell'espressione,⁵⁸⁷ comprendeva comunque una serie di tre consecutivi giorni di mercato, o *nundinae*.⁵⁸⁸ Ignoriamo se oltre al *dies* l'editto indicasse anche il luogo della futura adunanza, ma è verosimile che tale indicazione non mancasse qualora fosse prevista una sede diversa da quella abituale per ciascun tipo di assemblea.⁵⁸⁹

Al di là dell'ordine di *adesse* in un certo giorno (e forse in un certo luogo) rivolto al popolo o alla plebe, l'editto poteva contenere dei comandi secondari,⁵⁹⁰ e il suo contenuto esser addirittura tanto vario da presentare un'articolazione in *capita*.⁵⁹¹

⁵⁸⁶ V., ad es., Cic. *De dom.* 16.41; 17.45; *Pro Sest.* 64.135, su cui Schol. Bob. 135 (140 STANGL); Dion. Hal. 9.42.4; 10.3.5; Liv. 3.35.1. Qualunque fosse la sua durata (alla questione s'è accennato *supra*, nt. 564), il *trinum nundinum* era l'intervallo richiesto come minimo: il magistrato era libero di fissare il giorno delle votazioni ad una distanza di tempo maggiore (cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 377), e accadeva non di rado che fosse costretto a fissarlo oltre quel termine per farlo coincidere con un *dies idoneus* (*supra*, nt. 584). A prescrivere, per i comizi legislativi, l'obbligo del *trinum nundinum* fu nel 98 a. C. la *lex Caecilia Didia* (su cui Cic. *Ad Att.* 2.9.1; *Phil.* 5.3.8): v. G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 128 s., dove possono vedersi pure richiamati vari casi di esenzione dal suddetto obbligo, o per autorizzazione del senato o per iniziativa del magistrato.

⁵⁸⁷ *Supra*, nt. 564.

⁵⁸⁸ Sulle *nundinae* e le relative fonti, v. W. KROLL, *s.h.v.* in *PW* XVII.2, Stuttgart 1937, 1467 ss.

⁵⁸⁹ Ciò non vale, naturalmente, per le assemblee a sede fissa, come i *comitia curiata* o l'adunanza del popolo per il *lustrum*. Sulla variabilità di sede ammessa in linea di principio per i *comitia centuriata*, in contrapposto alla tradizionale fissità dei *comitia curiata*, nonché su altre questioni a ciò collegate, torneremo *infra*, 238.

⁵⁹⁰ Sappiamo da Gell. 13.15.1 (di cui ci occuperemo tra poco nel testo) che l'editto con cui i consoli fissavano il *dies futurus* per i comizi centuriati conteneva l'ordine, per i *magistratus minores*, di volersi astenere quel giorno dal *servare de caelo*. Si ricorderanno, inoltre, da Varr. *D. l. L.* 6.92 (*supra*, ntt. 135 e 159) le disposizioni che il questore M. Sergio impartiva ai *cornicines* per il giorno in cui si sarebbero tenuti i comizi centuriati per giudicare dell'accusa capitale da lui mossa contro Trogo: tali disposizioni – come potrà meglio osservarsi *infra*, 238 – erano contenute nell'editto di convocazione dal quale Varrone letteralmente le trascrive. Per di più – osserviamo adesso – la trascrizione comincia con un *Item*, parola che denuncia in modo evidente la connessione del brano riportato con precedenti clausole edituali di contenuto, è da supporre, ugualmente imperativo.

⁵⁹¹ Ricordiamo che Varrone, prima di trascrivere le disposizioni di M. Sergio accennate nella nota precedente, ne dichiara espressamente la provenienza dall'*extremum caput edicti*: Varr. *D. l. L.* 6.92 *In eodem commentario anquisitionis, ad extremum scriptum caput edicti hoc est.*

Non faceva parte, invece, del contenuto imperativo dell'editto, ma assolveva, è da pensare, una funzione di semplice "Bekanntmachung", l'indicazione dello scopo per cui il popolo doveva adunarsi in quel determinato giorno. Se si trattava, come nella maggior parte dei casi, di un'assemblea deliberativa, l'indicazione dello scopo si traduceva nella notificazione della proposta magistratuale su cui il popolo sarebbe stato invitato ad esprimere il *suffragium*. In sostanza, a seconda che la *rogatio* avesse natura legislativa, elettorale o giudiziaria, l'editto rendeva noto, con l'anticipo di un *trinum nundinum*, o il testo della *lex*,⁵⁹² o la lista dei candidati alla magistratura da coprire,⁵⁹³ o il nome del *reus* insieme con l'accusa e la relativa pena.⁵⁹⁴

⁵⁹² Ciò si diceva propriamente *promulgare legem*: Fest.-Paul. v. *Promulgari* (251 L.) *leges dicuntur cum primum in vulgus eduntur, quasi provulgari*. Sull'etimologia festina "provulgari", v. G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 123 nt. 4. Il fatto che il *trinum nundinum* decorresse dalla *promulgatio* (cfr. Prisc. *Inst. gramm.* 2.292.16 KEIL) conferma che il progetto di legge era parte integrante dell'editto: cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 370 s. e O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 393. Per E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 1105 s., al contrario, la *promulgatio* era un atto distinto dall'editto, e questo avrebbe contenuto soltanto un breve riassunto del progetto di legge.

⁵⁹³ Così TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 370, il quale, in mancanza di dati certi, suppone (v. anche ID., *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 502 s.) che il termine di scadenza per la presentazione delle candidature coincidesse con la pubblicazione editale del giorno fissato per le elezioni, argomentando da ciò che l'editto dovesse contenere, per l'appunto, l'elenco dei candidati ormai non più suscettibile di ulteriori aggiunzioni. In realtà, per tutto ciò che riguarda l'atto di formale presentazione delle candidature e l'obbligo di redigere e tener affisse in pubblico la lista dei candidati – obbligo attestato per i primi anni del Principato da *tab. Heb.* 20-22 (M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, I, London 1996, 519 s.) e *Lex mun. Mal.* 51 (*FIRA*, I², 24) –, fosse questa da includere o meno nell'editto di convocazione dei comizi elettorali, per tutto ciò, dicevamo, è ben possibile che la prassi e la normativa siano andate mutando nel corso del tempo (cfr. C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 307 ss.) e non siano perciò riconducibili ad affermazioni troppo rigidamente semplificate. Sta di fatto che le fonti offrono esempi di candidature presentate all'ultimo momento (v., ad es., Liv. 26.18.7-8), e di individui eletti senz'aver avanzato affatto alcuna *professio* (v., ad es., Liv. 10.9.10-11; 22.2; 26.22.13; Cic. *Lael.* 3.11); e ciò rende quanto meno opinabile l'accennata ipotesi mommseniana. V. sull'argomento le sensate osservazioni di E.S. STAVELEY, *Greek and Roman voting*, cit., 145 s. Per E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 1103, l'editto dei comizi elettorali doveva limitarsi a dar notizia delle imminenti elezioni. Lo stesso Mommsen del resto (*loc. cit.*) ammette la possibilità che nell'epoca più antica non si andasse al di là della semplice menzione, nell'editto, della magistratura da coprire.

⁵⁹⁴ Questa è l'opinione di TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 370. È

3. Un sistema siffatto, basato su un editto che fissa preventivamente, con almeno un *trinum nundinum* di anticipo, il giorno dell'assemblea comunicandone l'oggetto, risponde evidentemente ad una duplice necessità: da una parte, far sì che l'ordine di convocazione raggiunga il maggior numero possibile dei suoi destinatari, sfruttando a tal fine i tre giorni delle *nundinae*, quando la gente del contado, venuta in città per il disbrigo delle *urbanae res*,⁵⁹⁵ gremisce la piazza del mercato dov'è da presumere sia affisso

dubbio, tuttavia, in relazione ai comizi giudiziari, che la «öffentliche Bekanntmachung des Gegenstandes» si realizzasse, come in quelli legislativi ed elettorali, attraverso l'editto di convocazione. In questo caso, gli estremi della questione che verrà sottoposta al *iudicium populi* – e cioè chi è il reo, di che cosa è accusato e di quale pena si tratta – sono stati già fissati con la *diei dictio* (di diverso parere TH. MOMMSEN, *Röm. Strafrecht*, cit., 163 e nt. 2), atto iniziale della procedura di *anquisitio* (in questo senso, ad es., A.H.M. JONES, *The criminal courts*, cit., 7 s.), o sono comunque già amplissimamente noti dalle risultanze dell'inchiesta magistratuale condotta nel corso di tre successive *contiones* aperte a chiunque volesse assistervi. È pur vero che il quadro delle fonti è al riguardo molto confuso e non consente in molti casi di stabilire se l'accusa e la pena venissero pubblicamente determinate già al momento della *diei dictio* ovvero nel corso della successiva *anquisitio* (v., ad es., Liv. 2.52.5-7; 6.20.12; 8.33.17; 25.3.13; 4.8; 26.4.9; 37.57.12; 43.16.11; Gell. 6.9.9; Schol. Cic. Bob. 90, ed. STANGL). A prescindere da tale incertezza, però, è chiaro che la formulazione dell'accusa e la proposta della pena precedevano il momento in cui veniva fissato il giorno del comizio. Un riferimento, tuttavia, all'indicazione dell'accusa nell'editto di convocazione del comizio potrebbe leggersi in Liv. 43.16.12: *in ante diem octavum et septimum kal. Octobris comitiis perduellionis dicta dies*.

⁵⁹⁵ Le *nundinae* difatti erano istituzionalmente il giorno della settimana che i contadini potevano sottrarre alla cura dei campi e riservare ai loro traffici cittadini: cfr. Varr. *De r. r.* 2.1; Colum. *De r. r.* 1 pr.-18; Macr. *Sat.* 1.16.33-34; Moret. 79; Dion. Hal. 2.89.3; 7.58.3. Secondo un'opinione di Varrone riferita da Serv. *Georg.* 1.275, gli antichi avevano annoverato le *nundinae* tra i *dies feriati* perché in quei giorni la gente di campagna fosse libera di recarsi in città *commercii causa*. In senso conforme, v. Fest. v. *Nundinas*, 176 L., il quale aggiunge che gli antichi le avevano pure classificate tra i *dies nefasti* per renderle incompatibili con l'attività comiziale che altrimenti avrebbe distolto i contadini dai loro traffici commerciali (la non idoneità ai comizi dei giorni di mercato è confermata da Plin. *Nat. Hist.* 18.13 e Macr. *Sat.* 1.16.19, da intendere, quest'ultimo, secondo l'esatta interpretazione di L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 118 nt. 4). Una *lex Hortensia* di cui parla Macr. *Sat.* 1.16.30 (forse da identificare con la *lex Hortensia de plebiscitis*: cfr. G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 249 s.) trasformò le *nundinae* in *dies fasti* al fine di consentire ai *rustici* di approfittare delle loro visite settimanali al mercato cittadino per il disimpegno di eventuali incombenze giudiziarie: *uti rustici... lites componerent*. Sull'argomento, con ampia discussione, v. A. KIRSOPP MICHELS, *The calendar of the Roman Republic*, Princeton 1967, 40 s., 103 ss.

l'editto;⁵⁹⁶ dall'altra parte, dar spazio a dibattiti, discussioni e

⁵⁹⁶ Di questa relazione tra l'affollamento dei giorni di mercato e un'accresciuta possibilità di divulgazione di notizie di pubblico interesse sembra esser ben consapevole P. Rutilio Rufo (cons. 105 a. C.), citato da Macr. *Sat.* 1.16.34. Secondo lo scrittore repubblicano le *nundinae* furono istituite proprio allo scopo di permettere ai contadini di venire a Roma ogni nono giorno *intermisso rure ad mercatum legesque accipiendas... et ut scita atque consulta frequentiore populo referrentur, quae trinundino die proposita a singulis atque universis facile nonscebantur*. In questo passo A. KIRSOPP MICHELS, *The calendar of the Roman Republic*, cit., 104, vede attestata la possibilità di tenere dei comizi nelle *nundinae*, traendo da ciò argomento per negare l'originarietà del divieto di *agere cum populo* nei giorni accennati; opinione, questa, già espressa da G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, cit., 471. Senza entrare nel merito della questione, osserviamo soltanto che *leges*, *consulta* e *scita* sono qui intesi, non come oggetto di deliberazioni da prendere (da parte del popolo, del senato, della plebe), ma di deliberazioni già prese e suscettibili di esser facilmente conosciute *a singulis atque universis* in quanto *trinundino die proposita*. È evidente, in altre parole, che l'accento cade sulla condizione di massima conoscibilità delle suddette disposizioni, dovuta al fatto che i relativi testi venivano affissi per tre mercati (*proposita trinundino die*). Da osservare, per inciso, la forma contratta *trinundinum*, non reperibile altrove fuorché in Priscian. *Inst. gramm.* 7.3.9 (292 KEIL). Che l'espressione designi qui, non il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione dell'editto e il giorno dell'assemblea, e comprendente tre consecutivi giorni di mercato, bensì i tre singoli giorni di mercato, si deduce dal tratto finale del successivo § 35 (riportato sotto, in questa stessa nota). Per parte nostra, siamo inclini a non attribuire a questa inusitata accezione del termine l'importanza che le è stata attribuita dagli autori ricordati *supra*, nt. 564. Con ogni probabilità, si tratta solo di un fraintendimento di Macrobio, il quale, trovandosi di fronte, nello scritto di Rutilio, un'espressione a lui poco familiare, la riferisce alterandone il significato così come la forma. Più interessante, comunque, dal nostro punto di vista, è il seguito della citazione rutiliana: Macr. *Sat.* 1.16.35 *Unde etiam mos tractus ut leges trinundino die promulgarentur. Ea re etiam candidatis usus fuit in comitium nundinis venire et in colle consistere unde coram possent ab universis videri*. Stavolta si parla di leggi "promulgate", cioè, inequivocabilmente, di *leges* che non sono ancora state votate, ma lo saranno quando si riunirà l'assemblea convocata, per l'appunto, con il rispettivo atto di promulgazione (sul riferimento, con ogni probabilità tecnico, del verbo *promulgare* alla pubblicazione delle proposte di legge magistratuali all'interno dell'editto di convocazione, v. *supra*, nt. 592). Che l'accento del discorso sia adesso spostato sulla comunicazione editale della proposta magistratuale su cui il comizio dovrà deliberare in un momento successivo, è dimostrato dall'accento alla propagandistica autoesibizione dei candidati, che ovviamente precede i comizi elettorali. Ora, l'uso di affiggere in tre mercati (l'editto contenente) le proposte magistratuali da sottoporre all'approvazione del futuro comizio, fu introdotto – dice in sostanza Rutilio – perché se n'era già sperimentato, attraverso la precedente applicazione a disposizioni normative già in vigore, l'efficace funzionamento sul piano, diremmo oggi, della diffusione mediatica. Il che costituisce, oltretutto, un non trascurabile elemento testuale a favore di chi, come noi, sia interessato a sostenere che il sistema di convocazione delle assemblee popolari basato sull'editto e sull'intervallo di un *trinum nundinum* non è affatto originario come di solito si tende a ritenere.

iniziative varie miranti a preparar il terreno alla consultazione popolare che dovrà tenersi intorno alla proposta magistratuale. Questa «Vorverhandlung», come la chiama il Mommsen,⁵⁹⁷ si dispiega nell'intervallo del *trinum nundinum* in forme e con modalità differenti secondo che la suddetta proposta abbia natura legislativa, elettorale o giudiziaria.⁵⁹⁸ In ambito legislativo è nota la consuetudine da parte del magistrato convocante⁵⁹⁹ di illustrare pubblicamente il contenuto e la portata della *lex proposita in contiones* da lui dirette,⁶⁰⁰ e in cui anche altri soggetti, magistrati e non,⁶⁰¹

⁵⁹⁷ TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 392 s.

⁵⁹⁸ Ampia trattazione sull'argomento in F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares*, cit., 92 ss.

⁵⁹⁹ O anche del tribuno della plebe: non si dimentichi che la procedura di cui ci stiamo occupando è attestata in rapporto ad ogni specie di assemblea popolare.

⁶⁰⁰ Considerata la grande importanza che esse rivestirono spesso nella vita pubblica della Roma repubblicana (TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 394), non sorprende che abbondino nelle fonti notizie su simili *contiones*. Nel loro insieme, le fonti di cui disponiamo (molte delle quali possono vedersi richiamate in F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares*, loc. cit.) offrono una testimonianza coerente ed attendibile sull'abitudine romana di dibattere in pubblico le proposte di legge nel periodo compreso tra la loro *promulgatio* e il comizio. Altra questione è se davvero, come dovrebbe credersi stando ad alcune tra le fonti accennate, tale procedura sia stata seguita per le leggi più antiche (essa è attestata, ad es., per la *lex agraria* del 486 a. C., per la *lex Publilia*, per la *lex Canuleia* e per le stesse XII Tavole). A nostro avviso ciò è da escludersi in base agli argomenti che stiamo per esporre nel testo, a parte il fatto che è intrinsecamente inverosimile che una stessa procedura sia rimasta in uso inalterabilmente per più di cinque secoli. Si tratta piuttosto, con ogni probabilità, di anticipazioni annalistiche della procedura in questione ad epoche nelle quali essa era ancora di là da venire.

⁶⁰¹ Al pari di un privato, un magistrato poteva, su invito del presidente, esprimere *in contione* il proprio pensiero sulla *rogatio* in discussione. Un caso del genere molto celebre è quello in cui Cicerone, nella sua qualità di pretore (66 a. C.), appoggiò la proposta del tribuno Manilio di affidare a Pompeo il comando della guerra contro Mitridate pronunciando, quasi certamente nel corso di una *contio* diretta dallo stesso Manilio (cfr. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 18 s.), un'orazione che si concludeva con le parole *Quae cum ita sint, C. Manili, primum istam tuam et legem et voluntatem et sententiam laudo vehementissimeque comprobo* (*De imp. Cn. Pomp.* 24.69). A differenza di un privato, invece, un magistrato disponeva, per opporsi ad un'altra proposta di legge, di mezzi alternativi all'intervento *in contione*: poteva opporre la sua *intercessio* (cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 394 nt. 3) o far sentire il suo dissenso *in contiones* da lui stesso convocate; come avvenne, per fare un altro celebre esempio, quando Cicerone, appena eletto console, attaccò il progetto di legge agraria del tribuno P. Servilio Rullo con un veemente discorso pronunciato in una *contio* alla quale egli chiamò

Capitolo IV

erano ammessi,⁶⁰² sotto la sua direzione, ad esporre le loro opinioni, favorevoli o contrarie.⁶⁰³ Nella concezione ciceroniana, la necessità di tale pratica viene ricondotta ad un vero e proprio dovere giuridico gravante sul magistrato di ragguagliare il popolo sulla sua proposta di legge e di lasciare che lo stesso facciano altri, sia magistrati sia privati:

Cic. *De leg.* 3.4.11 *Qui agent... rem populum docento, doceri a magistratibus privatisque patiunt.*⁶⁰⁴

provocatoriamente ad intervenire lo stesso autore della proposta avversata: *Lacesso, vos in contionem voco* (*De lege agr.* 1.7.23). Sulla vicenda v. E.G. HARDY, *The agrarian proposal of Rullus in 63*, in *Some problems in Roman history: ten essays bearing on the administrative and legislative work of Julius Caesar*, Oxford 1924, 68 ss., e J.L. FERRARY, "Rogatio Servilia agraria", in *Athenaeum* 66, 1988, 141 ss. Per quanto riguarda la possibilità per i privati di prendere la parola nel corso della *contio*, v. ad es. Liv. 45.21.6: *ne quis prius intercederet legi quam privatis suadendi, dissuadendique legem potestas facta esset*; Cass. Dio. 39.35: ... ταῖς συνόδοις ταῖς τοῦ δήμου... πάσαις τοῖς ἰδιώταις πρὸ τῶν τὰς ἀρχὰς ἔχόντων ὁ λόγος ἐδίδοτο; Ascon. in *Corn.* 56 STANGL: *dum privati dicunt*. Sulla normale concessione di tale possibilità v. W. LIEBENAM, v. *Contio*, in *PWIV*, cit., 1152.

⁶⁰² Su loro richiesta (v., per es., Liv. 42.34.1; 45.40.9; Dion. Hal. 5.11.2) o su invito del presidente (v., per es., Liv. 10.26.1; Cic. *Ad Att.* 1.14.1; 14.20.5; *Pro Sest.* 14.33; 50.107; in *Vat.* 10.24; Cass. Dio. 38.4): nel primo caso si parlava di *contionem dare*, nel secondo di *in contionem producere*. cfr. L. LANGE, *Röm. Alterth.*, II³, cit., 719 s. Modalità e terminologia non diverse valgono per gli interventi, sia di magistrati sia di privati, in *contiones* non precludenti ad assemblee comiziali (le cd. "selbständigen Contionen").

⁶⁰³ Le *contiones* preparatorie dei comizi legislativi costituivano tradizionalmente l'arena in cui fautori e oppositori della *rogatio* si cimentavano negli opposti generi oratori della *suasio* e della *dissuasio*: cfr. Quint. *Inst. Or.* 2.4.33; Liv. 10.7.1; 34.1.4; 45.21.6. Tipiche formule conclusive di un intervento "suasivo" e, rispettivamente, "dissuasivo" sarebbero per TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 394 nt. 1, quelle tramandate da Liv. 10.8.12: *ego hanc legem... uti rogas iubendam censeo* e Liv. 34.4.21: *ego nullo modo abrogandam legem censeo*. Parti di una *suasio* e di una *dissuasio* pronunciate, l'una, da Caio Tizio in favore della *lex Fannia* nel 161 a. C., e l'altra da P. Cornelio Scipione Emiliano, l'Africano minore, contro la legge giudiziaria di Tiberio Gracco, sono riportate, con ogni probabilità testualmente, in *Macr. Sat.* 3.16.15-16 (testo di cui dovremo occuparci *infra*, 303 ss.) e rispettivamente 3.14.6-7.

⁶⁰⁴ Sebben formulato in termini così generali, quest'obbligo di *populum docere* e *doceri pati* non può esser stato pensato che in rapporto alle sole *rogationes* legislative (e non anche a quelle elettorali e giudiziarie, con le quali esso risulterebbe incompatibile, per le ragioni cui stiamo per accennare nel testo). Si noti, per altro, che nella lista ciceroniana delle *leges de magistratibus*, della quale fa parte, la norma di cui parliamo è collocata in immediata successione ad altre due – "*promulgata proposita in aerario condita habent*", "*Nec plus quam de singulis rebus semel consulunt*" (Cic. *De leg.* 3.4.11) – chiaramente riecheggianti, la prima, l'obbligo introdotto nel 62 a. C. dalla *lex Licinia Iunia* di depositare nell'erario, al momento della *promulgatio*, una copia della *lex proposita* (G.

Non risulta invece che simili *contiones* trinundinali fossero tenute dal magistrato convocante in vista di comizi elettorali o giudiziari. Il che sembra da ascrivere, nel primo caso,⁶⁰⁵ ad ovvie ragioni di opportunità che, da un canto, sconsigliavano il coinvolgimento del futuro presidente dell'assemblea elettorale nella competizione tra i diversi candidati;⁶⁰⁶ dall'altro, suggerivano a questi ultimi il ricorso a forme di propaganda basate sulle relazioni personali⁶⁰⁷ o sull'uso persuasivo dell'immagine;⁶⁰⁸ e comunque diverse dall'esercizio *palam in contione* delle loro eventuali virtù oratorie.⁶⁰⁹

Che neanche per i comizi giudiziari, poi, si trovino attestate *contiones* vere e proprie nel periodo del *trinum nundinum*,⁶¹⁰ si spiega, al contrario, con il fatto che di *contiones* preparatorie a tal genere di comizi ne erano previste addirittura tre nella procedura di *anquisitio* che precedeva l'inizio del *trinum nundinum*;⁶¹¹ il quale, in questo

ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 168); la seconda, il noto divieto di *rogationes per saturam* contenuto nella *lex Caecilia Didia* del 98 a. C. (G. ROTONDI, op. cit., 128): entrambe, come si vede, in tema di *rogationes* legislative, materia cui, anche per questo, deve intendersi circoscritta la portata della norma ciceroniana “*Rem populum docento, doceri... patiunto*”.

⁶⁰⁵ Sulla normale assenza di *contiones* preparatorie nel sistema organizzativo della campagna elettorale nella Roma repubblicana, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 392; L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 16; E.S. STAVELEY, *Greek and Roman voting*, cit., 148; C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 366, 382 ss.; F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares*, cit., 115.

⁶⁰⁶ Sul punto v. R. RILINGER, *Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen Konsulwahlen von 366 bis 50 v. Ch.*, München 1976, 107 ss.

⁶⁰⁷ Istruzioni ad uso del candidato su come sfruttare amicizie, clientele, appoggi personali di ogni tipo, nonché su tutte le possibili manovre elettorali attuabili senza dar adito all'accusa di corruzione o brogli, sono esposte dettagliatamente nel famoso *Commentariolum petitionis*. Sulla controversa paternità di questo testo e su altre questioni ad esso attinenti, v. J.M. DAVID ET ALII, *Le “Commentariolum Petitionis” de Quintus Cicéron. Etat de la question et étude prosopographique*, in ANRW I.3, 1973, 236 ss.

⁶⁰⁸ Sull'abitudine dei candidati alle elezioni di andar in giro in *toga candida* mettendosi ben in vista nei luoghi affollati, v. Macr. *Sat.* 1.16.35 (riportato *supra*, nt. 596); v. anche Liv. 7.15.12.

⁶⁰⁹ Cfr. L. ROSS TAYLOR, *Party Politics in the age of Caesar*, Berkeley and Los Angeles 1949, 50 ss.

⁶¹⁰ Cfr. F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares*, cit., 109.

⁶¹¹ Cfr., per tutti, B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*², cit., 84 ss.

caso, decorreva come si sa⁶¹² dalla *tertia accusatio* fino al giorno fissato dal magistrato, al termine di quest'ultima, per la quarta *accusatio* e l'immediatamente connesso *iudicium populi*. È pertanto da supporre che il *trinum nundinum*, presentato in quest'ambito da Cicerone come una misura garantista in favore del reo,⁶¹³ servisse piuttosto ad entrambe le parti in causa a metter in atto, lontano dalla scena pubblica, dove s'erano già configurate attraverso i tre precedenti dibattiti le rispettive ragioni dell'accusa e della difesa, una campagna persuasiva in forme più discrete e capillarmente diffuse, diretta ad orientare a proprio favore il futuro voto popolare.⁶¹⁴

Ora, tutto ciò dà spunto a due distinti ordini di considerazioni. Il sistema appena descritto mostra di aver in sé radicato il riconoscimento che i convocati, malgrado la forma imperativa della convocazione,⁶¹⁵ non sono affatto obbligati a partecipare al comizio.⁶¹⁶ La loro partecipazione,

⁶¹² V., tra altri, G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, cit., 259; A.H.M. JONES, *The criminal courts*, cit., 6.

⁶¹³ Si tratta del passo, ben noto agli studiosi, in cui vengono elencate alcune regole procedurali previste a favore del reo nel mite regime dei *iudicia populi a maioribus constituta*. Cic. *De dom.* 17.45... *primum ut ne poena capitis cum pecunia coniungatur, deinde ne improdicta die quis accusaretur, ut ter ante magistratus accuset intermissa die quam multam irroget aut iudicet, quarta sit accusatio trinum nundinum producta die, quo die iudicium sit futurum, tum multa etiam ad placandum atque ad misericordiam reis concessa sunt.*

⁶¹⁴ Durante il *trinum nundinum* potevano esser eventualmente assunte nuove prove da produrre nel corso della quarta ed ultima *contio* prevista prima dell'apertura delle operazioni di voto. Un caso del genere è riferito da Liv. 25.3.14-16 (su cui v. B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*², cit., 86 nt. 59). È da presumere, però, che ad impegnare prevalentemente le parti in causa durante l'intervallo fosse il sistematico ricorso a tattiche non dissimili, in fondo, da quelle in uso in vista dei comizi elettorali, al fine di assicurarsi, il giorno del comizio, il maggior numero possibile di voti a favore.

⁶¹⁵ Per l'imperatività della convocazione, v. Gell. 15.27.4, riportato *supra*, 202.

⁶¹⁶ Rilievo, questo, tutt'altro che nuovo in dottrina: cfr., ad es., C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 372 («l'obbligo di votare non esiste»). Non ci risulta, invece, essersi mai fatta attenzione al rapporto in sé alquanto contraddittorio, tra la rilevata non obbligatorietà della partecipazione ai comizi e la circostanza che tale partecipazione costituisce oggetto di un comando da parte del magistrato convocante. In altre parole, se è vero, come si sostiene in dottrina, con l'avallo delle fonti (Gell. 15.27.4), che l'editto era essenzialmente un ordine del magistrato (un «magistratischer Befehl»: TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 202), come si spiega che a Roma si fosse perfettamente liberi di disobbedire all'ordine di convocazione, emesso, appunto, attraverso un editto? La questione, lungi dall'esser oziosa, apre delle prospettive interessanti (almeno per chi non la liquidi come fa G. NOCERA, *Il potere dei comizi*, cit., 131 ss., quando attribuisce

infatti, è subordinata alla circostanza puramente fortuita che essi abbiano preso visione dell'editto, o ne abbiano altrimenti avuto notizia. Considerato, anzi, l'alto coefficiente di casualità che essa implica, nel senso ora indicato, diremmo che la convocazione a mezzo di editto esclude a priori la possibilità di una coincidenza, anche solo tendenziale, tra il numero degli aventi titolo a votare e quello dei partecipanti effettivi all'assemblea comiziale.⁶¹⁷

Il che ci riporta ad un periodo storico in cui la comunità dei *cives* Romani, in progressiva espansione fin dai primi secoli della Repubblica,⁶¹⁸ ha già raggiunto dimensioni tali da risultare incompatibili con l'obbligatorietà del *suffragium*; e l'*infrequentia* ai comizi⁶¹⁹ ha finito per diventare un fenomeno, non tanto tollerato, quanto addirittura presupposto come la più elementare condizione

all'editto il valore di un semplice atto di notifica, eliminando così uno dei due termini della contraddizione): ove si ammetta, infatti, che la contraddizione esiste, si vedrà che essa si presta ad esser facilmente spiegata nel quadro dell'ipotesi ricostruttiva che stiamo per proporre nel testo. Non sempre, vogliamo dire, l'ordine di convocazione fu emesso attraverso un editto: in origine, quando veniva emesso per mezzo di un araldo, esso doveva essere un ordine effettivo e pienamente coercibile. In seguito al sopraggiungere del nuovo sistema di convocazione, dell'originario *iussum* magistratuale si conservò, nell'editto, la forma imperativa, cui non poteva più corrispondere però l'effettiva obbligatorietà di un tempo, che sarebbe risultata ormai incompatibile con le mutate condizioni storiche.

⁶¹⁷ Osservazioni analoghe alle nostre, anche se basate su elementi differenti, in F. DE MARTINO, *Sui modi di votazione nelle assemblee romane*, in *Convivenza nella libertà. Scritti in onore di G. Abbamonte*, Napoli 1999, 465 ss., il quale, muovendo dalla vistosissima sproporzione tra le dimensioni relativamente modeste dei luoghi di riunione delle diverse specie di assemblee romane (campo Marzio, Foro, Campidoglio, etc.) e l'elevato ammontare della popolazione secondo i calcoli degli studiosi (Bloch, Brunt, Lo Cascio), ne argomenta che «Il sistema anche nei suoi aspetti materiali non era preordinato che per la presenza di una minoranza, o si scontava la bassa frequenza» (op. cit., 470).

⁶¹⁸ Sul moto di espansione della *civitas* Romana durante la Repubblica, v. ultimamente C. WILLIAMSON, *The laws of the Roman People*, cit., 191 ss. e F. LAMBERTI, *Romanización y ciudadanía. El camino de la expansión de Roma en la República*, Lecce 2009, cui *adde*, più che mai utile ancor oggi per un efficace quadro d'insieme, B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 180 ss.

⁶¹⁹ Sul fenomeno dell'astensionismo, v., tra altri, A. DE MARCHI, *L'infrequentia nei comizi romani*, in *Rendiconti Ist. Lomb.* 45, 1912, 72 ss.; R. MACMULLEN, *How many Roman voted?*, in *Athenaeum* 58, 1980, 454 ss.; E. GABBA, *Assemblee ed esercito*, cit., 42 ss.; A. GUARINO, *L'astratto e il concreto del votante romano*, in *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, 458 ss.

di funzionamento degli organismi assembleari.⁶²⁰

Ad un periodo storico ugualmente progredito ci riporta quell'eterogeneo complesso di attività preparatorie che occupa, come s'è accennato, l'intervallo del *trinum nundinum*. A questa fase intermedia della procedura corrisponde l'idea che il popolo debba esser messo in grado di deliberare in piena consapevolezza sulla proposta magistratuale anticipatamente resa nota attraverso l'editto e, a tal fine, esser edotto sui pro e i contro delle alternative tra le quali sarà chiamato a scegliere al momento del *suffragium*.⁶²¹ Il che autorizza in pratica una serie di soggetti variamente interessati all'esito del voto popolare a contenderselo con le armi della persuasione e della propaganda,⁶²² in una partita cui non si sottrae nemmeno il magistrato autore della *rogatio*, il quale deve infatti confrontarsi, o con gli eventuali oppositori della sua proposta di legge o con i difensori dell'imputato fatto oggetto della sua *anquisitio*.

Può dirsi insomma, sulla base di questi semplici rilievi, che il procedimento di cui s'è parlato finora rispecchia un livello notevolmente inoltrato, sia dello storico moto di espansione della comunità politica romana, sia del processo di democratizzazione dei meccanismi

⁶²⁰ Al progressivo ingrandimento della comunità politica dovette accompagnarsi inevitabilmente una sempre minore importanza delle *nundinae* ai fini della pubblicizzazione dell'editto di convocazione. Si capisce infatti come, divenuta capitale di un impero, l'Urbe non potesse non attirare quotidianamente grandi masse di *cives* delle più diverse provenienze e per ragioni affatto prescindenti dal mercato nundinale. Proprio questo dice Macrobio (*Sat.* 1.16.35) a proposito della tradizione per cui le *nundinae* erano considerate giorni particolarmente propizi alla divulgazione, *frequentiore populo*, dei *proposita* edittali: *Sed haec omnia neglegentius haberi coepta et post abolita, postquam internundino etiam ob multitudinem plebis frequentes adesse coeperunt.*

⁶²¹ È questa la concezione sottesa a Cic. *De leg.* 3.4.11 (*“Rem populum docento, doceri... patiunt”*). Essa presuppone ovviamente che al popolo e solo al popolo appartiene la decisione finale, idea anche questa espressa da Cicerone con sintesi efficace: *pro Mur.* 19.38 *sunt enim populi ac multitudinis comitia.*

⁶²² In generale, sull'uso nella vita pubblica tardo-repubblicana di questi strumenti della competizione democratica tra appartenenti ad aree di interesse contrapposte, v., tra altri, F. MILLAR, *Politics, persuasion and the people before the social war (150-90 B. C.)* in *JRS* 76, 1986, 1 ss.; ID., *Popular Politics at Rome in the late Republic*, in *Leaders and Masses in the Roman world*, Leiden-NewYork-Köln 1995, 176 ss.; ID., *The crowd in Rome in the late Republic*, Ann Arbor 1998, 25 ss.; F. SALERNO, «Quantum intersit inter populum Romanum et contionem». *Cicerone e la contio nella pro Sestio*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna*, VII, Napoli 2007, 4933 ss.

di funzionamento delle strutture repubblicane.⁶²³ E ciò è quanto basta a dar un'idea di qual enorme distanza lo separi dallo stato di cose che si intravede invece sullo sfondo della procedura descritta da Varr. *D. l. L. 6.86-95*.

4. Osserviamo la procedura dell'*inlicium*. Le modalità di questo rito ne rivelano la strutturale attitudine alla convocazione di tanti uomini quanti ne poteva contare un abitato così poco esteso da esser in ogni suo punto acusticamente raggiungibile dalla voce di un araldo che ne percorreva il perimetro *circum muros*.⁶²⁴ Già sulla base di questo semplice rilievo potrebbe non apparir azzardato congetturare che il rito risalga ad un'epoca anteriore all'ampliamento dell'Urbe realizzato secondo la tradizione da Servio Tullio⁶²⁵ in rapporto alla ristrutturazione del popolo-esercito su base centuriata;⁶²⁶ ciò implicherebbe, ovviamente, che il rito stesso sia stato in origine applicato all'assemblea

⁶²³ Sull'incontestabile democraticità della procedura di cui s'è parlato finora (con specifico riguardo alla possibilità di dibattere nelle *contiones* preparatorie la *rogatio* magistratuale), v. A. GUARINO, *La costituzione democratica Romana e le sue vicende*, in SDHI 72, 2006, 33 s., nel quadro di un'efficace messa a punto della dibattuta questione della democrazia a Roma.

⁶²⁴ Sul *circum muros ire* come uno degli elementi essenziali della nozione di *inlicium*, v. Varr. *D. l. L. 6.94*. Sul punto, v. *supra*, 39 ss.

⁶²⁵ Secondo Liv. 1.44.3, *Addit (scil. Servius Tullius) duos colles, Quirinalem Viminalemque; inde deinceps auget Esquilias*. L'allargamento della città che Livio attribuisce a Servio Tullio consiste di due operazioni distinte: annessione del Quirinale e del Viminale e ingrandimento della porzione dell'Esquilino, già in precedenza inclusa, sembra doversi intendere, nell'area cittadina. Fonti più tarde parlano indistintamente di un'annessione di tutt'e tre i colli: Aur. Vict. *Vir. Ill.* 7.6; Eutrop. 1.7; Hieron. *Chron.* 101a (HELM). Una tradizione diversa in Dion. Hal. 4.13.2, seguito da Strab. 5.3.7, che attribuisce a Servio Tullio l'aggiunzione dei soli Viminale ed Esquilino. Per questa divergenza di Dionisio v. R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy: Books 1-5*, Oxford 1984, 178. Alla questione dell'attendibilità dell'accennata tradizione alla luce dei dati dell'archeologia s'è già fatto cenno *supra*, nt. 124.

⁶²⁶ La connessione tra riforma centuriata e ampliamento dell'Urbe appare posta esplicitamente in Liv. 1.44.3: *Ad eam multitudinem urbs quoque amplificanda visa est. L'ea multitudo* si riferisce all'indicazione numerica con cui si è concluso immediatamente prima il racconto liviano dell'istituzione del censo (Liv. 1.43) e della relativa *lustratio exercitus* (Liv. 1.44.1-2): si dice, puntualizzava infatti lo storico al termine della narrazione (Liv. 1.44.2), che *eo lustro* risultarono censiti 80.000 *cives*. Secondo Livio, dunque, sarebbe stata proprio la provata attitudine del nuovo ordinamento *ex censu* ad inquadrare un così elevato numero di cittadini che fece sorgere l'esigenza di un adeguato ingrandimento dell'area cittadina.

delle curie,⁶²⁷ e solo in seguito esteso a quella centuriata alla quale si riferiscono, come sappiamo, le applicazioni attestate da Varrone. Ebbene proprio questa è l'ipotesi⁶²⁸ che vedremo più tardi farsi strada sulla scorta di un insieme di elementi che saranno valutati nel prossimo capitolo. Per ora limitiamoci ad andar avanti con le nostre osservazioni.

A differenza dell'editto, la voce dell'araldo è un mezzo di convocazione che non può fallire il suo obiettivo. Essa spezza il silenzio notturno⁶²⁹ con la formula che conosciamo dai *commentaria consularia*:

*Omnes quirites inlicium visite huc ad iudices.*⁶³⁰

Parole che, scandite più volte *de muris* difficilmente potrebbero non destare i dormienti e non interpellare ciascuno in modo perentorio e ineludibile, essendo esse esplicitamente rivolte a tutti i quiriti.

L'ordine non concede alcun indugio e non anticipa minimamente il motivo della convocazione: esso mira solo, sappiamo,⁶³¹ a realizzare il presupposto perché possa, di lì a non molto, convocarsi la successiva *contio*.⁶³² È verosimile, perciò, che soltanto nel corso di quest'ultima i quiriti verranno messi a conoscenza della ragione per cui il magistrato li ha fatti chiamare dall'araldo. Se la chiamata non riguarda la celebrazione del *lustrum*, caso in cui il procedimento avrà già esaurito la sua ragion d'essere al termine della *contio*, e a questa seguirà solo il rituale rientro in città dell'*exercitus urbanus*,⁶³³ negli altri casi la *contio* stessa costituisce una riunione intermedia tra il preliminare raduno

⁶²⁷ Congettura in sé non nuova: cfr. R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio*, cit., 421.

⁶²⁸ Si tratta dell'ipotesi preannunciata *supra*, 28 ss., 57 e che verrà sviluppata *infra*, cap. V.

⁶²⁹ Da Varr. *D. l. L.* 6.86-87 risulta che l'*inlicium* si svolge di notte: la sua durata si estende tra la *missio* dell'araldo, che deve essere disposta *ubi noctu... de caelo nuntium erit*, e l'ordine allo stesso araldo di *vocare ad contionem* i quiriti, orientativamente coincidente con il sorgere del sole (v. *infra*, nt. 637).

⁶³⁰ Varr. *D. l. L.* 6.88.

⁶³¹ *Supra*, 44.

⁶³² Cfr. Varr. *D. l. L.* 6.94: ... *hoc inlicium sit, cum circum muros itur, ut populus inliciat... in eum locum unde vox ad contionem vocantis exaudiri possit*.

⁶³³ *Supra*, 33.

dell'*inlicium* e l'assemblea comiziale propriamente detta.⁶³⁴

Incentrati come sono sulla prima di queste tre specie di adunanza, i dati varroniani⁶³⁵ non rivelano alcunché di significativo sulla seconda. È ovvio pensare però che debba esser questa la fase del procedimento in cui il magistrato comunica ai quiriti la proposta che nella fase successiva presenterà in forma solenne all'*exercitus instructus*. Dai dati varroniani, che su questa terza fase dicono ancor meno che sulla seconda, ci è stato possibile argomentare che essa ha luogo in una sede diversa da quella delle due precedenti⁶³⁶ e con un intermezzo temporale di durata non superiore al tempo necessario allo spostamento del magistrato e dei quiriti dall'una all'altra sede: un intervallo che non spezza l'unità temporale del procedimento, destinato ad esaurirsi nell'arco di una sola giornata.

Ora, come parte di questa unità di tempo, la *contio* deve esser necessariamente di durata brevissima. All'ora in cui essa ha inizio il sole ha già cominciato ad ascendere nel cielo⁶³⁷ e si sa che alla fine della sua parabola diurna il procedimento dovrà immancabilmente esser giunto a conclusione.⁶³⁸ È da presumere, pertanto, che l'incalzare delle

⁶³⁴ *Supra*, 93 s.

⁶³⁵ Quasi superfluo ricordare che a guidare la trattazione varroniana è l'interesse antiquario-linguistico per l'origine e il significato del termine *inlicium*.

⁶³⁶ *Supra*, 36 ss.

⁶³⁷ Cfr. Varr. *D. l. L.* 6.87: gli adempimenti prescritti nella prima parte di questo paragrafo – unzione rituale del censore e del suo scriba; sorteggio tra i censori, *uter lustrum faciat* (v. *supra*, 73 s.) – sono quelli che nell'estratto delle *ensoriae tabulae* appaiono previsti immediatamente prima della *contio*, alla quale si riferisce, appunto, la seconda parte del paragrafo: *...post tum conventionem habet qui lustrum conditurus est*. Visto che i suddetti adempimenti vanno eseguiti, per espressa imposizione della relativa regola, alle prime luci del giorno, *ubi lucet*, se ne desume che l'inizio della successiva *contio* è prevista di norma in corrispondenza del *solis hortus*. Ad un orario mattutino ugualmente precoce fa riferimento Liv. 1.44.1: *... edixit ut omnes cives Romani... in campo Martio prima luce adessent*, passo per certi versi parallelo (*supra*, 78 s.) al testo varroniano appena considerato.

⁶³⁸ Cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 378: «Die allgemeine Regel, dass vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang öffentliche Geschäfte unstatthaft sind, gilt selbverständlich vor allem für die Versammlungen der Bürgerschaft». Oltre che ai comizi (v., ad es., Liv. 39.16.4), il principio *Sol occasus suprema tempestas esto*, di cui numerose fonti, com'è notissimo (v., per tutti, B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, cit., 131 ss.) attestano la presenza nelle XII Tavole (1.9), si applica anche alle sedute deliberative del Senato (Gell. 14.7.8). Per la sua applicazione alle *contiones*, v. W. LIEBENAM, v. *Contio* in *PWIV*, cit., 1151. Di un oscuro richiamo al detto principio, contenuto in un plebiscito Pletorio di cui si parla in *Cens. De die nat.*

operazioni ancora da compiere – trasferimento collettivo dalla città al campo Marzio e, all'arrivo, costituzione dell'*exercitus centuriatus*, presentazione formale della *rogatio*, *suffragii latio*, proclamazione solenne del risultato, per non parlar d'altro⁶³⁹ – non lasci spazio, *in contione*, che ad una stringata comunicazione da parte del magistrato della proposta ch'egli intende presentare al comizio, non seguita da alcun dibattito o discussione al riguardo.

Ciascuno vede, d'altra parte, come tutto ciò s'addica bene alla posizione di indiscussa preminenza che l'*imperator* riveste nei confronti dell'*exercitus*:⁶⁴⁰ presupposto che in pratica riduce a zero la possibilità di una bocciatura della sua proposta in sede deliberativa, rendendo ovviamente inutile *in contione* una qualunque spendita di attività retorica diretta a *rem populum docere* in vista della decisione finale. In definitiva, potrebbe allora dirsi, la brevità della *contio* di cui si parlava prima trova il suo logico correlato nello stato di subalternità del popolo, che di fronte alla proposta magistratuale, lo pone in condizione di dover, senz'altra alternativa, esprimere il suo *suffragium*: inteso, questo, secondo il significato più antico del termine,⁶⁴¹ nel senso di fragorosa manifestazione di assentimento alla *rogatio* del magistrato.

Inteso, anzi, nel senso ora detto, il termine *suffragium* potrebbe addirittura dar adito alla congettura⁶⁴² che già nel corso della *contio*, la proposta magistratuale, appena comunicata ai quiriti, ottenesse subito da parte loro un primo plauso di approvazione, anticipatore di quello

24.3, si è occupato B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano II. "Suprema" e "Sol occasus" in XII tab. 1.9 e nella lex Plaetoria de praetore urbano*, in *Scritti giuridici*, III, cit., 349 ss.

⁶³⁹ Sulla lunghissima durata delle operazioni di voto in sede di *comitia centuriata*, v. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 100 e C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino*, cit., 373.

⁶⁴⁰ Sul punto ci sembrano ancora da sottoscrivere le parole di P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto Romano*, Roma 1948, 143: «quanto più si risalga verso le origini, tanto più è da ritenere che la *rogatio* non fosse che l'invito rivolto dal magistrato al popolo, perché questo si vincolasse a lui secondo la formula proposta. Ciò si desume sia dal significato originario di *rogare*, sia dal fatto che... il magistrato non interroga, ma invita il popolo (e l'invito è quasi un ordine) ad assentire (*Velitis iubeatis Quirites... ita vos Quirites rogo*), sia ancora dal valore del termine *suffragium*, che, etimologicamente, indica soltanto l'adesione espressa con acclamazione».

⁶⁴¹ *Supra*, 141.

⁶⁴² È la congettura cui s'è già fatto cenno *supra*, nt. 149.

che poco più tardi, nel campo Marzio, avrebbe ottenuto dall'assemblea formalmente costituita. Un primo indizio in tal senso sembrerebbe offrire l'espressione *suffragium ferre*. Come già accennato,⁶⁴³ essa fa parte, insieme con *legem ferre*, *auspicium ferre*, di un gruppo di locuzioni forse esprimenti in origine l'arcaica metafora del "portare", verso il luogo dove si terrà il comizio, qualcosa che è venuto in essere per effetto di attività compiute prima, nel luogo dove s'è tenuta la *contio*: se il magistrato portava seco gli *auspicia* e la *lex*, da parte sua il popolo portava seco, per l'appunto, il *suffragium*. C'è poi un altro particolare che sembra calzar bene alla congettura su accennata. Se è vero, come si ritiene, che *suffragium*, da *sub-frango*,⁶⁴⁴ conserva il ricordo della scrosciante ovazione con cui il popolo accoglieva la proposta del magistrato, viene da pensare, per via del prefisso *sub-*, che dovesse trattarsi di un'ovazione proveniente dal basso: e ciò non può non evocare, per ragioni, diciamo così, di simmetria, il noto *locum suggestumque* dall'alto del quale, per antica tradizione, i magistrati romani solevano rivolgersi alla moltitudine nel presiedere le *contiones*.⁶⁴⁵

Diciamo insomma, per abbreviare, che la procedura prescritta secondo i documenti varroniani ai fini della convocazione e trattazione preparatoria dei comizi centuriati appare, per le sue caratteristiche strutturali, proporzionata ad una comunità cittadina di assai modeste dimensioni; e sembra inoltre presupporre l'esistenza, sul piano politico-costituzionale, di un dovere di incondizionata adesione da parte dell'assemblea popolare al volere del magistrato. Tutto il contrario, come si vede, rispetto alla vasta comunità politica e al contesto fortemente democratizzato cui sembra rinviare quell'altra procedura, imperniata sull'editto di convocazione e sul *trinum nundinum*, che in numerose fonti risulta applicata agli stessi comizi centuriati nonché

⁶⁴³ *Supra*, 149.

⁶⁴⁴ Cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *frangō*, 251.

⁶⁴⁵ Cfr. Gell. 18.7.6-7: in uno dei suoi tre significati qui riportati da Gellio, *contio* equivale appunto a *locum suggestumque unde verba fierent*. Da qui l'espressione *escendere in contionem*, apprendiamo ancora dalla nostra fonte, usata da Cicerone nell'orazione *Contra contionem Q. Metelli*, per indicare l'atto dell'oratore che sale sulla tribuna quando il popolo s'è radunato. Sulla tribuna degli oratori, come immancabile elemento costitutivo dello scenario della *contio*, torneremo *infra*, 288 ss., 317 ss. Per il momento basterà far rinvio a K. SCHNEIDER, v. *Rednerbühne*, in *PWI* A1, Stuttgart 1914, 450 ss.

alle altre specie di assemblee popolari, compresi i *concilia plebis*.

Ora, fatti questi rilievi, veniamo alla conclusione che ci premeva trarne. Essi permettono, a nostro avviso, di escludere senz'altro, in contrasto con la dottrina generalmente accolta,⁶⁴⁶ che le due accennate specie di procedura abbiano potuto entrambe applicarsi fin dall'origine ai *comitia centuriata*, come parti di un unico sistema procedurale che combinava insieme, inframezzate dal *trinum nundinum*, una prima convocazione per mezzo dell'editto e una seconda per mezzo dell'araldo. Tutto invece lascia pensare che originaria dei comizi centuriati sia la procedura attestata da Varrone,⁶⁴⁷ certo di gran lunga più antica dell'altra; e che quest'altra, con ogni probabilità originaria dei comizi tributi,⁶⁴⁸ sia stata in seguito estesa ai comizi centuriati, verosimilmente nel quadro della tanto discussa riforma che portò all'assimilazione strutturale tra centurie e tribù.⁶⁴⁹

A prescindere, comunque, dall'ipotesi ora accennata, quel che conta ora per noi, di questo secondo *modus procedendi*, è che esso, di sicuro, è più recente dell'altro; e di conseguenza il fatto che di tutt'e due si trovi attestata nelle fonti l'applicazione ai comizi centuriati non può interpretarsi altrimenti se non sulla base della loro rispettiva ascrivibilità a due epoche storiche successive. E ciò spiana la strada alla nostra ipotesi che proprio nel quadro delle trasformazioni prodotte sulla procedura più antica dal subentrare della più recente siano da ricercarsi i fatti che condussero alla scomparsa dell'antico *comitiatus*.

⁶⁴⁶ V. *supra*, ntt. 561-562.

⁶⁴⁷ Originaria non solo dei comizi centuriati, ma anche in assoluto, se è fondata l'ipotesi – cui sarà dedicato il prossimo capitolo – che tale procedura ebbe le sue prime applicazioni nell'ambito dei *comitia curiata* e solo in seguito venne adattata agli stessi comizi centuriati.

⁶⁴⁸ L'ipotesi che quest'altra procedura sia originaria dei comizi tributi (sulla cui genesi, v., per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 389 ss.) si basa su un'osservazione abbastanza elementare: si sa che criterio di partecipazione a tal sorta di assemblea è l'appartenenza ad una delle tribù territoriali (cfr. Gell. 15.27.5), il cui numero venne ben presto ad accrescersi man mano che le conquiste militari andavano allargando i confini dello stato romano. Per questo pensiamo sia stato proprio in tale ambito che più precocemente dovette avvertirsi l'esigenza di un sistema di convocazione idoneo ad operare rispetto ad una base partecipativa geograficamente sempre più ampia. Sulla distribuzione geografica delle tribù, v. L. ROSS TAYLOR, *The voting districts of the Roman Republic*, Roma 1960, 25 ss.

⁶⁴⁹ Sulla riforma dei comizi centuriati, v., per tutti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II², cit., 157 ss.

5. L'avvento della nuova forma di convocazione modificò il rapporto che legava prima il procedimento comiziale all'esito dell'*auspicatio* magistratuale: nel senso che il primo non dipese più dall'arrivo del richiesto e atteso *nuntium de caelo*.⁶⁵⁰ Può dirci qualcosa di interessante in proposito

Gell. 13.15.1:⁶⁵¹ *In edicto consulum, quo edicunt, quis dies comitiis centuriatis futurus sit, scribitur ex vetere forma perpetua: "Ne quis magistratus minor de caelo servasse velit."*

Apprendiamo da questo passo che nell'editto con cui i consoli convocavano per un determinato giorno i comizi centuriati⁶⁵² si faceva divieto ai magistrati minori di *servare de caelo*.⁶⁵³ La notizia dà spunto a Gellio per porre la *quaestio* intorno alla nozione di *magistratus minores*,⁶⁵⁴ e dà adito, per questa via, all'ampia citazione dal primo libro *De auspiciis* di M. Messala augure dove si tratta della famosa *divisio* dei *patriciorum auspicia*.⁶⁵⁵ Dal nostro punto di vista, in questo momento, interessa di più la notizia in se stessa.

Essa ci informa che quel divieto contenuto nell'editto consolare nei confronti dei magistrati minori è ripreso da una *vetus forma perpetua*: oscuro accenno in cui si è scorto il riferimento ad un editto consolare consolidato, trasmesso da console a console, comparabile con l'assai

⁶⁵⁰ Come sottolineato a suo tempo (*supra*, 37), l'ordine del magistrato all'araldo di *vocare inlicium* tutti i quiriti, ordine che dava impulso all'intero procedimento, era subordinato all'esito favorevole dell'*auspicatio*. Ciò viene in piena evidenza in Varr. *D. l. L. 6.86: Ubi... auspicaverit atque de caelo nuntium erit, praeconi sic imperato ut viros vocet*. La stessa subordinazione, al di là dei problemi d'interpretazione cui s'è fatto cenno *supra*, nt. 139, in Varr. *D. l. L. 6.91*.

⁶⁵¹ Già parzialmente riportato *supra*, nt. 583.

⁶⁵² Ci si potrebbe chiedere come mai, a proposito di questi comizi, che ai suoi tempi erano certo un ricordo del passato, Gellio usi il tempo presente (*edicunt, sit, scribitur*). Ciò è probabilmente dovuto al fatto che la sua attenzione è focalizzata, come stiamo per dire, sul divieto "*ne quis magistratus minor de caelo servasse velit*"; e tale divieto, a quanto pare, fa stabilmente parte di un editto perpetuo consolare che (vi faremo subito cenno nel testo) è ancora in uso ai tempi di Gellio, il quale mostra di averne una conoscenza diretta.

⁶⁵³ Sul valore di questa espressione, propria del linguaggio augurale, v. *supra*, nt. 81.

⁶⁵⁴ Gell. 13.15.2: *Quaeri igitur solet, qui sint magistratus minores*.

⁶⁵⁵ La citazione è introdotta in 13.15.3, trascritta nel successivo § 4 e infine commentata da Gellio nei §§ 5-7: a tutto ciò s'è già fatto cenno *supra*, nt. 514.

più noto editto giurisdizionale del pretore.⁶⁵⁶ Questa interpretazione sembra ricever conferma dallo stesso Gellio⁶⁵⁷ quando egli parla in un altro suo passo⁶⁵⁸ di un editto consolare che ancora ai suoi tempi, per la convocazione del senato, i consoli *servandae consuetudinis causa tralaticio utuntur*.⁶⁵⁹

Potrebbe esser tratta dunque da questo editto perpetuo consolare, la cui esistenza ci viene forse attestata nel modo ora visto,⁶⁶⁰ la disposizione “*Ne quis magistratus minor de caelo servasse velit*”, figurante nella convocazione edittale dei comizi centuriati, e risalente, è da supporre, ad un’epoca non di molto posteriore a quella in cui tale specie di convocazione fu estesa agli stessi comizi centuriati.

Benché Gellio non lo dica espressamente, il divieto non può che riferirsi al giorno dell’assemblea: non si vede, sennò, come potrebbe spiegarsene la presenza nell’editto che fissa *quis dies comitiis centuriatis futurus sit*. Quanto alla sua ragion d’essere, esso mira probabilmente a prevenire la possibilità che nel giorno fissato abbiano a verificarsi per iniziativa di un *magistratus minor* delle interferenze nell’esercizio del

⁶⁵⁶ B. ALBANESE, *Riflessioni sul “ius honorarium”*, in *Scritti giuridici*, III, cit., 249.

⁶⁵⁷ Gell. 3.18.7-8: *Hoc significabat edictum quo nunc quoque consules, cum senatores in curiam vocant, servandae consuetudinis causa tralaticio utuntur. Verba edicti haec sunt: “Senatores quibusque in senatu sententiam dicere licet”*. Per l’accostamento di questo passo alla *vetus forma perpetua* di Gell. 13.15.1, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 280 nt. 5.

⁶⁵⁸ Il passo verte sul significato dell’espressione “*pedari senatores*”: essa fa riferimento, spiega Gellio (3.18.6), a coloro che, avendo rivestito delle magistrature curuli, ma non essendo stati ancora nominati dai censori, sono iscritti per ultimi nella lista dei componenti del Senato; e per questo non vengono richiesti di esprimere il loro parere, ma si limitano solo a schierarsi (*discedere*) in favore di opinioni espresse da senatori più autorevoli. A questi soggetti, come categoria distinta dai senatori veri e propri, aggiunge poi la nostra fonte (3.18.7-8 riportato nella nota precedente), alludono le parole dell’antico editto che i consoli, per attaccamento alla tradizione, continuano ancor oggi ad usare per le convocazioni del Senato.

⁶⁵⁹ Di un editto tralaticio consolare si parla pure nel lemma gelliano del cap. 3.18: *Quid sint “pedari senatores”... quamque habeat originem verba haec ex edicto tralaticio consulum...*

⁶⁶⁰ Non può escludersi tuttavia – opzione interpretativa meno seducente, e comunque irrilevante ai nostri fini – che nei due passi citati Gellio si riferisca, non a disposizioni appartenenti ad un editto di vario contenuto trasmesso da console a console nella sua organica unità, sì piuttosto a due distinti ed autonomi schemi verbali tramandati nell’uso dei consoli, l’uno per la convocazione dei comizi centuriati, l’altro per quella del senato.

potere auspicale,⁶⁶¹ che il console a quanto pare intende riservarsi esclusivamente ai fini della prevista assemblea.

Ora, che l'editto di convocazione contenga una disposizione intesa a preservare da ogni possibile intralcio la futura *auspicatio* del console potrebbe costituire un dato abbastanza insignificante se non fosse per il dettaglio, gravido di implicazioni, che l'*auspicatio* è, per l'appunto, futura. Ciò significa infatti che l'atto del console da cui prende avvio il procedimento dei comitia centuriata non è più subordinato alla manifestazione dell'assenso celeste, come lo era un tempo il comando rivolto dallo stesso magistrato all'*accensus*, anche allora per la convocazione dei *comitia centuriata*. Adesso, l'ordine di successione si è invertito: il comando, nella nuova forma edittale, precede gli *auspicia*, e quando questi verranno tratti nel previsto *dies futurus*, si può star certi che un loro eventuale esito sfavorevole non influirà minimamente sul corso di un procedimento già in moto da parecchi giorni e ormai arrivato a poche ore dalla sua conclusione. Non sapremmo dire per altro se l'inversione ora detta sia da iscriverne tra le cause o tra gli effetti del noto fenomeno della decadenza delle pratiche auspicali,⁶⁶² che le espose ad esser sempre più spesso neglette dai magistrati o cinicamente strumentalizzate per scopi politici.⁶⁶³ Il certo è che l'entrata in uso dell'editto come strumento di convocazione delle assemblee popolari fu segno di un completo svuotamento delle suddette pratiche auspicali di ogni loro effettiva rilevanza ai fini del procedimento finalizzato ad una deliberazione dell'assemblea popolare.

6. Ad un analogo svuotamento delle rispettive funzioni originarie dovettero andar incontro, con l'entrata in uso dell'editto che fissava un *dies futurus* ai *comitia centuriata*, le attività rituali previste, nel più antico procedimento dei comizi ora detti, in immediata connessione con un esito favorevole dell'*auspicatio* magistratuale.

⁶⁶¹ In sostanza, si mira in tal modo a render impossibile un'eventuale *obnuntiatio*: cfr. G. WISSOWA, v. *Auspicium*, in *PW* II, cit., 2584. V. anche I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, cit., 426 nt. 1.

⁶⁶² V. *supra*, 85 s. e nt. 199.

⁶⁶³ Una concezione programmaticamente utilitaristica degli *auspicia* comiziali si manifesta in modo scoperto in Cic. *De leg.* 3.12.27 (riportato *supra*, 179).

L'*inlicium*, con le notturne peregrinazioni dell'araldo intorno alle mura, era di fatto rimpiazzato dal nuovo meccanismo di convocazione, incomparabilmente più adeguato alle accresciute e vieppiù crescenti dimensioni della *civitas*.⁶⁶⁴ Altrettanto può dirsi di quella rapida *contio* in cui il magistrato soleva un tempo comunicare il contenuto della futura *rogatio* agli ancora ignari quiriti, ottenendo subito da loro una prima informale manifestazione del dovuto *suffragium*.⁶⁶⁵ Adesso era lo stesso editto di convocazione che, nello stabilire il futuro giorno del comizio, ne rendeva noto il *thema decidendum*, e con un anticipo tale da consentire, nell'intervallo, lo svolgimento di pubblici dibattiti e varie altre attività miranti alla formazione di un consenso popolare destinato ad esser espresso liberamente il giorno del comizio.⁶⁶⁶

Tutto ciò, d'altra parte, non autorizza a ritenere che l'estensione ai comizi centuriati del sistema di convocazione basato sull'editto abbia spazzato via d'un sol colpo le più antiche strutture del procedimento. È ragionevole supporre al contrario che, sebbene superate dal punto di vista funzionale, esse siano sopravvissute senza troppi danni per una loro apparente integrità formale finché rimase saldo il legame che le vincolava al suolo della città di Roma. Il legame di cui parliamo era quello che, come s'è cercato di far vedere a suo tempo,⁶⁶⁷ collegava topograficamente le prime due fasi del procedimento (*inlicium*, *contio*) all'area del *templum* dove veniva eseguito l'iniziale rito degli *auspicia*;⁶⁶⁸ rito che in origine, sappiamo, era ritenuto tanto per i co-

⁶⁶⁴ V. *supra*, 207.

⁶⁶⁵ V. *supra*, 217 ss.

⁶⁶⁶ V. *supra*, 208 ss.

⁶⁶⁷ V. *supra*, 54, 69.

⁶⁶⁸ Ciò vale anche, come si ricorderà, per il procedimento del *lustrum*, in rapporto al quale risulta prescritto esplicitamente che la *contio* abbia luogo nell'area del *templum*: Varr. *D. l. L.* 6.87 *Ubi templum factum est, post tum conventionem habet qui lustrum conditurus est* (su questo testo, v. *supra*, 73 ss.). In proposito si rende opportuna una precisazione. Il procedimento del *lustrum*, pur essendo, come già visto (*supra*, 89 ss.), strutturato in modo identico a quello diretto dal console per i *comitia centuriata*, se ne differenzia per il fatto che nel primo la costituzione in centurie dell'*exercitus urbanus* avviene nel corso della *contio* e non, come nell'altro, nella fase successiva. Sicché la *contio* stessa – per una ragione certo non diversa da quella sottesa al principio *centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse* (Gell. 15.27.5) – si svolge, non all'interno dell'Urbe, come quella che precede la deliberazione dei *comitia centuriata*, sì piuttosto necessariamente fuori della città: cfr. Liv. 1.44.1, dove la cerimonia del *lustrum* appare ubicata, appunto,

mizi curiati tanto per i centuriati assolutamente non trasferibile oltre il limite del *pomerium*.⁶⁶⁹ Questo legame si spezzò quando i magistrati, in vista di un'assemblea deliberativa delle centurie, cominciarono a trarre i relativi auspici, non più *intra pomerium*, bensì nel luogo dove si sarebbe poi tenuta la stessa assemblea; luogo che, in forza del noto principio tramandato da Gellio,⁶⁷⁰ doveva esser necessariamente situato *extra urbem*.

A determinare lo spostamento furono, secondo ogni verosimiglianza, gli inconvenienti cui doveva dar luogo, da quando era stato introdotto l'editto, quella serie di adempimenti che ancora per qualche tempo dovettero continuare a osservarsi in sede cittadina prima dello svolgimento, obbligatoriamente extraurbano, dei comizi centuriati. È facile infatti immaginare quale situazione venisse a delinearsi il giorno del comizio: mentre i cittadini, convocati attraverso l'editto e già perfettamente al corrente della questione da decidere,⁶⁷¹ si andavano in gran parte concentrando fin dalle prime luci nel campo Marzio,⁶⁷² in città v'era ancora da eseguire, secondo le antiche prescri-

nel campo Marzio. Ora, se è vero, come si ricava da tutto ciò, che il *lustrum* era celebrato nel luogo dove *ensor auspicaverit atque de caelo nuntium erit* (Varr. *D. l. L.* 6.86), bisogna desumerne che gli *auspicia* relativi al *lustrum* facevano eccezione al principio, proclamato da Camillo in Liv. 5.52.15-17, della inamovibilità dal suolo urbano degli *auspicia* in generale, principio cui erano invece originariamente sottomessi quelli relativi ai *comitia centuriata*. All'esistenza di questa, e forse anche di altre eccezioni al suddetto principio allude del resto lo stesso Camillo quando lo riferisce, non a t u t t e le (*res*) *quae auspicato agimus*, ma ad *omnia f e r e*. Cogliamo a questo proposito l'occasione per ricordare che, in un ordine di idee assai lontano dal nostro, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 98 e nt. 6, nega la necessità di una preliminare *auspicatio* ai fini della riunione del popolo per il *lustrum* (come per ogni altra «nicht beschlussfassende Volksversammlung»). Opinione non contraddetta, secondo lo studioso, dagli auspici censori di cui si parla in Varr. *D. l. L.* 6.86, testo che egli riferisce, come sappiamo (*supra*, nt. 159), non al procedimento del *lustrum*, bensì al momento dell'entrata in carica del censore. Anche a prescindere da questa interpretazione, per noi non condivisibile, del testo varroniano, non si vede come possa conciliarsi tale asserita non necessità degli *auspicia* per un evento tanto importante come il *lustrum*, con il principio generale che rendeva inattuabile, *nisi auspicato*, ogni iniziativa di una qualche rilevanza, sia pubblica sia privata (v., su questo punto, *supra*, nt. 83).

⁶⁶⁹ Liv. 5.52.15-17, su cui v. *supra*, 116 ss.

⁶⁷⁰ 15.27.5.

⁶⁷¹ V. *supra*, 206 ss.

⁶⁷² A una scena di questo tipo fa pensare Liv. 1.44.1: ... *edixit ut omnes cives Romani, equites peditesque, in suis quisque centuriis in campo Martio prima luce adessent* (su cui v. *supra*, 78 ss.), testo in cui si mescolano elementi descrittivi evocanti procedure di epoche

zioni, il rito scandito dalle tre successive *vocationes, inlicium, ad contionem, ad comitiatum*; un rito che in pratica non serviva ad altro, ormai, se non a ritardare, sempre meno giustificabilmente, l'arrivo nel campo Marzio del magistrato e di quei pochi che, avendo preferito partecipare alla frusta messinscena cittadina, lo accompagnavano adesso come uno sparuto avanzo dell'antico *comitiatus*.

Tutto questo ebbe fine, è da supporre, quando fu introdotto l'uso di prendere gli auspici per i comizi centuriati in un *templum* costituito al di là del *pomerium*, nel luogo previsto come sede dell'assemblea.⁶⁷³ Le fonti hanno conservato la sicura testimonianza di una prassi auspicale localizzata nel campo Marzio,⁶⁷⁴ o in altre, meno abituali,

diverse. Se da un lato, infatti, il tratto *omnes cives Romani, equites peditesque* si presta, come notato *supra*, nt. 178, ad una comparazione con i formulari del *vocare inlicium* di Varr. *D. l. L.* 6.86 e 88, dall'altro, la proposizione *edixit ut... in campo Martio prima luce adessent*, richiama la pratica della convocazione per mezzo di un editto contenente l'ordine per i convocati di *adesse* (cfr. Gell. 15.27.4, riportato *supra*, 202) nella prevista sede dell'assemblea. Quanto alle parole *prima luce*, esse trovano un interessante parallelo in una disposizione figurante nell'*edictum* di cui si parla in Varr. *D. l. L.* 6.92, che è, come potrà vedersi meglio tra poco, un editto di convocazione dei *comitia centuriata*.

⁶⁷³ Non è improbabile che l'innovazione sia stata facilitata e in certo senso preparata dalla pratica, certo preesistente, di prender nel campo Marzio gli auspici necessari per la celebrazione del *lustrum condere*, evenienza, questa, che al pari dei *comitia centuriata* richiedeva la partecipazione del popolo costituito in centurie.

⁶⁷⁴ Si riferiscono direttamente alla pratica di trarre nel campo Marzio gli auspici per i comizi centuriati: Cic. *Pro Rab. perd.* 4.11: ... *in campo Martio comitiis centuriatis auspiciato in loco*; In *Cat.* 4.1.2: ... *campus consularibus auspiciis consecratus*, su cui Schol. Clun. *ad.h.l.* (270 STANGL): *cum omnes magistratus auspicio crearentur, tum maxime consules ceterorum auspiorum ritu designabantur*. Una testimonianza della pratica accennata è fornita indirettamente dalla notizia di Liv. 24.7.11 (215 a. C.), secondo cui, nel tornare da Pozzuoli per presiedere i comizi centuriati, Q. Fabio si recò nel campo Marzio senza passare da Roma: *ex itinere praeter urbem in campum descendit*. Dal che si desume che proprio nel campo Marzio, e non in città secondo l'usanza più antica, furono presi gli *auspicia* senza i quali, per regola generale, Q. Fabio non avrebbe potuto quel giorno *agere cum populo*. In altre fonti poi, nel contesto di narrazioni riguardanti comizi centuriati tenuti, come di consueto, nel campo Marzio, si incontra la menzione di un *templum* (inequivocabilmente ubicato nello stesso campo Marzio) non altrimenti interpretabile, a nostro avviso, che con riferimento al luogo inaugurato dov'erano stati tratti, per l'appunto, gli *auspicia* necessari per gli accennati comizi: Liv. 40.46.7 *Has ut hodie, ut in isto templo finiatas simulates, quaesumus vos universi...*; Val. Max. 4.3 ... *nam ut vidit omnibus se centuriis Scipioni anteferri, templo descendit...* Di diversa opinione I.M.J. VALETON, *De templis Romanis*, in *Mnemosyne* 23, cit., 33, 36 nt. 2, 56, il quale identifica con il *sacellum Martis* il *templum* menzionato in Liv. 40.46.7 e in Val. Max. 4.3 (nonché quello menzionato in Varr. *D. l. L.* 6.86-87 e 91), nella convinzione che gli

sedi di svolgimento dei comizi centuriati.⁶⁷⁵ Questa prassi, lungi dal

auspici necessari per i comizi centuriati (così come per il *lustrum*) venissero invece presi negli *horti Scipionis* (menzionati in Cic. *De nat. deor.* 2.4.11, su cui v. *supra*, nt. 297), sulla cui localizzazione non vi è concordanza tra gli studiosi: v., ad es., R. GALL, v. *Horti*.60, in *PW* VIII, Stuttgart 1913, 2487 (campo Marzio); F. COARELLI, *Il Campo Marzio occidentale. Storia e topografia*, in *MEFRA* 89.2, 1977, 816 nt. 19 (*collis Latiaris*); ma v., in seguito, ID., *Il Campo Marzio*, cit., 546 nt. 24 (Tivoli).

⁶⁷⁵ Liv. 3.20.6: ... *augures iussos adesse ad Regillum lacum... locunque inaugurari ubi auspicato cum populo agi posset*. Nel caso qui ricordato si trattava di creare uno spazio idoneo alla presa degli auspici in una località che non era mai stata sede di comizi. Si spiega così l'intervento degli auguri, che furono chiamati per costituire *ex novo* un *templum*, appositamente per questa particolare occasione, secondo le regole del diritto augurale. Nel campo Marzio, invece, essendo questo, com'è risaputo, sede abituale di comizi, dobbiamo pensare ad un *templum* a carattere permanente, cioè ad uno spazio determinato una volta per tutte secondo i principi della disciplina augurale, stabilmente adibito alla *captatio auspiorum*. Vi sarebbe da chiedersi a questo riguardo – ma è questione che qui può esser appena sfiorata – qual relazione vi sia, se di reciproca alterità o non piuttosto di identità, tra quel *templum* del campo Marzio, dove a partire da un'epoca non precisabile, divenne abituale trarre gli auspici per i *comitia centuriata* (e più tardi per i comizi tributi elettorali), e il *templum* menzionato nelle *ensoriae tabulae* (Varr. *D. l. L.* 6.86-87), anch'esso situato nel campo Marzio (cfr. *supra*, 81), dove già da prima – presumibilmente da quando fu istituita la censura, se non addirittura da quando fu istituito il censo (come potrebbe argomentarsi da Liv. 1.44.1, su cui v. *supra*, 78 ss.) –, si solevano trarre gli auspici per la celebrazione del *lustrum condere*. Ora, quanto al primo è dato supporre, sulla base dei testi citati nella nota precedente, in particolare Liv. 40.46.7: ... *in isto templo*, e Val. Max. 4.3: ... *templo descendit*, che esso coincidesse con l'area in cui si tenevano i *comitia*. Il che può significare soltanto che i *Saepta* erano compresi nell'area del *templum*, e non certo che erano, essi stessi, il *templum*, come afferma F. COARELLI, *Il Campo Marzio*, cit., 154 ss., nel quadro di un ragionamento fondato su un certo loro presunto parallelismo con il Comizio di Roma (opinione, questa, per noi non condivisibile per ragioni che saranno esposte *infra*, 285 ss.). D'altra parte, si sa che nel campo Marzio sorgeva la *Villa publica*, fatta costruire nel 435 a. C. dai censori C. *Furius Pacilus* e M. *Geganus Macerinus* per realizzarvi le operazioni del censo (Liv. 4.22.7), di cui, dopo quella prima volta, l'edificio divenne in effetti sede abituale (sull'ipotizzabile configurazione architettonica di questo edificio, v. F. COARELLI, op. cit., 164 ss.). Nostra principale fonte di informazione sulla *Villa publica* è Varr. *De r. r.* 3.2.1-6 (su questo celebre testo, v. C. NICOLET, *Le livre III des Res Rusticae de Varron et les allusions au déroulement des comices tributes*, in *REA* 72, 1970, 113 ss.), da cui apprendiamo che ad essa era collegata un vastissimo spazio aperto *ad rem publicam administrandam... utilis, ubi cohortes ad dilectum consuli adductae considant, ubi arma ostendant, ubi censores censu admittant populum* (3.2.4). Nulla di inverosimile, dunque, che proprio in quest'area, contigua alla *Villa* edificata dai *maiores* (3.2.3) come sede del censo, sia da localizzare il *templum* dove – certo fin dal tempo degli stessi *maiores* – s'era cominciato a prendere gli *auspicia* per la solenne celebrazione del *lustrum* con cui si concludevano, appunto, le operazioni censitarie. Dallo stesso testo si apprende inoltre indirettamente che la *Villa* era situata in vicinanza dei *Saepta*, era anzi tanto vicina che il dialogo qui rappresentato da

risalire alle origini come generalmente si mostra di credere, presuppone l'avvenuto superamento di più antiche concezioni che, come già visto, rendevano gli auspici comiziali inscindibili dal suolo dell'Urbe.⁶⁷⁶

Ora, fu proprio, a nostro avviso, questo sradicamento dalla città degli auspici dei *comitia centuriata* che fece crollare definitivamente tutta quella parte della procedura che, essendo topograficamente legata all'antico *templum* urbano, fu travolta, pezzo dopo pezzo, dagli effetti più o meno devastanti del trasferimento al di là del *pomerium* del rito auspicale cui era strutturalmente connessa. Se già, infatti, con l'entrata in vigore dell'editto di convocazione quel primo tratto del procedimento aveva praticamente perduto ogni vitalità funzionale, adesso il nuovo uso di *auspicari in loco*,⁶⁷⁷ cioè di trarre gli auspici nel

Varrone tra alcuni personaggi, rifugiatisi nell'ombrosa frescura dell'edificio in attesa di conoscere l'esito delle elezioni edilizie cui hanno partecipato sotto un cocente sole estivo (3.2.1), è disturbato dallo strepito proveniente dal luogo dove si sta facendo la conta dei voti (3.5.18), cioè il *Diribitorium*, adiacente, com'è noto, ai *Saepta*. Sicché, se i *Saepta* erano situati nell'area del *templum* dove si traevano gli *auspicia* per i comizi centuriati, e v'era d'altra parte, annesso alla *Villa publica*, un vastissimo spazio aperto dov'è da presumere si solesse da tempi remoti prender gli auspici per il *lustrum*, posto ciò, dicevamo, il fatto che la *Villa* e i *Saepta* fossero tanto prossimi tra loro fa pensare all'esistenza nel campo Marzio di un solo e medesimo *templum*: nel quale, dapprima furono i censori a prendere gli auspici per il *lustrum*, e in seguito anche i consoli, o altri magistrati, per i *comitia centuriata*.

⁶⁷⁶ Su ciò, v. *supra*, 117 s.

⁶⁷⁷ L'espressione, tratta da Cic. *Pro Rab. perd.* 4.11: ... *in campo Martio... auspicato in loco* (*supra*, nt. 674) può prestarsi ad equivoci. P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit., 64 e 280 nt. 135, vede in questa frase un uso eccezionale del participio *auspicato*, che altrove figura sempre senza oggetto, come ablativo assoluto ("dopo aver preso gli auspici"), mentre qui, se ben intendiamo il pensiero dell'autore, sarebbe adoperato come aggettivo verbale di *locus*, sicché l'espressione andrebbe tradotta in sostanza come un complemento di luogo ("in luogo inaugurato"). Senonché, a parte il fatto che *auspicari* è verbo intransitivo e come tale incompatibile con l'interpretazione proposta, a noi pare difficile ammettere che Cicerone possa averlo adoperato nel senso di *inaugurare*, confondendo così, lui che per qualche tempo fu membro del collegio degli auguri (v. *supra*, nt. 522), due verbi che nel lessico augurale hanno valori nettamente distinti (sul punto v. G. WISSOWA, v. *Auspicium*, in *PWIV*, cit., 2581). Per questo ci pare preferibile interpretare diversamente le parole "*auspicato in loco*": conservando ad *auspicato* il suo normale valore di participio assoluto senza oggetto; e intendendo *in loco* come locuzione avverbiale di significato equivalente ad *ilico* = "sul posto" (per l'equivalenza *in loco-ilico*, v. Fest. v. *Sodes*, 382 L.; per quest'uso di *in loco*, v., ad es., Cic. *De orat.* 1.261); e traducendo quindi: "avendo preso gli auspici sul posto".

sito stesso stabilito per l'assemblea delle centurie, veniva ad eliminare del tutto quel tipico snodarsi dell'azione primitiva attraverso i tre diversi luoghi corrispondenti alle fasi dell'*inlicium*, della *contio* e della riunione deliberativa, privando così di ogni residua ragion d'essere tutta una serie di atti compresi tra la preliminare *auspicatio* e le formalità del *suffragium*.

7. Il crollo di cui parliamo lasciò sussistere alcuni frammenti della vecchia procedura, destinati a diventare col tempo dei ruderi sempre più indecifrabili. Come risulta da Varr. *D. l. L.* 6.95,⁶⁷⁸ si preservò a lungo, forse perché immediatamente connesso all'azione auspicale, di cui poté apparire una sorta di appendice, il vetusto rito dell'*inlicium*. Ma il suo stato di decadenza, già prima di Varrone,⁶⁷⁹ era arrivato a un punto tale da rendere inintelligibile il significato stesso della parola; che solo il grande antiquario sarebbe riuscito poi a recuperare con le sue pazienti indagini.

Quanto alla successiva *con(ven)tio*, tutto fa pensare che, non più connessa dal punto di vista strutturale con il resto della procedura, essa sia caduta, più o meno precocemente in desuetudine. Non contraddice questa supposizione l'accento di qualche fonte ad orazioni pronunciate nel corso di *contiones* tenute nel campo Marzio immediatamente prima delle votazioni.⁶⁸⁰ In questi casi, la parola

⁶⁷⁸ Su cui *supra*, 83 ss.

⁶⁷⁹ Dall'appena citato § 95 appare chiaro che Varrone fa risalire ad un'epoca a lui anteriore gli inizi della decadenza dell'*inlicium*. Dopo aver dato notizia, infatti, che ai suoi tempi il console suole impartire all'augure l'ordine di *vocare inlicium*, e non, come avveniva una volta, ad un *accensus* o ad un *praeco*, egli aggiunge, con significativo uso dei verbi al passato: *Id inceptum credo, cum non adesset accensus; et nihil intererat cui imperaret et dicis causa fiebant quaedam neque item facta neque item dicta semper.*

⁶⁸⁰ Appare espressamente collocata nel campo Marzio l'orazione che Livio (31.7.1) fa pronunciare a P. Sulpicio Galba, console del 200 a. C., *priusquam centurias in suffragium mitteret*, per persuadere i quiriti ad approvare la proposta di guerra contro Filippo il Macedone. In quel caso le parole del console furono così efficaci che *Ab hac oratione in suffragium missi uti rogaret, bellum iusserunt* (Liv. 31.8.1). Non è dato, invece, stabilire con certezza, sebbene Cicerone vi accenni orgogliosamente in parecchie occasioni, se qualcuna delle *celeberrimae et gratissimae contiones* (*In Pison.* 15.34) nelle quali Lentulo, Pompeo e altri *principes civitatis* caldeggiarono pubblicamente il suo richiamo dall'esilio, sia stata tenuta nel campo Marzio, immediatamente prima del voto con cui i *comitia centuriata* approvarono l'accennata proposta di legge. Disparità di pareri, al riguardo, tra gli studiosi. Per l'opinione affermativa, cfr. M. GELZER, v. *Tullius*.29, in *PW*VII A1, cit.,

contio designa semplicemente, è da pensare, l'adunanza dei cittadini giunti nel luogo dove si terrà il comizio e ancora mescolati casualmente tra loro⁶⁸¹ in attesa di disporsi, al comando del magistrato, nelle rispettive centurie.⁶⁸² Durante tali riunioni, che dovevano costituire il necessario momento di transizione all'assemblea formale,⁶⁸³ poté in effetti accadere che si tenessero dei discorsi tendenti, non diversamente da quelli tenuti nel Foro in analoghe *contiones* durante il periodo del *trinum nundinum*,⁶⁸⁴ ad influenzare l'imminente voto popolare.⁶⁸⁵

925; L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 57 e 137 nt. 66. Al contrario, quelle *contiones* sarebbero tutte anteriori al giorno del comizio (sarebbero quindi state tenute in Senato o nel Foro) per TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 395 (con richiamo a W. DRUMANN, *Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung*, II, Königsberg 1835, 296), il quale nega, come sappiamo (v. *supra*, nt. 567), sulla base di motivazioni di carattere generale, la possibilità di *contiones* nel campo Marzio prima del voto delle centurie, adducendo (*loc. cit.*, nt. 3) la presunta inesistenza nelle fonti di esempi del genere. Questa opinione mommseniana, di cui tengono conto G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 139 nt. 6, e, dubitativamente, A.H.J. GREENIDGE, *Roman public life*, cit., 257 nt. 10, risulta oggettivamente smentita, oltre che dal già citato Liv. 31.7.1, anche da Cic. *Pro Sest.* 50.108, dove l'Arpinate ricorda, con parole ribollenti di sdegno, la *contio* che proprio nel campo Marzio tenne contro di lui Clodio nell'estremo tentativo di impedire l'approvazione della legge che avrebbe permesso al suo odiato avversario di tornare a Roma, (cfr. L. LANGE, *Römische Alterthümer*, III², Berlin 1876, 314).

⁶⁸¹ Cfr., per questo particolare profilo, Ascon. *ad Cic. in Corn.* 56 STANGL: *Astat populus confusus... in contione*, testo sul quale avremo occasione di tornare nel prossimo capitolo.

⁶⁸² In questo senso, per esempio, va intesa la *contio* di cui si parla in Liv. 31.7.1 (*supra*, nt. 680). Non univoco l'uso della parola in Cicerone che la adopera, a volte, nel senso di "discorso tenuto davanti ad una moltitudine": così, a prescindere dal luogo dov'è tenuto il discorso, in *Pro Sest.* 50.108 e *In Pison.* 15.34 (citati entrambi nella stessa nt. 680); a volte in quello di "adunanza popolare": così, per es., in *Pro Sest.* 50.107 e *Cum Sen. gr. eg.* 10.26. Per *contio* = *oratio* e *contio* = *coetus populi adsistentis*, v. Gell. 18.7.8, dove i due significati ora detti vengono enucleati sulla base di altri impieghi ciceroniani della parola.

⁶⁸³ Al riguardo, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 389 s. parla di una «nicht gegliederte (Volksversammlung), in der jeder Bürger steht, wo er will und kann», e che «immer und nothwendig leitet... die eigentlichen *comitia* ein».

⁶⁸⁴ *Supra*, 208 ss.

⁶⁸⁵ Nei pochi casi del genere attestati nelle fonti (richiamati *supra*, nt. 680) si trattò di orazioni miranti in sostanza, o a *suadere* (come in Liv. 31.7), o a *dissuadere* (come in Cic. *Pro Sest.* 50.108) una *rogatio legis*. Per quanto riguarda i *comitia centuriata* giudiziari, invece, non si fa mai menzione nelle fonti di *contiones* tenute nel campo Marzio prima del voto. Il che indebolisce oggettivamente la tesi di L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 101 ss., secondo cui per le accuse capitali – com'è notissimo, di esclusiva competenza dell'assemblea centuriata – la procedura dell'*anquisitio* si sarebbe di regola

Sembra però che ciò sia accaduto solo di rado⁶⁸⁶ e forse in via del tutto eccezionale,⁶⁸⁷ e ciò potrebbe esser dimostrato, tra l'altro, dall'inesistenza nel campo Marzio di una struttura materiale stabilmente adibita, come i *Rostra* nella piazza del Foro, a tribuna per gli oratori.⁶⁸⁸ Tutt'altra cosa, comunque, rispetto alla *con(ven)tio* che un tempo seguiva

conclusa con una *contio* davanti ai *Saepta*, riservata ad un ultimo confronto tra le rispettive ragioni dell'accusa e della difesa prima della presentazione alle centurie della formale richiesta di condanna da parte del pretore (e non, come si ritiene abitualmente, da parte del tribuno, o del questore, precedente). Sembra costituire un caso *sui generis* quello relativo all'accusa di *perduellio* mossa dal tribuno Rutilio contro i censori Claudio Pulcro e Tiberio Gracco il vecchio, di cui si parla in Liv. 43.16 (su ciò, v. *infra*, nt. 687). Non vengono qui in considerazione, ovviamente, i comizi elettorali, incompatibili per loro natura (*supra*, nt. 567) con la possibilità di «Vorverhandlungen» *in contione*, sia nel giorno del comizio, sia nel periodo anteriore.

⁶⁸⁶ Non interessa qui stabilire se quanto diciamo nel testo sulla rarità, nei comizi centuriati, di questi interventi oratori prima del voto, sia estendibile o meno anche ai comizi tribuiti. In proposito rinviamo a F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares*, cit., 101 s., 109 ss.

⁶⁸⁷ Nel caso di cui parla Liv. 31.7.1 (*supra*, nt. 680), sappiamo che la *rogatio de bello Macedonico*, già una prima volta presentata alle centurie, era stata da queste respinta con voto quasi unanime (Liv. 31.6.3). Furono allora i senatori che, sollecitando una riproposizione al popolo della stessa *rogatio*, raccomandarono al console di far di tutto per persuadere i quiriti dell'improrogabilità della guerra contro la Macedonia e dei pericoli connessi all'eventualità di un suo ulteriore rinvio (Liv. 31.6.5-6). È dunque sullo sfondo di questa grave emergenza che si iscrive la veemente *suasio* dell'ultimo giorno cui P. Sulpicio Galba riuscì ad ottenere il risultato desiderato. Per quanto riguarda, poi, il caso dei due censori accusati di *perduellio* (*supra*, nt. 685), il racconto liviano, pur scarsamente interessato com'è agli aspetti procedurali della vicenda, non lascia dubbi sul fatto che Claudio Pulcro pronunciò la sua autodifesa lo stesso giorno del comizio, subito prima del voto popolare: v., in particolare, Liv. 43.16.14-16. Da osservare, tuttavia, che i due accusati, nell'intento forse di ridurre gli spazi di manovra all'avversario, sembra avessero voluto accelerare il più possibile l'andamento del processo, rinunciando, si direbbe, alla triplice *contio* regolarmente prevista, come si sa, nella procedura dell'*anquisitio*: su quest'aspetto del processo in questione, cfr. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 57 e 102. Si capisce perciò come non restasse altro modo ai due censori di far conoscere le loro ragioni al popolo che li doveva giudicare, se non, per l'appunto, prender la parola in propria difesa nel giorno stesso del comizio, prima che il procedimento entrasse nella sua fase deliberativa.

⁶⁸⁸ Su questo aspetto insiste in modo particolare TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 384 nt. 1, 385, 395 e nt. 5, che fa espressamente dipendere «das Fehlen der *Rostra* auf dem Marsfeld» dall'inammissibilità di un dibattito *in contione* subito prima della deliberazione delle centurie. Per l'assenza nel campo Marzio di una struttura fissa ad uso dei magistrati, v. anche I.M.J. VALETON, *De templis Romanis*, in *Mnemosyne*, 23, cit., 33. Sui *Rostra* e sulla loro rilevanza nella storia del procedimento dei comizi, v. *infra*, 317 ss.

all'*inlicium* e precedeva il passaggio alla fase deliberativa. Di questo segmento dell'antica procedura, probabilmente mai attecchito nel campo Marzio, non rimane traccia al di fuori di Varr. *D. l. L.* 6.86 ss.; e persino la lingua, di solito fedele testimone di fatti e cose del più remoto passato, ne smarrì la memoria da quando la contrazione in *contio* sopravvenne a cancellare il riflesso dell'antico *convenire* che si conservava nella forma più antica della parola.⁶⁸⁹

Può supporre, però, che l'effetto più tranchant tra quanti ne produsse l'entrata in uso dell'"*auspicari in loco*" sia stata la definitiva abolizione del corteo dei quiriti che un tempo, finita la *con(ven)tio*, seguiva il magistrato fuori della città; elemento del rito, questo, che aveva una volta costituito il necessario anello di congiunzione tra le due sezioni, l'una urbana l'altra extraurbana, dell'antico procedimento, ed era perciò fatale non sopravvivesse alla sua unificazione topografica.

Al *comitiatus* sopravvisse invece l'atto del *imperare exercitum*, ormai privo ovviamente della sua originaria funzione di *vocatio ad comitiatum*, in quanto lo si compiva, adesso, nel luogo stesso dove di lì a poco si sarebbe tenuta l'assemblea deliberativa delle centurie. Non è improbabile per altro, lo si è già accennato prima,⁶⁹⁰ che il displacemento in sede extraurbana dell'atto di cui parliamo sia stato operato sulla base di una determinazione consapevole, espressa nel principio, *exercitum extra urbem imperare oportet*. Un principio che in Gell. 15.27.5, notammo a suo tempo,⁶⁹¹ può aver l'apparenza di un inutile duplicato dell'altro, *intra urbem (exercitum) imperari ius non est*, ed è invece, forse, la preziosa reliquia di una precisa volontà dell'antico ordinamento di salvare dall'estinzione quel solenne emblema della natura militare dei *comitia centuriata*.

Trasposto fuori della città, l'atto continuò a consistere, come quando era compiuto all'interno dell'Urbe, in un ordine all'esercito di *ire* verso la meta indicata. Solo che in realtà l'ordine era ora rivolto ad una moltitudine di cittadini, il cui titolo di partecipazione al comizio era completamente svincolato dall'appartenenza all'esercito; e non produceva più uno spostamento collettivo verso la prevista sede della

⁶⁸⁹ V. *supra*, nt. 111.

⁶⁹⁰ *Supra*, 192.

⁶⁹¹ *Supra*, 192.

votazione, fosse il campo Marzio o un'altra località, dacché ormai, ripetiamo, tutto il procedimento, dal principio alla fine, si svolgeva in un sol luogo.⁶⁹² Nel qual luogo non può escludersi che l'atto abbia acquistato, sotto le sclerotiche sembianze dell'*imperare exercitum quo eat*, il nuovo ruolo di formalità d'apertura della fase propriamente comiziale del procedimento, finendo così per esser ritenuto parte integrante del rito costitutivo dell'assemblea centuriata e, di conseguenza, far apparire necessaria un'apposita estensione dell'antichissimo divieto che fin dalle origini dell'assemblea ora detta ne aveva impedito lo svolgimento *intra pomerium*. Da qui, appunto, la regola *intra urbem (exercitum) imperari ius non esse*, verosimilmente concepita all'inizio come integrazione dell'altra, assai più risalente, *centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse*, che erroneamente in Gell. 15.27.5 viene invece fatto discendere dalla prima.⁶⁹³

La metamorfosi di cui s'è appena parlato rimase circoscritta al procedimento dei *comitia centuriata*. Non toccò, vogliamo dire, quello organizzato per il *lustrum* secondo regole procedurali identiche sotto

⁶⁹² Pare essersi verificato, in sostanza, per l'atto magistratuale di cui parliamo, qualcosa di simile al mutamento che si produsse, con il trascorrere del tempo, in seno al rito della *legis actio sacramenti* nella sua applicazione alle liti sull'appartenenza di immobili. Il rito prevedeva, com'è notissimo, il contrapporsi di due *vindicaciones* che esigevano, per le loro modalità, di essere attuate *in re praesenti*. Esigenza, questa, cui corrispondeva, nell'accennata applicazione della *legis actio*, l'ordine di *ire viam* da parte del pretore ai litiganti perché si recassero presso l'immobile controverso: dapprima, per compiere, alla sua presenza, il rituale del *manu(m) conserere* (Gell. 20.10.9, su cui v., recentemente, M. VARVARO, *Manu(m) conserere in omnibus verbis vindicare* [Gell. 20.10.7], in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli umanisti*, cur. M. HUMBERT, Pavia 2005, 267 ss.), in seguito, per *vindicias sumere*, ossia per prelevarne una parte su cui poter poi, *in iure*, compiere il rituale anzidetto. Più tardi, un ulteriore adattamento della procedura consentì ai litiganti di procurarsi informalmente prima dell'inizio del processo, le necessarie *vindiciae*, in modo da averle pronte al momento dell'uso, senza più bisogno che alla pronuncia dell'*ite viam* seguisse il loro effettivo allontanamento dal tribunale per andarle a *sumere* dall'immobile. Il che dava spunto alle sarcastiche bordate di Cic. *Pro Mur.* 12.26 contro il formalistico attaccamento del mondo del diritto verso atti ormai privi di ogni pratica operatività. Su tutto ciò v., esaurientemente, B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, cit., 78 ss. Abbiamo dunque un interessante parallelo tra due atti magistratuali di antichissima risalenza contenenti entrambi un ordine di *ire e* ancora sopravvivenuti nell'età di Varrone e di Cicerone dopo una vicenda evolutiva che ha finito per svuotarli, nei rispettivi campi, l'uno pubblico, l'altro privato, delle loro funzioni originarie.

⁶⁹³ *Supra*, 190.

la direzione del censore. Il quale magistrato, stando all'importante testimonianza ricavata da Varr. *D. l. L.* 6.93,⁶⁹⁴ continuava ancora al tempo del Reatino a *vocare populum ad comitiatum* nel senso proprio ed originario di questa espressione: nel senso, cioè, che al suo formale ordine di *ire* rivolto all'*exercitus quinquennalis*, costituito in centurie e "lustrato" nel corso della *contio*, seguiva da parte di quest'ultimo un'effettiva messa in marcia sotto la *ductio* del censore stesso verso la meta da lui indicata, meta che in questo caso coincideva con un punto all'interno dell'Urbe dov'era issato il *vexillum*. A preservare qui tanto a lungo la pratica del *comitiatus* fu, secondo la spiegazione per noi più ovvia, il fatto che in relazione al *lustrum* non si verificò, per le ragioni già accennate,⁶⁹⁵ l'evento cui riteniamo sia da ascrivere la scomparsa del *comitiatus* relativo ai *comitia centuriata*, vale a dire lo spostamento del *templum* auspicale dall'Urbe alla sede extraurbana dell'assemblea deliberativa e la conseguente unificazione topografica del procedimento.

Non fu tuttavia questo rituale rientro *in Urbem* dell'esercito quinquennale, ancora perdurante, a quanto pare, in epoca varroniana, a salvare dall'oblio l'antica nozione di *comitiatus*: la cui memoria doveva certo essersi smarrita del tutto insieme al significato primario della parola. S'è visto,⁶⁹⁶ infatti, come nei pochi testi dove ricorre, questa risulti usata senza più il riferimento al fatto da essa originariamente designato.⁶⁹⁷ Era venuta meno dunque, tra il nome e il fatto, la corrispondenza iniziale; e ciò vuol dire che, sebbene essa continuasse ancora a ripetersi ogni cinque anni, non si era ormai più in grado di riconoscere nell'accennata marcia postlustrale dell'*exercitus quinquennalis* un'isolata sopravvivenza di quel corteo rituale rispondente al nome di *comitiatus*, un tempo comune al procedimento dei *comitia centuriata*.

⁶⁹⁴ *Supra*, 60 ss.

⁶⁹⁵ *Supra*, nt. 688.

⁶⁹⁶ *Supra*, 178 ss.

⁶⁹⁷ Non fanno eccezione, naturalmente, i due testi ciceroniani dove *comitiatus* figura nel precetto decemvirale *de capite civis* ivi riprodotto (Cic. *De leg.* 3.4.11) o commentato (Cic. *De leg.* 3.19.44). Né si può dire faccia proprio eccezione lo stesso Varr. *D. l. L.* 6.93, dove ad illuminare il valore originario della parola è stato non tanto, in se stesso, l'uso di *comitiatus*, quanto il contesto in cui il termine appare qui inserito. Considerazioni a se stanti valgono per Varr. *D. l. L.* 5.91, su cui v. *supra*, ntt. 147 e 498.

8. L'ipotesi da noi prospettata sull'avvenuto passaggio dall'antica procedura dell'*inlicium* ad un più recente sistema di convocazione basato su un editto permette di valutare su nuove basi il terzo documento riportato da Varrone dopo gli estratti delle *ensoriae tabulae* e dei *commentaria consularia*.

Ne trascriviamo di seguito il testo per comodità del lettore, cui non abbiamo finora avuto occasione di sottoporlo per intero:⁶⁹⁸

Varr. *D. l. L.* 6.90-92 ... 90. *commentarium indicat vetus acquisitionis M. Sergii, Mani filii, quaestoris,*⁶⁹⁹ *qui capitis accusavit Trogum;*⁷⁰⁰ *in quo sic est: 91. Auspicio operam des et*⁷⁰¹ *in templo auspices, tum*⁷⁰² *aut ad praetorem aut ad consulem mittas auspicium petitum. Commeatum*⁷⁰³ *praetores vocet ad te, tum*⁷⁰⁴ *de muris vocet praeco; id*

⁶⁹⁸ Citazioni parziali *supra*, ntt. 80, 134, 135, 139, 147.

⁶⁹⁹ Non si ha altra notizia di un questore di questo nome: cfr. F. MÜNZER, v. *Sergius*.18, in *PWII* A2, Stuttgart 1923, 1692. A torto, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 543 nt. 2, ritiene (in accordo con la sua opinione – ricordata *supra*, nt. 10 – sui *commentarii* magistratuali e sacerdotali) che Sergio e Trogo siano nomi fittizi. Nello stesso senso, per quanto riguarda Trogus, P. FLOBERT, cit. ed., 167.

⁷⁰⁰ Congetture sulla derivazione linguistica di questo inusitato *cognomen* (ma v. *infra*, nt. 706), in K. LATTE, *The Origin of the Roman Quaestorship*, in *Kleine Schriften zu Religion, Recht, Literatur und Sprache der Griechen und Römer*, München 1968, 361 nt. 13.

⁷⁰¹ Nel manoscritto *F* si legge *auspicio orande sed*. La correzione di Bergk in *auspicio o<pe>ram des et*, accolta dalla maggior parte degli editori, è del tutto plausibile ed egregiamente sostenuta da Enn., *Ann.* 1.73 (O. SKUTSH): *dant operam... auspicio*; v. anche Fest. v. *Praetor* 276.26 L.; Cic. *Ad fam.* 10.12.3; *De leg.* 2.20; Liv. 34.14.1; 38.26.1. La respinge E. RIGANTI, cit. ed., 76 e 187 s., obiettando che essa verrebbe ad attribuire al questore la capacità di trarre da sé gli auspici, in contraddizione con il seguito del passo, dove invece gli si prescriverebbe di chiederli al pretore e al console. Obiezione per superare la quale rinviamo a quanto scritto *supra*, nt. 139. Inaccettabile per altro, da ogni punto di vista, la possibilità di leggere *grande* al posto di *orande*, su cui ripiega l'a., sulla scia di L. SPENGLER (che però emendava in *orandum*). In posizione critica verso l'emendazione di Bergk, in base, anche in questo caso, alla pretesa incapacità auspicale del questore, L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 157 nt. 41.

⁷⁰² *Auspices* e *tum* sono correzioni, rispettivamente dovute a MOMMSEN e KENT, per: *auspicis* e *dum* (*F*).

⁷⁰³ E. RIGANTI, cit. ed., 188, dà un quadro esauriente delle tante e disparate emendazioni cui è stato sottoposto *commeatum* (così *F*), alcune delle quali coinvolgono pesantemente anche il tratto successivo. MÜLLER, per esempio, legge *commeet tum praeco, reum vocet ad te, et eum de muris vocet*; lettura parzialmente accolta da B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 51, che da parte sua, a *commeet tum*, preferisce *comitiatum* (SCIOPIUS). La sola interpretazione, per quanto ci risulta, che preservi senza bisogno di

imperare oportet. Cornicinem ad privati ianuam et in Arcem mittas, ubi canat. Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabernas ocludant. Patres censeant exquiras et adesse iubeas; magistratus censeant exquiras, consules, praetores tribunosque plebis collegasque tuos e in templo adesse iubeas omnes; ac cum mittas,⁷⁰⁵ contionem advoces. 92. In eodem commentario anquisitionis ad extremum scriptum caput edicti hoc est: Item quod attingat qui de censoribus classicum ad comitia centuriata redemptum habent, uti curent eo die quo die comitia erunt, in Arce classicus canat tum circumque muros et ante privati huiusce T. Quincti Trogi scelerosi⁷⁰⁶ ostium canat et ut in Campo cum primo luci adsiet.⁷⁰⁷

Si suole assumere l'anno 243 a. C. come sicuro *terminus post*

modifiche la tradizione manoscritta *commeatum* è quella da noi proposta *supra*, nt. 147.

⁷⁰⁴ *Tum* è nostra emendazione di *et eum* (F), la cui inesplicabilità denuncia un qualche disordine della tradizione manoscritta. Per lo più si intende *eum* come pronome da riferire ad un *reum*, inesistente nel testo, ottenuto dalla trasformazione del precedente *praetores* in *praeco reum* (cfr. la nota precedente), o anche *praetor reum* (KENT). Più plausibile paleograficamente, ma non meno inaccettabile, a nostro avviso, è la soluzione di P. FLOBERT (ma già di P. CANAL) che corregge *eum* in *reum*. In un modo o nell'altro, infatti, si fa della *vocatio de muris* eseguita dal *praeco* un atto avente come destinatario l'accusato (*reus*), per il quale, può osservarsi, è invece previsto un apposito rito di convocazione, eseguito dal *cornicen* e consistente nell'*ad privati ianuam canere*. Inoltre, soprattutto, il *vocare de muris* è, come ben sappiamo, la tipica modalità di realizzazione dell'*inlicium*, su cui verte, per l'appunto, l'intera serie di paragrafi di Varr. *D. l. L.* 6.86-95: e l'*inlicium*, per definizione (Varr. *D. l. L.* 6.94), ha per oggetto il *populus*, non un singolo individuo. Ragioni per le quali a noi pare che le parole *de muris vocet praeco*, nel § 91, vadano riferite – esattamente come le parallele *praeco... de muris... vocet* del § 87 – ad un sottinteso *viros*. Quanto all'*et eum* che si legge nel testo, si tratta per noi di un errore del copista, di tipo abbastanza comune, dovuto alla saldatura tra la vocale finale della parola precedente e la consonante iniziale della successiva, con conseguente formazione di *et* e trasformazione di *tum* in *eum*. Ciò appare tanto più probabile in quanto, per una curiosa combinazione, in altri due punti dello stesso testo, poco distanti da quello in discussione, si registra nella tradizione manoscritta la scomparsa di un *tum*: riportato alla luce, uno nella frase *tum (dum: F) aut ad praetorem aut ad consulem mittas auspicium petitum* (§ 91); l'altro più in basso: *in Arce classicum canat tum (canatum: F) circumque muros* (§ 92), grazie, rispettivamente, alle fortunate emendazioni di KENT e AUGUSTINUS.

⁷⁰⁵ Non ha avuto fortuna l'emendazione di TH. MOMMSEN, *ad comitias* per *ac cum mittas* dei manoscritti (cfr. C.G. BRUNS, TH. MOMMSEN, O. GRADENWITZ, *Fontes iuris Romani antiqui. Scriptores*⁷, cit., 59 nt. 15). V., però, E.G. HARDY, *Some notable judicia populi on capital charge*, in JRS 3, 1913, 38 s.

⁷⁰⁶ Un pontefice omonimo di questo *scelerosus* Tito Quinzio Trogo è menzionato in un'iscrizione della prima età imperiale pubblicata da TH. MOMMSEN, *CIL* X, 1726.

⁷⁰⁷ Sugli arcaismi *cum primo luci* e *adsiet*, v. P. FLOBERT, cit. ed., 169 nt. 3.

quem per la datazione di questo documento, in considerazione del plurale *praetores* che compare due volte nel § 91.⁷⁰⁸ L'argomento sembra inoppugnabile, ma in realtà non lo è per le ragioni che tosto diremo.⁷⁰⁹ Prima di tutto però ci si permetta di osservare che l'opinione ora ricordata non tiene sufficientemente conto del fatto che da questo terzo ed ultimo documento, a differenza che dai precedenti, Varrone trascrive non uno, ma due diversi brani: l'uno, dopo le parole (ultime del § 90), *in quo (scil. vetere commentario anquisitionis) sic est*; l'altro (§ 92), dopo le parole, *In eodem commentario... hoc est*. E tra i due brani ora detti si notano delle differenze così rimarchevoli da doversi senz'altro escludere che essi siano suscettibili di datazione unitaria.

Nel primo vediamo susseguirsi alcuni comandi, tutti espressi da un congiuntivo iussivo e aventi per destinatario il questore.⁷¹⁰ Nulla però permette di asserire che si tratti proprio di quel *M. Sergius, Mani filius, qui capite accusavit Trogum*. Sembra trattarsi, piuttosto, di disposizioni di carattere generale,⁷¹¹ applicabili ad ogni processo questorio per delitti capitali di cui sia accusato un qualunque *privatus*: termine

⁷⁰⁸ V., tra altri, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 543 nt. 2; E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 816; F. MÜNZER, v. *Sergius*.18, in *PWII A.2*, cit., 1692; W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Criminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962, 35; K. LATTE, *The origin of the roman quaestorship*, cit., 361 e nt. 13 (che, per ragioni connesse allo stile, a suo giudizio più evoluto che nel Sc. de *Baccanalis*, ascrive il documento al II secolo a. C.); L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 146 nt. 41; J.D. CLOUD, *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, in *ZSS* 88, 1971, 26; G. PUGLIESE, *Rec.* a W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Criminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, in *Scritti giuridici scelti*, II (cur. G. SACCONI e I. BUTI), Camerino 1985, 582; G. MASELLI, *Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana*, Bari 1986, 95 nt. 10; L. GAROFALO, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi*, Padova 1989, 73 nt. 2; E. GABBA, *Assemblee ed esercito*, cit., 45; A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana*, Napoli 1991, 23 nt. 12; B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 50; D. MANTOVANI, *Aspetti documentali del processo criminale*, cit., 658.

⁷⁰⁹ *Infra*, 248 ss.

⁷¹⁰ Eccetto che in due casi, in cui il comando, impartito tutt'e due le volte con lo stesso verbo, e formulato alla terza persona (*vocet*), e non alla seconda come in tutti gli altri, deve essere eseguito dal *praeco*.

⁷¹¹ Cfr. B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 52 s., che giustamente ha sottolineato la portata generale dei precetti del § 91 rispetto al palese riferimento del § 92 al singolo processo contro Trogo. Di solito, invece, i due estratti sono trattati come ugualmente attinenti a questo particolare processo.

con cui difatti, nell'unico punto a lui riferibile, appare genericamente indicato il reo.

Mostrano, viceversa, una specifica relazione con il processo contro *T. Quinctus Trogus* le disposizioni del secondo brano, nell'ultima delle quali, per l'appunto, il reo appare espressamente individuato con questo nome. Ci troviamo di fronte, stavolta, ad istruzioni imperative per gli addetti al servizio di trombetteria,⁷¹² da eseguirsi il giorno fissato per il comizio che dovrà giudicare Trogo. Di tali istruzioni Varrone dice che si trovano collocate *ad extremum caput edicti*; ed è ovvio che dell'editto qui menzionato non altri può esser autore se non, precisamente, il suddetto *M. Sergius, Mani filius*.⁷¹³ Il quale provvede, con quelle direttive enunciate nell'ultimo capo dell'editto stesso, ad assicurare che *eo die quo die comitium erit* vengano rispettate alcune delle prescrizioni figuranti al § 91;⁷¹⁴ e precisamente quelle formulate lì con le parole *... de muris vocet praeco... Cornicinem ad privati ianuam et in Arcem mittas, ubi canat*. Parole cui corrisponde infatti, nell'editto di M. Sergio, la disposizione *uti curent... in Arce classicus canat tum circumque muros et ante... ostium canat*.

Si è portati a pensare, perciò, che tale disposizione costituisse la

⁷¹² A questi soggetti alludono le parole *qui de censoribus classicum ad comitia centuriata redemptum habent*. Si tratta di coloro che hanno preso in appalto il servizio in questione dai censori: cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 388 nt. 1, che parrebbe addirittura scambiare queste istruzioni contenute nell'editto di M. Sergio con altrettante clausole del contratto stipulato tra i destinatari delle istruzioni stesse (gli operatori del *classicum*) e i censori. Una opportuna rettifica al riguardo in B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 53 s.

⁷¹³ Non così per A. VON PREMERSTEIN, v. *Commentarii*, in *PWIV*, cit., 733, il quale, in base al dichiarato presupposto che i questori rivestissero una funzione ausiliaria nella giurisdizione penale dei consoli, ritiene che si tratti di un editto rilasciato da uno dei consoli a M. Sergio e contenente istruzioni per la conduzione del processo contro Trogo.

⁷¹⁴ È stato B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 53, il primo a rendersi conto che nel capitolo finale del suo editto il questore «dà concreta attuazione al precetto... *cornicinem ad privati ianuam et in Arcem mittas, ubi canat*». A questa importante osservazione ci si permetta di aggiungere una postilla: oltre che al precetto menzionato, il questore (come stiamo per dire nel testo) dà attuazione al precetto, anch'esso figurante nel § 91, *de muris vocet praeco*. Senza di che non si capirebbe che ragione avrebbe avuto Varrone di riportare, in tema di *inlicium*, quel capitolo dell'editto di M. Sergio. Dacché è l'*inlicium*, quasi superfluo ribadirlo, il motivo dominante, che tiene uniti tra loro, non solo i due estratti del *commentarium vetus*, ma tutti i passaggi della trattazione. Ed è proprio al rito dell'*inlicium*, o meglio, a ciò che ne rimane al tempo di M. Sergio, che questi si riferisce con la disposizione edittole *classicus... circumque muros... canat*.

messa in atto, da parte del questore M. Sergio e ai fini del processo da lui diretto contro Trogo, di una normativa di carattere generale, qual è appunto, secondo ogni probabilità, quella riportata nel § 91.⁷¹⁵ Ma da chi proviene, che origine ha, quest'insieme di norme del § 91? Che ne sia artefice⁷¹⁶ lo stesso M. Sergio, ci sembra ipotesi da scartare per più d'una ragione. Si notano, infatti, non poche discrepanze tra la disposizione edittole del questore e il modo in cui i tre atti ivi contemplati andrebbero eseguiti secondo le corrispondenti regole del § 91.

Egli prevede, si legge nel § 92, che nel giorno del comizio il *classicus* debba *canere*, dapprima *in Arce*, poi *circa muros* e infine *ante privati... ostium*, e che di ciò debbano prendersi cura coloro che hanno ricevuto in appalto dai censori il servizio del *classicum* per i comizi centuriati. Vediamo invece in qual diverso ordine i tre atti vanno eseguiti in base alle regole del § 91: dapprima *de muris*, poi *ad privati ianuam* e infine *in Arce*. Secondo le suddette regole, inoltre, il primo di tali atti consiste in un *vocare* e solo gli altri due in un *canere* (e non tutt'e tre in un *canere*, come nell'editto di M. Sergio); ed essi vanno eseguiti su comando diretto del questore (e non a cura⁷¹⁷ di un imprenditore, come nell'editto di M. Sergio), ad opera di un *praeco* e di un *cornicen*, specificamente individuati come rispettivi esecutori del *vocare* e del *canere* (e non indifferentemente ad opera di un dipendente degli appaltatori del *classicum*, come deve presumersi sottinteso nell'editto di M. Sergio).⁷¹⁸

Non può negarsi, insomma, che l'editto si discosti in molti punti da quelle prescrizioni comprese nella raccolta normativa a carattere generale da cui proviene l'estratto del § 91. E questa è già una ragione

⁷¹⁵ Una diversa interpretazione è proposta da D. MANTOVANI, *Gaio Gracco e i ΔΙΚΑΣΤΑΙ di Plut. C. Gr. 3.7*, in *Athenaeum* 82, 1994, 18 ss., che da alcune differenze rilevabili tra le disposizioni contenute nei due stralci del *commentarium vetus* trae argomento per supporre che questi si riferiscano rispettivamente alla convocazione di due distinte specie di adunanze, una *contio* dibattimentale e i *comitia centuriata* da tenersi, questi, in un giorno successivo.

⁷¹⁶ Come ritiene B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 52 s.

⁷¹⁷ Cfr. Varr. *D. l. L. 6.92: uti curent...*

⁷¹⁸ Cfr. B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 52 s., il quale, a proposito delle disposizioni dell'editto riguardanti il servizio del *classicum*, osserva esattamente che tale incombenza «non era affidata a persone adibite in modo specifico a questo servizio, ma costituiva... l'oggetto di un contratto stipulato dai censori con un imprenditore».

per dubitare che le norme di tale raccolta possano attribuirsi all'autore dell'editto dove alcune di esse risultano applicate così poco fedelmente.

Vi sono d'altra parte elementi per pensare che quelle norme e l'editto siano ascrivibili ad epoche storiche differenti; e che le discordanze fra di esse su rilevate, lungi dal denotare una deplorabile trascuratezza di M. Sergio nel dar attuazione alla sua stessa volontà precettiva, siano piuttosto da collegare alle deformazioni subite da quell'antica disciplina per inevitabile effetto del tempo trascorso tra l'epoca in cui essa venne fissata nelle regole del § 91 e quella in cui veniva ancora applicata, a quanto pare, nell'editto del § 92.

Un primo sicuro indizio dell'alta risalenza di quelle regole è la menzione del *praeco*, una delle antiche figure di araldo⁷¹⁹ la cui scomparsa, come si ricorderà,⁷²⁰ avrebbe dato inizio secondo Varrone⁷²¹ alla decadenza dell'*inlicium*: una decadenza che, a giudicare solo dall'avvenuta obliterazione ai tempi del Reatino del significato stesso di quest'ultima parola, doveva esser cominciata molto ma molto tempo prima. A provare però soprattutto che la disciplina del § 91 è assai più antica dell'editto di M. Sergio sono alcuni dati ricavabili da un'attenta comparazione tra l'una e l'altro.

Nell'editto, s'è visto, vi è un riferimento al giorno in cui il comizio sarà celebrato (*eo die quo die comitia erunt*). Si tratta certo del *dies futurus*⁷²² in cui il popolo è convocato, per mezzo dello stesso editto – verosimilmente con il canonico intervallo di un *trinum nundinum*⁷²³ –, per giudicare Trogo.⁷²⁴ Quel giorno, si legge nel testo, il trombettiere dovrà trovarsi nel campo Marzio *cum primo luci*.⁷²⁵ Con tale disposizione il

⁷¹⁹ L'impiego del *praeco*, sappiamo, è previsto pure nelle *ensoriae tabulae* in relazione al rito dell'*inlicium*; cfr. Varr. *D. l. L.* 6.86-87.

⁷²⁰ *Supra*, 83 s.

⁷²¹ *D. l. L.* 6.95.

⁷²² Cfr. Gell. 13.15.1, su cui v. *supra*, 221 ss.

⁷²³ *Supra*, 197 ss.

⁷²⁴ Si tratta propriamente del giorno «della *quarta accusatio* e del comizio giudiziario»: cfr., tra altri, B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 50; v. anche L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 101, per la quale al questore sarebbe spettata la presidenza, non del comizio, come si ritiene comunemente, si piuttosto della precedente *contio* (la quarta, appunto, dopo le tre svoltesi prima del *trinum nundinum*).

⁷²⁵ Nella frase finale *et ut in Campo cum primo luci adsiet*, la congiunzione *et* indica

questore vuol evidentemente assicurarsi che al levar del sole⁷²⁶ tutto sia già pronto per dar inizio al procedimento, il cui avvio, a quanto pare, dev'esser accompagnato, o introdotto, da rituali squilli di tromba. Ciò implica, vale la pena di notare, che nel giorno fissato il procedimento avrà inizio nel luogo in cui si richiede, per l'appunto, in orario tanto precoce, la presenza del *classicus*, e cioè nel campo Marzio: dove peraltro è dato supporre, sulla base di testimonianze già viste,⁷²⁷ che il magistrato avrà da recarsi quel giorno assai prima del trombettiere, dovendo egli proprio lì (secondo una prassi non originaria,⁷²⁸ ma verosimilmente già consolidata al tempo di M. Sergio) trarre gli auspici necessari per i *comitia centuriata*.

Si desume, insomma, dall'editto di M. Sergio, che nel *dies futurus* ivi menzionato il procedimento si svolgerà fin dall'inizio nel campo Marzio, luogo in cui si manterrà per tutto il suo corso fino a concludersi con la condanna o con l'assoluzione popolare dell'accusato.

Veniamo ora al § 91 e agli adempimenti generalmente ivi previsti ai fini della presentazione di un'accusa capitale ai comizi centuriati da parte del questore. Anche qui si tratta certamente di atti riguardanti il giorno del comizio.⁷²⁹ Se qualche dubbio dovesse sussistere in proposito, visto che manca stavolta un espresso riferimento al *dies quo comitia erunt*, basterà osservare che il primo degli accennati adempimenti consiste

che la presenza richiesta nel campo Marzio alle prime luci del giorno è quella del *classicus*, non dell'accusato, come intende invece B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 53. Espunge l'*et*, ma senza addurre spiegazioni, E. RIGANTI. Sul punto, v. P. FLOBERT, cit. ed., 169 nt. 3.

⁷²⁶ Da escludere ovviamente, per il principio richiamato *supra*, nt. 638, che il procedimento potesse aver inizio *ante exortum solem* (Gell. 14.7.8).

⁷²⁷ *Supra*, nt. 85.

⁷²⁸ *Supra*, 225 ss.

⁷²⁹ Per E.G. HARDY, *Some notable judicia populi*, cit., 38, si tratterebbe invece dell'ultimo giorno dell'*anquisitio*, quando il comizio è «still twenty-four days distant»; opinione confutata a ragione da B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 53 nt. 9, per il quale il § 91 riguarda gli atti che il questore deve compiere «all'alba del giorno fissato per il comizio» (op. cit., 52). Altra questione è se, come l'a. con tali parole sembra dar per scontato, questo giorno sia stato «fissato» con un precedente editto, non diversamente dal *dies futurus* richiamato nel § 92. Sotto questo aspetto, siamo costretti a dissentire dall'a., essendo noi convinti, si vedrà subito per quali ragioni, che le regole procedurali del § 91 risalgano ad un'epoca anteriore all'entrata in uso dell'editto come mezzo di convocazione delle assemblee popolari.

nell'*auspicio operam dare*: atto che, per un principio a tutti noto,⁷³⁰ non può compiersi in un giorno diverso da quello dell'azione per la quale gli auspici stessi vengono tratti: *uno die... et auspicandum est et agendum id super quo praecessit auspicium*.⁷³¹ Il che vale ad assicurare che tra la serie di atti previsti nel § 91 e i *comitia centuriata* cui essi sono preordinati vi è continuità temporale: gli uni e gli altri si attuano *uno die*.

Resta da accertare se gli uni e gli altri si attuino anche *uno loco*: se facciano parte, in altre parole, di un procedimento topograficamente unitario come quello cui si riferisce l'editto di M. Sergio.

Ora, per quanto riguarda i primi, ossia gli atti contemplati nel § 91, è fuor di dubbio che tutti, dall'*auspicio operam dare* al *contionem advocare*, vanno eseguiti nel *templum* esplicitamente menzionato all'inizio del paragrafo (... *et in templo auspices*), e poi, ancora una volta, verso la fine (... *et in templo adesse iubeas omnes*). Nulla però autorizza a dar per scontato che il *templum*, sede di tali atti propedeutici al comizio, coincida topograficamente con la sede di quest'ultimo, che è, almeno di norma, il campo Marzio.⁷³² Al contrario, una prova per noi sicura che i due luoghi non coincidono affatto si ricava dalla frase

Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabernas occludant.

È a tutti noto, infatti, che i *Rostra* erano ubicati nel Foro, al limite sud del Comizio.⁷³³ Il che potrebbe già bastare a far supporre che proprio in prossimità della piattaforma così designata, nel cuore stesso dell'Urbe, sia da localizzare la sede della sequenza rituale di cui fa parte, in inscindibile concatenazione, il *comitia edicere de rostris*.⁷³⁴ Ma v'è di più. Benché consistente anch'esso in un *edicere*,

⁷³⁰ Su cui v., per tutti, J. VAAHTERA, *On the Religious Nature of the Place of Assembly*, cit., 98.

⁷³¹ Gell. 3.2.10; Macr. *Sat.* 1.3.7.

⁷³² *Contra* I.M.J. VALETON, *De templis Romanis*, in *Mnemosyne*, 23, cit., 56, che lo colloca proprio nel campo Marzio (opinione già richiamata *supra*, nt. 674).

⁷³³ V. F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 141 ss. Della posizione di questo monumento e della sua rilevanza nella storia del procedimento comiziale torneremo ad occuparci *infra*, 317 ss.

⁷³⁴ Tanto più – ma di questo potrà parlarsi meglio nel prossimo capitolo – che tale

l'atto ora accennato non ha nulla a vedere con l'*edictum* di cui si parla poco dopo (all'inizio del § 92): il quale, a prescindere dalla sua particolare riferibilità al questore M. Sergio e al processo contro Trogo, è senza dubbio un atto di convocazione, in forma scritta⁷³⁵ e ovviamente anteriore, non solo al comizio⁷³⁶ convocato per suo mezzo, ma anche all'*auspicatio* che dovrà precederlo nel giorno designato.

Tutt'altra cosa, come si può subito constatare risulta essere il *comitia edicere de rostris*: atto secondo ogni apparenza orale, posteriore, nell'ordine procedurale, all'*auspicatio*; e certamente non finalizzato alla convocazione: a questa finalità infatti corrisponde il (*viros*) *de muris vocare*,⁷³⁷ e sembra comunque poco probabile possa esservi adibito il collega del questore precedente, se non addirittura, più generalmente, un magistrato in quanto tale.⁷³⁸ A giudicare, piuttosto, dalla frase *Collegam roges, etc.*, l'atto di cui parliamo sembra non aver altro scopo se non di ottenere che gli *argentarii tabernas ocludant*.⁷³⁹ Esso

sede coincide, s'è appena visto, con un *templum*, e giusto di un *templum* si fa menzione in alcune fonti in relazione ai *Rostra*.

⁷³⁵ Come lo stesso Varrone, per altro, attesta in modo espresso: ... *ad extremum scriptum caput edicti*.

⁷³⁶ Che di fatti si terrà in un giorno previsto come futuro dall'editto stesso: *eo die, quo die comitia erunt*.

⁷³⁷ Che *viros*, nel § 91 come nel precedente § 87, sia l'oggetto sottinteso di *de muris vocare*, è stato messo in rilievo già *supra*, nt. 704.

⁷³⁸ Il magistrato, semmai, dà ordine di convocare, ma ad eseguire l'atto di convocazione, come sappiamo, è il personale a ciò addetto: oltre ai ben noti passi del *De lingua latina* sugli impieghi del *praeco*, dell'*accensus* o del *cornicen*, v. anche Gell. 15.27.2. Altra cosa, naturalmente, è il *vocare ad comitatum*, di spettanza esclusivamente magistratuale, cui Varrone si riferisce, secondo la nostra interpretazione (*supra*, 64 s.), quando parla di *magistratus... qui viros vocare potest* (6.94).

⁷³⁹ La frase di cui parliamo, *Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabernas ocludant*, è stata oggetto di interpretazioni disparate. B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, cit., 52, vi vede due distinte ed autonome prescrizioni rivolte entrambe al questore; il quale dovrebbe, secondo l'una, invitare il collega a *comitia edicere de rostris*, secondo l'altra, ordinare che i banchieri chiudano le loro botteghe. E.G. HARDY, *Some notable judicia populi*, cit., 38, vi ravvisa invece un'unica prescrizione, secondo la quale sarebbe il collega del questore a dover compiere, su richiesta di quest'ultimo, due atti distinti e fra loro autonomi: l'uno consistente nel «to make formal edict for the *comitia* to meet», l'altro, nel «to notify the bankers to close their shops». Delle due interpretazioni, è la seconda la più aderente alla sintassi, dacché le due proposizioni, 1) *ut comitia edicat de rostris*, 2) *argentarii tabernas ocludant*, dipendono entrambe da *Collegam roges*; sicché è evidente che tutt'e due

consiste, pare di capire, nella comunicazione, di cui viene incaricato il collega del questore, dell'avvenuta messa in moto della macchina procedurale, comunicazione da proclamare *de rostris* affinché i banchieri, precisamente, chiudano le loro botteghe;⁷⁴⁰ dall'interno delle quali, per altro, è da supporre che quel proclama sia udito distintamente, essendo esse, com'è noto,⁷⁴¹ ubicate sul lato nord del Foro,⁷⁴² a poca distanza dai *Rostra*.⁷⁴³

esprimono il contenuto della *rogatio* rivolta dal questore al suo collega. Notiamo però che a quest'ultimo è riferito solo il verbo della prima proposizione (*edicat*), non della seconda (*occludant*), avente invece per soggetto gli *argentarii*. Ciò suggerisce una terza possibile interpretazione: che le due frasi riguardino, non due atti distinti (come intende E.G. HARDY), ma un solo atto, il *comitia edicere de rostris*, che il collega del questore è invitato a compiere per ottenere, appunto, che il banchieri chiudano le loro botteghe. In sostanza, come diciamo nel testo, il *comitia edicere* sarà stato l'annuncio che il procedimento per il comizio si era messo già in moto, annuncio da cui sorgeva per i banchieri, si cercherà tra poco di capire per quale ragione, l'obbligo, appunto di *tabernae occludere*.

⁷⁴⁰ *Edicere*, in questo senso, va considerato, non *verbum imperandi*, come nelle sue più frequenti e note applicazioni, sì piuttosto *verbum declarandi* con sottintesa *significatio voluntatis*: l'avviso che la procedura è cominciata contiene infatti un implicito ordine di chiudere le botteghe (su questo particolare uso del verbo, attestato anche in Plauto, v. *Th.l.L.* V.2, v. *edico*, 64.

⁷⁴¹ V., tra altri, J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romaine: les métiers des manieurs d'argent (IV^e siècle av. J.-C.-III^e siècle ap. J.-C.)*, Roma 1887, 338 s. Un'esauriente raccolta di dati utili per la localizzazione delle *tabernae argentariae* in F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, cit., 140 ss.

⁷⁴² La loro localizzazione sul lato opposto della piazza (nell'area dove fu poi edificata la *Basilica Iulia*), sostenuta da qualche autore (v., per es., M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, in *Abhandlungen der phil.-hist. Cl. der kön. säch. Gesellschaft der Wissenschaften*, 23, Leipzig 1888, 516 e J. OEHLER, v. *Argentarii*, in *PWII*, Stuttgart 1896, 706), deriva da una confusione con le cd. *tabernae veteres*, che si allineavano effettivamente sul margine meridionale della piazza del Foro: confusione provocata da un fraintendimento di una testimonianza liviana (Liv. 26.27.2), secondo la persuasiva spiegazione di K. SCHNEIDER, v. *Taberna*, in *PWIV* A.2, Stuttgart 1932, 1866 s.

⁷⁴³ Sulla posizione dei *Rostra* precesariani, al confine tra il Comizio e il Foro, e quindi a nord rispetto a quest'ultimo, v. già *supra*, nt. 567. Le *tabernae* di cui parliamo, situate al limite settentrionale del Foro e adibite all'attività dei banchieri, vengono in alcune fonti dette anche *novae* (forse perché riedificate dopo l'incendio del 210 a. C.: cfr. Liv. 26.27.2). Nel ricostruire la configurazione del Foro nel III secolo a. C., F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, cit., 145 s. e 149 nt. 31, identifica come sedi di attività bancaria, oltre alle *novae*, anche le *tabernae veteres*, disposte (come accennato nella nota precedente) lungo il limite meridionale della piazza. Al riguardo sarebbero significativi due testi, Cic. *Acad.* 22.70 e Plin. *Nat. Hist.* 21.8, aventi entrambi a che fare con una sorta di balconi, o terrazzini, chiamati *maeniana* (che Iav. D. 50.16.242 fa rientrare tecnicamente nella categoria dei *proiecta*): testi, dei quali l'uno proverebbe che tale elemento architettonico

Ma che rapporto c'è, chiediamoci ora, tra il procedimento comiziale e le *tabernae argentariae*, per cui all'inizio dell'uno le altre devono esser chiuse? Forse – è la prima risposta che viene in mente – con la

era comune sia alle *tabernae novae* sia alle *veteres*; l'altro che vi era una stretta connessione tra i *maeniana* e le *tabernae argentariae*, da qui, per l'appunto, la convinzione che fossero tutte *argentariae* le botteghe che si allineavano sui due lati lunghi del Foro. Senonché, ammessa pure l'esattezza della prima deduzione (tutte le *tabernae* del Foro, le *novae* e le *veteres*, erano fornite di *maeniana*), appare invece inaccettabile la seconda: il passo di Plinio mostra tutt'al più che un certo banchiere era proprietario di un terrazzino da cui si affacciava sul Foro; e ciò non basta di sicuro ad affermare che di tutte le botteghe con terrazzino sul Foro fossero proprietari dei banchieri. Né giova maggiormente all'opinione qui discussa il fatto che in Liv. 26.11.7 si parli di *tabernae argentariae* che *circa forum essent*: espressione che il C. intende nel senso che le botteghe in questione erano disposte "tutt'intorno" al Foro (e quindi come prova che tutte le botteghe aperte sul Foro erano *argentariae*), e invece potrebbe alludere semplicemente al fatto che esse facevano parte della cinta di edifici costruiti sui *loca* che, secondo la tradizione dallo stesso Livio riferita altrove (1.35.10), Tarquinio Prisco aveva *circa forum privatis aedificanda divisa*. Assai meno fragili sono, a nostro avviso, gli elementi offerti dalle fonti a favore di un'ubicazione delle *tabernae argentariae* esclusivamente a nord del Foro. Come risulta da Liv. 3.48.5 (su cui, *infra*, nt. 776), esse sorgevano in prossimità del sacello di Cloacina, che gli archeologi localizzano nell'area antistante la Basilica Emilia (cfr. F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 84), la quale a sua volta era collocata con certezza sul lato settentrionale del Foro (v., per tutti, F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, cit., 175 ss.). In numerose fonti, inoltre, si incontra la menzione di un luogo dall'enigmatico nome di *Ianus medius* (su cui, con ordinata raccolta di fonti, v. ancora F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, cit., 181 ss.); luogo che viene espressamente situato in alcune fonti accanto alla Basilica Emilia, e appare sempre chiaramente considerato come la sede precipua di ogni sorta di operazioni aventi ad oggetto il denaro: si veda solo, per es., Cic. *De off.* 2.87, *sed toto hoc de genere, de quaerenda, de collocanda pecunia, etiam de utenda, commodius a quibusdam optimis viris ad Ianum medium sedentibus quam ab ullis philophis ulla in schola disputatur*. Non sembra potersi dubitare, quindi (cfr. F. COARELLI, op. cit., 186), che questo luogo coincida con la sede delle *tabernae argentariae*, cui è perfettamente sovrapponibile sia dal punto di vista topografico sia funzionale; e che *Ianus medius* sia quindi il nome dato nell'uso comune a tale sede, vista a quanto pare come una specie di Borsa o Piazza Affari. Il nome stesso d'altra parte è così spiegato da Ps. Acr. *ad Hor. sat.* 2.3.18: *... quoniam in rostris simulacrum Iani erat, ubi res pecuniarias agebantur per feneratores*. Quanto all'aggettivo *medius*, esso è dovuto all'esistenza di altri due *Iani*, che Hor. *Epist.* 1.1.52 chiama rispettivamente *summus* e *imus*, e che in altri testi appaiono collocati davanti alla Basilica Emilia. Tutti elementi, come si vede, che concorrono a render certa l'ubicazione delle *tabernae argentariae* sul margine settentrionale del Foro dove si trovavano anche i *Rostra*; ai quali per altro esse risultano indirettamente collegate dalla notizia dello Pseudoacrone. Per ciò che concerne l'ipotesi dubitativamente avanzata dal COARELLI (op. cit., 184 s., 187) che il commentatore di Orazio si riferisca ai *Rostra aedis divi Iuli*, e non ai *vetera*, ci sembra valga senz'altro a superare il dubbio l'argomento che a favore di questi ultimi lo stesso studioso ricava dalla testimonianza di Liv. 41.27.12. Sulla relazione *Rostra-Ianus* avremo comunque occasione di tornare in altra sede.

loro chiusura si mira a liberare i banchieri dagli impegni che potrebbero impedir loro, altrimenti, di partecipare alla deliberazione popolare.⁷⁴⁴ Non si vede però – a rifletter meglio – perché una simile preoccupazione debba riguardare i soli banchieri e non altre categorie di esercenti.⁷⁴⁵ Per non dire, poi, che essi potrebbero benissimo andar a votare senza bisogno di chiudere le *tabernae*, lasciandole nel frattempo alla sorveglianza di un sottoposto di fiducia.⁷⁴⁶

Si fa strada, allora, un'altra possibile spiegazione; una spiegazione imperniata non tanto sui banchieri, quanto sulle *tabernae* e sull'oggettivo disturbo che, a causa della loro particolare ubicazione, esse arrecherebbero al procedimento appena cominciato se non si

⁷⁴⁴ In questo senso, E. GABBA, *Assemblée ed esercito*, cit., 47, per il quale si tratterebbe di una misura volta ad assicurare la più ampia partecipazione possibile alla deliberazione popolare *de capite civis*, conformemente al precetto di XII tab. 9.2, di cui risulterebbe così confermata l'interpretazione proposta da questo autore (sulla quale v. *supra*, 165 ss.).

⁷⁴⁵ Il particolare non è sfuggito a TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 375 nt. 1: «In dem Formular für eine Abstimmung auf den Marsfeld (Varro 6, 91) werden nur die *argentarii* aufgefordert ihre *tabernae* zu schliessen; aber diese stehen hier als die ältesten und wichtigsten für alle Ladeninhaber». La spiegazione poggia, come si vede, sul presupposto che in Varr. *D. l. L.* 6.91 sia riprodotto un "formulario" in cui gli *argentarii* figurerebbero in funzione rappresentativa dell'intera categoria dei «Ladeninhaber», non diversamente, in sostanza, dai nomi di M. Sergio e Q. Trogo che lo studioso considera altrove (*Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 543 nt. 2, già richiamato *supra*, nt. 699) «beispielweise gesetzten Namen» (sulle orme del Mommsen, per l'interpretazione di questo punto, v. J. PAOLI, *La notion de temps faste et celle de temps comitial*, in *REA* 56, 1954, 147 e nt. 6). In realtà, il testo varroniano non contiene formulari, ma delle regole di procedura, una delle quali prevede, sappiamo, che gli *argentarii* debbano chiudere le loro *tabernae*: e ciò non può intendersi riferito se non agli *argentarii* e solo agli *argentarii*. Perché solo a loro, è questa per l'appunto la questione da porsi. Non serve ai fini di tale questione l'accostamento, suggerito dal Mommsen, con Cic. *De dom.* 33.89-90, dove si contrappongono le sparute adunanze organizzate da Clodio, con l'indispensabile ausilio di una forzata chiusura delle *tabernae*, all'oceanica folla accorsa a votare la legge per il richiamo dall'esilio di Cicerone dopo aver chiuso, in questo caso spontaneamente, le *tabernae*. Un altro accenno alla chiusura delle *tabernae* come mezzo sediziosamente usato dai tribuni per ingrossare le loro assemblee, in Cic. *Acad.* 2.47.144 e *De dom.* 21.54. Cosa del tutto diversa, naturalmente, quando il dittatore, nell'*edicere il iustitium*, ordina espressamente *claudi tabernas tota urbe*, nel quadro di un blocco generale di ogni specie di attività privata (Liv. 3.27.2; v. anche Liv. 9.7.8).

⁷⁴⁶ È frequentemente attestata nelle fonti l'utilizzazione nell'impresa bancaria di *servi* o *flii familias*, vuoi in base ad una *praepositio*, vuoi nell'ambito della gestione del peculio: v., ad es., D. 2.13.4.2-3; D. 14.3.5.3; D. 14.5.8; D. 40.7.4.8; D. 44.4.5.3. Sul tema v., recentemente, P. CERAMI-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*³, Torino 2009, 166 ss.

provvedesse, appunto, a farle chiudere con quell'annuncio *de rostris*. Alla luce di questa interpretazione, il precetto *Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabernas occludant* acquista per noi un grande valore. Così inteso, infatti, esso implica nel modo più chiaro che il procedimento dei *comitia centuriata* si svolge, per un certo suo tratto, nella piazza del Foro, là dove si concentra, come già detto, l'attività dei banchieri che rischierebbe di comprometterne l'ordinato andamento. Si capisce, questo è ovvio, che esposta al rischio ora detto non può essere la fase propriamente comiziale del procedimento, dacché il comizio si tiene fuori della città, lontano dalla potenziale portata disturbatrice del traffico bancario. Si tratta quindi di una fase anteriore, precisamente quella della *contio*: il cui inizio difatti, nell'ordine procedurale del § 91, cade in un momento successivo al *comitia edicere de rostris*, quando si presume che le *tabernae* siano ormai chiuse e rimosso per conseguenza il temuto fattore di disturbo.

Emerge con ciò, dall'analisi di Varr. *D. l. L.* 6.91, la chiara indicazione che all'epoca cui risalgono i precetti ivi esposti i *comitia centuriata* erano preceduti da una *contio* che si teneva nel Foro in prossimità dei *Rostra*. Risultato la cui importanza può esser valutata appieno ove si tenga conto del rapporto che vincola la *contio* stessa (e l'intera sequenza procedurale di cui essa fa parte secondo le prescrizioni del § 91) all'area del *templum*; aver dunque localizzato nel Foro la sede dell'adunanza informale propedeutica ai *comitia centuriata* equivale in pratica ad aver localizzato l'area del *templum* urbano dove originariamente, secondo la tesi da noi sostenuta, si traevano gli *auspicia* per i suddetti *comitia*, e si svolgeva il primo tratto del relativo procedimento, fino alla *vocatio ad comitiatum*.

Su questo risultato torneremo tra non molto per gli indispensabili approfondimenti.⁷⁴⁷ Per il momento ci basta solo poter dire, con fondamento, che la raccolta di regole da cui proviene il primo dei due estratti varroniani del *commentarium vetus anquisitionis* appartiene ad un'epoca in cui il procedimento dei *comitia centuriata* era ancora diviso in due tratti topograficamente distinti, il primo dei quali interno all'Urbe. Quella raccolta, dunque, è sicuramente più antica dell'editto di M. Sergio dove si coglie invece, come s'è visto, un chiaro riflesso della già avvenuta unificazione in sede extraurbana del procedimento accennato.

⁷⁴⁷ *Infra*, 293 ss.

9. Viene ora in questione il plurale *praetores* di Varr. *D. l. L.* 6.91 e la sua asserita rilevanza ai fini della datazione del *commentarium vetus anquisitionis*.⁷⁴⁸ Si capisce, dopo quanto s'è detto, che la questione si pone ormai per il primo solo dei due estratti, quello contenente, appunto, il termine accennato; fermo restando che l'altro, riportato nel § 92, è comunque d'epoca successiva.

Che quel plurale presupponga, come si ritiene comunemente,⁷⁴⁹ la già avvenuta istituzione del *praetor peregrinus*, sarebbe un argomento in sé ben poco concludente se il termine *consull consules*, figurante anch'esso nel primo brano del *commentarium vetus anquisitionis*,⁷⁵⁰ insieme a *praetores*, non permettesse di escludere, come forse danno per scontato i sostenitori dell'opinione qui discussa, che quest'ultimo termine sia usato qui nel suo significato più antico,⁷⁵¹ quello con cui esso ricorre nelle *ensoriae tabulae*,⁷⁵² per designare la magistratura consolare. In sostanza, la corrente affermazione che il *commentarium vetus anquisitionis* non può esser anteriore al 242 a. C. si regge, non tanto sul plurale *praetores*, quanto sulla contestuale presenza del termine *consules*, senza il quale il primo non avrebbe il valore probante che gli viene solitamente attribuito. Può dirsi dunque che quella affermazione perderebbe la sua base d'appoggio se vi fosse ragione di supporre che il termine *consules* (insieme ad altre parole presenti in Varr. *D. l. L.* 6.91) sia estraneo alla redazione originaria del primo dei due brani del *commentarium* riportati da Varrone.

⁷⁴⁸ *Supra*, nt. 708.

⁷⁴⁹ V., però, F. BÖMER, *Der Commentarius*, cit., 213 nt. 5.

⁷⁵⁰ Ricordiamo per comodità del lettore che il termine figura due volte in *D. l. L.* 6.91: dapprima nella frase *aut ad praetorem aut ad consulem mittas auspicium petitum*; poi nell'altra, *consules, praetores tribunosque plebis collegasque tuos et in templo adesse iubebas omnes*.

⁷⁵¹ Attestazioni più o meno dirette di un antico uso di *praetores* per indicare quelli che saranno in seguito chiamati *consules* si trovano in Fest. v. *Praetoria porta*, 249 L.; Cic. *De leg.* 3.8; Liv. 3.55.12; 7.3.5; Gell. 11.18.8; Plin. *Nat. Hist.* 18.8. Nel sostantivo *praetor*, del resto, è la forma stessa della parola, derivante da *praëire* (cfr. Varr. *D. l. L.* 5.80 e 87; *De vita populi Romani* 2.68 [299 RIPOSATI]; Ps. Ascon. Cic. *in Verr.* 2.1 [234 STANGL]), a rinviare al ruolo di comandante militare – *praetor*, infatti, è intrinsecamente “colui che va innanzi (all'esercito)”: cfr. G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., 336 – che è proprio del console.

⁷⁵² Varr. *D. l. L.* 6.87, su cui, per ciò che riguarda il significato di *praetores*, v. *supra*, nt. 166.

Una simile possibilità in effetti non tarda ad affacciarsi al seguito di una domanda tanto ovvia quanto per noi ineludibile. Se è vero, come qui si sostiene, che questo brano (§ 91) proviene da un testo più antico, forse di gran lunga più antico, dell'editto di M. Sergio da cui proviene l'altro brano (§ 92), come si spiega che Varrone li presenta in modo esplicito come facenti parte entrambi di un solo e medesimo *commentarium*,⁷⁵³ di cui, per di più, egli sembra senza distinzioni di parti attribuire la paternità al su nominato questore? Per rispondere alla domanda conviene riandare un istante alla designazione “*commentarium vetus anquisitionis M. Sergii, Mani filii, quaestoris, qui capitis accusavit Trogum*” e, in particolare, all'aggettivo *vetus*. Se lo si ascrivesse a Varrone, riuscirebbe difficile spiegare il mancato uso di una qualifica dello stesso tipo per le *ensoriae tabulae* e per i *commentaria consularia*, sicuramente non meno antichi del documento in questione. Preferibile allora supporre che l'aggettivo e l'intera designazione figurassero – su uno di quei cartigli, detti σύλλυβοι,⁷⁵⁴ che solevano pavesare gli scaffali delle librerie antiche – nella dicitura con cui quel documento era stato etichettato da un archivista, o bibliofilo, o proprietario della biblioteca⁷⁵⁵ dove lo scovò Varrone;⁷⁵⁶ e che questi, da parte sua, si sia limitato a trasmetterci una

⁷⁵³ In particolare, non lasciano dubbi sull'identica provenienza di entrambi i brani le parole premesse al secondo: *In eodem commentario anquisitionis... hoc est.*

⁷⁵⁴ I σύλλυβοι erano delle targhette o striscioline, di papiro o pelle o altro materiale, forse fissate ad un'estremità dell'*umbilicus*, e pendenti fuori dal rotolo, con su scritte le indicazioni essenziali, per lo più autore e titolo, sull'opera in esso contenuta. Se ne può vedere qualche esemplare distintamente raffigurato in affreschi pompeiani o ercolanesi: cfr. M. CAPASSO, *Volumen. Aspetti della tipologia del rotolo librario antico*, Napoli 1995, 93 e tavv. XXIII e XXIV. I dati identificativi dell'opera potevano anche esser riportati all'inizio o alla fine del testo, o scritti all'esterno, direttamente sul rotolo: cfr. H. BLANCK, *Il libro nel mondo antico*, cur. R. OTRANTO, Bari 2008, 117.

⁷⁵⁵ Alla confezione e cura dei *sylliboi* poteva essere adibito, nelle librerie di maggior consistenza, del personale specializzato. Per il restauro della sua biblioteca di Anzio, danneggiata mentre era in esilio dalle bande clodiane, Cicerone, nell'estate del 56 a. C., pregava Attico di mandargli un paio di suoi *librarioli*, forniti di quella particolare *membranula ex qua indices fiant, quos vos Graeci, ut opinor, σύλλυβος* (o, secondo un'altra lezione σίτυβας) *appellatis* (*Ad Att.* 4.4.a.1). La richiesta venne soddisfatta dall'amico con il pronto invio di due esperti restauratori che, avendogli dipinto la biblioteca *cum structione et syllibis* (*Ad Att.* 4.5.3), lasciarono Cicerone così contento da fargli scrivere poco dopo: *Nibil venustius quam illa tua pegmata, postquam sylliboi libros illustrarunt* (*Ad Att.* 4.8.2).

⁷⁵⁶ Sempreché, naturalmente, esso non facesse parte del patrimonio librario dello

formula scritta da qualcun altro per indicare che il volume cui era apposta conteneva, precisamente, il *commentarium* relativo all'*anquisitio* del questore M. Sergio, *etc.*

In tale formula M. Sergio viene identificato come autore dell'*anquisitio*, non del *commentarium*; il quale, con molta probabilità, non doveva esser altro che il dossier, diremmo oggi, del processo di Trogo. Oltre ai due testi, fra loro tanto disparati, da cui provengono rispettivamente gli estratti del § 91 e del § 92, è possibile che esso contenesse documenti di tipo anche diverso,⁷⁵⁷ raccolti per la loro comune pertinenza al caso di Trogo, o dallo stesso M. Sergio o da qualcun altro, interessato a conservare la memoria di quella vicenda processuale.⁷⁵⁸ In una simile raccolta, chiunque sia stato a realizzarla, non può sorprendere risulti compresa una normativa d'epoca anteriore al processo. S'è visto, infatti, come quella normativa appaia rispecchiata, anche se non proprio fedelmente, nel brano dell'editto di M. Sergio citato in Varr. *D. l. L. 6.92.*⁷⁵⁹ Brano che Varrone, d'altronde, non avrebbe avuto ragione di citare, in tema di *inlicium*, se non vi si cogliesse, per l'appunto, il riflesso, sia pure alquanto deformato, della

stesso Varrone. Accenni alla biblioteca del *doctissimus Romanorum* in Cic. *Ad fam.* 9.4 e Gell. 3.10.17.

⁷⁵⁷ Può pensarsi, per esempio, al testo della requisitoria dello stesso M. Sergio, o dell'arringa di un difensore di Trogo, a verbali di interrogatori o di deposizioni di testimoni, e a qualunque altro elemento che avesse potuto formar oggetto dell'*anquisitio* del questore: il tutto, registrato su una serie uniforme di colonne di scrittura (*paginae*) per tutta la lunghezza del rotolo. È il rotolo, infatti, il supporto scrittorio che più poteva prestarsi, prima dell'avvento del *codex* membranaceo, ad una raccolta di materiali tanto disparati (sulle diverse forme del libro antico, basterà vedere W. SCHUBART, *Das Buch bei den Griechen und Römern*², Berlin-Leipzig 1921). Esecutore della trascrizione sarà stato un *librarius* di mestiere, o anche lo stesso soggetto interessato alla realizzazione della raccolta. Possibilità, quest'ultima, da non scartare, visto che anche a Cicerone capitava di copiare di suo pugno dei testi che gli interessavano (*Ad Att.* 2.20.6). Quanto all'altra possibilità, essa troverebbe un interessante parallelo in Cic. *Ad fam.* 16.21.8: Marco, il giovane figlio di Cicerone, chiede da Atene al segretario del padre di mandargli un *librarius* che lo sostituisca in *exscribendis hypomnematis*, cioè nel copiare (*exscribere*) dei *commentarii* (= ὑπομνήματα) che considera troppo gravoso continuare a trascrivere da sé.

⁷⁵⁸ Secondo quella che può presumersi fosse la funzione comune ad ogni specie di *commentarius(m)*, termine indicante in generale «jede das Gedächtnis unterstützende Aufzeichnung»: cfr. A. VON PREMERSTEIN, v. *Commentarii* in *PWIV*, cit., 726, 748 (sulla natura dei *commentarii*, v. *supra*, nt. 9).

⁷⁵⁹ *Supra*, 239.

regola sul *de muris vocare* enunciata nel paragrafo precedente.⁷⁶⁰ Si direbbe quindi che, per la redazione del suo editto, nonché, verosimilmente, per qualcuno degli adempimenti di rito da eseguire nel giorno del comizio, M. Sergio si sia in qualche modo basato su quell'antico regolamento, assumendolo come una guida ancor utile, benché superata, ai fini dell'orchestrazione formale del procedimento.

Ciò può spiegare, crediamo, la presenza di uno stralcio di quel regolamento tra le carte del processo di Trogo, e al tempo stesso aprire la via a un'ipotesi che consente di metter in discussione il valore finora attribuito al plurale *praetores* nel senso accennato poco sopra. A differenza, vogliamo dire, dei brani delle *ensoriae tabulae* e dei *commentaria consularia*, presumibilmente stralciati da redazioni "ufficiali"⁷⁶¹ delle due raccolte di regole procedurali così denominate, l'estratto del § 91 potrebbe provenire da una copia della terza raccolta destinata all'uso personale del magistrato; copia appartenuta forse allo stesso M. Sergio, e verosimilmente realizzata – magari proprio in occasione del processo di Trogo – su un esemplare⁷⁶² più volte riprodotto in passato per esigenze analoghe di precedenti questori.

Non dovrebbero ostare quindi particolari difficoltà ad ammettere che nel corso del tempo qualche nota esplicativa o di aggiornamento possa esser stata aggiunta al testo dell'antico regolamento e che questo per conseguenza potesse risultare alquanto difforme, nella versione accolta nel *commentarium vetus*, rispetto alla redazione originale. In effetti, una conferma di tale possibilità sembrano offrire in Varr. *D. l. L.* 6.91 le parole *id imperare oportet*. Questa frase, giudicata «banale e

⁷⁶⁰ *Supra*, nt. 714.

⁷⁶¹ "Ufficiali" nel senso di realizzate da magistrati per esser tenute a disposizione di quanti in futuro potessero aver l'esigenza di consultarle (cfr. F. BÖMER, *Der Commentarius*, cit., 214, già richiamato *supra*, nt. 9) ed eventualmente riprodurle per un loro uso personale. Testi del genere è da pensare fossero di norma custoditi in archivi pubblici e, come in generale gli scritti magistratuali destinati all'archiviazione (cfr. D. MANTOVANI, *Aspetti documentali del processo criminale*, cit., 668 s.), redatti su tavole ricoperte di cera – il che trova, almeno per le *ensoriae tabulae*, un riscontro sicuro nella denominazione di questo documento –; e, proprio a causa di un tal tipo di materiale scrittorio, oltre che per il loro carattere pubblico, non dovevano prestarsi ad esser chiosati, integrati, modificati in alcun modo dagli utenti.

⁷⁶² Esemplare verosimilmente conservato in un archivio pubblico (v. la nota precedente), su un supporto materiale differente (*tabulae*) da quello cartaceo su cui il testo dovette arrivare a Varrone.

superflua»,⁷⁶³ potrebbe invece rispondere ad un'esigenza comprensibilmente sollevata dal congiuntivo iussivo *vocet*, che ricorre due volte nel tratto precedente. In un contesto di istruzioni precettive indirizzate al questore (*des, auspices, mittas, etc.*), solo quel verbo alla terza persona stabilisce degli obblighi nei confronti del *praeco*. Si capisce però che, da subalterno qual è, quest'ultimo non potrebbe minimamente considerarsi tenuto ad eseguirli se non dopo aver ricevuto i corrispondenti comandi da parte del magistrato. Ciò è talmente ovvio che la frase *id imperare oportet* sarebbe davvero banale e superflua se intendesse render esplicito il dovere del magistrato di *praeconi imperare ut vocet*.⁷⁶⁴ Al contrario, quella frase non risulta affatto superflua se letta in rapporto a ciò che osserva Varrone sulla scomparsa dell'antica categoria degli araldi, verificatasi, com'egli lascia intendere, in un'imprecisabile epoca a lui anteriore.⁷⁶⁵ Estintasi, infatti, la figura del *praeco*, un tempo specificamente addetto ad eseguire l'ordine di *vocare*, sarebbe potuto accadere con facilità che il magistrato tralasciasse di pronunciare quell'ordine, non previsto in modo espresso nel regolamento, incorrendo così, magari senza accorgersene, in un'omissione lesiva della formale correttezza del rito. Proprio a prevenire una tale eventualità non è improbabile miri la frase *id imperare oportet*: da intendere, secondo la spiegazione che qui proponiamo, come una chiosa esplicativo-mnemonica penetrata nel testo dove un ignoto predecessore di M. Sergio l'aveva forse appuntata per non dimenticarsi di emettere, in quel dato passaggio della procedura, il comando rituale ancora sottinteso dal regolamento, pur essendo venuti meno ormai gli antichi banditori a ciò addetti. In sostanza, così intesa, la frase viene a rispecchiare uno stato di cose analogo a quello testimoniato da Varrone con riguardo alla procedura diretta dal console: nella

⁷⁶³ E. RIGANTI, cit. ed., 188.

⁷⁶⁴ Cfr. Varr. *D. l. L.* 6.86: *praeconi sic imperato ut viros vocet*. Questa disposizione, prevista nell'estratto delle *ensoriae tabulae*, costituisce un perfetto parallelo dell'altra, riferita dal *commentarium vetus* in Varr. *D. l. L.* 6.91, *tum de muris (viros) vocet praeco*: con la differenza che lì si prescrive al magistrato di rivolgere l'ordine al *praeco* di *vocare viros* (dando ovviamente per scontato l'obbligo del *praeco* di eseguire tale ordine); qui, al contrario, si prevede lo stesso obbligo del *praeco* senza il corrispondente comando del magistrato (che altrettanto ovviamente viene dato per scontato).

⁷⁶⁵ Varr. *D. l. L.* 6.95, su cui v. *supra*, 83 ss.

quale, come si ricorderà,⁷⁶⁶ l'augure ha preso il posto dell'*accensus* o del *praeco*, quale destinatario dell'ordine di *vocare inlicium*, da quando, in mancanza del personale una volta specializzato per tale incombenza, aveva cominciato a non aver più importanza a chi dovesse indirizzarsi la relativa formula imperativa, e alcuni atti dell'antico rito si era preso a compierli solamente *dicis causa*.

Ciò che più conta, comunque, ai nostri fini è che la possibilità appena affacciata di una presenza di inserti glossematici in Varr. *D. l. L. 6.91* ci aiuta a scorgere in questo testo un particolare che con molta probabilità ci sarebbe forse potuto sfuggire. Dopo aver preso gli auspicci il questore deve, come sappiamo, (in caso, è da supporre, di esito favorevole) mandar a chiedere che esito abbia avuto l'*auspicatio* separatamente eseguita dal pretore o dal console:

*aut ad praetorem aut ad consulem mittas auspicium petitum.*⁷⁶⁷

Si ha subito la sensazione di un che di vagamente incongruo nell'alternativa *aut ad praetorem aut ad consulem*: forse perché, a voler razionalizzare, essa sembra lasciar al questore una possibilità di scelta che non s'accorda molto bene con il tono rigorosamente precettivo dell'insieme? Ma passiamo alla frase successiva, dove si prevede che il banditore chiami i pretori ad andar incontro al questore:

*Commeatum praetores vocet ad te... praeco.*⁷⁶⁸

Con ogni probabilità è nel corso di questo preliminare rendez-vous che il questore, in base alla constatata coincidenza dei due esiti auspicali, riceve la formale autorizzazione a dar avvio al procedimento. Strano però, viene da pensare, che non si preveda pure, in via alternativa, un incontro con i consoli, come ci si sarebbe qui aspettati in corrispondenza con le precedenti parole *aut ad praetorem aut ad consulem*. E se poco fa era stata la presenza di questa alternativa a far sorgere una lieve perplessità, adesso è proprio la sua scomparsa a destare il corposo sospetto che le parole *aut ad consulem* mancassero nel

⁷⁶⁶ Varr. *D. l. L. 6.95*.

⁷⁶⁷ Sul controverso significato di questa prescrizione, v. *supra*, nt. 139.

⁷⁶⁸ Sul significato, per noi preferibile, di questa proposizione, v. *supra*, nt. 147.

testo originario e vi siano state poi introdotte con l'intento (non dissimile da quello sotteso alle parole *id imperare oportet*) di rendere esplicito ciò che, all'epoca della prima redazione di questa raccolta di regole, non doveva aver bisogno di esser esplicitato: dacché a quell'epoca le due diverse specie di magistrati, poi denominati rispettivamente *praetor* e *consul*, dovevano entrambi esser ricompresi nell'ambito di riferimento del primo di questi due termini.⁷⁶⁹ Sicché stando a questo ragionamento, bisognerà ritenere che nella frase *Commeatum praetores vocet ad te*, il plurale *praetores* non indicasse affatto, nel testo originario, i due pretori, urbano e peregrino, sì piuttosto, congiuntamente, i consoli e il loro *conlega minor*, già venuto, a quanto pare, ad ereditarne la funzione giurisdizionale.⁷⁷⁰ Il che, si capisce, viene a spostare assai più in alto del 243 a. C. la datazione di questa raccolta di regole, portandola ad un'epoca non molto posteriore al 367 a. C., quando il termine anzidetto doveva non avere ancora cessato di designare i consoli ed esser stato da poco esteso alla più recente figura di magistrato, cui avrebbe finito poi per riferirsi esclusivamente.

Si obietterà che il plurale *praetores* ricompare più in basso, nello stesso § 91, stavolta proprio a fianco di *consules* e ciò parrebbe denunciarne al di là di ogni dubbio il riferimento alla coppia pretoria, e dar ragione ai sostenitori di una datazione del testo necessariamente posteriore al 243 a. C. Ma neanche qui – è possibile replicare – manca un indizio della non originaria presenza nel testo della parola *consules*.

Si osservi la lista dei magistrati, *consules praetores tribunosque plebis collegasque tuos*, ai quali il questore deve inviare il suo *iussum* di presentarsi nel *templum*.⁷⁷¹ La stretta relazione temporale tra l'invio

⁷⁶⁹ Più antico dell'altro, come attestano le fonti richiamate *supra*, nt. 751.

⁷⁷⁰ Se è logico pensare che il passaggio della funzione giurisdizionale al pretore urbano abbia subito prodotto il distacco di tale funzione dalla magistratura suprema che fin ad allora ne era stata titolare, non sarebbe altrettanto logico pensare che l'estensione al nuovo magistrato del nome di *praetor* abbia reso immediatamente necessaria una nuova designazione per gli stessi magistrati supremi cui quel nome fin ad allora era appartenuto. Sono da condividere, in proposito, le considerazioni di G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., 336 s. nt. 149.

⁷⁷¹ Per J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman criminal law*, I, cit., 160, l'obbligo di inviare un simile *iussum* significherebbe che «the *quaestor* was politely to express his anxiety for the presence of the leading men of the state... at trial, and his hopes for the benefit of their advice during the debate».

ora detto e la convocazione della *contio* (*cum mittas, contionem advoce*) fa pensare che questa non potrà aver inizio se non in coincidenza e comunque non prima dell'arrivo dei magistrati. Ricordiamo in proposito che anche la *contio* tenuta dal censore *qui lustrum conditurus est* appare subordinata, nel precedente § 87,⁷⁷² all'arrivo nel *templum* di una serie di personaggi, così elencati: *praetores tribunisque plebei quique in consilium vocati sunt*. Elenco composto, come si vede, da tre elementi – due dei quali, *praetores* e *tribuni plebis*, comuni a quello del § 91 – coordinati tra loro attraverso la particella enclitica *-que*, così come lo sono, reciprocamente, gli altri tre elementi dell'altro elenco (*praetores tribunosque plebis collegasque tuos*). Unico elemento dunque che nella lista del § 91 risulta sganciato da questa catena copulativa e non sorretto dal parallelismo con la struttura ternaria del § 87 è proprio la parola *consules*: parola che ancora una volta pertanto appare non improbabile possa esser stata aggiunta più tardi, allorché il termine *praetores* venne a perdere l'antico riferimento ai supremi magistrati con cui doveva esser usato, non diversamente che nelle *censoriae tabulae*,⁷⁷³ dal primo redattore della raccolta di regole destinata al questore.

Benché in se stesso certamente non decisivo, quest'ultimo rilievo, sommandosi ai precedenti, contribuisce a far vacillare la sicurezza con cui s'è finora assunto il 243 a. C. ad incontrovertibile *terminus post quem* della raccolta accennata. Si sgombra così il campo all'idea, affacciata dianzi, della sua risalenza ad un'età non molto posteriore al 367 a. C. In tale prospettiva, non sfugge l'importanza di un dato testuale che consente di fissare con maggior precisione un limite temporale alla risalenza or ora ipotizzata. Si tratta dei *Rostra*, da cui il

⁷⁷² Testo riferito *supra*, 73. Ne riportiamo nuovamente la parte che qui interessa per comodità del lettore: *Ubi praetores tribunisque plebei quique in consilium vocati sunt venerunt, censores inter se sortiuntur uter lustrum faciat... post tum conventionem habet qui lustrum conditurus est*.

⁷⁷³ Rimane aperta, naturalmente, la questione se nelle *censoriae tabulae*, il termine sia usato – come stiamo ora supponendo fosse usato nella formulazione originaria della normativa riportata in Varr. *D. l. L.* 6.91 – con riferimento a n c h e ai consoli (oltre che al, recentemente istituito, pretore urbano), ovvero ai s o l i consoli, secondo il significato “iniziale” del termine stesso attestato da Fest.-Paul. v. *Praetoria porta* (249 L.)... *initio praetores erant, qui nunc consules*. Ipotesi, questa, che avrebbe per inseparabile corollario un'assai maggiore risalenza delle *censoriae tabulae* rispetto alla raccolta normativa del *commentarium vetus*.

collega del questore deve, si ricorderà, *comitia edicere*. È risaputo che questo famoso monumento deriva il suo nome dai rostri delle navi nemiche con cui *C. Maenius*, vincitore degli Anziati, lo fece adornare nel 338 a. C.⁷⁷⁴ È questa dunque la data oltre la quale la menzione dei *Rostra* non permette di far risalire il testo in questione.⁷⁷⁵ Impediscono d'altra parte di abbassarlo troppo, e anzi inducono a situarlo pochissimo al di sotto del limite temporale ora indicato,⁷⁷⁶ due ragioni sulle quali ci siamo già soffermati. Una è che il termine *praetores* doveva originariamente esservi usato in accezione tale da riferirsi sia ai consoli sia

⁷⁷⁴ Liv. 8.14.12; Plin. *Nat. Hist.* 34.20. Controverso tra gli studiosi se la tribuna sia stata costruita in occasione della vittoria di Menio o preesistesse alla circostanza cui è legato il suo nome di *Rostra*. Sulla questione, v., per il momento, F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 145 s. e nt. 24.

⁷⁷⁵ Troppo alta, per conseguenza, rispetto a questo limite temporale, in sé oggettivamente invalicabile, il *terminus post quem* che TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 543 nt. 2, crede di poter fissare con l'argomento che, essendo in Varr. *D. l. L.* 6.91 menzionati più colleghi del questore precedente (*collegasque tuos*), la raccolta normativa da cui proviene quel testo dev'essere necessariamente più recente del 420 a. C., quando i questori furono portati da due a quattro.

⁷⁷⁶ Indicazioni cronologiche coincidenti si ricavano dalla menzione delle *tabernae argentariae*. Sull'origine di queste *tabernae* abbiamo una citazione di Non. v. *Tabernas*, 853 L., tratta dal II libro *De vita populi Romani* di Varrone: *hoc intervallo primum forensis dignitas crevit atque ex tabernis lanienis argentariae factae*. Secondo questa testimonianza, le botteghe dei banchieri ebbero origine da una trasformazione funzionale delle preesistenti macellerie del Foro (delle quali conserva una traccia il racconto di Liv. 3.48.5); trasformazione verificatasi in rapporto ad un iniziale (*primum*) accrescimento del prestigio (*dignitas*) del Foro, nel periodo della vita del popolo romano del quale Varrone si stava occupando (*hoc intervallo*) nel tratto da cui proviene appunto il frammento citato da Nonio. Per individuare il periodo storico in questione gli studiosi si sono avvalsi di elementi disparati – in parte desunti dall'ordine cronologico presumibilmente sotteso alla distribuzione della materia trattata nei quattro libri dell'opera varroniana (cfr. F. RITSCHL, *Quaestionum topographicarum Plautinarum capita duo (ad Casinam, Pseudulum, Curculationem spectantia)*. II. *De tabernis fori Romani*, in *Opuscula Philologica*, II, Lipsiae 1868, 388 s.); in parte dalle ipotizzabili cause di quella prima crescita della *dignitas forensis* cui il Reatino collega l'insediamento nel Foro delle *tabernae argentariae* –, arrivando ad identificare concordemente l'*hoc intervallum* al quale si riferisce Varrone con l'ultimo quarto del IV sec. a. C.: su tutto ciò v. F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, cit., 140 ss. Contro la possibile obiezione che nell'epoca accennata non era ancora entrata in uso la moneta d'argento di cui la fioritura delle *tabernae argentariae* dovrebbe invece presupporre l'avvenuta introduzione, v. B. RIPOSATI, *Varr. De vita populi Romani*², cit., 181 e 216 s. Conta comunque sottolineare che, una volta dimostratasi la scarsa affidabilità del plurale *praetores* per la datazione della normativa di cui parliamo, sono invece, congiuntamente, i *Rostra* e le *tabernae argentariae* a permetterci di fissare un *terminus post quem* più sicuro e notevolmente più arretrato nel tempo.

al loro *conlega minor*: uso ovviamente non ascrivibile che ad un'età ancora assai prossima all'istituzione della pretura. L'altra è che alcune delle regole ivi raccolte presuppongono, per noi inequivocabilmente, l'esistenza in atto della bipartizione topografica del procedimento dei *comitia centuriata*. Circostanza, questa, che obbliga in linea di principio a retrodatare il più possibile il testo in cui si riflette una realtà caduta poi, come sappiamo, nel più generale e completo oblio.

Non ci resta a questo punto che riunire in rapida sintesi i risultati dell'analisi dedicata fin qui ai due estratti del *commentarium vetus acquisitionis*. Essa ha mostrato che tali estratti sono da riportare ad epoche storiche differenti, cui corrispondono rispettivamente due diversi assetti del procedimento dei *comitia centuriata*. Il primo dei due brani, trascritto in Varr. *D. l. L.* 6.91, proviene da una raccolta di regole ad uso del questore, databile all'incirca nell'ultimo quarto del IV sec. a. C.; epoca nella quale, come attestano nel modo più chiaro, ancorché indiretto, i precetti contenuti nel passo, la presa degli *auspicia* avveniva all'interno della città, nel *templum* dove il procedimento si svolgeva di seguito fino alla *contio*, per poi trasferirsi in sede extraurbana ai fini della deliberazione dell'assemblea centuriata. Il secondo brano, conservato in Varr. *D. l. L.* 6.92, è tratto invece dall'editto con cui M. Sergio, promotore di un'*accusatio capitis* contro Q. Trogo, convocò a questo scopo i *comitia centuriata*; il cui procedimento, come si desume da alcune disposizioni edittali, doveva ormai in tale epoca svolgersi interamente nel campo Marzio.

Non sembrerà fuor di luogo, dunque, l'affermazione che i due passi, uniti tra loro come ce li tramanda Varrone, costituiscono un'importante testimonianza del passaggio avvenuto, secondo la nostra ipotesi, nel corso del tempo dall'uno all'altro dei due accennati assetti procedurali.

CAPITOLO V

LA FORMA ORIGINARIA DEL PROCEDIMENTO ATTESTATO DA VARR. *D. L. L.* 6.86-95, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ARCHETIPO "CURIATO" DEL *VOCARE POPULUM AD COMITIATUM*.

1. Vi è, nell'antica procedura di cui si ha notizia da Varr. *D. l. L.* 6.86 ss., un aspetto che merita più considerazione di quanta gliene sia stata finora dedicata.

Dalle informazioni varroniane⁷⁷⁷ risulta, s'è visto,⁷⁷⁸ che ad essa possono dar impulso il censore, il console, il questore, nonché il dittatore e l'interré e più in generale, stando alla sintesi definitoria del § 94, ogni magistrato *qui viros vocare potest*: parole indicanti, secondo la nostra interpretazione,⁷⁷⁹ il potere di *vocare populum ad comitiatum*, potere che spetta ad una categoria di magistrati non altrimenti definibile, per l'appunto, se non in base a questa loro riconosciuta legittimazione ad attivare la procedura in questione, di cui il *vocare populum ad comitiatum* costituisce il momento più apertamente evocativo della sua origine militare. Del suddetto potere i diversi titolari fanno uso per scopi che variano secondo le loro rispettive competenze istituzionali. Il console (non diversamente, dobbiamo pensare, dal dittatore e dall'interré) e il questore, ma quest'ultimo per la sola causa di un'*accusatio capitis*, lo esercitano ai fini di una deliberazione dei *comitia centuriata*; il censore, privo di *ius agendi cum populo*, lo esercita invece ai fini del *lustrum condere*, che si celebra ogni cinque anni in chiusura del censo. A queste due finalità, entrambe richiedenti la costituzione e la partecipazione, attiva o passiva, dell'*exercitus centuriatus*, corrispondono come sappiamo due diverse configurazioni della *con(ven)tio*, con connessa diversità della sede dove si svolge la *con(ven)tio* stessa e opposto andamento del successivo *comitiatus*.⁷⁸⁰

⁷⁷⁷ Varr. *D. l. L.* 6.93.

⁷⁷⁸ *Supra*, 60 ss.

⁷⁷⁹ *Supra*, 64 s.

⁷⁸⁰ Nel procedimento dei *comitia centuriata*, ricordiamo, la *con(ven)tio* è un'adunanza di breve durata (per la brevità, v. *supra*, 217 s.), propedeutica alla fase deliberativa, e ha

Queste variazioni, comunque, non incidono sulla struttura del procedimento, che rimane in tutt'e due i casi imperniato sul succedersi di tre successive *vocationes* – *inlicium, ad con(ven)tionem, ad comitiatum* – destinate a dar impulso a tre movimenti collettivi diversamente ordinati rispetto al *templum*.⁷⁸¹

Ora, è proprio su questo punto, che un solo e medesimo procedimento venisse adibito, senza mutare i suoi lineamenti essenziali, a finalità tanto disparate come una delibera popolare e una cerimonia lustrale, proprio su questo punto, dicevamo, occorre fermarsi un momento a riflettere. Per questa sua attitudine ad impieghi così eterogenei la procedura di cui parliamo richiama alla mente, non sembri azzardato l'accostamento,⁷⁸² la *legis actio sacramenti* e la sua “generalità”.⁷⁸³ Non nel senso però in cui l'accennata *legis actio* era *generalis* per Gaio (e cioè che ad essa si poteva far ricorso ogni qual volta non fosse previsto da qualche legge che si dovesse agire altrimenti);⁷⁸⁴ ma nel senso in cui doveva esserlo in un passato lontanissimo, quando nessuna legge era ancora venuta a limitarne il campo d'applicazione, sicché, non esistendo alcun altro mezzo giudiziario per accertare e decidere una controversia, essa era “generale” semplicemente perché era l'unica disponibile a tale scopo.⁷⁸⁵ Da questo punto di vista, la procedura di cui ci occupiamo potrebbe ben costituire una sorta di equivalente pubblicistico di quell'antico strumento processuale: “generali” tutt'e due, nei rispettivi campi, per l'inesistenza di mezzi alternativi, e perciò entrambi caratterizzati da una struttura immutabile nel suo schema essenziale e al contempo suscettibile di adattarsi alle esigenze più sva-

sede all'interno della città, da dove poi, al termine di questa fase, parte il *comitiatus* diretto verso il campo Marzio. Nel procedimento del *lustrum*, è invece la stessa *con(ven)tio* a costituire il baricentro dell'azione, dacché proprio in questa fase si celebra la cerimonia lustrale avente ad oggetto l'*exercitus* costituito in centurie, che si svolge nel campo Marzio, da cui poi, finita la *con(ven)tio*, parte il *comitiatus* di rientro *in Urbem*. Su tutto ciò, v. *supra*, 92 ss.

⁷⁸¹ *Supra*, cap. I.

⁷⁸² Non è questa del resto, come il lettore forse ricorderà, la prima occasione offerta dalla nostra indagine per accostamenti del genere: v. *supra*, 183 e ntt. 529, 692.

⁷⁸³ Gai 4.13: *Sacramenti actio generalis erat*.

⁷⁸⁴ Gai 4.13: *de quibus enim rebus ut aliter ageretur lege cautum non erat, de his sacramento agebatur*.

⁷⁸⁵ Cfr. B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, cit., 58 nt. 202.

riate.

Inteso in questo modo, d'altra parte, il carattere della "generalità" è indissociabile da quello dell'originarietà. Se la *legis actio sacramenti*, vogliamo dire, era "generale" in quanto unica, può dirsi che era unica in quanto che, non essendo stata preceduta storicamente da alcun'altra, essa fu anche la prima. Altrettanto noi riteniamo possa presumersi per il secondo termine dell'inusitato paragone, argomentando anche in questo caso dalla "generalità" della procedura in questione: se questa si prestò, almeno fino ad una certa epoca,⁷⁸⁶ a realizzare obiettivi così profondamente diversi come l'*agere cum populo* e il *lustrum condere*, v'è ragione di ritenere che fino a quell'epoca essa abbia costituito il solo *modus procedendi* disponibile per il compimento, su iniziativa dei magistrati competenti, di atti richiedenti a qualunque titolo l'intervento del popolo centuriato. E ciò permette di supporre che, nella sua basilare struttura in più fasi, scandita da tre distinte *vocationes* e con epicentro nel *templum* auspicale, la procedura di cui parliamo sia esistita a Roma fin dall'inizio; e cioè fin da quando venne in essere un ordinamento che imponeva al capo della comunità politica di interagire secondo forme stabilite con la collettività dei suoi membri per il raggiungimento di scopi pubblicamente rilevanti, al di fuori della sfera bellica.

In sostanza, stando a questo ragionamento, si è portati a pensare che in Varr. *D. l. L.* 6.86 ss. siano attestate delle applicazioni cui venne adattata, per fini propri dell'ordinamento centuriato, una preesistente procedura che aveva avuto i suoi primi impieghi nella sfera d'attività dell'assemblea delle *curiae*.

2. Appena formulata, l'ipotesi di una connessione genetica della procedura di cui parliamo con l'attività delle curie trova subito ad assecondarla un rilievo di ordine teorico.

⁷⁸⁶ Parliamo dell'epoca non meglio precisabile, a partire dalla quale, in seguito al trasferimento in sede extraurbana degli *auspicia* per i *comitia centuriata*, si verificarono nel relativo procedimento i mutamenti (scomparsa del *comitiatus*, snaturamento dell'atto dell'*imperare exercitum*, atrofizzazione del rito dell'*inlicium*, cancellazione della *contio* introduttiva dell'assemblea deliberativa: su tutto ciò v. *supra*, 224 ss.) che ne produssero la diversificazione dal procedimento del *lustrum condere*, dove invece, fino alla tarda Repubblica, continuarono a mantenersi (arg. ex Varr. *D. l. L.* 6.93: v. *supra*, 88), alcuni tratti del rituale un tempo comune ad entrambi.

L'ordinamento giuridico primitivo conosce, si sa, un numero assai limitato di forme dell'agire, e tende a moltiplicarne le applicazioni, adattandole a nuove necessità senza mutarne i lineamenti essenziali. Si è parlato in proposito di «economia dei rituali civilistici»,⁷⁸⁷ ma il discorso potrebbe estendersi, come per altro si ammette pacificamente, al campo del diritto pubblico. Posto allora che un certo nucleo di regole fosse già osservato ai fini del compimento di atti coinvolgenti la comunità cittadina nel suo assetto politico più antico basato sulle *curiae*, appare in sé non improbabile, alla luce dell'accennato principio di "economia", che le stesse regole, opportunamente adattate, siano poi state estese, con l'avvento dell'ordine centuriato, alla convocazione e al funzionamento del nuovo tipo di assemblea.

Viene poi in considerazione, nella prospettiva in cui ci muoviamo, un'enunciazione labeoniana in tema di *calata comitia*, che Lelio Felice riportava nel primo libro della sua opera ad *Quantum Mucium*, donde essa appare citata in

Gell. 15.27.2⁷⁸⁸ ... *Eorum (scil. calatorum comitiorum) autem alia esse curiata alia centuriata; curiata per lictorem curiatum calari, id est convocari, centuriata per cornicinem.*

Lasciamo da parte in questa sede la discussa e tuttora oscura nozione di *calata comitia*,⁷⁸⁹ e limitiamoci a prender atto che di tal sorta di *comitia* per Labeone alcuni sono *curiata* altri *centuriata*,⁷⁹⁰ e i primi

⁷⁸⁷ B. ALBANESE, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, cit., 113. Ma si vedano anche («economia dei mezzi giuridici») L. CHIAZZESE, *Introduzione allo studio del diritto Romano*³, rist., Palermo 1948, 94 e V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto Romano*⁷, cit., 69.

⁷⁸⁸ Di altri passi dello stesso capitolo XV delle Notti Attiche si è già avuto modo di trattare *supra*, 189 e ntt. 544, 545; 202 e nt. 574.

⁷⁸⁹ Per i quali basta qui far rinvio a B. KÜBLER, v. *Calata comitia*, in *PWIII*, Stuttgart 1899, 1330 ss.

⁷⁹⁰ Intende diversamente A. CORBINO, *La nozione di "comitia calata"*, in *IURA* 42, 1991, 149, per il quale la distinzione *alia... alia* si riferirebbe, non al sintagma *comitia calata*, ma solo a *comitia*. Se Gellio, scrive lo studioso, avesse voluto dire che dei *comitia calata* alcuni erano *curiata* altri *centuriata*, «egli – trovandosi di fronte ad una alternativa possibilità – avrebbe più probabilmente scritto *altera... altera...*». Tralasciamo il rilievo stilistico (*alia-alia*), in sé opinabile, e osserviamo soltanto che, se davvero la distinzione *curiata-centuriata* riguardasse i comizi in generale, risulterebbe inesplicabile l'omissione, non solo dei *tributa*, ma anche degli stessi *calata*. Inoltre, l'infinitiva (*alia esse*) mostra che

vengono convocati per mezzo di un *lictor curiatus*. Ciò che attira la nostra attenzione è la figura non altrimenti nota⁷⁹¹ di questo *lictor* addetto alla convocazione dei *comitia calata curiata*.⁷⁹² La forma grammaticale, *per lictorem curiatum*, indica che egli è un semplice strumento d'attuazione di un ordine di convocazione emesso da qualcuno, magistrato o sacerdote, munito di tale potere. Aspetto, questo, sotto il quale egli appare assimilabile all'araldo, *praeco* o *accensus*, che abbiamo visto agire, in Varr. *D. l. L.* 6.86 ss., come esecutore della *vocatio inlicium* ordinata dal censore, dal console e dal questore.

A richiamare però il rito dell'*inlicium* non è soltanto questo ruolo palesemente strumentale del *lictor*; è soprattutto la parola, il nome stesso di *lictor*. Gli antichi lo facevano derivare da *ligare*,⁷⁹³ etimologia che i moderni scartano concordemente, senza decidersi da parte loro a proporre altre in alternativa.⁷⁹⁴ Il solo, per quanto ci risulta, a non

ad enunciare la distinzione non è Gellio: essa fa parte evidentemente della citazione labeoniana del § 1 (*In libro Laelii Felicis ad Q. Mucium primo scriptum est Labeonem scribere "calata" comitia esse, rell.*), concernente i *comitia calata*; dei quali lo stesso Gellio torna ad occuparsi nel § 3, e ciò basta, riteniamo, a non lasciar dubbi sull'esclusiva attinenza ai *comitia calata* della distinzione del § 2.

⁷⁹¹ Tutt'altro che sicura (cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 390 nt. 2) la sua identificabilità con i *lictores curiati* (non *curiati*, si badi, come sarebbe il plurale del *curiatus* di Gell. 15.27.2) menzionati in alcune fonti epigrafiche che ne attestano l'attività nella celebrazione di *sacra publica*. Sul punto, v. B. KÜBLER, v. *Lictor*, in *PW* XXV, Stuttgart 1926, 516, che invece dà per scontata l'identità con i *lictores qui sacris publicis adparent*, sulla base di una comune «sakrale Eigenschaft», a suo giudizio desumibile, tra l'altro, proprio dalla circostanza che i *comitia calata*, convocati per *lictorem curiatum*, rientrerebbero nella sfera di competenza del *pontifex maximus*.

⁷⁹² Su di esso v. S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, Catania 1945, 206 s., che ne fa il successore storico del *kalator regio*; il quale, tramontata la primitiva monarchia patriarcale, sarebbe stato rimpiazzato da questo *lictor*-carnefice, emblema, con le sue verghe e la scure, di una nuova volontà statale di imporsi al potere aristocratico. Tesi suggestiva, ma inaccettabilmente assiomatica sia per quanto riguarda la relazione con il *calator*, sia la presunta identità con i *lictores* portatori dei *fasces virgarum*.

⁷⁹³ La derivazione è stabilita per due vie diverse. O per accostamento alla celebre formula «*i lictor, conliga manus*» (Cic. *Pro Rab. perd.* 4.13; Liv. 1.26.7 e 11; ma v. anche Liv. 8.7.19: «*i lictor, deliga ad palum*»); così Gell. 12.3.1 e Non. v. *Lictores*, 73 L.; o con riguardo al fatto che i littori *fasces virgarum ligatos ferunt*. Fest.-Paul. v. *Lictores*, 103 L. L'etimologia *a ligando* è richiamata pure da Plut. *Quaest. Rom.* 26.3, che da parte sua giudica più probabile una corrispondenza con il gr. λειτουργοί. Nello stesso senso Plut. *Quaest. Rom.* 67. Per altre etimologie, v. Gell. 12.3.3.

⁷⁹⁴ Cfr. B. KÜBLER, v. *Lictor*, in *PW* XXV, cit., 507 («Die Ableitung des Wortes ist dunkel»); A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *lictor*, 357; A. WALDE-J. B.

mostrar incertezze al riguardo è il Mommsen, che ha visto rispecchiato in quella parola, indicante i componenti della scorta dei magistrati maggiori,⁷⁹⁵ il potere, a questi ultimi spettante, di comandare al cittadino: *licitor*, infatti, verrebbe da un verbo, *licēre* = «laden oder vorfordern»,⁷⁹⁶ ricavabile, a suo dire senza possibilità di dubbio, dal confronto con i composti *inlicere*, *adlicere*.⁷⁹⁷

Si è però osservato,⁷⁹⁸ giustamente, che la forma semplice di questi verbi non è *licio*, come il grande studioso sembra dar per scontato, ma *lacio*,⁷⁹⁹ il che manda in fumo la sua spiegazione.⁸⁰⁰ Non è escluso tuttavia che, con l'accostamento *licitor-inlicere*, l'intuito mommseniano sia andato molto vicino a cogliere nel segno e che per compiere l'ultimo passo manchi solo l'apporto del su citato Gell. 15.27.2, di cui il Mommsen sembra in effetti non tener conto.

In questo testo, lo si è visto, compare una figura di *licitor*, specificamente connesso (sia per la qualifica di *curiatus*, sia per lo specifico

HOFMANN, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*⁴, I, cit., v. *licitor*, 798 s.; F. CAVAZZA (cur.), *Aulo Gellio. Le notti Attiche. Libro XII*, Bologna 1996, 117 nt. 7.

⁷⁹⁵ *Lictores* per antonomasia sono quelli *qui magistratibus adparent*, recanti i *fasces virgarum*, il più tipico tra gli *imperii insignia* (Liv. 2.7.7). Su questa ed altre specie di littori, oltre al già citato B. KÜBLER, v. *Lictor* in *PW XXV*, 507 ss., v. anche TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 335 s., 373 ss.

⁷⁹⁶ TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 379. In sostanza, il nome di *licitor* metterebbe a fuoco la funzione di messo, latore di ordini di comparizione diretti dal magistrato a singoli cittadini nell'esercizio del suo potere di *coercitio*.

⁷⁹⁷ TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 379 nt. 1.

⁷⁹⁸ B. KÜBLER, v. *Lictor* in *PWXXV*, cit., 507.

⁷⁹⁹ Fest. v. *Adlicit* (25 L.) ... *dictum a verbo laci...* *Hinc descendit inlicere*, v. anche Fest.-Paul. v. *Lacit* (104 L.)... *Inde est ablicere*.

⁸⁰⁰ Una seconda obiezione del KÜBLER, cioè che *licitor* ha la *i* lunga mentre *inlicere* ce l'ha breve, si fonda (non dichiaratamente) su Gell. 12.3.4: ... *prima syllaba in "lictore" ... producta est*. Senonché è lo stesso autore delle Notti Attiche a vanificare la difficoltà elencando, alla fine del § 4, una serie di vocaboli, tra cui *licitor*, i quali, com'egli dice, *productis quae corripiebantur vocabulis dicta sunt*. Con queste parole, Gellio si riferisce al fenomeno, noto ai linguisti come "legge di Lachmann" (su cui v. F. CAVAZZA, *Aulo Gellio. Le notti Attiche, Libro XII*, cit., 120 ss., con discussione della letteratura al riguardo), per cui i nomi d'agente (per Gellio *licitor* sarebbe il nome d'agente di *ligare*) subiscono l'allungamento della vocale che nella radice del verbo da cui derivano è breve. Il che permette al Mommsen (che da parte sua ritiene *licitor* nome d'agente di un presunto *licēre*) di osservare che «die veränderte Quāntitat in *licitor* steht nicht im Wege» (op. cit., 379 nt. 1).

compito attribuitogli da Labeone) con i *comitia curiata*, e adibito ad assolvere una funzione di convocazione paragonabile, sulla base di uno spunto grammaticale offerto dal testo gelliano, a quella assolta dal *praeco* e dall'*accensus* nel rito dell'*inlicium vocare* di cui Varr. *D. l. L.* 6.86 ss. Ciò costituisce, a nostro modo di vedere, un buon insieme di elementi a favore di una possibile derivazione del termine *lictor*, non già, come pensava il Mommsen, da un improbabile *licere* desunto dal confronto con *inlicere*, sì piuttosto dallo stesso *inlicere*, con la presumibile mediazione di un antico *inlictor*, rimasto privo, con l'andar del tempo, del prefisso.⁸⁰¹ Di modo che, se *lictor* è ciò che rimane dell'antico nome d'agente di *inlicere*, ne risulta avvalorata l'ipotesi che il rito di convocazione così denominato abbia avuto origine proprio nell'ambito d'attività delle *curiae*, dove ancora in età storica si perpetua, nella figura del *lictor curiatus*, un isolato ricordo dell'esecutore primigenio del rito anzidetto, che operava all'inizio, è da pensare, ai comandi del *rex*.

3. Un ulteriore argomento a favore dell'ipotizzata risalenza della nostra procedura ad epoca preserviana è offerto da alcuni particolari che solo ora vengono in considerazione, nel rileggere il brano dei *commentaria consularia* riportato da Varrone.⁸⁰²

Fin dall'inizio, come notato a suo tempo,⁸⁰³ il console domina la scena nelle vesti di colui *qui exercitum imperaturus erit*: egli figura già

⁸⁰¹ Vi sarebbe da chiedersi, naturalmente, come possa spiegarsi che il nome di questo antico agente dell'*inlicere* da noi supposto si sia esteso a varie categorie di attaché magistratuali o sacerdotali non aventi alcunché a vedere né con l'*inlicium vocare* né, in generale, con il procedimento comiziale. Un tentativo di risposta potrebbe essere questo: che, ad un esame sommario delle fonti, tali soggetti appaiono impegnati in certe forme di attività, *vocare, clamitare, denuntiare* (v., ad es., rispettivamente, Cic. *Verr.* 1.18.53; Fest.-Paul. v. *Exesto*, 72 L., Liv. 45.32.8), riducibili, al di là delle differenze, ad un denominatore comune consistente nel fungere da strumento di comunicazione vocale della volontà di un magistrato o di un sacerdote; nella qual cosa potrebbe riconoscersi un residuo dell'attività del primitivo (*in*)*lictor*: il cui nome si sarebbe quindi trasmesso insieme a questi brandelli ormai completamente snaturati della sua funzione originaria.

⁸⁰² Lo riportiamo qui nuovamente, per comodità del lettore: *In commentariis consularibus scriptum sic inveni: "qui exercitum imperaturus erit, accenso dicit hoc: 'Calpurni, voca inlicium omnes Quirites huc ad me.' accensus dicit sic: 'voca ad conventionem omnes Quirites huc ad me.' dein consul eloquitur ad exercitum: 'impero qua convenit ad comitia centuriata.'"*

⁸⁰³ *Supra*, 20.

come il prescelto a compiere l'atto che sarà descritto più in basso, alla fine del paragrafo: *Dein consul eloquitur ad exercitum, etc.* In tale atto, preannunciato all'inizio e mostrato poi, nel suo realizzarsi, alla fine del brano, vediamo il magistrato e il popolo assumere rispettivamente il ruolo di *imperator* e di *exercitus*, ruoli che ben si addicono alla natura militare dei *comitia centuriata*. Ai quali al contrario, diremmo, si addicono ben poco le sembianze sotto cui si presentano entrambi nel tratto dell'*iter* procedurale cui si riferiscono le altre prescrizioni del § 88.

Osserviamo che nella formula della *vocatio ad conventionem* il console e il suo collega sono indicati con l'appellativo di *iudices*.⁸⁰⁴ E bisogna dire che fa un certo effetto il veder così messe in risalto le funzioni, diciamo così "civili", di chi, appena un rigo più sotto, compare nell'atto di *imperare exercitum*.⁸⁰⁵ Non meno sorprendente è il mutamento di fisionomia nei destinatari della stessa *vocatio ad conventionem*, nonché della precedente *vocatio inlicium*: entrambe indirizzate, a differenza dell'ultimo comando del magistrato, non all'*exercitus*, bensì a tutti i *quirites*, termine, questo, semanticamente immune da contaminazioni di tipo militare,⁸⁰⁶ tanto da esser addirittura usato in alcune fonti⁸⁰⁷ come antinomo di *milites*, qualche volta

⁸⁰⁴ V. *supra*, 22 e nt. 18.

⁸⁰⁵ «Frappant» appare questo mutamento a J. BAYET, *Tite Live. Histoire Romaine*, III, ed. «*Les belles Lettres*», Paris 1962, 122, che lo attribuisce ai due diversi aspetti che il capo riveste davanti al popolo prima e dopo aver assunto il comando militare: spiegazione a nostro avviso scarsamente conciliabile con il fatto che non si tratta qui di operazioni belliche.

⁸⁰⁶ Non vale a smentire questa osservazione il collegamento tra *quirites* e il sabino *curis* (o *quiris*) = *hasta*, che si trova istituito (sempre in modo indiretto: da *curis* deriverebbe *Quirinus*, che darebbe origine a *quirites*), in alcune fonti: ad es. Fest.-Paul. v. *Curis*, 43 L.; Isid. *Etym.* 9.1.84. Tale collegamento, al pari di quello, ugualmente inattendibile, con il nome della città sabina di *Cures* (v., ad es., Liv. 1.13.5; Varr. *D. l. L.* 5.31; 6.68; Ov. *Fast.* 2.480; Serv. *Aen.* 7.710), risente della nota tradizione sui rapporti romano-sabini in epoca romulea. Ciò spiega d'altra parte che, proprio per il fatto di dar credito alla suddetta tradizione, non pochi studiosi moderni siano tratti ad accettare le accennate etimologie e di conseguenza a vedere negli originari *quirites* gli "uomini astati" o "Wehrmänner", nonché, a seconda dei casi, i *Curenses* o *Curetes*. Su tali spiegazioni, in chiave critica, con abbondante bibliografia, v. G. PRUGNI, *Quirites*, in *Athenaeum* 65, 1987, 127 s.

⁸⁰⁷ Già richiamate *supra*, nt. 505.

persino nel senso dispregiativo di “imbelli”, “inadatti alle armi”.⁸⁰⁸ Ammettiamo pure, naturalmente, che l’antinomia *quirites/milites* si sia sviluppata in epoca abbastanza tarda;⁸⁰⁹ ciò non toglie tuttavia che essa possa aver radici assai lontane, se è vero, come è da ritenere in base all’etimologia *quirites* < *curia*⁸¹⁰ oggi accettata dalla maggior parte degli studiosi,⁸¹¹ che *quirites* (**covirites*)⁸¹² erano in origine gli

⁸⁰⁸ Ciò è contraddetto solo apparentemente dall’espressione *bellicosis quirilibus* di Hor. *Carm.* 3.3.57, che probabilmente va letto invece come una sorta di ossimoro, in cui si realizza un ben riuscito esempio di *callida iunctura*, del tipo teorizzato dal poeta in *Ars* 47 s.

⁸⁰⁹ Così G. WISSOWA, *Religion und Kultus*², cit., 154; v. però G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, tr. it., Milano 1977, 234 s., che la ritiene molto antica.

⁸¹⁰ Fondamentale, al riguardo, P. KRETSCHMER, *Lat. quirites und quiritare*, in *Glotta* 10, 1920, 147 ss., benché questo autore faccia derivare, non *quirites* da *curia*, ma entrambi da un presunto **coviriom*, che si sarebbe sdoppiato in **co-viria* e **co-virites*, svoltisi poi, l’uno in **coiria-curia*, l’altro in **cuirites-quirites*. Differenza che egli giustificherà successivamente – cfr. ID., *Σὺζ und andere lautnachahmende Wörter*, in *Glotta* 13, 1924, 136 nt. 1 – con la diversa posizione dell’accento storico in **còviria* e in **covirites*. Già nell’800, la possibile dipendenza di *quirites* da *curia* era stata prospettata, fra altri, da J. RUBINO, *Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte*, I, Cassel 1839, 135 e TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 5 nt. 2 (che ammetteva anche, in alternativa, una possibile derivazione dal sabino *curis* = *hasta*).

⁸¹¹ V., senza pretesa di esaustività, V. PISANI, *Mytho-etymologica*, in *REI* 1, 1938, 230 ss.; É. BENVENISTE, *Symbolisme social dans les cultes gréco-italiques*, in *RHR* 129, 1945, 6 ss.; P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 739; U. COLI, *Regnum*, in *Scritti di diritto romano*, I, cit., 459; ID., *Sur la notion d’imperium en droit public romain*, in *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1973, 724; ID., *Il testamento nella legge delle XII Tavole*, *ibid.*, 621; R.E.A. PALMER, *The archaic community of the Romans*, Cambridge 1970, 157; A. ALFÖLDI, *Die Struktur des voretruskischen Römerstaates*, Heidelberg 1974, 6; E. MAYER, *Quirinalia-Stultorum feriae*, in *Ann. Univ. Scient. Budapest* 2, 1974, 53; G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., 108, 153, 159; J. C. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plebéien*, Roma 1978, 217; F. DE MARTINO, *Diritto e società nell’antica Roma*, Roma 1979, 90 e anche 131 nt. 173; F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 193; G. PRUGNI, *Quirites*, cit., 132 s.; A. BERNARDI, *La Roma dei re tra storia e leggenda*, in *Storia di Roma*, I, Torino 1988, 185; G. NICOSIA, *Lineamenti della costituzione e del diritto di Roma*, I, Catania 1989, 41; A. MAGDELAIN, *De la royauté et du droit*, cit., 49 s.; A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, Torino 1997, 349 nt. 124; G. CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano*, Bologna 1996, 46; G. VALDITARA, *Lo Stato nell’antica Roma*, cit., 26.

⁸¹² Non gode di molto credito tra i glottologi (cfr., ad es., A. NOCENTINI, *Miti etimologici*, cit., 136 s.) la derivazione di *quirites* da un presunto originario **virites*, sostenuta da CH. ROGGE, *Formalgleichung bei curia und quirites*, in *Philol. Wochenschr.* 44, 1926, 958 ss., cui si richiama adesivamente L. LABRUNA, *Quirites*, in *Labeo* 8, 1962, 346 (senza comunque respingere l’opinione che il termine indicasse in origine l’appartenenza alla comunità).

uomini riuniti nella curia (**coviria*),⁸¹³ e non è impossibile perciò che la connotazione eminentemente pacifica acquistata nel tempo dalla parola le derivi proprio dal suo originario legame con le *curiae*,⁸¹⁴ consorterie socio-religiose estranee, per natura e funzioni, alla sfera bellica.⁸¹⁵

Ora, è proprio *quirites*, questo termine di inconfondibile stampo “curiato”,⁸¹⁶ ricorrente ben quattro volte nell’estratto dei *commentaria consularia*, a suggerire una spiegazione dell’altrimenti

⁸¹³ Per un ragionato quadro d’insieme delle tante e disparate proposte etimologiche su *quirites*, v. A. NOCENTINI, *Miti etimologici*, cit., 128 ss. Un’efficace sintesi anche in J. POUCEY, *Recherches sur la légende sabine des origines de Roma*, Louvain 1967, 59 ss.

⁸¹⁴ Tanto più che strettamente connesso con *curia*, nel nome e nella tradizione, è anche *Quirinus*, controfigura pacifica del Marte guerriero: su cui v. soprattutto Serv. *Aen.* 1.292 e Varr. *D. l. L.* 5.73. Per l’etimologia *Quirinus* (**Co-virinus*), > *curia* (**co-viria*), v. G. PRUGNI, *Quirites*, cit., 129 s. e nt. 10, con nutrita bibliografia. Suggestivo, in G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., 108, l’accostamento tra *milites-quirites* da una parte e Marte-Quirino dall’altra come varianti della coppia polare *bellum-pax*. Sul parallelismo delle due opposizioni, v. anche ID., *Jupiter, Mars, Quirinus*, Paris 1948, 89 s.

⁸¹⁵ Sulle *curiae*, in età anteriore alla loro trasformazione in divisioni delle *tribus* a scopo militare, v., per tutti, P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 483 ss.

⁸¹⁶ *Quirites* – tutt’altro che superfluo ricordarlo – è l’appellativo con cui il pontefice si rivolge ai membri dell’assemblea delle *curiae* nel presentar loro la *rogatio* conclusiva del rito dell’*adrogatio*: *Haec ita uti dixi, ita vos quirites rogo* (Gell. 5.19.8). *Quirites*, inoltre, è il termine che compare in apertura e in chiusura della notissima formula con cui il magistrato o il tribuno della plebe sottopongono all’approvazione dell’assemblea popolare la loro proposta, o legislativa o elettorale o giudiziaria: *velitis iubeatis quirites... ita ut dixi ita vos quirites rogo*; e tale formula, benché attestata per ogni sorta di decisione popolare (v., ad es., Liv. 21.17.4; 22.10.2; 26.33.14; 30.43.2; 31.6.1; 36.1.5; 38.54.3; Cic. *De dom.* 17.44; 30.80; *In Pison.* 29.72) deriva certamente dai *comitia curiata* (Liv. 1.46.1). Sulla formula di presentazione della *rogatio* v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 312 s.; G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 140. Da ricordare infine che con l’appellativo di *quirites*, nella *nuncupatio* del testamento librato, il testatore si rivolge ai cinque *cives Romani puberes* presenti all’atto: *itaque vos quirites testimonium mihi perhibetote* (Gai 2.104; Tit. Ulp. 20.9). Ed è proprio sulla base di tale appellativo, giustamente ritenuto inadatto ai *testes* dell’atto librato, che si è ipotizzata la risalenza dell’accennata formula nuncupativa al *testamentum calatis comitiis* (su ciò v. ultimamente, con ampia bibliografia, F. TERRANOVA, *Ricerche sul testamentum per aes et libram I. Il ruolo del familiae emptor [con particolare riguardo al formulario del testamento librato]*, Torino 2011, 354 ss.); *testamentum*, quest’ultimo, che a prescindere dalla *vexata quaestio* se il popolo vi avesse un ruolo attivo o di pura assistenza, si è tutti concordi nel ritenere venisse compiuto davanti ai *comitia curiata (calata)*: basterà citare al riguardo l’opinione, per quanto ci risulta incontrastata, di TH. MOMMSEN, op. cit., 319: «Das älteste Testament wird vor den Curien errichtet».

inesplicabile coesistenza in quel testo di elementi così sorprendentemente in contrasto tra loro. È possibile, vogliamo dire, che nel formulario tramandato da Varr. *D. l. L.* 6.88, siano distinguibili due parti: una più antica, comprendente le due formule degli ordini magistratuali di *vocare inlicium* e *ad conventionem*, insieme a quelle delle rispettive *vocationes* da parte dell'araldo; l'altra d'origine posteriore, contenente la sola formula finale dell'*imperare exercitum*. Una possibilità che appare subito fortemente avvalorata dal vistoso stacco, rilevato a suo tempo, tra la rigidità stilistica, ancora preletteraria, della prima parte, e la già acquisita attitudine, osservabile nella seconda, a più mature forme di coordinazione sintattica.⁸¹⁷ In tutto, quindi, cinque formule, di cui le prime quattro – dove compare la coppia *quirites/iudices* – mutate senza importanti variazioni da un rituale in uso *ab origine* per le riunioni delle *curiae*; la quinta, specificamente adottata per le riunioni dell'*exercitus centuriatus* al posto della corrispondente formula dell'accennato rituale, o meglio, al posto della formula con cui, nel rituale ora detto, veniva pronunciato l'ordine magistratuale corrispondente all'*imperare exercitum*.

Di tale ordine magistratuale (o anche sacerdotale o regio), presumibile precedente "curiato" dello stesso *imperare exercitum*, ci occuperemo tra poco nell'affrontare la questione alla quale sono dedicate le restanti pagine del presente lavoro. Vorremmo prima, però, su questa stessa scia di considerazioni, far spazio ad alcuni rilievi a proposito del comando che, secondo la prescrizione delle *ensoriae tabulae* riportata in Varr. *D. l. L.* 6.86, deve impartire il censore al *praeco*.

4. Il comando di cui parliamo è contemplato in due punti successivi della disposizione accennata:⁸¹⁸ dapprima, dove si

⁸¹⁷ Come notato *supra*, 21 e ntt. 14 e 15, non può non colpire, dopo la serie dei *dicit*, costruita per semplice accostamento (*accenso dicit... accensus dicit... consul dicit... accensus dicit*), il passaggio al finale *dein... eloquitur*, esplicitamente correlato nella dimensione temporale alle quattro pronunce precedenti.

⁸¹⁸ Sarà utile, anche in questo caso, riportare il testo per comodità del lettore: *Nunc primum ponam <de> censoriis tabulis: 'ubi noctu in templum censor[a] auspicaverit atque de caelo nuntium erit, praeconi[s] sic imperato ut viros vocet: quod bonum fortunatum felix salutareque sie[ri]t populo Romano Quiritibus reique publicae populi Romani Quiritium mihique collegaeque meo, fidei magistratuique nostro, omnes Quirites, pedites armatos privatosque, curatores omnium tribuum, si quis pro se sive pro altero rationem dari volet, voca[t] inlicium huc ad me.*

prescrive il relativo obbligo del censore,

“(censor) praeconi sic imperato ut viros vocet”,

poi, dove si prevede con quali parole esso dovesse esser rivolto dal censore al *praeco*,

“... omnes quirites... voca inlicium huc ad me”.

Il confronto tra le due proposizioni mostra che nel contesto delle *ensoriae tabulae* il termine *viri* è adoperato come perfetto equivalente di *quirites*;⁸¹⁹ ma è evidente che il primo è forma più recente in cui sopravvive, alterato, un solo elemento del composto *co-virites*,⁸²⁰ composto che è invece ancora integro, benché non immediatamente riconoscibile, nell'altro; con conseguente completa cancellazione, nella forma più recente, di quel riferimento, presente invece in *quirites*, ad una originaria connessione con le *curiae*.

Ora, se ci fermassimo a questo rilievo, esso non basterebbe certo a sostenere che la proposizione in cui il termine ricorre nella sua forma più antica sia stata recepita nelle *ensoriae tabulae* da un preesistente formulario adoperato per le riunioni delle *curiae*. Benché in se stesso alquanto sorprendente, il fatto che l'arcaico *quirites* figurì, nel precetto di Varr. *D. l. L.* 6.86, a breve distanza da *viri*, termine di identico significato ma di forma sicuramente più moderna, potrebbe infatti trovare una spiegazione nella nota rigidità dei formulari, tendenti per loro natura a conservarsi immutati anche se veicolati, come nel nostro caso, da un testo

⁸¹⁹ Stesso rilievo, in un differente ordine di idee, in R. SANTORO, *Potere ed azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA* 30, 1967, 219 e B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 322.

⁸²⁰ La voce *virites* figura in Gell. 13.23.2, associata a *Quirinus*, in un elenco di nomi di divinità (*virites Quirini*). Anche a prescindere dall'incertezza paleografica (alcuni manoscritti hanno *inrites*), nulla permette di veder qui conservato nella sua forma primigenia il secondo elemento del composto *co-virites*. In proposito v. F. CAVAZZA (cur.), *Aulo Gellio. Le Notti Attiche. Libro XIII capp. XIX-XXX*, Bologna 1999, 147 ss., con ricchissimo apparato critico-bibliografico.

meno resistente alle deformazioni lessicali prodotte dal tempo.⁸²¹

Senonché è facile osservare che il comando del censore, *omnes quirites... voca inlicium huc ad me*, presenta una formulazione identica a quella del corrispondente comando dei *commentaria consularia*.⁸²² E lì, per le ragioni viste poco fa, s'è avuto modo di supporre che non solo la formula del comando in questione, ma anche le altre tre contenenti il sintagma *omnes quirites*, derivino, essenzialmente invariate, dal procedimento seguito per le riunioni delle *curiae*. Supposizione di cui sembra adesso offrire una conferma il divario *viriquirites* da noi rilevato nell'estratto delle *censoriae tabulae*. Quel divario infatti cesserà di sorprendere ove si pensi che il nesso *omnes quirites* fa parte di un formulario tralaticio risalente ad epoca preserviana, recepito nelle *censoriae tabulae* entro un contesto precettivo di sicuro più recente.

Ad avvalorare l'ipotesi ora detta contribuisce poi una domanda che sorge spontanea di fronte alla serie *pedites armatos privatosque* che troviamo incuneata, in Varr. *D. l. L.* 6.86, tra le parole *omnes quirites* e le successive, *voca inlicium huc ad me*: che senso ha la specifica menzione di tali categorie di soggetti dopo quell'espressione «totalistica»⁸²³ che dovrebbe potersi considerare comprensiva⁸²⁴ di ogni specie, nessuna

⁸²¹ Una spiegazione di questo tipo presupporrebbe che, quando il testo di tale raccolta di istruzioni per il censore venne a fissarsi nella forma in cui ce lo trasmette Varr. *D. l. L.* 6.86, esso avesse già subito un certo aggiornamento lessicale rispetto alla redazione originaria; aggiornamento che era rimasto circoscritto alla parte, diciamo così, didascalica di quel testo, senza toccare il formulario lì prescritto, per sua natura non aggiornabile.

⁸²² V. già *supra*, 38.

⁸²³ Ci serviamo dell'inconsueta qualifica adoperata da R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Torino 1968, 178 e *passim*.

⁸²⁴ A meno che, naturalmente, non si opti per un'interpretazione capace di eliminare il problema che ci stiamo ponendo: così R.E.A. PALMER, *The archaic community of the Romans*, cit., 158 s., secondo cui i *quirites* avrebbero costituito una sola delle tre distinte categorie di cittadini cui è indirizzata la *vocatio inlicium*. Quanto a G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., 231 (ma anche 209 nt. 36), vi sarebbe per questo a. una «sorprendente» corrispondenza fra il tratto *pedites armatos privatosque* e una serie termini umbri di significato molto controverso (cfr. op. cit., 229 s.) che in *Tab. Ig.* VI, b, 61 ss. egli ritiene possa intendersi riferita a tutti i membri della comunità di sesso maschile, compresi i non militari. Solo che tale convinzione poggia, dichiaratamente, sulla pretesa equivalenza tra *omnes quirites* (di cui *pedites armati privati* sarebbero delle specificazioni) e il termine umbro *tota*, figurante nello stesso contesto iguvino, e indicante, a giudizio degli specialisti, la cittadinanza nel suo complesso. Equivalenza, non solo non dimostrata, ma anche contraddetta, a nostro avviso, dal fatto che *omnes quirites* è plurale mentre *tota* è

esclusa, di soggetti da *vocare inlicium*?⁸²⁵ Una risposta per noi plausibile è che l'incongruenza appena osservata potrebbe esser dovuta, per l'appunto, alla sopravvivenza nel tessuto di un formulario concepito ai fini della *lustratio* dell'*exercitus centuriatus* di un modulo verbale originariamente utilizzato ai fini della riunione dell'assemblea delle *curiae*.

È un'altra, però, l'incongruenza che più salta agli occhi nella formula delle *ensoriae tabulae* riferita in Varr. *D. l. L.* 6.86, ed è curioso non abbia finora goduto dell'attenzione che merita. Da premettere che l'ordine contenente la locuzione *omnes quirites* è qui introdotto da un'articolata *praecatio*⁸²⁶ nella quale il censore esprime l'augurio che l'incipiente operazione rituale risulti propizia,⁸²⁷ oltre che alla coppia dei censori che vi interverranno,⁸²⁸ assumendone alternativamente la direzione,⁸²⁹ anche e in primo luogo *populo*

singolare, e ciò basta a denotare due livelli di concettualizzazione molto diversi l'uno dall'altro (cfr., su quest'ultimo aspetto, R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche»*, I, cit., 101 s.).

⁸²⁵ La difficoltà non è sfuggita a B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 340, che prova a darne una spiegazione, facendo subito vedere però sotto quali aspetti essa non valga a render meno incomprensibile la terna *pedites armatos privatosque*, aggiunta, nella «misteriosa formula», *ad omnes quirites*.

⁸²⁶ È la proposizione che si estende, nella formula riportata dianzi (nt. 818), dal *quod* iniziale alle parole *fidei magistratuique nostro*. In contrasto con un'autorevole interpretazione (BRUNS, MOMMSEN, GRADENWITZ e altri), che ne fa un periodo a se stante, isolato dal resto della formula, B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 322 ss., ha dimostrato con dovizia di argomenti che essa è invece sintatticamente connessa con il successivo ordine al *praeco* di *vocare inlicium omnes quirites*. Nel richiamare alcuni esempi di altre antiche formule nuncupative (Gai 3.174: *solutio per aes et libram*; 4.21: *manus iniectio*; 4.40 e 47: *demonstrationes* formulari; 4.83: *cognitoris datio*), introdotte da un *quod* con valore dichiarativo o dimostrativo o causale, egli ritiene (op. cit., 327 s.) per noi a ragione, che nella nostra formula il *quod* abbia invece sostanzialmente il valore di un *Ut*, come in Plaut. *Trin.* 41 (*Ut nobis haec habitatio bona fausta felix fortunataque eveniat*).

⁸²⁷ Una raccolta di simili formule precativo-propiziatricie in O. SKUTSCH, *The Annals of Quintus Ennius*, cit., 250 ss.

⁸²⁸ *Mihique collegaue meo, fidei magistratuique nostro*: parole da porre forse in relazione con il carattere particolarmente intenso del vincolo di collegialità esistente tra i censori (sulla cui specialità rispetto ad altre magistrature, v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 339). Sul valore da attribuire a *fides magistratusque noster*, v. B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 336.

⁸²⁹ Su tale alternanza, v. *supra* nt. 168.

Romano quirilibus.⁸³⁰ celebre e discusso binomio⁸³¹ che a noi pare indubitabile debba intendersi qui riferito all'insieme dei soggetti menzionati poco dopo come destinatari della *vocatio inlicium*. Sembra ovvio, infatti, che il procedimento appena avviato non possa produrre i suoi benefici effetti se non nei confronti di quanti sono chiamati a parteciparvi, e cioè, precisamente, *omnes quirites pedites armatos privatosque, etc.*

Sono dunque gli stessi soggetti così nominati ad assumere, nella solenne invocazione propiziatoria, il diverso nome di *populus Romanus quirites*: come se la totalità di individui raffigurata in *omnes quirites* si traducesse lì in una unità collettiva tendente ad assorbire i singoli e a sostituirsi ad essi. Solo che la conversione sembra realizzarsi in modo imperfetto, dacché *populus Romanus* arriva a coprire *omnes*, ma non

⁸³⁰ Per *quirilibus* (*F. quiritium*) seguiamo G. GOETZ-F.SCHOELL e P. FLOBERT, che recepiscono – v., nelle rispettive edizioni, *Adnotationes*, 269 e *Commentaire*, 162 s. – la correzione di BRISSONIUS (già accolta da BRUNS, MOMMSEN, GRADENWITZ). Le parole successive, *reique publicae populi Romani quiritium*, sembrerebbero solo riproporre in chiave oggettiva la stessa nozione di cui *populus Romanus quirites* esprime l'aspetto oggettivo. E in questo senso potrebbero rivestire un ruolo integrativo analogo a quello delle parole *fidei magistratuique nostro* rispetto a *mibi collegaeque meo*: in modo che, vogliamo dire, i benefici effetti così invocati ricadano sui soggetti che partecipano all'evento nell'interesse delle rispettive sfere di relazioni originarie. Sull'espressione *rei publicae populi Romani quiritium*, v., con vedute discordanti, F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 495 e B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 335 e nt. 33. Per *fidei magistratuique nostro*, v. L. LOMBARDI, *Dalla fides alla bona fides*, Milano 1961, 92 ss., con richiamo di altri accostamenti, nelle fonti, tra *fides* e *magistratus*.

⁸³¹ Per TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 6 (ma già ID., *Römische Geschichte*, I, Berlin 1861, 74 nt. *), è questa l'espressione che nel linguaggio ufficiale designa «die Bürgerschaft und die einzelnen Bürger» coordinati tra loro (e non semplicemente posti l'una accanto agli altri, come nella formula dell'*indictio belli*: Liv. 1.32.13 *populi Priscorum Latinorum hominesque Prisci Latini*; ma v. anche Gell. 16.4.1: *populus Hermundulus hominesque populi Hermunduli*). Opinione seguita da un buon numero di studiosi, con diversa accentuazione, ora del profilo della complementarità tra i due elementi (ad es., P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 738), ora della contrapposizione (ad es., U. COLI, *Regnum*, cit., 459). Altri autori vedono invece nell'espressione di cui parliamo un'antitesi tra i componenti militari e civili (ad es., J.-P. NÉRAUDAU, *La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome républicaine*, Paris 1979, 333) o tra gruppi etnici differenti (ad es., S. TONDO, *Profilo di una costituzione romana*, Milano 1981, 31) o ad una mescolanza di tutt'e due le cose (ad es., U. VON LÜBTOW, *Das römische Volk. Sein Staat und sein Recht*, Frankfurt a. Main 1955, 33). Ma il quadro delle opinioni è assai più ampio e variegato di quanto non appaia da questi brevi cenni. Sull'argomento, comunque, v. ancora *infra*, ntt. 839, 842.

quirites, che gli figura accanto assumendo in tale compagnia una certa aria subordinata e vagamente pleonastica.⁸³²

Ora, si dà il caso che non vi sia altra fonte al di fuori di Varr. *D. l. L. 6.86* che unisca in un unico contesto, per una volta permettendo di considerarli in reciproca relazione,⁸³³ i due sintagmi *populus Romanus quirites*⁸³⁴ e *omnes quirites*.⁸³⁵ E in rapporto a tale contesto riesce forse più facile rendersi conto di come in *populus Romanus quirites* entrino in contatto i due differenti modi in cui venne concepito il popolo Romano a seconda che lo si considerasse nella cornice strutturale dell'assemblea centuriata ovvero dell'assemblea delle *curiae*:⁸³⁶ nel

⁸³² Cfr. P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 737 («l'aggiunta a *populus Romanus* della specificazione *quirites* può sembrare pleonastica») e 739 («l'accento ora si pone sul termine *populus* e non più su quello di *quirites*»).

⁸³³ Ciò che fa A. L. PROSDOCIMI, *Il lessico istituzionale italico. Tra linguistica e storia*, in *La cultura Italica*. Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia, Pisa 19 e 20 dicembre 1977, 46 ss., ma con risultati scarsamente interessanti ai nostri fini; anche perché viziati dalla dichiarata (ma non motivata) opzione preliminare dell'a. per una interpretazione, tra le tante in parte accennate *supra*, nt. 831, di *populus Romanus quirites*, che non possiamo condividere.

⁸³⁴ *Populus Romanus quirites* è espressione alquanto rara (per le varianti, *populus Romanus quiritesque* e *populus Romanus quiritium*, v. *infra*, nt. 841). Oltre che in Varr. *D. l. L. 6.86*, essa ricorre negli *Acta fratrum Arvalium*, all'interno di una formula propiziatoria ivi attestata più volte (CXIV, 41 s.; CXVIII, 59; CXVIII, II 5; CXL, 17; CLI, 18; CLIX, 17; CLXIX, 19; CCVI, 24, cit. dall'ed. G. Henzen), e quasi identica a quella delle *ensoriae tabulae*. La si incontra pure in Gell. 1.12.14 (che cita un testo di Fabio Pittore dove sono riportate le parole solenni che il pontefice pronunciava per *capere* la *virgo vestalis*), nonché in Gell. 10.24.3 (nella formula, qui riferita, con cui il pretore annunciava il giorno dei *Compitalia*; v. anche Macr. *Sat.* 1.4.27). I più significativi di questi testi possono vedersi raccolti in G. PRUGNI, *Quirites*, cit., 138 s. e nt. 51.

⁸³⁵ Al di fuori di Varr. *D. l. L. 6.86* e 88, *omnes quirites* figura in tre testi che verranno riportati *infra*, nt. 840; nonché in Liv. 3.17.7 e 25.2.7, non particolarmente interessanti ai nostri fini. Per uno sguardo complessivo sulle fonti qui richiamate, v. G. PRUGNI, *Quirites*, cit., 150 ss.

⁸³⁶ In questo senso, la nostra opinione non coincide con quella, apparentemente simile, di altri autori, come U. COLI, *Regnum*, cit., 459, e, su posizione lievemente differenziata, G. PRUGNI, *Quirites*, cit., 143. Secondo questi autori, la formula *populus Romanus quirites* esprime il dualismo che sta alla base dell'antico ordinamento repubblicano, e si materializza in due diverse assemblee, il comizio centuriato, identificato con il *populus Romanus*, e il comizio delle *curiae*, cioè i *quirites*. Si capisce che i partecipanti alle due assemblee sono i medesimi, solo che vengono contemporaneamente rappresentati sia come membri dell'una sia dell'altra. Per noi, invece, le due rappresentazioni ora dette sono fissate in quella formula, non nel loro coesistere l'una accanto all'altra, sì piuttosto – come nel testo si riuscirà forse a chiarir meglio – nel

primo caso, come ente collettivo, il *populus Romanus*, appunto, che unifica in sé le individualità dei suoi componenti;⁸³⁷ nell'altro caso, come insieme degli uomini delle *curiae*, non qualificato, in quanto insieme, se non dal fatto di comprenderli *omnes*, di coincidere con la loro totalità numerica.⁸³⁸ Delle due concezioni era fatale che quella legata all'ordinamento più recente tendesse a sovrapporsi alla più antica,⁸³⁹ allorché le varie forme di assemblee popolari, consolidandosi lo stato repubblicano, cominciarono ad apparire delle semplici varianti organizzative di un solo e medesimo organo della costituzione citta-

momento in cui la più recente delle due, *populus Romanus*, si sostituisce all'altra, senza tuttavia cancellarne il ricordo: che sopravvive in *quirites*, ormai divenuto una sorta di atrofica appendice di *populus Romanus*.

⁸³⁷ Non nel senso che li trascende, ponendosi rispetto ad essi come un ente ideale o astratto, secondo il pensiero di U. COLI, *Il testamento nella legge delle XII Tavole*, cit., 621, si piuttosto nel senso che si identifica con l'insieme dei suoi componenti, senza per questo distinguersi da essi (come dai *singuli*, al contrario, si distingue l'*universitas* nel celebre Ulp. D. 3.4.7.1). Si veda, in proposito, ciò che scrive R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche»*, I, cit., 180 s., intorno alla cd. «concezione corporalistica». Ugualmente utile P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 739, quando parla dell'organizzazione centuriata dell'esercito e del comizio come di un «crogiuolo nel quale si fondevano naturalmente e fatalmente tutti gli elementi della popolazione»; ma v. già ID., *Arcana imperii*, Città di Castello 1948, III.1, 76.

⁸³⁸ Ci sembra calzino perfettamente a questo secondo caso i termini usati da R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche»*, I, cit., 180, per definire ciò che egli chiama concezione «totalistica»: quella, cioè, «in cui i componenti di una situazione a base personale venivano “percepiti”, “enunciati” e regolati come un “insieme” costituito dalla loro “totalità”, espressa attraverso un sostantivo plurale e talvolta sottolineato da aggettivi quali *universi*, *omnes*, etc., sicché l'insieme vi era rappresentato come la “serie” di tali componenti, non come la “somma” o “l'unità” di essi, cioè senza che la loro individualità di singoli apparisse fusa e risolta in un tutto unico».

⁸³⁹ Tutt'altro che nuova in dottrina l'idea d'uno stretto legame della nozione di *populus* con l'ordinamento centuriato e, più specificamente, con l'organizzazione centuriata dell'esercito. In tal senso, tra altri, si è espresso ripetutamente A. GUARINO, di cui – a prescindere dal significato, per noi inaccettabile, che l'insigne studioso attribuisce a *populus Romanus quirites* o *quiritium* (*exercitus centuriatus* di cui facevano parte i *quirites*, intesi come i membri delle *gentes patriciae*) – v., ad es., *Le origini quiritarie*, in *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, 27 nt. 28; *Il vuoto di potere nella «libera repubblica»*, *ibid.*, 183; *La genesi storica dell'«auctoritas patrum»*, *ibid.*, 204 nt. 36; *Dal «ius civile» al «ius quiritium»*, in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 42. V. inoltre S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., 195; U. COLI, *Regnum*, cit., 476; G. PRUGNI, *Quirites*, cit., 141 ss.; e, soprattutto, G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., 203 ss. (particolarmente 214 ss.), che insiste su una nozione arcaica di *populus* nel senso di falange oplitica, comprendente anche gli *equites* appiedati.

dina. La sovrapposizione si realizzò gradualmente, per tappe successive, l'ultima delle quali portò alla completa sostituzione dell'idea di *omnes quirites* con quella di *populus*.⁸⁴⁰ Prima che ciò avvenisse si ebbero delle contaminazioni parziali, di cui la più antica, con ogni probabilità, è proprio quella espressa dalla locuzione *populus Romanus quirites*,⁸⁴¹ in cui si manifesta ancora abbastanza nettamente la refrattarietà del plurale *quirites* a lasciarsi introiettare e dissolvere nell'unità concettuale di *populus*.⁸⁴²

⁸⁴⁰ Un saggio di tale sostituzione è offerto da un gruppo di testimonianze in materia di *exaequatio legibus* dei *plebiscita*. A proposito della *lex Hortensia*, Plin. *Nat. Hist.* 16.37 e Gell. 15.27.4 dicono, rispettivamente, che essa dispose *ut quod ea (scil. plebs) iussisset omnes quirites teneret, e ut eo iure, quod plebs statuisset omnes quirites tenerentur*. In modo simile si esprime Liv. 8.12.4 quando parla della *lex Publilia Philonis* che stabilì *ut plebiscita omnes quirites tenerent*. Come osserva giustamente G. PRUGNI, *Quirites*, cit., 152, la concordanza dei tre testi nell'associare il verbo *tenerere* a *omnes quirites* fa supporre che tale nesso comparisse nel dettato delle due leggi. Ora, che cosa dice Gaio della *lex Hortensia*? Dice (Gai 1.3) che con questa legge *cautum est ut plebiscita universum populum tenerent*. Egli trasforma così l'*omnes quirites tenere* in *universum populum tenere*, e non certo, diremmo, per rimpiazzare un'espressione tecnica e di uso raro, come pensa G. PRUGNI, *loc. cit.*, sì piuttosto per il fatto che ai tempi di Gaio *quirites* è divenuto sinonimo di *cives*, e *populi appellatione* – com'egli stesso dice – *universi cives significantur*: nulla di più ovvio quindi dal suo punto di vista che trasporre *omnes quirites* in *universum populum*. Qualcosa di simile può osservarsi quando troviamo la tradizionale espressione *implorare fidem quiritorium* (= *quiritare*. Varr. *D. l. L.* 6.68), traspota nella forma *fidem populi Romani implorare*: su ciò, con le relative fonti, v. G. PRUGNI, op. cit., 154 s.

⁸⁴¹ La maggior antichità di questa locuzione rispetto alle varianti cui si accennerà tra poco in questa nota è assicurata, a giudizio degli studiosi, dal fatto che essa appare adoperata negli *Acta fratrum Arvalium* (cfr. *supra*, nt. 834): cfr., ad es., TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 6 nt. 2; A. GUARINO, *Le origini quiritarie*, cit., 16 nt. 28; B. ALBANESE, *Sui frammenti di censoriae tabulae*, cit., 333 s. Può darsi però che la miglior garanzia della sua più alta risalenza sia da vedere nella giustapposizione asindetica dei due elementi: benché *quirites*, così addossato a *populus Romanus*, assuma, come si accennava nel testo, un'aria vagamente ancillare, questo secondo elemento è ancora libero dai nessi che finiranno per devitalizzarlo del tutto, fino a farlo cadere come un'inutile scoria. Uno di tali nessi è la copula che compare nella variante sindetica *populus Romanus quiritesque*, in cui è probabilmente da vedere un primo tentativo di razionalizzare il rapporto tra i due elementi in termini di opposizione tra la collettività e i suoi singoli membri; rapporto che sembra farsi più marcato nell'altra variante, *populus Romanus quiritorium*, la più frequentemente attestata nelle fonti, che forse prelude alla cancellazione del secondo elemento della coppia e alla definitiva assolutizzazione di *populus Romanus*. Sulle tre varianti della formula in questione e le rispettive attestazioni nelle fonti, v., per tutti, G. PRUGNI, *Quirites*, cit., 138 ss.

⁸⁴² Quasi inutile precisare che sulla base di quanto s'è detto, la locuzione *populus Romanus quirites* non può esser considerata un'endiadi come la considerano, tra altri, P.

Ebbene, l'ibrido prodotto di questa prima *contaminatio* compare, come sappiamo, nel formulario delle *ensoriae tabulae* di Varr. *D. l. L.* 6.86. E il fatto che nello stesso formulario l'ordine di *vocare inlicium* appaia poi indirizzato ad *omnes quirites* non può, dal nostro punto di vista, che costituire un argomento in più a favore della tesi qui sostenuta: e cioè che l'ordine di *vocare inlicium* appartenga ad uno schema verbale tralatizio risalente al rito di convocazione dell'assemblea delle *curiae*,⁸⁴³ poi recepito tra le prescrizioni da osservare per il compimento di atti richiedenti la partecipazione dell'*exercitus centuriatus*.

5. Vi sono delle ragioni, come s'è visto, per supporre che il procedimento di cui dà notizia Varr. *D. l. L.* 6.86 ss. si modellasse nelle sue strutture essenziali su uno schema di procedura già applicato a Roma in età preserviana per il compimento di atti richiedenti la partecipazione del popolo nel suo assetto politico più risalente, ossia del popolo come insieme di "tutti gli uomini delle *curiae*". Ciò va inteso nel senso che anche nel modello più antico, chiamiamolo per brevità "curiato", il procedimento doveva snodarsi per impulso di tre successive *vocationes*, lungo un percorso pluriarticolato, con tappa centrale nell'area del *templum*: quella in cui, preliminarmente, s'erano presi gli *auspicia* e poi, all'arrivo dei quiriti, convocati dall'araldo appena reduce dall'*inlicium*, aveva luogo la *conventio*.⁸⁴⁴ Considerato che gli *auspicia* per i *comitia curiata* non potevano, per un principio rimasto in vigore fino ad una certa epoca anche per i *comitia centuriata*, trarsi in luogo esterno all'Urbe,⁸⁴⁵ possiamo concretamente raffigurarci questa *conventio* preserviana ubicata, all'interno del *pomerium*, nella sede medesima dell'adunanza propedeutica ai *comitia centuriata*. In pratica, a parte la differente figura dell'araldo – più probabilmente

DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 737; F. DE MARTINO, *Diritto e società*, cit., 90; A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*⁵, Napoli 1990, 168; G. VALDITARA, *Studi sul magister populi*, cit., 209.

⁸⁴³ Non diversamente, in sostanza, dalla formula della *rogatio* comiziale o della *nuncupatio testamenti*, di provata, o assai probabile, origine curiata, ma rimasta in uso (come accennato *supra*, nt. 816) in ambiti diversi dall'originario.

⁸⁴⁴ Sul legame che vincolava strutturalmente la *conventio* all'area del *templum*, v. *supra*, 69, 74.

⁸⁴⁵ *Supra*, 116 ss.

un *lictor*, per i motivi già accennati,⁸⁴⁶ che un *praeco* o un *accensus*⁸⁴⁷ – è dato immaginare che per tutto il tratto anteriore alla chiusura della *conventio* l’itinerario procedurale coincidesse grosso modo, anche sotto il profilo topografico, con quello da noi ricostruito in base ai dati varroniani. Dobbiamo invece supporre che l’estensione del procedimento ai *comitia centuriata* avesse reso necessario un adattamento che, pur senza modificare a livello strutturale il suo schema originario, ne aveva trasformato considerevolmente tutto il tratto finale, compresa la terza ed ultima *vocatio*: atto il cui prototipo “curiato” non doveva presentare la forte connotazione militare che lo caratterizza nella documentazione varroniana,⁸⁴⁸ né rivestire la funzione di una *vocatio ad comitatum*, nel significato per noi proprio di questa espressione.⁸⁴⁹

Per quanto riguarda il primo punto, sarà pur vero, come vuole qualche studioso, che le *curiae* costituirono la base, oltre che dell’assemblea politica, anche dell’esercito.⁸⁵⁰ Non si può certo sostenere però che, al pari delle centurie, esse furono in origine delle unità militari;⁸⁵¹ e non risulta che quando assusero a formare nel loro insieme un organo della più antica costituzione cittadina, tale insieme fosse identificabile con l’esercito, come lo fu dapprincipio l’insieme delle centurie, per il quale invece si continuò a parlare di *exercitus urbanus*, *exercitus quinquennalis*, *exercitus instructus*,⁸⁵² anche quando le sue funzioni si

⁸⁴⁶ *Supra*, 263 ss.

⁸⁴⁷ Per il *praeco*, v. Varr. *D. l. L.* 6.86, 87, 91; per l’*accensus*, Varr. *D. l. L.* 6.88; per l’uno e l’altro, Varr. *D. l. L.* 6. 89, 95.

⁸⁴⁸ Soprattutto per il ripetuto impiego di espressioni come *exercitum*, o *exercitui imperare, eloqui ad exercitum, exercitum urbanum convocare*.

⁸⁴⁹ *Supra*, 82 s. e *passim*.

⁸⁵⁰ Così F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 124 s. Sul possibile valore del famoso enunciato, *comitia curiata, ... rem militarem continent* (Liv. 5.42.16), v. *supra*, nt. 315.

⁸⁵¹ S’è già avuto modo, anzi, di accennare (*supra*, 268 s.) al probabile carattere pacifico della loro natura originaria. Al riguardo v., tra altri, A. MASTROCINQUE, *Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana*, Trento 1988, 203 ss.; R.E.A. PALMER, *The archaic community of the Romans*, cit., 5 ss.; T. J. CORNELL, *The Beginnings of Rome*, London and New York 1995, 14 ss.

⁸⁵² V., ad es., Varr. *D. l. L.* 6.89, 93, 95; Liv. 1.44.2; Dion Hal. 4.84.5; 7.59.3. Sul punto, v. tra altri TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 295; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 176; E. GJERSTAD, *Innenpolitische und militärische Organisation*, cit., 173.

erano ormai da tempo ristrette al solo ambito “costituzionale”. In aggiunta a questi rilievi, basterà richiamare la nota attitudine dell’assemblea delle *curiae* ad esser presieduta da un pontefice⁸⁵³ – possibilità inimmaginabile in rapporto all’assemblea centuriata –, per convincersi senz’altro che nel procedimento dei *comitia curiata* la terza *vocatio*, quella emessa al termine della *contio* direttamente dal presidente dell’assemblea, non potesse rivestire la forma dell’*imperare exercitum*, attestata da Varrone in rapporto ai *comitia centuriata*.⁸⁵⁴ D’altra parte, fu proprio, come già detto più volte, la loro strutturale identità con l’esercito, di cui riproducevano l’assetto di combattimento, che impedì sempre ai *comitia centuriata* di riunirsi *intra pomerium*. Per questa ragione, fintantoché il relativo procedimento mantenne il suo legame auspicale con il suolo cittadino, bisognò che il magistrato al termine della *contio* comandasse al popolo di seguirlo fuori dal *templum*, verso una sede extraurbana, di solito il campo Marzio, dove esso potesse costituirsi in centurie senza ledere il principio del *fas* di cui parla Gell. 15.27.5.⁸⁵⁵ A tale necessità rispondeva per l’appunto l’atto di *imperare exercitum*, che era, dal punto di vista funzionale, una *vocatio ad comitiatum*: cioè, stando all’interpretazione da noi proposta, un ordine di marciare in corteo con in testa il magistrato fino al luogo da lui indicato nell’ordine stesso.

Ora, se per i *comitia centuriata* era regola inderogabile che *intra pomerium fieri nefas esse*, per i *comitia curiata* vigeva la regola opposta: essi potevano riunirsi soltanto all’interno del pomerio,⁸⁵⁶ e la loro inseparabilità dall’Urbe era sentita così vivamente ancora alla fine dell’età repubblicana da influire sulle vicende della guerra civile nel famoso episodio di Tessalonica.⁸⁵⁷ Per questo, come dicevamo prima,

⁸⁵³ Sulla competenza dei pontefici a presiedere i *comitia curiata*, v. G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, cit., 153 ss.

⁸⁵⁴ Varr. *D. l. L.* 6.88.

⁸⁵⁵ Su cui, v. *supra*, 189 ss.

⁸⁵⁶ V. tra altri TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 378 s.; W. LIEBENAM, v. *Comitia*, in *PW IV*, cit., 683; G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, cit., 194; P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit., 264 ss.; E.S. STAVELEY, *Greek and Roman voting*, cit., 150; E. GJERSTAD, *Innenpolitische und militärische Organisation*, cit., 159.

⁸⁵⁷ Le nostre informazioni al riguardo provengono da Cass. Dio. 41.43.1-5: nel 49 a. C., lo scontro tra Cesare e Pompeo portò ad una sorta di sdoppiamento dello Stato repubblicano,

deve escludersi, in rapporto al procedimento dei *comitia curiata*, che alla *conventio* seguisse da parte del presidente dell'adunanza una *vocatio ad comitiatum*: perché quel procedimento era legato ad un percorso tutto compreso, dall'inizio fino alla sua conclusione, entro il perimetro del *pomerium*.

Solo che di tale percorso non conosciamo altro finora se non quel poco che si desume, per di più in modo indiretto, dalle notizie varroniane:⁸⁵⁸ che esso si incardinava nel *templum* ed era scandito in più fasi da tre successive *vocationes*, dell'ultima delle quali, dovendosi escludere, come s'è appena visto, che avesse la funzione di una *vocatio*

per cui avvenne che διττοί τε τοῖς Ῥωμαίοις ἄρχοντες... ἐγένοντο. Mentre Roma, infatti, era in mano ai cesariani, che nei comizi elettorali si erano assicurati il consolato e la pretura per l'anno successivo, a Tessalonia, dove erano acuartierati i pompeiani, si deliberò di prorogare i magistrati in carica, anche loro fuggiti in Grecia al seguito di Pompeo. Eppure, osserva la nostra fonte, non mancavano apparentemente le condizioni che avrebbero permesso di far eleggere dei nuovi magistrati da contrapporre a quelli eletti in campo avverso: oltre ai consoli, difatti, si trovavano sul posto senatori e cittadini romani in numero sufficiente e c'erano pure gli auguri per inaugurare debitamente una porzione di terreno disponibile allo scopo. In realtà, però, era accaduto che prima di lasciare Roma i consoli non avevano provveduto a farsi ratificare l'*imperium* con la *lex curiata*, e fu questa la causa che costrinse i pompeiani a ripiegare sulla *prorogatio*: ἄτιον δὲ ὅτι τὸν νόμον οἱ ὕπατοι τὸν φρατριατικὸν οὐκ ἐσενηνόχεσαν. Appare evidente da queste parole che l'omissione dei consoli comprometteva irrimediabilmente la possibilità di una regolare convocazione dei comizi centuriati (non convocabili da parte loro se non sul presupposto della già avvenuta solenne assunzione dell'*imperium* attraverso la *lex curiata*), e a renderla irreparabile era, appunto, il tradizionale divieto di tenere i *comitia curiata* all'esterno del *pomerium*: è questo il significato da attribuire alle parole su citate secondo una persuasiva interpretazione accolta, tra altri, da TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 379 nt. 1 (ma v. anche I³, cit., 104 nt. 1), ma risalente a J. RUBINO, *Untersuchungen über römische Verfassung*, cit., 369 ss. e nt. 2 di pag. 370, dove possono vedersi confutate precedenti interpretazioni di Reimarus, Drumann, Huschke. Un più recente dissenso è stato espresso da J. VAAHTERA, *On the Religious Nature of the Place of Assembly*, cit., 101 ss., nel quadro di un ragionamento che tende a metter in dubbio l'effettiva indissolubilità dei *comitia curiata* dalla città di Roma. Si tratta però di un ragionamento, oltre che poco convincente, anche poco convinto, a giudicare dal rilievo dato dall'a. (op. cit., 103 nt. 32) alla scarsa attendibilità delle fonti da lui addotte contro l'opinione dominante. In posizione a se stante, per quanto riguarda l'interpretazione della testimonianza di Dione Cassio, I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi*, in *Mnemosyne* 18, cit., 236 s. Sulla questione v. anche G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, cit., 194 s. e P. CATALANO, *Contribuiti allo studio del diritto augurale*, I, cit., 264 ss.

⁸⁵⁸ S'è già visto però (*supra*, 243 ss.) quali importanti elementi si desumano da Varr. *D. l. L.* 6.91 sull'ubicazione del *templum*: di essi si terrà conto tra poco, nell'ambito della questione che stiamo per porre nel testo.

ad comitiatum, si è solo autorizzati a supporre servisse ad ottenere il trasferimento dei quiriti dall'area del *templum*, dove s'era tenuta la *contio*, al luogo in cui il procedimento avrebbe raggiunto la sua conclusione. Ma dov'era ubicato il *templum*, e dove si radunavano i quiriti attirati dalla *vocatio inlicium*, e dove erano invitati ad andare, alla fine della *contio*, con quella terza ed ultima *vocatio*? Sono queste le domande che è ora venuto il momento di porsi,⁸⁵⁹ senza dimenticare che esse riguardano un itinerario procedurale il cui primo tratto, fino ad una certa epoca, dovette esser comune al procedimento dei *comitia centuriata*.

6. Sulla topografia dei *comitia curiata* la testimonianza principale è quella di

Varr. *D. l. L. 5.155: comitium ab eo quod coibant eo comitiis curiatis et litium causa.*⁸⁶⁰

La derivazione di *comitium* da *coire*,⁸⁶¹ qui attestata dal nostro

⁸⁵⁹ V. però, per ciò che riguarda il quesito dove si radunassero i quiriti attirati dalla *vocatio inlicium*, quanto s'è detto *supra*, 54 ss., sull'opportunità di rinviare la questione ad altra sede.

⁸⁶⁰ V. anche Fest.-Paul. v. *Comitiales* (34 L.)... *in comitio... qui locus a coeundo... dicitur*; Ps. Ascon. Cic. in *Verr.* 2.238 (STANGL): *locus propter senatum, quo coire equitibus Romanis et populo Romano licet*; Plut. *Quaest. Rom.* 19.10: ὅπου δὲ ταῦτα συνέθεντο μέχρι νυν κομίτιον καλεῖται κομίρε γὰρ Ῥωμαῖοι το συνελθεῖν καλοῦσι; Cass. Dio. fr. 5.7 (BOISSEVAIN): ὥστε ἐκείνους... τῆς τε μάχης ἐπισχεῖν καὶ ἐς λόγους αὐτοῦ ὥσπερ εἶχον ἐν τῷ κομίτιῳ δι'αὐτὸ κληθέντι συνελθεῖν, che concordemente si fondano su *coire*, gr. συνελθεῖν, per spiegare il nome di *comitium*.

⁸⁶¹ Quale composto di *cum* e *ire* (cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *cum*, 156), *coire* presuppone un soggetto multiplo. Ora, se nel caso del *coire comitiis curiatis* ad "andare insieme" nel Comizio erano ovviamente i quiriti, nel caso del *coire litium causa* non altri saranno stati che l'*in ius vocans* e l'*in ius vocatus*, diretti al *tribunal* del pretore (o dei suoi predecessori nell'esercizio della *iurisdictio*). È ben noto infatti – v., per tutti, F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 158 e II, cit., 24 ss. – che prima di trasferirsi nel Foro il *tribunal*, o meglio i *tribunalia* (considerando anche il pretore peregrino), avevano sede nel Comizio. Né d'altra parte, è privo d'interesse che proprio *ire* sia il verbo usato il XII tab. 1.1 – indipendentemente dalla questione se vi figurasse o non l'imperativo *ito*: su ciò, v. G. FALCONE, *La citazione "Si in ius vocat" in Cic., Leg. 2.9*, in AUPA 50, 2005, 135 – con riferimento all'obbligo del *vocatus*: se quest'ultimo, senza opporre resistenze, seguiva in *ius* il suo avversario, si sarà in ciò realizzato propriamente il *coire in comitium litium causa*.

antiquario,⁸⁶² indica che al luogo così denominato si connetteva, non in modo generico lo svolgimento dei comizi accennati, sì piuttosto, specificamente, la terza ed ultima fase del relativo procedimento, quella che seguiva alla chiusura della *contio*. Offre di ciò un'indiretta conferma la nozione di *dies comitiales*: così chiamati – si legge in Varr. *D. l. L. 6.29 – quod tum ut coiret populus constitutum est ad suffragium ferendum*. In questo caso, il *coire* è posto in espressa relazione con il *suffragium ferre*, attività non collocabile, appunto, che nella fase finale del procedimento: quella alla quale, per i *comitia curiata*, deve dunque ritenersi che i *quirites* venissero chiamati a partecipare nel *comitium*, una volta conclusa la *conventio*.⁸⁶³ Quanto alla stessa *conventio*, può presumersi che questa si tenesse in un luogo diverso, dove i quiriti erano stati precedentemente chiamati, non a *coire*, bensì a *convenire*.

Non valgono, riteniamo, a metter in dubbio quanto s'è appena detto due passi dell'epitome festina dove *comitium* è posto in rapporto esplicativo con *convenire*:

Fest.-Paul. v. *Incomitiare* (94 L.) ...*in comitium, hoc est in conventum venire*.

Fest.-Paul. v. *Comitiales* (34 L.) *dies appellabant, cum in comitio conveniebant; qui locus a coeundo, id est insimul veniendo est dictus*.

Come può constatarsi, Festo usa indifferentemente *coire* e *convenire* ignorandone evidentemente il rispettivo e nient'affatto intercambiabile valore tecnico originario; e mostrandosi così, ancora

⁸⁶² In sintonia, del resto, con i moderni dizionari: v., ad es., A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *comitium*, 135.

⁸⁶³ E ciò, a prescindere dal fatto che in questa terza fase vi fosse o meno un *suffragium ferre*. Nel caso di comizi curiati non deliberativi – caso che potremmo considerare parallelo, *mutatis mutandis*, a quello della *lustratio censoria* dell'*exercitus quinquennalis* – nulla permette di stabilire, per ora, se l'evento cui le curie partecipavano con un ruolo non attivo avesse sede nel *comitium* (nel quale certo aveva sede la *suffragii latio*), o non piuttosto nel luogo dove si era svolta prima la *conventio*. La differenza, tuttavia, non doveva incidere sulla struttura basilare del procedimento, che si concludeva comunque, è lecito supporre, con un *in comitium coire*: nel primo dei due casi (si pensi, per esempio, all'*adrogatio*), al fine, appunto, di *suffragium ferre*, nel secondo, per il formale scioglimento dell'assemblea.

una volta,⁸⁶⁴ per ciò che concerne quest'antica terminologia procedurale, testimone di gran lunga meno affidabile di Varrone.⁸⁶⁵

Non è da trascurare, poi, un altro aspetto della questione: se il Comizio fosse l'unica possibile meta del *coire comitiis curiatis*,⁸⁶⁶ o solo la meta abituale.⁸⁶⁷ In mancanza di esplicite attestazioni delle fonti su questo punto, a noi sembra che il nome stesso di *comitium* così palesemente rinvianti ad un *co(m)-ire*, deponga a favore di un legame di tipo esclusivo tra questo luogo e le due *causae* dell'“andar insieme verso là”:⁸⁶⁸ i *comitia curiata* e le *lites*.⁸⁶⁹ È vero che nelle fonti

⁸⁶⁴ Festo, come constatato *supra*, 48 e nt. 97, confonde tra loro *inlicium* e *contio* (Fest.-Paul. v. *Inlicivum*, 101 L.) e scambia *inlicium vocare* con *ad contionem vocare* (Fest.-Paul. v. *Inlicium vocare*, 100 L.).

⁸⁶⁵ La confusione tra i due significati è abbastanza comune anche tra i moderni. Emblematico il *Th.L.L.*, v. *Comitium*, che, nonostante la premessa etimologica (*com+ire*), presenta il Comizio come il *locus contionis*.

⁸⁶⁶ La questione che ci poniamo, ci si permetta di precisare, non è se il *comitium* fosse l'unica possibile sede in cui l'assemblea delle *curiae* esercitava le sue funzioni. Si dà infatti per ammesso (v. *supra*, nt. 863), benché per ora solo in linea teorica, la possibilità che per fini non deliberativi il popolo si costituisse *curiatim* durante la *conventio*, così come in questa fase si costituiva *centuriatim* l'*exercitus quinquennalis* per la cerimonia della *lustratio* (su ciò, v. *supra*, 74). La questione che ci poniamo è invece se il Comizio fosse o non il luogo in cui era previsto, senza possibilità alternativa, che il procedimento dei comizi curiati, qualunque fosse la sua finalità, dovesse arrivare a compimento.

⁸⁶⁷ Le correnti opinioni sull'argomento presuppongono una questione formulata in modo diverso dalla nostra: e cioè, semplicemente, quale fosse il luogo di riunione dei comizi curiati. A una siffatta domanda, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 379, risponde, per esempio, che le curie potevano (all'interno del *pomerium*) riunirsi «auch anderswo», ma «regelmässig» nel Comizio (su questo punto, v. anche ID., *Die Sonderversammlungen der Plebs nach Curien und Tribus*, in *Römische Forschungen*, I, Berlin 1864, 189 nt. 19 e 192 nt. 26). Altri, tra cui D. DETLEFSEN, *De Comitio Romano*, in *Annali dell'Istituto di Corrispondenza archeologica* 32, 1860, 130, ritengono invece, come questo a., che «*Neque alio loco comitia curiata habita esse nisi in Comitio satis constat*». Inutile moltiplicare gli esempi, numerosi per entrambe le opzioni.

⁸⁶⁸ Da non perder di vista l'avverbio di moto a luogo, *eo*: il Comizio è così chiamato – dice Varrone, *D. l. L.* 5.155 – *quod coibant eo comitiis curiatis, etc.* Sotto quest'aspetto ci sembra innegabilmente suggestivo l'accostamento con l'*exercitui imperare quuo e a t... propter comitia centuriata*, di Varr. *D. l. L.* 6.93.

⁸⁶⁹ Per quanto riguarda quest'ultima *causa*, non dimentichiamo che nel *comitium* era situato il *tribunal* (v. *supra*, nt. 861), un tempo sede esclusiva della *iurisdiction* (v. R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio*, cit., 428 ss.). Sicché, a quel tempo, solo nel Comizio e non altrove si poteva “andar insieme” a *litigare*. Altra cosa – non è forse superfluo precisarlo – è la possibilità prevista da XII tab. 1.1, di *causam co(n)icere*, alternativamente, in *comitio aut in foro*: con la *causae coniectio*, infatti, siamo già nella fase della decisione, e nulla osta a che la *iudicatio* venga esercitata *in foro*, lontano dal *tribunal*,

si trova notizia di assemblee curiate tenute in luoghi diversi dal Comizio. Nessuno di tali casi però risulta, per una ragione o per un'altra, contrapponibile validamente all'argomento su accennato. Si sa, per esempio, che l'*adrogatio* di Tiberio fu realizzata *in foro lege curiata*,⁸⁷⁰ ma ciò non prova nulla, avendo il Comizio cessato a quel tempo di esser sede di ogni tipo di attività comiziale da circa un secolo e mezzo.⁸⁷¹ Ugualmente poco probante è la *lex curiata* che suggellò, durante l'occupazione gallica, la nomina a dittatore di Camillo:⁸⁷² se essa non fu, come è dato supporre, approvata nel Comizio, ciò avvenne per la semplice ragione che questo luogo era allora con ogni probabilità in mano all'invasore. Maggior peso sembrerebbe invece da attribuire a due passi dionisiani⁸⁷³ dove si parla, con riferimento ad un'epoca per la quale non può venir in considerazione altra specie di comizi al di fuori dei curiati,⁸⁷⁴ di una consuetudine di tenere assemblee popolari nel *Volcanal*.⁸⁷⁵ Ma l'argomento cade da sé, se è vero, com'è stato autorevolmente sostenuto, che il nome *Volcanal* è usato da Dionisio «quasi come sinonimo del Comizio

al quale è vincolato il *litigare* in senso tecnico, rientrando invece nella sfera della *iurisdictio* (sulla regolamentazione decemvirale della decisione giudiziale e, in particolare, sul versetto appena citato, v., per tutti, B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, cit., 130 ss.; v. anche ID., *Quattro brevi studi II. «Orare» in XII tab. 1.6*, in *Scritti giuridici*, IV, cit., 809 ss.). Certamente fu solo in epoca evoluta che il pretore poté *ubicumque ius dicere constituere* (cfr. Paul. D. 1.1.11; v. anche Ulp. D. 11.1.4). Sulla mobilità del *tribunal* del pretore, v. C. GIOFFREDI, *I tribunali del Foro*, in SDHI 9, 1943, 231 e nt. 23.

⁸⁷⁰ Svet. *Aug.* 65. Erronea, a questo proposito, la supposizione di L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 119 nt. 15.

⁸⁷¹ Si vedrà tra poco (*infra*, 310 ss.) da quando precisamente e per quali ragioni.

⁸⁷² Liv. 5.43.11.

⁸⁷³ Dion. Hal. 6.67.2 e 7.17.2.

⁸⁷⁴ I due passi riferiscono, rispettivamente, eventi del 491 a. C., svoltisi durante il consolato di Postumio Cominio e Spurio Cassio, e del 490 a. C., mentre erano consoli Geganio Macerino e Publio Minucio. Sui due passi, v. anche *infra*, 298 ss.

⁸⁷⁵ Dionisio parla di un ἔθος τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν (6.67.2) o ἐκκλησιάζειν (7.17.2) in questo luogo. Il *Volcanal* è menzionato ancora da Dion. Hal. 11.39.1, in relazione ad un'ἐκκλησία lì convocata nel 447 a. C. dal decemviro Appio simultaneamente con un'altra convocata da Valerio nell'antistante ἀγορά. Più che di comizi veri e propri, si tratta in questo caso, come mostra chiaramente la dinamica degli avvenimenti narrati, di semplici *contiones*.

stesso, con il quale sembra praticamente coincidere».⁸⁷⁶

In definitiva, come si vede, non resta in piedi alcuna seria ragione per negare che in età arcaica non vi fosse altro luogo verso il quale *coibant comitiis curiatis*, al di fuori del Comizio.

7. Si discute da tempo tra gli studiosi se il Comizio fosse uno spazio inaugurato, propriamente un *templum*.⁸⁷⁷ La questione, ormai più che secolare,⁸⁷⁸ interessa soprattutto gli archeologi, essendo essa di grande rilevanza per la ricostruzione della forma del Comizio stesso⁸⁷⁹ e per la localizzazione dei suoi monumenti.

Ora, senza aver la pretesa di entrare in un dibattito sviluppatosi prevalentemente su un terreno a noi non familiare, non possiamo astenerci dall'osservare che tra gli argomenti usati nella discussione⁸⁸⁰

⁸⁷⁶ F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 164.

⁸⁷⁷ Sulla questione, ancor di recente, P. CARAFA, *Il Comizio di Roma dalle origini all'età di Augusto*, Roma 1998, 20 s., 117 s., con esauriente quadro della dottrina.

⁸⁷⁸ Senza contare alcune prese di posizione anteriori all'esatta identificazione del sito del Comizio, fu D. DETLEFSEN a sostenere per primo, con una serie di argomenti esposti nel già citato scritto del 1860, *De Comitio Romano*, 130 ss., che il Comizio fosse un *templum*; opinione divenuta in seguito, e rimasta fino ad oggi, largamente dominante.

⁸⁷⁹ Al quale difatti, sul presupposto che fosse un *templum*, si attribuisce ipoteticamente, se non proprio la forma del perfetto quadrato immaginato da CH. HÜLSEN, *Das Comitium und seine Denkmäler in der republikanischen Zeit*, MDAI(R) 8, 1893, 91 (v. anche ID., v. *Comitium*, in *PW IV*, Stuttgart 1901, 717), quella di un quadrilatero «notevolmente regolare...almeno nei suoi confini esterni»: così F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 140 (con riferimento ad una fase della topografia del Comizio anteriore al 290 a. C., dopo la quale, in seguito ad un rifacimento, la piazza avrebbe assunto una forma parzialmente circolare: op. cit., 146 ss.).

⁸⁸⁰ Uno degli argomenti usati dal DETLEFSEN (*De Comitio Romano*, cit., 132) e ripreso poi da altri (v., per es., H. JORDAN, *Topographie der Stadt Rom in Alterthum*, I.2, Roma 1970 (rist. ed. Berlin 1871-1907), 319 nt. 5, con gli autori ivi richiamati, e più recentemente F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 140) per sostenere che il Comizio fosse un *templum*, si basa su Cic. *De rep.* 2.17.31: *Fecitque idem (i. e. Tullus Hostilius) et saepsit de manubiis comitium et curiam*. L'argomento fa leva sul *saepsit*, che autorizzerebbe secondo questi autori l'accostamento con Varr. *D. l. L.* 7.13: *omne templum esse debet continuo septam nec plus unum introitum habere*. Ora, è certamente vero che «*Saepio* is an augural word» (così J. LINDERSKI, *The augural law*, cit., 2265), nel senso che ricorre nelle fonti a proposito di un'operazione dell'augure rientrante nella procedura di delimitazione del *templum* (sull'argomento, v. I.M.J. VALETON, *De templis romanis*, in *Mnemosyne* 20, 1892, 366 ss.) e consistente, come pare, nel rendere visibili i confini del *locus effatus* (i cui confini, cioè, sono stati "detti" per mezzo di *concepta verba*: cfr. Varr. *D. l. L.* 6.53 e 7.8; su ciò v. A. MAGDELAIN, *L'inauguration de l'Urbs et l'Imperium*, in *Jus Imperium Auctoritas*, cit., 212) con materiali di vario tipo, quali pali, aste, o

Capitolo V

ve n'è uno che si distingue da tutti gli altri per la sua oggettiva incontrovertibilità: in nessuna fonte si trova detto che il Comizio è un *templum*.⁸⁸¹ Silenzio in sé piuttosto eloquente, dacché sarebbe ben

anche pezzuole di lino o strisce di cuoio (cfr. Serv. *Aen.* 4.200: sul rapporto di questo testo con Fest. v. *Minora templa*, 146 L., v. J. LINDERSKI, op. cit., 2274 ss.), disposti tutt'intorno in modo da lasciar libero un unico passaggio (Varr. *D. l. L.* 7.13: *nec plus unum introitum*). Chiunque può vedere però quanto poco calzante, nel significato ora detto, il verbo risulti rispetto al passo del *De republica*. Soggetto del *saepire*, qui, non è un augure, ma Tullo Ostilio ed è assai poco verosimile che questi potesse chiudere il Comizio entro un recinto munito di un solo ingresso (cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 399 nt. 2). Vedremmo piuttosto in questa *saepitio* realizzata dal re *ex manubiis* un'iniziativa mirante ad esaltare i suoi successi militari attraverso la distribuzione lungo i bordi della piazza di cimeli da lui tolti al nemico (su *manubiae* = *praeda quae manu capta est*, v. Gell. 13.25.3): in uno spirito non diverso, in sostanza, da quello sotteso all'abbellimento del suggesto del Foro con i rostri anziani (*supra*, 256) o delle *tabernae argentariae* con gli scudi sannitici (Liv. 9.40.16). Quanto agli altri argomenti usati dal Detlefsen a sostegno della sua tesi sulla natura del Comizio, v. P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 117, che a ragione ne mette in rilievo l'assoluta opinabilità. Valore fondamentale a favore della tesi qui criticata viene attribuito inoltre da alcuni studiosi alla nota testimonianza di Plin. *Nat. Hist.* 7.60.212: *Duodecim tabulis ortus tantum et occasus nominantur, post aliquot annos adiectus est et meridies, accenso consulum id pronuntiante, cum a curia inter Rostra et Graecostasin prospexisset solem; a columna Maenia ad Carcerem inclinato sidere supremam pronuntiavit, sed hoc serenitatis tantum diebus, usque ad primum Punicum bellum*. Secondo F. COARELLI, op. cit., 138 ss. (ma v. già CH. HÜLSEN, *Das Comitium und seine Denkmäler*, cit., 88 ss.), il passo proverebbe che «il Comizio era orientato secondo i punti cardinali, in modo da poter funzionare quasi da enorme orologio solare, il cui punto di osservazione, collocato a nord, era la curia *Hostilia*». Da quest'unico punto di osservazione l'*accensus* avrebbe proclamato il *meridies* quando vedeva il sole in corrispondenza ortogonale con il punto mediano tra i *Rostra* e la *Graecostasis*; e la *suprema*, quando lo vedeva al di sopra del segmento intercorrente tra la *columna Maenia* e il *Carcer*, in posizioni varianti a seconda delle stagioni (per l'unicità del punto di osservazione *a curia*, a proposito di questo passo pliniano, v. anche D. DETLEFSEN, op. cit., 141). Senonché, anche a prescindere dall'obiezione mossa sul punto al Coarelli da M. HUMM, *Le Comitium du Forum Romain*, cit., 665 nt. 88, è da osservare che il passo si presta anche ad un'altra interpretazione: che l'*accensus* proclamava la *suprema*, non *a curia*, bensì *a columna Maenia*, non appena vedeva, da quest'altro punto di osservazione, che il sole, superato il corrispondente punto del cielo, cominciava a declinare in direzione del *Carcer* (*a columna Maenia ad Carcerem inclinato sidere supremam pronuntiavit*). Il che farebbe cadere l'idea del Comizio come spazio orientato e di forma necessariamente regolare come, per l'appunto, si addice ad un *templum*. Ciò che vogliamo dire è insomma che neanche con quest'argomento si esce dalla sfera dell'opinabile.

⁸⁸¹ Il rilievo si trova in P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 117, che lo ascrive a TH. MOMMSEN, *De comitio Romano curiis Janique templo*, in *Gesammelte Schriften V (Hist. Schriften, II)*, Berlin 1908, 1 (pubblicato però la prima volta nel 1845). In realtà, in questa «epochemachende Untersuchung» (così CH. HÜLSEN, *Das Comitium und seine Denkmäler*, cit., 79, chiama il celebre scritto mommseniano che segnò una svolta decisiva nelle ricerche sul Comizio), l'illustre studioso tedesco si limita ad affermare, astenendosi

strano che per il primo dei *principalia loca urbis*⁸⁸² le fonti tacessero ciò che attestano invece per altri luoghi della città.⁸⁸³

È un altro, comunque, l'argomento che si oppone, dal nostro punto di vista inoppugnabilmente, alla tesi, oggi dominante,⁸⁸⁴ che il Comizio fosse uno spazio inaugurato. L'argomento è molto semplice e si basa su ciò che s'è appreso, dall'esame di Varr. *D. l. L.* 6.86 ss., sul procedimento comiziale e la relativa nomenclatura tecnica. Secondo tale nomenclatura, il verbo *co(m)ire* indica il movimento dei *vir*i diretti verso la sede finale del procedimento e proveniente dall'area del *templum*, sede dell'appena conclusa *con(ven)tio*.⁸⁸⁵ Posto che tale assetto procedural-terminologico risale, secondo il nostro assunto, ai comizi curiati, ne viene che il Comizio, in quanto meta verso cui *coibant comitiis curiatis*, non poteva essere un *templum*, essendo ovviamente da escludere che il luogo verso il quale *coibant* coincidesse con quello dal quale *coibant*: che doveva, questo sì, esser necessariamente un *templum*. Non sapremmo quanto possa tale ragionamento risultar persuasivo nel campo della ricerca archeologica. Di sicuro, in quello

dal darne motivazioni, che «*Romanorum comitium non fuisse templum, sed aream foro coniunctam saepeque eo nomine comprehensam constat*», con la stessa categorica sicurezza con cui poi, in *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 399 nt. 2, boccia una sommaria presa di posizione di H. JORDAN a favore dell'opinione contraria.

⁸⁸² Sen. *Nat. quaest.* 2.49.2.

⁸⁸³ Per la *curia Hostilia*, v. Varr. *D. l. L.* 7.10; Gell. 14.7.7; Liv. 41.15.1; per i *Rostra*, v. *infra*, nel testo.

⁸⁸⁴ I soli, oltre ai già richiamati Mommsen e Carafa (*supra*, nt. 881), che si siano professati contrari, o quantomeno dubbiosi, verso l'opinione di cui parliamo sono, per quanto ci risulta, I.M.J. VALETON, *De templis romanis*, in *Mnemosyne* 23, 1895, 28 nt. 3; E. PETERSEN, *Comitium, Rostra, Grab des Romulus*, Roma 1904, 39; F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares*, cit., 190 s.; J. VAAHTHERA, *On the religious nature of the place of Assembly*, cit., 105 ss. (sostenitore, quest'ultimo, della singolare tesi che il Comizio sia stato *locus inauguratus* finché si mantenne in uso il voto per acclamazione dell'assemblea; e abbia invece cessato di esserlo con l'introduzione del voto individuale su *pontes*).

⁸⁸⁵ Sul legame strutturale che nell'antica procedura da noi ricostruita sulla base di Varr. *D. l. L.* 6.86 ss. vincolava lo svolgimento della *contio* all'area del *templum* auspicale, v. *supra*, 69, 74 e *passim*. Sul valore di *(co)ire* nel senso, altamente specialistico, di andar via dal *templum*, sede della *contio*, in direzione della prevista sede dell'assemblea delle centurie, v. le considerazioni svolte *supra*, 69, a proposito di Varr. *D. l. L.* 6.93. Il fatto che qui figuri la forma semplice del verbo, e non il composto *coire*, dipende evidentemente dal fatto che in questo caso il soggetto è l'*exercitus*, cui il console (o il dittatore) *imperare potest quo eat*, e non i *quirites*, sottinteso soggetto plurale di *coibant comitiis curiatis*.

delle “ricerche di tavolino”,⁸⁸⁶ esso spiana senz’altro la strada all’individuazione del luogo da cui muovevano i quiriti quando «andavano insieme» nel Comizio in occasione dei comizi curiati.

Ad imprimere un preciso orientamento alla nostra ricerca sono subito due indicazioni delle fonti, entrambe dal nostro punto di vista estremamente significative, convergenti sulla zona del Foro dove sorgevano i *Rostra*. Da una parte, infatti, vi è una relazione, che bisognerà chiarire, tra il monumento ora detto e un *templum*. Dall’altra, la presenza del famoso suggesto da cui i magistrati rivolgevano al popolo le loro allocuzioni, è la prova tangibile di una consuetudine assembleare ben radicata in questo luogo; talmente radicata, anzi, da esser addirittura penetrata nel parlare comune attraverso l’espressione *escendere in contionem*.⁸⁸⁷ interessantissimo modo di dire in cui, per indicare la tribuna su cui sale il magistrato che si accinge ad *orationem ad populum dicere*, vediamo usata, per traslato, la parola *contio*.⁸⁸⁸ Il che sembrerebbe metter in stretta relazione l’area su cui era costruita la piattaforma dei *Rostra*, non tanto, genericamente, con una pratica di assemblee popolari, quanto piuttosto, elettivamente, con quel tipo di adunanza popolare che era, per l’appunto, la *contio*.

8. Alla posizione dei *Rostra vetera*⁸⁸⁹ s’è già avuto occasione di

⁸⁸⁶ L’espressione è usata da R. LANCIANI, *L’aula e gli uffici del Senato romano (Curia hostilia-iulia; secretarium Senatus)*, in MAL III.11, 1882-1883, 22, con dichiarato scetticismo sulla capacità di tal sorta di ricerche di contribuire ancora in qualche modo all’avanzamento degli studi di topografia romana.

⁸⁸⁷ V., ad es., Liv. 2.7.7; 28.6; 3.49.4; 5.50.8.

⁸⁸⁸ Secondo la nota distinzione di Verrio Flacco, riportata da Gell. 18.7.5-8 (cui s’è già fatto cenno *supra*, ntt. 111 e 645) la parola, oltre che nei significati di “*coetus populi adsistentis*” e “*oratio quae ad populum dicitur*”, si prestava anche ad esser usata nel senso di “*locus suggestumque unde verba fierent*”. Uso che lo stesso Verrio Flacco illustrava con una frase di Cicerone, “*Escendi – inquit – in contionem; concursus est populi factus*”, tratta dall’orazione *Contra contionem Q. Metelli*. In questo titolo, si noti, *contio* figura in un significato (= *oratio*) diverso da quello in cui figura nella citazione (= *suggestum*). Una simile combinazione di due impieghi diversi della parola a brevissima distanza l’uno dall’altro, in Liv. 3.49.4: *In contionem Appius escendit; sequuntur Horatius Valeriusque; eos contio (= coetus populi adsistentis) audit*.

⁸⁸⁹ *Vetera*, è appena il caso di precisare, rispetto ai *Rostra* imperiali: sulla distinzione v. per tutti F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, cit., 242, 313, 320 ss. In Svet. *Aug.* 100 sono detti *vetera* anche i *Rostra* di Cesare, che aveva fatto demolire la vecchia tribuna repubblicana e costruirne una nuova sul lato occidentale del Foro (Cass. Dio. 43.49.1).

accennare.⁸⁹⁰ Essa è oggi considerata un dato acquisito.⁸⁹¹ Li si identifica infatti unanimamente con la piattaforma sopraelevata i cui resti furono portati alla luce dagli scavi di G. Boni tra la fine dell'800 e l'inizio del secolo successivo⁸⁹² (il cd. suggesto C) nella parte settentrionale del Foro, al confine sud-est del Comizio. S'è visto anche, incidentalmente, quale sia l'origine del nome di *Rostra*:⁸⁹³ nel 338 a. C. C. *Maenius*, vincitore degli Anziati, volle che gli speroni delle navi nemiche fossero usati per adornare, così si legge in Liv. 8.14.2, un *suggestum in foro exstructum*.⁸⁹⁴ Molto più antica, invece, è l'origine della struttura stessa.⁸⁹⁵ La notizia di Pomp. D. 1.2.2.4 che le XII Tavole furono affisse *pro rostris* è senza dubbio inficiata da un anacronistico uso del termine *rostra*,⁸⁹⁶ ma la sua attendibilità sostanziale sul punto che ci interessa è garantita dai reperti archeologici, che documentano la risalenza del suggesto C ad epoca predecemvirale.⁸⁹⁷

⁸⁹⁰ *Supra*, nt. 743.

⁸⁹¹ Sul punto, v. per tutti, F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 142 ss.

⁸⁹² Pubblicati solo in parte: G. BONI, *Esplorazioni nel Comizio*, in *NS*, 1900, 295-340.

⁸⁹³ *Supra*, 256.

⁸⁹⁴ La notizia è confermata da Varr. *D. l. L.* 5.155: *Ante hanc (scil. curiam Hostilium) Rostra; cuius id vocabulum ex hostibus capta fixa sunt rostra*; Plin. *Nat. Hist.* 34.20: *eodemque in consulatu in suggestu rostra devictis Antiatibus fixerat anno urbis CCCCXVI*; Flor. 1.5.(11).10: *Exstant et parva de Antio spolia quae Maenius in suggestu fori capta hostium classe suffixit – si tamen illa classis, nam sex fuere rostratae*.

⁸⁹⁵ V. per tutti F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 145.

⁸⁹⁶ Ugualmente anacronistico Liv. 4.17.6: *Legatorum qui Fidenis caesi erant statuae publicae in Rostris positae sunt*, dove si parla di *Rostra* in relazione ad un fatto del 437 a. C. Non ha evidentemente tenuto conto di questo passo L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 120 nt. 21, quando afferma che il termine *Rostra* non è usato mai da Livio nella narrazione di eventi anteriori al 338 a. C. Il che asseconderebbe, secondo l'a., op. cit., 21 la sua ipotesi che con i rostri anziati sia stata adornata una tribuna di nuova costruzione, non preesistente al 338 a. C. (fino ad allora sarebbe stata utilizzata come podio per gli oratori la gradinata davanti la Curia). Un'opinione analoga già in E. PETERSEN, *Comitium und Rostra*, cit., 206. L'alternativa «Neubau»-«Umbau» (cioè, se la tribuna dei *Rostra* sia stata costruita proprio nel 338 a. C. o, in tale data, solo modificata) è presa espressamente in considerazione da TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 383 nt. 2, che si astiene dal prender posizione.

⁸⁹⁷ Il suggesto C si colloca negli strati 11-13 del famoso X sondaggio Boni (cfr. P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 39 ss., con utili ragguagli in proposito), i quali strati, stando alla sistemazione di E. GJERSTAD, *Il Comizio romano dell'età repubblicana*, in *Opusc. Arch.* II.2, 1941, 97 ss., sono da correlare con la terza pavimentazione dell'area,

Ora, nel citato passo di Livio, alla notizia sui trofei navali fatti affiggere da *C. Maenius* al *suggestum in foro exstructum*, seguono subito le parole: *Rostraque id templum appellatum*. Secondo la comune interpretazione,⁸⁹⁸ il *templum* cui si applicò da allora in poi l'appellativo di *Rostra* sarebbe da identificare con lo stesso *suggestum*; interpretazione che sembrerebbe invero assecondata da un gruppetto di altri testi nei quali il termine *templum* è usato con indubbio riferimento alla piattaforma accennata.⁸⁹⁹ È facile tuttavia osservare che la nozione di *templum*, nel senso tecnico fissato dalla disciplina augurale, si accorda poco con le caratteristiche di un tal tipo di costruzione;⁹⁰⁰ che, tra l'altro, in una sua ristrutturazione medio-repubblicana assunse una forma ad arco di cerchio,⁹⁰¹ totalmente incompatibile con quella canonica del *templum*. Sembra perciò preferibile supporre che il *templum* di cui si parla nelle fonti accennate fosse, non la tribuna in se stessa, bensì l'area in cui era compresa e che l'una venisse con quel termine indicata al posto dell'altra per il fatto di costituirne il principale elemento identificativo.⁹⁰² Supposizione avvalorata, per altro, da un

databile, secondo F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 132 s., tra la fine del VI e la metà del V secolo a. C.

⁸⁹⁸ Ne è alfiere I.M.J. VALETON, *De templis romanis*, in *Mnemosyne* 23, cit., 28.

⁸⁹⁹ Cic. *De inv.* 2.52; *In Vat.* 7.18; Liv. 23.10.5. In tutti e tre questi testi il riferimento alla tribuna si desume con certezza dai verbi coordinati con il termine *templum*. Vi si parla infatti, rispettivamente, di *de templo deducere*, *sedere*, *consedere in templo*: azioni che si adattano bene ad una piattaforma sopraelevata. Meno sicura in altri testi, come Liv. 2.56.10; 3.17.1; Cic. *Pro Sest.* 35.75; 36.78, è la riferibilità ai *Rostra* del termine *templum*, che potrebbe qui indicare altrettanto plausibilmente la porzione del Foro nella quale era compresa la tribuna dei *Rostra*.

⁹⁰⁰ Basti pensare – sorvolando su altri aspetti della difficile questione – all'assoluta inadattabilità al parallelepipedo dei *Rostra* della già ricordata regola generale per cui *omne templum esse debet continuo septum nec plus unum introitum habere* (Varr. *D. l. L.* 7.13, citato *supra*, nt. 880).

⁹⁰¹ Si tratta del cd. suggerito J, su cui, v., con cronologie notevolmente discordanti, F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 146 ss., che lo riporta agli anni dell'ultima guerra sannitica, e P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 150 ss., che ne collega la realizzazione con la riforma liciniana del 145 a. C. (su cui *infra*, 10 ss.).

⁹⁰² M. HUMM, *Le comitium du Forum Romain*, cit., 636 nt. 28, osserva che «Si les sources désignent parfois aussi les Rostres ou le tribunal comme des templa, c'est probablement par métonymie, en désignant la partie en fonction du tout». Osservazione da sottoscrivere con una riserva: che il "tutto" in funzione del quale i *Rostra* assumono per metonimia la qualifica di *templum* non è il Comizio, come ritiene l'a. secondo l'opinione corrente, bensì lo spazio inaugurato che, come

paio di testimonianze ciceroniane dove si parla, a proposito dei *Rostra*, di *locum templumque*⁹⁰³ o di *auguratum templum ac locum*,⁹⁰⁴ come a far vedere che il *locus*, cioè la piattaforma, è qualcosa di diverso dal *templum auguratum*, benché a questo strettissimamente connesso.

Ora, se il *templum* di cui parlano le fonti va identificato con l'area di imprecisabili dimensioni sulla quale era costruito il suggesto, sorge una questione che non possiamo permetterci di trascurare. Vista la posizione di quest'ultimo, al confine tra il Comizio e il Foro,⁹⁰⁵ in quale delle due piazze si estendeva lo spazio inaugurato di cui il suggesto stesso doveva rappresentare una sorta di tradizionale emblema?

In mancanza, nelle fonti, di esplicite indicazioni al riguardo, si è portati ipoteticamente ad assegnare il *templum* a quella verso cui la piattaforma volgeva il suo fronte principale. È sicuro infatti che delle sue due facce, rispettivamente rivolte al Comizio e al Foro, una venisse considerata principale rispetto all'altra: basti pensare all'espressione *pro rostris*,⁹⁰⁶ implicitamente attestante la distinguibilità

stiamo per dire nel testo, si estendeva nel Foro al di qua del confine con il Comizio.

⁹⁰³ Cic. *De imp. Cn. Pomp.* 70: *testorque omnis deos et eos maxime qui huic loco temploque praesident, qui omnium mentis eorum qui ad rem publicam adeunt.*

⁹⁰⁴ Cic. *In Vat.* 10.14: *in contionem produxeris, indicem in rostris, in illo, inquam, augurato templo ac loco conlocaris.*

⁹⁰⁵ La posizione di confine della tribuna è attestata soprattutto dalla tradizione relativa alla riforma attuata nel 145 a. C. da *C. Licinius Crassus* (di cui avremo da occuparci tra poco). Qui vale la pena citare, a proposito dell'ubicazione dei *Rostra*, la testimonianza, indiretta ma indubbiamente incisiva, di Cic. *Pro Sest.* 35.76, passo riguardante i disordini che precedettero la presentazione della proposta di legge per il ritorno dall'esilio dell'Arpinate. La notte del 25 dicembre, giorno fissato per il voto popolare, la piazza del Foro fu teatro di violentissimi scontri tra i fautori della legge, li arrivati qualche ora prima dell'alba al seguito di *Q. Fabricius*, l'autore della *rogatio*, e la banda dei clodiani, intenzionati ad osteggiarla in tutti i modi. Sul posto si trovava anche il fratello di Cicerone, Quinto, il quale, benché questi ultimi non lo perdessero di vista un istante e accompagnassero con grida minacciose ogni suo spostamento nel Foro (*in omnibus fori partibus... oculis quaerebant, voce poscebant*), ebbe l'audacia di salire sui *Rostra* per lanciare appelli alla folla in favore del fratello; e, scaraventato giù, com'era più che prevedibile, dagli avversari infuriati, finì lungo disteso dalla parte del Comizio: *pulsus e Rostris in comitio iacuit*.

⁹⁰⁶ L'espressione ricorre, per esempio, in *Pomp. D.* 1.2.2.4 (citato da poco in questo paragrafo) e 43. Essa fa parte, inoltre, di una clausola tipicamente premessa alla parte dispositiva della *lex rogata*; clausola di cui conosciamo, da *Prob. Litt. sing.* 3.1, lo schema stereotipo, e che ci è possibile legger per esteso nella particolare applicazione della *lex*

di un lato anteriore da uno posteriore.⁹⁰⁷ Se ci chiediamo allora da quale delle due parti la pedana dei *Rostra* si presentasse di prospetto, la risposta, ovviamente, non potrà essere che una: da quella dove furono affissi gli speroni delle navi anziati. Quale fosse questa parte non risulta da alcuna attestazione espressa, ma lo si può facilmente argomentare⁹⁰⁸ dal fatto che il suggesto C si offre all'evidenza archeologica come una costruzione «con gradinata a nord»,⁹⁰⁹ cioè dal lato del Comizio. Dal che sembra ragionevole desumere che i rostri furono affissi, non dal lato ora detto, dove la loro sistemazione sarebbe stata incompatibile con l'esistenza dei gradini, ma dal lato opposto, dove la tribuna presentava invece un muro perfettamente rasato.⁹¹⁰

Quinctia de aquaeductibus del 9 a. C., riferita da Frontin. *De aq. Urb. Rom.* 129 (FIRA I², 14.2). Leggermente deformata dalla maggiore antichità, la si incontra pure nel testo della *lex repetundarum* (123-122 a. C.), dove questa impone ai giurati della relativa *quaestio* di giurare tutti *pro rostreis* (FIRA, I², 7.36). Su “*pro rostris*” nel senso di “*in rostris*”, v. Fest.-Paul. v. *Pro sententia*, 252 L., e v. *Pro*, 257 L.

⁹⁰⁷ Sulla questione v. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 44 s. e 108, che se ne occupa in rapporto alla ricostruzione del sistema di votazione su passerelle, entrato in uso con la legislazione tabellare. In tale ottica, l'a. ipotizza che, per consentire ai votanti di andar a deporre le schede di voto nell'urna sistemata sui *Rostra*, si solesse approntare nel Foro – ormai divenuto, dopo la riforma di C. Licinio Crasso, sede abituale dei comizi tributi (legislativi e giudiziari) – delle impalcature lignee da accostare ai *Rostra*, in modo da appoggiarvi le estremità dei *pontes*: da qui, secondo l'a., l'espressione *pro rostris* (= davanti ai *Rostra*, dalla parte del Foro).

⁹⁰⁸ Un'opinione coincidente con quella cui stiamo per arrivare è espressa, su base puramente intuitiva, da L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 23: «The façade on which the beaks of schips were placed was, I believe, on the side of Forum».

⁹⁰⁹ Cfr. F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 120, 124.

⁹¹⁰ Tanto dei gradini nel Comizio, tanto del muro verso il Foro si conservano nell'Archivio fotografico della Soprintendenza Archeologica di Roma delle immagini come quelle pubblicate da P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 51 e 138 s. Se si deve prestar fede a Flor. 1.5.(11).10 (cit. *supra*, nt. 894), erano proprio gli speroni delle navi anziati che ornavano ancora i *Rostra* cesariani. Ciò significa che quei vecchi e gloriosi cimeli erano sopravvissuti alle varie ristrutturazioni repubblicane del monumento, e di volta in volta riutilizzati con la stessa funzione ornamentale, mantenendo sempre, è ovvio pensare, la stessa esposizione sul versante forense: come prova, se ve ne fosse bisogno, la norma (citata *supra*, nt. 906) della *lex repetundarum* che obbligava i giudici della *quaestio* a giurare *pro rostreis in forum vorsum* (cioè, dando le spalle ai *Rostra* e guardando verso il Foro). Da non confondere con la tribuna repubblicana di cui s'è parlato finora i *Rostra aedis divi Iuli* menzionati nella clausola d'apertura della *lex Quinctia de aqueductis* del 9 a. C. (anch'essa richiamata *supra*, nt. 906). Da Cass. Dio. 51.19.2 si apprende che anche questa tribuna, fatta edificare da Augusto, venne decorata con i rostri di navi nemiche, che nulla però autorizza ad identificare con quelli catturati agli Anziati da C. *Maenius*.

Deduzione, questa, che, sebbene non in sintonia con una certa tendenza degli studiosi ad annoverare i *Rostra* tra i «Denkmäler» del Comizio,⁹¹¹ è confermata dalle fonti, che ne parlano al contrario come di un *suggestum fori*,⁹¹² o *in foro exstructum*.⁹¹³

9. Questo *templum* dei *Rostra*, appena localizzato nel Foro, al di qua del confine con il Comizio, era la sede prescritta per lo svolgimento della serie di atti contemplati nel primo dei due estratti del *commentarium vetus anquisitionis*.⁹¹⁴ Che il *templum* menzionato due volte in questo passo⁹¹⁵ sia il medesimo di cui s'è parlato finora appare indubitabile sulla base delle indicazioni topografiche fornite dal testo varroniano.⁹¹⁶ La cui lettura, per inciso, conferma al di là d'ogni dubbio che questo *templum*, lungi dal potersi identificare con i *Rostra*, era piuttosto una porzione del Foro, di imprecisabile estensione, in cui il monumento ora detto si trovava compreso. Soprattutto si capisce, dal testo accennato, a che cosa questa porzione del Foro comprendente i

Sotto questo riguardo non sapremmo dire di quali elementi disponesse O. Richter quando, nella conversazione con il Mommsen (da questi riferita in *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 383 nt. 5) gli descriveva una sua ricostruzione del *Rostra aedis divi Iuli* con il fronte adorno dei «in der Schlacht bei Actium erbeuteten Schiffsschnäbel».

⁹¹¹ Ovvio riferimento al più volte qui citato scritto di CH. HÜLSEN (*Das Comitium und seine Denkmäler in der republicanischen Zeit*), ma si tratta di una tendenza comune a parecchi studiosi.

⁹¹² Flor. 1.5.(11).10.

⁹¹³ Liv. 8.14.2, il cui valore, per ciò che riguarda l'espressa collocazione *in foro* del sito dei *Rostra*, viene poco persuasivamente negato da L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 120 nt. 21, con l'argomento che Livio «in the early books associates the Forum much oftener than the *Comitium* with the *Curia*».

⁹¹⁴ *Supra*, 242 ss.

⁹¹⁵ Varr. *D. l. L.* 6.91: *Auspicio operam des et in templo auspices... consules, praetores tribunosque plebis collegasque tuos et in templo adesse iubeas omnes*.

⁹¹⁶ A render indubitabile l'identificazione non è soltanto la menzione dei *Rostra* (*Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabernae ocludant*), ma anche l'ordine di chiusura delle *tabernae argentariorum* come misura preventiva – secondo la nostra interpretazione – contro le temute interferenze disturbatrici del traffico bancario nello svolgimento della *contio*. Se ciò prova, infatti, che le *tabernae* erano ubicate in stretta prossimità con il *templum* in cui doveva svolgersi la *contio*, ciò prova anche, come ci preme soprattutto sottolineare in questo momento, che il *templum* era situato nel Foro, al quale la tradizione letteraria collega costantemente le *tabernae argentariorum* (cfr. *supra*, nt. 743).

Rostra dovesse la sua natura di spazio inaugurato; perché, in altre parole, fosse un *templum*.

Ciò si spiega, non già, come qualche studioso sembra incline a ritenere, in relazione alla tribuna e all'importanza che essa rivestì quale centro materiale della vita politica della città,⁹¹⁷ sì piuttosto per il fatto, emerso prima dall'analisi di Varr. *D. l. L.* 6.91, che in questo luogo si traevano, almeno fino all'epoca in cui venne redatta la raccolta di regole da cui proviene il contenuto di questo passo, gli *auspicia* necessari per i *comitia centuriata*. In altre parole, quel luogo era un *templum* semplicemente in quanto *locus auspicii causa quibusdam conceptis verbis finitus*.⁹¹⁸

Semmai, al contrario, erano i *Rostra* che dovevano la loro probabile ragion d'essere ad esigenze connesse con la sequenza rituale che si

⁹¹⁷ Emblematico in tal senso F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares*, cit., 191: «tanto la *Curia* como los *Rostra* eran considerados *templa*, sin duda debido a ser ambos centros básicos de la vida política romana». Un'opinione del genere sembra sottintendere il principio che «in order to be valid every important official action needed to be performed in a *templum*» (così, alquanto sbrigativamente, J. VAAHTERA, *On the Religious Nature of the Place of Assembly*, cit., 107): siccome gli atti rilevanti per la vita pubblica devono compiersi *in templo*, e la piattaforma dei *Rostra* è sede di un'attività magistratuale senza dubbio rilevante per la vita pubblica, ecco che appare del tutto ovvio il vederla indicata nelle fonti come *templum*. Quanto, poi, alla *ratio* di quel presunto principio, otteniamo una spiegazione francamente spiazzante: «we know that the *Rostra* constituted a *templum*. Evidently the reason why the popular assemblies where at times held in front of a temple was that its raised *podium*, as a part of a *templum*, could serve as *tribunab*»: J. VAAHTERA, op. cit., 108 (forse l'a. intende qui per *Rostra*, non il celebre suggesto tra il Comizio e il Foro di cui s'è trattato finora, sì piuttosto il *templum rostratum*, oggetto del libro, da lui preannunciato, di R.B. ULRICH, *The Roman Orator and the Sacred Stage: the Roman Templum Rostratum*, [coll. Latomus] Brussels 1994, rivelatosi del tutto estraneo al tema della presente indagine).

⁹¹⁸ È questa la notissima definizione di *templum in terris* formulata da Varr. *D. l. L.* 7.8. La semplice verità che essa esprime è stata oscurata dal pur autorevolissimo insegnamento di I.M.J. VALETON, *De templis Romanis*, in *Mnemosyne* 23, cit., 46: «*omnes actiones sollemnes magistratuum quae ad rempublicam gerendam pertinerent, in templis fieri debuissent*». In realtà è un altro, non questo, il principio enunciato nelle fonti, ed è che *nihil belli domique nisi auspiciato geretur* (Liv. 1.36.6, ma anche Liv. 6.41.4: *auspiciis bello ac pace, domi militiaeque omnia gerit quis ignoret*; e Cic. *De div.* 1.28: *nihil fere quondam maioris rei nisi auspiciato ne privatim quidem gerebatur*; su ciò v. già *supra*, nt. 83): non c'è atto, insomma, di una qualche importanza della vita dei Romani che non richieda una preventiva *auspicatio*. Ed è questo, e solo questo, l'atto che va indefettibilmente eseguito *in templo* (cfr. G. WISSOWA, v. *Auspicium*, in *PW* II, cit., 2586), qualunque sia la *res agenda* e a prescindere dal fatto che la si debba o non *agere* nel *templum* stesso in cui *praecessit auspicium*.

snodava in quel luogo a partire dalla *captatio auspiciorum*. Sotto tale aspetto, non è azzardato congetturare che quella pedana, notevolmente elevata sopra il livello del suolo, rivestisse in origine una funzionalità assai più complessa che non di una semplice tribuna per gli oratori. La sua altezza infatti la rendeva idonea a soddisfare delle ben precise necessità del rito, varianti secondo le diverse fasi del procedimento.

Non è inverosimile, per cominciare, che la *solida sella*⁹¹⁹ su cui sedeva il magistrato in attesa del *nuntium de caelo* fosse sistemata proprio sulla piattaforma,⁹²⁰ dalla quale il cielo notturno doveva esser contemplabile⁹²¹ senza impedimenti, fin dove poteva giungere lo sguardo.⁹²² Nella stessa posizione sopraelevata, inoltre, è da pensare

⁹¹⁹ Fest. v. *Solida sella*, 470 L., su cui *supra*, nt. 87.

⁹²⁰ Che in cima ai *Rostra* vi fosse spazio sufficiente per potervi star seduti è attestato espressamente da Cic. *Brut.* 43.161: *Scaevola in rostris sedente suasit Servilium legem Crassus*. Ma v. anche Cic. *In Vat.* 7.18 e Liv. 23.10.5, richiamati *supra*, nt. 899.

⁹²¹ Cfr. Fest.-Paul., v. *Contemplari* (34 L.) *dictum a templo, id est loco, qui ab omni parte aspici, vel ex quo omnis pars videri potest, quem antiqui templum nominabant*. Sull'appartenenza di *contemplare* alla lingua augurale, v. E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern*, cit., 74.

⁹²² Sul *templum in caelo* v. Varr. *D. l. L.* 7.7: *Eius templi partes quattuor dicuntur, sinistra ab oriente, dextra ab occasu, antica ad meridiem, postica ad septemtrionem*. I nomi delle quattro parti rispecchiano la loro posizione nel campo visivo di un auspicante che osservi il cielo con le spalle rivolte al nord (e abbia quindi l'est alla sua sinistra, l'ovest alla sua destra e il sud davanti a sé). Nota a ragione J. LINDERSKI, *The augural law*, cit., 2266, che il *templum in caelo* non va confuso con l'emisfero celeste tagliato dalla linea dell'orizzonte tutt'intorno all'auspicante; si tratta invece della porzione di cielo racchiusa nel semicerchio a lui visibile, quello che egli ha davanti a sé guardando, appunto, verso sud («A *templum*... lying behind the back of the observer is an augural nonsense»: op. cit., 2265). La base rettilinea di tale semicerchio sarà dunque la proiezione *in aëre* della linea est-ovest che unisce sulla terra le due *arbores* (o anche altra specie di oggetti) individuate dall'augure al momento della costituzione del *templum in terris*. *In hoc templo faciundo arbores constitui fines apparet et intra eas regiones qua oculi conspiciant* (Varr. *D. l. L.* 7.9; che le *arbores* siano solo due, una a sinistra l'altra a destra, e non quattro come ipotizza A. MAGDELAIN, *L'auguraculum de l'Arx à Rome et dans d'autre villes*, in *Jus Imperium Auctoritas*, cit., 198, si desume dalla *conceptio verborum* della formula rituale riferita da Varr. *D. l. L.* 7.8, e stupendamente analizzata da E. NORDEN, nel già citato *Aus altrömischen Priesterbüchern*). Se ci chiediamo infatti perché mai a delimitare il campo d'osservazione celeste bastino due soli punti sull'asse est-ovest, la risposta è che la regione settentrionale, in quanto posta dietro l'auspicante, è auguralmente irrilevante, mentre quella meridionale si inarca senza limiti davanti a lui, fin dove arriva il suo sguardo. Sulla base di tali premesse, sembrerebbe doversi presumere che il *tabernaculum* da cui l'auspicante scrutava il cielo fosse posto tra i due punti di riferimento materiali (alberi o

che la vista (*conspectus*) del magistrato si offrisse in lontananza ai quiriti giungenti da varie direzioni in *eum locum unde vox ad contionem vocantis exaudiri potest*.⁹²³ Ed era dall'alto di quel suggesto, infine, che le sue parole cadevano, con autorità accresciuta dal dislivello, sulla moltitudine degli astanti assiepati nella *contio*.⁹²⁴

Ci rendiamo conto, però, che un tal genere di considerazioni trae seco una prevedibile difficoltà. Benché preesistente con certezza al fatto storico da cui derivò il nome di *Rostra*, la tribuna non può – secondo i dati acquisiti dalle fondamentali esplorazioni di G. Boni – farsi risalire oltre un'epoca compresa tra la fine del VI e la prima metà del V secolo a. C.⁹²⁵ Il che sembrerebbe compromettere seriamente la possibilità di attribuire ad un'epoca anteriore l'origine di un rito cui il suggesto è così indissolubilmente connesso da costituirne, stando alle suddette considerazioni, l'ineliminabile perno strutturale. Verrebbe così ad indebolirsi, se non addirittura a naufragare, l'ipotesi attorno a cui gravita in questo momento la nostra ricerca: che quel rito, di cui ci viene attestata l'utilizzazione ai fini dei *comitia centuriata*, fosse già prima applicato, con sede nello stesso *templum* del Foro, ai fini dei *comitia curiata*. Una tale ipotesi, infatti, obbligherebbe ad anticipare all'età monarchica l'entrata in uso del rito accennato; il quale sembra invece aver avuto indefettibilmente il suo materiale presupposto di attuabilità in quel suggesto costruito solo verso l'inizio della repubblica.

altro) fissati dall'augure ai due capi della linea idealmente corrispondente alla base del semicerchio celeste (evidentemente al fine di evitare ogni inutile spreco di spazio auguralmente rilevante). Se tutto ciò è vero, ne viene che il confine tra il Comizio e il Foro, dove sorgeva il suggesto, in cima al quale l'auspicante stava ad aspettare – secondo l'ipotesi qui prospettata – il desiderato *nuntium de caelo*, costituiva il limite settentrionale di questo antico e misconosciuto *templum* del Foro (sullo stato di generale incertezza circa l'esistenza all'interno della città di luoghi riservati in modo permanente all'*auspicatio* dei magistrati, v. J. LINDERSKI, op. cit., 2277).

⁹²³ Varr. *D. I. L.* 6.94. Sulla definizione di *inlicium* ivi enunciata, e sul significato da attribuire all'espressione *ad magistratus conspectum*, v. *supra*, 43 s. Sotto tale aspetto, il suggesto avrebbe rivestito una funzione, diciamo così, “fanerica”, rilevante ai fini dell'*inlicium*, come piedistallo su cui il magistrato poteva risultare più facilmente avvistabile a distanza da parte dei quiriti (e questi, a loro volta, da parte del magistrato: cfr. *supra*, nt. 71).

⁹²⁴ Utilizzazione, quest'altra, di cui conservò il ricordo l'uso della parola *contio* nel significato attestato da Gell. 18.7.6 di *locum suggestumque unde verba fierent* (*supra*, nt. 888).

⁹²⁵ *Supra*, nt. 897.

A modificare però il quadro della situazione interviene, fortunatamente per noi, la notizia di un ritrovamento archeologico rimasta a lungo inedita.⁹²⁶ Si tratta dei resti di una misteriosa struttura in blocchi di tufo rosso,⁹²⁷ poggiante su una pavimentazione databile tra il 625 e il 590 a. C.⁹²⁸ e situata al limite tra il Comizio e il Foro,⁹²⁹ poco ad ovest del suggesto C.⁹³⁰

Questa costruzione, inesplicabilmente isolata sulla sella che separava le due piazze accennate, e certo più antica delle prime fasi edilizie riconosciute nell'area,⁹³¹ si presta ad un'interpretazione per noi pienamente plausibile. Potrebbe trattarsi, vogliamo dire, ed è abbastanza curioso che una tale idea non sia stata ancora proposta, del suggesto originario, verosimilmente ascrivibile all'inizio della monarchia etrusca, in seguito rimosso e funzionalmente rimpiazzato, un poco più ad est, dalla piattaforma C, per far posto,

⁹²⁶ Del ritrovamento dà notizia P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 78, nel ricostruire, sulla base del materiale e della documentazione esistenti, i risultati, completamente inediti, degli scavi condotti nel settore orientale del Comizio, tra il 1955 e il 1961, di M. Floriani Squarciapino.

⁹²⁷ L'immagine, pubblicata da P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 83 (dell'Archivio grafico della Soprintendenza Archeologica di Roma), e illustrata dall'a., op. cit., 122, mostra due filari, lunghi circa 4 metri, formati ciascuno da 8 blocchi rozzamente quadrati, con andamento reciprocamente convergente verso sud e divergente verso nord, come a formare lo spicchio superstite di una costruzione semicircolare ad armatura interna radiale.

⁹²⁸ Cfr., per la cronologia, il quadro di sintesi di P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 87, che riunisce coordinandole tra loro le sequenze stratigrafiche relative alle varie esplorazioni del Comizio, a partire dagli scavi Boni.

⁹²⁹ Considerata la sincronia tra il piano su cui sorgono i due muri di blocchi di tufo rosso e la prima pavimentazione del Foro, P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 84, prospetta la possibilità che, nel portare alla luce i resti accennati, gli scavi Floriani Squarciapino del Comizio abbiano in realtà intaccato parte della piazza del Foro nella fase arcaica. In proposito, v. A. AMMERMANN, *On the origin of the Roman Forum*, in *AJA* 94, 1990, 627 ss.

⁹³⁰ Se intendiamo bene le indicazioni di P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 85, i due muri in opera quadrata si allineano ad un livello sottostante al tratto compreso tra lo stesso suggesto C e la *Graecostasis* (suggesto E), sulla cui posizione ad ovest dei *Rostra*, v. F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 142.

⁹³¹ Così P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 78, che si dichiara propenso a darne «un'interpretazione connessa alle funzioni comiziali, sicuramente in atto nella tarda età monarchica» (op. cit., 123).

probabilmente, alla coeva piattaforma della *Graecostasis*.⁹³²

Spetta naturalmente a chi è più esperto di noi in problemi del genere giudicare quanto sia attendibile una simile proposta interpretativa. Che comunque, per il momento, a noi basta per superare la difficoltà che ci impediva prima di arrivare al punto cui volevamo arrivare: che proprio qui, cioè, in questo *templum* del Foro, menzionato spesso nelle fonti in stretta relazione con i *Rostra*, vada individuato il luogo dal quale i quiriti “andavano insieme” nel Comizio per finalità connesse con i *comitia curiata*. Dovette esser qui la sede stabile ed esclusiva di quella complessa attività rituale a noi nota attraverso la regolamentazione prevista, nei documenti trascritti da Varrone, ai fini delle riunioni dell'*exercitus centuriatus*, ma che nulla ormai impedisce di ritenere fosse già, a partire dall'età monarchica, applicata ai fini delle riunioni dell'assemblea delle curie. Fintantoché gli *auspicia* per i *comitia centuriata* vi si continuarono a trarre come per i *curiata*, può immaginarsi che la serie di atti coordinati alla preliminare *auspicatio* si svolgesse in questa area del Foro secondo un *iter* comune agli uni e agli altri. Solo al termine della *contio* il procedimento si differenziava: arrivati a questo punto, infatti, la massa dei partecipanti lasciava il *templum* allontanandosi dal Foro secondo due traiettorie distinte, di cui l'una li portava ad attraversare il confine della città, non essendo consentito *intra pomerium* riunire i *comitia centuriata*; l'altra, assai più breve, sfociava nel vicino *comitium*, che era così chiamato, come sappiamo, proprio perché (i quiriti) *coibant eo comitiis curiatis*.

10. Di questo passaggio collettivo dal Foro al Comizio nel quadro di un procedimento finalizzato ad una deliberazione dei *comitia curiata*, esiste una duplice testimonianza dionisiana, semicelata tra le pieghe della narrazione di fatti che immediatamente precedettero e seguirono l'istituzione del tribunato della plebe.⁹³³ Non che

⁹³² Sulla pari risalenza delle due pedane dei *Rostra* (C) e della *Graecostasis* (E), v. F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 124.

⁹³³ Dion. Hal. 6.66 e 7.17. I due passi (entrambi già richiamati *supra*, 284 e nt. 873) riguardano rispettivamente fatti del 491 e del 490 a. C., secondo la cronologia dionisiana (sulla quale, v. E. CARY, *The Roman Antiquities of Dionysius of Halicarnassus*, I, London-Cambridge Massach. 1960, XXIX ss.). Nel primo caso si tratta di far approvare al popolo, su iniziativa dei consoli, l'invio di un'ambasceria sul Monte Sacro, alla ricerca di un

l'Alicarnassese parli in modo esplicito di comizi curiati, ma non si vede di qual altra specie di comizi potrebbe trattarsi, considerata l'epoca cui si riferiscono i due passi in questione. Né, a questo proposito, è da dar peso al fatto che nel secondo testo si tratta di un'assemblea, non del popolo, ma della sola plebe, essendo noto, da una tradizione attestata da più fonti, che i primi *concilia plebis* deliberarono, appunto, raggruppati per *curiae*.⁹³⁴

Interessa piuttosto osservare che in entrambi i casi la narrazione si sofferma su una disordinata adunanza nel Foro, durante la quale la folla dei convocati riceve dei ragguagli, rispettivamente dai consoli e dai tribuni,⁹³⁵ sulla questione che saranno chiamati poi a decidere con il loro voto. Decisione che si lascia però intendere chiaramente tutt'e due le volte verrà presa, non nel Foro, bensì nel Comizio, "dov'era costume per i romani condurre a termine le assemblee":⁹³⁶ ἐνθα ἦν

accordo con la plebe, che ponga fine alla secessione e riporti in città i rivoltosi. Nel secondo, di far approvare alla plebe, su iniziativa di uno dei neoistituiti tribuni, l'introduzione di misure rafforzative dell'inviolabilità tribunitia. In tutt'e due i casi la decisione da sottoporre all'assemblea ha natura legislativa: Dionisio usa il termine νόμος sia in 6.66.4, sia, più volte, in 7.17.

⁹³⁴ Ciò è attestato da Ascon. Cic. *In Corn.*, 60 (STANGL) e Dion. Hal. 6.89.1. Tutti e due si riferiscono all'assemblea del 494 (o del 490, secondo Dionisio) a. C., che si riunì sul Monte Sacro. Nulla di inverosimile che anche l'altra assemblea, di pochissimo successiva, di cui si parla appunto in Dion. Hal. 7.17, si sia modellata sulla struttura dei comizi curiati, adottandone stavolta – visto che, a differenza della precedente, quest'altra si svolgeva a Roma – anche lo schema del procedimento topograficamente distribuito tra il Foro, sede della *contio* preliminare, e il Comizio, sede deliberativa.

⁹³⁵ Da Dion. Hal. 6.67 e 69 risulta in modo espreso che il popolo si trova ammassato nel Foro (ἐπι τὴν ἀγοράν) quando i consoli lo mettono al corrente della grave incombenza che li ha indotti a convocarlo. Altrettanto esplicita, in Dion. Hal. 7.17.2, è la localizzazione del discorso che Sicinio indirizza alla plebe stipata, appunto, nel Foro (πληρωθείσης δὲ τῆς ἀγοράς).

⁹³⁶ Dion. Hal. 6.67.2 e, con parole quasi identiche, 7.17.2. In questo luogo consuetudinariamente riservato alle assemblee deve intendersi avvenuta, nel racconto di Dion. Hal. 7.17, la votazione della plebe, nonostante l'ambiguità, al riguardo, della frase καὶ (Σικίνιος) ψήφον δίδωσι τῷ πλήθει περὶ αὐτοῦ παραχρῆμα ἐπενεγκεῖν (7.17.4). La quale non significa «and permitted the people to vote upon it immediately», come traduce E. CARY, *The Roman Antiquities*, IV, cit., 199; ciò implicherebbe infatti che la votazione avvenne nel Foro, e non nel *Volcanal*: che non si capirebbe allora a qual scopo i tribuni avrebbero occupato fin dalla notte precedente (7.17.2). Preferibile perciò, a nostro avviso, l'emendazione di Reiske, il quale legge <ἀνα> δίδωσι ed espunge ἐπενεγκεῖν, facendo acquistare alla frase il significato, "e (Sicinio) fece immediatamente distribuire le tessere per la votazione", votazione che può così ammettersi si sia realizzata poi in un altro

ἔθος αὐτοῖς τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν.⁹³⁷ A prescindere dal fatto che Dionisio, come già accennato nelle pagine precedenti,⁹³⁸ indica il Comizio con il nome greco del *Volcanal*,⁹³⁹ e senza tener conto di certe incongruità del racconto o di alcuni suoi palesi anacronismi,⁹⁴⁰ sembrerebbe proprio di veder adombrarsi nella testimonianza dello

luogo nel quale i tribuni, una volta approvata la loro proposta, sciolsero l'assemblea (7.17.6: τοῦτον τὸν νόμον ἐπιψηφίσαντες οἱ δῆμαρχοὶ διέλυσαν τὴν ἐκκλησίαν). E quest'altro luogo non può esser che il Comizio, non per nulla individuato dall'Alicarnassese come la sede tradizionale in cui i romani solevano τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν.

⁹³⁷ Diversa interpretazione di questa frase in P. CARAFA, *Il Comizio di Roma*, cit., 135, il quale sembra ravvisare una contraddizione nel fatto che Dionisio vi indichi quale sede consuetudinaria delle assemblee un luogo diverso dal Foro, ἀγορά, dove è invece ambientata nel racconto l'adunanza del popolo. L'a. supera allora la presunta difficoltà traducendo τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν con "condurre" o "gestire l'assemblea", e intendendo il pronome αὐτοῖς come riferito ai consoli. In sostanza, Dionisio alluderebbe qui ad una consuetudine (ἔθος) dei consoli di presiedere l'assemblea, che si teneva nel Foro, standosene sulla tribuna posta al di là del confine del Foro stesso. Senonché la frase in discussione ricompare in forma quasi identica in Dion. Hal. 7.17.2 (con la sola variante che a τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν è qui sostituito il verbo ἐκκλησιάζειν, da intendere secondo l'a. nel senso di "convocare l'assemblea"), dove il pronome αὐτοῖς non ad altri potrebbe riferirsi, stando all'interpretazione citata, che ai tribuni della plebe. Ed è proprio su questo punto che l'interpretazione del Carafa rivela la sua debolezza: dacché è senz'altro da escludere che Dionisio possa parlare di una preesistente abitudine di "convocare le assemblee" (ἔθος ἐκκλησιάζειν) da parte dei tribuni appena appena istituiti. Preferibile perciò, a nostro avviso, vedere in τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν e in ἐκκλησιάζειν, un riferimento all'assemblea formale rispetto alla quale l'adunanza del Foro costituiva solo la *contio* preliminare; e in αὐτοῖς un riferimento ai Romani, cui lo storico greco attribuisce, appunto, l'abitudine di formalizzare al termine del procedimento le loro assemblee in quel luogo contiguo al Foro.

⁹³⁸ *Supra*, 284 s.

⁹³⁹ Τὸ ἱερόν τοῦ Ἡφαίστου oppure τὸ Ἡφαιστεῖον.

⁹⁴⁰ Che fine fa, per esempio, la legge che in Dion. Hal. 6.66.4 i consoli dichiarano al Senato di voler proporre al popolo per dar soluzione al conflitto con i secessionisti? Di essa, nel resto della narrazione, non si trova più alcuna traccia: al popolo radunato nel Foro i consoli non proporranno poi (Dion. Hal. 6.94.4) una soluzione legislativa, ma si limiteranno a riferire la decisione del Senato e a presentare i dieci membri della delegazione incaricata di trattare con i rivoltosi. In Dion. Hal. 6.67.1, inoltre, si fa risalire all'epoca dei fatti ivi narrati il sistema di convocazione dell'assemblea del popolo per mezzo di un editto che ne fissa il giorno futuro, sistema di cui s'è già sottolineata l'ascrivibilità ad un'epoca di gran lunga posteriore (*supra*, 207 ss.). Altra inammissibile anticipazione è l'*auctoritas* del Senato in via preventiva cui sembrerebbe in Dion. Hal. 6.67.2 volersi subordinare la *rogatio* della legge menzionata in 6.66.4 (quella che poi scompare dal racconto senza lasciare traccia).

storico greco quel *coire comitiis curiatis* dal Foro nel Comizio⁹⁴¹ che dovette caratterizzare, secondo l'ipotesi esposta prima, il procedimento relativo all'assemblea delle curie.

11. Una testimonianza meno sbiadita su un'assemblea popolare tenutasi nel Comizio con preliminare *contio* nel Foro e con intermedio passaggio dei partecipanti dall'uno all'altro è offerta da un altro brano che ora esamineremo. Solo che la testimonianza stavolta riguarda inequivocabilmente una riunione dell'assemblea tributa e contrasta perciò con una certa tendenza dottrinale a presupporre che il Comizio di Roma non sia mai stato sede di alcun'altra specie di assemblea popolare al di fuori dei *comitia curiata*.⁹⁴² Eppure non si ha difficoltà talvolta ad ammettere che proprio su questi ultimi dovettero modellarsi i comizi tributi, continuando a riprodurne, al di là della differente struttura assembleare,⁹⁴³ le forme organizzative e le modalità di funzionamento anche dopo che quelli ebbero del tutto esaurito la loro importanza politica.⁹⁴⁴ Non dovrebbe apparir strano, quindi, che gli uni, come adesso si vedrà, abbiano fatto proprio e mantenuto fino ad una certa epoca⁹⁴⁵ anche l'impianto topografico degli altri. Sotto questo aspetto, anzi, il testo che stiamo per riportare può senz'altro considerarsi un'importante conferma della "generalità", nel senso a suo tempo precisato,⁹⁴⁶ di un *modus procedendi* la cui origine

⁹⁴¹ Per gli spostamenti, nel corso dell'azione, dall'uno all'altro di questi due poli, Dionisio (6.67.2 e 7.17.2) usa *παρέρχομαι* (= passo oltre, avanzo dentro), verbo contenente, si direbbe, l'allusione ad un confine da varcare per passare dall'uno all'altro.

⁹⁴² Da tener presente, al riguardo, la giusta osservazione di TH. MOMMSEN, *Die Sonderversammlungen der Plebs*, cit., 192 nt. 26: «Die Zeugnisse, welche das *comitium* mit den *comitia curiata* zusammenbringen, sind alle... etymologischer Art, und schon darum keineswegs ausreichend, um zu beweisen,... daß die Tribusversammlung davon aus geschlossen war».

⁹⁴³ Differente struttura, per cui, com'è risaputo, si votava *ex generibus hominum* ovvero *ex regionibus et locis*, secondo che si trattasse di comizi curiati o tributi (Gell. 15.27.5, su cui v. già *supra*, nt. 491).

⁹⁴⁴ Cfr., ad es., a proposito dell'ipotizzabile comunanza del sistema di voto o, più in generale, della similarità di procedura, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 397 e 411 nt. 7; G.W. BOTSFORD, *The Roman assemblies*, cit., 468; P. FRACCARO, *La procedura del voto nei comizi tributi romani*, in *Opuscula*, II, cit., 235; L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 4 e 145 nt. 40.

⁹⁴⁵ Fino a quale epoca, si vedrà dai testi che verranno presi in considerazione nel prossimo paragrafo.

⁹⁴⁶ *Supra*, 260 s.

sembra coincidere con quella stessa delle assemblee popolari a Roma.

Si tratta di un brano di Macrobio,⁹⁴⁷ così noto agli studiosi che quasi sorprende possa ancora rivelare qualcosa di nuovo.

Durante una conversazione sulle varietà di pesci di cui si andava ghiotti in età repubblicana, uno dei personaggi dei *Saturnaliorum Convivia*, essendo caduto il discorso su una specie di particolare pregio,⁹⁴⁸ ne trae spunto per una citazione che a suo dire si presta bene ad illustrare, non solo la predilezione dei Romani per quel tipo di pesce,⁹⁴⁹ ma anche le dissolute abitudini di vita diffuse all'epoca accennata.⁹⁵⁰ La citazione – si cura di premettere il nostro personaggio – consiste in un frammento della *suasio* pronunciata da *C. Titius*⁹⁵¹ a sostegno della *lex Fannia*,⁹⁵² e descrive un gruppetto di buontemponi

⁹⁴⁷ *Sat.* 3.16.15, su cui ampiamente, da ultimo, B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano. La menzione del meridies in XII tab. 1.6-9*, in *Scritti giuridici*, III, cit., 131 ss.

⁹⁴⁸ Si tratta del *tiberinus lupus*, tenuto allora in grandissimo pregio – dice il nostro convitato in *Sat.* 3.16.13 – tra tutti i pesci del Tevere (come aveva detto già una prima volta nel precedente § 11), soprattutto quello *inter duos pontes captus*, la cui prelibatezza – aggiungerà in seguito (§ 17) – non era ignota a Lucilio, che lo colloca tra le ghiottonerie figuranti in alcuni suoi versi (citati dallo stesso commensale nel § 18 = *Luc. Sat. fr.* 388, vv. 602-604 [TERZAGHI]). Di questo pesce tiberino “pescato tra i due ponti” parlano anche *Hor. Sat.* 2.2.31, *Plin. Nat. Hist.* 9.169; *Colum.* 8.16.

⁹⁴⁹ In effetti, è proprio il *lupus tiberinus* l'elemento di questa conversazione che più direttamente la collega al contenuto del brano citato subito dopo. Il cui tratto finale (riportato *infra*, nt. 960) si conclude infatti con la becera battuta di un giudice crapulone che vagheggia, nel bel mezzo del giudizio, il gusto sopraffino del suddetto pesce “catturato tra i due ponti”. Appare dunque inspiegabilmente poco clemente il giudizio di F. DE MARTINO, “*Litem suam facere*”, in *BIDR* 91, 1988, 5, secondo cui la satira sui giudici sarebbe un «tema che nel contesto dedicato ai pesci più pregiati c'entra come il cavolo a merenda».

⁹⁵⁰ *Sat.* 3.16.14: *Cuius (scil. C. Titii) verba ideo pono quia non solum de lupo inter duos pontes capto erunt testimonio, sed etiam mores quibus plerique tunc vivebant facile publicabunt.*

⁹⁵¹ Sul quale basterà per il momento rinviare a F. MÜNZER, v. *Titius*.7, in *PWVI* A.2, Stuttgart 1937, 1555 s. Alla stessa orazione di C. Tizio aveva fatto riferimento prima (*Sat.* 3.13.13), per una citazione non testuale, un altro personaggio dell'opera di Macrobio.

⁹⁵² I dati essenziali sulla *lex Fannia cibaria* in G. ROTONDI, *Leges publicae*, cit., 287 s. Sulla sua incidenza nel contesto economico-sociale dell'epoca in cui venne emanata, v. E. BALTRUSCH, *Regimen morum. Die Reglementierung der Privatlebens des Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München 1989, 81 ss. Sulla *lex Fannia* la conversazione dei *Saturnaliorum Convivia* tornerà in 3.17.3-5, in tema di legislazione suntuaria d'epoca repubblicana.

che si danno convegno nel Foro per l'espletamento di non meglio identificate funzioni giudiziarie, cui sembra invero si addica assai poco il loro comune stato di ebrietà.⁹⁵³ Seguono quindi, apparentemente riprodotti con un buon grado di fedeltà, i *verba* di C. Tizio:⁹⁵⁴

Macr. *Sat.* 3.16.15 «*Ludunt alea studiose, delibuti unguentis, scortis stipati. Ubi horae decem sunt, iubent puerum vocari ut comitium eat percontatum quid in foro gestum sit, qui suaserint, qui dissuaserint, quot tribus iusserint, quot vetuerint. Inde ad comitium vadunt ne litem suam faciant. Dum eunt, nulla est in angiporto anphora quam non impleant, quippe qui vesicam plenam vini habeant*».

Nel poco dignitoso comportamento della comitiva qui rappresentata, l'oratore, *suasor* di una proposta di legge suntuaria, vuol evidentemente fustigare un certo stile di vita dissipato e scialacquatore⁹⁵⁵ che la legge mirava, appunto, a reprimere. La scenetta, ambientata nel Foro,⁹⁵⁶ raffigura all'inizio i componenti della combriccola mentre se ne stanno, ben impomatati e in strusciante compagnia di donnine allegre, fervorosamente intenti a giocare ai dadi.⁹⁵⁷ Arrivati

⁹⁵³ *Sat.* 3.16.14: *Describens (scil. C. Titius) enim homines prodigos in forum ad iudicandum ebrios commeantes, quaeque soleant inter se sermocinari, sic ait.* Per il tipo di contesto processuale in cui più probabilmente si prestano ad esser inquadrate le funzioni giudicanti che questi *homines prodigi* sono venuti ad esercitare, v. *infra*, nt. 960.

⁹⁵⁴ Pare anche a noi significativo, sotto quest'aspetto, che la citazione sia introdotta con le parole *sic ait* (3.16.14) e si chiuda con *Haec Titius* (3.16.17): così, B. ALBANESE, *La menzione del meridiem*, cit., 133 s. e ntt. 6-9, che ritiene a ragione da non escludere una possibile utilizzazione da parte di Macrobio di qualche fonte erudita di discreta risalenza, con molta probabilità Sommanico Serano, che a sua volta citava testualmente l'oratore repubblicano.

⁹⁵⁵ Secondo P. FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi*, in *Studi storici per l'antichità classica* N.S. 1, 1913, 128, non sarebbe un caso che l'oratore, il cui nome ne denuncia l'appartenenza all'ordine equestre, scelga giusto dei giudici, notoriamente selezionati tra i membri dell'ordine senatorio, come campioni di un siffatto stile di vita: in ciò, scrive l'a., potrebbe vedersi un preannuncio dell'antagonismo tra cavalieri e senatori che si sarebbe sviluppato in età gracciana.

⁹⁵⁶ Il Foro, vale la pena di sottolineare, è menzionato espressamente in 3.16.14 (*supra*, nt. 953): *homines prodigos in forum... commeantes*.

⁹⁵⁷ Il gioco dell'*alea* è tanto più riprovevole per dei giudici in quanto vietato dall'ordinamento: v., ad es., Plaut. *Mil. gl.* 164; Hor. *Carm.* 3.24.58; Ov. *Trist.* 2.471-472; Cic. *Phil.* 2.23.56; Paul. D. 11.5.2.1. Sulle varie specie di gioco d'azzardo, v. J. MARQUARDT, *La vie privée des Romains*, II, tr. V. HENRY, Paris 1892, 524 ss.

all'ora decima fanno chiamare un servo e lo mandano nel Comizio ad informarsi chi, e da che parte, sia intervenuto nel dibattito del Foro, quante tribù abbiano votato a favore e quante contro. Quindi, in base, deve supporre, alle notizie portate dal servo, si decidono ad avviarsi⁹⁵⁸ verso il Comizio, per non incorrere nel *litem suam facere*,⁹⁵⁹ e non c'è ancora nei recessi lungo il cammino che non si riveli utile al loro bisogno di alleggerire il peso della vescica.

Non meno indecorosa appare poi, nella parte restante della citazione, la condotta di questi personaggi durante il giudizio cui daranno corso appena giunti nel Comizio. Descrizione esilarante e degna dei migliori comici latini, che dobbiamo però tralasciare,⁹⁶⁰ es-

⁹⁵⁸ Anche se manca nel testo un'esplicita indicazione al riguardo, dobbiamo intendere che i mandanti del servo ne abbiano atteso il ritorno dal Comizio, e solo le informazioni da lui riportate li abbiano deciso ad avviarsi verso quel luogo. *Vadunt* infatti è qualcosa di più di *eunt* (che è usato subito dopo: *Dum eunt...*); oltre al semplice "andare", quel verbo esprime anche l'idea di una risolutezza derivante, appunto, da una decisione di andare: una decisione, può immaginarsi nel nostro caso, imposta ai degni amici del gruppetto dalla notizia che il Comizio si sta sgombrando, o è già sgombrato, essendo finite le votazioni, ed è perciò sfumato il pretesto per continuare a trastullarsi nel Foro con il gioco dei dadi, e cioè di dover aspettare la fine dell'assemblea per potere, nel Comizio, esercitare indisturbati le loro mansioni giudicanti: e così, controvolgia e magari sbuffando, si strappano al loro ozioso passatempo e *inde ad comitium vadunt*.

⁹⁵⁹ È proprio questa menzione del *litem suam facere* l'elemento che più d'ogni altro ha attirato l'interesse della dottrina sul testo in esame. V., tra altri, J.M. KELLY, *Roman litigation*, Oxford 1966, 106 s.; A. D'ORS, "*Litem suam facere*", in SDHI 48, 1982, 372; T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitas*, Madrid 1990, 48 e 54; F. LAMBERTI, *Riflessioni in tema di «litem suam facere»*, in Labeo 36, 1990, 234 ss.; F. DE MARTINO, "*Litem suam facere*", cit., 1 ss.; A. BURDESE, *Sulla responsabilità del «iudex privatus» nel processo formulare*, in *Diritto e processo nell'esperienza romana*. Atti del Seminario Torinese (4-5 dicembre 1991) in memoria di G. Provera, Napoli 1994, 158 s.

⁹⁶⁰ Non senza riportarla qui in nota a completamento del quadro: *Sat. 3.16.16 Veniunt in comitium, tristes iubent dicere. Quorum negotium est narrant, iudex testes poscit, ipsus it minctum. Ubi redit, ait se omnia audivisse, tabulas poscit, litteras inspicit: vix prae vino sustinet palpebras. Eunt in consilium. Ibi haec oratio: "Quid mihi negotii est cum istis nugatoribus? quin potius potamus mulsum mixtum vino Graeco, edimus turdum pinguem bonunque piscem, lupum germanum qui inter duos pontes captus fuit?".* Mescolati a particolari di irresistibile comicità, si intravedono qui i tratti di un ben riconoscibile contesto procedurale. Viene a chiarirsi, intanto, che tra i componenti del gruppo è uno solamente ad esercitare una vera e propria funzione giudicante (*iudex testes poscit... tabulas poscit, litteras inspicit*), mentre gli altri sono solo, a quanto pare, i membri del suo *consilium* (*Eunt in consilium*). Il che esclude senz'altro che possa qui vedersi un riferimento all'attività di un collegio centumvirale, secondo l'ipotesi di J.M. KELLY, *Studies in the Civil Judicature of the Roman Republic*, Oxford 1976, 16, 106 s. Si tratta

sendo tutti racchiusi nel tratto già riportato gli elementi del caso che più interessano ai nostri fini. Importante, tra questi, un dato temporale ben preciso: il servo vien fatto chiamare *Ubi decem horae sunt*.⁹⁶¹ A quest'ora, il pomeriggio volge ormai al tramonto;⁹⁶² si pro-

invece, con ogni evidenza, di un più consueto *iudex unus* operante, con il suo *consilium*, nel quadro di un processo, o *per formulas* (così, tra altri, J. PARTSCH, *Die Schriffformel im römischen Provinzialprozesse*, Breslau 1905, 15), ovvero *per legis actiones*, come anche a noi pare più probabile per le ragioni addotte da M. LEMOSSE, *Cognitio. Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès civil antique*, Paris 1944, 167 ss., e B. ALBANESE, *La menzione del meridiem*, cit., 136 s.: per esempio, l'inevitabile riferimento al decemvirale *causam coiciunto* (XII tab. 1.7) che entrambi questi autori ravvisano nella *narratio* delle parti in causa (*quorum negotium est narranti*).

⁹⁶¹ Indicazione temporale cui non corrisponde nel nostro sistema cronometrico un orario determinato, essendo, com'è notissimo (cfr. J. MARQUARDT, *La vie privée des Romains*, I, tr. V. HENRY, Paris 1893, 301 ss.), la suddivisione del giorno dei Romani dipendente dalla luce solare e quindi dal variare delle stagioni. *Decem horae* significa comunque "due ore prima del tramonto" (dacché il *solis occasus* segna, quasi superfluo ricordarlo, la fine della dodicesima e ultima ora del giorno). Un calcolo più preciso in P. PETOT, *Le défaut in iudicio dans la procédure ordinaire romaine*, Paris 1912, 27 nt. 1, che fa corrispondere l'*hora decima* alle h. 17.2 in estate e 14.58 in inverno (ma sarebbe forse più esatto dire che essa cade, durante il volger dell'anno, nell'arco di tempo compreso tra questi due estremi). Secondo questo autore, op. cit., 26 ss., il passo di Macrobio in esame proverebbe che nell'epoca in cui fu pronunciata la *suasio* di C. Tizio, il termine a partire dal quale l'organo giudicante, in caso di contumacia di una delle parti, doveva *praesenti litem addicere*, non era più il *meridiem*, come previsto da XII tab. 1.8, bensì, per l'appunto, l'*hora decima*.

⁹⁶² È merito di B. ALBANESE, *La menzione del meridiem*, cit., 140 ss., l'aver messo in relazione il passo di Macrobio con il noto e discusso Plin. *Nat. Hist.* 7.60.212 (riportato *supra*, nt. 880). In contrasto con la tradizione generalmente accolta di XII tab. 1.7 (... *ante meridiem causam coiciunto*) e 1.8 (*Post meridiem praesenti litem addicito*), Plinio attesta che le sole determinazioni temporali contemplate nelle XII Tavole erano l'*ortus* e l'*occasus*, mentre la menzione del *meridiem* vi fu aggiunta *post aliquot annos*: testimonianza che l'Albanese, con particolare riferimento alle osservazioni di G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, II. *La regolamentazione decemvirale*, Torino 1986, 122 ss., miranti a dimostrarne la scarsa affidabilità sul punto accennato, vede invece a ragione confermata da Macr. *Sat.* 3.16.15, passo attestante «in modo chiarissimo» che all'epoca di C. Tizio la *causae coniectio* poteva esser fatta nel tardo pomeriggio: e dal quale perciò – continua l'a. – potrebbe in teoria argomentarsi che a quell'epoca i riferimenti decemvirali al *meridiem*, o non erano ancora stati aggiunti nel testo della legge, o al contrario avevano perduto la loro originaria rilevanza normativa. Di queste due opposte possibilità – conclude l'a. – la prima, proprio perché avvalorata dalla notizia pliniana, è da ritenere preferibile all'altra che non gode invece di alcun appoggio testuale. Su questa seconda possibilità, v. M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996, 374 nt. 36, che sembra incline a non escluderla, in base, non solo a Macr. *Sat.* 3.16.15, ma anche a Cic. *Ver.* 2.2.41. In questo testo ciceroniano si fa, in effetti, esplicito riferimento all'*hora decima* come limite oltre il quale il giudice è tenuto a *de absente secundum praesentem iudicare*; ma

fila perciò per questi individui venuti nel Foro *ad iudicandum*,⁹⁶³ il rischio di non poter assolvere i loro doveri entro l'ultimo tempo utile fissato dalla legge proprio in coincidenza⁹⁶⁴ del *solis occasus*,⁹⁶⁵ inadempimento, questo, che integrerebbe a quanto è dato capire gli estremi del *litem suam facere*, evocato, appunto, nel brano. Vediamo però che, invece di affrettarsi immediatamente verso il luogo del giudizio, essi vi mandano un servo a raccogliere determinate informazioni, e sono proprio le circostanze su cui il servo è incaricato di indagare a rivelare che in quel luogo si sta svolgendo, o si è appena conclusa, un'assemblea delle tribù.⁹⁶⁶

Il luogo di cui parliamo è individuato nel brano senza possibilità di equivoci. È in direzione del Comizio, infatti, che essi si avviano dopo aver dato l'incarico al servo (e presumibilmente aspettato il suo ritorno): *Inde ad comitium vadunt*. Ed è al loro arrivo nel Comizio, poi, che cominceranno sussiegosamente ad esercitare le loro funzioni giudicanti:⁹⁶⁷ *Veniunt in comitium, tristes*⁹⁶⁸ *iubent dicere*. Ancora nel

potrebbe trattarsi di una innovazione editale dello stesso Verre (di un *institutum suum*, come si legge nel passo).

⁹⁶³ *Sat.* 3.16.14 (riportato *supra*, nt. 953).

⁹⁶⁴ Coincidenza che si mantenne rigorosamente, come previsto dalle XII Tavole, fino all'intervento di un plebiscito di età non precisabile, concernente l'esercizio della *iurisdictio* del pretore, che autorizzò questo magistrato ad ordinare la proclamazione della *suprema* anche in un momento successivo al tramonto del sole. Su questa poco nota innovazione dovuta all'iniziativa del tribuno M. Pletorio, secondo la notizia di *Cens. De die nat.* 24.3, v. B. ALBANESE, "Suprema" e "sol occasus" in *XII tab. 1.9* e nella *Lex Plaetoria de praetore urbano*, cit., 349 ss.

⁹⁶⁵ XII tab. 1.9... *solis occasus suprema tempestas esto*.

⁹⁶⁶ Emblematico della generale tendenza degli studiosi a prestare scarsissima attenzione a quest'assemblea che così nitidamente si profila sullo sfondo della scena è il modo in cui essa appare velata, e come ridotta a semplice oggetto dell'oziosa curiosità degli attori di primo piano, nella spigliata traduzione del passo offerta da TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, II⁸, Berlin 1888, 404 s.

⁹⁶⁷ Ciò non è in contraddizione con il fatto che in *Sat.* 3.16.14 si parli di *homines prodigi* i quali si danno convegno *in forum ad iudicandum*: il Foro è sì il luogo dove si danno convegno, ma è il Comizio la meta verso cui sono diretti *ad iudicandum*, come risulta, appunto, in modo inequivocabile da *Sat.* 3.16.15-16. Testo che si suole infatti utilizzare in dottrina – insieme a *Cic. Brut.* 84.289 – come sicura testimonianza dell'adibizione del Comizio quale sede di attività processuale nella fase *apud iudicem*: cfr., tra altri, M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., 51 nt. 49; J.M. KELLY, *Studies in the Civil Judicature*, cit., 104 ss.; G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, II, cit., 95.

⁹⁶⁸ Su *tristes*, v. le fini osservazioni di B. ALBANESE, *La menzione del merities*, cit., 135 nt. 10.

Comizio, inoltre, viene inviato il servo ad investigare sull'andamento delle votazioni: *iubent puerum vocari ut comitium eat percontatum... quot tribus iusserint, quot vetuerint*. Il che non avrebbe senso ovviamente se non sul presupposto che le tribù stanno votando, o hanno appena finito di votare,⁹⁶⁹ nello stesso luogo verso cui si dirigono, *ad iudicandum*, questi gaudenti dalle abitudini così poco raffinate:⁹⁷⁰ cioè, per l'appunto, il Comizio.⁹⁷¹

⁹⁶⁹ Così com'è formulata (*quot... quot...*), la proposizione interrogativa implica ugualmente entrambe queste due possibilità. In sostanza, i nostri perditempo hanno calcolato in base all'orario (*ubi decem horae sunt*) che l'assemblea dev'esser finita o prossima alla fine, e mandano il servo a vedere a che punto si è con le votazioni.

⁹⁷⁰ Di diverso parere P. FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi*, cit., 129 nt. 4, per il quale C. Tizio collocherebbe l'assemblea delle tribù nel Foro, e non nel Comizio. Non sfugge tuttavia all'illustre studioso la necessità di spiegare perché allora il *puer* venga mandato nel Comizio ad informarsi sull'esito delle votazioni. La spiegazione è che il *comitium* «rimase sempre il centro ufficiale della vita politica e il luogo di riunione degli uomini di Stato con la curia, la basilica, *etc.*, e quindi il luogo più adatto per attingere informazioni». Facile però obiettare che non può esser certo un umile servo ad attingere informazioni da così autorevoli fonti. Da lui, è preferibile pensare perciò, i suoi mandanti si aspettano di ricevere notizie su ciò che egli ha potuto direttamente vedere e sentire nel Comizio dove l'assemblea, per l'appunto, è ancora in corso, o appena terminata.

⁹⁷¹ Sotto quest'aspetto il passo di Macrobio non fa che confermare quanto era già noto da Varr. *D. l. l. 5.155* (*supra*, 281) sulla doppia attitudine del Comizio ad esser sede tanto di attività comiziale, tanto processuale. Non toglie nulla al valore di tale accostamento il fatto che Varrone parli lì di *comitia curiata*, mentre qui si tratta di *comitia tributa*: la differenza dimostra semmai che quella doppia attitudine si mantenne quando l'utilizzazione del Comizio venne estesa all'assemblea delle tribù. Vi è poi da rilevare un altro aspetto della testimonianza di Macrobio. Da essa risulta che il processo in cui sono impegnati i protagonisti del caso in discussione si svolge non solo nello stesso luogo dell'assemblea popolare, ma anche nello stesso giorno; coincidenza temporale che a sua volta conferma quanto era già noto sulla duplice idoneità dei *dies comitiales* (tra i quali rientra senza dubbio quello della vicenda descritta da C. Tizio: cfr., ad es., Varr. *D. l. l. 6.29*) sia all'*agere cum populo*, sia al *lege agere*: Macr. *Sat. 1.16.14* ...*comitialibus utrumque potest*; v. anche *CIL I.1²*, 290 (sui *dies comitiales* come categoria venutasi ad individuare in seno a quella più antica dei *dies fasti*, v. per tutti A. KIRSOPP MICHELS, *The calendar of the Roman Republic*, cit., 52 ss., 94 ss.). Sicché si è portati a supporre che se questi giudici non si fossero attardati tanto a lungo nel Foro e avessero raggiunto più presto il Comizio, si sarebbe lì verificata quella «factische Collision der Rechtspflege und der Volkabstimmung» di cui TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 372, ipotizza per l'epoca antica il possibile configurarsi a causa della riconosciuta liceità dell'una nello stesso luogo e negli stessi giorni dell'altra. In quest'ottica, si potrebbe supporre che proprio allo scopo di evitare una tale collisione – e non perché balordamente assorbiti dal gioco dei dadi –, i giudici abbiano atteso che si facessero le *decem horae*: a suggerire una simile interpretazione (alla luce della quale i giudici berteggiati da C. Tizio sarebbero certo da considerare un pò meno *débauchés* di quanto ci siano apparsi finora), è J. PAOLI,

Prima ancora, però, che sull'andamento delle votazioni, il servo deve informarsi su *quid in foro gestum sit, qui suaserint, qui dissuaserint*: chiedere, cioè, come sia andato nel Foro il precedente dibattito tra sostenitori e avversari della proposta di legge che, come può arguirsi dalle parole appena citate,⁹⁷² costituisce l'oggetto su cui stanno votando, o hanno appena finito di votare, le tribù nel Comizio.⁹⁷³ Precedente dibattito che deve per altro presupporci concluso già da qualche ora al momento dell'entrata in scena dei personaggi della parodia; altrimenti non si spiegherebbe la loro mancanza di notizie sul cimento oratorio svoltosi nello stesso luogo nel quale li abbiamo visti, all'inizio, concentrati nella partita a dadi.

Viene così a delinarsi chiaramente, nell'incarico investigativo dato al servo, una testimonianza che finora era sfuggita completamente all'attenzione degli studiosi, e della cui attendibilità non si ha, crediamo, la minima ragione di dubitare. Se la *suasio* di C. Tizio rispecchia, com'è da supporre, la realtà vigente nell'epoca in cui fu pronunciata, allora essa ci mostra che nell'epoca ora detta il Comizio

La notion de temps faste, cit., 147 nt. 2, nell'ambito di una concezione per cui «La notion du jour comitial est essentiellement fondée sur la priorité des affaires publiques sur celles des particuliers» (*loc. cit.*, nt. 7). Dovrebbe insomma pensarsi ad un principio generale secondo cui, qualora in un *dies comitalis* sia fissata un'assemblea popolare, questa esclude per tutto il tempo del suo svolgimento l'esercizio della *iurisdictio* e della connessa *iudicatio*: di modo che, se un processo privato deve improrogabilmente celebrarsi in quello stesso giorno, la sua durata sarà necessariamente limitata alle poche ore comprese tra lo scioglimento dell'assemblea e il tramonto del sole. Curioso che il Paoli collochi nel Foro le due specie di attività in potenziale conflitto tra loro, cioè le votazioni delle tribù e il processo in cui sono chiamati ad intervenire i giudici di Macr. *Sat.* 3.16.15, senza tener conto minimamente degli espliciti riferimenti al Comizio contenuti in questo testo.

⁹⁷² *Suadere* e *dissuadere*, com'è risaputo, indicano tipicamente le orazioni pronunciate *in contione* a favore o contro una proposta di legge che sarà poi sottoposta al voto popolare. Sul punto v. già *supra*, nt. 603.

⁹⁷³ Insostenibile l'opinione di L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 130 nt. 28 secondo cui nel testo di cui ci stiamo occupando il termine *comitium* andrebbe inteso nel significato di *forum*. È vero che in altre fonti il Comizio deve sicuramente considerarsi ricompreso nell'ambito di riferimento del termine *forum* (cfr. TH. MOMMSEN, *De comitio Romano*, cit., 1, su cui v. *supra*, nt. 881), non però in questo testo, dove tra i due luoghi così denominati c'è di mezzo la distanza che la ciondolante comitiva si decide infine a percorrere al richiamo del dovere. Distanza, tra l'altro, messa qui in particolare risalto dalle soste intermedie presso le anfore incontrate lungo il tragitto.

era utilizzato come sede di assemblee deliberative delle tribù,⁹⁷⁴ e che tali assemblee erano immediatamente precedute, nel Foro, da *contiones*,⁹⁷⁵ al termine delle quali è ovvio immaginare dovesse verificarsi, per ordine del magistrato, un trasferimento della moltitudine dei partecipanti dal Foro stesso nel Comizio.

Sull'epoca di cui parliamo, non vi è accordo tra gli studiosi,⁹⁷⁶ le cui opinioni oscillano tra il 161 a. C., data sicuramente attestata della *lex Fannia*,⁹⁷⁷ e il periodo compreso tra il 130 e il 90 a. C., nel quale sarebbe da collocare, stando ad una discussa interpretazione di Cic. *Brut.* 45.167,⁹⁷⁸ l'attività oratoria di C. Tizio.⁹⁷⁹ Decisivo, a nostro

⁹⁷⁴ Con ciò non si vuol certo dire che, finché vi si tennero riunioni dell'assemblea delle tribù, il Comizio ne fu la sede esclusiva, come dovette esserlo, secondo una parte della dottrina (v. *supra*, nt. 867), per le riunioni delle curie. Su altri siti, urbani ed extraurbani, indicati nelle fonti come luoghi di svolgimento dei *comitia tributa*, v. per tutti L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 34 ss.

⁹⁷⁵ Un analogo schema d'azione, con lo stesso impianto topografico (*contio* nel Foro e assemblea delle tribù nel Comizio), si ricaverebbe, secondo M. HUMM, *Le Comitium du Forum Romain*, cit., 642, da un episodio liviano riguardante la contesa sorta nel 295 a. C. tra i due consoli in carica per il comando della provincia d'Etruria. Per comporre il dissidio, si decise in quell'occasione di ricorrere alla volontà del popolo e i due consoli si affrontarono *in contione* (Liv. 10.24.4), ciascuno perorando pubblicamente la propria causa. L'ultimo a prender la parola fu Q. Fabio, intenzionato a sfruttare a proprio favore il contenuto di una missiva che gli aveva mandato dall'Etruria il pretore Appio Claudio: Liv. 10.24.18 *Fabius nihil aliud precatus populum Romanum quam ut, priusquam intro vocarentur ad suffragium tribus, Ap. Claudii praetoris allatas ex Etruria litteras audirent, comitio abiit*. Ora, per intendere, come vorrebbe l'a., che nel caso qui ricordato la deliberazione delle tribù ebbe luogo nel Comizio subito dopo la *contio* svoltasi nel Foro – del quale, per inciso, manca nel testo ogni menzione –, occorrerebbe tradurre le parole finali *comitio abiit* nel senso "(Q. Fabio) si diresse nel Comizio". Traduzione grammaticalmente impossibile, come fa notare L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 130 nt. 27, che preferisce a ragione la lezione di alcuni manoscritti, *comitia habuit*. Quanto all'uso liviano dell'espressione *intro vocare*, in cui per l'a. sarebbe da scorgere (nt. 50) un inequivocabile riferimento all'ingresso dei votanti «à l'intérieur du Comitium», si vedano, in contrario, le osservazioni di TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 399 nt. 1, e le fonti ivi richiamate.

⁹⁷⁶ Un quadro sintetico del dibattito in H. MALCOVATI, *Oratorum Romanorum Fragmenta*, I³, Torino 1953, 201 ss.

⁹⁷⁷ Macr. *Sat.* 3.17.3: *Fannia lex data est anno post Romam conditam, secundum Gellii opinionem, quingentesimo octogesimo octavo* (cfr. Gell. 2.24.2-7); e Plin. *Nat. Hist.* 10.50.139: ... *undecim annis ante tertium Punicum bellum*.

⁹⁷⁸ Questa datazione più bassa, per la quale si è invocato, oltre al testo ciceroniano, anche Front. *Ad M. Caes.* 1.7.4, è confutata con argomenti persuasivi da B. ALBANESE, *La menzione del meridiem*, cit., 132 s.

⁹⁷⁹ Il quale avrebbe pronunciato la sua *suasio*, non già nel 161 a. C., per far approvare

avviso, contro questa seconda possibilità è un argomento di cui non ci risulta si siano mai avvalsi i sostenitori della prima: Il brano dell'orazione citata da Macrobio, vogliamo dire, rispecchia uno stato di cose che cessò di esistere nel 145 a. C., anno a partire dal quale il Comizio non venne più adibito a sede di assemblee legislative delle tribù.

12. Nel 145 a. C. il tribuno C. Licinio Crasso⁹⁸⁰ inaugurò la prassi di far votare il popolo riunito nel Foro anziché, come si soleva prima, nel Comizio: è questa la notizia che si ricava dalla testimonianza congiunta di due fonti autorevolissime:

Cic. *Lael.* 96.25 *atque is (scil. C. Licinius) primus instituit in forum versus agere cum populo.*

Varr. *De re rust.* 1.2.9 *C. Licinius, tribunus plebis cum esset, post reges exactos annis CCCLXV⁹⁸¹ primus populum ad leges accipiendas in septem iugera forensia e comitio eduxit.*

Tutti e due gli autori, come si può constatare, attribuiscono al tribuno un "primato", che l'uno presenta sotto l'aspetto istitutivo della nuova prassi, l'altro sotto quello eversivo della preesistente consuetudine, sicché è possibile che ciascuno preso per sé risulti a prima vista alquanto enigmatico; e che solo accostandoli tra loro⁹⁸²

la *lex Fannia*, si piuttosto alcuni decenni più tardi, per opporsi ad un tentativo di abrogarla. Questa opinione sostenuta da C. CICHORIUS, *Untersuchungen zu Lucilius*, Berlin 1908, 264 ss., e accolta, fra altri, da F. MÜNZER, v. *Titius*.7, in *PWVI* A.2, cit., 1556, è respinta, nel quadro di un'ampia trattazione sull'argomento, da F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, cit., 163.

⁹⁸⁰ Su C. Licinio Crasso, v. per tutti F. MÜNZER, v. *Licinius (Crassus)*.52, in *PW XIII.2*, Stuttgart 1926, 251 s.

⁹⁸¹ Al posto di *annis* della tradizione manoscritta è forse da preferire "*anno*" (così TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 385 nt.1): "365 anni dopo la cacciata dei re" indicherebbe difatti l'anno 144 e non il 145 ("trecentosessantacinquesimo anno dopo la cacciata dei re") su cui convergono senza possibilità di errore le indicazioni cronologiche fornite da Cic. *Lael.* 25.96: *Atque, ut ad me redeam, meministi, Q. Maximo, fratre Scipionis et L. Mancino consulibus, quam popularis lex de sacerdotiis C. Licinii Crassi videbatur!... Atque id actum est praetore me quinquennio ante quam consul sum factus.*

⁹⁸² L'accostamento risale a S. V. PIGHIUS, *Annales Romanorum*, II, Antuerpiae, 1615, 463 s.

si riesca ad aver chiaro – a prescindere dalla, forse non irridimibile, oscurità dei famigerati *septem iugera forensia* di Varrone⁹⁸³ – in che

⁹⁸³ Senza contare quelle cui si accennerà *infra*, nt. 984, le spiegazioni finora avanzate per dar un senso a queste parole presuppongono generalmente che vi si debba vedere un complemento di moto a luogo, rispondente alla domanda “*quo populum (C. Licinius) e comitio eduxit?*”. Presupposto alla luce del quale i *septem iugera* acquistano invariabilmente, pur nel variare delle interpretazioni, una funzione determinativa rispetto al Foro di Roma. Si è pensato per esempio – contro ogni verosimiglianza – che tanto misurasse effettivamente la superficie della piazza (C. NICOLET, «*Confusio suffragiorum*». *A propos d'une réforme électorale de Caius Gracchus*, in *Mélanges d'Arch. et d'Hist.* 71, 1959, 199, ma v. già, in questo senso, S. V. PIGHIUS, *Annales*, II, cit., 464); oppure, che nei “sette iugeri” si adombrino in realtà le *septem tabernae* del Foro (di cui parla Liv. 26.27.2, richiamato *supra*, nt. 743), così travestite, per dir così, da Varrone per potersi meglio inserire nella sua trattazione *De re rustica* (bislacca opinione di Huschke, riportata e, stranamente, accolta da TH. MOMMSEN, *Die Sondersammlungen der Plebs*, cit., 192 nt. 28, e da H. JORDAN, *Topographie*, I.2, cit., 321 nt. 8). Altri hanno proposto di leggere *saepia* al posto di *septem*, scorgendovi il riferimento ad un'area recintata del Foro (così L. LANGE, *Röm. Alterth.*, II², cit., 335, 472, 484 e, più recentemente, F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, cit., 130 s., 158 ss., il quale collega i supposti *saepia iugera* con una serie di pozzetti scoperti su alcuni lati del Foro e a suo giudizio attestanti una delimitazione di tipo sacrale). E si è persino supposta la provenienza dell'enigmatica espressione dal discorso stesso di C. Licinio, il quale – essendo i sette iugeri una misura standard, durante la repubblica, delle distribuzioni di terra al popolo (v. *infra*, in questa stessa nota) – avrebbe con quella metafora inteso designare il Foro, mentre verso di esso indirizzava per primo la sua orazione, come comune proprietà del popolo (cfr. L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 121 nt. 28. In un'ottica apparentemente analoga, J.M. DAVID, *L'action oratoire de C. Gracchus: l'image d'un modèle*, in C. NICOLET [cur.], *Demokratia et Aristokratia. A propos de Caius Gracchus: mots grecs et réalités romaines*, Paris 1983, 105 nt. 2). Senonché, basta darsi la lieve pena di valutare il passo di Varrone in rapporto al suo contesto, per veder franare il comune presupposto delle opinioni appena riferite. A dar spunto, nel dialogo *De re rustica*, all'introduzione della notizia sul “primato” di C. Licinio è l'arrivo, durante una conversazione sugli essenziali requisiti di produttività dei terreni agricoli, di due nuovi interlocutori, di cui il Reatino – uno dei personaggi del dialogo – preannuncia, vedendoli venire, il possesso di specifiche competenze sul tema in discussione. Uno di essi – si legge verso l'inizio del brano – è C. Licinio Stolone, *cuius maiores de modo agri legem tulerunt*. Il che dovrebbe spiegare la sua vantata qualità di intenditore in materia agricola, che Varrone sembra appunto attribuirgli in base alla discendenza da siffatti *maiores*. Tra questi viene ricordato, oltre al latore della famosa legge del 367 a. C., *quae vetat plus D iugera habere civem Romanum*, anche il nostro C. Licinio, che nel 365° anno dalla cacciata dei re per primo condusse il popolo fuori dal Comizio a “ricevere” le leggi *in septem iugera forensia*. C'è qui, come si vede, il riferimento inequivocabile ad una *lex agraria* di cui fu latore il tribuno nel 145 a. C., più precisamente ad una *lex de modo agri*. È ovvio allora pensare che, come la misura di 500 iugeri indica senza dubbio il *modus* fissato dalla *lex Licinia* del 367 a. C., così nei sette iugeri di cui si parla poco dopo, debba ravvisarsi quello stabilito dalla più recente *lex Licinia*. E ci aiuta a capire a quale scopo, ben diverso che dalla precedente, questa *lex*

cosa consistette l'innovazione di C. Licinio.⁹⁸⁴

stabilisse un tale *modus*, Colum. 1.3.10 ... *Liciniana illa septem iugera quae plebi tribunus viritim dividerat*. Se è vero, come a noi pare innegabile, che Columella si riferisce qui alla medesima norma (*contra*, immotivatamente, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 385 nt. 1), se ne desume che i sette iugeri di cui parla Varrone sono la misura dei lotti di terra di cui la legge del tribuno prevedeva la distribuzione viritaria al popolo. Deduzione avvalorata, per altro, dall'espressione varroniana *ad leges accipiendas*, dove *accipere* non ha (come vorrebbe L. ROSS TAYLOR, op. cit., 25) il significato tecnico di "approvare", ma contiene un'ironica allusione all'alto indice di gradimento di cui certo godeva una elargizione legislativa che il popolo era chiamato, non tanto ad "approvare" (il che era assolutamente scontato), quanto semplicemente a "ricevere", se non addirittura, in senso figurato, a "incassare" o a "riscuotere". Alla luce di tutto ciò appare evidente che le parole *in septem iugera forensia* non possono riferirsi ad un'area del Foro, né tantomeno esprimere un'idea di moto a luogo. Preferibile invece, trattandosi di un *modus agri* previsto da una legge, intenderle con riferimento all'oggetto, all'argomento su cui verteva la legge stessa: la quale, potrebbe senz'altro dirsi, era una legge "sui sette iugeri", o anche "dei sette iugeri", come traduce A. TRAGLIA nella sua edizione dell'opera varroniana (così intesa, l'espressione *in septem iugera* potrebbe rientrare tra gli usi della preposizione *in* + l'acc., che si trovano in *Th.l.L.* VII.1, s.v. *in*, raggruppati sotto la rubrica *De relatione limitatione modo*, o anche *De divisione in partes*, in questo secondo caso, considerando sottintesa l'idea della divisione attuata dalla legge, appunto, in lotti di 7 iugeri). Si inverte allora, rispetto alle interpretazioni richiamate all'inizio di questa nota, la relazione tra i sette iugeri e il Foro: non sono gli uni a determinare, o circoscrivere l'altro, ma, al contrario, è l'aggettivo *forensia* ad aggiungere qualcosa ai sette iugeri, qualcosa avente a che fare con il "primato" di C. Licinio. Il tribuno, infatti, è stato il primo a far votare il popolo nel Foro, sicché i sette iugeri della sua legge – così come di altre eventuali leggi successive di analogo contenuto (potrebbe spiegarsi così il plurale *ad leges accipiendas*) – si dicono *forensia* in ricordo, per l'appunto, della suddetta novità. Con molta probabilità, insomma, il rovello che tanto filo da torcere ha dato agli interpreti, non è che un gioco di parole, come se ne incontrano numerosi nelle opere di Varrone: uno, per esempio, nel passo, quasi contiguo a quello fin qui considerato (*De r. r.* 1.2.11), dove il Reatino si diverte con il doppio uso della parola *ovum* in relazione con i *ludi circenses* e con le abitudini alimentari romane.

⁹⁸⁴ Appare da scartare, per esempio, una vecchia interpretazione (A. Popma), proposta appunto senza l'illuminante ausilio dell'accostamento di cui parliamo nel testo, secondo la quale il primato di C. Licinio consisterebbe nell'essersi egli servito di una legge come strumento d'attuazione della tradizionale assegnazione al popolo di sette iugeri a testa, che fino ad allora era stata attuata invece per mezzo di senatoconsulti (v. per tali SSCC, Liv. 5.31.8; Plin. *Nat. Hist.* 18.18; Val. Max. 4.3.5). Per cui, nell'espressione varroniana *in septem iugera forensia*, quest'ultimo aggettivo alluderebbe alla natura legislativa di tale concessione, essendo le leggi solitamente votate nel Foro. Questa spiegazione che troviamo riportata in I.M. GESNERUS, *Scriptores rei rusticae*, I, Lipsiae, 1773, 152, non riesce però, in ciò rivelando la sua debolezza, a conciliarsi in modo plausibile con le parole *e comitio eduxit*. Né si vede quale contributo arrechi alla comprensione del passo del *De re rustica* la correzione di *forensia* in *forensi* (da accordare con *comitio* = il comizio tenuto nel Foro in opposizione a quello tenuto nel campo Marzio), prospettata dallo

La quale innovazione si trova pure richiamata, stavolta al completo di tutt'e due i profili accennati, in Plut. *C. Gracc.* 5.4,⁹⁸⁵ dove però essa viene attribuita, certo erroneamente, al più giovane dei Gracchi.⁹⁸⁶ Questi – scrive Plutarco –, nel presentare al popolo una sua proposta di legge,⁹⁸⁷ volle, in aperta sfida al potere del Senato che quella legge mirava appunto ad abbattere, parlare all'assemblea rivolgendosi verso il Foro e non, come s'era fatto fino ad allora, verso la Curia e il Comizio.

Al di là, comunque dell'errata identificazione dell'agente e dell'opinabile lettura in chiave politico-rivoluzionaria dell'azione,⁹⁸⁸

stesso GESNERUS, *loc. cit.*, e ripresa ultimamente da A. TRAGLIA nella cit. ed. dell'opera varroniana.

⁹⁸⁵ Τοῦτον τὸν νόμον εισφέρων τὰ τᾶλλα λέγεται σπουδάσαι διαφερόντως, καὶ τῶν πρὸ αὐτοῦ πάντων δημαγωγῶν πρὸς τὴν σύγκλητον ἀφορῶντων καὶ τὸ καλούμενον κομίτιον, πρῶτος τότε στραφεὶς ἔξω πρὸς τὴν ἀγορὰν δημηγορῆσαι, καὶ τὸ λοιπὸν οὕτω ποιεῖν ἔξ ἐκείνου, μικρὰ παρεγκλίσει καὶ μεταθέσει σχήματος μέγα πρᾶγμα κινήσας, καὶ μετενεγκῶν τρόπον τινὰ τὴν πολιτείαν ἐκ τῆς ἀριστοκρατίας εἰς τὴν δημοκρατίαν, ὡς τῶν πολλῶν δέον, οὐ τῆς βουλῆς, στοχάζεσθαι τοὺς λέγοντας.

⁹⁸⁶ Il quale risulta, tra l'altro, preceduto in tale pratica dallo stesso fratello Tiberio, di cui App. *B. C.* 1.12 riferisce che presentò delle rogazioni legislative nel Foro.

⁹⁸⁷ Si tratta della legge giudiziaria, quinta ed ultima nell'elenco di quelle che, secondo Plut. *C. Gracc.* 5.1, il tribuno presentò allo specifico scopo di favorire il popolo e sminuire il potere del Senato. Duplice obiettivo che la legge in questione mirava a realizzare modificando la composizione delle corti giudicanti, fino ad allora monopolizzate dai senatori. Sulla portata di questa riforma e sulla duplice versione che ne danno le fonti, v. E. GABBA, *Appiani Bellorum civilium liber primus*², Firenze 1967, 338 ss., 444 s. Risulta chiaramente dal testo di Plutarco che proprio nel presentare la suddetta legge (τοῦτον τὸν νόμον εισφέρων), e quindi, al di là d'ogni dubbio, nell'atto di *agere cum populo*, il tribuno si rivolse per la prima volta in direzione del Foro. Il che smentisce l'affermazione di L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 23 s. (in ciò seguita da F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, cit., 158), secondo cui lo scrittore greco parlerebbe qui, non di un vero comizio, ma di una semplice *contio* tenuta da C. Gracco; e incorrerebbe quindi in un secondo errore nell'attribuire a quest'ultimo il primato di L. Crasso dal momento che per un tribuno della plebe era sempre stato del tutto normale tenere *contiones* rivolti verso il Foro.

⁹⁸⁸ Un'altra lettura in chiave politica dell'azione di C. Licinio è quella che si indovina alla base di una curiosa espressione usata da Lelio, nell'omonima operetta ciceroniana, subito dopo la frase da noi citata all'inizio del presente paragrafo. In questo tratto, il dialogo verte sulla *lex de sacerdotiis*, una proposta normativa con la quale, nel 145, anno della pretura di Lelio, il suddetto tribuno aveva tentato senza successo di trasformare il vigente sistema d'accesso ai sacerdoti, basato sulla *cooptatio*, sostituendovi l'elezione da parte dell'assemblea comiziale. Ed è proprio la rievocazione di questa *lex popularis*, che venne *suffragiis populi repudiata*, a dar spunto al ricordo del "primato" del tribuno: e pensare – commenta infatti Lelio – che fu proprio lui a presentare per primo una *rogatio*

Plutarco concorda con Cicerone e Varrone nell'attestare che nella seconda metà del II secolo a. C. per iniziativa di un singolo magistrato si infranse una precedente consuetudine di tenere assemblee legislative nel Comizio e si diede inizio a quella di tenerle nel Foro.⁹⁸⁹

Ora, premesso che non d'altra specie di *comitia* può trattarsi in tutt'e tre i testi se non di comizi tributivi, osserviamo che la notizia trova riscontro in altre fonti, sia per quanto riguarda lo stato di cose anteriore al 145 a. C., sia il successivo. Non è raro infatti, per periodi successivi a quell'anno, veder menzionato il Foro come sede di rogazioni legislative;⁹⁹⁰ e del resto, che proprio in questo luogo abbia finito per fissarsi tal sorta di attività comiziale è dimostrato dalla presenza nella *praescriptio* delle *leges* di una clausola stereotipa,⁹⁹¹ a noi nota da Probo, indicante per l'appunto che la legge era stata rogata *i(n) f(oro) p(ro) R(ostris)*.⁹⁹² Dall'altra parte, abbiamo visto delinearsi chiaramente, attraverso il frammento di un'orazione di *C. Titius*

rivolto verso il Foro. *Tamen* – aggiunge subito dopo – *illius vendibilem orationem religio deorum immortalium nobis defendentibus facile vincebat*. È evidente che le parole *illius vendibilem orationem* si riferiscono alla *suasio* con cui il tribuno, nel corso della *contio* preparatoria, doveva aver illustrato alla folla radunata nel Foro quali benefici avrebbe arrecato al popolo l'approvazione della legge. Con quegli allettamenti – resi vani dalla *religio deorum immortalium* attraverso la *dissuasio* pronunciata, a quanto è dato intendere, dallo stesso Helio –, il tribuno aveva in sostanza ridotto il voto popolare ad una sorta di prezzo da pagare per ottenere i vantaggi da lui messi in bella mostra come fa un venditore con le sue mercanzie. È questo, crediamo, il significato dell'aggettivo *vendibilis*, con cui si esprime, attraverso la metafora della compravendita, il giudizio, di natura politica, che Cicerone mette in bocca a Helio per stigmatizzare i metodi da lui attribuiti ai *populares*, impersonati da C. Licinio. E non è difficile rendersi conto che a legare tra loro, sotto specie, rispettivamente, di compra e di vendita, i due momenti del voto e della *suasio* è un'idea suggerita proprio dall'appena ricordata innovazione del tribuno: che in pratica aveva portato l'assemblea formale del popolo a svolgersi nello stesso luogo della *contio* preparatoria, riunendo così le due fasi del procedimento in un'unica sede, ossia il Foro, che era anche, come si sa, la sede del mercato.

⁹⁸⁹ Sulle probabili ragioni pratiche del cambiamento, v. C. NICOLET, «*Confusio suffragiorum*», cit., 183, che a ragione esclude ogni possibilità di collegamento con una riforma del sistema di votazione (op. cit., 193, 199 s.).

⁹⁹⁰ V., ad es., oltre al già richiamato App. B. C. 1.12, Plut. *Cat. min.* 27, Cic. *Cum sen. gr. eg.* 7.18, Cass. Dio. 38.6, 39.35.

⁹⁹¹ Attestata nella *Lex Quinctia de aquaeductibus: FIRA*, I², 14.2 (la cui *praescriptio* è stata già richiamata *supra*, ntt. 906 e 910).

⁹⁹² Prob. *Litt. sing.* 3.1.

conservato in Macr. *Sat.* 3.16.15,⁹⁹³ un'assemblea delle tribù in atto di votare una legge nel Comizio. E non è certo un caso che si tratti di un'orazione anteriore al 145 a. C., né che quel frammento costituisca l'unica prova diretta a noi pervenuta di un'utilizzazione del Comizio come luogo di riunioni deliberative delle tribù. È molto probabile infatti che tale unicità sia da metter in rapporto con l'avvenuto spostamento nel Foro, in seguito all'iniziativa di C. Licinio, dell'attività legislativa dei comizi tributi e con la connessa, inevitabile, rarefazione delle possibilità di imbattersi in testimonianze relative all'abitudine più antica di far loro votare le leggi nel Comizio.

Non si vedono ragioni, insomma, per non ammettere che il Comizio, sede tradizionale dell'assemblea curiata, abbia anche ospitato fino al 145 a. C. le riunioni legislative delle tribù. Vi sono elementi d'altronde, per pensare che gli stessi comizi curiati nell'ultimo periodo di esistenza abbiano esercitato nel Foro le loro residue funzioni, e non più nel Comizio. Sembrano deporre in tal senso, sia la notizia di Svetonio che l'adozione di Tiberio da parte di Augusto fu realizzata, *lege curiata*, nel Foro,⁹⁹⁴ sia la circostanza cui accenna Ovidio nei *Fasti*⁹⁹⁵ che qui, nel Foro, le *curiae* celebravano all'epoca del poeta⁹⁹⁶ i *sacra* di loro spettanza.⁹⁹⁷

Viene così in luce, notiamo per inciso, un ulteriore tratto che accomuna le vicissitudini delle due specie di assemblee popolari di cui stiamo parlando: com'è provato, in altre parole, che i comizi tributi operarono fino a C. Licinio nella medesima sede dei curiati, così sembrerebbe che anche questi al pari dei primi abbiano finito con l'abbandonare la sede originaria per trasferirsi nel Foro; e non è da escludere anzi che ciò sia proprio avvenuto al traino più o meno immediato dell'innovatrice iniziativa di C. Licinio.

⁹⁹³ *Supra*, 303.

⁹⁹⁴ Svet. *Aug.* 65, su cui v. *supra*, 284 e nt. 870.

⁹⁹⁵ Ov. *Fast.* 2.527-531: *Curio legitimus nunc Fornacalia verbis / maximus indicit nec stata sacra facit / inque foro, multa circumpendente tabella, / signatur certa curia quaeque nota; / stultaque pars populi, quae sit sua curia, nescit, / sed facit extrema sacra relata die.*

⁹⁹⁶ Si noti il *nunc* (v. 527).

⁹⁹⁷ Sui *Fornacalia*, la festa della tostatura del pane di cui parla Ovidio, v. J. G. FRAZER, *Publius Ovidius Naso. Fastorum libri sex II*, cit., 429 ss. Sul loro legame con l'organizzazione curiata, v. G. WISSOWA, *Religion und Kultus*², cit., 158 e G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., 152.

Di tale iniziativa interessa ora veder più da vicino le modalità con cui venne attuata. Secondo Cicerone il tribuno non fece altro che *agere cum populo* rivolto, o girato, verso il Foro. Tutto sta a vedere però come deve intendersi quell'*in forum versus*, se in senso dinamico (“dopo essersi girato verso il Foro”) o statico (“rimanendo rivolto verso il Foro”). Nel primo caso dovremmo pensare che il tribuno, trovandosi a guardare in direzione del Comizio, nella posizione consueta fino ad allora per chi si accingeva ad *agere cum populo*, abbia deciso con una plateale rotazione su se stesso di formulare la sua *rogatio*⁹⁹⁸ guardando verso il Foro. Il che implicherebbe ovviamente un suo contestuale ordine al popolo – in quel momento riunito nel Comizio quale destinatario dell'imminente *rogatio* – di trasferirsi nel Foro, così da disporsi frontalmente rispetto al *rogator*.

Senonché una simile interpretazione non sembra affatto autorizzata dal testo ciceroniano, che fa invece pensare ad una variazione intervenuta nel modo di *agere cum populo* dalla sola parte dell'*agens*, e non anche del *populus*. Anche Plutarco parla di una piccola modifica (μικρὰ παρεγκλίσις), di un semplice mutamento di posizione (μετάθεσις σχήματος), che non può, secondo ogni evidenza, aver riguardato il popolo, bensì soltanto un comportamento del tribuno. Posto allora che all'innovazione di C. Licinio non corrispose alcuno spostamento del popolo, dobbiamo supporre che, delle due l'una: o quest'ultimo rimase fermo nel Comizio mentre quello, voltategli le spalle, indirizzava la sua *rogatio* ad un Foro più o meno deserto, e ciò sarebbe assurdo; oppure – ed è questa palesemente la spiegazione più ragionevole –, che il popolo si trovava già nel Foro, essendo questo luogo, come sappiamo, adibito da grandissimo tempo a sede della *contio* che precedeva l'assemblea formale, dapprima delle curie e poi anche delle tribù.

In sostanza l'innovazione di C. Licinio non consistette nel girarsi verso il Foro, ma, al contrario, nel non girarsi verso il Comizio come s'era fatto prima di lui al momento di *rogare populum*: e quindi nel compiere quest'atto senza mutare la posizione in cui aveva fino a poco

⁹⁹⁸ Quasi superfluo ricordare che nella presentazione della *rogatio* consiste propriamente l'*agere cum populo*, secondo la notissima definizione di Gell. 13.16.3: *Nam cum populo agere est rogare quid populo quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet.*

prima presieduto la *contio*, cioè restando rivolto verso il Foro.⁹⁹⁹

13. In nessuno dei testi appena esaminati si fa cenno alla caratteristica presenza, nel luogo dove C. Licinio conquistò il suo “primato”, di una struttura monumentale che ha una parte non trascurabile nella spiegazione di quell’evento, non foss’altro perché ne costituì, materialmente parlando, la base d’attuazione. Parliamo dei *Rostra*,¹⁰⁰⁰ la tribuna che s’innalzava al confine tra il Comizio e il Foro,¹⁰⁰¹ cosicché gli oratori potevano parlare in direzione dell’uno o dell’altro secondo che avessero il viso rivolto a nord oppure a sud.¹⁰⁰²

Un tempo a questi due opposti orientamenti del parlante

⁹⁹⁹ Solo in apparenza simile alla nostra la spiegazione di L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 25: «Before that time the tribes, which, as Fraccaro has shown, voted one by one in legislation, had been, I think, called into the Comitium one after another, and the magistrate in charge of the assembly then faced the *Comitium*. Crassus moved the vote to the *Forum* side and now faced the *Forum* for the *comitia* as well for the *contio*» (questa spiegazione, per la quale v. anche op. cit., 41 e 75, è seguita da M. HUMM, *Le Comitium du Forum Romain*, cit., 641). L’a. si richiama qui alla celebre dimostrazione di P. FRACCARO, *La procedura del voto nei comizi tributi romani*, in *Opusc.*, II, cit., 235 ss., oggi generalmente accolta dagli studiosi, per la quale le tribù votavano tutte simultaneamente ovvero in successione, ad una ad una, secondo che si trattasse di comizi elettorali e giudiziari ovvero legislativi (una sintesi degli argomenti del Fraccaro è offerta dall’a., op. cit., 128 nt. 26). Tenuto conto che le testimonianze su C. Licinio riguardano i comizi legislativi, esse vengono interpretate dall’a. nel senso che, fino al 145 a. C., il comizio avrebbe funzionato come una sorta di enclave in cui le tribù, una dopo l’altra, venivano introdotte a votare dal presidente dell’assemblea, e verso cui questi doveva necessariamente guardare durante le operazioni di voto; mentre, dopo il 145, il magistrato avrebbe, oltre che durante la *contio*, anche durante il comizio guardato in direzione del Foro, essendo state spostate qui, per iniziativa di C. Licinio, le operazioni di voto. Ora però, se si ammette, come vuole l’a., che prima della data accennata le tribù erano chiamate a votare «one after another» all’interno del Comizio, deve per forza presupporre che nel Foro, non solo si trovasse ciascuna di esse al momento della chiamata, ma pure si trovasse tutte al momento della *rogatio* (ovviamente anteriore all’inizio delle votazioni): *rogatio* che si sarebbe dunque costretti a desumere venisse solitamente formulata in direzione del Foro già prima del 145 a. C.; e ciò, come ognuno vede, in stridente contrasto con la testimonianza di Cicerone, secondo cui fu invece C. Licinio il primo ad *agere cum populo* nella direzione accennata.

¹⁰⁰⁰ La sottintesa centralità dei *Rostra* nella vicenda di C. Licinio è riconosciuta, tra altri, da L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 22 s., 41 e C. NICOLET, «*Confusio suffragiorum*», cit., 183.

¹⁰⁰¹ *Supra*, 291 e nt. 905.

¹⁰⁰² Sul reciproco orientamento del Comizio e del Foro, v., per tutti, F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 119.

corrispondeva la distinzione tra l'*agere cum populo* e il *contionem habere*, attività consistenti entrambe, al di là della ben nota differenza funzionale,¹⁰⁰³ nell'indirizzare delle allocuzioni al popolo dall'alto, per l'appunto, della piattaforma accennata. Questa duplice attitudine dei *Rostra* a fungere da supporto, necessariamente rialzato, per chi dovesse parlare ad una folla, vuoi al fine di *rogare populum*, vuoi di *facere verba ad populum sine ulla rogatione*, è messa ben in risalto da Cicerone: nell'*exordium* dell'orazione *De imperio Cnei Pompei*, la prima da lui pronunciata su quell'autorevole pulpito,¹⁰⁰⁴ egli lo qualifica infatti *ad agendum amplissimus, ad dicendum ornatissimus*, con chiara allusione alle due differenti finalità per cui esso si prestava ad essere usato, e cioè precisamente l'*agere cum populo* e il semplice *dicere ad populum*.¹⁰⁰⁵

¹⁰⁰³ Quella che passa, secondo Gell. 13.16.3 (riportato *supra*, nt. 524), tra il *rogare quid populum quod suffragiis suis aut iubeat aut vetet* e il *verba facere ad populum sine ulla rogatione*.

¹⁰⁰⁴ Cic. *De imp. Cn. Pomp.* 1.1: è lo stesso Cicerone a dire qui che la sua precedente attività oratoria è stata esercitata in tribunale, mentre adesso egli parla per la prima volta in qualità, non di avvocato, ma di uomo politico da questo podio da lui enfaticamente definito *aditus laudis, qui semper optimo cuique maxime patuit*. Poco dopo (1.3) egli accenna di nuovo al genere per lui inconsueto dell'orazione che si accinge a pronunciare: *in hac insolita mihi ex hoc loco ratione dicendi causa talis oblata est in qua oratio deesse nemini possit*.

¹⁰⁰⁵ L'opposizione tra *agere* e *dicere*, introdotta all'inizio del § 1 con la frase citata nel testo, si manifesta poi come motivo di fondo dell'intero paragrafo successivo. Per riuscire a coglierlo tra le tortuosità del discorso, occorre aver presente che si tratta di un'orazione pronunciata da Cicerone nel 66 a. C., anno della sua pretura, a sostegno della *rogatio* con cui il tribuno C. Manilio proponeva di attribuire a Pompeo il comando nella guerra contro Mitridate e Tigrane. Egli sta parlando dunque dai *Rostra*, non nell'esercizio del *ius agendi cum populo*, a lui spettante in quanto magistrato, bensì nelle vesti di *suasor* di una *rogatio* altrui; e i suoi attuali ascoltatori sono gli stessi individui ai quali deve il suo recente trionfo elettorale, e che egli sa largamente propensi, adesso, all'approvazione della *rogatio Manilia*. Dopo aver magnificato la prestigiosa tribuna cui non aveva mai avuto prima l'ardire di accostarsi (1.1), egli dice ora in sostanza (1.2) di esser stato ad essa innalzato dall'unanime giudizio da loro espresso nei suoi confronti quando, eleggendolo pretore in testa agli altri candidati, gli hanno conferito l'*auctoritas* magistratuale e la connessa *facultas ad agendum*. E di questo egli intende ripagarli, nella presente occasione, *si quid in dicendo consequi possum*, cioè mettendo al loro servizio il proprio *dicere* ai fini dell'approvazione della *rogatio Manilia*. Nonostante le circonlocuzioni espressive, insomma, dal discorso emerge abbastanza chiaramente la contrapposizione tra la facoltà di *agere*, legata alla carica magistratuale, cui egli deve l'ambitissimo privilegio di poter ora parlare dai *Rostra*, e il *dicere* con cui egli vuole sdebitarsi con coloro che glielo hanno fatto ottenere, e che consiste, potrebbe appunto dirsi, nel *facere verba ad populum sine ulla*

Solo che all'epoca di Cicerone le due specie di attività ora dette venivano già da tempo esercitate entrambe dal versante sul Foro, quello ornato dai cimeli anziati:¹⁰⁰⁶ era passato quasi un secolo infatti da quando C. Licinio aveva per la prima volta presentato da quel lato una sua *rogatio* al popolo, volgendo le spalle ad una tradizione ininterrottamente osservata prima di lui da quanti avevano compiuto quest'atto dal lato del Comizio, quello da cui si accedeva, salendo alcuni gradini, alla piattaforma.¹⁰⁰⁷ Nel rompere, con effetto definitivo, quella tradizione, la novità introdotta dal tribuno era venuta a turbare la perfetta simmetria originariamente esistente tra i due atti che segnavano l'inizio e la fine del procedimento: mentre prima, vogliamo dire, il magistrato saliva la scala dei *Rostra* in un Comizio deserto, e la discendeva in un Comizio gremito di folla, adesso invece, scendendo nel Comizio al termine dell'assemblea, il magistrato lo trovava vacante, mentre la folla si accalcava nel Foro, dall'altra parte della tribuna, dove l'assemblea stessa si teneva ormai abitualmente, dopo quella prima volta di C. Licinio.

Non è azzardato, forse, supporre che il venir meno dell'antica specularità tra inizio e fine del procedimento vada messa in conto al superamento, verificatosi qui come altrove, di quel particolare aspetto del ritualismo primitivo cui era preposto l'arcaico principio del *contrarius actus*.¹⁰⁰⁸ Probabilmente, del resto, fu proprio l'attenuato rigore formalistico dell'ordinamento che permise a C. Licinio di soddisfare un'esigenza pratica cui si era prima opposta l'inflessibilità della procedura antica: l'esigenza cioè di semplificare l'*iter* dei comizi legislativi concentrandone nel Foro l'intero svolgimento, con conseguente eliminazione del passaggio nell'adiacente Comizio per l'assemblea deliberativa che qui si era tenuta fino ad allora.

rogatione.

¹⁰⁰⁶ V. *supra*, 292.

¹⁰⁰⁷ V. *supra*, 310 ss.

¹⁰⁰⁸ Questo principio, le cui radici affondano probabilmente in antichissime credenze magico-religiose (cfr. F. WIEACKER, *Der Besitzverlust an den heimlichen Eindringling*, in *Festschrift H. Lewald*, Basel 1953, 193), dovette avere in origine una portata ben più ampia di come appare dalla formulazione riportata in Pomp. D. 46.3.80, e rispecchiata in altre fonti (v., ad es., D. 46.4.8.3, D. 46.4.18 pr., I. 3.29.1, Gai 3.169-170). Sulla regola e le sue applicazioni a noi note, v. in generale R. KNÜTEL, *Zum prinzip der formalen Korrespondenz im römischen Recht*, in ZSS 88, 1971, 67 ss.

14. Con la sua iniziativa, in sostanza, il tribuno aveva realizzato l'unificazione topografica della *contio* preparatoria e della successiva assemblea formale che, dislocate prima rispettivamente nel Foro e nel Comizio, dopo il 145 a. C. si tennero entrambe, consecutivamente, nel Foro.

Qualcosa di simile, come si ricorderà, era accaduto per i *comitia centuriata*, il cui procedimento, originariamente distinto in due tratti, il primo dei quali interno alla città, finì, in seguito allo sradicamento dal suolo urbano del rito degli auspici, per svolgersi tutto nel campo Marzio,¹⁰⁰⁹ con conseguente scomparsa del *comitiatus*, che era prima il passaggio collettivo dalla città alla sede dell'assemblea centuriata.¹⁰¹⁰ E si ricorderà pure che alla scomparsa del *comitiatus* non corrispose quella della *vocatio ad comitiatum*: atto che, invece, sopravvisse a lungo nella forma antica dell'*imperare exercitum*, benché oramai svuotata, ovviamente, della sua funzione originaria.¹⁰¹¹ Ora, un fenomeno dello stesso tipo è attestato nel procedimento "postliciniano" dei comizi tributi; dove, ad un certo momento, come si vedrà subito, il magistrato emette un comando nel quale sopravvive chiaramente, svuotato della sua funzione originaria, l'atto con cui, prima del 145 a. C., il presidente dell'assemblea al termine della *contio* ordinava al popolo di trasferirsi dal Foro nel Comizio.

Abbiamo da esaminare in proposito un commento di Asconio, ben noto agli studiosi, ad un brano ciceroniano dove viene in questione la possibilità di esercitare il potere d'*intercessio* nel procedimento dei *comitia* legislativi. Nel brano, dice lo scoliaste prima di trascriverlo e di commentarlo, si trovano enumerati da parte di Cicerone i diversi passaggi procedurali che possono sfruttarsi, quando viene presentata

¹⁰⁰⁹ V. *supra*, 232 s.

¹⁰¹⁰ La somiglianza non deve far perdere di vista le differenze: la *contio* e l'assemblea tributa, che prima della riforma liciniana si tenevano in successione l'una nel Foro l'altra nel Comizio, continuarono anche dopo la riforma ad essere adunanze distinte e successive l'una all'altra, solo che adesso si svolgevano entrambe nel Foro. Quanto, invece, all'adunanza preparatoria che nell'originario procedimento dei comizi centuriati precedeva, nel Foro, l'assemblea formale extraurbana, sembra probabile, come accennato *supra*, 229 ss., che quest'antica *con(ven)tio*, attestata da Varr. *D. l. L.* 6.87, 88, 90, 91, 93, avesse già esaurito la sua funzione all'epoca in cui si cominciò, per tal genere di comizi, a trarre gli auspici fuori della città; e in seguito a ciò sia definitivamente caduta in desuetudine.

¹⁰¹¹ V. *supra*, 232 s.

una proposta di legge, per l'interposizione dell'*intercessio*, finché non venga emesso l'ordine di *discedere*.¹⁰¹²

Ascon. *In Corn.* 70 (56 STANGL) *quo loco numerat, cum lex feratur quot loca intercessionis sunt, <ante quam qui legem fert populum> iubeat discedere.*

Viene quindi riportato il brano da commentare:

Est uniuersique ius vetandi cum ea feratur, quamdiu quibus ius est suffragii ferendi transferuntur: id est dum recitatur lex, dum privati dicunt, dum summouetur populus, dum sitella defertur, dum aequantur sortes, dum sortitio fit, et si qua sunt alia huius generis.

Nel testo, effettivamente, sono elencati alcuni momenti dell'iter legislativo idonei all'esercizio del *ius vetandi*,¹⁰¹³ in base alla regola generale, premessa allo stesso elenco, che tale *ius*, una volta presentata la proposta di legge, può esser esercitato finché coloro cui spetta il diritto di suffragio non "vengano trasferiti". Questo atto del *transfere*, oltre il quale cessa per Cicerone la possibilità di veto, è da identificare certamente con l'ordine di *discedere* che Asconio ha fatto prima coincidere con il limite estremo della facoltà di *intercessio*. Ed è proprio su questo *iussum discedendi*, nonché, in particolare, sul significato del verbo *discedere*, che si appunta in modo esclusivo il successivo commento di Asconio:

Astat populus ut semper alias, ita et in contione. Id <eo ceteris> peractis, cum id solum superest, ut populus sententiam ferat, iubet eum is qui fert legem discedere: quod verbum non hoc significat quod in communi consuetudine: eant de eo loco ubi lex feratur, sed in suam quisque tribum discedat in qua est suffragium laturus.

¹⁰¹² Per altre attestazioni di tale ordine di *discedere*, v. per es., Liv. 2.56.12; 3.11.4; Cic. *De leg.* 3.11. Secondo L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 145 nt. 36: «the word perhaps reflects the separated groups of tribes called to vote one by one». Sul punto, v. anche J. VAAHTERA, *On the Religious Nature of the Place of Assembly*, cit., 113 e nt. 95.

¹⁰¹³ Sulla procedura dei comizi tributi legislativi, v. per tutti, L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 74 ss.

Se per una volta ci si decide ad analizzare questo testo tutt'intero, senza arrestarsi come si fa di solito alla sola proposizione iniziale,¹⁰¹⁴ non si tarda a comprendere che essa indica il presupposto di fatto al quale si correla per Asconio la funzione del suddetto *iussum*: "Come in ogni altra occasione – egli spiega –, così anche alla *contio* il popolo partecipa in casuale assembramento. Per questa ragione, allorché, eseguiti tutti gli altri adempimenti, rimane solamente da far votare il popolo, il latore della legge *iubet discedere*, non però, secondo l'uso corrente di questo verbo, nel senso che gli astanti devono allontanarsi dal luogo dove la legge viene proposta, bensì nel senso che ciascuno deve prender posto nella tribù in cui voterà".

È ben visibile la sfasatura d'interesse tra l'autore commentato e il suo commentatore. Di tutti i passaggi procedurali elencati da Cicerone nella prospettiva del *ius vetandi*, uno soltanto interessa ad Asconio, quello del non meglio specificato "trasferimento" dei titolari del *ius suffragii*; e il suo interesse non ha nulla a vedere con la questione dell'*intercessio*, bensì a quanto pare con il significato del termine *transferuntur*.

Con questo verbo – sembra voler precisare lo scoliaste – Cicerone descrive l'effetto che si produce quando il latore della legge *iubet discedere*, descrizione da cui si potrebbe esser indotti a pensare che con quel *iussum* i presenti vengano invitati ad andar via, a lasciare il luogo dove si svolge l'adunanza, essendo questo per l'appunto il significato comune di *discedere*. Invece no, questo verbo assume qui un significato diverso, per cui i presenti vengono invitati, non ad andar altrove, ma semplicemente a distribuirsi nelle rispettive unità di voto, ponendo fine in tal modo allo stato di *confusio*, tipico della *contio*.¹⁰¹⁵

¹⁰¹⁴ Immeritadamente famosa a scapito del resto del passo, da cui la si suole scindere per utilizzarla come attestazione della *confusio* quale caratteristica della *contio*.

¹⁰¹⁵ Attraverso il *discedere*, insomma, si opera la trasformazione della *contio* in assemblea formale: per questo, come si accennava nel testo, la proposizione iniziale, *Astat populus ut semper alias, ita et in contione*, concorre a spiegare qual è per Asconio la funzione dell'atto su cui è incentrato il suo commento; questo non serve ad altro, infatti, che a sostituire alla *confusio* della *contio* il raggruppamento per tribù. Ciò non autorizza, per altro, a immaginare l'esistenza di recinti, mobili o permanenti, predisposti nel Foro, come i *saepta* nel campo Marzio, per contenere i votanti e ripartirli nelle rispettive unità di voto: così, per es., E.S. STAVELEY, *Greek and Roman voting*, cit., 153 nt. 290. A parte il fatto che la necessità di simili strutture corrisponde più al sistema, proprio dei comizi

Fin qui la spiegazione che dà Asconio, con precisione e competenza,¹⁰¹⁶ per prevenire il possibile fraintendimento di una parola del testo commentato, ma che presenta dal nostro punto di vista ben altro interesse. Le notizie che essa contiene sull'atto del *iubere discedere*¹⁰¹⁷

elettorali, di *suffragii latio* simultanea da parte di tutte le unità di voto, che non a quello dei comizi legislativi, dove le tribù erano chiamate a votare una dopo l'altra, a parte ciò, dicevamo, l'ostacolo principale per la suddetta ipotesi è la mancanza nelle fonti di indizi in suo favore. Non possono certo considerarsi tali i *saepta* di cui si parla in Cic. *Phil.* 5.4.9, nel senso di barriere ostruenti gli ingressi del Foro (di *praesidia...* circa *omnis fori aditus* parla anche Ascon. *In Mil.* 41 [36 STANGL]); né tanto meno i *fragmenta saeptorum* usati dai Clodiani, insieme a spranghe e bastoni, durante gli scontri nel Foro di cui Cic. *Pro Sest.* 37.39: su ciò, v. H. JORDAN, *Topographie der Stadt Rom*. I.2, cit., 320 nt. 7. Sembra invece dar per scontata l'esistenza di questi immaginari *saepta* forensi C. NICOLET, «*Confusio suffragiorum*», cit., 199 s.

¹⁰¹⁶ Sulla vastità della cultura di Asconio e sulla sua non comune padronanza di cognizioni relative alla prassi costituzionale, v. G. WISSOWA, v. *Asconius*.3, in *PW* II, Stuttgart 1896, 1526.

¹⁰¹⁷ Sulla base di tali notizie andrebbe rivisto il rapporto tra il *iubere discedere* e la nozione di *populum* (o *patres*, o *contionem*) *submovere*. Sul punto v., tra altri, L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 75, 140 nt. 9, E.S. STAVELEY, *Greek and Roman voting*, cit., 153 nt. 190, e F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares*, cit., 71, secondo i quali l'ordine ai presenti di raggrupparsi in tribù valeva anche, implicitamente, a *submovere* i non legittimati al voto, cioè ad imporre loro l'allontanamento dall'assemblea. Questa opinione trova appoggio in alcuni passi liviani, dove effettivamente il comando *Discedite*, emesso dai tribuni, sembra esser inteso, oltre che alla formazione delle unità di voto, anche all'estromissione dei patrizi presenti sul posto e non aventi diritto di *suffragium*: cfr. Liv. 2.56.12 e 3.11.4. D'altra parte, di *populum submovere* si parla anche in Liv. 25.3.16: *Testibus datis tribuni populum summovent, sitellaque lata est, ut sortirentur, ubi Latini suffragium ferrent* (sulla *sitella* e la connessa *sortitio*, v. per tutti L. ROSS TAYLOR, *Roman voting assemblies*, cit., 74 s., 145 nt. 39), nel senso, anche stavolta, di un'ingiunzione ai non legittimati al voto di allontanarsi dall'assemblea (ciò è confermato dal successivo § 17, dov'è descritta un'irruzione di *publicani* venuti ad occupare lo spazio rimasto vuoto per effetto dell'accennato allontanamento: *per vacuum summoto locum cuneo irruperunt*). Solo che in questo caso il *submovere* non si presta, come nei precedenti, a farsi identificare con il comando di *discedere*, ma sembra indicare un atto autonomo e anteriore al comando ora detto. Questo, almeno, è ciò che bisogna intendere alla luce della citata notizia di Asconio: secondo cui il *iussum discedendi* cade precisamente allorché *ceteris peractis... id solum superest, ut populus sententiam ferat*. Nell'espressione *ceteris peractis* il commentatore riassume i vari passaggi procedurali, anteriori al suddetto *iussum*, che nel brano commentato sono invece elencati ad uno ad uno da Cicerone. Tra questi figura anche il *sitellam ferre*, atto che in Liv. 25.3.16 vediamo invece postposto al *populum submovere* (sulla relazione tra questo passo di Livio e il commento di Asconio v. l'apparato critico della cit. ed. di T. STANGL, *Ciceronis orationum Scholiastae*, 56 l. 20). Ragione per la quale, se vogliamo prestar fede a Cicerone e ad Asconio, buoni conoscitori entrambi della procedura comiziale, dobbiamo escludere la coincidenza, comunemente

non possono infatti non richiamare alla mente, per certi aspetti, l'*imperare exercitum*, atto del magistrato preposto al procedimento dei comizi centuriati, di cui ci siamo occupati nelle pagine precedenti.¹⁰¹⁸

Con quest'ultimo atto, secondo l'opinione dominante – opinione sensatamente formata in base a quanto si sa di tale procedimento per le epoche meglio note¹⁰¹⁹ –, il magistrato invitava il popolo ad ordinarsi per centurie in vista dell'imminente *suffragium*.¹⁰²⁰ Allo stesso scopo, come s'è appurato or ora, con il *iussum discendendi* il latore della legge invitava il popolo a ordinarsi per tribù. Sicché può dirsi che tutti e due i comandi operavano nei rispettivi campi con la specifica funzione di elemento di passaggio alla fase deliberativa del procedimento.¹⁰²¹

In entrambi i casi inoltre – e sotto questo aspetto il parallelismo si fa più interessante – si tratta, letteralmente parlando, di un comando

ammessa dagli studiosi, tra *iubere discedere* e *populum summovere*. A due atti distinti pensa anche TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 390 nt. 1, che però ne inverte l'ordine di successione attestato da Cicerone/Asconio (qui negletti dallo studioso tedesco), ritenendo possibile l'allontanamento dei non legittimati al voto soltanto dopo che i partecipanti all'assemblea avessero già ricevuto l'ordine di costituirsi *tributum*. Parecchi studiosi (tra cui lo stesso MOMMSEN, *loc. cit.*, ma v. anche ID., *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 199) non distinguono tra *populum submovere* e *contionem submovere*, considerandole, per noi a torto, espressioni di significato equivalente. La seconda di esse si incontra in Cic. *Pro Flacc.* 7.15 entro un contesto in cui l'Arpinate deplora il costume greco di rimettere gli affari riguardanti la vita dello Stato a decisioni popolari assunte nella piena sregolatezza della *contio* (*libertate immoderata ac licentia contionum*), e lo paragona al sistema romano ereditato dai *maiores*, i quali al contrario, *nullam... vim contionis esse voluerunt*; così che ogni decisione popolare fosse assunta *submota contione, distributis partibus, tributim et centuriatim discriptis ordinibus, classibus, aetatibus, etc.* Qui *submota contione* non sembra voler dir altro che “lasciata alle spalle la *contio*”, in quanto sede non idonea a deliberare come lo è al contrario l'assemblea comiziale vera e propria.

¹⁰¹⁸ *Supra*, 23, 65 ss. e *passim*.

¹⁰¹⁹ E probabilmente influenzata dalla testimonianza di Gell. 15.27.5, nel senso che si è provato a chiarire *supra*, 190.

¹⁰²⁰ Di esso potrebbe dirsi, parafrasando Asconio, che mira a far sì che *in suam quisque centuriam discedat in qua est suffragium laturus*; con la differenza che la costituzione del popolo in centurie prevedeva la distribuzione dei votanti entro appositi recinti (*saepta*), di cui sembrerebbe invece da escludere l'esistenza nel Foro (*supra*, nt. 1015), dove votava l'assemblea legislativa delle tribù.

¹⁰²¹ Con ciò non si vuol dire che anche l'*imperare exercitum* fungesse, al pari del *iussum discendendi*, da fattore di trasformazione della “nichtgegliederte” *contio* nei “gegliederten” *comitia*. Sembra infatti, come accennato a suo tempo (*supra*, 229 ss.), che nella sua sede, necessariamente extraurbana, l'assemblea centuriata non sia mai stata preceduta da *contiones* preparatorie.

di “andare”: per ciò che riguarda l’*imperare exercitum*, Varrone dice, come si ricorderà,¹⁰²² che con quest’atto il magistrato indica imperativamente all’*exercitus* dove andare: *quo eat*;¹⁰²³ e quanto al *iussum discendendi*, Asconio avverte che, stando alla *communis consuetudo*, esso significa che gli astanti devono andar via dal luogo dove si presenta la proposta di legge: *eant de eo loco ubi lex feratur*. C’è dunque una discordanza, evidente in tutt’e due i casi, tra la forma e la funzione dell’atto: formalmente si ordina alla moltitudine dei presenti di “andare verso”, o “via da”, un certo luogo, mentre in realtà si mira soltanto ad ottenere che essi si dispongano nelle unità di voto, senz’affatto abbandonare il luogo dove si trovano.

Consapevole forse di tale incongruenza, Asconio sembra volerla risolvere sul piano di una semplice divergenza tra l’uso comune e un uso specialistico del verbo *discedere*. Per noi invece tutto porta a ritenere, sulla scia delle considerazioni appena svolte, che valga per il *iussum discendendi* una soluzione analoga a quella prospettata nelle pagine precedenti¹⁰²⁴ per l’*imperare exercitum*: la formulazione del comando in termini di “andare”, vogliamo dire, ne rispecchia in entrambi i casi la funzione originaria, che un tempo consisteva nell’effettivo trasferimento del popolo dal luogo in cui il comando era stato emesso, al termine della *contio*, a quello in cui doveva tenersi l’assemblea formale. In seguito, quando la concentrazione dell’intera procedura in un’unica sede abolì la necessità del trasferimento, l’atto che prima rispondeva a tale necessità venne adattato alla nuova funzione che sappiamo: non diversamente, in fondo, da quel che accadde a tanti altri atti, processuali e negoziali, di diritto pubblico e privato, tutti contrassegnati, in retaggio della comune esperienza evolutiva, da una più o meno marcata discrepanza tra qualche elemento della loro struttura e la funzione cui risultano adibiti in età storica.¹⁰²⁵

15. Ciò che s’è detto fin qui autorizza a ritenere che prima della ri-

¹⁰²² V. *supra*, 68 s.

¹⁰²³ Varr. *D. l. L.* 6.93.

¹⁰²⁴ *Supra*, 232 s.

¹⁰²⁵ Sulla ben nota rilevanza del fenomeno di cui parliamo ai fini dell’applicazione del cd. “metodo organico” o “naturalistico” nelle indagini storico-giuridiche, basterà far rinvio a P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, I, Milano 1958, 11 s.

forma liciniana il *iussum discedendi* di cui parla Asconio significasse davvero, in sintonia con il comune uso di *discedere*, “*eant de eo loco ubi lex feratur*”; e, coerentemente con tale significato, servisse ad operare un effettivo trasferimento dalla moltitudine dal *locus ubi lex feratur* – *locus* certamente da identificare con il Foro, dove per l'appunto soleva esser presentata nel corso della *contio* la proposta di legge¹⁰²⁶ –, al luogo dove la proposta sarebbe stata approvata o respinta dal voto delle tribù: cioè il Comizio, sede fino al 145 a. C. dell'assemblea delle stesse tribù.¹⁰²⁷ Ma prima ancora che delle tribù, il Comizio, com'è risaputo,¹⁰²⁸ era stato sede dell'assemblea delle curie; e un analogo passaggio dal Foro al Comizio doveva verificarsi nel relativo procedimento, in forza di un atto imperativo funzionalmente corrispondente al *iussum discedendi*, diciamo così, pre-liciniano.

Il che ci riporta a quell'antico procedimento in più fasi, imperniato su tre successive *vocationes*, che, secondo l'ipotesi esposta nella prima parte di questo capitolo,¹⁰²⁹ fu originariamente applicato per le riunioni delle curie, e poi adattato per quelle dell'*exercitus centuriatus*; adattamento che lasciò inalterato lo schema delle tre *vocationes*, ma modificò la terza: nel senso, s'era detto,¹⁰³⁰ che né la forma né la funzione che questa presentava nel procedimento dei comizi centuriati potevano farsi risalire al suo prototipo curiato. Questo è il punto al quale s'erano arrestate prima le nostre congetture intorno alla forma originaria del procedimento accennato: vi sono sì, come visto a suo tempo, elementi per pensare che già all'inizio questo fosse scandito da una *vocatio inlicium*, da una *vocatio ad con(ven)tionem* e da una terza *vocatio*, della quale però non s'è riusciti a dir altro finora se non che non poteva configurarsi sotto specie di *imperare exercitum*, né rivestire la funzione di una *vocatio ad comitiatum*.

Adesso però siamo forse in grado di andar oltre, grazie ai dati forniti dalle fonti su C. Licinio e a ciò che se n'è potuto argomentare intorno al procedimento dei comizi tributi legislativi in epoca anteriore al 145 a. C.

Tenuto conto, infatti, che la topografia di tal sorta di comizi era la

¹⁰²⁶ V. *supra*, 218.

¹⁰²⁷ *Supra*, 310 ss.

¹⁰²⁸ *Supra*, 281 ss.

¹⁰²⁹ *Supra*, 261 ss.

¹⁰³⁰ *Supra*, 278.

medesima dei comizi curiati, è lecito supporre che il procedimento geneticamente connesso a questi ultimi sia stato esteso ai comizi tributi¹⁰³¹ senza subire quelle variazioni che l'adattamento ai comizi centuriati aveva invece reso necessarie a causa del divieto di costituire tale specie d'assemblea all'interno del *pomerium*¹⁰³² (entro il quale si tenevano invece i comizi tributi al pari dei comizi curiati). Nulla quindi dovrebbe ostare alla possibilità di ammettere che in quel trasferimento del popolo dal Foro al Comizio, indirettamente attestato dalle fonti in relazione al procedimento dei comizi tributi legislativi d'epoca pre-liciniana, sia sopravvissuto fino al 145 a. C. il nucleo di un procedimento più antico, tendenzialmente identico all'originario modello curiato; e che in quel *iussum discedendi* adibito a realizzare l'anzidetto trasferimento sia da vedere, come accennato poco fa, un atto funzionalmente equivalente al misterioso prototipo dell'ultima delle tre *vocationes*, presente in tutte le successive applicazioni del suddetto modello originario.

16. A proposito del *iussum discedendi*, Asconio si prende cura di avvertire, lo si è appena visto, che esso non va inteso nel significato che avrebbe secondo la *communis consuetudo*. Questo significato, scartato da Asconio, ma corrispondente, noi riteniamo, a quello con cui il *iussum* aveva effettivamente operato fino al 145 a. C., viene così definito dallo scoliaste: "*eant de eo loco ubi lex feratur*". Notiamo in queste parole il riferimento al *locus de quo*, ma non al *locus ad quem*, che dovrebbe invece, vien fatto di pensare, costituire l'indispensabile completamento di un ordine di *ire*. Il dettaglio richiama l'attenzione sul fatto che nelle poche fonti dov'è attestato, in contesti narrativi vertenti su vicende "comiziali", il suddetto *iussum* figura sempre come un imperativo secco, "*discedite*",¹⁰³³ senza elementi aggiuntivi di sorta;¹⁰³⁴

¹⁰³¹ Per la sua congenita attitudine ad estendersi ad ambiti d'applicazione diversi dall'originario, s'era parlato *supra*, 260 s., di "generalità" del modello curiato.

¹⁰³² Cfr. il tante volte citato Gell. 15.27.5.

¹⁰³³ Liv. 2.56.12; 3.11.4; Cic. *De leg.* 3.4.11 (in senso scherzoso).

¹⁰³⁴ In Liv. 2.56.12 si incontra la formula *Si vobis videtur, discedite quirites*: si tratta di un caso in cui si fronteggiano un tribuno della plebe e un console; l'uno vorrebbe ricorrere alla forza contro alcuni giovani patrizi che rifiutano di obbedire al suo ordine di *submovere* (sulla relazione tra il *submovere* e l'ordine di *discedere*, v. *supra*, nt. 1017), l'altro gli oppone che il tribuno non ha un tale potere, essendo *magistratus plebis*, non *populi*, e neanche al console, del resto, è consentito *submovere*

e la stessa trasposizione ciceroniana in termini di *transferre* fa pensare ad un ordine di spostamento non accompagnato da direttive spaziali. Sembrerebbe perciò doversi supporre che la formula esplicativa di Asconio registri fedelmente una caratteristica, a prima vista alquanto singolare, dell'antico ordine di "andare": e cioè che quest'ordine fosse formulato senza alcuna indicazione del luogo dove bisognava andare.

Ora, la caratteristica appena rilevata avrebbe senza dubbio un'importanza trascurabilissima se non vi fossero ragioni di farla risalire alla famosa terza *vocatio* del procedimento dei comizi curiati, che è per noi il remotissimo ascendente del *iussum discedendi* di cui parla Asconio;¹⁰³⁵ e ciò spiana la strada ad alcune riflessioni intorno alla ipotizzabile configurazione di quell'atto primigenio.

La prima di tali riflessioni trae spunto dal vincolo che legava l'assemblea delle curie al Comizio, luogo nel quale, come sottolineato nelle pagine precedenti, doveva necessariamente concludersi il procedimento dei comizi curiati.¹⁰³⁶ Sotto tale aspetto, questi ultimi differivano in modo netto dai comizi centuriati, la cui sede deliberativa poteva invece variare liberamente entro la fascia compresa tra due antichissime linee di confine: l'una, fissata in modo rigido dal *fas* con il divieto di tenere questa specie di comizi al di qua del pomerio;¹⁰³⁷

pro imperio, come dimostra la formula citata, così manierosa, che egli è tenuto ad usare *more maiorum*.

¹⁰³⁵ *Supra*, 321 ss.

¹⁰³⁶ *Supra*, 283 ss.

¹⁰³⁷ Sulla rigidità della regola "*Comitia centuriata intra pomerium fieri nefas esse*" (Gell. 15.27.5), v. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 379, che a ragione, insieme ad altri studiosi, considera inattendibili i casi di comizi centuriati tenutisi nell'ἀγορά, di cui Plut. *Cam.* 36.6; *Crass.* 15.5; *Pomp.* 52.2 (gli ultimi due riguardanti entrambi le elezioni consolari del 44 a. C.). Diverso il caso di App. *B.C.* 3.30.117, riguardante invece la legge sull'attribuzione ad Antonio della provincia Cisalpina: il Senato, stando al racconto di Appiano, si aspettava che per la sua approvazione si sarebbero fatti riunire i comizi tributi (τὴν φυλέτιν ἐκκλησίαν) e invece furono riuniti, nel Foro, i comizi centuriati (τὴν λοχίτιν). Sembrerebbe quindi esservi stata stavolta una violazione, per altro inspiegabile, del tradizionale divieto; è stata però proposta una soluzione (Schweighäuser) che permette di ricondurre il caso nell'alveo della normalità: leggere, cioè, in ordine invertito gli avverbi φυλέτιν e λοχίτιν, supponendo che un errore di trascrizione ne abbia scambiato le rispettive posizioni originarie. Si otterrebbe così un risultato a nostro avviso pienamente ragionevole: il Senato si aspettava che la legge sarebbe stata portata davanti ai comizi centuriati (da sottintendere: nel campo Marzio), invece la si portò davanti ai comizi tributi nella loro sede consueta del Foro. A favore della soluzione ora detta, v., tra altri, P. WILLEMS, *Le sénat de la République Romaine*, II, Paris 1885, 748 nt. 2. Perplesso invece TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 379 nt. 6, seguito in ciò da D. MAGNINO, *Appiani bellorum civilium liber tertius*, Firenze 1984, 148.

l'altra, espressione di remoti compromessi costituzionali tra potere consolare e potere tribunizio,¹⁰³⁸ fissata invece dal divieto di tenerli al di là dei *mille passus ab Urbe*.¹⁰³⁹ Fu solo, pensiamo, nel corso del tempo che si prese l'abitudine di tenere le riunioni deliberative dell'*exercitus centuriatus* nel campo Marzio,¹⁰⁴⁰ probabilmente in connessione con l'allestimento in questo luogo di recinti stabili per le votazioni.¹⁰⁴¹ Il consolidarsi di tale abitudine,¹⁰⁴² tuttavia, non tra-

¹⁰³⁸ Malgrado la loro struttura militare, i *comitia centuriata* erano sottoposti, si sa, ad *intercessio* e *provocatio*, e per questo non potevano tenersi oltre il primo miglio da Roma: su ciò, v. per tutti TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 71, che ritiene la regola tanto antica quanto gli stessi *comitia centuriata*, argomentando al riguardo (*ibid.*, nt. 1) dal noto episodio di cui Liv. 7.16.7-8. Si tratta qui di una legge del 356 a. C., la *lex Manlia de vicesima manumissionum*, fatta approvare dal console nell'accampamento vicino *Sutrium*, dove nessun limite era opponibile al suo *imperium militiae*, e ciononostante ratificata dal Senato. Ad una così grave violazione dell'ordine costituzionale, i tribuni reagirono immediatamente facendo approvare il plebiscito, sanzionato con pena capitale, *ne quis postea populum sevocaret*. Il Mommsen sottolinea due particolari della narrazione liviana: la legge era stata approvata *tributum*, e la sua approvazione *in castris* era avvenuta *novo exemplo*. Ciò dimostra, secondo lo studioso tedesco, che il successivo plebiscito non fece altro, in sostanza, che estendere ai comizi tributi il divieto di *populum sevocare*, già osservato *ab origine* per i comizi centuriati. Sulla vicenda della *lex Manlia* e sul significato di *populum sevocare*, v. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², cit., 274 e nt. 40.

¹⁰³⁹ Liv. 3.20.7: *neque enim provocationem esse longius ab urbe mille passum, et tribunos, si eo veniant, in alia turba quiritorium subiectos fore consulari imperio*. A proposito di questo secondo divieto, il MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 379 s., ritiene che esso sia stato meno assoluto di quello che impediva di tenere i comizi curiati al di là del *pomerium* (ma anche meno assoluto – potrebbe aggiungersi – di quello che impediva di tenere gli stessi comizi centuriati entro il confine della città). In effetti, la possibilità di riunire l'assemblea delle centurie lontano da Roma sembrerebbe non esser estranea alla tradizione annalistica (v. Liv. 3.20.6 e Dion Hal. 4.85.3) ed è chiaramente sottesa ai progetti dei legittimisti di Tessalonica nel noto episodio già ricordato *supra*, nt. 857. Sul tema v., tra altri, B. SANTALUCIA, *Longius ab urbe mille passuum. Cittadini e provocatio in Italia prima delle leges Porciae*, in *Le Strade del Potere. Maiestas populi Romani Imperium Coercitio Commercium*, Catania 1994, 91 ss.

¹⁰⁴⁰ Non di rado menzionato nelle fonti come sede dei comizi centuriati: v., ad es., Gell. 15.27.5; Cic. *Pro Rab. perd.* 4.11; Liv. 6.20.10; 26.22.11; 31.7.1; Dion Hal. 7.59.3; Varr. *D. l. L.* 6.92. Altri testi in F. CASTAGNOLI, *Il Campo Marzio*, cit., 122 nt. 1.

¹⁰⁴¹ La stabilizzazione dei *saepta* sarà avvenuta progressivamente. L'*antiquum ovile* (Iuven. 6.529) era verosimilmente formato in origine da funi o strisce di stoffa tese a dividere in corsie lo spazio riservato ai votanti (cfr. Dion. Hal. 7.59.1). Si sarà passati in seguito al sistema di transennamento ligneo di cui parla Serv. *Buc.* 1.33 (*saepta... inclusa tabulatis*); fino ad arrivare ai maestosi *saepta marmorea* (*res gloriosissima*, secondo Cic. *Ad Att.* 16.14) progettati da Cesare e realizzati da Augusto, sui quali v., per tutti, F. COARELLI, *Il Campo Marzio*, cit., 157 ss.

¹⁰⁴² Al consolidarsi di tale abitudine va ricondotto l'uso metonimico di *campus* per *comitia*: Cic. *De orat.* 3.167 *curiam pro senatu, campum pro comitiis, togam pro pace*. Altri testi su tale

sformò i comizi centuriati in un'assemblea a sede fissa, come dimostrano¹⁰⁴³ alcune notizie di una loro attività deliberativa in luoghi diversi dal campo Marzio.¹⁰⁴⁴ Né cancellò dal procedimento ad essi relativo una particolarità strutturale rivelatrice, a nostro modo di vedere, della loro congenita attitudine¹⁰⁴⁵ a riunirsi e ad operare in una sede variabile in linea di principio a discrezione dell'*imperator*: questa sede difatti, proprio in quanto suscettibile di variare di volta in volta, doveva essere necessariamente indicata nella formula dell'*imperare exercitum*: l'atto, ricordiamo, con cui il console al termine della *contio* comandava al popolo "d o v e andare per i comizi centuriati".¹⁰⁴⁶

Può dunque supporre, argomentando *a contrario*, che il luogo dove si riunivano i comizi curiati, essendo in sé questo luogo certo e immutabile, non venisse indicato verbalmente nell'atto con cui il *rex*, al termine della *contio*, comandava ai quiriti di trasferirvisi. Con quell'atto, verosimilmente, il *rex* comandava loro, non d o v e dovessero andare, ma semplicemente di andare.

17. Inutile, per ora, provare a chiedersi in quale forma fosse espresso l'ordine del *rex*: se anch'esso con l'imperativo del verbo *discedere*, come il *iussum* che fino al 145 a. C. aveva, stando alla nostra

uso del termine in F. CASTAGNOLI, *Il Campo Marzio*, cit., 123 nt. 1. Ha forse il medesimo fondamento la leggenda della scomparsa di Romolo presso la *palus caprae*, nella quale si è voluto individuare l'αἴτιον di fondazione dei comizi centuriati. Sul punto v. principalmente F. COARELLI, *Il Campo Marzio*, cit., 49 s., 180 (ma v. già ID., *Il Foro Romano*, I, cit., 190 ss.).

¹⁰⁴³ Valore dimostrativo in tal senso, oltre alle notizie di cui alla nota successiva, hanno certamente i casi richiamati *supra*, nt. 675 e, rispettivamente, nt. 857, di Liv. 3.20.6 (*lacus Regillus*) e Cass. Dio. 41.43.1-5 (Tessalonica).

¹⁰⁴⁴ Da identificare, secondo l'opinione prevalente, come *centuriata* i *comitia* che si tennero in *luco Petelino* (in due circostanze diverse: Liv. 6.20.11 e Plut. *Cam.* 36.7, da una parte e Liv. 7.41.3, dall'altra), in *Aesculeto* (Plin. *Nat. Hist.* 16.15.37) e sull'Aventino (*CIL* VI.2, 10213). Del tutto improbabile, per le assemblee in *luco Petelino* e in *Aesculeto*, che si sia trattato di *concilia plebis* come ipotizza F. COARELLI, *Il Campo Marzio*, cit., 372 s. Per l'identificazione topografica delle due località ora dette, v., con opinioni discordanti, F. CASTAGNOLI, *Il Campo Marzio*, cit., 124 s.; L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies*, cit., 116 nt. 7; R.E.A. PALMER, *The King and the Comitium*, cit., 37 ss. e F. COARELLI, *loc. cit.*

¹⁰⁴⁵ Congenita, in quanto insita nella loro origine e natura militare: l'attività "costituzionale" dell'*exercitus centuriatus* doveva, in origine, esser esente da vincoli topografici, come lo era ovviamente la sua attività bellica.

¹⁰⁴⁶ Varr. *D. l. L.* 6.93, su cui v. *supra*, 60 ss.

ricostruzione, operato con una funzione analoga nel procedimento dei comizi tributi legislativi; o non piuttosto, più verosimilmente, in una forma diversa, più consona all'alta antichità del modello "curiato" del *iussum* ora detto. Tutto porta a pensare invece che già il *rex*, nell'emettere alla fine della *contio* l'ordine accennato, l'accompagnasse con un movimento di rotazione intorno all'asse della sua persona, girando la faccia dal Foro al Comizio: gesto sul quale dovette per lunghissimo tempo continuare ad incardinarsi il procedimento delle assemblee popolari urbane, benché non se ne tramandi altra memoria fuor che, indirettamente, nelle poche fonti relative alla sua abolizione da parte di C. Licinio. Unito al simultaneo ordine di andare, doveva esser proprio questo movimento del corpo del re ad indicare ai quiriti in quale luogo; luogo che non v'era dunque bisogno di designare verbalmente, essendo la sua designazione espressa, senza possibilità di fraintendimento, dal gesto del re. Potrebbe dirsi al riguardo che quell'ordine di andare non avrebbe potuto indirizzare i quiriti verso altra meta se non a quella iscritta nella struttura stessa dell'atto, e cioè al Comizio.¹⁰⁴⁷

Il fatto, d'altra parte, che ad abolire quel gesto secolare sia bastata l'iniziativa di C. Licinio, fa supporre che già da tempo, allorché ciò avvenne, esso si perpetuasse stancamente, come un rito non più sorretto da alcun senso di partecipazione vitale. Ma alcuni secoli prima, quando era il *rex* a girare la fronte dal Foro al Comizio, sull'alto suggerito al confine tra l'uno e l'altro,¹⁰⁴⁸ ciò doveva costituire un evento di impressionante solennità: impressionante, agli occhi dei quiriti, per la sua misteriosa relazione con il dio romano bifronte, Giano,¹⁰⁴⁹ che dal vicino sacello¹⁰⁵⁰ sovrintendeva con i suoi due volti

¹⁰⁴⁷ Come si dice che un atto è "causale" se ha in sé, impressa nella sua struttura, la causa in relazione alla quale, e solo in relazione alla quale, è destinato a produrre i suoi effetti, così potremmo dire, se ci si passa la libertà, che l'ordine in parola è un atto "locale", in quanto contiene visibilmente, nella sua struttura, l'indicazione di quel determinato luogo, e di quello soltanto.

¹⁰⁴⁸ Sul suggerito di età monarchica, poi sostituito dalla piattaforma che prese, dopo il 338 a. C., il nome di *Rostra*, v. *supra*, 297.

¹⁰⁴⁹ Queste parole, ne siamo consapevoli, esigerebbero subito un chiarimento, non essendosi mai prospettata, né sul versante degli studi giusromanistici, né su quello degli studi di religione romana, la possibilità di un coinvolgimento di questa figura divina nell'attività della più antica specie di comizi. Come anticipato *supra*, nt. 30, ritorneremo altrove sulla questione, e preghiamo qui il lettore di voler scusare il necessario differimento.

¹⁰⁵⁰ Sull'altissima risalenza del *sacellum Iani Gemini* e sulla sua localizzabilità nella

di pietra al loro passaggio da una parte all'altra di quel confine. Ci sia consentito rinviare ad altra sede gli indispensabili, nonché doverosi, chiarimenti sull'appena asserita esistenza di una relazione tra Giano e il *rex* in atto di presiedere al procedimento dei comizi curiati. Si tratta di un'ipotesi nuova ed impegnativa, la cui discussione richiede molto più spazio di quanto gliene si potrebbe qui dedicare senza nuocere all'equilibrio della trattazione.

Fermiamoci piuttosto, adesso, a considerare brevemente l'atto del *rex* or ora profilatosi, con la sua duplice componente verbale e gestuale, nel quadro dell'articolata procedura di cui fa parte. In tale contesto esso costituisce l'atto introduttivo della fase finale del procedimento dei *comitia curiata*, e come tale è da identificare con la terza ed ultima *vocatio* dell'antichissimo *iter* procedurale, originariamente prescritto, secondo la nostra ricostruzione, per i comizi curiati e poi esteso, con i necessari adattamenti, alle altre specie di assemblee popolari. Ecco dunque di fronte a noi, anche se ancora imperfettamente delineato, il famoso prototipo "curiato" della *vocatio ad comitiatum* attestata da Varrone in relazione alle riunioni dell'*exercitus centuriatus*.

Messa a confronto con quest'ultima, la *vocatio* originaria mostra di differirne sotto due aspetti. Uno riguarda la rotazione del *vocans* dal Foro al Comizio, che ovviamente mancava nell'altro caso, dove il magistrato, emessa nel Foro la *vocatio ad comitiatum*, si metteva alla testa del corteo diretto fuori della città. La seconda differenza riguarda invece il contenuto verbale dell'ordine del *vocans*, ordine che in questo secondo caso era formulato, stando a Varr. *D. l. L.* 6.93, in termini di *ire* verso una meta esplicitamente determinata; nel primo caso era invece formulato, se sono corrette le nostre deduzioni, con un non meglio precisabile verbo di "andare", e senza indicazione esplicita del "dove", essendo il luogo dove "andare" tacitamente indicato dall'autocircondizione del *vocans* dal Foro verso il Comizio.

18. Per designare l'atto del *vocare* nel senso appena precisato c'era un verbo apposito, tanto antico, è da pensare, quanto l'atto stesso. Il

zona settentrionale del Foro in contiguità con il Comizio, e cioè in sostanza negli immediati paraggi del suggesto, v. solo, per il momento, F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 89 ss.

verbo è *comitiare* ed è attestato dalla famosa sigla *Q(uando) R(ex) C(omitiavit) F(as)*, che contrassegnava nel calendario¹⁰⁵¹ i due *dies fissi*¹⁰⁵² del 24 marzo e del 24 maggio. Sul suo significato esistono opinioni discordanti, con le quali dovrà confrontarsi l'interpretazione da noi sostenuta. A questo fine si rende necessaria una premessa a proposito degli accennati *dies fissi*.

Gode di larghissimo seguito tra gli studiosi un'ipotesi mommseniana che li identifica con le due ricorrenze annuali dei cd. comizi testamentari¹⁰⁵³ di cui parlano Gaio e Teofilo.¹⁰⁵⁴ A dir il vero per il Mommsen non si trattava di una semplice ipotesi, sì piuttosto di un dato d'irrefutabile evidenza.¹⁰⁵⁵ E in effetti nulla sembra essere più

¹⁰⁵¹ Sul cd. calendario numano, v. *CIL*, I.1², 283 s., cui *adde*, in un quadro sintetico della storia del calendario romano, G. RADKE, *Fasti Romani. Betrachtungen zur Frühgeschichte des römischen Kalenders*, Münster 1990, 35 ss. Un'utile rassegna dei principali studi, dal Mommsen in poi, sul calendario pregiuliano, in A. KIRSOPP MICHELS, *The Calendar of the Roman Republic*, cit., 207 ss. Per quanto riguarda, in particolare, l'opinione – a suo tempo sostenuta dal Mommsen e ripresa in tempi relativamente recenti da F. D'IPPOLITO, *Questioni decemvirali*, cit., 59 ss. – secondo cui il calendario di Numa sarebbe stato contenuto nella *lex XII tabularum*, v., in senso critico, B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano II. Le XII Tavole e il calendario*, in *Scritti giuridici*, III, cit., 382 ss.

¹⁰⁵² Sui *dies fissi*, come categoria calendariale, v. G. WISSOWA, v. *Fissi dies*, in *PWVI*, Stuttgart 1909, 1406.

¹⁰⁵³ TH. MOMMSEN, *Die röm. Chronologie*, cit., 242 s.; ID., *Röm. Staatsrecht*, II.1², cit., 38 nt. 2 (ma v. anche *ibid.* 4). Tra i non molti oppositori della fortunata ipotesi mommseniana, le cui ragioni di dissenso saranno discusse man mano che se ne presenterà l'occasione, ricordiamo O. E. HARTMANN, *Der Ordo Iudiciorum und die Iudicia extraordinaria der Römer*, I, Göttingen 1859, 42 s. nt. 17; M. VOIGT, *Die XII Tafeln. Geschichte und System des zivil- und kriminalrechts wie -Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten*, I, Leipzig 1883 (rist. Aalen 1966), 224 nt. 1; E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 110 nt. 2; O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 847 s. (v. anche *ibid.*, 49 nt. 6); G. WISSOWA, *Religion und Kultus*², cit., 512 nt. 4; A. ROSENBERG, v. *Rex sacrorum*, in *PWI* A.1, Stuttgart 1914, 724; P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 589 nt. 144 (v., però, in implicita adesione all'ipotesi di MOMMSEN, *ibid.*, 728 s.); G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, cit., 159.

¹⁰⁵⁴ Gai 2.101: ... *nam aut calatis comitiis testamentum faciebant, quae comitia bis in anno testamentis faciendis destinata erant*; Teoph. *Par.* 2.10.1: *Et calatis comitiis testamentum fiebat tempore pacis bis in anno...* Una tradizione relativa ad un'attività dei *comitia calata* legata ad una doppia ricorrenza annuale è attestata anche da Ps. Philoxenus: *calata comitia ἀρχιερέσια δις τοῦ ἐτους γινόμενα*, in *CGL* 2.96.15 (GOETZ-GUNDERMANN).

¹⁰⁵⁵ Sulla coincidenza tra i comizi testamentari e le due date del 24 marzo e del 24 maggio, il MOMMSEN faceva leva (v. *Die röm. Chronologie*, cit., 240 ss.) per sostenere la risalenza ai *comitia curiata* (in questo caso *calata*) della necessaria decorrenza, tra la convocazione e lo svolgimento dell'assemblea comiziale, di almeno un *trinum nundinum*,

ovvio della coincidenza intuita dallo studioso tedesco; si hanno infatti, da una parte, dei *comitia* destinati ai testamenti, come dice Gaio, due volte all'anno; dall'altra, due date di calendario seguite da una sigla che, già a prima vista, ne denuncia – attraverso il *C(omitiavit)* – la connessione con una qualche attività comiziale: basta questo accostamento, bisogna riconoscere, a rendere «es fast nothwendig... jene Testamentcomitien an diesen Kalendertagen anzunehmen».¹⁰⁵⁶

Ad avvalorare la “scoperta” mommseniana¹⁰⁵⁷ può contribuire, a nostro modesto avviso, un dato testuale finora trascurato dalla dottrina. Si tratta dei due lemmi festini, *Quadruplatorem* (308 L.) e *QRCF* (310 L.), contigui l'uno all'altro ed entrambi pervenuti in così rovinoso stato di conservazione da non potersene individuare, se non in via congetturale, la reciproca linea di demarcazione.¹⁰⁵⁸ In uno stu-

da lui inteso come intervallo di tre settimane, di otto giorni ciascuna (cfr. *supra*, nt. 564).

¹⁰⁵⁶ Così P.H.E. HUSCHKE, *Das alte röm. Jahr*, cit., 179.

¹⁰⁵⁷ E. HÖLDER, *Beiträge zur Geschichte des römischen Erbrechtes*, Erlangen 1881, 44, parla di «schöne Entdeckung».

¹⁰⁵⁸ Vale la pena riprodurli qui così come si susseguono alle pp. 308 e 310 dell'ed. Lindsay:

308 ... <Quadruplatorem dictum ait Aelius G>allus
 <qui eo quaestu se tuebatur, ut eas res perse>que-
 35 <retur, quarum ex legibus quadrupli erat> actio
 nibus
 31 menta
 <testimo>nio est
 abant
 ab eo
 5 es in
 fectis
 que licto-
 populo
 tia ca
 10 omen legum
 populi do-
 <Q. R. C. F. Quandoc Rex co>mitia sit
 <fas> n honorem
 menstrui scrip-
 15 Rege dicuntur.
 <scriptori>bus traditae sunt.
 r pars ante
Posterior
si quis alius pro Rege
 20 <pon>tifex, tum is dies.

dio d'una ventina d'anni addietro, R. Santoro ha mostrato persuasivamente,¹⁰⁵⁹ in base al confronto con i due corrispondenti lemmi paolini,¹⁰⁶⁰ che l'inizio di *QRCF* va spostato molto più in alto del livello stabilito dal Lindsay. Ne consegue che una buona manciata di frammenti di parole da quest'ultimo assegnati a *Quadruplatores* vanno invece ascritti al lemma successivo.¹⁰⁶¹

Tra questi frammenti, tutti incolonnati sul margine destro della pagina, ve ne sono alcuni integrabili abbastanza facilmente: per esempio *-menta* (310.1 L.) ha tutta l'aria di essere la superstita metà di <testa>*menta*; e non ci vuol molto ad individuare in *-ta ca-* (310.9 L.) la fine e, rispettivamente, l'inizio di *comitia* e *calata*.¹⁰⁶² Già queste tre parole, *testamenta*, *comitia*, *calata*, solo ultimamente acquisite al lemma *QRCF*, basterebbero a lasciar pochi dubbi intorno all'effettiva identificabilità dei due giorni così contrassegnati nel calendario con quelli dei *comitia calata* che, come dice Gaio, *bis in anno testamentis faciendis destinata erant*. Ma c'è poi, ad ulteriore conferma di ciò, quel *licto-* (310.7 L.), attestante la presenza nel lemma festino della parola *lictor*, che come sappiamo¹⁰⁶³ indica una particolare figura di araldo di cui Gellio ricorda la specifica connessione con i *comitia calata*.¹⁰⁶⁴

Vi sono ragioni insomma per cui appare tutt'altro che ingiustificata una certa diffusa tendenza a promuovere la «schöne Vermutung»¹⁰⁶⁵ mommseniana al rango di una pressoché incontestabile certezza.

Sul lemma *QRCF* v., ampiamente, P.H.E. HUSCHKE, *Das alte röm. Jahr*, cit., 162 ss., che ne accoglie la restituzione di Ursinus/Müllers.

¹⁰⁵⁹ *Il tempo e il luogo dell'actio*, cit., 426.

¹⁰⁶⁰ Fest.-Paul., v. *Quadruplatores* (309 L.) *dicebantur, qui eo quaestu se tuebantur, ut eas res persequerentur, quarum ex legibus quadrupli erat actio*; e Fest.-Paul., v. *Quandoc rex comitiavit fas* (311 L.) *in fastis notari solet, et hoc videtur significare, quando rex sacrificulus divinis rebus perfectis in comitium venit*. È lampante, in particolare (cfr. R. SANTORO, op. cit., 426) la corrispondenza delle parole *divinis rebus perfectis* di questo secondo lemma paolino con il frammento *-fectis* di 310.6, che il Lindsay attribuisce, certo erroneamente, al lemma festino *Quadruplatores*.

¹⁰⁶¹ Il lemma *Quadruplatores* finisce per R. SANTORO, op. cit., 426, con la parola *actio*.

¹⁰⁶² Cfr. R. SANTORO, op. cit., 427.

¹⁰⁶³ V. *supra*, 263 ss.

¹⁰⁶⁴ Gell. 15.27.2.

¹⁰⁶⁵ È l'espressione usata da B. KÜBLER, v. *Calata comitia*, in *PWIII*, cit., 1331.

19. Sulla nutrita documentazione esistente intorno alla nota calendariale *QRCF* una sorte poco benevola ha inferito in modo tale da renderne illeggibile una gran parte, comprendente tra l'altro l'ampia glossa *festina* di cui s'è appena parlato.¹⁰⁶⁶ Due soli testi sono scampati all'impetosa persecuzione, che tuttavia ha lasciato il segno di una sua graffiante unghia su uno di essi, certo il più autorevole e per giunta, come adesso si vedrà, in un punto d'importanza essenziale. Si tratta di

Varr. *D. l. L. 6.31 Dies qui vocatur sic "quando rex comitiavit fas", [s]is dictus ab eo, quod eo die rex sacrific[i]ulus † dicat ad comitium, ad quod tempus est nefas, ab eo fas; itaque post id tempus lege actum saepe.*¹⁰⁶⁷

La sigla, spiega Varrone, significa che nel giorno così contrassegnato, allorché il *rex sacrificulus* compie l'atto indicato nel testo dall'espressione cruciata *dicat ad comitium*, si verifica un passaggio dal

¹⁰⁶⁶ Oltre ai residui della glossa *festina QRCF*, riportata *supra*, nt. 1058, e ai due testi che ci accingiamo ad esaminare, la documentazione comprende anche *Fast. Praenest. ad Mart. 24*, con resti di un commento di Verrio Flacco alle quattro *notae* in questione, e *Fest. v. Regifugium* (346 L.), dalla cui lacunosissima parte finale affiorano dei frammenti sicuramente da collegare con la sigla di cui parliamo. Tutto il materiale avente a che fare con quest'ultima è raccolto in *CIL*, I.1², 289 n. 3. V. anche A. DEGRASSI, *Fasti anni Numani et Iuliani. Inscriptiones Italiae*, XIII.2, Roma 1963, 234 ss.

¹⁰⁶⁷ Il testo è riportato secondo la lezione di G. GOETZ-F. SCHOELL, accolta dalla maggioranza degli studiosi. Non è inutile accennare qui brevemente alle travagliate vicissitudini della trasmissione di questo testo, rinviando per più dettagliate notizie alla più volte citata edizione di P. FLOBERT, XXIV ss. Il manoscritto principale del *De lingua Latina*, il *Laurentianus* LI.10 (indicato con *F*), risalente all'XI secolo e proveniente da Montecassino, subì, forse in età rinascimentale, la perdita dell'intero quaternione in cui era compreso il passo ora in esame. Prima però che si verificasse tale perdita due umanisti, Pietro Vettori e Jacopo da Diacceto, avevano eseguito nel 1521 una collazione tra l'antico codice ancora integro e l'*editio princeps* di Pomponio Leto segnalandone fedelmente i punti di divergenza, così da restituirci in questo modo indiretto la perduta testimonianza del fascicolo scomparso. Nella loro edizione, Goetz e Schoell hanno utilizzato, per la parte mancante nel codice medievale, una copia conservata a Monaco dell'edizione di Leto con le annotazioni dei due umanisti, che ne garantiscono la conformità all'antico manoscritto in tutti i punti in cui non ne segnalano le difformità. Per quanto riguarda in particolare il passo che ci interessa gli editori tedeschi hanno accolto la correzione di Leto alla forma *sacrificiolus*, che deve attribuirsi, sulla fede del Diacceto, all'antico manoscritto, cui deve pure attribuirsi l'oscuro *dicat ad comitium*, che Goetz e Schoell hanno da parte loro rinunziato ad emendare.

nefas al *fas*, così che dopo quel momento si procedeva frequentemente a *lege agere*. Lasciamo da parte per il momento l'attività processuale cui si accenna in quest'ultimo tratto,¹⁰⁶⁸ e vediamo piuttosto di capire qual è l'atto che spezza il giorno in due parti. Esso è individuato, nella sigla, da *Comitiavit*, verbo arcaico di incerto significato cui corrisponde, nella parte esplicativa del testo, la locuzione *dicat ad comitium*,¹⁰⁶⁹ la quale però risulta da parte sua di senso non intellegibile, e proprio per tale ragione è preceduta nell'edizione di Goetz e Schoell da una *crux* che segnala in questo punto un guasto a loro giudizio irreparabile.¹⁰⁷⁰

¹⁰⁶⁸ Su quest'ultimo tratto e sui problemi che esso solleva, v. *infra*, 348 ss.

¹⁰⁶⁹ Di diverso avviso R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio*, cit., 423 s., che nega tale corrispondenza, nel quadro di una sua interpretazione cui si farà cenno nella nota seguente.

¹⁰⁷⁰ Alcuni editori hanno optato per una diversa lezione, basata su manoscritti diversi da *F*, nei quali, al posto di *sacrificiolus*, si legge *sacrificio ius*: così, per es., L. SPENGLER-A. SPENGLER, *De lingua Latina quae supersunt*, Berlin 1885, e, più recentemente, R.G. KENT, nella sua già citata edizione del *De lingua Latina*. Accolgono, fra altri, la lezione ora detta, PH.E. HUSCHKE, *Das alte röm. Jahr*, cit., 162 e nt. 1; A. VON BLUMENTHAL, *Zur römischen Religion der arcaischen Zeit*, in *Rhein. Mus. für Phil.* 87, 1938, 271 ss.; R.E.A. PALMER, *The king and the Comitium*, cit., 5 e 42 nt. 18; P. CIPRIANO, *Fas e nefas*, Roma 1978, 111 s.; F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, cit., 186 ss.; B. SANTALUCIA, *Il processo penale nelle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale*. Atti del Convegno di diritto romano, Copanello 1984, Napoli 1988, 247 ss.; R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio*, cit., 417. Al riguardo ci sia consentito osservare che i manoscritti sui quali si fonda la lezione preferita dagli studiosi or ora richiamati sono più recenti di *F*, e già questo potrebbe costituire una buona ragione per ritenerli in linea di principio meno affidabili della collazione di Vettori e Diaceto, eseguita, come accennato *supra*, nt. 1067, sull'antico codice di Montecassino. La circostanza, invocata da B. SANTALUCIA, op. cit., 250, che tutti i *seriores*, nessuno escluso, recano *sacrificio ius* può solo servire ad avvalorare l'opinione a suo tempo espressa da A. MAI, K. LACHMANN, H. KEIL e accettata dalla maggior parte degli editori, che *F* è la fonte, diretta o indiretta, di tutti gli altri manoscritti del *De lingua Latina*. In proposito P. FLOBERT, cit. ed., XXVI, afferma a ragione che «Qu'il soit ou non l'archétype de toute la tradition, *F* doit servir de base à l'établissement du texte, parce qu'il est parfois le seul à présenter la bonne leçon». In effetti *sacrificio ius* sembra non esser altro che una correzione di quell'inconsueto *sacrificiolus* che anche Pomponio Leto sentì l'esigenza di emendare in *sacrificulus* (insostenibile, su questo punto, l'opinione di R.E.A. PALMER, op. cit., 42 nt. 218, per cui, al contrario, sarebbe *sacrificiolus* la correzione di *sacrificio ius*). Se si tratta allora, come siamo propensi a ritenere, di due diverse emendazioni di un presumibile errore del copista di *F*, vediamo che quella di Leto ha a suo favore la testimonianza (riferita *supra*, nt. 1060) di Fest.-Paul. v. *Quandoc rex comitiavit fas*, 311 L., (dove si legge, per l'appunto, *rex sacrificulus*), anche se lascia inspiegato il *dicat ad comitium*; mentre quella dei *seriores* offre sì un complemento oggetto (*ius*) al *dicat*, ma crea in realtà più problemi di quanti non

Capitolo V

valga apparentemente a risolverne. Sorvoleremo sulle improbabili soluzioni interpretative adottate dai pochi editori che hanno accolto quest'ultima lezione (giustamente criticate da P. CIPRIANO, op. cit., 110), e proveremo piuttosto a sintetizzare le ragioni che si oppongono all'opzione qui criticata. Essa obbliga a inserire un *ex* nel testo varroniano – *rex <ex> sacrificio ius dicat ad comitium* –, così da poterlo intendere nel senso che il re, dopo aver compiuto un sacrificio, rivolge all'assemblea delle pronunce, in senso stretto o lato "giurisdizionali". Tale lettura ha due punti forti: da una parte, la sicura attestazione di altre fonti circa la celebrazione di un sacrificio nei giorni *QRCF*; dall'altra, la perfetta plausibilità dell'aplografia addotta per giustificare l'integrazione dell'*ex* (di cui fa invece a meno il PALMER, op. cit., 42 nt. 218, il quale, presumibilmente sotto l'influsso del KENT, cit. ed., 203, intende *sacrificio* come «a dative of reference!»). Prevalgono però i punti deboli. Non discutiamo l'interpretazione, invero assai discutibile, di *ex sacrificio* nel senso di «unmittelbar nach dem Opfer», che il Blumenthal difende con richiamo a Cic. *Brut.* 92.318. Discutiamo invece di *rex ius dicat ad comitium*. Comunque intendano il *ius dicat* – o in senso equivalente a *ius dicere* (COARELLI, op. cit., 187, CIPRIANO, op. cit., 112, SANTALUCIA, op. cit., 250), o in senso tanto ampio da non potersi ridurre all'idea di giurisdizione (SANTORO, op. cit., 418 s., 424) –, tutti gli autori di cui parliamo concordano nell'identificare il *rex* con il re politico, il solo, in effetti, cui potrebbe riferirsi un'attività avente ad oggetto il *ius* e quindi, in senso più o meno lato, "giurisdizionale". Ciò li porta a scontrarsi con l'ostacolo sollevato da K. LATTE, *Röm. Religionsgeschichte*, cit., 117 nt. 3 e da A. MAGDELAIN, «*Quando Rex Comitavit Fas*», in *Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain*, cit., 272: il presente usato da Varrone indica il *rex sacrificulus* – in piena sintonia, del resto, con Fest.-Paul., *Q.R.C.F.*, 311 L. –, e questo sacerdote, com'è noto, non ha *iurisdictio*. A suo tempo, il BLUMENTHAL (op. cit., 272) aveva cercato di prevenire l'obiezione con l'integrazione *dic<eb>at*, che i suoi seguaci, però, tendono a scartare, forse perché convinti dagli ineccepibili argomenti addotti in contrario da P. CIPRIANO, op. cit., 111 nt. 24. Si ripiega perciò su tattiche di difesa alternative, sostenendo per esempio che Varrone usa il presente storico (COARELLI): argomento che in realtà serve a ben poco se non ci si preoccupa di risolvere in qualche modo il conflitto tra il presunto re politico di Varrone e il *rex sacrificulus* di Festo-Paolo. Né si può dire vi riesca, pur preoccupandosene, il SANTALUCIA, op. cit., 249 s., che si limita a far proprio il sospetto, già espresso dal BLUMENTHAL (e in sé gratuito, se rimane allo stato di sospetto), che Varrone e Festo diano due significati differenti della sigla *Q.R.C.F.*, rispecchianti le attività, diverse l'una dall'altra, dell'antico monarca e del *rex sacrorum*. Rimane poi, e diremmo soprattutto, il problema del *Quando*, ossia del momento fino al quale è *nefas*, dopo il quale *fas*. Questo momento coincide, nella sigla, con il *comitiare* del *rex*, nella spiegazione di Varrone, con il misterioso atto del *dicare ad comitium*. Qualunque sia quest'atto, non dovrebbe esservi dubbio infatti che al momento in cui esso viene compiuto si riferiscano le parole *itaque post id tempus lege actum saepe*, alludenti, appunto, alla ripresa del *fas*. Sicché, se si sceglie di leggere il *dicat* come *ius dicat*, ne viene necessariamente che quest'attività del *rex*, consistente nel pronunciare il *ius*, si compie nel *nefas*: e ciò è inammissibile, anzi una vera «monstruosità juridique» (J. PAOLI, *La notion de temps faste*, cit., 125). All'ineluttabilità di questa conclusione si è reagito in modi diversi: o ammettendo che è ineluttabile, ma sostenendone la piena ammissibilità (così P. CIPRIANO, op. cit., 122 ss., con un'originale tesi sul valore di *fas* e *nefas*, tanto suggestiva quanto opinabile); o eludendola, in base alla presunta assimilabilità dei giorni *Q.R.C.F.* ai *dies* intercisi (come fa il COARELLI, op. cit., 187, contro cui A.

Non rassegnati alla perdita di un così importante elemento della spiegazione, gli studiosi hanno cercato di ripararvi con numerose proposte di restituzione. Alcune delle quali, pur disparate tra loro, hanno in comune un tipo di ragionamento a prima vista dotato di una notevole forza persuasiva. Il ragionamento si fonda sul presupposto che «L'étymologie est suffisante pour orienter l'enquête»:¹⁰⁷¹ in quanto derivato da *comitium*, *comitiare* non può riferirsi ad altro che all'attività di chi tiene o presiede l'assemblea comiziale.¹⁰⁷² I seguaci di siffatto orientamento, d'altra parte, a cominciare dal Mommsen, danno tutti per scontata la coincidenza tra i due giorni marcati dalle lettere *Q.R.C.F.* e le due ricorrenze annuali dei cd. comizi testamentari. Nessun dubbio, quindi, dal loro punto di vista, che i *comitia* cui allude il *Comitiavit* siano proprio i *comitia calata* destinati due volte l'anno alla realizzazione di uno dei due più antichi *genera testamentarum*. Senonché Varrone presenta quale soggetto del *comitiare* il *rex sacrificulus*, il quale, si osserva, non ebbe mai,¹⁰⁷³ o

MAGDELAIN, op. cit., 271); o infine opponendovisi, come fa il Santoro, che forse più acutamente di ogni altro ha sentito la gravità del problema. Il quale, per dimostrare che il *ius dicare* rientra nel *fas*, arriva, attraverso un ragionamento di cui non è possibile riprodurre qui le molteplici sfaccettature, a sostenere che al *C(omitiavit)* della sigla corrisponderebbe, nella spiegazione di Varrone, non l'espressione *ius dicat*, sì piuttosto la parola *sacrificio*, che egli considera una metonimia indicante la convocazione del comizio (del cui rito avrebbe fatto parte un sacrificio): op. cit., 419 ss. Mentre con *ius dicat* – parole da intendere secondo l'a. nel senso ampio di pronuncia solenne del re (politico) – Varrone spiegherebbe *F(as)*, facendo corrispondere a questo termine della sigla il riferimento alle pronunce rituali del *rex* consentite solamente, appunto, nella parte *fasta* del giorno: op. cit., 424 s.

¹⁰⁷¹ A. MAGDELAIN, «Quando Rex Comitiavis Fas», cit., 272.

¹⁰⁷² TH. MOMMSEN, *Die röm. Chronologie*, cit., 242, vede riuniti nella parola sia il significato di «Berufung» sia di «Schliessung» dell'assemblea comiziale. Il che gli permette di leggere *Quando Rex Comitiavit* nel senso «nachdem der König die Gemeindeversammlung geschlossen hat» e di accostarvi (*ibid.* nt. 31) Varr. *D. l. L.* 6.93, dove si parla invece di *vocare ad comitatum*. Da parte sua A. MAGDELAIN, «Quando Rex Comitiavis Fas», cit., 273, accentua il profilo del «presiedere» il comizio. Per *comitiare* nel senso generico di «tenere un comizio», v. anche S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, cit., 180.

¹⁰⁷³ TH. MOMMSEN, *Die röm. Chronologie*, cit., 242, il cui pensiero su questo punto si precisa in *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 38 nt. 2: cessata la monarchia, durante la quale era stato il re a dirigere i comizi testamentari, gli subentrò in quella funzione il *pontifex maximus*, e non il *rex sacrorum*, che avrebbe ricoperto nei suddetti comizi un ruolo puramente di facciata, e solo in quanto membro del collegio pontificale. In un ordine di idee analogo PH.E. HUSCHKE, *Das alte röm. Jahr*, cit., 181 s. e O. HIRSCHFELD, *Antiquarisch-kritische Bemerkungen zu römischen Schriftstellern*, in *Hermes* 8, 1874, 471.

perdette precocemente in età repubblicana,¹⁰⁷⁴ la legittimazione a rivestire ruoli direttivi nei *comitia*.¹⁰⁷⁵ Da qui la convinzione che l'antiquario, ignorando l'antico significato di *comitiare*, vedesse rispecchiato in questo verbo non l'attività "comiziale" anticamente svolta dal monarca, o dallo stesso *rex sacrorum* prima della sua esautorazione, sì invece un'attività diversa, corrispondente al nuovo ruolo che questo sacerdote avrebbe acquistato nei comizi del 24 marzo e del 24 maggio dopo la fine della monarchia, o in età successiva alla sua esautorazione. Si presume pertanto, su questo fronte dottrinale, che l'emendazione del corrotto *dicat ad comitium* debba restituire al testo varroniano una spiegazione, non del significato primario di *comitiavit*, ma di questo suo supposto significato derivato, non avente più alcun diretto rapporto con la sua etimologia.

20. In base all'aspettativa ora detta sono stati proposti due diversi tipi di emendazione, entrambi influenzati dal contenuto del secondo dei due testi accennati all'inizio del paragrafo precedente, il solo, in pratica, ad esserci giunto completamente integro sulla sigla calendariale di cui ci stiamo occupando:

Fest.-Paul., v. *Quandoc Rex comitiavit fas* (311 L.) *in fastis notari solet, et hoc videtur significare, quando rex sacrificulus divinis rebus perfectis in comitium venit.*¹⁰⁷⁶

È questa l'epitome paolina della malandatissima, e tanto più ampia, glossa di Festo,¹⁰⁷⁷ cui più d'una volta s'è già avuto occasione di

¹⁰⁷⁴ Per A. MAGDELAIN, «*Quando Rex Comitiavis Fas*», cit., 273 s., sarebbe stato il *rex sacrorum* a succedere all'antico monarca nella presidenza dei comizi testamentari del 24 marzo e del 24 maggio, per essere poi soppiantato dal *pontifex maximus* nel corso di un lungo processo di usurpazione, che avrebbe portato quest'ultimo a conquistare in età repubblicana una posizione eminente a scapito dell'altro. Un'opinione analoga in P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, cit., 369 nt. 53.

¹⁰⁷⁵ Si adduce in proposito il noto Plut. *Quaest. Rom.* 63: "dopo aver cacciato il re, i Romani ne istituirono un altro per le offerte sacrificali (ἐπι τὰς θυσίας), cui non permisero di rivestire alcun ruolo di comando o potere direttivo (οὐτ'ἄρχειν ἔασαντες οὔτε δημαγωγεῖν) in modo da far vedere che solo nei riti sacri e per rispetto agli dei essi tolleravano di esser sottoposti ad un re".

¹⁰⁷⁶ Testo già riportato *supra*, nt. 1060.

¹⁰⁷⁷ Anche questa riportata *supra*, nt. 1058.

far cenno.¹⁰⁷⁸ Benché assai stringata, essa arricchisce le nostre conoscenze con una notizia della cui attendibilità non si ha ragione di dubitare: nei giorni *QRCF* il *rex sacrificulus* celebrava un rito religioso, terminato il quale veniva nel Comizio. Ed è precisamente sull'uno o sull'altro dei due dati così individuati, *res divinae* o *venire in comitium*, che si è puntato per far vedere a che cosa si riducesse l'attività del *rex sacrificulus* cui alluderebbe Varrone nel testo del *De lingua Latina*,¹⁰⁷⁹ e cioè, rispettivamente, o ad una funzione religiosa celebrata da questo sacerdote in vista dei comizi testamentari,¹⁰⁸⁰ o ad una sua venuta nel Comizio¹⁰⁸¹ al solo scopo di inscenarvi una sorta di fugace apparizione del fantasma del *rex*.¹⁰⁸² Fanno capo, per l'appunto, a questi due diversi orientamenti interpretativi i due tipi di emendazione proposti, come dicevamo, per dar un senso all'oscuro *dicat ad comitium* di Varr. *D. l. L.* 6.31. Al primo orientamento corrisponde la fortunata lezione di O. Hirschfeld, *litat ad comitium*,¹⁰⁸³ al secondo, quelle di altri

¹⁰⁷⁸ *Supra*, 334.

¹⁰⁷⁹ Ad una divergenza tra l'antico significato di *comitiare* e la relativa spiegazione varroniana pensa pure J. PAOLI, *La notion de temps faste*, cit., 121 ss., per il quale la divergenza sarebbe da ascrivere, non all'ignoranza del Reatino, sì piuttosto ad una sorta di strategia falsificatrice da lui messa in atto per sostituire all'originaria nozione di *dies fasti* quella enunciata in *D. l. L.* 6.29. In questa particolare ottica, il *dicat ad comitium* sarebbe un'espressione escogitata da Varrone in funzione del suo disegno; mentre il vero significato di *Comitiavit* sarebbe quello individuato da Fest.-Paul. 311 L.: *in comitium venit* (loc. cit., 142). Questa tesi, già sostenuta dall'a. nel suo precedente scritto, *Les définitions varroniennes de jours fastes et nefastes*, in RHD 30, 1952, 295 ss., non ha raccolto, per quanto ci risulta, altre adesioni fuorché, dubitativamente, da A. KIRSOPP MICHELS, *The calendar of the Roman Republic*, cit., 107 nt. 47.

¹⁰⁸⁰ Per questa soluzione, v. gli aa. richiamati *infra*, nt. 1083.

¹⁰⁸¹ Così, tra altri, TH. MOMMSEN, *Die röm. Chronologie*, cit., 242.

¹⁰⁸² A. MAGDELAIN, «*Quando Rex Comitiavis Fas*», cit., 274 s. Secondo l'a., nei due giorni del 24 marzo e del 24 maggio, dopo il rito religioso celebrato altrove, il *rex sacrificulus* compariva nel Comizio, rimanendovi completamente inattivo: «il ne faisant que se montrer».

¹⁰⁸³ *Antiquarisch-kritische Bemerkungen*, cit., 470. Quest'a. richiama, per il significato di *litare* (= ottenere, attraverso l'offerta di vittime sacrificali, un presagio favorevole), Macr. *Sat.* 3.5.4; Serv. *Aen.* 4.50; Liv. 41.15.4; Svet. *Caes.* 81; e sulla base di questo stesso riferimento ad un rito religioso, propone di integrare il mutilo commento di Verrio Flacco in Fast Praen. ad Mart. 24: *qu[are sacris peractis recte comiti]a fieri*; integrazione accolta dal MOMMSEN in *CIL*, I.1², 289 n. 3, come possibile alternativa a *qu[are comitiis peractis iudici]a fieri* (per una diversa integrazione dello stesso testo, v. PH.E. HUSCHKE, *Das alte röm. Jahr*, cit., 183: *qu[ando rex comitiavit recte testamenti]a fieri*). La lezione *litat*

autorevoli studiosi: *it*,¹⁰⁸⁴ o *itat*,¹⁰⁸⁵ o *descendat ad comitium*.¹⁰⁸⁶

Ciascuna delle soluzioni ora dette presta il fianco a delle obiezioni, in gran parte già sollevate in dottrina. *Itat*, “va spesso”, non ha molto senso;¹⁰⁸⁷ *it*, e ancor più *descendat*, sono difficilmente sostenibili sul piano paleografico; *litat* sarebbe perfetto paleograficamente, ma *litat ad comitium* si concilia male con Fest.-Paul. v. *Quandoc rex comitiavit fas* (311 L.), da cui si desume che le *res divinae* sono celebrate prima del *venire in comitium* e quindi in luogo diverso dallo stesso *comitium*.¹⁰⁸⁸

Ancor prima, però, delle varie emendazioni così proposte, appaiono invero criticabili le comuni premesse da cui esse muovono. Non si vede, intanto, perché debba presupporci con tanta sicurezza che l'eruditissimo antiquario Reatino ignorasse il valore originario di *comitiare*, tanto più che proprio all'origine delle parole si rivolge in modo dichiarato il suo interesse preminente.¹⁰⁸⁹ Lascia perplesși,

ad comitium è accolta, tra altri, da H. JORDAN, *Topographie der Stadt Rom*, I.1, cit., 509, ed è adottata nella più volte citata ed. di P. FLOBERT. Sostanzialmente affine a quella di Hirschfeld è l'emendazione proposta da HUSCHKE (op. cit., 162): *sacrificio lustrat comitium*, ma meno fortunata anche se altrettanto plausibile dal punto di vista paleografico.

¹⁰⁸⁴ TH. MOMMSEN, *Die röm. Chronologie*, cit., 242 nt. 30.

¹⁰⁸⁵ Secondo la congettura di Ursinus, accolta dal Müller (cfr. O. HIRSCHFELD, *Antiquarisch-critische Bemerkungen*, cit., 469) e seguita da O. E. HARTMANN, *Ordo iudiciorum*, I, cit., 42 nt. 17 (ma vedi anche ID., *Der römische Kalender*, Leipzig 1882, 223 nt. 13).

¹⁰⁸⁶ K. LATTE, *Röm. Religionsgeschichte*, cit., 117 nt. 3, adesivamente richiamato da A. MAGDELAIN, «*Quando Rex Comitiavis Fas*», cit., 272 nt. 5.

¹⁰⁸⁷ E si accorda male con *venit* di Fest.-Paul. 311 L. su cui dovrebbe appoggiarsi, come fa osservare R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio*, cit., 415 nt. 16.

¹⁰⁸⁸ A. MAGDELAIN, «*Quando Rex Comitiavis Fas*», cit., 272. In senso analogo P. CIPRIANO, *Fas e nefas*, cit., 110 s., dov'è formulata, non importa se da un punto di vista per noi non condivisibile (v. *supra*, nt. 1070), quella che ci sembra l'obiezione decisiva contro la lettura di Hirschfeld: «Essa poggia sulla supposizione che Varrone sentisse un'equivalenza semantica tra *litare* e *comitiare*, e tale presupposto mi sembra inaccettabile». A questo rilievo ne aggiungiamo da parte nostra un altro: se si accoglie *litat*, come si traduce *ad comitium*? Scartato, come sembra necessario, “all'assemblea”, non resta che l'improbabilissima interpretazione in senso locativo di P. FLOBERT, «auprès du *Comitium*».

¹⁰⁸⁹ Nella dedica a Cicerone di *D. l. L.* 5.91, Varrone dichiara di voler trattare *a quibus rebus vocabula imposita sint in lingua Latina*. Sul rapporto tra origine e significato delle parole (*a qua re et in qua re vocabulum sit impositum: D. l. L.* 5.2) nell'impostazione programmatica dei tre libri dedicati all'Arpinate (5-7), v. *supra*, nt. 59.

inoltre, l'idea di poter restaurare il passo varroniano in base al confronto con la glossa paolina, che a noi sembra invece non prestarsi affatto a tale confronto.

Benché vertenti entrambi sulla sigla *QRCF*, i due testi divergono nell'impostazione esplicativa. Per quanto riguarda il primo di essi, ricordiamo che Varrone, dopo i *dies fasti* (6.29) e i *dies nefasti* (6.30), è passato a definire (6.31) i *dies intercesi* e, subito dopo, i *dies* notati dalle nostre quattro lettere, gli uni e gli altri, diciamo così, di carattere misto,¹⁰⁹⁰ e in relazione ai quali il suo interesse definitorio è volto soprattutto a stabilire la linea di demarcazione tra la parte nefasta e la parte fasta del giorno;¹⁰⁹¹ linea che, nella seconda delle due accennate specie di *dies*, passa come sappiamo attraverso il *comitiare* del *rex sacrificulus*.¹⁰⁹² Nessun riferimento a questo discrimine tra l'una e l'altra parte del *dies* si trova invece in Paolo Diacono, per il quale non conta, come per Varrone, che cosa fa il *rex sacrificulus* nella zona di transizione tra il *nefas* e il *fas*: conta solo, a quanto pare, rispondere alla domanda “quando è *fas*”? E la risposta è: “quando il *rex sacrificulus*, avendo finito di celebrare le *res divinae*, viene nel Comizio”. Dal che si può al massimo dedurre che il rito religioso e la venuta nel Comizio si collocano rispettivamente al di là e al di qua

¹⁰⁹⁰ I *dies intercesi* sono nefasti al mattino e alla sera, fasti nell'intervallo compreso tra l'immolazione della vittima e l'offerta delle viscere: cfr. Macr. *Sat.* 1.16.3. Perché si chiamino *intercesi* è spiegato da Varrone in due modi alternativi: o perché la parte fasta è inclusa (*intercedit*) tra le due parti nefaste; o perché il *nefas* è interrotto (*intercesum*) dal *fas*: così Varr. *D. l. L.* 6.31.

¹⁰⁹¹ Non dimentichiamo che il 6° libro del *De lingua Latina*, in tutto il tratto compreso tra il § 3 e il § 35, ha per tema i *vocabula temporum*: tratta cioè delle denominazioni che gli uomini hanno dato alle varie divisioni e sottodivisioni del tempo in considerazione della loro particolare natura (cfr. 6.3). Si capisce perciò che, in rapporto a delle specie di *dies* (come gli *intercesi* e i *QRCF*) che prendono il loro nome dal fatto d'esser in parte nefasti e in parte fasti, l'accento debba necessariamente cadere su ciò che costituisce l'elemento di separazione tra le parti stesse del giorno.

¹⁰⁹² Non altrettanto centrale sembra esser stato, a giudicare dai pochi resti della glossa festina *QRCF*, l'interesse di Verrio Flacco per l'accennato passaggio dal *nefas* al *fas*. Di questo infatti il lessicografo arrivava a parlare – come sembra potersi desumere dalle parole *pars ante<rior>* e *posterior*, rispettivamente leggibili in 310.17 e 310.18 L. – solo alla fine di quella che si direbbe esser stata un'ampia descrizione di atti e accadimenti della prima parte del giorno. Interessante, ma difficilmente accettabile, l'opinione di R.E.A. PALMER, *The king and the Comitium*, cit., 5, che *posterior* alluda alla posteriorità dei *dies QRCF* rispetto ai *Tubilustria* del 23 marzo e del 23 maggio.

della soglia che divide il *nefas* dal *fas*,¹⁰⁹³ ma non si può certo dedurre che cosa è avvenuto in coincidenza con quel limite temporale, quale sia, in altre parole, l'azione del *rex sacrificulus* indicata dal verbo *Comitiavit*, cui corrisponde nella spiegazione di Varrone l'oscura espressione *dicat ad comitium*.

Escluso che l'oscurità di questa espressione possa esser diradata con l'aiuto della glossa *festina*, rimane infine la difficoltà più grave, contro cui viene ad infrangersi quella sorta di assioma che gli studiosi qui criticati pongono alla base del loro ragionamento: e cioè che *comitiare* significasse in origine "tenere (o presiedere, o sciogliere) l'assemblea comiziale".¹⁰⁹⁴ Se ciò fosse vero, infatti, bisognerebbe ammettere che nell'economia dei *dies QRCE*, coincidenti per Mommsen con le due date annuali dei cd. comizi testamentari, questi ultimi cadessero nella parte *nefas* del giorno. Ma ciò è assolutamente inammissibile a causa della nota incompatibilità tra tempo nefasto e attività comiziale.¹⁰⁹⁵ Proprio su questa obiezione anzi alcuni autorevoli studiosi hanno fatto leva per metter in dubbio, non tanto l'equivalenza originaria *comitiare* = "tenere un comizio", quanto la stessa coincidenza,¹⁰⁹⁶ sostenuta dal Mommsen e accolta dalla quasi totalità della dottrina, tra i due accennati *dies fissi* e quei due soli giorni all'anno nei quali era possibile fare testamento *calatis comitiis*.¹⁰⁹⁷

¹⁰⁹³ J. PAOLI, *La notion de temps faste*, cit., 142, osserva a ragione che è proprio la celebrazione delle *res divinae* a rendere *fas* la prima parte del giorno, e richiama in proposito (*ibid.*, nt. 3) i *dies intercisi* che diventano *fas* soltanto *medio tempore, inter hostiam caesam et exta porrecta* (*supra*, nt. 1090), e cioè, per l'appunto, nell'intermezzo temporale che interrompe la celebrazione delle *res divinae*.

¹⁰⁹⁴ *Supra*, 339.

¹⁰⁹⁵ La fonte principale su questo punto è Varr. *D. l. L.* 6.29-30, dove i *dies comitialies*, i soli, com'è noto, idonei all'attività comiziale, appaiono chiaramente abbinati ai *dies fasti* nel rapporto di contrarietà rispetto ai *dies nefasti*. Sull'incompatibilità tra comizi e tempo nefasto, v. per tutti A. KIRSOPP MICHELS, *The calendar of the Roman Republic*, cit., 62 ss.

¹⁰⁹⁶ «Gans unmöglich»: è questo il lapidario verdetto con cui G. WISSOWA, *Religion und Kultus*², cit., 62 ss., 512 nt. 4, liquida tale coincidenza in base alla motivazione appena prospettata nel testo. In posizione analoga, sul punto, E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 110 nt. 2; O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 49 nt. 6; A. ROSENBERG, v. *Rex sacrorum*, in *PW I A.1*, cit., 724; G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, cit., 159.

¹⁰⁹⁷ Per aggirare la difficoltà, A. MAGDELAIN, «*Quando Rex Comitiavis Fas*», cit., 276 s., ha sostenuto che i comizi testamentari del 24 marzo e del 24 maggio, al pari dei

21. Nel dibattito intorno al problematico *dicat ad comitium* è stato generalmente trascurato il primo elemento della sigla. Si ha spesso la sensazione che si intenda *Quando*¹⁰⁹⁸ nel senso di *postquam*, come se, nella loro reciproca concatenazione, le quattro *notae* rappresentassero una sequenza di questo tipo: “quando il *rex sacrificulus* ha finito di *comitiare*, d’allora in poi è *fas*”. Invece no, sotto questo aspetto la spiegazione di Varrone non lascia adito a dubbi; qualunque essa sia, l’azione indicata dal verbo *comitiare* segna non solo l’inizio del *fas*, ma anche la fine del *nefas*: *ad quod tempus* (cioè, fino al momento in cui il *rex* compie quell’azione) *est nefas, ab eo* (cioè dal momento in cui il *rex* l’ha compiuta), *fas*. Il *Quando* ci dà dunque la misura, la taglia cronometrica, del *comitiare*. Deve trattarsi di un’azione, non di estesa durata (come sarebbero il tenere o presiedere un comizio, o il *ius dicere*, o anche il celebrare una funzione religiosa), ma necessariamente assai breve, tale da occupare appena quel punto del tempo in cui la fine del *nefas* si salda all’inizio del *fas*.¹⁰⁹⁹

comitia calata che il *rex sacrorum* teneva alle none di ogni mese per la proclamazione delle *feriae menstruae*, potevano indifferentemente svolgersi sia nei giorni fasti sia nei giorni nefasti. Ad assimilare gli uni agli altri sotto il profilo della comune adattabilità alla sigla *F* e alla sigla *N*, sarebbe il fatto che, trattandosi in entrambi i casi di assemblee presiedute non, come gli altri *comitia calata*, da un *pontifex*, bensì dal *rex sacrorum*, non interveniva in essi alcun atto propriamente giuridico. Ora, a prescindere dal fatto che, per affermazione dello stesso a. (op. cit., 273), la presidenza dei comizi testamentari sarebbe stata usurpata dai pontefici in un imprecisabile stadio dell’epoca repubblicana, non si vede come possa negarsi la giuridicità dei *testamenta*, alla cui realizzazione erano adibiti – scrive l’a. (*loc. cit.*) – i comizi del 24 marzo e del 24 maggio. Senza dire che nessun elemento giustifica la sicurezza con cui l’a. ascrive alla categoria dei *comitia calata* le adunanze della plebe davanti alle quali avveniva la proclamazione delle feste del mese. Una soluzione molto “economica” per salvare la tesi mommseniana dalla bocciatura del Wissowa è quella ideata da F. KNIEP, *Gai Institutionum Commentarius secundus*. §§ 97-289, Jena 1913, 93 s., che propone di leggere le parole di Varr. *D. l. L. 6.31 ... quod eo die rex sacrificulus dicat ad comitium*, con la semplice aggiunta di due punti tra *dicat* e *ad comitium* (*dicat: Ad comitium*), in modo da far coincidere il *comitiare* con la pronuncia, da parte del *rex sacrificulus*, delle parole *Ad comitium*, e da far così slittare nel *fas* lo svolgimento dell’assemblea.

¹⁰⁹⁸ Qui usato ovviamente in senso temporale, e quindi, secondo Fest.-Paul. v. *Quandoc rex comitiavit fas* (311 L.), da intendere come *adverbium* e da scrivere con l’accento acuto (usato in senso causale, sarebbe invece una *coniunctio* da pronunciare *gravi voce*: su questa distinzione, v. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *quando*, 552).

¹⁰⁹⁹ Il confronto con l’altro *dies fissus Q(uando)S(tercus)D(elatum)F(as)* dimostra che anche in questo caso è un’azione rituale di brevissima durata (consistente nel *deferre stercurum in locum certum*: cfr. Varr. *D. l. L. 6.32*) a staccare il *nefas* dal *fas*. Viene pure in

Questo rilievo apre una via di soluzione al problema del *dicat ad comitium*, una via per quanto ci risulta mai percorsa fino ad ora.¹¹⁰⁰ Per batterla, occorre prima di tutto sostituire nella parola *dicat* le due sole lettere che la differenziano da *vocat*, così da metter in gioco la possibilità che Varrone sciogliesse il *Comitiare* della sigla con l'espressione *vocat ad comitium*.¹¹⁰¹ L'ipotesi va subito messa al riparo da un possibile malinteso: vi incorrerebbe chi, attribuendo all'espressione accennata il significato di "chiamare" "invitare all'assemblea", vi scorgesse il riferimento ad un atto di convocazione,¹¹⁰²

considerazione sotto quest'aspetto XII tab. 6.9: *Quandoque sarpta, donec dempta erunt*, dove il *quandoque* (= *quandoc, quando*) individua un istante determinato – in questo caso quello del distacco provocato dalla potatura (*sarpere*) – isolandolo idealmente dallo stato di separazione, suscettibile di durare anche a lungo nel tempo (*donec dempta*).

¹¹⁰⁰ V. però la nota seguente.

¹¹⁰¹ La possibilità è stata già intuita da B. ALBANESE, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, cit., 32 nt. 16 (che in uno scritto successivo appare però orientato verso una lettura integralmente conservativa del passo varroniano: ID., *Maximus comitiatus*, cit., 1697 nt. 23).

¹¹⁰² Non è rara tra gli studiosi l'opinione che il verbo della sigla, *comitiare*, si riferisse propriamente ad un atto di convocazione dell'assemblea, ma che Varrone ne dia una spiegazione non conforme al suo valore originario: o perché gli attribuisce erroneamente un significato più recente (così pensano per esempio il MOMMSEN e il MAGDELAIN: v. *supra*, 340 e ntt. 1071,1072), o perché ne riduce il riferimento ad un qualche atto rientrante nel rito di convocazione e specificamente collegato con l'inizio del *fas*. Tipico rappresentante di quest'ultimo orientamento è O. HIRSCHFELD, *Antiquarisch-kritische Bemerkungen*, cit., 470, che intende *Q(uando)R(ex)C(omitavi)* nel senso «wann der *Rex* das Volk zur Versammlung auf das *comitium* gerufen hat», aggiungendo: «nämlich nach glücklichen Ausfall des Opfers... denn zur eigentlichen Abhaltung der *comitia* musste ja das *fas* schon eingetreten sein». Per questo a., in sostanza, nel significato di *comitiare* – che egli ritiene equivalente a quello di *comitia calare* – sarebbero fusi i due valori del *litare* (su cui v. *supra*, nt. 1083) e del *vocare ad comitium*. Varrone nello spiegare il verbo della sigla porrebbe l'accento sul primo (... *quod eo die rex sacrificulus litat ad comitium*), per sottolineare che l'inizio del *fas* risale già al felice pronostico ottenuto, appunto, attraverso il *litare*. Da qui la deduzione che la vera e propria *vocatio ad comitium*, nonché il *comitium* (termine che l'a. usa nel senso di "assemblea") rientrassero nella parte *fasta* del giorno. Interpretazioni analoghe si incontrano tra gli studiosi che leggono il testo varroniano nella tradizione dei *seriores*. Per esempio, PH.E. HUSCHKE, *Das alte röm. Jahr*, cit., 168, ritiene che il significato di *comitiare* (= «zur Versammlung rufen») includesse il riferimento ad una cerimonia lustrale d'apertura, al quale Varrone circoscriverebbe la sua spiegazione (di cui l'a., op. cit., 162, propone la seguente correzione: ... *quod eo die rex sacrificio lustrat comitium*: v. già *supra*, nt. 1083). Più recentemente, intendono *comitiare* nel senso di "convocare il comizio" P. CIPRIANO, *Fas e nefas*, cit., 115 e R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio*, cit., (che al verbo della sigla fa corrispondere, nella spiegazione di Varrone, la parola *sacrificio*: v. *supra*, nt. 1070).

da parte del *rex sacrificulus*, dei *comitia calata* che si tenevano, come si ammette quasi unanimemente, nei giorni *QRCF*. Una simile interpretazione va respinta per almeno due ragioni. Una è che alla convocazione dei *comitia curiata* – tra i quali rientrano i *comitia calata* del 24 marzo e del 24 maggio¹¹⁰³ – era adibito notoriamente un *lictor curiatus*,¹¹⁰⁴ in qualità di esecutore di un comando appositamente impartitogli da chi dirigeva il procedimento: mentre il *vocare ad comitium* è un atto del *rex sacrificulus*, che, non foss'altro per la sua posizione al vertice della gerarchia sacerdotale,¹¹⁰⁵ è da escludere lo compisse per ordine di qualcun altro. La seconda ragione è che non esiste in latino un uso di *comitium* nel senso di “assemblea”: in questo senso, come ognuno sa, si usa *comitia*, sempre e soltanto al plurale.¹¹⁰⁶ Laddove la parola figura invece al singolare, come in Varr. *D. l. L.* 6.31, essa è inequivocabilmente usata come *nomen loci*.¹¹⁰⁷ Il che calza molto bene all'ipotesi che Varrone stia giusto parlando in questo testo dell'atto intorno al quale sembra tendano ad avvolgersi da un certo tempo a questa parte tutti i fili della nostra indagine: ci riferiamo a quella terza ed ultima *vocatio* che introduceva, stando alla ricostruzione da noi proposta, alla fase finale del procedimento dei *comitia curiata*, procedimento che, come s'è avuto più volte occasione di rilevare, doveva per l'appunto concludersi nel Comizio.

Ora, l'atto di cui parliamo soddisfa pienamente, ci pare, il requisito di massima brevità imposto dal *Quando*: esso non poteva occupare, difatti, che il tempusculo occorrente a chi stava sui *Rostra*

¹¹⁰³ Anche se non esplicitamente attestato, ciò può considerarsi certo, come viene del resto generalmente riconosciuto in dottrina (v. per tutti, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 319). Secondo una singolare opinione di M. VOIGT, *XII Tafeln* I, cit., 224 s., la distinzione labeoniana dei *comitia calata* (... *alia esse curiata, alia centuriata*; Gell. 15.27.2) sarebbe da collegare alla duplice ricorrenza annuale dei comizi testamentari: che si riunivano, egli ritiene, una volta *curiatim*, per i soli patrizi, e un'altra volta *centuriatim*, anche per i plebei.

¹¹⁰⁴ Gell. 15.27.2, su cui v. *supra*, 262.

¹¹⁰⁵ Fest. v. *Ordo sacerdotum* (198 L.); Gell. 10.15.21; Serv. *Aen.* 2.2.

¹¹⁰⁶ Gell. 19.8.5: *plurativo semper numero... arma et moenia et comitia dicenda*; Char. *Inst. gramm.* 1.33.9: *neutra semper pluralia... comitia ἀρχαῖα*.

¹¹⁰⁷ Proprio per evitare ogni possibile confusione con il *nomen loci* – si legge in Prob. *App.* 4.196.12 (KEIL) – il genitivo di *comitia* è *comitiorum*, non *comitium*, come dovrebbe declinarsi secondo la regola generalmente seguita per *omnia nomina pluralia* “*ia*” *litteris nominativo finita*.

per completar un mezzo giro su se stesso, subito dopo aver pronunciato, qualunque essa fosse, la formula verbale della *vocatio*. Se veramente allora, come incliniamo sempre più a pensare, era il *rex sacrificulus* a stare su quella piattaforma nei giorni del 24 marzo e del 24 maggio, si può immaginare che il *fas* cominciasse non appena la sua faccia appariva ormai rivolta al Comizio; mentre rientrava nel *nefas* tutto ciò che era avvenuto fino all'istante in cui, ancora rivolto verso il Foro, egli aveva emesso il suddetto ordine verbale.

Non vale, d'altra parte, contro una simile rappresentazione, il giusto rilievo mosso in passato contro l'idea mommseniana che faceva, inammissibilmente, ricadere nel *nefas* i comizi del 24 marzo e del 24 maggio.¹¹⁰⁸ Tenuto conto infatti dello schema strutturale comune a tutte le applicazioni di quel *modus procedendi* prescritto anticamente per ogni sorta di *comitia*, dobbiamo supporre che anche nelle due accennate ricorrenze annuali l'ultima delle tre *vocationes* fosse preceduta, nell'abituale sede del Foro, da una *contio*. Della quale, per altro, si trova espressa menzione in un notissimo passo di Gellio, secondo cui il cd. testamento "comiziale", nonostante questa qualifica attribuitagli dai moderni interpreti, si realizzava precisamente *in populi contione*.¹¹⁰⁹ A ricadere dunque nel *nefas*, secondo il nostro ragionamento, non è già l'assemblea comiziale, bensì la *contio*, per la quale non vige alcuna regola di incompatibilità con il tempo nefasto.¹¹¹⁰

Nulla a questo punto impedisce – almeno così parrebbe – di assegnare l'assemblea comiziale al tempo fasto, che comincia giusto a decorrere dalla *vocatio* anzidetta. Senonché, proprio a questo riguardo, ecco sorgere per noi delle difficoltà dall'ultimo tratto del testo:

Varr. *D. l. L. 6.31 i.f. ... itaque post id tempus lege actum saepe.*

Notiamo che Varrone adopera qui il passato – *lege actum (est)* e non *lege agitur* –, mentre nel tratto precedente ha usato il presente: forse perché lì dava la soluzione di una sigla la cui presenza nel

¹¹⁰⁸ *Supra*, 344.

¹¹⁰⁹ Gell. 15.27.3.

¹¹¹⁰ V., per tutti, F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares*, cit., 84 s., con ampio apparato di fonti al riguardo.

calendario serve precisamente ad attualizzare nella memoria la realtà antichissima richiamata dalle quattro *notae*; adesso invece, ristabilita la prospettiva temporale, egli colloca nel passato quella realtà di cui nulla, o quasi nulla, sopravvive più nella sua epoca;¹¹¹¹ e, guardandola in lontananza, ci ragguaglia brevemente su ciò che accadeva, allora, *post id tempus*, cioè dopo il momento in cui il *rex sacrificulus* aveva compiuto l'atto da noi identificato con una *vocatio ad comitium*. Ebbene, la sua testimonianza non registra altro, dopo quel momento, fuorché un'intensa ripresa del *lege agere* nel tribunale del pretore.¹¹¹² Quanto all'assemblea popolare che ci sembrava non potersi ragionevolmente situare se non nella parte *fasta* del giorno, non solo, come si vede, non c'è in Varrone il minimo cenno al riguardo,¹¹¹³ ma c'è, di

¹¹¹¹ Nell'epoca di Varrone non esistevano più da chissà quanto tempo né il *testamentum calatis comitiis* (caduto in desuetudine dopo l'entrata in uso del *tertium genus testamenti*: Gai 2.103), né i *comitia calata* "destinati" alla sua realizzazione; ed era ormai diventato un ricordo del passato quel passaggio del popolo dal Foro al Comitio che, fino alla sua abolizione per iniziativa di C. Licinio (*supra*, 310 ss.), aveva caratterizzato il procedimento comiziale "urbano". Sopravviveva invece la figura del *rex sacrificulus* (cfr. A. ROSENBERG, v. *Rex sacrorum*, in *PW* I A.1, cit., 721) che non può escludersi, pertanto, continuasse ad osservare, nei due giorni marcati dalle quattro *notae*, qualche residua formalità del tradizionale rito del *venire in comitium*. Rito il cui significato, tuttavia, doveva ormai risultare ai più completamente inintelligibile, come si desume dalla diffusa credenza – basata sull'errata interpretazione della sigla nel senso *Q(uando) R(ex) C(omitio) F(ugerat)* – che quei due giorni traessero la loro denominazione dalla solennità del *Regifugium* (che cadeva invece il 24 febbraio): cfr. *Fast. Praen. ad Mart. 24*; *Fest. v. Regifugium* (346 L.); *Ov. Fast. 5.727*.

¹¹¹² Ciò è coerente del resto con quanto si legge in Varr. *D. l. L. 6.29* sulla relazione tra *lege agere* e giorni *fasti* (*per quos praetoribus omnia verba sine piaculo licet fieri*), nonché, in 6.30, sulla relazione tra *lege agere* e giorni *nefasti* (*per quos dies nefas fieri praetorem: do, dico, addico. Itaque non potest agi: necesse est aliquo eorum uti verbo, cum lege quid peragitur*): dall'applicazione di queste regole ai giorni *QRCF*, che sono di natura mista, deriva per l'appunto che, cessato il *nefas*, si ripristina la possibilità di *lege agere*. Sull'impronunciabilità dei *tria verba* nel tempo *nefas*, v. anche *Ov. Fast. 1.47-50* e *Macr. Sat. 1.16.14*.

¹¹¹³ Il silenzio di Varrone è come amplificato dai *Fasti*, dove non si rinviene alcun cenno, malgrado il *C(omitivus)* della sigla, ad assemblee comiziali nei *dies QRCF*. Il che ha dato spunto a M. VOIGT, *XII Tafeln* I, cit., 222 nt. 6, per mettere in dubbio l'identificabilità di quei due giorni con quelli dei comizi testamentari. Per A. MAGDELAIN, «*Quando Rex Comitavit Fas*», cit., 273, il silenzio dei *Fasti* sui testamenti si spiegherebbe con il fatto che era proprio questo l'oggetto dei comizi obbligatoriamente previsti in quei due giorni: una loro menzione sarebbe stata superflua «parce qu'il va de soi». Una spiegazione diversa in P. CIPRIANO, *Fas e nefas*, cit., 119 s.: a Varrone interessa il senso letterale della sigla, non il contenuto dei comizi.

più, un dato che vanifica completamente ogni nostra aspettativa in tal senso: *lege agere* e *cum populo (curiatim) agere*, vogliamo dire, sono attività che, di fatto, si escludono a vicenda¹¹¹⁴ essendo entrambe consentite solamente nel Comizio. Se dunque, dopo la *vocatio ad comitium* si ricominciava, come dice Varrone, a *lege agere*, deve per ciò stesso escludersi che *post id tempus* potessero tenersi dei *comitia*.

Ci rendiamo conto naturalmente di esser con ciò arrivati ad una conclusione che sembrerebbe mandar in fumo la soluzione da noi prospettata in rapporto al *dicat ad comitium*, e metter in crisi la stessa tesi mommseniana della coincidenza dei *dies QRCF* con le due ricorrenze annuali dei comizi testamentari:¹¹¹⁵ dacché questi comizi, a quanto pare, non trovano posto in quei due giorni – per una incompatibilità dovuta rispettivamente a ragioni di tempo e di spazio – né nella parte nefasta, né in quella fasta.

22. Ci aiuta a superare la difficoltà il repêchage di alcuni dati ricavati a suo tempo dalle notizie varroniane sul procedimento prescritto nelle *ensoriae tabulae* per la celebrazione del *lustrum condere* da parte del censore.¹¹¹⁶ Si trattava, come si ricorderà, di una fra le diverse applicazioni di uno schema di procedimento previsto anche, ai fini dei *comitia centuriata*, nei *commentaria consularia*¹¹¹⁷ e nel *commentarium vetus anquisitionis*;¹¹¹⁸ lo stesso per altro che, sulla base degli elementi

¹¹¹⁴ La possibilità di uno svolgimento simultaneo delle due attività – ammissibile in linea di principio, essendo i *dies comitiales* inclusi, com'è noto, tra i *dies fasti* – è resa di fatto irrealizzabile (v. al riguardo quanto accennato *supra*, nt. 971) dal loro esclusivo legame topografico con la sede del Comizio (sull'esclusività di tale legame, v. *supra*, 283 ss.).

¹¹¹⁵ Cogliamo l'occasione per ricordare che alla notizia della ripresa del *lege agere* nella parte *fas* del giorno – notizia cui si collega per noi la difficoltà appena prospettata nel testo – fanno pure capo, ma per ragioni diverse, le obiezioni mosse in passato contro la tesi mommseniana da O. KARLOWA, *Röm. Rechtsgeschichte*, I, cit., 50 e da O. E. HARTMANN, *Ordo iudiciorum*, I, cit., 43 nt. 17. Se quei due giorni – osserva il primo – fossero stati destinati come vuole il Mommsen ai comizi testamentari, non sarebbe rimasto tempo sufficiente per il *lege agere*. Se nei due giorni *QRCF* fossero state previste delle assemblee comiziali – nota il secondo – li si sarebbe chiamati semplicemente *dies comitiales*, essendo ammessa in tali giorni per regola generale la ripresa dell'attività giurisdizionale una volta cessata l'assemblea.

¹¹¹⁶ Varr. *D. l. L.* 6.86-87.

¹¹¹⁷ Varr. *D. l. L.* 6.88.

¹¹¹⁸ Varr. *D. l. L.* 6.90-92.

raccolti nel presente capitolo, noi riteniamo sia stato in origine applicato per i *comitia curiata* e in seguito esteso e adattato, oltre che per i *comitia centuriata*, anche per i *tributa*. S'era visto però, a proposito del procedimento del censore, che esso differiva da quelli del console e del questore – al di là, si capisce, della struttura essenziale, comune a tutt'e tre – per il fatto che la costituzione dell'*exercitus centuriatus* vi si realizzava non, come negli altri due, nella fase successiva alla *vocatio ad comitiatum*, sì invece in quella precedente alla stessa *vocatio ad comitiatum*.¹¹¹⁹ Atto, questo, con cui il censore, non diversamente dal console e dal questore, ordinava alla moltitudine dei presenti di trasferirsi al suo seguito dal luogo dove s'era tenuta la *contio* in quello dove il procedimento avrebbe raggiunto la sua conclusione. Solo che negli altri due casi si arrivava alla conclusione passando attraverso l'evento culminante dell'intero procedimento, cioè l'espressione del *suffragium* da parte del popolo costituito in centurie, mentre alla *vocatio ad comitiatum* del censore non seguiva alcun altro evento fuorché il rientro in città dell'*exercitus centuriatus*¹¹²⁰ e il suo scioglimento finale.

Non s'era mancato, d'altra parte, di sottolineare come alla peculiarità procedurale ora detta corrispondessero, nel caso del censore, delle rimarchevoli differenze sostanziali rispetto agli altri due casi: il censore non ha, come i magistrati legittimati a presiedere i comizi centuriati, *ius agendi cum populo*; il procedimento da lui diretto non è organizzato ai fini di una deliberazione dell'*exercitus centuriatus*, sì piuttosto ai fini della *lustratio exercitus*, celebrazione religiosa, questa, alla quale lo stesso *exercitus* partecipa, non attivamente come alla *suffragii latio*, bensì con un ruolo puramente passivo, essendo esso stesso, per l'appunto, l'oggetto di quel rito purificatorio con cui si chiudevano, ogni cinque anni, le operazioni del censo.

Ora, per le ragioni appena accennate – cioè per il fatto di non richiedere, data la sua natura religiosa, una deliberazione del popolo partecipante –, la *lustratio exercitus* è un evento in qualche modo assimilabile a quel tipo di atti cui erano finalizzati i *comitia calata*,¹¹²¹

¹¹¹⁹ *Supra*, 77.

¹¹²⁰ *Supra*, 93.

¹¹²¹ A tale assimilabilità s'è già accennato *supra*, nt. 863. V., del resto, TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, III.1, cit., 307, che accosta espressamente la cerimonia lustrale celebrata in chiusura del censo alle *inaugurationes* di cui parla Gell. 15.27.1, in quanto il popolo interveniva sia all'una sia alle altre (rispettivamente in ordine centuriato e curiato) semplicemente «zur Assistenz».

categoria di assemblee popolari, in sé malnota e controversa,¹¹²² ma in relazione alla quale si ritiene tradizionalmente¹¹²³ che il popolo vi presenziasse a scopo di pubblicità e non di deliberazione.¹¹²⁴ Ricordiamo anzi che in passato qualcuno ha addirittura ravvisato nella celebrazione del *lustrum condere* – verosimilmente proprio in base a considerazioni del tipo ora esposto – un ipotizzabile esempio di *comitia calata centuriata*.¹¹²⁵

Quel che ora importa, comunque, non è tanto se la suddetta celebrazione sia da ricondurre o meno alla categoria dei *comitia calata*, quanto piuttosto che in tale categoria – precisamente nella specie “*curiata*”¹¹²⁶ – rientrano con certezza i cd. comizi testamentari, che il Mommsen e con lui la quasi totalità della dottrina collocano nei *dies fissi* del 24 marzo e del 24 maggio. Ciò permette di presupporre (giusta la nozione canonica di *comitia calata*) che per i comizi previsti in questi due giorni si seguisse un procedimento finalizzato ad un evento che richiedeva una partecipazione solo passiva del popolo¹¹²⁷ e poteva perciò esser diretto da un organo sprovvisto di *ius agendi cum populo*:¹¹²⁸ un procedimento dunque che, essendo per gli aspetti ora

¹¹²² In proposito v. da ultimo il già cit. A. CORBINO, *La nozione di “comitia calata”*.

¹¹²³ In proposito basterà qui, ancora una volta, far rinvio a B. KÜBLER, v. *Calata comitia*, in *PWIII*, cit., 1330 ss. (già richiamato *supra*, nt. 789).

¹¹²⁴ Sulla base di questo comune riconoscimento, le opinioni si diversificano intorno al valore da attribuire alla presenza del popolo: testimonianza, controllo, “*Solemnisierung*” o puro e semplice “*schau*en”.

¹¹²⁵ L. LANGE, *Röm. Alterth.*, I³, cit., 400, 459, 795.

¹¹²⁶ V. *supra*, 262.

¹¹²⁷ Secondo un insegnamento ben noto e autorevolmente sostenuto, nei cd. comizi testamentari il popolo, lungi dal rivestire, come di regola nei *comitia calata*, un ruolo passivo, avrebbe esercitato una vera e propria funzione deliberativa, non diversamente che nel caso dell’*adrogatio*. Contro tale opinione, a nostro avviso totalmente infondata, ci limitiamo per ora a far nostre le ragioni addotte da B. ALBANESE, *Prospettive negoziali romane arcaiche*, in *Scritti giuridici*, II, cit., 1626 ss. (ma v. anche, dello stesso a., *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, cit., 32 nt. 16), riservandoci di tornare sull’argomento nell’indagine preannunciata alla fine del presente paragrafo.

¹¹²⁸ Ne era certamente sprovvisto il *rex sacrificulus*. A lui – attesta Plut. *Quaest. Rom.* 63 (già richiamato *supra*, nt. 1075) – non era permesso δημαγωγείν. Ciò non può essere inteso, come a volte s’è creduto, nel senso che gli era vietato parlare al popolo, né tantomeno parlare in pubblico: si ha notizia, a tacer d’altro, di una sua attività rituale consistente nell’*edicere populo* (Varr. *D. l. L.* 6.28, ma v. anche 6.13). Deve intendersi

indicati sostanzialmente accostabile a quello organizzato dal censore per il *lustrum condere*, non è azzardato supporre avesse il suo baricentro in un evento che cadeva, non come la *suffragii latio* nella sua fase finale, sì piuttosto *in contione*, al pari precisamente del *lustrum condere*. Con la differenza che alla cerimonia ora detta il popolo partecipava in ordine centuriato, sicché la *contio* si teneva in questo caso nel campo Marzio, da dove poi il censore invitava il popolo, con la *vocatio ad comitiatum*, a seguirlo *in Urbem ad vexillum*; mentre nei due giorni del 24 marzo e del 24 maggio, essendo del tutto regolare la costituzione dell'assemblea curiata *intra pomerium*, è da pensare che la *contio* si tenesse, come di norma, nel Foro, dove alla fine della *contio* stessa, dall'alto del suggesto, il presidente dell'assemblea ordinava al popolo di trasferirsi nell'attiguo Comizio secondo l'*iter* procedurale generalmente previsto per i *comitia curiata*: solo che nella specie dei *comitia calata* il popolo aveva già *in contione* esaurito la sua funzione partecipativa, sicché è da presumere che esso confluisse nel Comizio unicamente per qui sciogliersi non appena il presidente dell'assemblea avesse toccato il suolo scendendo dal suggesto.

L'ipotesi ora esposta solleva una serie di interrogativi destinati a rimanere in questa sede senza risposta. Essa fa balenare l'idea che a distinguere il procedimento dei *comitia calata* da quello delle assemblee popolari deliberanti fosse il fatto che l'evento per cui era richiesta la costituzione dell'assemblea formale – vuoi *curiatim* vuoi *centuriatim* – si realizzava *in contione*. Si è però trascurato di metter in evidenza ciò che è implicito in tale idea, e cioè che la terza ed ultima *vocatio* dovrebbe allora ritenersi indirizzata non, come si è abituati a pensare, al popolo ancora *confusus in contione*, bensì al popolo in assetto “comiziale”: può questo particolare esser posto in relazione con la strana qualifica di tal genere di *comitia*, il cui significato viene concordemente chiarito nelle fonti alla luce dell'equivalenza *calare* = (*con*)*vocare*?¹¹²⁹ Vi sarebbe poi da spiegare come si concili la *communis*

piuttosto, che il *rex sacrificulus* non aveva *ius agendi cum populo*, come si addiceva ad un sacerdote sostanzialmente subordinato al *pontifex maximus* (Liv. 2.2.1-1) che era il solo, nel collegio pontificale, a godere entro certi limiti (cfr. TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, I³, cit., 194), della facoltà di *agere cum populo*.

¹¹²⁹ Theoph. *Par.* 2.10.1: *calare* ἐστὶ τὸ καλεῖν; Macr. *Sat.* 1.15.10: *calata, id est vocata*; Serv. *Aen.* 8.654: *calarentur, id est vocarentur*. Solo Gell. 15.27.2 presenta la variante: *calari id est convocari* (e non *vocari*).

opinio che i *comitia calata* fossero di norma presieduti da un *pontifex*¹¹³⁰ con il ruolo, apparentemente da protagonista, del *rex sacrificulus* nei *comitia calata* dei *dies QRCF*.¹¹³¹

Se è vero d'altra parte, come pare anche a noi, che i *comitia* ora detti sono da identificare con quelli *bis in anno testamentis faciendis destinata*, viene allora da chiedersi come mai nella pur copiosa documentazione sulla famosa sigla non si trovi un solo cenno, neanche minimo, ai testamenti.¹¹³² Che cosa possono aver a che fare inoltre con il testamento – il quale, ricordiamo, si realizzava *in populi contione* (Gell. 15.27.3) – le *res divinae* che il *rex sacrificulus* celebrava, come si desume da Fest.-Paul. v. *Quandoc Rex Comitavi Fas* (311 L.), prima di *venire in comitium*.¹¹³³ celebrava, cioè, stando alla nostra interpretazione, nel Foro, dove si era tenuta, appunto, la precedente *contio*? E questa misteriosa cerimonia religiosa officiata *in contione* dal *rex sacrificulus* nei *dies QRCF*, non contribuisce forse ad accrescere in modo suggestivo il parallelismo con il *lustrum condere* celebrato pure *in contione* dal censore, nel corso di un procedimento che presenta tanti altri punti di contatto con quello dei *comitia calata* dei suddetti *dies fissi*?

Tutti problemi, come si vede, che sarebbe impensabile affrontare in questo momento, e ai quali contiamo di dedicare in una prossima indagine gli approfondimenti che meritano. Per ora ci basta esser riu-

¹¹³⁰ Opinione tanto diffusa e consolidata, che non di rado i *comitia calata* vengono presentati tout court come “comizi pontificali”: v., ad es., G. WISSOWA, *Religion und Kultus*², cit., 511: «pontificale Comitien»; A. MAGDELAIN, *La loi a Rome. Histoire d'un concept*, Paris 1978, 83: «... comices pontificaux». V. anche TH. MOMMSEN, *Röm. Staatsrecht*, II.1³, cit., 38 nt. 1: «... dass *calatus* eben nichts heisst als pontificale».

¹¹³¹ S'è accennato *supra*, 339 s. ai due diversi modi in cui il Mommsen e il Magdelain hanno ritenuto di poter appianare il contrasto. Sul quale, viceversa, hanno fatto leva E. HERZOG, *Geschichte und System*, I, cit., 110 nt. 2 e P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, cit., 589 nt. 144, per esprimere scetticismo verso l'identificazione mommseniana delle due ricorrenze annuali dei cd. comizi testamentari con i due giorni *QRCF*. V. anche, nello stesso senso, G. W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, cit., 159.

¹¹³² A prescindere, se si vuol tenerne conto, dal mezzo cenno (-*menta*) di Fest. 310.1 L. (*supra*, 335 e nt. 1058).

¹¹³³ Su queste *res divinae*, celebrate nei *dies QRCF*, e sull'asserita probabilità di un loro legame con la solennità del *Regifugium*, si sofferma A. ROSENBERG, v. *Rex sacrorum*, in *PWI* A.1, cit., 724, traendone argomento per sostenere, in contrasto con la tesi del Mommsen, che, essendo quei due giorni occupati dalla celebrazione religiosa, i comizi testamentari dovevano aver luogo «an zwei anderen unbekanntem Tagen».

sciti ad eliminare l'apparente contraddittorietà tra l'emendazione <vo>cat ad comitium e l'attestazione varroniana che *post id tempus lege actum saepe*. Che alla *vocatio ad comitium* del *rex sacrificulus* facesse solamente eco la pronuncia pretoria dei *tria verba legitima*, appare infatti del tutto spiegabile ove si ammetta, in base al confronto con il caso del *lustrum condere*, che la riunione delle curie stabilmente prevista ogni anno nei *dies QRCF* si teneva nel Foro, prima che il *rex* emettesse la sua *vocatio*; dopo la quale in effetti non doveva più restargli che scender dal suggesto e, come si legge nell'epitome di Paolo Diacono, *venire in comitium*: per poi lasciar subito questo luogo a completa disposizione dell'attività del pretore.

23. Resta in piedi, dunque, dopo aver vacillato sotto il peso del dubbio, l'ipotesi che Varrone spieghi il *comitiare* della sigla con *vocare ad comitium*, nel senso appena visto di un ordine di trasferimento nel Comizio emesso dal *rex sacrificulus*, e dopo il quale è *fas*. Ma una simile spiegazione è accettabile dal punto di vista strettamente linguistico? Molto probabilmente lo specialista risponderebbe di no: come denominativo della 1° coniugazione – farebbe osservare – *comitiare* deve esprimere un'attività del soggetto grammaticale (cioè il *rex sacrificulus* o, secondo i *seriores*, il *rex*) consistente nel realizzare la situazione espressa dal nome di base, *comitium*; nome che originariamente doveva indicare l'“andare insieme”, l'“assemblea”, sicché il verbo della sigla non poteva significar altro se non “realizzare un'assemblea”, “provocarne la formazione”, “convocarla”.¹¹³⁴

Siamo ben lontani, come si vede, dalla spiegazione varroniana in cui *comitium*, se la nostra interpretazione è corretta, è da prendere come *nomen loci*, e *vocare* non ha nulla a vedere con la convocazione di un'assemblea. Ora, di fronte all'opinione su riferita, non possiamo far a meno di replicare che essa presenta due punti di debolezza: uno consiste nel postulare un originario *comitium* = “assemblea”, mentre le fonti conoscono solo ed esclusivamente *comitium* (sing.) in senso locativo;¹¹³⁵ l'altro, nel dare per presupposto che *comitiare* sia un verbo denominativo, mentre è possibile, come vedremo subito, che lo sia solo apparentemente.

¹¹³⁴ Così P. CIPRIANO, *Fas e nefas*, cit., 115, seguita da R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio*, cit., 419.

¹¹³⁵ *Supra*, 347 e nt. 1107.

Viene in considerazione a questo proposito una classe di verbi individuata e definita, in un ambito storico-geografico ampiamente trasversale, da É. Benveniste¹¹³⁶ che vi fa rientrare dei verbi non derivanti da nomi o da altri verbi, bensì da locuzioni, e per questo da lui chiamati “delocutivi”.¹¹³⁷ I quali possono avere per base un qualunque termine, nome, verbo o altro, non però in quanto dotato del valore virtuale di un segno linguistico, sì piuttosto in quanto elemento costitutivo di un sintagma ripetuto con particolare frequenza o in contesti di speciale importanza. Per esempio, il verbo *salutare*¹¹³⁸ è apparentemente un comune denominativo, ma è facile rendersi conto che non deriva dal vocabolo *salus*, *-tis*, ma dall’augurio *salus!* Non significa quindi “realizzare la salute” (*salutem aliqui efficere*), ma “dire: salute!” (*salutem dicere*). Si spiegano in questo modo alcuni verbi latini che si sarebbe portati in un primo momento a considerare denominativi. Fra questi, *quiritare*,¹¹³⁹ verbo che non deriva, come può sembrare, da *quirites*: se così fosse, significherebbe “fare di qualcuno un quirite”; invece, spiega Varrone, *quiritare dicitur is qui quiritium fidem clamans implorat*.¹¹⁴⁰ Si tratta dunque di un tipico verbo delocutivo, derivato da una tradizionale formula d’invocazione, di cui *quirites* è il termine essenziale.¹¹⁴¹

¹¹³⁶ *Problemi di linguistica generale*, tr. it., Milano 1971, 332 ss. (= *Les verbes délocutifs*, in *Mélanges Spitzer* 1958).

¹¹³⁷ Tra i numerosi studi che, sulle orme del Benveniste, sono stati dedicati ai verbi di cui parliamo, v., solo per fare degli esempi, J.C. ANSCOMBRE, *Délocutivité benvenistienne, délocutivité généralisée et performativité*, in *Langue française* 42, 1979, 69 ss.; ID., *Onomatopées, délocutivité et autres blablas*, in *Revue Romane* 20, 1985, 169 ss.; ID., *De l'énonciation au lexique: mention, citativité, délocutivité*, in *Languages* 80, 1985, 9 ss.; P. LARCHER, *Vous avez dit «délocutiv»?*, in *Languages* 80, 1985, 99 ss.

¹¹³⁸ È il primo esempio che si incontra, appunto, nel citato studio del Benveniste.

¹¹³⁹ É. BENVENISTE, *Problemi di linguistica generale*, cit., 335.

¹¹⁴⁰ *D. I. L. 6.68* (cfr. Liv. 2.23.8). Su *quiritare*, “*quirites rufen*” = “einen Hilfe-oder Angstruf ausstoßen, eine Klagegeschrei erheben, beklagen, jammern, schreien”, v. già P. KRETSCHMER, *Lat. Quirites und quiritare*, cit., 152 s. Per P. FLOBERT, cit. ed., 145, il verbo non sarebbe da distinguere dal frequentativo *quiritare* = “grugnire”, termine di significato volgare che un’etimologia “popolare” avrebbe nobilitato con il riferimento ai quiriti. Intorno al valore e alle applicazioni di *quiritatio*, v. A.W. LINTOTT, *Violence in republican Rome*, Oxford 1968, 11 ss.

¹¹⁴¹ Allo stesso modo, sul termine *parens*, in quanto figurante in una formula rituale del culto dei defunti – che il Benveniste, *Problemi di linguistica generale*, cit., 335 s., crede di poter ricavare dal racconto di Liv. 1.16.3 –, è costruito, scrive lo studioso, il verbo

Sulla base di queste importanti indicazioni del Benveniste, si è indotti a riesaminare la derivazione verbale di *comitiare*. Chi lo ritiene un denominativo, lo pone, secondo le regole proprie di questa categoria di verbi,¹¹⁴² in relazione di “fare” con *comitium*, sua presunta base nominale, ed è perciò costretto ad assumere per quest’ultimo termine (sing.) un valore originario di “assemblea”,¹¹⁴³ mai attestato dalle fonti. Pensato invece come delocutivo, *comitiare* deve esser posto in relazione, non di “fare”, ma di “dire” con il termine da cui deriva. Il che si accorda egregiamente con l’emendazione <vo>cat ad *comitium*, essendo certo *vocare* verbo denotante un’attività di “dire”;¹¹⁴⁴ sicché alla base di *comitiare* potrebbe benissimo esservi una parola “detta” dal *vocans*:¹¹⁴⁵

parentare. In senso analogo, sulla formazione di questo verbo, v. già H. WAGENVOORT, *Studies in Roman Literature, Culture and Religion*, Leiden 1956, 290.

¹¹⁴² Su cui, v. X. MIGNOT, *Les verbes dénominatifs latins*, Paris 1969, 245 ss.

¹¹⁴³ Altrimenti, fatto derivare da *comitium* come *nomen loci*, il verbo dovrebbe, secondo la regola accennata, avere qualche assurdo significato del tipo “costruire” o “progettare il comizio”.

¹¹⁴⁴ Non per nulla *vocare* viene da *vox*, a sua volta derivante da una radice indoeuropea *wek^w-, indicante l’emissione della voce: cfr. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *vōx*, 753 s. Sulla relazione *vocare/vox*, v. anche A. WALDE-J. B. HOFMANN, *Lateinisches etymologisches wörterbuch*⁴, II, cit., vv. *vocō*, *vōx*, 823 s.

¹¹⁴⁵ Molto interessante in proposito Fest.-Paul. v. *Incomitiare* (94 L.) *tale convicium facere, pro quo necesse sit in comitium hoc est in conventum venire*. Senza badare alla già rilevata (*supra*, 48 s. e nt. 97) tendenza festina a confondere *comitium* con *conventio*, e al connesso uso improprio del verbo *venire* in rapporto a *comitium*, prendiamo qui atto che *incomitiare* significa “emettere delle grida tali da costringere qualcuno ad andare in *comitium*”. Dunque, stando alla spiegazione di Festo, questo composto di *comitiare* è un verbo denotante un’attività di “dire” (qual è in senso lato l’“emettere grida”), avente tra l’altro, per via del termine *convicium* (*convocium*: cfr. Fest.-Paul. v. *Convicium* 36 L., su cui v. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., s. b. v., 141), un’innegabile parentela di significato con il gruppo *vox/vocare*. Non è perciò azzardato considerarlo una variante semantica in senso peggiorativo di *comitiare* (= *vocare ad comitium*), riferibile ad un atto, non del *rex*, ma di un privato, un atto compiuto, diciamo così, *litis causa*: in sostanza, una sorta di *in ius vocatio* resa particolarmente pressante da strepiti e urla, così da prevenire una possibile resistenza del *vocatus*. Un’eco scherzosa di tale significato sembra cogliersi nel *Curculio* plautino, dove ad un certo punto del 3° atto, nel corso di un’animata conversazione, il protagonista chiede al suo interlocutore: ... *quaeso ne me incomities* (*Curc.* 3.400), “ti prego di non infastidirmi”. E ottiene di rimando la seguente richiesta: *Licetne inforare, si incomitiare non licet?* (*Curc.* 3.401). Alla quale egli ribatte: *Non inforabis me quidem, nec mihi placet / tuum profecto nec forum nec comitium* (*Curc.* 3.402-403). Al di là dell’osceno equivoco cui *comitiare* viene qui piegato evidentemente in opposizione ad *inforare*, questo scambio di battute prova,

magari – verrebbe fatto di pensare in un primo momento - proprio *comitium*, nel suo consueto significato locativo, come componente principale di una formula iussiva pronunciata dal *rex sacrificulus* nell'atto, appunto, di *vocare ad comitium*. Questa possibilità tuttavia si rivela subito da scartare: s'è visto nella pagine precedenti¹¹⁴⁶ quali ragioni portino ad escludere che l'ordine di trasferimento emesso dal *rex sacrificulus* contenesse un'espressa menzione del *comitium*, meta del trasferimento stesso: che doveva invece, s'era detto, esser comandato semplicemente con un verbo di “andare”. E quale altro, chiediamoci adesso, potrebbe essere questo verbo di “andare” se non quello cui fa capo tutta la terminologia comiziale e dal quale deriva il nome stesso di *comitium*?¹¹⁴⁷ Parliamo ovviamente di *coire*, verbo composto di *cum* e *ire*,¹¹⁴⁸ elementi la cui *copulatio* ha finito con l'andar del tempo per “corrompere”¹¹⁴⁹ il prefisso, determinando la caduta della nasale *m* che si è invece preservata stabilmente nella catena dei derivati, ed è perciò da presumere fosse presente nella forma originaria del verbo.¹¹⁵⁰

È su questo verbo dunque ch'è dato supporre sia cresciuta, ramo dopo ramo, l'intera pianta del lessico “comiziale”. Dapprima, indipendenti l'uno dall'altro sul tronco della comune discendenza da **comeo*, il verbo *comitiare* e il nome *comitium*, formatisi sotto la pressione di distinte necessità lessicali della nascente comunità politica. La creazione del primo avrà obbedito, pensiamo, al bisogno di un mezzo linguistico atto a denotare quella particolare pronuncia rituale del *rex*,¹¹⁵¹ che dava impulso al trasferimento collettivo dei quiriti nel luogo

se ve ne fosse bisogno, che il *comitium* cui si collega semanticamente (*in*)*comitiare*, non è l'assemblea, bensì il luogo dell'Urbe così denominato.

¹¹⁴⁶ *Supra*, 330 ss.

¹¹⁴⁷ Varr. *D. l. L.* 5.155 citato *supra*, nt. 860. Su *comitium* < *coire* v. anche le fonti richiamate *supra*, nt. 860.

¹¹⁴⁸ V. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *cum* (*supra*, nt. 861).

¹¹⁴⁹ Quint. *Inst. or.* 1.5.69: *Frequenter autem praepositiones quoque copulatio ista corruptit, inde... coit, cum sit praepositio “con”*.

¹¹⁵⁰ V. A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionn. étym.*⁴, cit., v. *comitium*, 135: «**com-*, servant de premier terme de composé nominal, a été traité autrement que dans *co-eō*, où il est préverbe». Per *com+ire* come matrice verbale di *comitium*, v. pure *Th.l.L.*, v. *comitium* (*supra*, nt. 865).

¹¹⁵¹ Un uso completamente diverso di *comitiare*, certo di gran lunga più tardo di quello documentato dalla famosa sigla, è attestato da Ps. Ascon. *ad Cic. Verr.* 1 (216 STANGL): *tribunorum militarium duo genera: primum eorum qui Rufuli dicuntur: hi in*

indicato dal monarca mediante la rotazione della sua persona¹¹⁵², pronuncia che aveva ad oggetto una forma iussiva del verbo di base: che potrebbe esser stata l'imperativo "comite!" o, forse più probabilmente, il congiuntivo impersonale "comeatur!".¹¹⁵³ Quanto al secondo, *comitium*, questo nome si sarà invece formato per l'ovvia esigenza di una designazione appropriata al luogo in cui "si andava insieme", o tutti, su comando rituale del *rex*, o in due, per litigare nella forma del *lege agere*.

Da *comitiare* derivò poi *comitiatus*,¹¹⁵⁴ antico nome verbale della 4^a declinazione, dove si assolutizza un'idea di "andata collettiva", tendente a concretarsi nel significato di "marcia", "corteo", con cui il termine è usato dal legislatore decemvirale nell'espressione *per maximum comitiatum*, indirettamente riferita a quelli che saranno in seguito chiamati *comitia centuriata*. Più tardi, quando la concentrazione in sede extraurbana dell'*iter* procedurale proprio di questa specie di assemblea popolare eliminò il *comitiatus* nel senso antico della parola,¹¹⁵⁵ quest'ultima, come si vide, si adattò ad altri impieghi, e venne pure adoperata, prima di cadere in disuso, come sinonimo dell'assai più recente *comitia*,¹¹⁵⁶ termine foriero dell'ultimo sviluppo

exercitu creati solent; alii sunt comitiati, qui Romae comitiis designantur, dove *comitiati*, participio perfetto con funzione di attributo, vale a distinguere, come spiega lo scoliaste, i tribuni militari eletti a Roma nei comizi da quelli nominati *in exercitu*.

¹¹⁵² *Supra*, 331 s.

¹¹⁵³ Sebbene intransitivo, *eo* presenta spesso, come ben si sa, forme passive di impiego impersonale (a parte l'infinito, *iri*, necessario nella coniugazione passiva dei verbi transitivi per la formazione dell'infinito futuro) alla terza persona singolare, per lo più dell'indicativo (*itur* o *itum est*), ma anche del congiuntivo: v., ad es., Ter. *Heaut.* 743: *Eatur!*, o Svet. *Caes.* 32: *eatu... quo deorum ostenta et inimicorum iniquitas vocat*. Quanto poi alle ragioni per cui sembra a noi più probabile, come accennato nel testo, la forma *comeatur*, su ciò, non ci è possibile dir altro per ora se non che tali ragioni si ricavano dalle informazioni fornite da uno scolio veronese a Verg. *Aen.* 10.41, e che la testimonianza ora detta rivestirà un ruolo molto importante nell'indagine preannunciata *supra*, 355.

¹¹⁵⁴ Cfr. B. ALBANESE, *Maximus comitiatus*, cit., 1697 (già richiamato *supra*, nt. 151, per la relazione *comitiare/comitiatus*).

¹¹⁵⁵ Un sentore dell'antico *comitiatus* persiste nel significato dell'assai più longevo *comes*, "compagno di marcia", "membro del séguito", termine destinato a prender piede nel lessico della burocrazia imperiale, e di cui è pervenuta una definizione di Labeone: v. Ulp. D. 47.10.15.16. Da *comes*, formatosi probabilmente da **com-it-s* (v. *supra*, nt. 150), derivano *comito(r)* e *comitatus*, -us, il cui reciproco rapporto ricorda, ma solo morfologicamente, quello di *comitio* con *comitiatus*.

¹¹⁵⁶ *Supra*, 178 s.

Capitolo V

semantico del ceppo di **comeo*, destinato ad oscurare l'antico motivo procedurale dell'“andare insieme” con il concetto, ormai sostanzializzato, di assemblea del popolo indetta e presieduta dal magistrato, per finalità deliberative.¹¹⁵⁷

¹¹⁵⁷ Cfr., per la specifica inerenza dello scopo del *suffragium* alla nozione di *comitia*, A. CORBINO, *La capacità deliberativa dei “comitia curiata”*, in *Le Strade del Potere. Maiestas populi Romani Imperium Coercitio commercium*, cit., 80.

INDICE BIBLIOGRAFICO

(Le abbreviazioni delle riviste sono quelle dell'Année Philologique)

F.F. ABBOTT, *A history and description of roman political institutions*, Boston-London 1901.

L. ADAMS HOLLAND, *Janus and the bridge*, Roma 1961.

B. ALBANESE, «*Verba tene, res sequentur*», in *Quaderni del diritto e del processo civile* 2, 1969, 41-60 (= *Scritti giuridici*, I, Palermo 1991, 581-600).

B. ALBANESE, *Premesse allo studio del diritto privato romano*, Palermo 1978.

B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979.

B. ALBANESE, *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982.

B. ALBANESE, *Prospettive negoziali romane arcaiche*, in «*Poteri negotia actiones*» nell'esperienza romana arcaica. Atti del Convegno di diritto romano - Copanello 1982, Napoli 1984, 109-124 (= *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, 1621-1634).

B. ALBANESE, *Il processo privato romano delle legis actiones*, Palermo 1987.

B. ALBANESE, *Maximus comitiatus*, in *Estudios Iglesias*, 1, Madrid 1988, 13-20 (= *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, 1691-1698).

B. ALBANESE, «*Privilegia*», «*maximus comitiatus*», «*iussum populi*» (XII tab. 9.1-2, 12.5), in *Labeo* 36, 1990, 19-35 (= *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, 1701-1717).

B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano. La menzione del meridies in XII tab. 1.6-9*, in *AUPA* 42, 1992, 95-113 (= *Scritti giuridici*, III, Torino 2006, 131-149).

B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano. Verba concepta e consapevolezza interiore in due antichi riti romani*, in *AUPA* 42, 1992, 31-49 (= *Scritti giuridici*, III, Torino 2006, 67-85).

B. ALBANESE, *Riflessioni sul "ius honorarium"*, in *Estudios F. Hernandez-Tejero*, 2, Madrid 1994, 1-18 (= *Scritti giuridici*, III, Torino 2006, 233-250).

B. ALBANESE, *Brevi Studi di diritto romano II. Adscripticii, accensi, velati, ferentarii, rorarii*, in *AUPA* 43, 1995, 31-66 (= *Scritti giuridici* III, Torino 2006, 277-312).

Indice bibliografico

B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano II. Le XII Tavole e il calendario*, in AUPA 43, 1995, 136-152 (= *Scritti giuridici*, III, Torino 2006, 382-398).

B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano II. "Suprema" e "Sol occasus" in XII tab. 1.9 e nella lex Plaetoria de praetore urbano*, in AUPA 43, 1995, 103-122 (= *Scritti giuridici*, III, Torino 2006, 349-368).

B. ALBANESE, *Brevi studi di diritto romano II. Sui frammenti di censoriae tabulae in Varr., De l. Lat. 6, 86-87*, in AUPA 43, 1995, 67-102 (= *Scritti giuridici* III, Palermo 2006, 313-348).

B. ALBANESE, *Quattro brevi studi. A proposito di due precetti sui censori nel «De legibus» di Cicerone*, in Labeo 46, 2000, 368-378 (= *Scritti giuridici*, IV, Torino 2006, 822-832).

B. ALBANESE, *Quattro brevi studi. «Orare» in XII tab. 1.6*, in Labeo 46, 2000, 355-362 (= *Scritti giuridici*, IV, Torino 2006, 809-816).

B. ALBANESE, *Questioni di diritto romano arcaico. Liv. 1.60.4 e la creazione della prima coppia consolare*, in MEP 9.11, 2006, 55-58 (= *Scritti giuridici*, IV, Torino 2006, 1187-1190).

A. ALFÖLDI, *Die Struktur des voretruskischen Römerstaates*, Heidelberg 1974.

L. AMIRANTE, *Una storia giuridica di Roma*, Napoli 1994.

A. AMMERMANN, *On the origin of the Roman Forum*, in AJA 94, 1990, 627-645.

J. ANDREAU, *La vie financière dans le monde romaine: les métiers des manieurs d'argent (IV^e siècle av. J.-C.-III^e siècle ap. J.-C.)*, Roma 1887.

J.C. ANSCOMBRE, *Délocutivité benvenistienne, délocutivité généralisée et performativité*, in *Langue française* 42, 1979, 69-84.

J.C. ANSCOMBRE, *Onomatopées, délocutivité et autres blablas*, in *Revue Romane* 20, 1985, 169-206.

J.C. ANSCOMBRE, *De l'énonciation au lexique: mention, citativité, délocutivité*, in *Languages* 80, 1985, 9-34.

V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*⁷, (rist.) Napoli 1984.

G. ARICÒ ANSELMO, *Ius publicum-ius privatum in Ulpiano, Gaio e Cicerone*, in AUPA 37, 1983.

G. ARICÒ, M. CASERTANO, G. NUZZO, *Forme e funzioni. Corso di lingua latina*, Bologna 2001.

E. BALTRUSCH, *Regimen morum. Die Reglementierung der Privatlebens des Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit*, München 1989.

- J. BAYET, *Tite Live. Histoire Romaine*, III, ed. «*Les belles Lettres*», Paris 1962.
- É. BENVENISTE, *Noms d'agent et noms d'action en Indo-Européen*, Paris 1948.
- É. BENVENISTE, *Symbolisme social dans les cultes gréco-italiques*, in RHR 129, 1945, 5-16.
- É. BENVENISTE, *Problemi di linguistica generale*, tr. it., Milano 1971 (*Les verbes délocutifs*, in *Mélanges Spitzer*, 1958).
- A. BERNARDI, *La Roma dei re tra storia e leggenda*, in *Storia di Roma*, I, Torino 1988, 181-202.
- H. BERVE, v. *Lustrum*, in PW26, Stuttgart 1927, 2040-2059.
- G. BESELER, *Comitatus maximus* in ZSS 57, 1937, 356-357.
- H. BLANCK, *Il libro nel mondo antico*, cur. R. OTRANTO, Bari 2008.
- A. VON BLUMENTHAL, *Zur römischen Religion der arcaischen Zeit*, in *Rhein. Mus. für Phil.* 87, 1938, 267-277.
- G. BOEHM, v. *Lustratio*, in PWXIII.2, Stuttgart 1927, 2029-2039.
- F. BÖMER, *Der Commentarius. Zur Vorgeschichte und literarischen Form der Schriften Caesars*, in *Hermes* 81, 1953, 210-250.
- P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, I, Milano 1958.
- G. BONI, *Esplorazioni nel Comizio*, in NS, 1900, 295-340.
- G.W. BOTSFORD, *The Roman Assemblies*, New York 1968.
- A. BOUCHÈ-LECLERCQ, v. *Auspicia*, in DS I, Paris 1877, 580-585.
- A. BOUCHÈ-LECLERCQ, v. *Inauguratio*, in DS III.1, Paris 1900, 435-440.
- F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, I, Lipsiae 1896.
- T.R.S. BROUGHTON, *The magistrates of the Roman Republic*, II, New York 1952.
- C.G. BRUNS, TH. MOMMSEN, O. GRADENWITZ, *Fontes iuris Romani antiqui. Scriptores*⁷, Tubingae 1909.
- A. BURDESE, *Sulla responsabilità del «iudex privatus» nel processo formulare*, in *Diritto e processo nell'esperienza romana*. Atti del Seminario Torinese (4-5 dicembre 1991) in memoria di G. Provera, Napoli 1994, 151-186.
- F. CANCELLI, *Studi sui censores e sull'arbitratus della lex contractus*, Milano 1957.
- M. CAPASSO, *Volumen. Aspetti della tipologia del rotolo librario antico*, Napoli 1995.
- P. CARAFA, *Il Comizio di Roma dalle origini all'età di Augusto*, Roma 1998.

Indice bibliografico

A. CARANDINI, *Le mura del Palatino. Nuova fonte sulla Roma di età regia*, in *Bollettino di Archeologia* 16-17, 1992, 1-18.

A. CARANDINI, N. TERRENATO, P. BROCATO, P. CARAFA, G. RICCI, Lo scavo delle mura palatine, in *Bollettino di Archeologia* 16-17, 1992, 111 ss.

A. CARANDINI, *La nascita di Roma*, Torino 1997.

E. CARY, *The Roman Antiquities of Dionysius of Halicarnassus*, I, London-Cambridge-Massachusetts 1960.

F. CASAVOLA, *La legislazione comiziale e l'editto*, in *Storia di Roma*, II.1, Torino 1990, 515-534.

F. CASTAGNOLI, *Il Campo Marzio nell'antichità*, in *MAL* 8.1, 1947, 93-193.

P. CATALANO, *Contributo allo studio del diritto augurale*, I, Torino 1960.

G. CAVALLO, *Le tavolette come supporto della scrittura: qualche testimonianza indiretta*, in *Les tablettes à écrire de l'antiquité à l'époque modern*, Turnhout 1992, 97-105.

F. CAVAZZA (cur.), *Aulo Gellio. Le notti Attiche. Libro XII*, Bologna 1996.

F. CAVAZZA (cur.), *Aulo Gellio. Le Notti Attiche. Libro XIII capp. XIX-XXX*, Bologna 1999.

F. CAVAZZA (cur.), *Aulo Gellio. Le notti Attiche, libro XIII, capitoli I-XVIII*, Bologna 2000.

P. CERAMI-A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano*³, Torino 2009.

L. CHIAZZESE, *Introduzione allo studio del diritto Romano*³, rist., Palermo 1948.

C. CICHORIUS, *Untersuchungen zu Lucilius*, Berlin 1908.

P. CIPRIANO, *Fas e nefas*, Roma 1978.

J.D. CLOUD, *Parricidium: from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, in *ZSS* 88, 1971, 1-66.

F. COARELLI, *Il Campo Marzio occidentale. Storia e topografia*, in *MEFRA* 89.2, 1977, 807-846.

F. COARELLI, *Il Foro Romano*, I, Roma 1983.

F. COARELLI, *Il Foro Romano*, II, Roma 1985.

F. COARELLI, *Roma*, Bari 1985.

F. COARELLI, *Il Foro Boario dalle origini alla fine della Repubblica*, Roma 1988.

F. COARELLI, *Demografia e territorio*, in *Storia di Roma*, I (curr. A. MOMIGLIANO e A. SCHIAVONE), Torino 1988, 317-339.

F. COARELLI, *Il Campo Marzio. Dalle origini alla fine della Repubblica*, Roma 1997.

- U. COLI, *Regnum*, in SDHI 17, 1951, 1-168 (= *Scritti di diritto romano*, I, Milano 1973, 323-416).
- U. COLI, *Il testamento nella legge delle XII Tavole*, in IURA 7, 1956, 24-91 (= *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1973, 615-676).
- U. COLI, *Sur la notion d'imperium en droit public romain*, in RIDA 7, 1960, 361-387 (= *Scritti di diritto romano*, II, Milano 1973, 721-743).
- A. CORBINO, *La nozione di "comitia calata"*, in IURA 42, 1991, 145-150.
- A. CORBINO, *La capacità deliberativa dei "comitia curiata"*, in *Le Strade del Potere. Maiestas populi Romani Imperium Coercitio Commercium*, Catania 1994, 65-91.
- A. CORBINO, «*De capite civis nisi per maximum comitiatum ferunto*». *Osservazioni su Cic. «De leg.» 3.4.11*, in INDEX 26, 1998, 109-115.
- T. J. CORNELL, *The Beginnings of Rome*, London and New York 1995.
- M.H. CRAWFORD, *Roman Statutes*, I-II, London 1996.
- G. CRIFÒ, *Lezioni di storia del diritto romano*, Bologna 1996.
- H. DAHLMANN, v. *M. Terentius Varro*, in *PW* suppl. VI, Stuttgart 1935, 1172-1277.
- H. DAHLMANN, *Varro und die hellenistische Sprachtheorie*, Berlin 1964 [rist.].
- G. D'ANGELO, *La perdita della possessio animo retenta nei casi di occupazione*, Torino 2007.
- J.M. DAVID, *L'action oratoire de C. Gracchus: l'image d'un modèle*, in C. NICOLET [cur.], *Demokratia et Aristokratia. A propos de Caius Gracchus: mots grecs et réalités romaines*, Paris 1983, 103-116.
- J.M. DAVID, S. DEMOUGIN, E. DENIAUX, D. FERREY, J.-M. FLAMBARD, C. NICOLET, *Le "Commentariolum Petitionis" de Quintus Cicéron. Etat de la question et étude prosopographique*, in ANRW I.3, 1973, 239-277.
- P. DE FRANCISCI, *Storia del diritto romano*, I, Roma 1931.
- P. DE FRANCISCI, *Dal regnum alla res publica*, in SDHI 10, 1944, 150-166.
- P. DE FRANCISCI, *Sintesi storica del diritto Romano*, Roma 1948.
- P. DE FRANCISCI, *Per la storia dei "comitia centuriata"*, in *Studi V. Arangio-Ruiz*, I, Napoli 1953, 1-32.
- P. DE FRANCISCI, *Primordia civitatis*, Roma 1959.
- A. DEGRASSI, *Fasti anni Numani et Iuliani. Inscriptiones Italiae*, XIII.2, Roma 1963.

Indice bibliografico

A. DE MARCHI, *L'infrequentia nei comizi romani*, in *Rendiconti Ist. Lomb.* 45, 1912, 72-89.

F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I², Napoli 1972.

F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II², Napoli 1973.

F. DE MARTINO, *Diritto e società nell'antica Roma*, Roma 1979.

F. DE MARTINO, "Litem suam facere", in *BIDR* 91, 1988, 1-36 (= *Diritto economia e società nel mondo romano*, I, Napoli 1995, 687-722).

F. DE MARTINO, *Sui modi di votazione nelle assemblee romane*, in *Convivenza nella libertà. Scritti in onore di G. Abbamonte*, Napoli 1999, 465-480.

G. DE PLINVAL (cur. e trad.), *Cicéron. Traité de lois*, Paris 1959.

D. DETLEFSEN, *De Comitio Romano*, in *Annali dell'Istituto di Corrispondenza archeologica* 32, 1860, 128-160.

F. D'IPPOLITO, *Questioni decemvirali*, Napoli 1993.

A. VON DOMASZEWSKI, *Abhandlungen zur römischen Religion*, Leipzig u. Berlin 1909.

A. D'ORS, "Litem suam facere", in *SDHI* 48, 1982, 368-394.

A. DOSI, *Così votavano i romani. Il sistema elettorale*, Roma 2004.

W. DRUMANN, *Geschichte Roms in seinem Übergange von der republikanischen zur monarchischen Verfassung*, II, Königsberg 1835.

G. DUMEZIL, *Jupiter, Mars, Quirinus*, Paris 1948.

G. DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, tr. it., Milano 1977.

É. DURKHEIM, *Le forme elementari della vita religiosa*, tr. it. Roma 1973.

A. ERNOUT- A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue Latine*⁴, Paris 1959.

G. FALCONE, *La citazione "Si in ius vocat" in Cic., Leg. 2.9*, in *AUPA* 50, 2005, 119-139.

J. FARRELL, *The distinction between comitia and concilium*, in *Athenaeum* 64, 1986, 407-438.

J.L. FERRARY, "Rogatio Servilia agraria", in *Athenaeum* 66, 1988, 141-164.

L. FERRERO-N. ZORZETTI, *M. Tullio Cicerone. Opere politiche e filosofiche* I. *Lo Stato, le Leggi, i Doveri*, Torino 1974.

C. FERRINI, *Sulla teoria generale dei «pacta»*, in *Opere* III, Milano 1929, 243-273.

H.O. FIEBIGER, v. *Classicum*, in *PWIII*, Stuttgart 1899, 2629-2630.

P. FLOBERT, *Varron. La langue Latine. Livre VI*, Paris 1985.

P. FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi*, in *Studi storici per l'antichità classica* N.S.1, 1913, 43-136.

P. FRACCARO, *La procedura del voto nei comizi tributi romani*, (1913-1914), in *Opuscula*, II, Pavia 1957, 235-254.

J.G. FRAZER, *Publii Ovidii Nasonis Fastorum libri sex*, V, London 1929.

H. FUNAIOLI, *Grammaticae Romanae Fragmenta*, Leipzig 1907, (rist. Stuttgart 1969).

E. GABBA, *Appiani Bellorum civilium liber primus*², Firenze 1967.

E. GABBA, *Maximus comitiatus*, in *Athenaeum* 65, 1987, 203-205.

E. GABBA, *Assemblee ed esercito a Roma fra IV e III sec. a. C.*, in *Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazione del diritto in epoca medio-repubblicana*, in Atti del convegno di diritto romano Copanello 28-31 Maggio 1986, Napoli 1989, 41-54.

E. GABBA, D. FORABOSCHI, D. MANTOVANI, E. LO CASCIO, L. TROIANI, *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999.

R. GALL, v. *Horti.60*, in *PWVIII*, Stuttgart 1913, 2487.

L. GAROFALO, *Il processo edilizio. Contributo allo studio dei iudicia populi*, Padova 1989.

M. GELZER, v. *Tullius.29*, in *PWVII* A1, Stuttgart 1939, 827-1091.

I.M. GESNERUS, *Scriptores rei rusticae*, I, Lipsiae 1773.

T. GIMÉNEZ-CANDELA, *Los llamados cuasidelitas*, Madrid 1990.

C. GIOFFREDI, *I tribunali del Foro*, in *SDHI* 9, 1943, 227-282.

P. F. GIRARD, *Histoire de l'organisation judiciaire des Romains*, I, Paris 1901.

E. GJERSTAD, *Il Comizio romano dell'età repubblicana*, in *Opusc. Arch.* II.2, 1941, 97-158.

E. GJERSTAD, *Innenpolitische und militarische Organisation*, in *ANRW* I.1, 1972, 136-188.

G. GOETZ-F. SCHOELL, *M. Terenti Varronis De Lingua Latina quae supersunt*, Amsterdam 1964.

A. GRANDAZZI, *La fondazione di Roma*, tr. it., Roma 1993.

Indice bibliografico

- A.H.J. GREENIDGE, *Roman public life*, London 1901.
- A. GUARINO, *La genesi storica dell'«auctoritas patrum»*, in *Studi Solazzi*, Napoli 1948, 21-31 (= *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, 197-206).
- A. GUARINO, *Il vuoto di potere nella «libera respublica»*, in ANA 82, 1971, 288-311 (= *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, 173-196).
- A. GUARINO, *Le origini quiritarie*, in *Le origini quiritarie, Raccolta di Scritti romanistici*, Napoli 1973, 9-17 (= *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, 20-30).
- A. GUARINO, *Dal «ius civile» al «ius quiritorium»*, in *Studi Pugliatti* 4, Milano 1978, 378-402 (= *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 29-53).
- A. GUARINO, «*Depontani Senes*», in ANA 90, 1979, 535-550 (= *Pagine di diritto romano* III, Napoli 1994, 167-172).
- A. GUARINO, *Il dubbio contenuto pubblicistico delle XII Tavole*, in *Labeo* 34, 1988, 323- 335 (= *Pagine di Diritto Romano*, IV, Napoli 1994, 87-105).
- A. GUARINO, *Tagliacarte*, in *Labeo* 34, 1988, 245-253.
- A. GUARINO, *Cicerone come e quando*, in *Labeo* 36, 1990, 267-279 (= *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 78-92).
- A. GUARINO, *L'astratto e il concreto del votante romano*, in *Panorami* 2, 1990, 175-186 (= *Pagine di diritto romano*, III, Napoli 1994, 452-463).
- A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*⁵, Napoli 1990.
- A. GUARINO, *Storia del diritto romano*¹⁰, Napoli 1994.
- A. GUARINO, *La costituzione democratica Romana e le sue vicende*, in SDHI 72, 2006, 1-59.
- R. HANSLIK, v. *M. Valerius Messala Rufus*.268, in *PW* VIIIA, Stuttgart 1955, 166-169.
- E.G. HARDY, *Some notable judicia populi on capital charge*, in *JRS* 3, 1913, 25-59.
- E.G. HARDY, *The agrarian proposal of Rullus in 63*, in *Some problems in Roman history: ten essays bearing on the administrative and legislative work of Julius Caesar*, Oxford 1924, 68-98.
- O.E. HARTMANN, *Der Ordo Iudiciorum und die Iudicia extraordinaria der Römer*, I, Göttingen 1859.
- O.E. HARTMANN, *Der römische Kalender*, Leipzig 1882.
- E. HERZOG, *Geschichte und System der römischen Staatsverfassung*, I, Leipzig 1884.

- A. HEUß, *Zur Entwicklung des Imperiums des römischen Oberbeamten*, in ZSS 64, 1944, 57-133.
- O. HIRSCHFELD, *Antiquarisch-kritische Bemerkungen zu römischen Schriftstellern*, in *Hermes* 8, 1874, 468-477.
- E. HÖLDER, *Beiträge zur Geschichte des römischen Erbrechtes*, Erlangen 1881.
- CH. HÜLSEN, *Das Comitium und seine Denkmäler in der republikanischen Zeit*, in MDAI(R) 8, 1893, 79-93.
- CH. HÜLSEN, *Zur Topographie des Quirinals*, in *Rhein. Mus. für Phil.* 1894, 379-423.
- CH. HÜLSEN, v. *Comitium*, in PWIV, Stuttgart 1901, 717-718.
- G. HUMBERT, v. *Comitia*, in DS I.2, Paris 1887, 1374-1402.
- M. HUMBERT, *Le tribunat de la plébe et le tribunal du peuple: remarques sur l'histoire de la "provocatio ad populum"*, in MEFRA 100.1, 1988, 431-503.
- M. HUMM, *Le Comitium des Forum Romanum et la réforme des tribus d'Appius Claudius Caecus*, in MEFRA 111.2, 1999, 625-694.
- PH.E. HUSCHKE, *Die Verfassung des Servius Tullius*, Heidelberg 1838.
- PH.E. HUSCHKE, *Iurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt*, Lipsiae 1867.
- PH.E. HUSCHKE, *Das alte römische Jahr und seine Tage*, Breslau 1869.
- C. JOHN, *Sallustius über Catilina's Candidatur im Jahre 688*, in *Rhein. Mus. für Phil.* 31.3, 1876, 401-431.
- A.H.M. JONES, *The criminal Courts of the Roman Republic and Principata*, Oxford 1972.
- H. JORDAN, *Topographie der Stadt Rom im Alterthum*, I.2, Roma 1970 (rist. ed. Berlin 1871-1907).
- P. JÖRS, v. *Antistius.34*, in PWI, Stuttgart 1894, 2548-2556.
- O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*. I, Leipzig 1885.
- M. KASER-K. HACKL, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1996.
- J.M. KELLY, *Roman litigation*, Oxford 1966.
- J.M. KELLY, *Studies in the Civil Iudicature of the Roman Republic*, Oxford 1976.
- R.G. KENT, *Varro. On the Latin Language*, London 1958.
- O. KERN, v. *Epimenides.2*, in PWVI.1, Stuttgart 1907, 173-178.
- A. KIRSOPP MICHELS, *The calendar of the Roman Republic*, Princeton 1967.

Indice bibliografico

- A. KLOTZ, v. *Sexagenarii*, in *PWIIA* 2, Stuttgart 1923, 2025-2026.
- A. KLOTZ, v. *Sinnius*.2, in *PWII.3*, Stuttgart 1927, 246-247.
- F. KNIEP, *Gai Institutionum Commentarius secundus*. §§ 97-289, Jena 1913.
- R. KNÜTEL, *Zum prinzip der formalen Korrespondenz im römischen Recht*, in *ZSS* 88, 1971, 67-104.
- E. KORNEMANN, v. *Curatores*, in *PWIV*, Stuttgart 1796, 1774-1813.
- P. KRETSCHMER, *Lat. quirites und quiritare*, in *Glotta* 10, 1920, 147-157.
- P. KRETSCHMER, *Σῦς und andere lautnachahmende Wörter*, in *Glotta* 13, 1924, 132-138.
- W. KROLL, v. *Manalis lapis*, in *PWXIV*, Stuttgart 1928, 969-971.
- W. KROLL, v. *Nundinae*, in *PWXVII.2*, Stuttgart 1937, 1467-1472.
- R. KUBITSCHKEK, v. *Martius ager o. campus*, in *PWXXIV.2*, Stuttgart 1930, 2025-2032.
- B. KÜBLER, v. *Calata comitia*, in *PWIII*, Stuttgart 1899, 1330-1334.
- B. KÜBLER, *Geschichte des römischen Rechts*, Leipzig 1925.
- B. KÜBLER, v. *Lictor*, in *PWXXV*, Stuttgart 1926, 508-518.
- W. KUNKEL, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Criminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962.
- L. LABRUNA, *Quirites*, in *Labeo* 8, 1962, 340-348.
- F. LAMBERTI, *Riflessioni in tema di «litem suam facere»*, in *Labeo* 36, 1990, 218-266.
- F. LAMBERTI, *«Tabulae Irnitanae». Municipalità «ius Romanum»*, Napoli 1993.
- F. LAMBERTI, *Romanización y ciudadanía. El camino de la expansión de Roma en la República*, Lecce 2009.
- R. LANCIANI, *L'aula e gli uffici del Senato romano (Curia hostilia-iulia; secretarium Senatus)*, in *MAL*, III.11, 1882-1883, 3-32.
- R. LANCIANI, *Di un frammento inedito della pianta di Roma antica riferito alla Regione, VII*, in *BCAR* 22, 1894, 285-311.
- L. LANGE, *Die Promulgatio trinum nundinum, die Lex Caecilia Didia und nochmals die Lex Pupia*, in *Rhein. Mus. für Phil.* 30, 1875, 350-397.
- L. LANGE, *Römische Alterthümer*, I³, Berlin 1876.
- L. LANGE, *Römische Alterthümer*, III², Berlin 1876.
- L. LANGE, *Römische Alterthümer*, II³, Berlin 1879.
- P. LARCHER, *Vous avez dit «délocutiv»?*, in *Languages* 80, 1985, 99-124.

- K. LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, München 1960.
- K. LATTE, *The Origin of the Roman Quaestorship*, in *Kleine Schriften zu Religion, Recht, Literatur und Sprache der Griechen und Römer*, München 1968, 359-366.
- M. LEMOSSE, *Cognitio. Étude sur le rôle du juge dans l'instruction du procès civil antique*, Paris 1944.
- O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I-II, Lipsiae 1889.
- O. LENEL, *Das Edictum perpetuum*³, Leipzig 1927.
- M. LEUMANN-J.B. HOFMANN-A. SZANTYR, *Lateinische Grammatik*, II, München 1965.
- O. LEUZE, *Zur Geschichte der römischen Censur*, Halle a. S. 1912.
- O. LICANDRO, *Unus consul creatus collegam dicit. A proposito di Liv. 7.24.11 e 37.47.7*, in *BIDR* 98-99, 1995-96, 731-749.
- W. LIEBENAM, v. *Comitia*, in *PWIV*, Stuttgart 1901, 679-715.
- W. LIEBENAM, v. *Contio*, in *PWIV*, Stuttgart 1901, 1149-1153.
- J. LINDERSKI, *The augural law*, in *ANRW* II.16.3, 1986, 2146-2312.
- A.W. LINTOTT, *Trinundinum*, in *CQ* 15, 1965, 281-285.
- A.W. LINTOTT, *Nundinae and the Chronology of the late Roman Republic*, in *CQ* 18, 1968, 189-194.
- A. W. LINTOTT, *Violence in republican Rome*, Oxford 1968.
- L. LOMBARDI, *Dalla fides alla bona fides*, Milano 1961.
- U. VON LÜBTOW, *Das römische Volk. Sein Staat und sein Recht*, Frankfurt a. Main 1955.
- G. LUGLI, *Le mura di Servio Tullio e le così dette mura serviane*, in *Historia* 7, 1933, 3-45.
- R. MACMULLEN, *How many Roman voted?*, in *Athenaeum* 58, 1980, 454-457.
- J.N. MADVIG, *Adversaria critica*, II, Copenhagen 1873.
- A. MAGDELAIN, *Recherches sur l'«imperium». La loi curiate et les auspices d'investiture*, Paris 1968.
- A. MAGDELAIN, «*Praetor maximus*» et «*comitiatus maximus*», in *IURA* 20, 1969, 257-286 (= *Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain*, Roma 1990, 313-339).
- A. MAGDELAIN, *L'auguraculum de l'Arx à Rome et dans d'autres villes*, in *REL* 47, 1969-1970, 253-269 (= *Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain*, Roma 1990, 193-207).

Indice bibliografico

- A. MAGDELAIN, *L'inauguration de l'Urbs et l'Imperium*, in MEFRA 89, 1977, 11-29 (= *Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain*, Roma 1990, 209-228).
- A. MAGDELAIN, *La loi a Rome. Histoire d'un concept*, Paris 1978.
- A. MAGDELAIN, «*Quando Rex Comitiavit Fas*», in RHD 58, 1980, 5-11 (= *Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain*, Roma 1990, 271-277).
- A. MAGDELAIN, *De la coercition capitale du magistrat supérieur au tribunal du peuple*, in Labeo 33, 1987, 139-166 (= *Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain*, Roma 1990, 539-565).
- A. MAGDELAIN, *Les XII tables et le concept de ius*, in *Zum römischen und neuzeitlichen Gesetzesbegriff, Sonderdruck aus Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Phil.-Hist. Kl., III F*, 157, Göttingen 1987, 14-33.
- A. MAGDELAIN, *Provocatio ad populum*, in *Estudios Iglesias*, I, Madrid 1988, 407-423 (= *Jus Imperium Auctoritas. Études de droit romain*, Roma 1990, 567-588).
- A. MAGDELAIN, *De royauté et du droit de Romulus à Sabinus*, Roma 1995.
- H. MALCOVATI, *Oratorum Romanorum Fragmenta*, I³, Torino 1953.
- D. MANTOVANI, *Gaio Gracco e i ΔΙΚΑΣΤΑΙ di Plut. C. Gr. 3.7*, in *Athenaeum* 82, 1994, 13-29.
- D. MANTOVANI, *Aspetti documentali del processo criminale nella Repubblica. Le tabulae publicae*, in MEFRA 112, 2000, 651-691.
- J. MARQUARDT, *La vie privée des Romains*, I-II, tr. V. HENRY, Paris 1892-1893.
- F. MARX, v. *Afranius*.5, in *PWI*, Stuttgart 1894, 708-710.
- G. MASELLI, *Argentaria. Banche e banchieri nella Roma repubblicana*, Bari 1986.
- A. MASTROCINQUE, *Lucio Giunio Bruto. Ricerche di storia, religione e diritto sulle origini della repubblica romana*, Trento 1988.
- E. MAYER, *Quirinalia-Stultorum feriae*, in *Ann. Univ. Scient. Budapest* 2, 1974, 51-57.
- S. MAZZARINO, *Dalla monarchia allo stato repubblicano*, Catania 1945.
- H. MERGUET, *Lexikon zu den philosophischen Schriften Cicero's*, I, Hildesheim 1961.
- H. MERGUET, *Lexikon zu den Reden des Cicero*, I, Hildesheim 1962.
- E. MEYER, *Römisches Staat und Staatsgedanke*, Zürich 1948.
- X. MIGNOT, *Les verbs dénominatifs latins*, Paris 1969.
- F. MILLAR, *Politics, persuasion and the people before the social war (150-90 B. C.)* in *JRS* 76, 1986, 1-11.

F. MILLAR, *Popular Politics at Rome in the late Republic*, in *Leaders and Masses in the Roman world*, Leiden-NewYork-Köln 1995, 91-113.

F. MILLAR, *The crowd in Rome in the late Republic*, Ann Arbor 1998.

A. MOMIGLIANO, *Review and Discussion of C. WIRSZUBSKI, Libertas as a political idea at Rome during the late Republic and early Principate*, in *JRS* 41, 1951, 149-153.

A. MOMIGLIANO, *Praetor maximus*, in *Studi in onore di G. Grosso*, I, Torino 1968, 161-175.

TH. MOMMSEN, *Die römische Chronologie bis auf Caesar*, Osnabrück 1981 (rist. 2° Ausg. Berlin 1859).

TH. MOMMSEN, *Geschichte des römischen Münzwesens*, (Berlin 1860), rist. Graz 1956.

TH. MOMMSEN, *Die patricisch-plebejischen Comitien der Republik*, in *Römische Forschungen*, I, Berlin 1864, 134-166.

TH. MOMMSEN, *Die Sonderversammlungen der Plebs nach Curien und Tribus*, in *Römische Forschungen*, I, Berlin 1864, 177-217.

TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, I³, Leipzig 1887.

TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, II.1³, Leipzig 1887.

TH. MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, III.1, Leipzig 1887.

TH. MOMMSEN, *Römische Geschichte*, II⁸, Berlin 1888.

TH. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899.

TH. MOMMSEN, *ΔΩΔΕΚΑΔΕΛΤΟΣ*, in *Gesammelte Schriften*, I.2, Berlin 1905, 141-143.

TH. MOMMSEN, *Lex Municipii Tarentini*, in *Gesammelte Schriften* I.1, Berlin 1905, 146-161.

TH. MOMMSEN, *Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Salpensa und Malaca in der Provinz Baetica*, in *Gesammelte Schriften* I.1, Berlin 1905, 267-382.

TH. MOMMSEN, *De comitio Romano curiis Janique templo*, in *Gesammelte Schriften* V (*isth. Schriften*, II), Berlin 1908, 1-37.

F. MÜNZER, v. *Horatius*.9, in *PW*VIII.2, Stuttgart 1913, 2331-2336.

F. MÜNZER, v. *Sergius*.18, in *PW*II A2, Stuttgart 1923, 1692.

F. MÜNZER, v. *Licinius (Crassus)*.52, in *PW*XIII.2, Stuttgart 1926, 251-252.

F. MÜNZER, v. *Titius*.7, in *PW*VI A.2, Stuttgart 1937, 1155-1156.

J.-P. NERAUDAU, *Sexagenarii de ponte*, in *REL* 56, 1978, 159-174.

Indice bibliografico

J.-P. NERAUDAU, *La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome républicaine*, Paris 1979.

C. NICOLET, «*Confusio suffragiorum*». *A propos d'une réforme électorale de Caius Gracchus*, in *Mélanges d'Arch. et d'Hist.* 71, 1959, 145-210.

C. NICOLET, *Le livre III des Res Rusticae de Varron et les allusions au déroulement des comices tributes*, in *REA* 72, 1970, 113-137.

C. NICOLET, *Cicéron, Platon et le vote secret*, in *Historia* 19, 1970, 39-66.

C. NICOLET, *Il mestiere di cittadino nell'antica Roma* (tr. it.), Roma 1980.

G. NICOSIA, *Il processo privato romano, II. La regolamentazione decemvirale*, Torino 1986.

G. NICOSIA, *Lineamenti della costituzione e del diritto di Roma*, I, Catania 1989.

A. NOCENTINI, *Miti etimologici antichi e moderni intorno a Quirites*, in *Archivio Glottologico Italiano* 56, 1971, 128-148.

G. NOCERA, *Il potere dei comizi e i suoi limiti*, Milano 1940.

E. NORDEN, *Aus altrömischen Priesterbüchern*, (Lund-Leipzig 1939) rist., New York 1975.

J. OEHLER, v. *Argentarii*, in *PWII*, Stuttgart 1896, 706-710.

R.M. OGILVIE, «*Lustrum condere*», in *JRS* 51, 1961, 31-39.

R.M. OGILVIE, *A Commentary on Livy: Books 1-5*, Oxford 1984.

R. ORESTANO, *Dal ius al fas. Rapporto tra diritto divino e umano in Roma dall'età primitiva all'età classica*, in *BIDR* 46, 1939, 194-273.

R. ORESTANO, *Il «problema delle persone giuridiche» in diritto romano*, I, Torino 1968.

W. F. OTTO, *Lustrum*, in *Rhein. Mus. für Phil.* 71, 1916, 17-40.

E. PAIS, *Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma*, I, Roma 1915.

M. PALLOTTINO, *Le origini di Roma: considerazioni critiche sulle scoperte e sulle discussioni più recenti*, in *Saggi di antichità*, I, Roma 1979, 278-307.

R.E.A. PALMER, *The king and the Comitium. A study of rome's oldest public document*, einzelschrift aus *Historia* 11, 1969, 1-53.

R.E.A. PALMER, *The archaic community of the Romans*, Cambridge 1970.

J. PAOLI, *Verba praeire nella legis actio*, in *RIDA* 5, 1950, 281-324.

- J. PAOLI, *La notion de temps faste et celle de temps comitial*, in REA 56, 1954, 121-149.
- J. PARTSCH, *Die Schriffformel im römischen Provinzialprozesse*, Breslau 1905.
- L. PEPPE, *Storia di parole, storia di istituti. Sul diritto matrimoniale romano arcaico*, in SDHI 63, 1997, 123-196.
- A. PERNICE, *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht in ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit*, I, Halle 1873.
- E. PETERSEN, *Comitium, Rostra, Grab des Romulus*, Roma 1904.
- P. PETOT, *Le défaut in iudicio dans la procédure ordinaire romaine*, Paris 1912.
- A. PETRUCCI, *Mensam exercere. Studi sull'impresa finanziaria romana*, Napoli 1991.
- G. PIERI, *L'histoire du cens jusqu'à la fin de la république romain*, Paris 1968.
- S. V. PIGHIUS, *Annales Romanorum*, II, Antuerpiae 1615.
- F. PINA POLO, *Las contiones civiles y militares en Roma*, Zaragoza 1993.
- V. PISANI, *Mytho-etymologica*, in REI 1, 1938, 230-233.
- E. POTTIER, v. *Cornu*, in DS, I.2, Paris 1887, 1510-1514.
- J. POU CET, *Recherches sur la légende sabine des origines de Roma*, Louvain 1967.
- A. VON PREMIERSTEIN, v. *Commentarii*, in PWIV, Stuttgart 1901, 726-759.
- L. PROSDOCIMI, *Il lessico istituzionale italico. Tra linguistica e storia*, in *La cultura Italica*, Atti del Convegno della Società Italiana di Glottologia, Pisa 19 e 20 dicembre 1977, 29-74.
- G. PRUGNI, *Quirites*, in *Athenaeum* 65, 1987, 127-161.
- G. PUGLIESE, *Rec. a W. KUNKEL, Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Criminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, in *Scritti giuridici scelti*, II (cur. G. SACCONI e I. BUTI), Camerino 1985, 573-601.
- G. PURPURA, *Diritto, papiri e scrittura*, Torino 1999.
- P. QUONIAM, *A propos du mur dit de Servius Tullius*, in *Mélanges d'archéologie e d'histoire* 59, 1947, 41-64.
- G. RADKE, v. *Quirinalis collis*, PWXLVII, Stuttgart 1963, 1296-1305.
- G. RADKE, *Fasti Romani. Betrachtungen zur Frühgeschichte des römischen Kalenders*, Münster 1990.
- J. C. RICHARD, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plebéien*, Roma 1978.

Indice bibliografico

- E. RIGANTI, *Varrone. De lingua Latina. Libro VI*, Bologna 1978.
- R. RILINGER, *Der Einfluss des Wahlleiters bei den römischen Konsulwahlen von 366 bis 50 v. Ch.*, München 1976.
- B. RIPOSATI, *M. Terenti Varronis De vita populi Romani. Fonti. Egesi. Edizione critica dei frammenti*², Milano 1972.
- F. RITSCHL, *Quaestionum topographicarum Plautinarum capita duo (ad Casinam, Pseudulum, Curculionem spectantia). II. De tabernis fori Romani* (1845), in *Opuscula Philologica*, II, Lipsiae 1868, 385-394.
- CH. ROGGE, *Formalegleichung bei curia und quirites*, in *Philol. Wochenschr.* 44, 1926, 958 ss.
- J. C. ROLFE, *The Attic Nights of Aulus Gellius*, II, Cambridge Massachusetts 1960.
- A. ROSENBERG, *Untersuchungen zur römischen Zenturienverfassung*, Berlin 1911.
- A. ROSENBERG, v. *Rex sacrorum*, in *PWI* A.1, Stuttgart 1914, 721-726.
- A. ROSENBERG, v. *Saepta*, in *PWII*.1, Stuttgart 1920, 1724-1727.
- L. ROSS TAYLOR, *Party Politics in the age of Caesar*, Berkeley and Los Angeles 1949.
- L. ROSS TAYLOR, *The voting districts of the Roman Republic*, Roma 1960.
- L. ROSS TAYLOR, *Roman voting Assemblies. From the Hannibalic War to the Dictatorship of Caesar*, Ann Arbor 1966.
- G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*, Milano 1912.
- J. RUBINO, *Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte*, I, Cassel 1839.
- G. SÄFLUND, *Le mura di Roma repubblicana. Saggio di archeologia romana*, Lund 1932, rist. Roma 1998.
- F. SALERNO, «*Tacita libertas*», Napoli 1999.
- F. SALERNO, «*Quantum intersit inter populum Romanum et contionem*». *Cicerone e la contio nella pro Sestio*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna*, VII, Napoli 2007, 4933-4942.
- B. SANTALUCIA, *Il processo penale nelle XII Tavole*, in *Società e diritto nell'epoca decemvirale*. Atti del Convegno di diritto romano, Copanello 1984, Napoli 1988, 235-265.
- B. SANTALUCIA, *I tribuni e le centurie*, in *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 49-64.

- B. SANTALUCIA, *Processo penale*, in *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 3-33.
- B. SANTALUCIA, *Longius ab urbe mille passuum. Cittadini e provocatio in Italia prima delle leges Porciae*, in *Le Strade del Potere. Maiestas populi Romani Imperium Coercitio Commmercium*, Catania 1994, 91 ss.
- B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998.
- B. SANTALUCIA, *Sulla legge decemvirale de capite civis*, in *Le XII Tavole dai decemviri agli umanisti*, cur. M. HUMBERT, Pavia 2005, 401-414.
- R. SANTORO, *Potere ed azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA* 30, 1967, 103-664.
- R. SANTORO, *Il tempo e il luogo dell'actio prima della sua riduzione a strumento processuale*, in *AUPA* 41, 1991, 283-308 (= *Scritti minori*, II, Torino 2009, 411-436).
- K. SCHNEIDER, v. *Rednerbühne*, in *PWI* A1, Stuttgart 1914, 450-461.
- K. SCHNEIDER, v. *Taberna*, in *PWIV* A.2, Stuttgart 1932, 1863-1872.
- R. SCHOELL, *Legis Duodecim Tabularum Reliquiae*, Lipsiae 1866
- W. SCHUBART, *Das Buch bei den Griechen und Römern*², Berlin-Leipzig 1921.
- A. SCHWEGLER, *Römische Geschichte im Zeitalter des Kampfs der Stände*, III, Tübingen 1872.
- A. SEPPILLI, *Sacralità dell'acqua e sacrilegio dei ponti*, Palermo 1990.
- F. SERRAO, *Classi partiti e legge nella repubblica romana*, Pisa 1974.
- S. SETTIS, A. LA REGINA, G. AGOSTI, V. FARINELLA, *La colonna Traiana*, Torino 1988.
- H. SIBER, *Die ältesten römischen Volksversammlungen*, in *ZSS* 57, 1937, 233-271.
- O. SKUTSCH, *The Annals of Quintus Ennius*, Oxford 1985.
- L. SPENGLER-A. SPENGLER, *De lingua Latina quae supersunt*, Berlin 1885.
- E.S. STAVELEY, *Greek and Roman voting and election*, London-Southampton 1972.
- J.L. STRACHAN-DAVIDSON, *Problems of the Roman Criminal Law*, Oxford 1912.
- F. TERRANOVA, *Ricerche sul testamentum per aes et libram I. Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librato)*, Torino 2011.
- R. THOMSEN, *King Servius Tullius. A historical synthesis*, Gyldendal 1980.
- S. TONDO, *Profilo di una costituzione romana*, Milano 1981.

Indice bibliografico

- A. TRAGLIA, *Opere di Marco Terenzio Varrone*, Torino 1974.
- A. TRAGLIA, *Un dativo in -āi negli Aratea di Cicerone?*, in RFIC 109, 1981, 286-297.
- R.B. ULRICH, *The Roman Orator and the Sacred Stage: the Roman Templum Rostratum*, [coll. Latomus] Brussels 1994.
- J. VAAHTERA, *On the Religious Nature of the Place of Assembly*, in *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation*, Acta Instituti Romani Finlandiae XIII, 1993, 97-116.
- G. VALDITARA, *Studi sul magister populi. Dagli ausiliari militari del rex ai primi magistrati repubblicani*, Milano 1988.
- G. VALDITARA, *Appunti sull'ordinamento centuriato*, in *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 1999, 23-88.
- G. VALDITARA, *Gai 3. 218-I.4, 3, 15 e l'evoluzione del concetto di legislator*, in *Studi di diritto pubblico romano*, Torino 1999, 89-136.
- G. VALDITARA, *Lo Stato nell'antica Roma*, Soveria Mannelli 2008.
- I.M.J. VALETON, *De modis auspicandi Romanorum*, in *Mnemosyne* 18, 1890, 208-263, 406-456.
- I.M.J. VALETON, *De templis romanis*, in *Mnemosyne* 20, 1892, 338-390.
- I.M.J. VALETON, *De templis Romanis*, in *Memosyne* 23, 1895, 15-92.
- A.W. VAN BUREN, v. *Pons*.1, in *PW*, XXI.2, Stuttgart 1952, 2428-2437.
- M. VARVARO, *Manu(m) conserere in omnibus verbis vindicare (Gell. 20.10.7)*, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli umanisti*, cur. M. HUMBERT, Pavia 2005, 267-309.
- C. VENTURINI, in *Roma tra oligarchia e democrazia. Classi sociali e formazioni del diritto in epoca medio-repubblicana*. Atti del Convegno di Diritto Romano, Copanello 28-31 maggio 1986, Napoli 1989, 91-95.
- C. VENTURINI, I "privilegia" da Cicerone ai romanisti, in *SDHI* 56, 1990, 155-196.
- P. VOCI, *Per la definizione dell'imperium*, in *Studi in memoria di E. Albertario II*, Milano 1953, 67-102.
- M. VOIGT, *Über die leges regiae, II. Quellen und Authentie der leges regiae*, in *Abhandlungen der phil.-hist. Cl. der kön. säch. Gesellschaft der Wissenschaften* 7, Leipzig 1879, 643-825.

- M. VOIGT, *Die XII Tafeln. Geschichte und System des zivil- und kriminalrechts wie -Prozesses der XII Tafeln nebst deren Fragmenten*, I, Leipzig 1883 (rist. Aalen 1966).
- M. VOIGT, *Über die Bankiers, die Buchführung und die Literalobligation der Römer*, in *Abhandlungen der phil.-hist. Cl. der kön. säch. Gesellschaft der Wissenschaften* 23, Leipzig 1888, 515-577.
- H. WAGENVOORT, *Studies in Roman Literature, Culture and Religion*, Leiden 1956.
- A. WALDE-J.B. HOFMANN, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch*⁴, I-II, Heidelberg 1965.
- C. WALTER KEYES, *Cicero. De legibus*, London Cambridge 1961,
- J. WEISS, v. *Petronia*, in *PWXXXVII*, Stuttgart 1937, 1192.
- L. WICKERT, v. *Licium*, in *PWXIII.1*, Stuttgart 1926, 505-507.
- F. WIEACKER, *Der Besitzverlust an den heimlichen Eindringling*, in *Festschrift H. Lewald*, Basel 1953.
- P. WILLEMS, *Le sénat de la République Romaine*, II, Paris 1885.
- C. WILLIAMSON, *The laws of the Roman People. Public law in the expansion and decline of the Roman Republic*, Ann Arbor 2008.
- H. WINTHER, *De fastis Verrii Flacci ab Ovidio adhibitis*, Berlin 1855.
- C. WIRSZUBSKI, *Libertas. Il concetto politico di libertà a Roma tra repubblica e impero*, tr. it., Bari 1957.
- G. WISSOWA, v. *Asconius.3*, in *PWII*, Stuttgart 1896, 1524-1527.
- G. WISSOWA, v. *Augures*, in *PWII*, Stuttgart 1896, 2313-2344.
- G. WISSOWA, v. *Auspicium*, in *PWII*, Stuttgart 1896, 2580-2587.
- G. WISSOWA, v. *Comitiales dies*, in *PWIV*, Stuttgart 1901, 716.
- G. WISSOWA, *Argei*, in *Gesammelte Abhandlungen zur römischen Religions- und Stadtgeschichte*, New York 1975 (rist. München 1904), 211-229.
- G. WISSOWA, v. *Fissi dies*, in *PWVI*, Stuttgart 1909, 2405-2406.
- G. WISSOWA, *Religion und Kultus der Römer*², München 1912.
- J. WOLF, *Lanx und licium*, in *Sympotica F. Wieacker*, Göttingen 1970, 59-79.
- A.W. ZUMPT, *Das criminalrecht der römischen Republik*, I.2, Berlin 1865.

INDICE DEGLI AUTORI CITATI

- ABBOTT F.F.: 561.
ADAMS HOLLAND L.: 260; 273.
ALBANESE B.: 7; 12; 45; 46; 48;
50; 54; 56; 67; 68; 78; 151;
155; 159; 164; 165; 167; 168;
170; 175; 180; 240; 257; 437;
444; 445; 448; 453; 454; 470;
475; 487; 498; 516; 618; 638;
656; 692; 785; 787; 819; 825;
826; 828; 830; 841; 869; 947;
954; 960; 962; 964; 968; 978;
1051; 1101; 1127; 1154.
ALFÖLDI A.: 811.
AMIRANTE L.: 453; 463.
AMMERMANN A.: 929.
ANDREAU J.: 741.
ANSCOMBRE J.C.: 1137.
ARANGIO-RUIZ V.: 366; 453;
561; 781.
ARICÒ ANSELMO G.: 435.
ARICÒ G., CASERTANO M., NUZZO
G.: 477.
BALTRUSCH E.: 952.
BAYET J.: 805.
BENVENISTE É.: 110; 811; 1137;
1138; 1139; 1141.
BERNARDI A.: 811.
BERVE H.: 169; 228.
BESELER G.: 453.
BLANCK H.: 754.
BLUMENTHAL VON A.: 1070.
BOEHM G.: 183.
BÖMER F.: 9; 45; 749; 761.
BONFANTE P.: 1025.
BONI G.: 892; 897; 928.
BOTSFORD G.W.: 159; 596; 612;
853; 856; 857; 944; 1053;
1096; 1131.
BOUCHE-LECLERCQ A.: 273; 298;
299.
BREMER F. P.: 517; 540.
BROUGHTON T.R.S.: 521.
BRUNS C.G., MOMMSEN TH.,
GRADENWITZ O.: 10; 54;
175; 488; 705; 826; 830.
BURDESE A.: 989.
CANCELLI F.: 137; 178; 190.
CAPASSO M.: 754.
CARAFA P.: 132; 877; 880; 881;
884; 897; 901; 910; 926; 927;
928; 929; 930; 931; 937;
CARANDINI A.: 132; 811.
CARY E.: 933; 936.
CASAVOLA F.: 561.
CASTAGNOLI F.: 260; 262; 264;
266; 400; 1040; 1042; 1044.
CATALANO P.: 198; 677; 856;
857; 1074.
CAVALLO G.: 45.

Indice degli autori citati

- CAVAZZA F.: 514; 515; 519; 520;
528; 529; 794; 800; 820.
- CERAMI P.-PETRUCCI A.: 746.
- CHIAZZESE L.: 787.
- CICHORIUS C.: 979.
- CIPRIANO P.: 1070; 1088; 1102;
1113; 1134.
- CLOUD J.D.: 708.
- COARELLI F.: 127; 128; 129; 260;
262; 263; 264; 266; 366; 400;
414; 674; 675; 733; 741; 743;
774; 776; 811; 861; 876; 879;
880; 889; 891; 895; 897; 901;
909; 930; 932; 979; 983; 987;
1002; 1041; 1042; 1044;
1050; 1070.
- COLI U.: 391; 811; 831; 836;
837; 839.
- CORBINO A.: 446; 448; 458; 468;
790; 1122; 1157.
- CORNELL T.J.: 851.
- CRAWFORD M.H.: 449; 468;
593.
- CRIFÒ G.: 811.
- DAHLMANN H.: 42; 59.
- D'ANGELO G.: 421.
- DAVID J.M.: 983.
- DAVID J.M., DEMOUGIN S.,
DENIAUX E., FERREY D.,
FLAMBARD J.-M., NICOLET
C.: 607.
- DE FRANCISCI P.: 18; 68; 309;
364; 391; 425; 453; 561; 640;
811; 815; 831; 832; 837; 842;
1053; 1131.
- DEGRASSI A.: 1066.
- DE MARCHI A.: 619.
- DE MARTINO F.: 19; 177; 190;
227; 311; 315; 362; 447; 457;
462; 484; 489; 508; 561; 562;
617; 648; 649; 811; 830; 842;
850; 852; 949; 959; 1038.
- DE PLINVAL G.: 439; 488.
- DETLEFSEN D.: 867; 878; 880.
- D'IPPOLITO F.: 482; 1051.
- DOMASZEWSKI VON A.: 260;
273.
- D'ORS A.: 959.
- DOSI A.: 561.
- DRUMANN W.: 680; 857.
- DUMÉZIL G.: 809; 811; 814; 997.
- DURKHEIM É.: 287.
- ERNOUT A.-MEILLET. A.: 17; 64;
66; 67; 73; 109; 150; 213;
395; 528; 644; 794; 861; 862;
1098; 1144; 1145; 1148;
1150.
- FALCONE G.: 861.
- FARRELL J.: 571.
- FERRARY J.L.: 601.
- FERRERO L. - ZORZETTI N.: 439.
- FERRINI C.: 107.
- FIEBIGER H.O.: 498.
- FLOBERT P.: 8; 10; 16; 20; 26; 41;
42; 47; 53; 54; 55; 56; 63; 68;
76; 139; 142; 144; 147; 162;
164; 175; 178; 207; 699; 704;
707; 725; 830; 1067; 1070;
1083; 1088; 1140.

Indice degli autori citati

- FRACCARO P.: 294; 400; 944;
955; 970; 999.
- FRAZER J. G.: 273; 291; 325; 327;
343; 349; 997;
- FUNAIOLI H.: 53.
- GABBA E.: 454; 465; 466; 467;
468; 470; 498; 619; 708; 744;
987.
- GABBA E., FORABOSCHI D.
MANTOVANI D., LO CASCIO
E.: 469.
- GALL R.: 674.
- GAROFALO L.: 708.
- GELZER M.: 522; 680.
- GESNERUS I.M.: 984.
- GIMÉNEZ-CANDELA T.: 959.
- GIOFFREDI C.: 869.
- GIRARD P.F.: 139.
- GJERSTAD E.: 391; 852; 856;
897.
- GOETZ G.-SCHOELL F.: 8; 43;
63; 144; 147; 830; 1067.
- GRANDAZZI A.: 132.
- GREENIDGE A.H.J.: 561; 680.
- GUARINO A.: 325; 333; 350; 357;
389; 405; 437; 444; 445; 446;
458; 470; 487; 561; 619; 623;
839; 841; 842.
- HANSLIK R.: 517.
- HARDY E.G.: 601; 705; 729; 739.
- HARTMANN O.E.: 1053; 1085;
1115.
- HERZOG E.: 312; 560; 562; 563;
564; 565; 567; 592; 593; 708;
1053; 1096; 1131.
- HEUß A.: 453.
- HIRSCHFELD O.: 1073; 1083;
1085; 1088; 1102.
- HÖLDER E.: 1057.
- HÜLSEN CH.: 260; 262; 266;
879; 880; 881; 911.
- HUMBERT G.: 561.
- HUMBERT M.: 437; 463.
- HUMM M.: 68; 232; 880; 902;
975; 999;
- HUSCHKE PH.E.: 347; 545; 564;
857; 983; 1056; 1058; 1070;
1073; 1083; 1102.
- JOHN C.: 564.
- JONES A.H.M.: 567; 594; 612.
- JORDAN H.: 880; 881; 983;
1015; 1083.
- JÖRS P.: 545.
- KARLOWA O.: 19; 68; 92; 141;
312; 529; 560; 562; 563; 564;
565; 568; 592; 1053; 1096;
1115.
- KASER M.-HACKL K.: 962; 967.
- KELLY J.M.: 959; 960; 967.
- KENT R.G.: 8; 16; 26; 68; 137;
144; 702; 704; 1070.
- KERN O.: 328.
- KIRSOPP MICHELS A.: 595; 596;
971; 1051; 1079; 1095.
- KLOTZ A.: 325; 355.
- KNIEP F.: 1097.

Indice degli autori citati

- KNÜTEL R.: 1008.
KORNEMANN E.: 175.
KRETSCHMER P.: 810; 1140.
KROLL W.: 274; 588.
KUBITSCHKEK R.: 265.
KÜBLER B.: 561; 789; 791; 794;
795; 798; 800; 1065; 1123.
KUNKEL W.: 708.
- LABRUNA L.: 812.
LAMBERTI F.: 582; 618; 959.
LANCIANI R.: 260; 262; 886.
LANGE L.: 19; 20; 68; 92; 141;
159; 190; 230; 270; 312; 336;
404; 427; 432; 453; 560; 562;
564; 568; 602; 680; 983;
1125.
LARCHER P.: 1137.
LATTE K.: 174; 342; 700; 708;
1070; 1086.
LEMOSSÉ M.: 960.
LENEL O.: 107; 543.
LEUMANN M., HOFMANN J.B.,
SZANTYR A.: 110; 458; 473; 498.
LEUZE O.: 140.
LICANDRO O.: 240.
LIEBENAM W.: 19; 20; 225; 233;
312; 561; 564; 565; 567; 601;
638; 856.
LINDERSKI J.: 88; 114; 159; 193;
194; 196; 198; 297; 880; 922.
LINTOTT A.W.: 564; 1140.
LOMBARDI L.: 830.
LÜBTOW VON U.: 831.
LUGLI G.: 125.
- MACMULLEN R.: 619.
MADVIG J. N.: 175.
MAGDELAIN A.: 19; 47; 78; 84;
88; 170; 297; 315; 346; 437;
460; 463; 811; 880; 922;
1070; 1071; 1072; 1074;
1082; 1086; 1088; 1097;
1102; 1113; 1130; 1131.
MALCOVATI H.: 976.
MANTOVANI D.: 10; 45; 469;
708; 715; 761.
MARQUARDT J.: 957; 961.
MARX F.: 356.
MASELLI G.: 708.
MASTROCINQUE A.: 851.
MAYER E.: 811.
MAZZARINO S.: 792; 839; 1072.
MERGUET H.: 523.
MEYER E.: 561.
MIGNOT X.: 1142.
MILLAR F.: 622.
MOMIGLIANO A.: 127; 387; 458.
MOMMSEN TH.: 10; 11; 16; 18;
19; 26; 68; 86; 90; 141; 147;
159; 168; 175; 178; 180; 186;
195; 211; 230; 231; 241; 259;
272; 297; 298; 301; 302; 305;
307; 366; 381; 382; 383; 385;
393; 398; 399; 404; 414; 417;
446; 453; 456; 457; 459; 461;
463; 493; 498; 503; 520; 529;
551; 558; 560; 562; 563; 564;
566; 567; 568; 575; 577; 578;
580; 586; 592; 593; 594; 597;
600; 601; 603; 605; 616; 638;
657; 668; 680; 683; 688; 699;
702; 705; 706; 708; 712; 745;
775; 791; 795; 796; 797; 800;

Indice degli autori citati

- 810; 816; 826; 828; 831; 841;
852; 856; 857; 867; 880; 881;
884; 896; 910; 942; 944; 966;
971; 973; 975; 981; 983; 1017;
1037; 1038; 1039; 1051; 1053;
1055; 1072; 1073; 1081; 1083;
1084; 1102; 1103; 1115; 1121;
1128; 1130; 1131; 1133.
- MÜNZER F.: 424; 699; 708; 951;
979; 980.
- NÉRAUDAU J.-P.: 325; 329; 330;
333; 348; 353; 355; 357; 372;
422; 423; 831.
- NICOLET C.: 14; 19; 175; 177;
178; 232; 294; 387; 389; 390;
403; 505; 561; 566; 593; 605;
616; 639; 675; 983; 989;
1000; 1015.
- NICOSIA G.: 6; 811; 962; 967.
- NOCENTINI A.: 7; 812; 813.
- NOCERA G.: 68; 90; 561; 576;
616.
- NORDEN E.: 68; 921; 922.
- OEHLER J.: 742.
- OGILVIE R.M.: 171; 172; 625.
- ORESTANO R.: 550; 823; 824;
837; 838.
- OTTO W.F.: 174.
- PAIS E.: 453.
- PALLOTTINO M.: 132.
- PALMER R.E.A.: 260; 811; 824;
851; 1044; 1070; 1092.
- PAOLI J.: 194; 745; 971; 1060;
1070; 1079; 1093.
- PARTSCH J.: 960.
- PEPPE L.: 107.
- PERNICE A.: 545; 546.
- PETERSEN E.: 884; 896.
- PETOT P.: 961.
- PETRUCCI A.: 708.
- PIÉRI G.: 177; 178; 180; 183.
- PIGHIOUS S.V.: 982; 983.
- PINA POLO F.: 561; 564; 598;
600; 605; 610; 686; 884; 917;
1017; 1110.
- PISANI V.: 811.
- POTTIER E.: 498.
- POUCET J.: 813.
- PREMERSTEIN VON A.: 3; 10; 45;
713; 758.
- PROSDOCIMI L.: 833.
- PRUGNI G.: 806; 811; 814; 834;
835; 836; 839; 840; 841.
- PUGLIESE G.: 470; 708.
- PURPURA G.: 45.
- QUONIAM P.: 126.
- RADKE G.: 260; 1051.
- RICHARD J.C.: 811.
- RIGANTI E.: 8; 10; 11; 16; 26; 53;
54; 68; 144; 147; 175; 178;
701; 703; 725; 763.
- RILINGER R.: 606.
- RIPOSATI B.: 335; 336; 751; 776.
- RITSCHL F.: 776.
- ROGGE CH.: 812.
- ROLFE J.C.: 529.

Indice degli autori citati

- ROSENBERG A.: 392; 453; 1053; 1096; 1111; 1133.
- ROSS TAYLOR L.: 19; 68; 103; 230; 232; 244; 294; 312; 380; 383; 384; 385; 389; 393; 396; 397; 399; 400; 401; 402; 560; 595; 601; 605; 609; 639; 648; 680; 685; 687; 701; 708; 724; 870; 896; 907; 908; 913; 944; 973; 974; 975; 983; 987; 999; 1000; 1012; 1013; 1017; 1044.
- ROTONDI G.: 19; 20; 388; 561; 563; 564; 565; 567; 568; 577; 579; 586; 592; 595; 604; 680; 816; 952.
- RUBINO J.: 810; 857.
- SÄFLUND G.: 124; 132; 141; 186.
- SALERNO F.: 378; 561; 580; 622.
- SANTALUCIA B.: 135; 137; 139; 147; 437; 442; 468; 529; 567; 611; 614; 703; 708; 711; 712; 714; 716; 718; 724; 725; 729; 739; 1039; 1070.
- SANTORO R.: 19; 20; 68; 74; 627; 819; 869; 1059; 1060; 1061; 1062; 1069; 1070; 1087; 1102; 1134
- SCHNEIDER K.: 645; 742.
- SCHOELL R.: 486.
- SCHUBART W.: 757.
- SCHWEGLER A.: 453; 458.
- SEPPILLI A.: 353.
- SERRAO F.: 470; 561.
- SETTIS S., LA REGINA A., AGOSTI G., FARINELLA V.: 174.
- SIBER H.: 453; 457; 459.
- SKUTSCH O.: 45; 701; 827.
- SPENDEL L.-SPENDEL A.: 1070.
- STAVELEY E.S.: 401; 561; 564; 567; 593; 605; 856; 1015; 1017.
- STRACHAN-DAVIDSON J.L.: 139; 771.
- TERRANOVA F.: 816.
- THOMSEN R.: 124; 177; 366.
- TONDO S.: 831.
- TRAGLIA A.: 8; 16; 26; 74; 137; 144; 498; 983; 984.
- ULRICH R.B.: 917.
- VAAHTERA J.: 68; 231; 730; 857; 884; 917; 1012.
- VALDITARA G.: 166; 363; 365; 370; 371; 418; 453; 561; 751; 770; 811; 824; 839; 842.
- VALETON I.M.J.: 83; 159; 198; 199; 277; 284; 285; 287; 288; 289; 297; 299; 306; 308.
- VAN BUREN A.W.: 273.
- VARVARO M.: 692.
- VENTURINI C.: 437; 459.
- VOCI P.: 18.
- VOIGT M.: 13; 742; 1053; 1103; 1113.
- WAGENVOORT H.: 1141.
- WALDE A.-HOFMANN J.B.: 66; 391; 794; 1144.
- WALTER KEYES C.: 439.
- WEISS J.: 260.

Indice degli autori citati

- WICKERT L.: 68.
WIEACKER F.: 1008;
WILLEMS P.: 1037.
WILLIAMSON C.: 561; 618.
WINTHER H.: 352.
WIRSZUBSKI C.: 387.
WISSOWA G.: 81; 83; 88; 193;
194; 198; 199; 250; 275; 298;
301; 305; 321; 325; 341; 347;
349; 350; 351; 352; 353; 361;
584; 661; 677; 809; 918; 997;
1016; 1052; 1053; 1096; 1097;
1130.
WOLF J.: 68.
ZUMPT A.W.: 564; 565.

INDICE DELLE FONTI CITATE*

I. FONTI GIURIDICHE	<i>Leges XII Tabularum</i>	
a) Fonti pregiustinianee	1.1	162.449; 281.861; 283.869
<i>Gai Institutiones</i>	1.7	305.960; 305.962
1.3		202.574; 276.840
1.6	1.8	305.961
2.101	1.9	217.638; 306.965
2.103	2.1b	171.480
2.104	5.10	171.480
3.169-170	6.9	346.1099
3.174	9.1	157.437
4.12	9.1-2	157.437
	9.2	32.36; 156.433; 157.437; 161.446; 165.464; 167.470; 172.483
4.13		168.472; 260.783; 260.784
4.14-15		260.783
4.16		168.472
4.17		170; 169.474; 171.483
4.17a	12.5	157.437; 246.744
4.20		168.472
4.21		171.479; 272.826
4.28		171.479
4.29		169.474
4.30		169.476
4.31		168.472
4.40		272.826
4.47		272.826
4.83		272.826
4.95		168.472
	<i>Tituli ex corpore Ulpiani</i>	
	20.9	268.816
	b) Fonti giustinianee	
	<i>Digesta Iustiniani</i>	
	1.1.1.2	158.438
	1.1.11	284.869
	1.2.1	171.481
	1.2.2.4	289; 291.906
	1.2.2.17	161.447

* Prima del punto la pagina, dopo la nota.

Indice delle fonti citate

1.2.2.38	171.482	2.10	49.97
1.2.2.43	291.906	2.10.1	333.1054;
2.13.4.2-3	246.746		353.1129
2.14.1.3	51;		
	53.111;	d) Fonti epigrafiche e	
	69.154	papirologiche	
3.4.7.1	275.837	<i>Corpus Inscriptionum Latinarum</i>	
10.2.1 pr.	171.480	I.1 ² , 25	111.297
11.1.4	284.869	I.1 ² , 283-284	333.1051
11.5.2.1	303.957	I.1 ² , 289	336.1066;
14.3.5.3	246.746		341.1083
14.3.11.3	204.582	I.1 ² , 290	307.971
14.5.8	246.746	VI.1297	103.262
33.9.4.4	81.186	VI.2,10213	330.1044
40.7.4.8	246.746	X.1726	236.706
43.12.1.2	107.281	<i>Fasti Praenestini</i>	
43.16.1.9	150.421	<i>ad Mart. 24</i>	336.1066;
44.4.5.3	246.746		341.1083;
46.3.80	319.1008		349.1111
46.4.8.3	319.1008	<i>Fragmentum legis municipalis</i>	
46.4.18 pr.	319.1008	(<i>FIRA</i> , I ² , n. 25)	
47.10.15.16	359.1155	3	204.582
50.16.2	81.186	<i>Lex Acilia repetundarum</i>	
50.16.19	110.292	(<i>FIRA</i> , I ² , n. 7)	
50.16.87	81.186	1.65-66	204.582
50.16.147	81.186	36	292.906
50.16.154	81.186	<i>Lex municipii Malacitani</i>	
50.16.237	161.443;	(<i>FIRA</i> , I ² , n. 24)	
	161.446;	51	306.593
	162.449;	51.8	145.404
	162.450	55	204.582
50.16.242	244.743	55.8	145.404
		63.16	204.582
<i>Institutiones Iustiniani</i>		211	143.401;
1.2.2	18.7		145.404.
3.29.1	319.1008		
4.12.5	171.481		
c) Fonti bizantine			
<i>Paraphrasis Theophili</i>			

Indice delle fonti citate

<i>Lex Osca Tabulae Bantinae</i> (FIRA, I ² , n. 16)	1.12	313.986; 314.990
3.15	184.529	3.30.117 228.1037
<i>Lex Quinctia de aquaeductibus</i> (FIRA, I ² , n. 14)		Auctor ad Herennium de ratione dicendi
2	292.906; 292.910; 314.991	1.12.21 139.385
<i>Senatus consultum aliaque acta de</i> <i>Oropiorum et publicanorum con-</i> <i>troversis (RDGE, n. 23)</i>		Augustinus <i>Sermones</i>
l. 31	19.10	267.1 207.281
<i>SC. de Bacchanalibus</i> (FIRA, I ² , n. 30)		Caesar <i>De bello civili</i>
l. 22	22.17	1.6.6 176.503 3.82.1 175.498
<i>Tabula Hebana</i> (<i>Roman Statutes</i> , I, CRAWFORD)		Cassius Dio <i>Historia romana</i>
20-22	206.593	fr. 5.7 (BOISSEVAIN) 281.860 37.27 185.532 37.27.3 184.529 37.28 62.141; 81.186; 193.556
<i>Tabula Heracleensis, vulgo Lex</i> <i>Iulia municipalis</i> (FIRA, I ² , n. 13)		38.4 210.602 38.6 314.990 39.35 210.601; 314.990
16	204.582	41.43.1-5 279.857; 330.1043
<i>Tabulae Iguvinae</i> VI, b, 61 ss.	271.824	42.23 204.581 42.32 204.581 43.49.1 288.889 51.19.2 292.910 53.23 143.400 55.8 143.400 59.28.11 204.582
II. FONTI LETTERARIE		
Appendix Vergiliana <i>Moretum</i>		
79	207.595	
Appianus <i>Bellum civile</i>		Cato <i>De Agricultura</i>

Indice delle fonti citate

20	183.528	15.4.13	181.522
		16.21.8	250.757
Censorinus		<i>Ad Quintum fratrem</i>	
<i>De die natali</i>			
13.14	124.336; 136.367	1.2.2	111.297
14.2	135.365	b) <i>Orationes</i>	
18.13	78.176	<i>Cum senatui gratias egit</i>	
23.4	46.85	7.18	314.990
24.3	217.638; 306.964	10.26	230.682
Charisius		<i>De domo sua ad Pontifices oratio</i>	
<i>Ars grammatica</i> (BARWICK)		16.41	205.586
1.33.9	347.1106	17.44	268.816
1.161.1	124.337	17.45	184.529; 212.613
Cicero		21.54	205.586
a) <i>Epistulae</i>		30.80	268.816
		33.89-90	246.745
<i>Ad Atticum</i>		<i>De imperio Cnei Pompei (Pro lege Manilia)</i>	
1.14.1	210.602	1.1	38.1004; 318.1005
2.9.1	205.587	1.2	318.1005
2.12.1	85.198	1.3	38.1004
2.20.6	250.757	24.69	209.601
4.4a.1	249.755	70	291.903
4.5.3	249.755	<i>De lege agraria</i>	
4.8.2	249.755	1.7.23	210.601
4.16.8	142.396; 143.400	2.2.4	140.386
14.20.5	210.602	<i>In Catilinam</i>	
16.14	239.1041	4.1.2	226.674
<i>Ad familiares</i>		<i>In M. Antonium orationes Philippicae</i>	
7.30.1	143.400; 203.579	2.23.56	303.957
8.10.2	176.503		
9.4	250.756		
9.21.2	161.447		
10.12.3	235.701		

Indice delle fonti citate

2.82-83	143.400	12.26	233.692
5.3.8	205.586	19.38	214.621
5.4.9	323.1015		
<i>In Pisonem</i>			
13.31	176.503	4.11	226.674;
23.55	176.503		228.677;
15.34	229.680;	4.13	329.1041
	230.682		263.493
29.72	268.816		
<i>In Vatinius</i>			
7.18	290.899;	14.33	210.602
	295.920	30.65	156.434;
10.14	291.904		162.450;
10.24	210.602		162.451;
			163.455;
		33.7	179.512
<i>In Verrem</i>			
1.18.53	265.801		176.503;
2.2.41	305.962		204.581
		33.72	204.581
		35.75	290.899
		35.76	291.905
		36.78	290.899
<i>Pro Caecina</i>			
17.49	150.421	37.39	323.1015
17.50	151.421	48.103	140.386
18.50	151.421	50.107	210.602;
30.86	151.421		230.682
30.87	151.421	50.108	230.680;
			230.682;
			230.685
<i>Pro Cneo Plancio</i>			
6.16	140.386	64.135	205.586
<i>Pro Flacco</i>			
7.15	95.229;	35.100	120;
	324.1017		120.326;
			128.350;
			151.423
<i>Pro Milone</i>			
15.41	143.400		
<i>Pro Murena</i>			

Indice delle fonti citate

c) <i>Philosophica</i>		2.20	235.701
		2.20.21	85.198
<i>Academica</i>		2.23.59	160.445
2.47.144	246.745	2.33	86.199
22.70	244.743	3.2.4	157.435; 227.675
<i>De divinatione</i>		3.2.5	156.435
1.17	111.297	3.3.6-3.4.11	157.435
1.17.33	111.297	3.3.9	178; 186.534
1.28	46.83; 86.199; 86.200; 86.203; 294.918	3.3.10	173.513
2.35	111.297	3.4.10-11	170.478
2.35.75	142.398	3.4.11	156.434; 157; 160.446; 162.450;
2.42	46.88		178; 186.536;
2.70	86.199; 86.200		210; 210.604;
2.71	85.198; 86.200		214.621; 234.697; 327.1033
<i>De legibus</i>		3.5.12	158.439
1.5.15	157.435	3.8	18.22; 248.751
1.5.17	157.435; 158.438	3.12.27	179; 223.663
1.7.23	157.435; 210.601	3.16.35	140.388
2.7.18	158-159; 159.440; 160.446; 162.452; 178.511	3.17.38	139.385; 140.388
2.8.19-2.9.22	157.435	3.18.40	170.478
2.10.23	157.435; 158.439	3.18.42	170.478
2.12.31	179; 181.522; 186.534	3.19.42	170.478
2.13.31	85.197; 179	3.19.44	156.434; 160.441; 160.445; 162.450; 162.452; 163.455; 173.488; 173.490;

Indice delle fonti citate

	178;		
	178.509;		
	179.512;		
	234.697		
3.43	85.198		
12.27	186.534		
19.44	186.534		
<i>De natura deorum</i>			
1.122	85.198		
2.3.9	105.269		
2.4	111.297		
2.4.10	142.398		
2.4.11	111.297;		
	112.297;		
	227.674		
2.9	86.200		
2.29	86.199		
<i>De officiis</i>			
2.87	245.743		
<i>De re publica</i>			
2.6	57.132		
2.16	85.198		
2.17.31	143.400;		
	285.880		
2.22.39	135.363		
2.36.61	156.434;		
	162.450;		
	162.451;		
	163.455;		
	179.512		
<i>Laelius, De amicitia</i>			
3.11	206.593		
12.41	140.388		
25.96	310.981		
96.25	310		
97	142.393		
		d) <i>Rhetorica</i>	
		<i>Brutus</i>	
		1.1	181.522
		25.97	140.388
		43.161	295.920
		45.167	309
		84.289	306.967
		92.318	338.1070
		<i>De inventione</i>	
		2.52	290.899
		2.71	85.198
		2.74	46.88
		<i>De oratore</i>	
		1.261	228.677
		3.167	329.1042
		Ciceronis orationum Scholiastae	
		[STANGL]	
		Asconius Pedianus	
		<i>Ad Ciceronem in Cornelianam</i>	
		56	95.229;
			146.404;
			210.601;
			230.681;
			321
		60	299.934
		76	146.404
		<i>Ad Ciceronem In Milonem</i>	
		41 [36]	323.1015
		Pseudo Asconius Pedianus	
		<i>Ad Ciceronem In Verrem</i>	
		1 [216]	358.1151
		2.1 [234]	248.751
		2.238	281.860

Indice delle fonti citate

Scholia Cluniacensia et recentiora Ambrosiana		4.14.2	78.175
		4.16-17	135.363
270	226.674	4.16.3	135.365
		4.22.1	77.174;
Scholia in Ciceronis orationes Bobiensa			79;
			80.184;
			93.226
90	207.594	4.70.3-71.1	101.258
90.3-8	184.529;	4.71.2	101.258
	185.532	4.71.5	101.258
140	205.586	4.71.6	102.258
		4.75.1-2	101.258
Columella		4.76.3	98.243;
<i>De re rustica</i>			99.252;
1 pr.-18	207.595		100.254
1.3.10	312.983	4.76.4	99.247;
8.16	302.948		99.248;
			100.254;
Cornelius Nepos			100.255
<i>De viris illustribus</i>		4.76-84	97.238
<i>Alcibiades</i>		4.77-83	98.242
8.2	185.532	4.84.1-4	101.258
		4.84.5	98.240;
<i>Atticus</i>			100;
7.1	125.337		278.852
		4.85.3	329.1040
Diogenes Laertius		5.11.2	210.602
<i>Vitae Philosophorum</i>		5.19.2	204.585
1.10.109	121.328	6.22.3	204.585
		6.66	298.933
		6.66.4	299.933;
Dionysius Halicarnassenus			300.940
<i>Antiquitates Romanae</i>		6.67	299.935
1.19	128.348	6.67.1	300.940
1.19.3	152.423	6.67.2	284.873;
1.38	127.348;		284.875;
	129.351		299-300;
1.38.3	126.344		299.936;
2.13	102.258		299.939;
2.89.3	207.595		300.940;
4.13.2	55.124;		301.941
	215.625	6.69	299.935

Indice delle fonti citate

6.89.1	299.934	<i>Aquilus</i>	108.287
6.94.4	300.940	<i>Argea</i>	127.347;
7.17	298.933;		129.351
	299.933;	<i>Argeos</i>	126.345
	299.934	<i>Caelestia auguria</i>	46.88
7.17.2	284.873;	<i>Cati</i>	102-103;
	284.875;		106.278
	299.935;	<i>Comitiales</i>	204.584;
	299.936;		281.860;
	300.937;		282
	300.939;	<i>Contemplari</i>	295.921
	301.941	<i>Contio</i>	52.110
7.17.4	299.936	<i>Conventus</i>	52.111
7.17.6	300.936	<i>Convicium</i>	357.1145
7.58.3	207.595	<i>Curis</i>	18.7;
7.59.1	329.1041		266.806
7.59.3	278.852;	<i>Depontani</i>	120
	329.1040	<i>Elices</i>	42.67
9.42.4	205.856	<i>Exesto</i>	265.801
10.3.5	205.586	<i>Incomitiare</i>	282;
10.19.4	204.585		357.1145
11.39.1	284.875	<i>In conventione</i>	50.103
11.63.2	161.447	<i>Inlex</i>	41.63;
14.1	55.124		87.207
		<i>Inlices</i>	42.67
Ennius		<i>Inlicium vocare</i>	48;
<i>Annales</i> (SKUTSH)			283.864
1.73	235.701	<i>Inlicivum</i>	42.67;
			43.69;
Eutropius			49.97;
<i>Breviarium</i>			283.864
1.7	215.625	<i>Iusti dies</i>	62.141;
			176.500
Festus grammaticus		<i>Lacit</i>	41.65;
<i>De verborum significatione cum</i>			42.67;
<i>Pauli Epitome</i> (LINDSAY)			264.799
<i>Adlicit</i>	41.65;	<i>Lictores</i>	263.793
	42.67;	<i>Manalis fons</i>	105
	264.799	<i>Manalem fontem</i>	106
<i>Aquaelicium</i>	42.65;	<i>Manalem lapidem</i>	105.274
	105.274	<i>Manius</i>	132.355

Indice delle fonti citate

<i>Minora</i>	181.518		345.1098;
<i>Minora templa</i>	286.880		354
<i>Nundinas</i>	207.595	<i>Quinque genera</i>	47.87
<i>Ordo sacerdotum</i>	347.1105	<i>Quot servi tot hostes</i>	132.355
<i>Paludati</i>	176.503	<i>Referrī diem predictam</i>	195.558;
<i>Peremne</i>	105		204.583
<i>Petronia</i>	102;	<i>Regifugium</i>	336.1067;
	104.268;		349.1111
	105;	<i>Remeare</i>	67.147
	110.291;	<i>Rideo inquit Galba canterio</i>	132.355
	111.297;	<i>Rituales</i>	80.182
	112.297;	<i>Sacramento</i>	168.472
	113.297;	<i>Sacramentum</i>	168.472
	113;	<i>Sexagenarios <de ponte></i>	126.340;
	116;		126.341;
	119;		127;
	146.406;		128;
	148.414		128.349;
<i>Praetor</i>	115.308;		129.350;
	235.701		129.351;
<i>Praetoria porta</i>	248.751;		129.352;
	255.773		130;
<i>Pro</i>	292.906		130.352;
<i>Pro censu classis iuniorum</i>	135.363		132;
<i>Promulgari</i>	206.592		137.374;
<i>Pro sententia</i>	292.906		137.375;
<i>Quadruplatorem</i>	334;		138.375;
	334.1058;		152.423
	335	<i><Silentio surgere></i>	46.85
<i>Quadruplatores</i>	335.1060	<i>Sodes</i>	228.677
<i>Q.R.C.F.</i>	334;	<i>Solida sella</i>	46.87
	334.1058;	<i>Spicum</i>	104.268
	338.1070;		
	343.1092	<i>Florus</i>	
<i>Quandoc rex comitiavit fus</i>	335.1060;	<i>Epitome bellorum omnium</i>	
	337.1070;	1.5.(11).10	289.894;
	340;		292.910;
	341.1079;		293.912
	342;	<i>Frontinus</i>	
	342.1087;	<i>De aquaeductu urbis Romae</i>	
	345.1097;	129	292.906

Indice delle fonti citate

Fronto			205.590;
<i>Ad M. Caesarem et invicem</i>			221;
1.7.4	309.978		222.657;
			240.722
Fulgentius		13.15.2	221.654
<i>Expositio sermonum antiquorum</i>		13.15.3	180.514;
(HELM)			221.655
112.4	105.274	13.15.4	37.47;
			85.198;
			180.514;
Gellius			180.518;
<i>Noctes Atticae</i>			184.529;
1.12.14	274.834		221.655
2.24.2-7	309.977	13.15.5-7	221.655
3.2.10	46.85;	13.16.1	82.189;
	242.731		180;
3.3.3-4	38.53		182.524;
3.10.17	250.756		183;
3.18	222.359		184.529;
3.18.6	222.658		187.539;
3.18.7-8	222.657;		188.541
	222.658	13.16.2-3	50.106;
5.19.8	268.816		182.524
6.9.9	207.594	13.16.3	76.173;
10.15.21	347.1105		93.223;
10.15.30	127.347		110.293;
10.24.3	274.834		185.532;
10.28.1	135.363;		316.998;
	135.365;		318.1003
	136.369	13.23.2	270.820
11.18.8	248.751	13.25.3	286.880
12.3.1	263.793	14.7.7	287.883
12.3.3	263.793	14.7.8	217.638;
12.3.4	264.800		241.726
13.12.6	64.146	15.27.1	190.547;
13.14.1	112.297;		263.790;
	180.514		351.1121
13.14.5	180.514	15.27.1-2	189.543;
13.15.1	37.47;		189.545
	204.581;	15.27.1-3	182.525
	204.583;		

Indice delle fonti citate

15.27.2	175.498; 243.738; 262; 263.790; 263.791; 264; 335.1064; 347.1103; 347.1104; 353.1129	16.4.1 18.7.5-8 18.7.6 18.7.6-7 19.8.5 20.10.9	273.831 53.111; 288.888 219.645; 296.924 219.645; 296.924 347.1106 233.692
15.27.3	189.523; 263.790; 348.1109; 354	Granius Licinianus <i>Quae supersunt</i> (FLEMISH) 28 (8-9)	111.297; 112.297
15.27.4	189.523; 202; 202.570; 202.574; 212.615; 212.616; 226.672; 276.840	Hesiodus <i>Erga</i> 737-739	105.273
15.27.5	27.29; 110.296; 174.491; 189; 189.543; 189.544; 189.546; 191; 192; 220.648; 224.668; 225.670; 232; 233; 279; 301.943; 324.1019; 327.1032; 328.1037; 329.1040	Q. Horatius Flaccus <i>Ars poetica</i> 47-48 <i>Carmina</i> 3.3.57 3.24.58 <i>Epistulae</i> 1.1.52 1.15.15 <i>Satyrae (seu Sermones)</i> 2.2.31 Hyeronimus <i>Chronicum Eusebii retractatum</i> (HELM) 101a	267.808 267.808 303.957 245.743 106.279 302.948 215.625

Isidorus Hispalensis			114.304;
<i>Etymologiae (seu Origines)</i>			294.918
5.9.2	18.7	1.43	135.363;
9.1.84	266.806		215.626
10.20.4	107.281	1.43.2	136.370
15.2.3	81.186	1.43.13	127.347
15.14.7	53.114	1.44.1	47.89;
			78-79;
			80.184;
Iuvenalis			93.226;
<i>Satyrae</i>			217.637;
6.529	143.400;		224.668;
	329.1041		225.672;
			227.675
Lactantius			
<i>Divinae institutiones</i>		1.44.1-2	215.626
		1.44.2	215.626;
1.21	151.423;		278.852
	152.423	1.44.3	55.124;
1.21.6	130.352		215.625;
1.21.6-8	128.349		215.626
		1.46.1	268.816
<i>Divinarum Institutionum Epitome</i>		1.59.3-13	98.239
18.2	128.349;	1.59.7-8	100.256;
	151.423		102.258
		1.60.4	98.240
Livius		2.2.1-1	353.1128
<i>Ab urbe condita libri</i>		2.7.7	264.795;
			288.887
1.7.2	57.132		
1.13.5	266.806	2.23.8	356.1140
1.16.3	356.1141	2.28.6	288.887
1.17.9	149.417	2.52.5-7	207.594
1.18.9	46.86	2.56.10	290.899
1.20.7	43.69	2.56.12	321.1012;
1.21.5	127.347		323.1017;
1.26.7	263.793		327.1033;
1.26.11	263.793		327.1034
1.32.13	273.831	3.4.10	136.370
1.35.10	245.743	3.11.3	204.584
1.36.6	46.83;	3.11.4	321.1012;
	47.88;		323.1017;
	99.251;		327.1033
		3.17.1	290.899

Indice delle fonti citate

3.17.4	149.417	6.32.1	56.126
3.17.7	277.835	6.41.1	46.83
3.20.6	227.675;	6.41.4	294.918
	329.1039;	7.3.5	248.751
	330.1043	7.15.12	211.608
3.20.7	329.1039	7.16.7-8	329.1038
3.27.2	246.745	7.18.9	204.584
3.35.1	205.586	7.20.9	56.126
3.48.5	245.743;	7.36.9	175.498;
	256.776		203.577
3.49.4	288.887	7.41.3	330.1044
3.55.11-12	22.18	8.7.14	175.498;
3.55.12	248.751		203.577
3.64.5	95.229	8.7.19	263.793
3.71.3	149.417	8.12.4	276.840
4.8.1 ss.	161.447	8.14.2	289;
4.8.4	73.164		293.913
4.17.6	289.896	8.14.12	256.774
4.22.7	227.675	8.26.10	115.307
4.24.5	161.447	8.30.2	115.307
4.57.9	202.570	8.32.1	175.498;
5.10.4	136.370		203.577
5.31.8	312.984	8.32.4	115.307
5.42.16	278.850	8.33.17	207.594
5.43.11	284.872	9.7.8	246.745
5.47.7	175.498	9.32.4 ss.	161.447
5.50.8	288.887	9.34.24	161.447
5.52.15-17	116-117;	9.40.16	286.880
	119;	10.3.6	115.307
	225.668;	10.7.1	210.603
	225.669	10.8.12	210.603
6.2.6	136.370	10.9.10-11	206.593
6.4.12	56.126	10.22.2	206.593
6.9.5	136.370	10.24.4	309.975
6.14	136.370	10.24.18	145.404;
6.20.1-11	184.529		309.975
6.20.10	329.1040	10.26.1	210.602
6.20.11	43.72;	10.40.2	46.85
	330.1044	11.10	152.424
6.20.12	207.595	11.10.2	153.424
6.26.9	145.404;	11.10.4	153.424
	149.417	11.10.5	152.424

Indice delle fonti citate

11.10.10	153.424	31.6.5-6	231.687
21.17.4	268.816	31.7	230.685
22.1.6-7	115.306	31.7.1	95.229;
22.1.7	115.307		229.680;
22.10.2	268.816		230.680;
22.33.9	204.585		230.682;
23.10.5	290.899;		231.687;
	295.920		329.1040
23.19.3	115.307	31.7.14	95.229
23.31.8	202.570	31.8.1	95.229;
24.7.11	204.584;		229.680
	204.585;	31.49.12	204.585
	226.674	34.1.4	210.603
24.8.2	155.428	34.2.5	95.229
24.9.3	144.402	34.4.21	210.603
25.2.4	204.584	34.14.1	235.701
25.2.7	274.835	35.24.3	202.570
25.3.13	207.594	36.1.5	268.816
25.3.14-16	212.614	36.3.14	176.503
25.3.16	95.229;	37.4.2	176.503
	96.232;	37.57.12	207.594
	323.1017	38.26.1	235.701
25.3.17	323.1017	38.54.3	268.816
25.4.8	207.594	39.15.1	203.577
25.37.6	95.229	39.15.11	62.141;
26.4.9	207.594		97;
26.11.7	245.743		176.501;
26.18.4	204.585		202.573
26.18.7-8	206.593	39.16.4	217.638
26.22.2-13	144.402	39.44.2	78.175
26.22.11	329.1040	40.26.6	176.503
26.22.13	206.593	40.42.9-10	184.529;
26.27.2	244.742;		185.532
	244.743;	40.42.10	146.404
	311.983	40.45.8	72.159
26.33.14	268.816	40.46.7	226.674;
26.48.13	203.577		227.675
27.6.2	204.585	41.15.1	287.883
27.6.3	144.402	41.15.4	341.1083
30.43.2	268.816	41.17.6	176.503
31.6.1	268.816	41.27.12	245.743
31.6.3	231.687	42.33.1	203.577

Indice delle fonti citate

42.34.1	210.602		307.971;
42.49.2	114.303;		349.1112
	156.431	1.16.15	62.141
42.49.8	114.303	1.16.19	207.595
43.14.6	135.365	1.16.30	207.595
43.16	231.685	1.16.33-34	207.595
43.16.11	207.594	1.16.34	208.596
43.16.12	207.594	1.16.35	208.596;
43.16.14-16	231.687		211.608;
44.22.17	114.303		214.620
45.21.6	210.601;	3.5.4	341.1083
	210.603	3.13.13	302.951
45.32.8	265.801	3.14.6-7	210.603
45.36.7	146.404	3.16.11	302.948
45.37.8-14	177.505	3.16.13	302.948
45.40.9	210.602	3.16.14	302.950;
			303.953;
Lucanus			303.954;
<i>De bello civili sive Pharsalia</i>			306.963;
5.538	177.505		306.967
		3.16.15	302.947;
Lucilius			303;
<i>Saturarum fragmenta</i> (TERZAGHI)			305.962;
fr. 388, vv. 602-604	302.948		308.971
			315
		3.16.15-16	210.603;
Macrobius			306.967
<i>Saturnalia</i>		3.16.16	304.960
1.3.7	242.731	3.16.17	302.948;
1.4.27	274.834		303.954
1.5.3 ss.	125.339	3.16.18	302.948
1.5.10	125;	3.17.3	309.977
	133.359;	3.17.3-5	302.952
	138.376		
1.7.28	127.348;	Matthaeus	
	128.348;	<i>Evangelium</i>	
	152.423	28.19	32.38
1.9.14	181.522		
1.11.47	129.351	Nicolaus Damascenus	
1.15.10	353.1129	<i>De plantis</i>	
1.16.3	343.1090	23.81	148.414
1.16.14	204.584;		

Indice delle fonti citate

Nonius Marcellus			133.359
<i>De compendiosa doctrina</i>		5.634	138.379
(LINDSAY)		5.635	152.423
<i>Accensi</i>	38.53	5.635-660	129.351
<i>Carnales</i>	122.332	5.636	129.351
<i>Cis</i>	99.250	5.727	349.111
<i>Inlex</i>	87.207		
<i>Inlix</i>	87.207	<i>Tristia</i>	
<i>Lictores</i>	263.793	2.471-472	303.957
<i>Sortirent</i>	74.167		
<i>Spiritualis</i>	123.333	Placidus	
<i>Sexagenarios per pontem</i>	124;	(CGL, GOETZ-GUNDERMANN)	
	133.358;	<i>Libri glossarum</i>	
	136.367;	5.53.5	103.261
	137.373;		
	137.374;	<i>Librorum Romanorum</i>	
	152.423	5.15.36	103;
<i>Tabernas</i>	256.776		104.267
<i>Vulga</i>	123.333		
Ovidius		Plautus	
<i>Fasti</i>		<i>Asinaria</i>	
1.47-50	349.1112	206	42.67
1.53	142.394;		
	204.584	<i>Curculio</i>	
2.480	266.806	3.400	357.1145
2.527-531	315.995	3.401	357.1145
3.791-792	127.347	3.402-403	357.1145
5.603	126.344		
5.621	126.344	<i>Mercator</i>	
5.621-632	128.349	53	42.67
5.621-660	130.352	1015 ss.	124.334
5.622	152.423		
5.623-624	128.349;	<i>Miles gloriosus</i>	
	131	164	303.957
5.624	152.423	1435	42.67
5.625-632	128.349		
5.628	152.423	<i>Poenulus</i>	
5.631	152.423	Prol. 58	78.175
5.633	136.368		
5.633-634	128.349;		

Indice delle fonti citate

<i>Trinummus</i>		<i>Camillus</i>	
41	272.826	36.6	328.1037
		36.7	330.1044
Plinius maior		<i>Cato minor</i>	
<i>Naturalis Historia</i>		27	314.990
3.66	57.132	<i>Cicero</i>	
7.60.212	286.880;	36.1	181.522
	305.962	<i>Crassus</i>	
9.169	302.948	15.5	328.1037
10.50.139	309.977	<i>Marcellus</i>	
16.15.37	330.1044	5	111.297
16.37	276.840	<i>Marius</i>	
18.8	248.751	5	145.402;
18.13	207.595		145.403
18.18	312.984	<i>Pompeius</i>	
21.8	244.743	52.2	328.1037
34.20	256.774;	<i>Polybios</i>	
	289.894	<i>Historiae</i>	
Plinius minor		6.19.12	135.365
<i>Panegyricus Traiano imperatori</i>		6.40	156.432
<i>dictus</i>		6.54.3	152.424
56	176.503	Priscianus	
		<i>Institutio de arte grammatica</i> (GL, KEIL)	
Plutarchus Chaeronensis		2.292.16	206.592
<i>Quaestiones Romanae</i>		3.74.28	185.532
19.10	281.860	Probus	
26.3	263.793	<i>Appendix</i> (GL, KEIL)	
32	126.344;	4.196.12	347.1107
	129.351	<i>De notis iuris fragmenta</i>	
63	340.1075;	(FIRA II ² , 455-460)	
	352.1128		
67	263.793		
86	126.345		
<i>Vitae parallelae</i>			
<i>Caius Gracchus</i>			
5.1	313.987		
5.4	313;		
	313.985		

Indice delle fonti citate

3.1	291.906;	1.292	268.814
	314.992	2.178	115.307
3.10	204.582	2.2	347.1105
4.5	168.472	2.693	37.47;
			46.88
<i>In Vergilii Bucolica et Georgica</i>		2.719	107.282
<i>commentarius</i> (KEIL)		3.89	46.86
104	156.432	3.175	105.274
		4.50	341.1083
Pseudo Acro		4.200	286.880
<i>Scholia in Horatium</i>		5.295	124.336
2.3.18	245.743	6.197	46.87
		7.710	18.7;
			266.806
Pseudo Cyrillus		8.1	62.141;
<i>Glossae graeco-latinae</i>			176.500;
(CGL, GOETZ-GUNDERMANN)			176.502
2.279.15	185.532	8.361	37.45
		8.654	353.1129
Pseudo Philoxenus		9.24	107
<i>Glossae latino-graecae</i>		12.146	108.287
(CGL, GOETZ-GUNDERMANN)			
2.96.15	333.1054	<i>In Vergilii Bucolica</i>	
		1.33	329.1041
Quintilianus		1.53	141;
<i>Institutio oratoria</i>			143.400
1.5.69	358.1149	<i>In Vergilii Georgica</i>	
2.4.33	210.603	1.275	207.595
2.4.35	204.584		
12.2.3	143.400	Strabo	
Seneca philosophus		<i>Geographia antiqua</i>	
<i>De tranquillitate animi</i>		5.3.7	215.625
3.4	84.194	Suetonius	
<i>Naturales quaestiones</i>		<i>De vita Caesarum</i>	
2.49.2	287.882	<i>Augustus</i>	
Servius grammaticus		65	284.870;
<i>In Vergilii Aeneidem</i>		100	315.994
			288.889

Indice delle fonti citate

<i>Caesar</i>		5.31	266.806
32	359.1153	5.44	129.351
70	177.505	5.45	127.347
80	173.490	5.45-54	127.347
81	341.1083	5.50	39.55
80.4	139.384	5.73	268.814
84.4	148.414	5.80	248.751
		5.87	248.751
<i>Vitellius</i>		5.91	66.147;
11	176.503		175.498;
			182.526;
			186.536;
Tacitus			234.697;
<i>Annales</i>			342.1089
1.42.3	177.505	5.141	39.55
12.23	81.186	5.143	81.186;
14.20.2	141.393		112.297
		5.155	281;
<i>Historiae</i>			289.894;
2.89.1	176-7.503		307.971;
3.69	103.262		358.1147
		6.1	35.42
Terentius		6.3	343.1091
<i>Heautontimorumenos</i>		6.3-34	35.42
743	359.1153	6.3-35	343.1091
		6.13	352.1128
Valerius Maximus		6.28	352.1128
<i>Facta et dicta memorabilia</i>		6.29	204.584;
1.1.3	111.297		282;
3.4.3	78.176		341.1079;
4.1.10	84.194		343;
4.3	226.674;		349.1192
	227.675	6.29-30	344.1095
4.3.5	312.984	6.30	343;
			349.1192
Varro		6.31	31.35;
<i>De lingua Latina</i>			336;
5.2	40.59;		341;
	342.1089		343;
5.7	40.59		343.1090;
5.10	40.59		347;
			348

Indice delle fonti citate

6.32	345.1099		74.168;
6.35	343.1091		74.170;
6.35-39	35.42		75.170;
6.35-97	35.42		79.178;
6.36	38.53		79.180;
6.40	36.42		87.205;
6.41	35.42		221.650;
6.41-42	110.292		225.668;
6.42	35.42;		226.672;
	185.532		252.764;
6.43	52.111		269;
6.43-50	35.42		269.818;
6.51-76	35.42		270;
6.53	285.880		271;
6.68	266.806;		271.821;
	277.840;		272;
	356.1140		274;
6.77	35.42;		274.834;
	36.42		274.835;
6.77-95	36.42		277;
6.78	36.42		278.847
6.80-82	36.42	6.86 ss.	96.231;
6.82	36.42;		99;
	106.275		232;
6.83	36.42		259;
6.84	36.42		261;
6.85	35.40;		263;
	35.42;		265;
	36.42		277;
6.86	17.1;		287;
	35.40;		287.885
	35.42;	6.86-87	32.36;
	37.47;		36.45;
	38.50;		45.82;
	39.54;		47.89;
	45.78;		70;
	45.79;		71;
	45.81;		71.159;
	46.88;		75.170;
	47.89;		216.629;
	71.159;		226.674;
	72.159;		227.675;

Indice delle fonti citate

	240.719;		278.847;
	350.1116		320.1010
6.86-88	41.61	6.87-88	51.107
6.86-95	17;	6.88	17.2;
	18.6;		18-19;
	27;		19.9;
	28;		19.10;
	33-34;		20.13;
	35.39;		22;
	36.42;		22.17;
	40.59;		29;
	83;		36.45;
	119;		44;
	147;		48;
	147.411;		50.101;
	195.557;		55.123;
	196.559;		59.133;
	199;		62.141;
	200.566;		67.149;
	215;		69.154;
6.87	236.704		71.156;
	22.17;		74.168;
	37.46;		83.192;
	39.54;		86.201;
	49.95;		89.214;
	50.100;		90;
	55.119;		91;
	71.159;		99.247;
	72.161;		156.432;
	73;		167;
	73.163;		174.495;
	74.168;		200.566;
	74.170;		204.580;
	75.170;		216;
	80.183;		216.630;
	86.202;		226.672;
	217.637;		266;
	224.668;		269;
	236.704;		274.835;
	243.737;		278.847;
	248.752;		279.854;
	255;		320.1010

Indice delle fonti citate

6.89	38.53;	75.170;
	41.61;	87.206;
	278.847;	166.467;
	278.852	198.563;
6.89-90	71.158	221.650;
6.90	17.2;	226.674;
	17.3;	236.704;
	20.13;	237;
	39.55;	237.711;
	41.61;	238;
	41.62;	238.714;
	44;	239;
	49.98;	240;
	50.105;	241;
	54.116;	241.729;
	55.119;	242;
	60.136;	243.737;
	64;	246.745;
	69.154;	247;
	237;	248;
	320.1010;	248.750;
	350.1117	249;
6.90-92	37.45;	250;
	60.137;	251;
	235-236;	252.764;
	350.1118	253;
6.91	37.46;	254;
	39.55;	255;
	45.80;	255.773;
	45.82;	256.775;
	47.90;	257;
	48.95;	278.847;
	50.104;	280.858;
	55.119;	293.915;
	59.134;	294;
	59.135;	320.1010;
	60.135;	345.1097
	61.139;	6.91-92
	66.147;	71.157;
	67.147;	71.159;
	71.159;	86.202
	74.168;	6.92
		20.13;
		39.55;

Indice delle fonti citate

	55.119;		80.182;
	59-60.135;		80.183;
	71.159;		81;
	175.498;		82;
	204.581;		86.202;
	205.551;		87.209;
	226.672;		89;
	236.704;		90;
	237;		91;
	237.711;		97.235;
	239;		102.258;
	239.717;		176.498;
	241.729;		182;
	243;		186.536;
	248;		188.541;
	249;		234;
	250;		234.697;
	257;		259.777;
	329.1040		261.786;
6.93	26.27;		278.852;
	27;		283.868;
	39.55;		287.885;
	48;		320.1010;
	50.105;		325.1023;
	55.119;		330.1046;
	59;		332;
	59.135;		339.1072
	60;	6.94	39.55;
	60.136;		40.59;
	61.138;		40.60;
	62.141;		41.61;
	63.142;		41.62;
	64;		41.63;
	65;		41.64;
	66;		43;
	68;		43.69;
	68.149;		44;
	70;		49.98;
	71;		49.99;
	72;		50.105;
	74.168;		54.116;
	76;		55.119;

Indice delle fonti citate

	60.136;	7.13	285.880;
	64;		286.880;
	64.143;		290.900
	66;	7.29	122.332
	69.154;	7.31	176.503
	72;	7.44	126.345;
	84.193;		129.351;
	90;		152.423
	215.624;		
	216.632;	<i>De re rustica</i>	
	236.704;	1.2.9	310
	243.738;	1.2.11	312.893
	259;	2.1	207.595
6.95	296.923	3.2.1	228.675
	40.59;	3.2.1-6	227.675
	87.207;	3.2.2	85.197
	49.97;	3.2.3	227.675
	50.105;	3.2.4	227.675
	83;	3.5.18	228.675
	87.208;	3.16.6	42.67
	196.559;	3.16.23	42.67
	229;	3.16.31	42.67
	229.679;	7.1	85.197
	240.721;		
	252.764;	<i>De vita populi Romani</i>	
	253.766;	2.68 [299 RIPOSATI]	248.751
	278.847;		
	278.852	<i>Satyrae Menippeae</i>	
6.96	35.39;	485	122.329
	36.42;	487	123.333
	40.59	490	122.329
6.97	35.39;	491	122.329
	36.42	492	123.333
7.3	121.328	493	122
7.6 ss.	37.46	493-494	121;
7.7	295.922		121.329;
7.8	285.880;		128.350
	294.918;	494	122
	295.922	496	122.329
7.9	43.72;	497	122.329
	295.922	503	122.329
7.10	287.883		

Indice delle fonti citate

505	122.329	Vitruvius	
		<i>De architectura</i>	
Vegetius		8.1.6	106.276
<i>Epitome rei militaris</i>		8.6.12-13	106.276
2.22	175.498		
		Zonaras	
Sextus Aurelius Victor		<i>Epitome historiarum</i>	
<i>De viris illustribus Romae</i>		7.19	22.18;
7.6	215.625		82.190;
44	111.297		161.447
Vergilius			
<i>Aeneis</i>			
10.41	359.1153		

L'accoglimento di un lavoro nella collana *Monografie* degli Annali del Seminario Giuridico è subordinato - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, esterni al Comitato Scientifico degli Annali stessi, i quali esaminano il testo con il sistema del *double-blind*.

Finito di stampare nel mese di Maggio 2012
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.
Bagheria (Palermo)

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Monografie

1. BEATRICE PASCIUTA, *In Regia Curia civiliter convenire. Giustizia e città nella Sicilia tardomedievale*, 2003, pp. 388.
2. GIUSEPPE FALCONE, “*Obligatio est iuris vinculum*”, 2003, pp. 224.
3. BEATRICE PASCIUTA, *Placet regie maiestati. Itinerari della normazione nel tardo medioevo siciliano*, 2005, pp. 324.
4. MARIO VARVARO, *Studi sulla restituzione della dote*, I. *La formula dell’actio rei uxoriae*, 2006, pp. 320.
5. GIACOMO D’ANGELO, *La perdita della possessio animo retenta nei casi di occupazione*, 2007, pp. 200.
6. MARIO VARVARO, *Ricerche sulla praescriptio*, 2008, pp. 212.
7. MARIO VARVARO, *Per la storia del certum*, 2008, pp. 376.
8. SALVATORE SCIORTINO, *Studi sulle liti di libertà nel diritto romano*, 2010, pp. 368.
9. FRANCESCA TERRANOVA, *Ricerche sul testamentum per aes et libram*, I. *Il ruolo del familiae emptor (con particolare riguardo al formulario del testamento librare)*, 2011, pp. 536.
10. GIUSEPPINA ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, 2012, pp. 424.

€ 47,00

